

CONCORDIA  
*TRA' DIRITTI*  
DEMANIALI,  
E BARONALI.



7 M 11 L

# CONCORDIA

TRA' DIRITTI

DEMANIALI, E BARONALI

TRATTATA

IN DIFESA DEL SIGNOR

D. PIETRO GAETANO

BOLOGNA, STROZZI, E VENTIMIGLIA

Principe del Cassaro, Marchese di Sortino, Barone delli Feudi,  
di Bamina, Cafalotto, S. Andrea, e Monisteri, Gen-  
tiluomo di Camera di S. R. M.

NELLA CAUSA

DELLA PRETESA RIDUZIONE AL DEMANIO

DELLA TERRA DI SORTINO,

DAL SIGNOR

D. CARLO DI NAPOLI *K*

PATRIZIO PALERMITANO,

Già del Sacro Consiglio di S. M. e Giudice ne' supremi Tribunali della Regia  
Gran Corte Criminale, del Concistoro, e della G. C. Civile, actual  
Diputato nel Regio Supremo Magistrato della General  
Diputazione della Sanità di questo Regno.



IN PALERMO Appresso Angelo Felicella MDCCXLIV.

*Con licenza de' Superiori.*





## LO STAMPATORE.



OVENDO io da' miei torchi esporre alla luce la presente Concordia tra' diritti Demaniali, e Baronali trattata già nella celebre causa della pretesa riduzione al Demanio della Terra di Sortino, sembrami cosa assai dicevole, e giusta il render ragione al Pubblico, perchè se ne sia fin' ora differita l'edizione dopo il corso di quattro anni, da che fu quella causa discorsa, e terminata. Parecchi, a dir vero, sono stati di così lungo ritardamento i motivi, tra' quali ripongo io principalmente la poca stima, che l'Autore far suole delle cose sue, riputandole ben sovente con importuna modestia per inutili; tuttochè da coloro, che anno fior

\* 3

di

di fenno, sieno state mai sempre tenute in quel giusto pregio, che meritano, e perciò accolte con quella lode ben dovuta al suo finissimo gusto, e discernimento. Quindi al Signor Principe del Cassaro, ed a molti de' più cospicui Signori di questa Capitale, i quali ben saggiamente apponendosi, riguardavano in questa causa il comune interesse di tutto il Baronaggio, ebbe a costar grande stento il poter una volta distorre il nostro Autore da quella propria sua connatural renitenza con indurlo, o per dir meglio, sforzarlo alla perfine a voler consegnare alle stampe quanto egli allora con pari eloquenza, e dottrina in difesa dell'anzidetto Principe avea aringato. Ma che pro? Se appena egli diede mano all'impresa, che gli convenne tosto sul bel principio abbandonarla per le incessanti applicazioni ad essolui sovragiunte col ragguardevolissimo grado, ond'ei da S. M. fu onorato, di Giudice Civile del Supremo Tribunale della Regia Gran Corte. Ter-  
mi-

minata nel solito corso di un biennio questa Giudicatura, e ripigliata già da lui l'intermessa cura della stampa, eccola di bel nuovo affatto dismessa, e frastornata per cagione rilevantissima. Fu ella l'atrocissimo contagio di Mefsina, il quale minacciando con quella Città la rovina, e defolazione insieme del Regno, e di tutta l'Italia, fu a sì grand'uopo prescelto il nostro Autore per uno de' Diputati dell'inclito regio Supremo Magistrato della Diputazione Generale della salute nuovamente istituito da S. M. per provvedere alla estinzione del morbo, e alla conservazione del Regno: carica altrettanto onorevole, che pesante per essolui, al quale fu appoggiata la sovrintendenza al Dispaccio universale del Magistrato, e la formazione delle leggi, editti, ed istruzioni, con cui doveasi governare non meno il Magistrato, che tutto il Regno già sconvolto per sì improvviso accidente, onde gli convenne deporre tutte le sue cure, ed ordinarie

narie applicazioni per unicamente impiegarsi a sì importantissimo incarico, che tutt' ora sta indefessamente sostenendo in fervigio di S. M. e del Pubblico. Ed ecco già palesi i motivi di essersi così tanto indugiato in publicar colle stampe la presente opera, la quale s'è contentato finalmente l'Autore, che uscisse alla luce così com'ella sta, senza impiegarvi l'ultima mano in correggerla, e ripulirla, per adempiere in tal guisa all'obbligo già da gran tempo contratto. Resta solo, ch'io manifesti essere stata sua intenzione di prendere a trattar questo assunto con metodo molto diversa da quella tennero gli antichi nelle cause Demaniali, che nello scorso secolo in questo Regno agitaronsi; laonde essendosi egli prefisso di esaminar ogni punto dalla sua origine, e trattar queste sublimi materie con anteporre la storia verace non men della general introduzione del Demanio, e delle Regalie, che della particolare appartenente a questo Regno




gno nell'istituzione dell'Erario, de' Baroni, de' feudi, e di tutte le leggi, che a tal proposito di tempo in tempo sono state pubblicate, perciò s'è discostato da coloro, che giunsero all'estremo sollevando a dismisura i diritti demaniali, o innalzando oltre il dovere i baronali; per qual cagione seguendo le opinioni più approvate da' celebri Scrittori, che trattano del diritto di natura, e delle genti, della ragion pubblica, e delle regalie de' Principi, stimò ridurre a concordia le dissonanze, che fra gli antichi Giureconsulti forensi in sì fatte materie si scorgono, e adornò quest'opera con sentimenti illustri, ed eccellenti autorità, e colla più fina, e scelta erudizione. E poichè gli Autori, de' quali ha abbisognato valersi nella parte istorica, e dogmatica, non sono sì comuni a tutti, giudicò per tanto opportuno riportare in piede distesamente, e con le parole stesse degli Autori le molte allegate dottrine, per risparmiare al Lettore la pena di ricor-

correre all'opere, d'onde i trascritti passati son tratti: opere per altro, ch'essendo non così trite, e volgari, potrebbero per avventura a taluni in gran parte mancare. Finalmente se s'incontrano i soliti inevitabili errori nella presente impressione, con maggior ragione se ne chiede un benigno compatimento, per non averla potuto correggere l'Autore.



TA-

# TAVOLA DE' CAPITOLI.



**I**Dea, e divisione dell'Opera, dove ancor si confuta la contraria pretenzione cogli stessi mezzi, e documenti, co' quali si crede sostenere. fog. 1.

## PARTE PRIMA.

- N**on può ridursi la Terra di Sortino al Regio Demanio. 19.
- CAP. I. Qual sia la vera qualità del Demanio, e in quali beni consista. 20.
- CAP. II. Quanto sia favolosa, ed inutile in questa Causa l'invenzione dell'antica origine di Sortino. 40.
- CAP. III. I Normanni fra loro le conquiste dividevano, e la Sicilia a' Conquistatori fu ripartita, i quali costituirono il Baronaggio del Regno, che dagli odierni Baroni vien rappresentato. 60.
- CAP. IV. Sortino non fu mai nel Regio Demanio, e sin da' tempi della Conquista de' Normanni è stato sempre in Baronia. 125.
- CAP. V. Non si depone la servitù, nè si acquista la libertà pe'l cambiamento delle Baronie nel Demanio; nè demaniali divengono i beni al Principe devoluti, e confiscati. 182.
- CAP. VI. Le Terre Baronali non si possono al Demanio riunire, senza violarsi gli Usi Feudali, le Costituzioni Imperiali, le Leggi del Regno, e le Costumanze di tutte le Nazioni, dove i Feudi trovansi introdotti. 226.
- CAP. VII. Si confuta la supposta Prammatica del Re Alfonso come apocrifa, ingiusta, fuor del caso, e revocata. 259.
- CAP.

**CAP. VIII.** *La Prescrizione immemorabile estingue al Fisco, e alle Università qualunque azione di riduzione al Demanio.* 311.


**PARTE SECONDA.**

**L** *A sola Offerta è bastevole per doverci negare la riduzione al Demanio alla Terra di Sortino.* 337.



**R** *Elazione, e Voto del Tribunale del Real Patrimonio presentato a S. R. M. per la causa della pretesa riduzione al Demanio della Terra di Sortino. Interinaria risoluzione di S. M. per non farsi novità nella pretesa riduzione al Demanio della Terra di Sortino.*

*Sommario de' principali Documenti allegati in difesa del Sig. Principe del Cassaro.*



LE



E imprese, che dall'ambizione sono fomentate, non riconoscono altra origine, che dall'ingiustizia; imperocchè essendo questa di tutti i mali la radice, precipita le virtù, ingombra la ragione, fa delirar la mente, e rende l'Uomo insolente, frenetico l'ambizioso, sino a non riconoscer se stesso, e stimarsi capace di quell'altezza, che termina nel precipizio (a). Uguali, anzi più fieri trasporti la vendetta produce, e albergando ella negli animi più deboli, ed indegni, gli attizza, gli altera, e gli stimola ad intraprendere le risoluzioni più violente, e disperate, sino a pervertire ciocchè la natura, e le leggi all'umana società prescissero (b). Congiunte però insieme l'ambizione, e la vendetta formano una coppia di due mostri, che altro non ispirano, che fierezza, ed orrore, e commuovono in gran disordine li spiriti di colui, che n'è dominato; riempendolo d'ingorda brama di sovrastare, e d'insaziabile, e maligna voglia di vendicarsi colla rovina de' giusti, col precipizio de' buoni, e coll'oppressione degl'innocenti.

Da queste due indomite passioni agitato Mariano Celona, Uomo di misera fortuna, di condizione volgare, Vassallo baronale nato nella Terra di Sortino, di spirito torbido, ed inquieto, sempre dedito alle fazioni, alle discordie, ed alle brighe, e di corrotti costumi, che bene spesso a commettere delitti, e a disprezzar la giustizia lo trasportarono; dapoichè fu dalla Patria esiliato dal Signor Pietro Gaetani Principe del Cassaro suo Padrone, e dal Tribunal della Gran Corte Criminale nell'esilio confermato; tutti a se rivolse i pensieri per iscuotere il giogo del meritato gastigo,

A

to-

(a) Carol. Pasch. *axiom. politic.* Usque adeò mortalia pectora cogit ambitio, ut nullum tam foedum, tamque trux facinus sit, quod admittere vereantur homines. Non solum amicos (id, quod turpissimum est) deserunt, sed innocentibus periculum capitis, & ignominiae creant:

impurissimis hominibus turpissime serviunt, ut probos evertant; denique pristinae, si qua in illis fuit, probitatis usque eò sunt immemores, ut omni se flagitiorum genere inquinare haud vereantur.

(b) Cyprian. *lib. 4. Epist. ibi.* Vindicta sequitur scelus.

2  
roglie al proprio Padrone il dominio, e possesso della Terra di Sortino, e ad essa ritornare fastoso, e trionfante con uffizj, con feudi, e con dignità.

Un impegno cotanto difficile, e malagevole, facilissimo si rese all'idea dell'ambizioso, e vendicativo fuoruscito; non essendovi cosa tanto impossibile, che il dolce prurito dell'ambizione possibile non la rappresenti, nè azione illecita, che lo stimolo della vendetta legittima non la dimostri. Egli dunque l'infelice avendo inteso, che alcune Città Regie al Demanio si erano nello scorso secolo ridotte, fece per l'appunto come la Scimia, che quanto all' Uomo vede ella fare, senza discernimento, e considerazione tanto s'ingegna d'imitare; e immaginatosi, che non ha termini, nè confini la riduzione al Demanio, e che indifferentemente a qualunque Terra baronale possa competere, e da chiunque si possa ancor dimandare, s'inoltrò di tal maniera nello sfogar le sue disordinate passioni, che pensò poter cambiare altresì la sua infelice fortuna.

Armatosi a tal'effetto di un finto zelo del ben pubblico della sua Patria, e dell'accrescimento del Regio Erario, con sì fatta maschera pretese ingannare coloro, a' quali doveansi le sue stravolte idee scoprire; e vestendosi dell'onorato carattere d'Istigator Fiscale, si lusingò di stabilire su l'altrui rovina la sua fortuna; onde accompagnato da suoi pensieri venne a tentar la sorte in questa Capitale: immaginandosi, che offerendo vantaggi all'Erario, ed alla Corte, divenir dovesse l'Arbitro del Governo per opprimere, e spogliar di Sortino il suo Padrone. Pretese a tal fine formare un temerario progetto pieno d'inezie, e di calunnie, che presentato a' supremi Ministri, ignoto a qualunque altro rimase; non avendo meritato la luce del Mondo un aborto così deforme, e mostruoso; tantochè riuscito inutile il tentativo, al suo soggiorno si ricondusse, da dove poi ritornò in questa Corte, ma non incontrò miglior sorte, e abbisognò, schernito la seconda volta, nel suo esilio confinarsi, siccome egli stesso nel progetto ultimamente presentato confessa.

Ha pubblicato la fama, che questo progetto fu col manto di Autore anonimo artifiziosamente coperto, e machinato:

to: avendo in esso celato, non meno il suo, che della Terra<sup>3</sup> il nome; e ch'essendo passato all'esamina de' più zelanti, ed accorti Ministri, sebbene non avessero potuto l'esterne circostanze considerare per l'incognita condizione del Progettante, e della Terra; tuttavia al solo rimirarne la scomposta orditura, lo ributtarono come importuno, stravagante, ed indegno.

Ma sempre più inasprito nella sua pertinacia, tentò la terza volta malgrado le sofferte ripulse riproporre la mal fondata pretesione; e veggendo, che inutil cosa era con occulti maneggi ottenere lo spoglio dell'indifeso Padrone, si risolse arditamente attaccarlo alla scoperta di fronte. A qual fine, nuove insidie adoprò, per essere almeno ammesso al contraddittorio cimento; e con ciò nuove macchie aggiunse al rigettato progetto, e col suo nome lo rese dell'intutto abominevole.

Fu egli il giorno due dello scorso mese di Febrajo presentato a S. E. l'Eccellentiss. Signor Vicerè, dal quale rimesso al Tribunale del Real Patrimonio, si aprì quasi in pubblico teatro questa gran scena, che per l'avanti al bujo era stata tenuta con doppio velo, e si scoprirono li precedenti tentativi; essendosi colla sperienza conosciuto, quanto siano veementi, e perniziosi gl'insulti di un animo agitato dall'ambizione, e insieme dalla vendetta, che non facendo conoscere all'Istigatore il suo miserabil carattere, lo sedussero a pretendere cose inaudite, e finora prive di esempio; cioè: che da Vassallo qual nacque divenir potesse Padrone di Sortino, e da reo esiliato, Sindaco perpetuo, e Barone feudatario: formando di questa Terra una pianta di nuova stampa, con leggi, e sistemi più adattati ad una Repubblica Aristocratica, che ad una Città dipendente, e vassalla.

Sembrerà forse strano a taluno, che tanta temerità nel progetto si rinvenga, non potendosi Uomo saggio persuadere, che una tale inconsiderata capitolazione fusse proposta al cospetto del Governo, e della Corte; ma così va la faccenda, e chi non volesse soffrir la noja di leggerla interamente, qual si vede ella stessa al numero primo de' documenti (a), ne vedrà qui sotto un compendioso ristretto.

A 2

Di-

---

(a) *Sommari. num. 1.*

Dimanda egli la riduzione di Sortino al Regio Demanio. Offerisce costituire un censo redimibile al Barone per lo prezzo, che ancor non sà; giacchè ignaro si dichiara del valente nell'antichissima compra impiegato, e a corrispondenza di questo stesso ignoto capitale vuol costituire il censo. Per gl'ingentissimi bonificamenti vuol dare una insufficiente malleveria per gli atti del mendico Maestro Notajo della Città di Agosta, o Carlentini. Vuol vendere, o a censo alienare li feudi della Baronia, e chiede la facoltà di poter imporre nuove gabelle in quella Terra. Quindi però inorpellando l'acerbità di questi Capitoli col vantaggio del Regio Erario, pensò di allettare la Corte con un'offerta di cinquanta mila scudi, per i quali un censo annuale di scudi due mila e cinquecento, che corrispondono al valore di onze mille, esibì costituire; essendosi in tal guisa lusingato, che poteva sua discrezione corrompere le inalterabili leggi della Giustizia, e sedurla coll'offerta di un illecito guadagno a spogliare di questa Baronia l'antico Possessore.

Il rimanente del progetto è molto ameno, e di bizzarre fantasie adornato; imperocchè deposto l'odioso, e molesto carattere d'Istigatore, si usurpò di proprio capriccio la gloriosa autorità di Legislatore, e sollevando la sua idea nel fondare i sistemi, ed il governo di questa sua Repubblicetta, formò una speziosa capitolazione col Sovrano, nella quale egli si assume la qualità di Sindaco perpetuo dell'Università: vuole altresì, che venti altre Persone da lui elette, e nominate, dovessero intervenire ne' Consigli. Che a loro nomina si dovessero fare tutti gli Uffiziali. Che li Giurati da loro nominati dovessero amministrar per cinque anni. Dimanda molti insoliti Privilegj: vuol che gli Uffizj subalterni si debbano tutti vendere, forse per intestarli a Persone da esso dipendenti. E per distinguere la nuova Comunità fra tutte le Città del Regno, dimanda una perpetua esenzione dal servizio militare, e dalla Milizia urbana; capitolando col Re di dover sempre nel Demanio rimanere, altrimenti di resistere impunemente gli sia permesso. E alla per fine pensando di nobilitar perpetuamente la sua posterità, conchiude con dimandare per se, e suoi, il feudo dello strafatto, membro di questa Baronia di Sortino. Vuol che se gli conceda *in forma heredita-*



*taria*: non lo dimanda per grazia, ma per pura giustizia; come se l'avesse da' suoi Antenati ereditato; lo vuol franco di tutti i diritti Regj, e di mezz'annata; franco ancora di tutti i censi, che si formeranno per la riduzione al Demanio, e delle once mille, che offerisce alla Corte; e franco finalmente del *Fus pascendi*, che spetta all'Università; volendone la concessione, investitura, e conferma regia fra tre mesi.

Per imprimere maggior terrore al Barone, e sorprenderlo nella confusione, impetrò, che il progetto accompagnato fosse da un dispaccio (a), nel quale si ordinava a' Maestri Razionali Giureconsulti del Tribunale del Patrimonio, che ne' termini della giustizia dovessero esaminarlo in confronto delle ragioni del Regio Fisco, dell'Istigatore, e del Principe del Cassaro, e che poi senza publicar sentenza dovessero giustificare i loro voti, e presentarli a S. E. per poi rimetterli a S. M., avendo ordinato, che colla più spedita celerità si fosse terminata questa pendenza, con doverli impetribilmente congregare in Tribunale due volte la settimana a questo solo oggetto di sollecitamente finirla, e determinarla.

Questo è il progetto cotanto strepitoso, e l'insolente attentato di un Vassallo esiliato, contro il proprio Barone. Ma se prima mascherato dalle occulte insidie, si fe ravvisare per disordinato, e stravagante; or che si è palesato l'autore, e si sono scoperte le cagioni, che alla disperata impresa lo condussero, non vi sarà chi possa non detestarla, e abborrirla; sicchè per effetto di giustizia avverato vedrassi, che (b) *mali-  
tiam nocendi avidus dum irruit, ruit*.

Si farebbe chichesia sgomentato alla sorpresa di una sì impensata novità: l'angustia del tempo era di ostacolo ad una pronta difesa: l'improvviso assalto dall'Istigatore eseguito dopochè lungo tempo l'avea tramato, e meditato, avrebbe cagionato disordine, e confusione. L'offerta fatta alla Corte di cinquanta mila scudi temer faceva presso i più deboli qualche irregolare condotta, e prepotenza. Ma nulla di tutto ciò paventando il possessore, tranquillo rimase nella limpidezza del suo diritto, e nella sicurezza di doverlo es-  
mi-

(a) *Sommar. num. 2.*

(b) *Leo sermon. 9. de pass. Dom.*

6  
minare Ministri dottissimi per giurisprudenza, e molto circospetti per saviezza; essendo un timore pur troppo volgare quello, che l'offerta fatta alla Corte poteva frastornarla dal retto sentiero della giustizia; non dovendosi ciò temere in un governo, in cui, mercè la savia condotta dell'Eccellentissimo Signor. Principe Corsini, escluse affatto si vedono le oppresioni, e le prepotenze, risplendendo in tutte le sue risoluzioni la giustizia, e la moderazione; e molto più nel felicissimo Regno di un Augusto Monarca, in cui trionfano la Magnanimità, e la Clemenza, che difendono, e proteggono, non superchiano, nè conculcano i Vassalli.

Fidato adunque il Barone nella soprabondante chiarezza della sua difesa, e nella giustizia di coloro, che dovranno esaminarla, ben volentieri si astenne dal seguire le orme di tutti gli altri possessori, i quali con dilatorie eccezioni, e colle solite difese esteriori tengono tanto lontani dall'attacco gli aggressori, finchè annojati, o snervati, o confunti l'impresa abbandonano. Egli però diversamente praticando si fece zelante esecutore degli ordini di S. E., che la celere determinazione prescrissero; rinunziò le difese preliminari, che in simili cause di Demanio per molti anni an tenute a bada le Università, e negli angusti periodi di pochi giorni si espose prontissimo innanzi al Tribunale per disimpegnar la giustizia coll'evidenza di sue ragioni.

Ma chi l'avrebbe creduto! Quello stesso Istigatore, che per molto tempo lavorò sù questo mal consigliato progetto: che in tre viaggi fatti in questa Capitale avea procurato di ammassare armi offensive, e preparar batterie per conquistare, e bersagliare il suo Padrone: che avea importunamente estorto l'anzidetto dispaccio di vigorose, e vive premure ripieno: egli stesso veggendosi già vicino all'attacco, voltò vergognosamente le spalle; dichiarò, che non avea scritte, e che gli mancavano i documenti. Quindi impetrò da S. E. (a), che si fosse sospeso il discorso della causa per poterli frattanto rinvenire, e ciò facendo confessò, che avea fatto l'offerta per rappresaglia, per livore, e per vendetta, senza precedente difamina di ragioni, e senza essersi

---

(a) *Sommario. n. 3.*

7  
ferfi neppure in tanto tempo provveduto de' ricapiti necessarj.

Rinvenne egli adunque col beneficio del tempo poco-  
men che un ascoso tesoro presso un antico Professore del suo  
onorevol mestiere, che sotto il nome di Giovan Luca Barbieri vien da tutti riconosciuto per un protervo Istigator  
fiscale, Calunniatore del Baronaggio, e perverso Insidiatore delle altrui sostanze. Questi, che visse ne' tempi del Re  
Ferdinando il Cattolico, dichiarò un aperta guerra a tutti  
i Baroni del Regno; essendo stata la malnata sua fantasia d'  
introdurre lo stato popolare, con estinguere affatto l'inclito  
corpo nobile de' Feudatarj. A tal effetto compose un Capibrevio, in cui avendo fatto pompa della stessa nimistà col  
Baron di Sortino, che a tutti gli altri acerbamente avea  
dichiarata, disse perciò, che questa Terra dal Demanio si era  
smembrata; assegnandone la ragione: perchè essendo stata  
confiscata dal Re Martino, fu nel 1396. concessuta a Gu-  
glielmo Raimondo Moncada, e per la fellonia di costui fu  
poi dallo stesso Re nel 1398. altra volta concessuta a Fran-  
cesco Zagariga.

Descrizione del Capibrevio  
di G. Luca Barbieri.

Dichiaratosi intanto il Celona fedel settario di un in-  
degno Maestro, si presentò baldanzoso al Tribunale, dove  
fece aringare ciocchè dal suo venerato Barbieri trovò nel  
Capibrevio scritto; e non altrimenti s'ingegnò il Demanio  
provare, senonchè colle accennate confiscazioni, e conces-  
sioni fatte a Moncada, e Zagariga; aggiugnendo solamen-  
te un patetico discorso su la perdita libertà della sua Patria,  
che avvezza a godere i prossimi raggi dell'immediato so-  
vrano dominio, or mesta, e squallida languiva sotto il privato  
governo di un particolar Barone; onde al racquisto dell'ono-  
re, e della libertà, mercè la riduzione al Demanio, le istan-  
ze, e li maneggi di un gentilissimo, e generoso Cittadino,  
(qual egli è l'Istigatore) doveano indirizzarsi.

Ma debbesi condonare il fallo ad amendue; imperoc-  
chè il mestiere dell'Istigatore porta seco congiunta l'impu-  
nità di opprimere la verità, di alterare il fatto, e a suo buon-  
grado inventare ciocchè conduce alle sue brame; e molto  
ben lo sperimentò il Barbieri, che dopo di aver infestato  
tutto il Baronaggio con cotesto suo pernizioso Capibrevio,

ne

ne meritò in guiderdone una gran marca di onore; con essere stato dichiarato in due Parlamenti generali, e in due solenni leggi del Re Ferdinando (a) per un bugiardo Fiscale, e per un torbido Impostore. E veramente il suo molesto genio fece fuor dell'usato gli ultimi sforzi nel calunniare il Barone di Sortino, con aver occultato que' privilegj, e quelle concessioni, che l'antichissimo stato baronale dimostravano, e con aver a suo capriccio inventate nuove regole, e sconosciute massime per provare la qualità Demaniale, de' quali errori nel progresso di questa difesa resterà pienamente convinto, e rimproverato.

Prima però di confutarli, sarà pregio dell'opera mettere in buon lume una pruova ben chiara, e brillante della ragione, che assiste al Principe del Cassaro in questa Causa, se la giustizia se ne sostiene; ancorchè vere fossero le false invenzioni dal Barbieri allora proposte, e dal Celona nuovamente svegliate.

Per cavar dunque dal veleno l'antidoto, sia per ora a questo sol fine riputato l'Impostore qual veridico, sincero, e fedele spositore; e per non ismentirlo sul fatto, non si dirà per adesso. Che non vi è memoria, che sia stata Sortino nel Demanio, e che certamente costa dal tempo, che dominarono li Svevi, pel corso già di sei secoli, essersi trattata sempre in Baronia. Non si dirà, che nella conquista de' Normanni era un incolto feudo senza popolazione, e che da' Baroni della nobile famiglia Modica fu di poi popolata. Si lascerà ancor di dire ciocchè fece Perello di Modica Signor di Sortino nel Vespro Siciliano in difesa del Regno, e si lasceranno in oblio l'eroiche imprese de' suoi discendenti Baroni di Sortino, che mantenendosi fedelissimi, impiegaron le lor persone, i Vassalli, e le proprie sostanze al servizio, e sostegno de' Regnanti. Non si paleseranno le gloriose gesta de' suoi successori Baroni ancora di Sortino, in servizio di tutti gli altri Re, che in questo Regno dominarono. Si taceranno i privilegj Reali, e gli antichi monumenti, che nella Real Cancellaria si conservano, e che con mala fede dal Barbieri furono occultati, ne' quali  
 si

(a) Capit. Regni Sic. 63. & 109. Regis Ferdin.

si vede, che nel 1296. Pietro di Modica era possessor di Sortino, e che nel Regno del Re Ludovico, e del fratello Federico si fa onorata memoria di un altro Perrello di Modica Baron di Sortino. Nemmen si paleserà il titolo ereditario di Guglielmo Raimondo Moncada, che non acquistò Sortino per la supposta concessione del Re Martino, ma pel testamento dell'ultimo Perrello di Modica nel 1394., avendone con effetto lo stesso anno disposto in favor di Matteo Moncada suo figlio; onde non è concessione quella, che dal Barbieri si infinse nel 1396., ma una conferma, e un'aggregazione, che se ne fa al Contado di Agosta nell'anzidetto Dispaccio, dal Re Martino approvata. Non si tratterà della concessione fatta a Francesco Zagariga, per non redarguirlo di bugiardo; imperocchè avendo conosciuto il Re, che non teneva diritto su la Baronia di Sortino, abbisognò convalidar la concessione col consenso de' sostituti dell'antico Perrello di Modica; sicchè nemmen per un momento durò Sortino nel possesso del Re, ma dal Moncada passò di repente in Zagariga. Nè si parlerà del racquisto di Sortino, che fece Perrucchio di Modica in vigor degli antichi fidecommessi de' suoi Progenitori, che approvati dallo stesso Re Martino in un privilegio del 1399. (altresì dal Barbieri occultato), lo ripose nel possesso di questa Terra; e con ciò svaniscono quelle due supposte concessioni fatte a Moncada, e Zagariga, dalle quali il Demanio pretese dedurre. Si tacerà finalmente il titolo, col quale passò questa Baronia nella chiarissima famiglia Gaetani. Si taceranno li privilegj del Re Giovanni, e del Re Ferdinando del 1454., e 1477., ne' quali impegnarono la fede Regia, con solenne giuramento promettendo, conservar sempre nel possesso, e dominio di Sortino il compratore, e suoi eredi, e difenderlo da qualunque inopinato insulto, che la sua pacifica, e tranquilla possessione turbar potesse.

Tutto questo, che non sarebbe poco, si lascerà per ora in silenzio, per non fare scorno al Barbieri; giacchè nel primo ingresso, qual disertore del contrario partito, che recondite notizie ha svelate, per Garante di questa difesa vogliamo addurlo. E perciò fingiamo, che sia vero il discorso dell'antico, e moderno Istigatore. Che sia pur vero, che Sortino sia stata una celebre Città Demaniale del nostro Regno. Ve-

B

rità

rità ancora sia, che nel Regio Demanio sia stata, allorchè dal Re Martino fu conceduta nel 1396. a Guglielmo Raimondo Moncada. Che per la fellonia di costui nel Demanio ricadde, da dove poi si estrasse, quando nel 1398. fu conceduta a Francesco Zagariga. Che all'incontro vero non sia, che il *bel nome di libertà serve talvolta di pretesto a coloro, che vogliono ridurre un popolo sotto la lor servitù (a)*. Anzicchè sia il cambiamento della Baronia al Demanio un passaggio dalla servitù alla libertà, dalle catene al comando, dallo stato deplorabile al felice. Ciò però non ostante qual sarà di tutto ciò il profitto? Che potrà mai pretendere Sortino? Qual diritto, o azione di ripetere il Demanio, e la libertà le compete?

Potea ben ella ricuperarsi tostochè fu perduta. Non dovea lasciarsi in dimenticanza un pregio così nobile, e così raro. Dovean risentirsi que' popoli, e reclamare su la perdita della cara libertà. Ma se potendo allora il giogo scuotere, lo soffrirono; se potendo racquistare la libertà, l'abbandonarono; se lungo tempo alla servitù soggiacquero, e in quattro secoli, quanti per l'appunto si contano dalla concessione del 1396. sino al presente, al dominio, e governo de' Baroni ubbidirono; non possono più rammentarsi dell'antica loro libertà per ripeterla. E' una stolta vanità il pensare di ricuperarla; nè più si considera per un atto onesto, e generoso, ma per un irragionevol tratto di cervelli protervi, e disperati il tentare di racquistarla.

Così in una sua orazione l'antichissimo Storico Giuseppe Ebreo rimproverò li Novatori; e sembra, che avesse parlato in questa causa di Sortino; poicchè in essa compendiate si leggono tutte le ragioni, che il fatto, e li documenti del nostro ausiliario difensor Barbieri ci anno somministrato. Ecco quanto è ben a proposito, e quasi fatta per questa causa (b): *Honestum quidem est pugnare pro libertate, sed id olim factum oportuit. At qui victi semel sunt, & longo tempore paruerunt, si jugum excutiant, faciunt quod desperatorum hominum est, non quod libertatem amantium.*

(a) Barbeyrac dans le droit de la nature de Mr. le Baron de Puffendorf liv. 7. chap. 8. §. 5. n. 2. Le beau nom de liberté servant quelquefois

de prétexte à ceux, qui veulent réduire un Peuple sous leur esclavage.

(b) Giuseppe Ebreo de bell. Judaic. lib. 6.

*tium*. Ed altrove così ancora fa riprendere da Agrippa que' popoli, che invaghiti dell'anticaglie de' loro Antenati, alla libertà aspiravano (a).

Nè fu diversa la condotta tenuta ne' più bassi tempi dal Conte Guido di Blanda, che con accorto consiglio indusse li Milanesi a cancellar dalla loro fantasia queste invecchiate, e derelitte memorie; essendosi nell'orazione registrata presso lo storico Redevico (b) di questi stessi concetti, e sentimenti valuto: *Libertas res inestimabilis est. Pulchrum pro libertate pugnare: Fateor: attamen id in principio decere fieri: semel autem subditum, & qui multo tempore paruisset imperio, jugum excutere, mala mortis cupidum, non libertatis amatorem videri.*

Laudevole cosa per appunto era l'ineestimabil pregio della libertà ricuperare; *sed id olim factum oportuit*; e senza maggior corso di tempo *id in principio decere fieri*, allorchè dal Demanio disgregati nel 1396., e nel 1398., alla servitù soggiacquero. Ma dopo un tratto così lungo di tempo, nel quale *longo tempore paruerunt*; dapoichè per 344. anni sono tranquillamente stati in Baronia, ed anno ubbidito a tanti, e tanti diversi Baroni senza reclamare, e senza nemmeno udirsi risuonar fra loro la parola di Demanio, e di libertà; allora sì, che si *jugum excutiant, faciunt quod desperatorum hominum est, non quod libertatem amantium.*

Da queste prudentissime massime appresero coloro, i quali il diritto di natura, e delle genti illustrarono: che questo è un avvertimento da registrarli a caratteri d'oro per sostegno, e conservazione non meno della pubblica, che della privata tranquillità. Quindi il dottissimo Giovan Giacomo Vitriario (c) con severissima censura, e con pungentissimi aculei rimproverò coloro, che diversamente l'intendono, e così con-

B 2

chiusa

(a) Giuseppe Ebreo *de bell. Jud.* lib. 2. *ibi*: Intempestivum est nunc libertatem concupiscere. Olim ne ea amitteretur certatum oportuit. Nam servitutis periculum facere durum est, & ne id subeatur honesta certatio: at qui semel subactus defieit, non libertatis amans dicendus est, sed servus contumax.

(b) Redevic. *appendic. ad Otton. Frisingens. de reb. gest. Frider. I. Imper. lib. 1. cap. 40. fol. 775. in tom. 6. rerum Ital. script. a Muratore edit.*

(c) Vitriar. *Instit. de Jur. nat. & gent. lib. 2. cap. 4. §. 22.*

Hugo Grot. *de jur. bell. & pac. lib. 2. cap. 4. §. 14.*

chiuse: *Imò contraria sententia juri divino, natura, & gentium est adversa, & omnibus rebus publicis evertendis idonea, ideoque impia, & non toleranda.* Ed ecco che con ciò solamente, senza nemmeno impugnare le poetiche invenzioni del Barbieri, anzicchè col tirarlo suo mal grado al nostro intento, farebbe in pochi, e brevi periodi conchiusa la difesa del Principe del Cassaro, e con lui di tutti gli altri Baroni del Regno di Sicilia, quali tutti farebber soggetti ad una simil calunnia, che potrebbe loro tramare qualche Vassallo delinquente, fuoruscito, o disperato.

Ma pur troppo diverrà illustre questa nostra difesa, se con volontaria cessione abbandonando gli stranieri ajuti, dal Barbieri finora somministrati, faremo conto del possesso, e di quel solo corso di tempo, che nel dominio della nobilissima Famiglia Gaetani si è conservato; e non curando per ora il principio della Baronia da colui rapportato nel 1396., ci contenteremo abbreviarlo con supporre, che fu dal Demanio dismembrata nel 1477., quando con un particolar assenso Regio fu venduta da Ferdinando Eredia a Guidone Gaetani.

Un corso così lungo di tempo, che dimostra trecento anni di possesso, e di Baronia in questa sola chiarissima Famiglia, farebbe sgomentare qualunque impertinente novatore dal tentarne la riduzione; non essendovi chi non conosca lo scompiglio, che verrebbe a cagionarsi non meno a questa particolar Famiglia, che a tutti gli antichi Possessori de' Feudi, e Baronie, che nell'antichità del possesso la più veneranda legge, ed un titolo dalli stessi Principi riverito, riconoscono. A tal oggetto potrei dire ciocchè pien di mara viglia replicò Cicerone (a): *Quam autem habet equitatem, ut agrum multis annis, aut etiam seculis ante possessum, qui habuit, amittat?* Potrei replicar con Isocrate (b): *Non vos latet possessiones sive privatas, sive publicas longo tempore confirmari.* Ed aggiugnere ciocchè egli a Filippo Macedone rispose (c): *Cum firmam, stabilemque possessionem longa dies reddidisset.* Potrei rivoltare a' novatori quelle derisorie censure, delle quali restò macchiato Artabano presso Tacito (d) non per altro, se non perche *Veteres Persarum, &*  
Ma-

(a) Cicer. de off. lib. 2.

(b) Isocrat. in Archil.

(c) Isocrat. ad Phil.

(d) Tacit. anal. lib. 6.



*Macedonum terminos, & possessa Ciro, & Alexandro reposcebat.* Potrei finalmente rammentare ciocchè avvenne nella Romana Repubblica in un caso consimile della legge Agraria (a). Ciocchè parimente Aratro Sicyonio praticò (b). Quanto Sulpizio disputò contro Antioco (c). Quanto Trasibulo in Atene prescrisse (d); con aggiugnere infiniti altri esempi, de' quali è ripiena la Storia, che tutti dimostrano: quanto sia malagevole l'antichità delle possessioni sconvolgere. Ma tutti gli esempi della Storia profana, e del governo de' Popoli, de' Regni, e delle Repubbliche non possono tanto esprimere, e con quello paragonarsi, che nella sacra divina Storia si legge; onde tutti gli altri lasciando, mi contenterò soltanto di presentare in mia difesa questa divina autorità per se stessa chiarissima, e per l'uniformità con questo nostro caso veramente ammirabile.

Si legge nel sacro Testo del vecchio Testamento nel libro de' Giudici (e), che volendo gli Ammoniti ripetere alcune ville, che dagli Israeliti su'l Giordano s'erano per anni trecento possedute; questi non altrimenti si difesero, se non col possesso di tre secoli, ne' quali il lungo silenzio de' Pretendenti avea qualunque diritto di ripetizione abolito; e perciò così Jefte ne condannò l'errore: *Quando habitavit in Hebeson, & vinculis ejus, & in Aroer, & villis illius, vel in cunctis Civitatibus juxta Jordanem per trecentos annos: quare tanto tempore nihil super hac repetitione tentastis?*

(a) S. Augustin. *de Civit. Dei* cap. 24.

Petr. Erod. *rer. ab omni antiq.*

*Judicat. lib. 2. tit. 1. cap. 2.*

Bodin. *de Republ. lib. 5. ibi:*

Quanto est iniquius agrariis legibus veteres possessores suis sedibus pellere, & ex aliorum direptionibus alios locupletare.

(b) Cicer. *de offic. lib. 2.*

Grot. *de jur. bell. & pac. lib. 2.*

cap. 4. §. 8. n. 3. *ibi:* Nam si durum putavit Aratrus Sicyonius privatas quinquaginta annorum possessiones labefactari; quanto magis illud Augusti tenendum est, eum virum bonum, ac civem esse, qui præsentem Reipu-

blicæ statum mutari non vult.

(c) Liv. *lib. 35.*

Grot. *de Jur. bell. & pac. lib. 2.*

cap. 4. §. 2. *ibi:* Sulpitius contra Antiochum disputans ostendit, iniquum esse, ut quod populi Græci in Asia aliquando serviissent, id jus post aliquot sæcula eos afferendi in servitutum faciat. Et historici vetera reposcere vaniloquentiam vocant.

(d) Grot. *in not. ad lib. 2. cap. 4. §. 8.*

*ibi:* Sic & possessiones ut fuerant, reliquerat Trasibulus pace Athenis constituta.

(e) *Judic. 11:*

*stis? Igitur non ego pecco in te, sed tu contra me male agis.*

Il solo corso di trecento anni assicura per sentenza divina il Possessore, e condanna la negligenza di coloro, che svegliati dopo un profondo letargo imprendere vogliono odiosissime novità. Esclamano li sacri Spositori (a), che se il contrario si tentasse, si verrebbe a sconvolgere il Mondo, e dar ragione alle barbare pretese di Solimano, che sprezzando il possesso de' Secoli, tutte alla sua corona riunir volea le Provincie dal Greco Impero possedute. Gridano altamente li Pubblicisti (b), che sovvertiti resterebbero i diritti di natura, e delle genti, se sprezzata l'inviolabil legge dell'antichità, l'incertezza de' dominj, e delle possessioni s'introducesse; e avvalendosi di questo sacro testo, al solo corso del tempo, senza bisogno di verun altro titolo, ne riferiscono la ragione.

Tale per l'appunto è il possesso, nel quale è stata in Sortino la sola Famiglia Gaetani. Per trecento anni tranquillamente an dominato i discendenti di Guidone Gaetani, nel qual tempo i Regnanti ne anno con infiniti atti autentici confermato il diritto, e ratificato il dominio colle Investiture, cogli omagj, co' servizj, co' rilevj, colle decime, colle sovvenzioni, e co' donativi, che ne an ritratto, senza aver mai preteso di riunirsela alla Corona, e al Demanio. L'Università, e tutti i Popoli l'an per la lor parte sempre riverito come legittimi Padroni, l'anno ubbidito, an ricevuto gli Uffizj, anno eseguiti i lor comandi, e soggiacendo alle leggi della lor dominazione, governo, e amministrazione, non anno mai pensato al Demanio ridursi. Onde riesce talmente irragionevole la pretesione, che senza imprenderne la difesa, il sacro Testo basta ad abatterla; poicchè al Fisco, e all'Università così

ani-

(a) Christophor. de Vega *Jud.* 11.

Alphons. Tostato *ibidem* f. 115.

Cornel. a Lapid. in *Josue lib.*

*Jud. cap.* 11. *vers.* 26.

(b) Wurmseri *Exerc. de Jur. publ.*

*exerc.* 1. *cap.* 14.

Grot. *de Jur. bell. & pac. lib.* 2.

*cap.* 4. §. 2.

Guglielm. Vander Muelen *comment. ad Grot. ibidem.*

Barbeyrac *dans le droit de la nature de Mr. le Baron de Puffendorf. liv.* 4. *chap.* 12. §. 7. Quand les Hammonites redemandèrent quelques Terres qu'ils prétendoient leur appartenir, Jephthe opposa à cela que les Israélites étoient depuis 300. ans, en possession paisible de ces Terres, & qu'ainsi cela seul leur en assurait la propriété. Voyez Juges xi., 25.

15

animosamente risponde : *Quare tanto tempore nihil super hac repetitione tentastis?*

Mancarono forse in questa lunga serie di tempi, e secoli benemeriti Cittadini impegnati per i vantaggi della loro Patria, ed accorti, e zelantissimi Fiscali per l'accrescimento dell'Erario? Forse che il Celona è l'unico germe da Sortino prodotto, oppure l'unico appassionato Fiscale, che il beneficio dell'Erario procura? Potrebbonfi ben mille nell'uno, e l'altro rango rammentare, i quali se *nihil super hac repetitione tentarunt*; confessarono la mancanza del diritto, e dell'azione, e ora il lor silenzio bastevole si considera per sostenere la giustizia del possesso in tre secoli continuato.

Comparisce a prima vista qualche notevole diversità fra il testo, e il nostro fatto, la quale nondimeno, se ben si considera, maggiormente la conformità fa risplendere, e rifaltare. Dice lo Storico divino: *Quando habitavit per trecentos annos*. Risponderà taluno, che trecento anni non sono scorsi dal 1477., quando incominciò il possesso de' Gaetani; poichè computandosi sin'al dì d'oggi non più di 264 se ne possono contare. Ma ecco la mirabile consonanza del caso, e degli anni, se si riflette: che si valse il sacro Scrittore nel ragionare degli anni del numero rotondo di anni trecento, come gli Ebrei costumavano, e non del vero computo del tempo, che in tutto corrispondente al nostro risulta; mentrechè solamente 265. anni erano scorsi dal primo possesso degli Israeliti sino al tentativo degli Ammoniti, e riconvenzione di Jeste, siccome tutti i Padri, e Interpreti a pieno coro contestano (a), ed Antonio Vitre nella nota marginale (b) così l'avverte: *Trecentos annos. Utitur numero rotundo, cum sint precise anni 265. ab eo tempore, quo Moyses Hebraeos debellarerat.*

Potrà darfi tra caso, e caso, tra fatto, e fatto armonia, e corrispondenza maggior di questa? Corrisponde nel diritto; perciocchè di ripetizione, e di riduzione si trattava: combina prodigiosamente nel tempo; poichè 265 anni di pacifico possedimento erano scorsi nel primo caso, e 264. nel secondo col solo divario di non più di un anno: combinazione invero sì viva, e sì calzante, che sembra avere un non so che, oltre al fortuito, e casuale. E perciò corrispondente, ed uniforme a quello di Jeste dovrà essere ancora il rimpro-

ve-

---

(a) Toftat. Vega, A Lapide loc.cit.

(b) In not.marg.ad 11. Jud.verf.26.

vero, e la Sovrana sentenza, con quelle brevi sì, ma vive, e significanti parole: *Malè agis*.

Sarebbe con ciò conchiusa la difesa, e superflua ogn'altra ragion diverrebbe; dapoicchè le stesse armi a nostri danni preparate, contro gli assalitori rivoltate, sono bastevoli a sbaragliarli, e riportarne piena vittoria. Molto più che non dispregzò il Barbieri l'antica origine della qualità Baronale di Sortino: l'abbiamo, bensì noi trascurata, nel fissare il suo principio nel 1477., allorchè dal Gaetani fu acquistato. E pure le notizie del Barbieri, che in trofeo della sua mal fondata pretesione dal Celona furono riportate, rendono evidentemente palpabile l'ingiustizia della stessa; e la non curanza da noi fin qui praticata del nostro diritto, che la difesa ha ristretto al solo possesso de' Gaetani, l'iniquità, e l'ingiustizia fa comparire più mostruosa.

Che farà dunque, se a queste evidentissime pruove, quelle altre s'aggiugneranno, che da noi furon taciute, per cavar la nostra difesa da quelle stesse ragioni, che l'Avversario ha prodotte contro di noi? Che dovrà dirsi, se svelate le occulte insidie, e sventate le mine, che nel suo Capibrevio machinò il Barbieri, si conoscerà, che Sortino è stato sempre in Baronia, e che fu un indegna frode di costui il nascondere gli antichissimi Regj Diplomi, che per altri tre secoli prima, lo stato Baronale autenticavano? Che non v'è memoria nè appresso gli Storici, nè dentro gli antichissimi Registri della Real Cancelleria, che tal Baronia sia mai stata nel Regio Demanio? Allora sì che comparirà a dismisura più grande la tracotanza dell'Istigatore, e più abbominevole la sua malizia; ravvisandosi pur troppo temerario l'attentato, stravagante l'offerta, e molto arditamente la petizione, opposta al diritto pubblico, al Gius di natura, e delle genti, alla ragion civile, all'equità, alla moderazione, ed alla stessa evidenza, che dimostrano: non altrimenti essere stata concepita, e architettata, se non che da un animo commosso, ed agitato dall'ambizione, dal livore, e dalla vendetta.

Affinchè dunque il concorso d'infinite ragioni, che l'indegno tentativo respingono, non rechi disordine, e confusione, in due parti sarà divisa questa nostra difesa. Abbraccierà la prima le ragioni astratte, e senza far conto delle cattive qualità dell'Oblatore, e degl' insolenti patti della sua offerta,

in

in più Capitoli , altrettanti separati argomenti si metteranno in prospettiva per abbattere , ed ispiantare la contraria pretesione ; e perchè nell'inseguire il nemico convien calcare le sue pedate , avendo l'Istigatore praticato l'artificio di confondere i principj , e le regole del Demanio , si darà però principio dal giustificare , qual sia la natura , e la proprietà del Demanio ; in che consista ; ed in quai beni si verifichi . Si esibirà in seguito una veridica Storia di Sortino colla sua origine , e suoi progressi ; si confuteranno le favole , sì coll'autorità degli Storici più approvati , che coll'infalibile verità de' Regj Diplomi , e delle leggi solennemente proclamate nel nostro Regno ; si farà chiaramente vedere , che Sortino nacque nello stato Baronale , nel medesimo crebbe , divenne adulto , e sempre si mantenne ; senz'acchè in verun tempo fosse stato nemmen per un momento nel Regio Demanio . Si proverà ancora , che li Feudi , e Baronie del Regno di Sicilia non soggiacciono alle fiscali reluzioni , e molto meno alle reduzioni al Demanio , come destinate nella conquista fatta da' Normanni , per costituire il Baronaggio , che fu allora formato da que' prodi , e valorosi Conquistatori ; e che oggi vien rappresentato dall'inclito , e nobilissimo braccio Baronale . Quindi colle ragioni somministrate da ogni diritto pubblico , e civile , si dimostrerà , che sono vane , e ideali queste riduzioni , qualora cessa la qualità Demaniale ; non potendosi per alcun verso un tal diritto pretendere sopra i beni Feudali , e le Baronie , perchè manca ogni titolo alle Università , al Fisco , ed a qualunque altro di poter dimandare reluzione , ripetizione , o riduzione al Demanio . Si proverà ancora quanto sia ideale , supposta , e inapplicabile la Prammatica dell'anno 1448. su l'inventata , e indefinita reluzione de' Feudi , e Baronie al Fisco dal Re Alfonso permessa ; se ne paleserà la supposizione , per non vederla pubblicata ; per non rinvenirla ne' Codici ; per ravvisarla opposta alle antiche Leggi Municipali , a i Capitoli del Regno , alle stesse leggi da quel savio Principe pubblicate , e giammai eseguita , o praticata . Inapplicabile poi , quantunque vera fosse , si dimostrerà , perchè tratta di un caso speciale ; perchè non può adattarsi in questa causa ; e perchè fu dichiarata perniziosa , irragionevole , ed ingiusta . Finalmente da tutto ciò prescindendo si faranno più ipotesi , colle quali si proverà , che se si desse ammissione , o ri-

C

du-

duzione a Demanio ne' Feudi, e nelle Baronie, o pure se finger si volesse, che Sortino fosse stato nel Regio Demanio, sempre dovrebbe negarsi come ingiusta la dimandata riduzione.

Nella seconda parte si noteranno tutte le ragioni, che dal progetto dall'Istigator presentato a nostro vantaggio risultano, e nuove ipotesi da nostra parte fingendosi, che se si trattasse di una Città Regia nuovamente dal Demanio smembrata, si proverà tuttavia, che il Fisco debba astenersi dall'incorporarla; perchè la riduzione si oppone a tutto ciò, che per propria fiscal incombenza deve egli con cauto consiglio prevedere, per evitar la maggior rovina dell'Università, ed accertare il Real servizio. Quindi si mostrerà quanto sia impertinente, e scongiata l'offerta del torbido Celona, tutta piena di patti ingiusti, di condizioni improprie, e d'inique convenzioni; veggendosi in essa non men le patrie, che le comuni leggi sconvolte, e disordinati gli antichi sistemi del Governo. Vedrebbe ergere in Sortino una novella Repubblica governata dal Celona, che sarebbe partecipe dell'acquisto, con riportarne la concessione di un Feudo per accomodare, e nobilitar la sua Posterità, e ancor egli sarebbe il Sindaco perpetuo, l'Arbitro, e l'Amministratore. Vedrebbe a scorno delle più illustri Città, arricchito Sortino di rare prerogative, e di segnalati privilegj; e finalmente con inaudita frenesia si vedrebbe l'Istigatore delirante, e armata la sua Patria per resistere, ed opporsi impunemente al Re, se dal Demanio alla Baronia volesse altra volta restituirla. Si conchiuderà finalmente con giustificare, che in vece di guiderdone deve l'Istigator severamente punirsi, col gastigo corrispondente all'esorbitanza de' trasporti, che nello stesso progetto si leggono.

Finora con brevissime ragioni si è in compendio mostrata tutta l'idea della difesa, con Lucio Floro coloro imitando: *Qui terrarum situs pingunt, in brevi tabella totam ejus imaginem amplectuntur*. Perciò in pochi periodi si è stimato delinear nel primo ingresso l'apparato di tutti i materiali, e delle ragioni, che giustissima la dimostrano. Or però conviene al particolar ragionamento di ciascheduna cosa passare, e perchè tutta la Causa si aggira nel rinvenire, quale sia la vera natura, e quali le proprietà del Regio Demanio, da esso pertanto cominceremo.

PAR-

# P A R T E P R I M A

## *Non può ridursi la Terra di Sortino al Regio Demanio.*



A riduzione porta seco la necessità di una cosa, che essendo stata in una tal situazione, unita ad un'altra, e da essa allontanata, vuole poi riunirsi, e ritornare allo stato primiero. Questi per l'appunto sono li termini, da' quali questa Causa dipende; imperocchè per non errare sul principio, e non infrangersi l'azione nella stessa petizione, che si è proposta, dovrebbe chiarissimamente costare di essere stata questa Terra nel Regio Demanio, per poter ad esso altra volta ridursi, e riunirsi; altrimenti divien derisoria, e da se stessa svanisce, non potendosi verificar ritorno in un luogo, dove non si è mai stato, nè riunione, dove non è preceduta l'alienazione, e la dismembrazione. Quindi per non confondersi la vera proprietà del Demanio colle Regalie, e altri Patrimonj, che dal Sovrano si possiedono, bisogna esser cauti, ed avvertiti a non inviluppare la lor diversa qualità, e di tutte farne un corpo, con notabil pregiudizio non meno de' Principi, che de' Vassalli. Il diritto di natura, e delle genti, che il Demanio introdusse, gli prefisse i proporzionati confini, per non oltrepassarsi; e quantunque ne' scorsi secoli si fossero trattate queste materie con qualche oscurità per la poca cognizion, che si avea del gius pubblico; or però che siamo in un secolo tanto illuminato, e per quanto ci suggerisce un Consigliere del Re di Prussia (a): *Post Juris publici majora incrementa, nec non juris naturalis, & gentium disciplinam in lucem protractam, solidiora superiori saculo a nonnullis doctrina demanialis fundamenta jacta sunt*; debbon trattarsi tali argomenti con maggior vigilanza, e circospezione, e biasimarsi quelle volgari opinioni, per cui gli Autori di esse al Demanio riferivano

C 2

tut-

(a) Cristofar. Frisio *nella prefaz. al jus Demaniale*.

tutto quello, che da' Sovrani talvolta ravvisavano posseduto. Onde per disgombrare gli equivoci, ne' quali da i Contraddittori si è studiato involgere questa Causa, rapporteremo le divisioni, e le distinzioni del Demanio, delle Regalie, e de' Patrimonj, che a' Principi appartengono,

## CAPITOLO PRIMO.

*Qual sia la vera qualità del Demanio,  
e in quali beni consista.*

L'Origine del Demanio va congiunta co' principj della formazione, e stabilimento delle Repubbliche, e delle Monarchie; poichè insieme nacquero quasi gemelli il Demanio, e il Principato. Stavano nella prima età le genti menando una vita rozza, ed incolta, benchè libera, rintanate negli antri, e nelle foreste. Cresciute poi nel numero, alcune si stabilirono in paesi fertili, ed altre preferiron la vita vagante in compagnia delle greggi loro, in guisa appunto come oggidì pur si trovano quelli, che vivono nella stessa maniera nell'Arabia, e nella Tartaria; godendo una indivisa proprietà in tutte le terre, che calcavano, senza termini, e confini, che l'uso libero, ed arbitrario avessero impedito.

Ma propenso l'Uman genere alla società, al comando, e alla ubbidienza, insensibilmente incominciò a sperimentarle nella cura, che i Padri de' figli avevano, con renderli a' loro comandi ubbidienti insieme convivendo. Quindi cresciute le famiglie, e fra loro conversando, nacquero le adunanze, che poi insieme congiunte, coltivando gli stessi costumi, costituirono le popolazioni, e poi formarono le Città, dove ogni cosa a tutti era comune (a): *Cum omnia communia, & indivisa omnibus veluti unum cunctis Patrimonium esset.* Ma dalle Famiglie, e Città convicine ricevendo incomodi, e scorriere, e quella sfrenata libertà degenerando in disturbi, risse, e discordie; loro dettò la natura di soggettarli al regolamento di qualche Uomo valoroso, e prudente, donde cominciò ad introdursi il Principato, uni-

co

---

(a) Giustin. lib. 43.



co mezzo per poter sussistere le Città , giacchè (a) *Civitas absque summo imperio subsistere nequit: imperium enim est societatis civilis vinculum, quo dissoluto, corrui Civitatis fabrica.*

Per poterli dunque stabilire lo stato felice della vita sociale, ed umana, vop'era che al Principe li mezzi si fossero somministrati, per far godere a' popoli una tranquillità senza turbazione, e una sicurezza senza timore; abbisognava ancora, che col particolar possesso de' Cittadini si fosse tolta quella comunione di beni, che disunioni, tumulti, e continue confusioni cagionava; onde colla division del dominio de' particolari nacque altresì la costituzione dell'Erario, delle Regalie, e del Patrimonio Regio; avendo i popoli assegnato al Re i diritti sovrani di un alto, ed eminente dominio, senza i quali non poteva formarsi l'Imperio, nè la dominazione sussistere (b); *In quem populus igitur contulit imperium, ei summa quoque majestatis jura concessit, sine quibus ullum nec concipi, nec subsistere potest imperium.* E con avergli nella comun divisione de' beni assegnato una parte per impiegarli nel sostenere la tranquillità dello Stato, ed il decoro del Principato.

Seguirono ad imitare questi prudentissimi dettami tutte le altre genti, che allo stato tranquillo aspiravano; e Ippodamo, che fu il primo, che la polizia del Governo, delle Città, e de' Regni conobbe, per poterli ben regolare, oltre di aver li diritti del sommo Imperio stabiliti, divise in tre parti l'universal dominio di tutti i beni, Una per consecrarsi al culto della Religione, un'altra per lo pubblico patrimonio del Principe, la terza per lo particolar possesso de' Popoli (c). Lo stesso praticò Romolo nel suo nascente Imperio (d); e presso le prime Monarchie, e Repubbliche de-

(a) Gulielm. Vander Muelen, *commentar. ad Grot. de Jur. bell. & pac. lib. 3. cap. 8. §. 2.*

(b) Vander Muelen *lib. 2. cap. 4. §. 12. fol. 163.*

(c) Aristotel. *lib. 2. Politicor. cap. 8. ibi*: Hippodamus cum aliquando in totius naturæ explicatione eruditus

esse vellet, primus conatus est aliquid de optima Reipublicæ administrandæ forma dicere, Civitatem autem ita componebat, ut in tres partes esset divisa, Jam verò agrum tres in partes secabat, Unam sacram, alteram publicam, tertiam privatam.

(d) Dionis. Alicarnas. *lib. 2.*

degli Assirj, Egizj, e Lacedemonj (a) la stessa tripartizione fu prescritta. Ciocchè fu altresì ordinato dal divin Legislatore, leggendosi presso il Profeta Ezechiele (b): che in quattro parti la terra di promessa si divide, la prima per lo Tempio, e pe' Sacerdoti, la seconda pe' Leviti, la terza pe' l' Principe, e la quarta pe' l' Popolo, tutto a fine di restar ciascun sicuro nelle sue possessioni.

Dal diritto adunque di natura riconosce il suo principio la costituzion del pubblico patrimonio; quasi fosse il comune elemento, che a tutte le genti la pace, e la tranquillità conservasse. Onde poi universalmente fu da tutte le nazioni istituito, e si distese sino alle più barbare, ed incolte nazioni, siccome largamente presso gli Storici, e Pubblicisti le memorie se ne rinvencono (c). Perciò con diversi nomi fu dalla varietà de' popoli appellato. Li Romani sì nella Repubblica, che nell' Imperio *Sacrum Patrimonium. Sacra domus. Loca ad sacrum dominium pertinentia*, lo denominarono (d). Gl' Inglese *Dominicum* (e). E gli altri con vario nome *Bona Sceptrorum. Publicum Patrimonium. Imperatorum Opes. Reipublica Erarium*: e con molt' altre diverse denominazioni (f). Li Francesi però con un lord corrotto vocabolo que' beni, che perpetuamente alla Corona

(a) Diodor. Sicul. lib. 1. cap. 6.  
Xenof. de Republ. Lacedem.

(b) Ezechiel. cap. 45. ibi:

VIII. De terra erit ei possessio in Israel: & non depopulabuntur ultra Principes Populum meum: sed terram dabunt domui Israel secundum tribus eorum.

IX. Hac dicit Dominus Deus: sufficiat vobis Principes Israel: iniquitatem, & rapinas intermittite, & iudicium, & iustitiam facite, separate confinia vestra a populo meo, ait Dominus Deus.

(c) Postell. de Republ. Turcar.

Zipe: not. Jur. Belgic.

Fideric. Leutholf. de Franckenbergh de statu Regni Polon. p. 119.

Rastell. & Covvell. lib. 2. Jur. Anglic. tit. 3. §. 25.

Molin. ad consuet. Paris. §. 47. gl. 1.

Besold. de Erar. cap. 1. n. 5.

Renat. Coppin. lib. 1. tit. 1.

de Doman. franc.

(d) L. final. ff. de muner. & honor.

L. 2. Cod. de quatr. Præscript.

L. 3. Cod. ne Rei dominic.

L. 1. Cod. de Quæstor. lib. 12.

L. 2. Cod. ut dignit. ord. ser. lib. 12.

(e) Rastell., & Covvell. lib. 2. Jur. Angl. tit. 3. §. 25.

Baccon. de Verulam. histor. Henrici 7. fol. 113.

(f) Christophor. Koerbik de Coron. opibus §. 4.

Cellar. de Princ. Doman. cap. 3.

Frideric. Michelm de donat.

Princ. cap. 3. §. 5.

Ringler. de Doman. German. lib. 1. §. 5.

na furono da popoli assegnati, chiamarono *Domaine*, e fu da tutte le altre nazioni di Europa così ben intesa questa denominazione, che moltissime lasciando le altre a questa si appigliarono (a).

Ma l'essersi troppo indigestamente interpretato l'alto dominio, che al Principe co' diritti del Sommo Imperio fu trasferito; è stata in tutti i tempi la cagione dell'inquietudine de' particolari; mercecchè non distinguendosi il dominio privato dalla pubblica dominazione, e la diversa qualità de' beni, e patrimonj, che presso il Principe risiedono; anzicchè bene spesso confondendosi le Regalie del Sommo Imperio co' beni della Corona, e gli stessi beni col dominio eminente; ne son perciò derivate a grave danno de' sudditi gravissime molestie, e spogli intolerabili.

Provollì a suo gran costo l'Italia, in tempo dell'Imperator Federico Barbarossa, che adulato da' suoi Cortegiani, di essere non meno il Padron dell'Imperio, e de' beni de' particolari, che l'Arbitro, ed il Dispositore di tutto il Mondo, arrivò a tal segno la perversità di taluni, che avendo egli albergato in un Castello nel viaggio, che fece in Italia, e avendo dimandato al dominio di chi appartenesse quella fortezza; prontamente gli Adulatori risposero colla solita affettata proposizione: che dell'Imperatore era il dominio di tutto il Mondo, e di tutti ancora i beni particolari; e che non v'era in terra altro Padrone, che Cesare. Opponendosi però i più saggi, che nella stessa comitiva si ritrovavano (b), ne nacque fra loro ostinata contesa, che dall'Imperatore fu rimessa

messa

(a) Hottoman, in *Franco-Gallia* cap. 9.

Bret de la Souveraineté du Roy liv. 3. chap. 1. pag. 322. & 332.

Ringler. de *Deman. German.* lib. 1. §. 1.

Leiser *jus georg.* lib. 1. cap. 44. n. 1.

(b) Pietro Giannon. *Istor. Civil. del Reg. di Napoli* lib. 12. cap. 1. fol. 240.

Gregorio Grimaldi *Istoria delle leggi, e Magistrati del Regno di Napoli* lib. 6. n. 11. tom. 1. fol. 340. *ivi*: Mentre che egli poscia per un castello passava, domandò chi ne fosse il

Padrone, e da alcuni adulatori risposto gli venne, che era suo; poichè l'Imperio avea la Signoria del Mondo: e sebbene altri con sensi di maggior verità, procurassero di mostrarli non essere ciò vero, nè ragionevole; ei punto non se ne persuase: ma giunto alla Città di Roncaglia una dieta assembrò, in cui volle prima d'ogni altra cosa, che da' savj Giureconsulti si fosse tal punto deciso, se l'Imperatore era Padrone, non che generalmente del Mondo, ma de' beni tutti de' particolari,

nessa al giudizio di alcuni Lombardi Giuriconsulti, che nell'assemblea di Roncaglia avrebbe convocato.

Furono a quest'effetto dall'Imperator destinati due celebri Giuriconsulti di quel tempo, Bulgaro, e Martino, amendue dottissimi nella ragion civile, poc'anzi coll'invenzione delle pandette illustrata; ma quanto il primo giusto era, altrettanto il secondo mostrossi lusingatore; onde nacque fra loro due una gravissima discordia, sostenendo Bulgaro il dominio circoscritto, e limitato dell'Imperatore, e Martino l'universale illimitato diritto su le sostanze ancora, che i particolari possedevano (a). E quantunque l'Imperatore non avesse in tutto approvato questa pur troppo lubrica opinione; nondimeno non lasciò di pubblicare in Roncaglia una costituzione (b), nella quale dichiarando quali erano le Regalie, e li beni, che a lui come Cesare in Italia appartenevano, immerse con ciò in durissima servitù que' popoli, dalla quale volendo questi liberarsi, provarono più aspre disavventure.

Questa Costituzione però in vece di distinguere le diverse qualità de' beni, e diritti, che al Principe competono, vieppiù le confuse; imperocchè si fece in essa una prolissa relazione, nella quale si compresero le Vie pubbliche, i Fiumi navigabili, i Ponti, i Vettigali, le Monete, le Pene, i Beni vacanti, i Beni degl'indegni qualora ad altri non si concedono, le Collette straordinarie, la Creazione de' Magistrati, la Pubblicazione delle leggi, e molti altri, senza distinguere quali al sommo Imperio fussero attaccate, quali al Fisco spettassero, e di quali fusse permessa, o vietata l'alienazione.

Taluni però senza pigliarsi tanto incomodo nel rinvenire la lor diversa natura, e la vera significazione del Demanio, credono, che tutto ciò, che al Re, o al Principe appartiene, debba per cosa Demaniale riputarsi; e ciò facendo si avanzano a proporre petizioni stravaganti, e a togliere a' possessori i beni legittimamente acquistati; li quali sebbene fossero talvolta stati in potere del Re, giammai però al Regio Demanio ascritti non si trovarono. Onde così costoro riprese

un

(a) Giannon. *loc cit.* fol. 242.  
Grimald. *loc. cit.* fol. 341.

(b) *Lib. 2. seu. l. tit. 56. Quæ sint Regalia.*

un Senatore del Serenissimo Duca di Sassonia (a): *Quot modis vocabulum Domani accipiatur, id verò nosse apprime necessarium. Consequitur inde, quod multa pro Domaniis habeantur, iisve Domaniorum jura temerè applicentur, quæ tamen neutiquam perfectam, ac adequatam Domani definitionem participant. Hinc est, quod sub pretextu Domaniorum alienatorum, quorum alienatio ordinariè non licita, non rarò a possessoribus multa injustè alienantur.*

Se a questo avvertimento avesse fatto qualche piccola riflessione l'Istigatore, non avrebbe così baldanzosamente attaccato il suo Padrone; perciocchè non potrà per nessun verso, e in nessun tempo nel Regio Demanio la sua Patria rinvenire.

E veramente chiunque si allontana dalle imperite opinioni del volgo, farà tutta la distinzione fra il Demanio, e li beni Fiscali; fra li beni Patrimoniali del Principe, e li beni Demaniali della Corona; essendo il Demanio una cosa certa, e stabile, che particolarmente è stata destinata, e consecrata da' popoli al Principe per sostenere l'onore della Maestà, e la riputazione dell'Imperio. In fatti così da tutte le genti, dalla concorde opinione, delle quali egli nacque, vien definito. Li Francesi lo spiegano (b): *Domanium Francicum dicitur, quod nominatim consecratum est, unitum, & incorporatum Regia Corona.* Oppure: *Quod initio rerum Dominus Princeps retinuit penes se, aliis pradiis beneficii nomine concessis.* Li Sassoni (c): *Quæ jure Imperii, vel Corona superiori conceduntur, nominatimque, & disertè consecrata sunt, & unita Regio Diademati.* I Tedeschi (d): *Domania sunt, quæ jure Imperii superiori concessa, & Regia Dignitati consecrata, & unita sunt.* Gl'Inglese (e): *Possessiones, quæ non sunt feudales, sed in manibus domini.* Altri l'anno spiegato: *Bona Domania, quæ semper per antiquos Reges, vel Principes sub eorum dominio retenta fuerint, & nunquam aliis con-*

D

ce-

(a) Brückner de Doman. Germ. cap. 1. n. 6.

(b) Renat. Choppin. de Doman. Franc. lib. 1. tit. 2.

(c) Knich in Comment. de Saxon.

Jur. non prov. cap. 7. n. 4.

(d) Bruneman. cons. 1. n. 64.

(e) Bacon. de Verulam. histor. Henrici VII. Reg. Angliæ in sum.

fol. 1133.

*cedi consueverint (a)*. Co' quali va di concerto la spiegazione de' nostri Siciliani (b); e l'illustre feudista Andrea d'Isfernia, tuttochè avesse scritto in una età molto poco illuminata in queste materie, che al diritto pubblico appartengono, così felicemente spiegollo (c): *Sed quæ sunt Demania in Regno Sicilia; dicunt antiqui nostri, quod Civitates, Castra, & bona aliaregalia retenta per antiquos Reges in potestate, & dominio suo, non donata, & concessa aliis, & si sic steterunt per triginta annos sortiuntur hanc conditionem, ut sint de Demanio.*

Or chi non sarà corrotto dal prurito della contraddizione, bisognerà che confessi, che li beni Demaniali anno spezial destino, e furono nominatamente da' popoli consecrati alla Corona, pel sostegno del Re, e della Casa Reale. Perciò il nostro Regno nel tanto celebrato Parlamento di Siracusa questo stesso dichiarò, allorchè avendo costituito il Demanio al Re Martino nelle Città ivi descritte, e annotate, vi soggiunse (d): *Ipsaque applicet in suo Dominio; & sic redditus, & proventus eorum liberè perveniant ad Regiam Cameraam; ut possit domum suam ordinare, & honorificè vivere.* Tantochè vengono per queste ragioni comunemente chiamati questi beni Demaniali *Bona Mensalia*, per servire al personal mantenimento del Re; o pure *Publica Dotis fructus, Dotalis Imperii fundus* (e); con altre corrispondenti formole, che tutte dinotano: esser questo un particolar Patrimonio dal consenso de' popoli costituito, e distinto dal rimanente delle Regalie, ed altri beni, che alla grandezza, e magnificenza del Principe sono giustamente dovuti (f).

Ciò

(a) Fredrich Milhelm Wedel *de donat. Princip. cap. 3. §. 4.*

Bret *de la souverain. du Roy liv. 3. chap. 1.*

Jo: Philipp Ringler. *de Doman. Germ. lib. 1. §. 6.*

Springsfeld. *de Appanag. c. 7. n. 29.*

Brückner *de Doman. German. cap. 1. n. 4.*

(b) Pietro de Gregor. *de concess. feudor. p. 1. quæst. 5. n. 2.*

Mario Muta *in cap. Reg. Joann. 19. n. 1. 2. & seq.*

(c) Andr. de Isfernia *in cap. Imperialem §. Nec Dominus feudi, de*

*prohib. alien. feud. per Frideric. n. 48.*

(d) *Capitula Regni Siciliae Reg. Martini cap. 1.*

(e) Hottoman. *in Franco-Gallia c. 9.*  
Joh Volk Bechman. *de coron. opib. §. 4.*

Cellar. *de Princ. doman. c. 3. n. 3.*  
Gregor. *de Republic. lib. 3. cap. 2. num. 1.*

Puffendorf *de jur. nat. & gent. cap. 5. §. 8. in not.*

(f) Bret *de la souverain. du Roy liv. 3. chap. 1. pag. 322.*

Grot. *de Jur. bell. & pac. lib. 2. cap. 4. §. 13.*

Ciò tanto è vero, quanto che l'universal Patrimonio del Principe in tre parti divideſi; ognuna delle quali produce effetti diverſi, e fra loro affai differenti; nè perchè nel Monarca tutte inſieme riſiedono, colle ſteſſe regole, e privilegj ſi governano; perchè la maggiore, o minore prerogativa fa che quanto all'una ſi concede, all'altra ſi nieghi.

Si compone la prima di que' diritti Sovrani, che ſtan coſi attaccati, ed inneſtati allo Scettro, che con eſſo ſolo ſi poſſono ſvellere, e abolire; e queſti per appunto ſono le Regalie, che formano il Sommo Imperio, l'Omaggio de' Vaſſalli, il diritto della Guerra, della Pace, e delle Confederazioni, l'iſtituzione de' Magiſtrati, la pubblicazion delle Leggi, il diritto d'imporre Collette, Contribuzioni, e altri peſi di ſimil natura (a). La ſeconda ſi coſtituiſce de' beni Demaniali da popoli deſtinati al ſoſtentamento del Principe, e della Caſa Reale. La terza finalmente è compoſta de' diritti Fiſcali ne' beni caduchi, e degli indegni, e di coloro, che muojono ſenza eredi (b).

Or fra la prima, e la ſeconda, fra le Regalie del Sommo Imperio, ed il Demanio, vi ſi framezza tal differenza, qual ſi ravviſa fra il Padrone, ed il Servo. Perciocchè le Regalie coſtituiſcono l'Imperio, e la Maeltà, e riſplendono nella perſona del Monarca per eſiggere oſſequio, fedeltà, e ubbidienza da i popoli; per preſervare il Regno dalle invasioni col far le leghe; per coſtituire in eſſo la tranquillità, col far la pace; per atterrare i nemici col far la guerra, e imporre taglie, collette, e contribuzioni. Il Demanio però è un corpo tutto diverſo, ſeparato, e ſervente alla Maeltà, che con eſſa non nacque, ma da popoli fu al ſoſtegno di lei deſtinato; onde per non confonderſi il diritto ſovrano col ſervile, coſì avverte un dotiſſimo Scrittore del diritto pubblico (c): *Jus collectandi dixi, in eſſe Regalibus majoribus, ſine hoc enim jure Republica*

D 2

re-

2 Divisione de i diritti Regj

(a) Arnise. de Jure Majestatis. lib. 2. cap. 1.

Grot. de Jure bell. & pac. lib. 1. cap. 3. §. 6.

Gulielm. Vander Muelen ibid.

(b) Brückner de Doman. German. lib. 1. cap. 1.

Hottoman. in Franco-Gallia lib. 1. cap. 9.

Ringler. de Doman. Franc. lib. 3.

(c) Brückner de Doman. German. cap. 1. a n. 33. ad 35.

regi nequit; qua verò talis conditionis sunt jura, propriè Majestatica, atque Regalia jura nuncupatur. Bona Domantialia sunt jura, vel res ab Imperii jure realiter distincta, illique inferiora, & quasi subservientia, nec non accessoria imperio, & separatam naturam habentia; non ergo confundendum jus Imperii, quale est facultas collectandi tempore necessitatis, cum bonis domantialibus est.

Questa differenza si renderà maggiormente palese, se si considera, che i diritti Sovrani non possono ad altri comunicarsi, e molto meno possono aver luogo nel commercio tra'l Sovrano, e i Vassalli, riputandosi come inseparabili dallo Scettro, e dalla Corona; tantochè nemmen volendo il Principe sforzare qualunque sua assoluta, e dispotica potestà, può da se in parte separarli, o ad altri per qualunque urgentissima causa concederli (a). Il Demanio però sebbene dal consen-  
so

(d) Arnise. de Jure Majest. lib. 2. cap. 2. n. 5. Impossibile est, ut jura summæ majestatis possint separari a majestate, ut tamen ipsa majestatis vim, & locum retineat. Fieri quidem potest, ut tota majestas transfundatur in alterum, sed tum non manet penes transfundentem, nec id fieri permittit salus Reipublicæ.

Guilelm. Vander Muelen Comment. ad Grot. de Jur. bell., ac pacis lib. 2. cap. 4. §. 12. In quem populus igitur contulit imperium, ei summæ quoque majestatis jura concessit, sine quibus nullum, nec concipi, nec subsistere potest imperium. Quamdiu itaque summus imperans ea condecoratus est, tamquam necessario consequente privari nequit partibus ejus necessariis a quoquam subdito, quovis juris pretextu, ne quidem eo consentiente, quia, quod habet ex consensu universi populi, singulari membro concedere non potest, proptereaque ei invito nequit obtrudi focus, & consors imperii, posito quod posset in partes summitas, ut ita dicam, dividi, & pluribus tribui, & concedi aliqua portio. Quamob-

rem nec suis etiam legibus, de præscriptione latis, obligari, ex hisce perspicimus eò clarius; subditus enim, quæ subditus, capax esse nequit, vel habilis majestatis, & proinde ejus sibi jura vel præscriptione, vel usucapione, acquirere, cui etiam accedit, quod boni civis, vel subjecti, quæ membri ejusdem societatis, officium sit, imperium, tanquam fundamentum, cui innititur ejusdem fabrica, conservare, & tueri, ne, eo in partes distracto, corruat. Quicumque huic deest officio, boni civis partes non adimplet, nec obligationi, quæ ipsi incumbit, satisfacit; qui verò præscribendo jura summæ majestatis sibi acquirere velit, conatur imperium evertere, & proinde societatem perturbare, quoniam, ut diximus, imperium, vel summa majestas conservari nequit, in partes distracta, & imminuta; ergo præscribendi ejus jura subjectis facultatem denegatam, dicendum; quippe omne, quod societatis conservationi repugnat, illicitum bono civi videri debet, & propterea facere illud non posse credendum.



so de' popoli fosse stato costituito in maniera, che il Principe non potesse alienarlo (a); nondimeno però non ritiene una qualità sovrana inseparabile, e ad altri non comunicabile; nemmen lascia di entrare nel commercio del Regnante co' popoli; e concorrendo il lor consenso può legittimamente alienarsi, e con irretrattabile dominio a qualunque privato tramandarsi (b); anzicchè il solo Principe può trasferirlo, qualora la necessità dello stato così richiegga, potendo in parte venderlo, e cavar danajo, per impiegarlo alla difesa del Regno (c), come accadde nel vicino Regno di Napoli, dove dal Tribunal della Camera, e dal Consiglio Collaterale (d) con general decreto fu solennemente determinato, non opporsi nè il rigor delle leggi, nè la inalienabil natura del Demanio alla vendizione, e traslazione di qualche Città Demaniale, se la necessità dello stato, e i bisogni del Principe, nel sostenere le guerre, e mantenere gli eserciti, così richie-

des-

(a) Baquet *du droit de Franc.* part. 1. chap. 14.

Bret *de la souverain. du Roy* lib. 3. chap. 14.

Huber, *de Jure Civit.* lib. 1. cap. 29. n. 8.

Covvell. *de Jure Anglic.* lib. 2. tit. 3. §. 25.

Ænea. Silvi. *de auctor Imper.* cap. 10.

(b) Joachim Volschov. *de Doman.* §. 10.

Georg. Adam. Struv. *jus alien.* illustre thes. 10.

Joh. Volk. Bechman, *de Opibus Corona* cap. 6. §. 4.

Friedrich. Milhelm Wedel *de donatione Princ.* cap. 3. §. 12.

Röfner. *de bon. Doman.* cap. 7.

Hottomann. *Franco-Gallia* cap. 9.

Sandè *de probik. rerum alien.* cap. 6. n. 26.

Brückner *de Doman.* cap. 9. n. 2.

Bartholom. de las Casas *in tract. Utrum Reges, vel Princip.* §. 23.

Rigler *de Doman. Germ.* lib. 2. §. 3.

Leiser *in jus Georg.* lib. 1. cap. 44. n. 24.

Grot. *de jure belli ac pacis* lib. 3. cap. 20. §. 5. n. 2.

Samuel Puffendorf *de jure Nat. & Gent.* lib. 8. cap. 5. §. 7. 8. 9.

(c) Struv. *jus alien. ill.* Bechman. *de Opib. Coron.* Wedel *de donat. Princ.* Röfner. *de bon. Dom.* Brückner *de Dom.* Ringler *de Dom.* Las Casas *in tract. utrum Reges.* Leiser *jus Georg.* Grot. *de jur. bell.* Puffendorf. *loc. sup. cit.*

Cellar. *de Doman. alien.* cap. 18. n. 13.

Christoph. Lyncker *de potest. Imperat. alien. bon. Imperii* cap. 2. thes. 2.

Domat *le droit public.* liv. 1. tit. 6. *du Domain.* in sect. 1. §. 14.

(d) Capic. Galeota *respons. Fiscal.* 23.

dessero. Anzicchè è opinione comune presso li Pubblicisti, che il solo Principe può concedere una Città del Demanio a qualche benemerito Vassallo, che si fosse in eroiche, e gloriose imprese con pubblico beneficio del Regno segnalato(a).

Quindi è che siccome le regalie, e i diritti sovrani non possono per qualunque corso di tempo prescriversi, così all' incontro tutto ciò, che non è compreso nel sommo Imperio, (come si verifica nel Demanio, e ne' beni Demaniali), dee star soggetto a tutte le leggi prescritte per il governo, e regolamento della società civile, dalle quali nemmeno il Principe ne resta sciolto. Il che è tanto vero, che convengono in questa proposizione i più illustri Dottori, e fra essi il dottissimo Ugon Grozio così scrisse(b): *Neque tempus lege definitum sufficere ad acquirendum summum Imperium, aut partem ejus necessariam .... Ea verò quæ de summi imperii natura non sunt, nec ut proprietates naturales ad eam pertinent, sed aut separari ab ea naturaliter possunt, aut saltem cum aliis communicari, omnino subjacent legibus populi cujusque civilibus, quæ de usucapione, & præscriptione facta sunt.*

Stabilita la differenza fra il sommo Imperio, ed il Demanio, convien, che la diversità si dimostri fra il Demanio, ed il Fisco, per non confondersi la seconda colla terza parte, e chiarissimamente si vedrà, che quanto fra loro sono discordi i diritti del sommo Imperio, e del Demanio, altrettanto sono ancor diversi i beni Demaniali dalli beni Fiscali.

Vengono compresi sotto il nome di Fiscali tutti que' beni, diritti, ed esigenze, che al Principe per qualunque

tito-

(a) Georg. Adam Struv. *loc. cit.* thes. 16.

Röfner. *loc. cit.* n. 24.

Wedel *loc. cit.* §. 16.

Sandè *de prohib. rer. alien. cap.* 6. n. 23.

Brückner *de Doman. loc. cit.*

n. 1.

Las Casas *loc. cit.* §. 23. & 26.

Bret *de la souver. du Roy. liv.* 3. thes. 1.

(b) Grot. *de Jur. bell. & pac.* lib. 2. cap. 4. §. 12. & 13.

Vander Muelen *loc. cit.*

Puffendorf. *de Jur. nat. & gent. lib.* 8. cap. 5. §. 9.

Hugo *de stat. Regim. German.* cap. 6. §. 24.

Ringler. *de Doman. Germ. lib.* 3. §. 13. ad 21.

titolo, e ragione spettassero, e i frutti di qualunque Patrimonio, e delle stesse Regalie, che tutti passando nel Fisco, acquistano la denominazione di beni Fiscali. Ma non perciò come Demaniali si reputano, verificandosi tutto il contrario, cioè a dire, che i beni Demaniali sono Fiscali per l'utilità, che al Principe ne risulta, e i frutti, che producono al Fisco si acquistano. Quindi i beni Fiscali dir non si possono Demaniali per la spezieltà del destino, che li governa; onde essendo un nome generale quel del Fisco, viene tutto a comprendere; ma le parti, che lo compongono, la naturale qualità ritengono, e perciò molto fallace riesce la proposizione, che i beni Fiscali siano Demaniali (a): *At verò res, & jura fiscalia dicuntur omnia, unde redditus in Fiscum deferuntur, licet domaniali qualitate per expressam, vel tacitam incorporationem non sint prädita, vel Domaniis coadunata. Ut verò res habeatur domanialis, destinatio, & incorporatio expressa, vel tacita necessariò requiritur. Fiscalia ergò a domanialibus differunt tanquam latius, & angustius. Omnia bona domanialia sunt fiscalia, non verò versà vice omnia fiscalia sunt etiam domanialia. Clarè ergò nunc apparet, omnes res Imperantis, ex quibus ullo modo utilitas ad Fiscum redundat, fiscales esse: domaniales verò tantum dici, quæ ordinarios ferunt redditus.* E questa stessa differenza colla diversa condizione de' beni Demaniali da' Fiscali viene altresì in chiari termini espressa da tutti i Scrittori Francesi (b), fra quali Ottomano così disse: *Sciendum est antiquitus institutum fuisse, ut Francorum Regibus non modo fiscalia illa jura, qualia Romanis Imperatoribus concessa erant, verum etiam certa quadam fruenda prædia ad Regiam suam dignitatem tuendam assignarentur, quæ barbaro vocabulo DEMANIUM Regium appellantur: plerumque autem Domanium. Est enim Domanium Regium quasi Dos Regni, quomodo Veteres dicebant Vatem prædii, sive (ut planius loquamur) quasi quidam usufructus certarum possessionum, Regi ad tuendum dignitatis sua*

(a) Brückner de Doman. cap. 1. a n. 30. ad 36. 38.

(b) In Franco-Gallia lib. 1. de antiquo Jur. Regn. Gall. cap. 9.

*sua splendorem attributus*. Sicchè per evitarli gli equivoci, e non confondere i termini, onde si traggan poi inettissime conseguenze, non posson non confessare i Contradittori, che fra il Demanio, ed il Fisco v'è la stessa differenza, che fra la specie, ed il genere, fra il Regno, e le Città; potendosi ben dire, che la Città è nel Regno, ma non già che il Regno sia nella Città.

Basterebbe sol questo per far comprendere qual veramente sia il Demanio, affinchè poi a questo si adattassero quelle ristrette leggi de' Popoli, e de' Principi alla loro conservazione, e riunione adattate. Ma comechè tutta l'industria de' Contradittori si aggira, nel dare a suo piacere il titolo di Demanio alla Baronia di Sortino, perchè tal volta il Re negli antichi secoli ne dispole, come da lui conquistata, o per fellonia de' possessori confiscata; perciò per evitare i volontarj abbagli, e ben intendersi l'istoria Baronale di Sortino, che appresso si descriverà, fa di bisogno, che qui più distintamente le semplici, e schiette distinzioni si rapportino, per poi nella particolar confutazione più largamente giustificarle.

Il Principe adunque, che a suoi popoli presiede, non deve reputarsi come una persona immaginaria, che la sola Repubblica rappresenti, e che sia talmente incapace di acquistare per se, che tutto debba con severa legge al Regno, ed a Successori riserbare. Sarebbe questa una dura servitù, che la condizion de' Principi renderebbe pur troppo misera; diverrebbe egli un servo mancipato alla Repubblica senza libertà di poter disporre di que' beni, che la propria industria, o pure che i frutti della dominazione gli trasferiscono. Perciò inescusabile è l'error di coloro, che con incauto consiglio, vegendo tal volta una possessione, o qualunque predio in potere del Re, tosto di loro autorità gli stampano in fronte un privilegio di beni Demaniali, e si tirano addosso i rimproveri dell'accennato Senator di Sassonia (a): *Domania abusive à multis accipiuntur pro rebus patrimonialibus Principis. Sic credunt qualibet Imperantium bona indistinctè Domaniale esse. Ignorandum*

ta-

(a) Brückner cap. 1. n. 18. & 26.

*tamen non est, Principis bona duplicis esse generis. Ordinariè ab Imprudentibus, & incautis hac bona, cum Domaniis confunduntur, cum tamen hac ab illis discrevisse maximè juvet, ac necessarium sit.*

Or siccome non lascia il Principe di esser Uomo, tuttochè dal comune degli Uomini si distingua, così non perde quelle facoltà, che la natura agli altri Uomini ha conferito di poter acquistare, e a suo arbitrio delle cose sue disporre. Quindi è, che appunto come è lecito ad ogn'Uomo privato costituirsi il suo proprio patrimonio dalla sua industria, da' suoi acquisti, e da' frutti degli antichi retaggi composto, e godere la facoltà di una libera disposizione; così parimente il Principe a se stesso, e non alla Repubblica accresce tutto ciò, che o per sua industria, o per frutto del Regno egli acquista. E però l'acutissimo Scrittore Olandese Guglielmo Vander Muelen annojato dall'insipidezza di coloro, che non vogliono ragioni così chiare intendere, in tal guisa li fa ravveduti (a): *Quemadmodum enim quisque civis sibi dominium acquirit earum rerum, quas sua industria, vel opera, vel sua pecunia comparavit; ita etiam summo Imperanti idem competit jus, eodem modo sibi dominium, & proprietatem acquirendi. Eadem enim dominii acquirendi ratio, ergo et idem jus obtinendi, aequitas postulat. Iniquum autem esset summi Imperantis, circa acquirendum legitimis modis dominium, & proprietatem rerum corporalium, vel incorporalium deteriore facere conditionem velle, quàm est privati alicujus civis.*

La forza di queste ragioni, che nacquero col Principato, e coll'istituzione delle Monarchie, e delle Repubbliche, fecero fra lor convenire i Popoli, e li Sovrani nello stabilire due diversi Patrimonj nel Principe. Uno pubblico, che al Regno è attaccato, dal quale a lui altro non appartiene, se non che il semplice usufrutto, non potendone la minor parte alienare. L'altro privato, che dopo di essere stato al Regno innalzato per propria abilità ha accumulato, del quale gli si deve concedere un'amplissima, e illimitata facoltà di disporre a suo talento, con sicurezza di coloro, che i beni acquistano,

E

a' qua-

---

(a) *In Comment. ad Grot. lib. 1. cap. 3. §. 12. n. 3.*

a quali sotto nessun pretesto toglier si possono, o alla Corona riunire (a).

Al pubblico Patrimonio i beni Demaniali degli antichi Re posseduti si ascrivono, de' quali il solo usufrutto si acquista, per conservarne il Possessore intatta la proprietà, affin di poi restituirla intieramente al Successore del Regno (b). Al privato Patrimonio però appartengono tutti que' beni, che non furono col Principato a lui consegnati, ma che egli ha dopo acquistato (c).

Di tal sorta sono le conquiste, che i Principi fanno delle Città, e delle Provincie, le quali ancorchè fossero state

te

(a) Gregor. *de Republ. lib. 3. cap. 2. n. 10.* Bona Reipublicæ sunt commissæ Principi percipienda, distribuenda, eaque veluti dotalia accipit in auguratione sui principatûs, tamquam conjunctus ei per desponsationem. Ipse autem per se habet alia patrimonialia, quæ non sunt Reipublicæ. Duplex ita patrimonium in Principe vel Moderatore Reipublicæ, publicum, & privatum. Ut apud Justinianum, qui & utrunque, nempe titulo dignitatis dicitur esse Principis, quanvis diversas appellationes sortiantur, & diversam habeant naturam, maximè in alienationis potestate, & causa: unde & diversi procuratores inveniuntur, nempe Fisci unus, & alius Cæsaris, vel Principis, seu rei dominicæ, & privatæ. Duplex Ærarium, ut pecuniæ duplices Fisci, & privati patrimonii: & utrunque Ærarium Principis dictum, quod utrunque ad illum dispensationemque illius pertineat, ut liquet ex rescripto Gratian. Valentin. & Theodosii. Distinguuntur ista patrimonialia apud omnes fere gentes: & quod Reipublicæ est, dicitur ut plerunque Domanium Reipublicæ, vel Coronæ, vel Diadematis: alius Principis, vel domus ejus, vel privatum, ut & in Gallia in constitutione de Domanio anni 1566. Sunt & alia bo-

na, quæ ratione Principatus accedunt, & adveniunt Principi: verum illa non sunt dominicalia, nempe quæ ex confiscationibus, & aliunde Ærario adjiciuntur, quæ non tamen sunt jura aut immobilia tradita Principi, seu unita Diademati, aut incorporata patrimonio Reipublicæ, ut liceat inde etiam tria genera bonorum in Principe constituere: primum privatorum, quæ vel habet quæsita sibi nomine proprio, vel relicta a majoribus, alio nomine quàm Principatûs. Secundum dicitur eorum quæ annexa & incorporata sunt principatui, quæ & Reipublicæ dos dicuntur. Tertium quod ex his nascitur, & in Thesaurum Fiscalem defertur ad communem Principis, & Reipublicæ utilitatem, & negotia, ut alibi docuimus.

(b) Bechman. *loc. cit. cap. 2. §. 3.*  
Limne. *in not. Regni Gall. lib. 2. cap. 8.*

Cellar. *de Princ. Doman. cap. 2.*  
Sande *de probib. rer. alien. cap. 6. §. 1. n. 2. 3. 4.*

Puffendorf. *de jur. nat. & gent. lib. 8. cap. 5. §. 8.*

(c) Barthol. de las Casas §. 3. 7. 21.  
Bechman. *loc. cit. §. 2.*  
Ringler. Bruckner. Coppin. *loc. cit.*

Leifer. *jus Georg. lib. 1. c. 44. n. 4.*

te effettuate co' denari tolti da frutti del pubblico Patrimonio, e colle contribuzioni de' Vassalli; nondimeno perchè queste con piena libertà spettavano al Principe, ne siegue, che i beni conquistati al suo proprio Patrimonio si aggiungano, senzachè al pubblico Patrimonio, o per dir meglio, al Demanio dovessero riserbarli, ed incorporarsi. E' molto chiara a questo proposito la spiegazione di Ugon Grozio(a): *Neque illud magis firmum est, quod ajunt; si quos populos Rex bello quaesierit, cum eos non sine Civium sanguine, ac sudore quaesierit, civibus quasitos potius credi debere, quam Regi. Nam & fieri potuit, ut Rex ex sua privata substantia exercitum aluerit, aut etiam ex fructibus ejus Patrimonii, quod Principatum sequitur. Nam ut in ipsum illud Patrimonium Rex aliquis non nisi usum fructum habeat, fructus tamen ipsius sunt proprii..... Evenire ergo potest, ut Rex in quosdam populos Imperium habeat proprio jure; ita ut alienare, etiam possit;* e l'anzidetto Guglielmo Vander Muelen(b) questo punto

E 2

trat-

(a) *De Jur. bell. & pac. lib. 1. cap. 3. §. 12. n. 3.*

(b) *In Comment. Hug. Grot. lib. 1. c. 3. §. 12. n. 3. ibi.* Ex quibus perspiciamus aliquando evenire posse, ut Rex in quosdam populos proprio Jure imperium habeat. Imò non videtur mihi abs ratione statui posse mortales in Civitatem coalescentes, non de captando lucro, idest subigendo alias gentium fines imperii propagare, sed tantum de damno vitando cogitasse, scilicet ut hac ratione se, suasque possessiones, & fortunas in securitatem assererent, & ab aliorum invasione mutua ope se invicem immunes præstare valerent, cujusmodi securitas cum haberi nequeat nisi summo constituto imperio, ut annotavimus sup., unum vel plures societati civili tuendæ præfecerunt, eumque satis valido renunciantibus proprio singulis imperio muniverunt, atque armarunt imperio, ad tuendam communem salutem, securitatemque, & omnia pericula a se de-

pellenda. Obligare itaque summum imperantem videntur voluisse, ut suo imperio uteretur ad præstandam ipsis omnem securitatem, cui intentioni si omnibus viribus suis respondere conatur, videtur obligationi satisfacere, neque alium populum poscere imperii usum, & fructum. Non tamen dicendum videtur, voluisse, ut eo subsisteret imperium, ita ut summo imperanti eo non liceret sine damno communis securitatis uti in proprium commodum, & sibi eo acquirere aliquod emolumentum fines imperii longè lateque propagando armis justa tamen ex causâ, & sine periculo, ac damno subjectorum, si non eorum causâ bellum susceptum, cujusmodi propagatio tanquam fructus pro cura, & cultura salutis communis ipsi concessa videtur. Et consequenter de acquisito imperio eodem modo disponere potest, quemadmodum de re propria, quæ in patrimonio est, quisque privatus.

trattando ne rinviene dallo stesso principio della dominazione, e dell'Imperio la ragione, e in vigor d'una scambievole convenzione de' popoli col Principe, alla libera disposizione di costui riferisce l'uso delle conquiste.

La sodezza di questa opinione vien dalla speranza confermata, e molti sarebber gli esempi, che addur si potrebbero, se troppo lunga non riuscisse l'aringa. Basti però in compruova qui riferire, che per accrescersi le conquiste al pubblico Patrimonio abbisogna di una solenne convenzione del Principe co' Popoli; come per appunto fece l'Imperador Carlo V. co' stati di Germania nel caso riferito da Bechmann: (a) *Principem quandoque ob conventionem teneri Corona opes augere, hujusque rei exemplum de Carolo V. prabet Sleidan. lib. 1. histor., qui Statibus Imperii promisit, si quam terram, aut provinciam Ordinum assistentiâ, divina favente clementia, sit acquiraturus, se illam Imperio adjecturum, sique publicum quid suo Marte sit recuperaturus, se id Reipublica restitutum esse.* E Carlo IX. Re di Francia con altra simile capitolazione si obbligò nel 1566. e 1580. tutto acquistare in accrescimento della Corona (b). Cosicchè per togliersi al Principe la libertà di potere a suo arbitrio disporre delle conquiste, è di mestieri, che il patto, ed il vigor della convenzione gli tolga la facoltà libera, che tiene di poterle alienare.

Lo stesso senza la minor differenza per le confiscazioni procede, le quali tuttochè si reputassero come Regalie, e come tali si descrivessero nella famosa costituzion dell'Imperator Federico Barbarossa pubblicata in Roncaglia, nondimeno il diritto di confiscare annoverò egli tra le Regalie, ma non già le cose confiscate: essendo un diritto sovrano quello di gastigare gl'indegni, gli ribelli, e gli felloni. Ma li predj, i feudi, e tutto ciò, che in pena delle loro reità dal Fisco s'acquistano, al Principe liberamente spettano, e al suo privato Patrimonio si riferiscono, senza obbligazione di unirli al pubblico Patrimonio, potendoli a suo piacere alienare. Convengono in ciò tutti gli Scrittori del pubblico diritto; fra quali in poche parole si dichiara Federico Milhelm Wedel (c):

No-

(a) *De Coron. opib. cap. 3. §. 1.*  
 (b) Choppin. *de Doman. Franc.*  
*lib. 1. tit. 5. num. 6.*

(c) *De donat. Princ. cap. 3. §. 2.*  
*Domat le droit public. liv. 1. de*  
*Finances titr. 6. sect. 1. §. 23.*



*Notandum tamen hic est patrimonialium jure etiam censerì illas fiscales res, quæ pleno jure ad Principem devolvuntur, ut sunt fructus jurisdictionis, & quæ ex perduellium, vel sine hærede defunctorum bonis ad eum devolvuntur; imò fructus Domanicalium hic pertinent, utpotè hos pleno jure acquirit Princeps.*

La ragione per la quale ciò proceda, vien riferita da alcuni a questo principio, cioè che la proprietà inalienabile è il diritto di confiscare, il quale essendo una Regalia innestata alla Corona, e al Principato, presta al possessore il semplice usufrutto, ch'è totalmente libero, per disporlo senza la minor restrizione: ma ch'essendo i beni confiscati il frutto, che produce quella Regalia, si acquistano perciò liberamente al possessore, in guisa appunto come egli acquista, e dispone di tutti gli altri frutti consistenti in danajo, che provengono dalle Regalie, e dal Demanio. Così Samuele Puffendorfio (a): *Sic jus confiscandi est in Patrimonio. Bona confiscata in fructu. Illud Reipublica proprium; hæc ad Regem pertinent.* E molt'altri guidati da Ugon Grozio (b) così rintuzzano l'equivoco di coloro, che bene spesso confondendo li frutti colle proprietà fan divenire Patrimonio inalienabile ciò, che è frutto alienabile. *Sed in eo falluntur multi, quòd res, quæ in fructu sunt patrimonii, cum rebus patrimonii confundant. Sic jus alluvionum in patrimonio esse solet; Ipsæ res, quas fecit alluvio in fructu: Jus vectigalium exigendi in patrimonio, pecunia ex vectigalibus procedens in fructu: Jus confiscandi in patrimonio, fundi confiscati in fructu.* (c)

Altri però non ben persuasi da questa ragione, credono

(a) *De jur. nat. & gent. lib. 8. c. 5. §. II.*

(b) *De Jur. bell. & pac. lib. 2. cap. 6. §. 12.*

(c) *Domat le Droit public. liv. 1. titr. 6. sect. 6. §. 5.* Les immeubles acquis par ces mêmes droits sont aussi en un sens des biens du Domaine puisqu' ils en sont comme des fruits, & des revenus; & que tous revenus sont des biens du Patrimoine de celui qui a droit de jovir du fonds,

mais ils n'ont pas pour cela la nature de biens du Domaine, & qui fassent partie du Patrimoine du Souverain, pour y demurer incommutablement, & aux conditions des autres immeubles qui sont unis, à la Couronne, & font partie du Domaine. Car comme ces immeubles venus de ces droits sont des profits, & des revenus, dont il peut ou les donner, & en ce cas ils ne feront jamais du Domaine.

dono rinfondere la distinzione tra i diritti essenziali , e accidentali della Corona , e attribuiscono all' origine del Principato , e al comun consenso de' popoli , l'aver sin dal principio voluto lasciare alla libera disposizione de' Principi questi beni accidentali (a) *ut sic haberent, quo liberalitatem exercere possent, qua inter virtutes Principis nobilissima est.* Opure perchè allo stesso tempo, che i popoli costituirono al Principe il pubblico inalienabil Patrimonio, gli diedero quest'altro per alienarlo, e a suo piacere concederlo; e così il dottissimo Vander Muelen ragiona (b): *Quod bona confiscata cedant Regi, non ex eo est, quasi omnia, qua infructu sunt, Regis essent, verum quia ex populi voluntate, & consensu Fiscus, & peculiare Principis Patrimonium, & proinde fundus confiscatus, tamquam fructus sui Patrimonii sibi jure vindicat. Hoc sensu res Fiscales quasi propria, & privata Principis dicuntur, inque ejus Patrimonio esse censentur diversa ab iis, qua sunt totius Reipublica. Hinc optimò Seneca 7. de benef. cap. 4. Cæsar omnia habet: Fiscus ejus privata tantum, ac sua, & universa in Imperio ejus sunt, in Patrimonio propria. Quamobrem teste Chopin. de Doman. Gallii distinguunt inter Domanium, quod Patrimonium populi diximus, & inter res patrimoniales Regis.*

Qualunque di queste due sia la vera ragione, l'esclusion del Demanio sempre ne risulta; poichè tanto se si considerano li beni confiscati per un semplice frutto, quanto ancora se da' popoli al Principe trasferiti si reputano, per poter usare la munificenza nel concederli a benemeriti, o nell'alienarli a favore de' compratori; non potrà mai su di essi costituirsi Demanio, nè potranno alla Corona, ed al Regno, dopo che sono stati conceduti, o alienati dal Principe, da' suoi successori, o da' popoli riunirsi.

Possono però questi beni procedenti dalle conquiste, dalle confiscazioni, o da qualunque altro proprio acquisto al Demanio aggregarsi. Ma per verificarsi questa incorporazione, è di mestieri, che il Principe con un atto solenne lo dichiari, o almeno che lungo tempo cogli altri beni Demania-

(a) Limne. in not. Regn. Gallie lib. 2. cap. 8. lit. H. I. L.

(b) In Com. ad Hug. Grot. de jur. bell. ac pac. lib. 2. cap. 6. §. 12.

maniali si amministrino, e si confondano. E da ciò nacque quell'altra distinzione del Demanio Profettizio, e Avventizio, de' quali nel corso di questa difesa ragioneremo, spiegandosi dagli Autori (a) nella seguente maniera la lor diversa natura : *Domania sunt vel profectitia, vel adventitia. Illa sunt quae ab Imperante in prima fundatione Republica, sibi reservantur, vel ei electo deputantur. Adventitium Domanium est id, quod vel expressè in Regio diplomate rebus fisci, vel tacitè adunatum est. Adventitia proinde non tam arctè, ut profectitia sceptris adherere videntur; ut proinde horum alienatorum difficilior reunio censeatur.* Sicchè con molta chiarezza si è finora provato, quanto notabil sia la differenza fra le Regalie, ed il Demanio; fra il Demanio, e i beni Fiscali; fra le Conquiste, e le Confiscazioni, che al Principe si acquistano con piena libertà, e con assoluta facoltà di poterne a suo arbitrio disporre.

Tutto ciò farà a chichesia ravvisare quanto sia stata leggiera, e scongiata la proposta riduzione al Demanio della Terra di Sortino. Imperocchè di tutti gli accennati requisiti, che precisamente richieggonsi, per verificarsi il Demanio, nemmen uno ne concorre nel caso nostro; e nel corso della storia dell'origine, e de' progressi di Sortino, che ora imprenderemo a descrivere, non si vedrà mai nello stato Demaniale; soltanto potrà considerarsi nella general conquista, che del Regno i Normanni fecero, e una sola volta confiscata vedrassi, senzachè fosse per un momento rimasta nel fiscal Patrimonio, perchè ad altri fu incontanente conceduta; cosicchè non può, senza abolirsi, e cancellarsi le inviolabili regole del Giuspubblico, e del diritto di natura, e delle genti, darsi pregio di Demanio a questa terra, che sempre è stata Baronale. Ma perchè mancando la Storia, e gli autentici documenti, s'ingegna l'Istigatore da certe favollette il Demanio derivare; pertanto nel seguente capitolo la lor favolosa invenzione con evidente dimostrazione dovrà convincersi.

CA-

---

(a) Choppin. *de Doman. Franc. lib.* cap. 2. num. 6. & 7.  
 1. tit. 2. n. 7. & seq. Ringler. *de Doman. Germ. lib.*  
 Brückner *de Doman. German.* 1. §. 14.

## CAPITOLO SECONDO

*Quanto sia favolosa, ed inutile in questa Causa l'invenzione dell'antica origine di Sortino.*

**F**U mio pensiero non altronde rinvenir l'origine di Sortino, se non da dove comincia con qualche sodezza la Storia della Sicilia nella conquista, che i Normanni ne fecero; e con ciò stimai non involupparmi in quel laberinto di favole, e allontanarmi da quella oscura caligine, che nelli precedenti tempi si rimira; maggiormente che qualunque antichissima notizia, che indi si ricavasse, dell'intutto inutile nella presente contesa si riconoscerebbe per il gran cambiamento de' pubblici, e privati dominj, che s'introdusse nel Regno dopo l'espulsione de' Saraceni.

Sembra però troppo breve al Contradittore lo spazio di sette secoli addietro, a cui mi sono appigliato; e perchè per avventura trovò una favoletta da i Poeti inventata su gli antichissimi Abitatori della Sicilia, dalla quale si lusingò provare l'origine di questa Terra, perciò sproveduto delle vere notizie de' tempi più confacenti, tutto si rivolse ad illustrar le antiche, onde così ragionò (a). „ Afferma l'istoria Sicola, „ essere antichissima la Terra, e Castello di Sortino per esse- „ re stata edificata da Xuto, in tempo che il Regno fu sotto „ il dominio Greco; così l'attestano l'Abbate Maurolico, „ Bonfiglio, Littara, e Massa. Anzi l'istesso Maurolico, che „ seguitano Bonfiglio, e Littara, giudica, che Sortino sia „ l'antica Xutia fabbricata da Xuto discosta dodeci miglia da „ Lentini. *Xutus ei parti, quæ ad Leontinos vergit, imperavit, quæ ab eo Xutia dicta, ubi huc usque Xutinum oppidum.* E dopo si spiega con queste parole: *Non est novi nominis oppidum, vocari enim debuit Xuthinum a Xuto Eoli filio.* E Diodoro Siculo così scrive: *Xutus Eoli filius Leontinorum Terram, Xuthiam ab eo dictam, rexit.* Anzi attesta Fazello, che in tempo de' Greci le Città di Sicilia si governavano in forma di Repubblica. *Sicilia Civitates cum Oligarchia Græcorum tempore regebantur.*

(a) *Scrittur. de contradict. Artic. 2.*

„ *tur*. E Diodoro afferma lo stesso delle Terre. *Non enim*  
 „ *sub unum Regis imperium reducti erant, sed unum-*  
 „ *quodque oppidum suum habebat Principem*. Se dunque  
 „ Xuto fabbricò la Terra di Sortino, *seu oppidum Xuthinum*,  
 „ d'onde derivò la denominazione Siciliana Xiurtino, e dal  
 „ medesimo Xuto fu retta, e governata, *quia unumquod-*  
 „ *que oppidum suum habebat Principem*; giustamente si  
 „ conchiude, che Xortino non nacque *sub dominio Baro-*  
 „ *nis, sed Principis*.

Non può essere più vaga l'idea, nè più amena la Storia, che l'erudizione de' Contradittori ci somministra; e quantunque sia inutile per la contesa, che si tratta, sarà nondimeno dilettevole per l'acutezza dell'affunto, e per la stessa difficoltà dell'impresa, che nel bujo dell'antichità an preteso far comparire assai risplendente.

Sarebbe per verità d'invidia una tal vetustissima origine, alla fondazione di Babilonia, di Ninive, di Gerusalemme, di Troja, di Atene, di Corinto, o di Cartagine, e potrebbe in Sortino vantare il nostro Regno le più rare, e preggievoli anticaglie de' suoi primi Abitatori, e una Città singolare, fondata da' Principi Reali, che a dispetto delle anzidette Città, delle vicende de' tempi, e dell'umana instabilità si è sempre nel lungo corso di tanti, e tanti secoli mantenuta, e conservata.

Ma chi non sa, che questa è una favola Greca, ed un' Istoria dalla Poesia corrotta. Egli è certo, che nelle Storie di tutti i Popoli v'è stato sempre un tempo sconosciuto, un tempo favoloso, ed un tempo istorico. Nelle prime età degli Uomini mancano le memorie: nelle seguenti sovrabbondano le favole, e le invenzioni: nelle posteriori si rinvengono le sode notizie, e le storie veraci (a). Li Greci colle loro poesie vollero penetrare i secoli più oscuri per cercarvi con che fare leggiadre allegorie. Gli Storici di questa stessa nazione molto vana adopraronò ne' loro racconti più bugie, che verità, e vi mescolarono tutte le novelle, che s'erano per amenità inventate; nè si scusarono di pubblicare alcuni Re al Mondo, che altro non furono, che corpi insensati, Promontorj, Lidi, o Fonti; essendo pur troppo celebre il loro Egialeo primo Re

F

di

(a) Mr. du Chevreau *Istor. du Mond. liv. 7. chap. 9.*

di Sicione, che non fu mai Uomo al Mondo, ma un deserto lido battuto dall'onde; oltre d'infinite altre favolette, delle quali si scorge tutta aspersa la loro Storia, ch'è stata la guida alla fantasia di tutti i moderni Romanzieri, per imitarla nelle loro invenzioni.

Il nostro Diodoro, sul di cui rapporto sta questa gran macchina fabbricata, vien comunemente censurato di aver le favole per vera Storia descritte; essendosi in lui da' Greci un tal difetto insinuato, da quali colle scienze l'uso ancor di favoleggiare apprese. Nè abbiám ragion di lagnarci di alcuni moderni Storici per averlo forse su questo punto acerbamente malmenato (a); imperocchè egli per aver voluto seguire lo stile de' Greci si tirò addosso gli oltraggi, e le riprensioni di tutti i letterati, restando convinto dalle sue stesse opere di troppo fallace, e poco veritiere. Chi poi vorrà leggerle, scorgerà in esse per ciò, che alla nostra Sicilia si attiene, le favole del ratto di Proserpina eseguito da Plutone in Castrogiovanni; li maneggi di Minerva, ed Ercole in Imera; le leggi e la cultura de' campi da Cerere introdotte; li traffichi di Diana in Siracusa; le gelosie di Venere; gli amori di Dafni ne' Monti Erei (b); e mille altre di ugual tempra allo stile di que' tempi corrispondenti, che corrupe il candor della Storia universale, e delle particolari ancora, tra le quali la nostra antica Sicilia si trova da tali invenzioni non poco sfregiata, e manomessa.

La favola però più volgare, che sin da' primi anni si è appresa da chiunque ha voluto assaggiare le lettere, è cer-  
ta-

(a) Catrou e Rovillè *Stor. Roman.* tom. 1. nella *Prefaz. fol. 37. ivi*. Poca obbligazione ci corre in verso Diodoro di Sicilia. Se egli è degno di pregio, ciò non è che per lo zelo, che ebbe per servire al pubblico con un'opera *Biblioteca universale* da lui denominata. Il debole Scrittore non avea a bastanza misurate le proprie forze. Vero è che per assicurarsi della situazione de' luoghi descritti nella sua Storia scorse in persona l'Asia, e l'Europa. Se molto dispese in viaggi, poco sborzò per procac-

ciarsi buone Memorie; si può asserire, che ne adottò più d'infedeli, che di sincere. Per lo meno, per quanto concerne a' Romani, fu Diodoro affai mediocrementemente informato degli avvenimenti della loro Repubblica. Incostantemente confonde l'un coll'altro i Consolati, ed altera i nomi de' Consoli. L'uso primario, che noi ne facemmo, fu di sovente citarlo nelle nostre Annotazioni, per contraddirgli.

(b) *Massa Sicil. in prospett. Città più non essienti V. Himera.*

tamente questa di Eolo, che come un recondito arcano in questa causa si è pubblicata. Imperocchè Omero, e Virgilio l'abbellirono con una dovizia di graziose facezie, le quali da' nostri stessi Sicoli Istorici son riferite; avendogli dato la sovranità de' Venti nelle nostre Isole di Lipari, perciò Eolie appellate, dove egli faceva pubblico mercato de' Venti; tantochè volendo gratificare Ulisse, negli otri racchiusi glieli donò. Di questo Nume ventoso si dice esser figlio Xuto, con altre favole, che su la lor origine si fingono, ed inventano; onde l'istesso Bonfiglio (a), e Maurolico (b) da' Contradittori allegati, come di vaneggiamenti poetici in varj luoghi se ne beffano, e se ne ridono.

In vano, ciò supposto, si ricorre all'autorità del nostro contemporaneo Gio: Battista Caruso, per far acquistare credenza d'Istoria alla sudetta favola. Imperocchè egli dapoicchè descrisse tutte le favole su di Eolo inventate, non lasciò

F 2

di

(a) *Istoria Sicilian. part. 1. lib. 1. fol. 3. ivi.* „ Eolo ebbe sua stanza, e dominio nell'Isole di Lipari, nominato in que' rozzi secoli Re de' Venti, perocchè dal fumo di quest'Isole presagivano i Naviganti il futuro Vento. Ebbe costui Lepatra per moglie della razza de' Lestrigoni, e donò i Venti ad Ulisse racchiusi negli utri. Furono i Lestrigoni, e Ciclopi figliuoli di Nettuno.

Lo stesso Bonfiglio nel fol. 45. ivi. Questo fu l'anno dinanzi alla nostra salute 1249. e dal Mondo creato 3950. Siegue il Maurolico Virgilio con Servio suo commentatore, che Erice fosse stato figlio di Nettuno, e che Aceste figliuolo del fiume Criniso avesse ricevuto Enea. Che Ulisse fosse stato contemporaneo di Eolo, figliuolo di Giove, e di Egesta. Dominò costui le Isole da lui nominate Eolie, e siccome racconta Omero, donò costui i Venti ad Ulisse racchiusi nell'utri. Edificarono poi i figliuoli di Eolo imponendoli i nomi loro

le Città di Agatirso, & Xutino siccome ci lasciò scritto Diodoro. Questo fu allora quando Ulisse venne assai vessato da' Ciclopi, da cui Polifemo fu privo dell'occhio, il qual solo avea nel mezzo della fronte; nè trappolare si lasciò dalle fraudolenti Sirene, e spreggiò il bicchiere di Circe.

(b) *Sican. rer. compend. lib. 1. fol. 1. ivi.* „ Eolum item harum Insularum dominio potitum, quòd ex fumo ventos præfagiret, ventorum Regem dictum: qui Lepatram, ex Lestrygonum genere duxerit, ventosque Ulyssi utre clausos, dederit. Fuisse autem Cyclopem, ac Lestrygonem Neptuni filios, ut Dyc̄tis innuit, quibus immanes populi sint propagati: eorum præterea filios Polyphemum, & Anthyphatem, qui Formys regnavit: a Polyphemo Galateam adamatam, & Acim, a quo dictum fuit oppidum juxta Catanam; ob zelotypiam saxo oppressum: ab his, & Ulysem multa indigna passum.

di confessare, che la di lui esistenza fu molto ambigua, e dubbia, essendosi come accorto Scrittore valuto di questi termini (a): *Ma per narrare qualche cosa di men favoloso*; li quali dimostrano l'incertezza della notizia, ed il sospetto di una verità dalle favole contaminata.

Ma sia stato come si pretende Eolo in Lipari Re de' Venti, e delle Tempeste; che cosa da ciò ne risulterà? Non fu egli Re in Sicilia, ma soltanto si dice, che li due suoi figli Xuto, e Agatirso dopo la dilui morte vennero nel Regno, e la possessione di alcuni luoghi da Sicani, e da Sicoli impetrarono; sicchè come particolari, e non come Regnanti comparvero.

Odasì a tal fine l'intero testo di Diodoro, che scuopre le fallacie di coloro, che come autor lo rapportano dell'inventata origine di questa Terra di Sortino (b). Dice egli così: *Imperavit quoque Xutus ei parti, qua ad Leontinos vergit, usque ad hac tempora ab eo Xutia dicta. Agatirsus cum dominaretur ei, qua nunc Agatirsis ora appellatur, Urbem condidit ab se Agatirsidem vocatam.* Dunque non fu Xuto fondator di Xutino, ma soltanto fu nel possesso di quel tratto di Terra a Lentini vicina, che da lui prese il nome di Xutia. E che così veramente sia stato, il seguente periodo chiaramente l'accenna; giacchè Agatirso altro fratello vien quivi dichiarato fondatore della Città dal suo nome Agatirsi chiamata; onde lo stesso si sarebbe scritto di Xuto, se mai di Xutino fosse stato il fondatore; ma perchè solamente *imperavit ei parti, qua ad Leontinos vergit*, senzachè ivi avesse fabbricato Castello, o Città come fece Agatirso; pertanto tutto quel tratto di Terra, dice Diodoro, fu *usque ad hac tempora ab eo Xutia dicta.* Non potendosi dunque da Diodoro ritrar questa origine, si contentino i Contraddittori di persuadersi, che anno piantato una Città di vento, qualchè a Xuto fosse per retaggio toccata dall'eredità di Eolo suo Padre, la quale altro che Venti non conteneva. Tutto ciò resta comprovato dalla spiegazione de' più moderni Scrittori, li quali altro non avendo rinvenuto in Dio-

(a) *Memor. Isicric. della Sicilia*  
part. 1. lib. 1. fol. 38.

(b) *Rerum antiquar. lib. 5. cap. 3.*  
fol. 137.



Diodoro, se non la Signoria della Regione Xutia, an perciò fondatamente opinato, che sotto quel nome non si dinotò Terra, o Città (a); ma *un tratto di paese dalla bocca del fiume Simeto verso la Città di Lentini*. Ed oltre al Golzio, in questo ancora il Massa conviene; a' quali altresì corrisponde l'antica carta geografica della Sicilia delineata dal Cluverio (b) colla situazione delle antiche Città, e Castella, nella quale non si vede scritto Xutino, ma soltanto la regione Xutia. Sicchè resta compiutamente provata la falsità di quest'altra favola, non leggendosi presso Diodoro, e gli altri antichi Scrittori questa Terra di Xutino.

Nè si potrà, se non che poetando difendere quella troppo animosa, e franca conseguenza. *Se dunque Xuto fabbricò la Terra di Sortino, giustamente si conchiude, che Sortino non nacque sub dominio Baronis, sed Principis*. Poichè non solamente sono falsi gli antecedenti, ma più falsa ogni parola della conseguenza. Donde trassero, che *Xuto fabbricò la Terra di Sortino?* Diodoro non lo dice. Il Maurolico (che per avere scritto in tempi troppo bassi non farebbe fede) nemmen l'afferma, avendo egli soltanto copiato il testo di Diodoro, e poi aggiunto, *ubi hac usque Xutinum oppidum*, che nel volgar senso non ispiega; che sia stato fabbricato da Xuto; non essendo ripugnante, che un Villagio, e una Terra pigli la denominazione dall'antichità della contrada, e del paese; ma non perciò potrà dirsi, che fosse stata fabbricata da colui, che diede la denominazione alla Provincia, dove ella è situata.

Quindi per la stessa ragione nulla vagliono le asserzioni del Buonfiglio, e del Littara; anzicchè quelle del Massa, e del Caruso diltruggono quanto i Contradittori pretendono. Li primi due nell'inviluppo delle favole di Eolo, che riferiscono, parlano di Xutino, come potrà vedersi ne' luoghi sopra registrati. Il Massa deride la vanità di questa invenzione, ed il Caruso non volendo impegnarsi nell'essere mallevadore di una favola, senza dar giudizio, così dice (c): *E da Xuto ancora vogliono, che riconosce il suo, il Castello di Sortino.*

Or

---

(a) Golzio presso il Massa Sicil. Cluverio nel tom. 1. delle mem. Ist. del Caruso.  
in prospett. luoghi, e Città più non esistenti, V. Xutia.

(b) Carta della Sicilia antica del

(c) Loc. cit.

Or se gli Autori dalli Contradittori per sostegno della sua proposizione citati, invece di sostenerla, l'impugnano; quantopiù l'abbatteranno quelli, che or brevemente noteremo. Il Fazello autor tanto accurato, che da tutti i Dotti vien lodato, trattando di Sortino scrisse: (a) *Sortinum novi nominis oppidum*. Ed il Pirri, che nella sua Storia diplomatica dalle vere fonti degli antichi documenti tutto raccolse, così conferma: (b) *Sortinum novi nominis oppidum omnibus circumquaque irriguum*. Dunque non è vera l'antichissima denominazion, che da Xuto rapportano, se molto moderno, e novello è il nome di Sortino.

Dichiara tutto ciò con pruove, e con ragioni il dottissimo antiquario Pietro Carrera, il quale biasimando la troppa credulità degli Scrittori per contro citati, così conchiude: (c) *Il Maurolico, il Bonfiglio, e Littara dicono, che Xutia sia la Terra di Sortino, ove ancora costituiscono la regione Xutia. Però costoro si allontanano dal vero ingannati dall'affinità del nome Xuto, e Xurtino parola Siciliana, ch'è scorretta invece di Sortino vocabol moderno; ed in questa opinione si trattene il Massa (d) da' contrarj sinistramente in loro difesa allegato; e con ciò si vede svanita l'origine di Sortino.*

Del pari svanisce il Demanio, che in quella mirabile conseguenza per conclusione gli attribuirono nel dire: *Se dunque Xuto fabbricò la Terra di Sortino, giustamente si conchiude, che Sortino non nacque sub dominio Baronis, sed Principis*. Poichè se non costa del principio, come potrà supporli l'effetto? E se mancano le pruove della fondazione, come potrà dirsi, che nacque nel dominio del Principe?

Si accordi però a' Contradittori quanto sospirano, e in loro grazia si muti la favola in Istoria, con dar per vera l'esistenza di Eolo, e di Xuto, e da costui la fondazion di Xutino; Che perciò? Nemmen si avvera, che nacque nel dominio del Principe.

Non possono accordarsi colle regole della Cronologia, della Storia, e della Polizia le tre fra loro disparate proposi-  
zio-

(a) *De reb. Sicul. decad. 1. lib. 10. cap. 2.*

(b) *Sicil. sacra tom. 1. not. Si-  
racus. eccles. fol. 684.*

(c) *Memor. Storic. della Città di  
Catania vol. 1. lib. 2. cap. 5. §. 5.*

(d) *Massa Sicil. in prospet. Città  
effluenti V. Sortino.*

zioni, che colle stesse parole de' Contradittori qui appresso ripeteremo: la prima, *che Sortino fu edificata da Xuto in tempo che il Regno fu sotto il dominio Greco*: la seconda, *che in tempo de' Greci le Città di Sicilia si governavano in forma di Repubblica, cum Oligarchia Gracorum*: la terza, *che Sortino dal medesimo Xuto fu retta, e governata: quia unumquodque oppidum suum habebat Principem, e giustamente si conchiude, che non nacque sub dominio Baronis, sed Principis.*

Qual anacronismo maggior di questo potrà darli, di congiugnere in un istesso tempo il dominio di Xuto, e l'aver egli fabbricato Sortino in tempo che il Regno era dominato da Greci! Il divario non è meno di sei secoli dal tempo che visse Xuto, ed in Sicilia si viddero la prima volta comparire in qualche particolar Città Colonie Greche; e farà molto più lungo, ed ascenderà sicuramente a diciassette secoli, allorchè tutto il Regno fu sotto il dominio Greco.

Coloro, che fan memoria di Xuto, dicono, ch'egli visse dapoichè si erano per lungo tempo stabiliti in quest' Isola i Sicoli, che nelle parti del Valdinoto insieme co' Sicani dominavano, e ne fissano la Cronologia nell'anno 2700. della creazione del mondo, e innanzi Cristo 1352. (a). In que' tempi non si era ancor inteso in Sicilia il nome de' Greci, essendo state le nazioni dominanti li Sicoli, li Sicani, li Morgeti, e li Fenici (b).

Alcune Colonie Greche, dice l'Aprile, (c) „ Ebbero „ il loro principio circa l'anno secondo dell'Olimpiade nona, e dell'età del Mondo 3309., prima dell' Incarnazione „ anni 743., come abbiám raccolto da varie Cronologie. „ In questa età li Calcedonesi dell'Isola Eubea oggi detta Negroponte nell'Arcipelago co' Doriesi, e Jonii fondarono, „ o abitarono Nasso Città oggi rovinata, Settant'anni dopo „ molti Calcidesi inoltratisi alquanto nelle parti Mediterra- „ nee tolsero parimente a Sicoli la Città di Lentini. E poi fu la relazione di un antichissimo Scrittore descrive quali furono-

(a) Aprile *Cronol. della Sicil. cap. 6.*

(b) Valguarnera *Paler. antic. fol.*

7. & seq.

Fazell., *Inveges, Maurolic. Ca-*

*ruf., e tutti gli Stor. Sic.*

(c) *Lib. 1. cap. 6. fol. 18.*

furono le Città possedute, e popolate da' Greci (a) „ Mar-  
 „ ziano Eracleota fa un breve Catalogo delle Città Greche  
 „ così: Nafso, Ibla, Siracusa, Lentini, Catania, Callipoli, Eu-  
 „ bea; Mile, Imera, Tauromina, Selinunte, Gela, Messina,  
 „ Camerina, e conchiude: *Ha igitur Urbes sunt graecanicae;*  
 „ *reliqua verò oppida sunt barbarica;* imperocché barbara  
 appellavano i Greci ogni nazione forastiera.

Quindi cominciarono crudelissime guerre fra loro, e  
 tutti gli altri popoli della Sicilia dall'avanzo de' Sicoli, da'  
 Fenici, da' Trojani, e da' Cartaginesi dominati; e diviso il  
 Regno nel dominio di moltissimi Tiranni (b), finalmente  
 fu tutto conquistato alla Repubblica Romana dal Console  
 Appio Claudio negli anni della creazione del Mondo 3788.  
 prima di Cristo 264. (c), avendo continuato sotto il dominio  
 della Repubblica, e poi dell'Imperio Romano sin'all'anno  
 330. di Cristo, dal qual tempo in poi sottentrò l'Imperio Gre-  
 co, il quale quantunque fosse stato infestato da' Vandali, da'  
 Goti, dall'Ostrogoti, e da molte altre barbare nazioni, si  
 mantenne nondimeno sin'all'anno 851. (d), nel qual tempo  
 invaso il Regno da' Saraceni, e Africani, alla lor durissima ti-  
 rannide soggiacque sino a tanto, che la liberazione da' Nor-  
 manni fu intrapresa nel 1060., e negli anni seguenti effet-  
 tuata.

Or da questa verissima divisione di tempi, e di governi,  
 resta con chiarezza provato il grossolano anacronismo con  
 un intervallo di sei Secoli da Xuto alla particolar venuta de'  
 Greci, e di diciassette Secoli, sin'a tanto *che tutto il Regno fu*  
*sotto il dominio Greco.* Resta altresì provato, che mai fra  
 le Città Greche il nome di Xutino s'intese, e con ciò in-  
 darno allegaron Fazello, e la Oligarchia de' Greci, se que-  
 sta imaginaria Terra non fu mai nel dominio de' Greci.

Non è però disuguale dell'anacronismo la dissonanza  
 della seconda proposizione, che *in tempo de' Greci le Città*  
*di Sicilia si governavano in forma di Repubblica cum Oli-*  
*gar-*

(a) April. lib. 1. cap. 6. fol. 19.

(b) Diodor. Sicul. lib. 11.  
 Tucid. lib. 7.

(c) Polib. lib. 1. cap. 10.

Aprile Cronol. lib. 1. cap. 12.  
 presso cui tutti gli antichi.

(d) Fazell., Maurolic., Caruso,  
 Bonfiglio, Aprile, e tutti li Stor. Sic.

*garchia Gracorum*. Come possono stare insieme Oligarchia, e Principato? Come potrà dirsi, che Xuto fu il Principe, ed il Fondatore, e poi si soggiugne, che il governo Oligarchico ivi fu stabilito? Chi non sa, che l'Oligarchia è il più barbaro governo da molti Tiranni insieme uniti, e con indivisa potestà unicamente amministrato? (a) E che il Monarchico è il più sicuro, perchè nel dominio di uno solo si aggira (b)? Come mai un Principe fondatore può stabilire sistemi di Oligarchia, per divenir esso suddito, e vassallo degli altri, cambiando la sovranità in servitù? Come finalmente si accorda, che Sortino dal medesimo Xuto fu retto, e governato, se Oligarchico, e non Monarchico era il governo?

Quindi per accrescere nuova confusione, e maggiormente involupparsi fra due contrarie notizie, addussero i Contradittori il Fazello nelle seguenti parole: *Sicilia Civitates cum Oligarchia, Gracorum tempore, regebantur*; e lo fecero andar di concerto con Diodoro Siculo senza aver citato il luogo, dove disse: *Non enim sub unum Regis imperium redacti erant, sed unumquodque Oppidum suum habebat Principem*. E con ciò eccitarono un'ardentissima rissa fra Diodoro, e Fazello; poichè costui la Oligarchia, e colui la Monarchia sostenne. Facilmente però la gran contesa si decide in favor di tutti e due gli accennati Scrittori, ma con doppio decreto contro i nostri soli Contradittori; giacchè applicarono la notizia riferita da Fazello della polizia introdotta da' Greci a tempi di Xuto, che come si è giustificato, era stato sei Secoli prima nel Mondo; e con opposta, e contraddittoria condotta applicarono un mutilato periodo di Diodoro, dove parla della polizia de' Sicani, li quali molti secoli prima della venuta di Xuto nell'Isola dominarono.

Non altronde tutto ciò si ricava, se non dallo stesso Diodoro, il di cui testo se fosse stato con più accuratezza riscontrato, con pochissimo incommodo l'avrebbero rinvenuto nello stesso foglio, dove trattò di Xuto, tutto diverso da quel,

G

che

(a) Bodin. *de Republ. lib. 2. cap. 6.*

Befold. *disc. politic. cap. 3.*

(b) Dionys. Halic. *lib. 2.*

Catrou e Novillè *stor. Rom. lib. 1.*

Arnif. *de Rep. cap. 4. sect. 2.*

Mr. Charl. le Gendre *traitè de l'*

*opinion liv. 5. chapitr. 1. n. 2. lit. 1.*

che lo trascrissero; e non si farebbero impegnati nel fabbricar discorsi, e argomenti sopra un testo mutilato, e sconciamente vizioso.

Non disse Diodoro, che ciò ne' tempi di Xuto praticavasi, ma a' primi Abitatori della Sicilia tal sorta di governo attribuisce. Non parlò di Terre, o di Villaggi, ma di Città, e così si legge nel Diodoro corretto, e traslatato da Sebastiano Castiglione dell'edizione di Basilea (a): *Nunc de Sicanis, qui primi in Sicilia habitaverunt, quoniam de eis scriptores dissentiunt, est scribendum.... Caterum habitabant priscis temporibus Sicani in montibus naturam munitis, in quibus Urbes latronum metu adificaverunt. Nulli enim Regi suberant, sed suus cuique Urbi inerat Princeps. Hi primum universam tenuere Insulam agros colentes, ex quibus vitam cibum sumebant. Multis deinde seculis Siculi ab Italia in Siciliam profecti, loca tenuerunt a Sicanis relicta.*

Or se tanto praticossi da' Sicani, che per sentimento dello stesso Diodoro furono i primi Abitatori, che vennero a popolar la Sicilia, e che furono popoli feroci, rozzi, e senza legge, senza religione, e senza metodo di governo; come mai potrà ciò applicarsi a tempi di Xuto, che Diodoro stesso fa entrato in Sicilia, dopo che da lungo corso di secoli si erano stabiliti i Sicoli, li quali dopo i Sicani *multis deinde seculis ab Italia in Siciliam profecti sunt*. E se questo soltanto si praticò in quelle Città allora fabbricate da Sicani, dove *suus cuique Urbi inerat Princeps*; perchè si ha da estendere alli Villaggi, e corrompere il testo con fargli dire, *sed unumquodque Oppidum suum habebat Principem*.

Vero è, che *Oppidum* appresso i Latini fu una denominazione, che appropriavasi alle Città più cospicue, e alle Capitali ancora fuori di Roma, la quale per la sua grandiosa eminenza, senz'altra aggiunta *Urbs* antonomasticamente si addimandava; nondimeno perchè i Contradittori non videro annoverato Sortino tra le Città Greche nel Catalogo di Marziano Eracleota, con poca previdenza si lusingarono, facilmente credendo, che la parola *Oppidum* altro significato non avesse, che di Terra; e che però sin da quel tempo alla

Ter-

(a) *Lib. 5. cap. 2. fol. 135.*

Terra ancor di Sortino il proprio Principe non mancasse, posto che Diodoro avesse detto, *unumquodque Oppidum suum habebat Principem*. Sicchè per qualunque aspetto si miri, l'autorità di Diodoro nulla giova all'intento

Il beneficio, che da tutto ciò pretendono i Contradittori riportare, viene in parte da lor spiegato nella terza proposizione, ove dissero: *Giustamente si conchiude, che Sortino non nacque sub dominio Baronis, sed Principis*. Ma come mai Principe può appellarsi Xuto, se altro non possedeva fuor di questo Villaggio? la ragion di fatto, che co' rampini ne tirano coll'adulterata citazion di Diodoro, *quia unumquodque Oppidum suum habebat Principem*, non conchiude, che que' Vassalli avessero goduto quella libertà, che i sudditi de' nostri Principi godono, e molto meno che vi siano stati Principi sì meschini con sommo imperio, e sovrana podestà, essendo il nome di Principe abusivamente attribuito a qualunque, che ha dominio, quantunque sprovvduto dell'alto, ed eminente Imperio. Oltrechè quanti Principi avrebbe avuti la Sicilia, *si unumquodque Oppidum suum habebat Principem*. Se ne potevano ben mille in un tratto contare per mandarli a fare una speziosa popolazione di Principi nell'Arabia deserta; perchè corrispondente numero di Città, Terre, Villaggi, e Castella di quel tempo in Sicilia trovavansi. La conchiusione poi *non nacque sub dominio Baronis, sed Principis*, val per tutte le precedenti; poichè avrebber voluto in que' remotissimi tempi i Baroni, che venti secoli, e forse anche assai dopo la prima volta nel Mondo s'intesero, come appresso diremo. Quindi se non nacque *in dominio Baronis*, non può dirsi, che nacque *in dominio Principis*; giacchè i Principi di tal fatta erano peggio che Tiranni, e i sudditi non erano Vassalli, ma schiavi, anzicchè quantopiù era angusto il lor dominio in un ristretto Villaggio, altrettanto più acerbo, anzi durissimo era il loro comando. E se produsse la Sicilia anche ne' tempi a Xuto posteriori i Dionigi, i Fallari, i Trasiboli, e tant'altri mostri di crudele tirannide, che non contenti de' vasti loro dominj, opprimevano, desolavano, e tormentavano i sudditi, quanto più quei meschinissimi Baroncelli, che un sol villaggio possedevano, più barbare tirannie praticar doveano? Onde non si fa

comprendere, che cosa intendono dedurre i Contraddittori, nel portar la loro origine dall'esser nata questa Terra sotto un mendico Tiranno, quando questo stesso la fa compiangere, come oppressa nello stato più servile, e deplorabile.

Per non lasciar però al bujo la loro intenzione, la palesano con molta chiarezza, ed in seguito delle tre accennate proposizioni, così parlano. „ Essendo stato edificato da Xuto Greco, potendosi ancora servire il Contraddittore della favola di Eolo ad altro uso, con giusta ragione Sortino vanta la sua origine antichissima colla prerogativa di aver stato in Demanio.

Dunque si pretende attribuire a Sortino il Demanio di Eolo Re de' Venti, e di Xuto Greco suo figlio? Il primo è un Demanio di Vento ben a proposito, e corrispondente alla suddetta gonfia, ed ampollosa proposizione. Il secondo è un Demanio Greco senza legge, e senza fede; e perciò merita questo Demanio di fare una pariglia coll'Oligarchia de' Greci, e col Principato di Xuto, per farne di tutti tre un misto, affin di produrre qualche mostro, che spaventi il Mondo tutto.

Ma lasciando nella lor confusione de'tempi, nello stravolgimento della cronologia, nella sconessione della Storia, e nella contraddizione de' pubblici sistemi l'anzidette proposizioni; passeremo ora a ragionare a corrispondenza della loro intenzione, riputando come vere le già confutate proposizioni; e dando un libero salvo condotto a tutti i loro detti, fingeremo, che Xuto sia stato il Fondatore di Sortino, il Principe, ed il Monarca del Regno, e quello ancora, che diede la prerogativa del Demanio a Sortino.

Altro impegno con tutto il lor discorso non ebbero i Contraddittori, se non che provare la sola origine di Xuto; e senza averne continuato nel progresso le notizie, perchè si lusingano, che sia stata fabbricata da Xuto, la vogliono sempre esistente sino alla conquista de' Normanni, e con acutezza d'ingegno facendo essi a se stessi autorità, testo, e ragione, così ragionano. (a) „ Anzi li Scrittori Sicoli di sopra „ addotti altro non affermano di Sortino, che la sua origine,

---

(a) Scritt. del Contradit. artic. 2.



„ ne, e antichità; che perciò non può dedursi in verun con-  
 „ to, che non s'ii stato in tempo di Roggieri la suddetta Ter-  
 „ ra per non averne Malaterra fatta menzione. Anzi negli  
 „ susseguenti dominj per le guerre intestine del Regno, non  
 „ avendo fondato il Contradittore dell'Istoria, che fosse sta-  
 „ ta rovinata Sortino, ne siegue, che avendola ritrovata,  
 „ l'invitto Roggieri popolata, la ridusse al suo dominio in-  
 „ sieme col Regno, che dividendo in tre parti, la prima  
 „ concesse agli Ecclesiastici, riconoscendo il Regno dalla  
 „ divina mano; la seconda distribuì al militare, riserban-  
 „ dosi la terza parte per suo Demanio; cosicchè ebbe la for-  
 „ te Sortino di restare in dominio del Glorioso Conquista-  
 „ tore, e de' suoi Successori.

O che bell'innesto di Demanio da Xuto in Ruggieri!  
 Oche bella istorica connessione de' Sicoli co' Normanni! O  
 che vasto, e stupendo ponte da poter congiugnere l'Europa  
 coll'America! Chi non fa, che da Xuto in Ruggieri vi  
 si fraposero 2412. anni? Chi rivolgendo la cronologia de'  
 tempi non si accorgerà, che visse Xuto nel 1352. prima di  
 Cristo, e che cominciarono li Normanni la conquista nel  
 1060. dopo l'Incarnazione, con un intervallo di venticin-  
 que secoli fra l'uno, e l'altro.

Abbisognavano per verità, prima d'inoltrarsi a tanto,  
 riflettere all'incostanza dell'umane vicende, e considerare,  
 che appar degli Uomini

*Muoiono le Città, muoiono i Regni,  
 Cuopre i fasti, e le pompe arena, ed erba.*

Non perchè vi sia stata al Mondo una illustre rinomata Cit-  
 tà, ella farà mai sì perpetua, e immortale, che la voracità del  
 tempo non la divori, ed il corso de' secoli non l'estingua. Non  
 rammenteremo le avventure di Troja, e di Cartagine; poi-  
 chè bastevoli memorie il nostro stesso Regno ci somministra,  
 Agatirso fu la Città, che certamente costa da Diodoro essere  
 stata fabbricata dal fratello di Xuto, e di essa scrisse Clu-  
 verio (a) *Tanta fuit Agatirsi vetustas, ut ad Trojana tem-  
 pora primordium ejus prisca retulerint mortales.* E pure  
 ella non esiste, non si sa qual sia il sito, dove giaceva, e  
 mol-

(a) *Lib. 2. cap. 5. Sicil.*

molto meno si fa in qual tempo, o per qual motivo ella venne a mancare. Tiracia fu potentissima Città de' Sicoli, della quale scrisse Diodoro (a) *Hæc Urbs multos, & magna virtutis viros semper habuit; ideoque Principatum inter Siculas Urbes semper obtinuit*; e pure cadde berfagliata da' Siracusani, e così avverte l'Aprile (b): *E nondimeno di Tiracia Città cotanto vasta, ed illustre non se n'è saputo sin'ora il sito preciso*. E soggiugne il Caruso (c): *Altre furono nè in picciol numero le abitate da' Sicoli, delle quali non resta memoria alcuna, fuorchè del nome, fra queste furono le più riguardevoli, e le più illustri Tiracia, Erbesso, Erbita, Inessa, e le tre ible Megaresa, Erea, e Galeate*. Delle Repubbliche Greche poc' anzi descritte se ne leggono le antiche memorie, ma d'alcune nemmeno si addita il luogo, e la caduta. Delle Città libere, che nel nostro Regno v'erano in tempo de' Romani, delle quali scrisse Cicerone (d): *Quinque præterea sine fœdere immunes Civitates, ac libera, Centuripina, Halesina, Segestana, Halicyensis, Panormitana*, quest'ultima soltanto esiste, le altre cambiarono la loro magnificenza in solitudine, e Centorbi povero erede del solo nome de' famosi Centuripini, per miserabile spettacolo della sua antica grandezza in umilissimo stato si scorge in oggi ridotto. Delle tre antiche Città Vescovili Iccari, Triocala, e Tindaride (e) ne vanta l'origine qualche luogo Baronale; ma ignoto è il tempo della loro rovina. E per non dilungarci oltre al dovere, Inico, Alunzio, Abaceno, Entella, Comico, Jata, Eraclea, Solunto, Motia, Morgantio, e tante altre, che a detto degli Storici fiorirono negli antichi secoli, fecero gran pompa delle loro magnificenze, e sono nelle Storie le loro imprese registrate; ma poi caddero in tal guisa, che della stessa loro rovina non v'è nè secolo, nè anno, che si ricordi; e servono soltanto di trastullo all'umana ambizione, che fin dentro  
alle

(a) *Lib. 11.*(b) *Cronolog. di Sicil. lib. 1. cap. 10. fol. 27.*(c) *Mem. Ist. della Sicil. part. 1. fol. 28.*(d) *Act. 3. in Verrem.*(e) *Pirri lib. 2. not. 10.**Octav. Cajetan. Isagog. cap.*

37.

alle più meschine comunità si è insinuata, pretendendo alcuni oscuri luoghi la lor origine da esse aver tratto.

La rovina di tante eccelse Città di origine molto meno antica, che non fu quella, che si finse fabbricata da Xuto, le quali estinte, e desolate altro di se non anno, che il nome, avrebbe dovuto almeno eccitar la curiosità de' Contradittori a rintracciare qualche altra notizia, che ci desse qualche barlume della continuata esistenza, per non soggiacere alla replica, che il gran silenzio, che di essa si osserva presso gli antichi Storici, e Geografi, fa giustamente credere, che altresì avesse sofferto una consimile sventura. Avrebbero perciò dovuto scorrere almeno tutte l'altre Nazioni, che dopo di Xuto in Sicilia dominarono, e mostrare, che tanti altri Re, e Tiranni, che la soggiogarono, ebbero in tale pregio Sortino, che la ritennero sempre tutti nell'alto loro Demanio. Doveano ancor considerare, che in un tempo così sterminato da Xuto sino a Ruggieri, entrarono al governo della Sicilia molte, e molto varie Nazioni, ognuna delle quali a forza d'armi la conquistò, l'invasò, la rovinò, con mutare lo stato delle cose, con sovvertire i sistemi politici, convertendo le Città popolate in aperte Campagne, e concambiando le Metropoli in abjetti Tugurj.

Dopo Xuto, anche per sentimento di Diodoro, e di tutti i Scrittori Sicoli, dominarono i Gnidi, Morgeti, Fenici, Trojani, Greci, Cartaginesi, Epiroti, Romani, Vandali, Goti, Ostrogoti, l'Imperio Greco, e finalmente i Saraceni. Ed in questi stessi tempi si leggono infiniti Regoli, Tiranni, Esarchi, Despoti, ed Ammiri, che tutto distrussero, e fra lor rompendo in guerre intestine tutto devastarono.

Memorabili furono in quelle parti le straggi commesse in perpetue guerre, e sanguinose battaglie de' Tiranni di Siracusa. Gelone, Trasibulo, Agatocle, Teone, Pirro, li Dionigi, Gerone, e tant'altri, che per ingrandirla rovinarono le Città convicine, trasportando in essa gli Abitatori (a). Acerbissime furono le desolazioni, e le rappresaglie rendute da Ippocrate a Cleandro, e altri Tiranni di Gela; da Fallari, Finzia, Terone, Frasideo, e altri Tiranni di Agrigento, e

da

---

(a) Caruf. *Memor. Istor. lib. 2. fol. 85.*

da tutti gli altri Popoli della Sicilia, che per vendicarsi, l'ajuto delle straniere Nazioni chiamarono, e con orribili incendj restarono le più cospicue Città incenerite, e con barbare ostilità demolite dalla rapacità, e ferocia de' Conquistatori; e ciò, che per avventura intatto restò, fu poi nella guerra servile contro i Romani desolato, e dall'altre Nazioni, che altresì la conquistarono, rovinato; avendo finalmente la barbarie de' Mori colmato d'incendj, di straggi, di rapine, e di desolazioni poco meno, che tutte le Ville, e le Città della Sicilia.

In tutti questi Governi fra tante diverse Nazioni sotto tali, e tanti Conquistatori, tace l'Istoria de' Contradittori, non tratta più nè di Xuto, nè di Xutia, nè di Sortino. Non ne trattano gli antichi Scrittori Greci, e Latini, Storici, e Geografi, che largamente scrissero su le Città, e antichi avvenimenti della Sicilia. Nulla ne scrive Tolomeo, Pomponio Mela, Strabone, Paolo Orosio, Pausania, Polibio, e Tuciddide; ancorchè costoro avessero fatta una distinta descrizione, e una diffusa Storia delle Città, e del Regno.

Avrebbero avuto occasione mille volte di trattar di Sortino, se mai fosse stato nella Sicilia, o se brieve non fosse stata la sua durata. Poichè raggirandosi i fatti o più illustri, o più barbari, e le azioni più strepitose di que' tempi fra Siracusa, e Lentini (a), essendo Sortino nel mezzo, e ad amendue vicinissimo, sarebbe stato il teatro della Storia di quella antica età, e se ne farebbero registrati i fatti, e le memorie.

Non ne tratta finalmente ne' Secoli più bassi Plinio, che in tempo de' Cesari descrisse tutte le Città marittime, e mediterranee del Regno. Non ne fa menzione Marco Tullio Cicerone, ancorchè di uffizio per commissione del Senato Romano visitò, e poi descrisse non solamente le Città, ma i più infimi Villaggi del nostro Regno nelle orazioni contro Verre. Non se ne fa più memoria alcuna presso gli altri Storici, e Antiquarj; tutto resta in un profondissimo silenzio; tantochè il dottissimo Claudio Arezio descrivendo questa Terra (b) dovette confessare: *Sortinum, cujus ab his, qui de Sicilia scripsere, nulla facta mentio*. Ora però con molta  
fran-

(a) Diodor. Sic. lib. 12.  
Elian. lib. 1. cap. 23.  
Tucid. lib. 3.

(b) *De Situ Siciliae, cap. de Urbe Syracusis fol. 9. in tom. 1. Biblioth. Sic.*

franchezza si fa un salto da Eolo, e da Xuto sino a Ruggieri: si discorre, come se Ruggieri fosse stato l'immediato successore di Eolo, e di Xuto: e si fa un indissolubil nodo di Demanio dopo un intervallo di 2412. anni, con tanta diversità di Governi, di Dominj, e di Nazioni.

Ma sia stata Demaniale, come se l'infingono; era forse questa una prerogativa indelebile, che il diritto della guerra, e della conquista non l'avesse senz'altro fatto abolita? Tanti diversi Conquistatori, che la soggiogarono, le fecero rimandare a i Venti di Eolo il Demanio, che avea acquistato da Xuto; ed ogni Tiranno, che l'invasò, ogni Conquistatore, che la soggiogò, le svellè quella prerogativa di Demanio, che da Xuto li Contradittori ritraggono. La ragione è superflua in un caso così ehario, ma così da' Pubblicisti vien suggerita (a): *Verum veluti singulare aliquod membrum istius Civitatis, vel Reipublica, cujus armis devicta summum quod habuerunt imperium jure belli coacta fuere abjicere, & aliena sese subjicere; eodem modo, quo quisque civis subjicebatur Civitati, sive ejus Principi. Exemplo nobis esse potest vastum illud, & amplum Hispania Regnum, quod sua appellatione tot Regna, atque regiones complectitur, qua olim singula suos habuere Dominos, & Principes, jam verò unius purpuram adorant, & sceptrum venerantur.*

E ne' proprj termini del Demanio sarebbe vanità pretendersi da qualunque cospicua Città, perchè un tempo tal prerogativa godeva; imperocchè restando estinto, e abolito dal diritto della guerra, e della conquista, per ritenere tal qualità fa di bisogno, che il Conquistatore dichiarì di volerla nel suo Demanio trattenere. (b) *Minus propriè Domania sumuntur pro rebus, vel juribus, qua quondam qualitate Domaniali fuere pradita; postea vero mutatione territorii facta, ista qualitate tacitè privata. V.G. si territorium aliquod, ubi antea certa erant Domania, usibus publicis deputata vi bellica cujusquam fuerit submissum, tunc universa bona illius Universtitatis, ac Domania in victoris arbitrium ita*

H

trans-

(a) Guliem. Vander Muelen comment. ad Grot. de Jur. bell. & pac. lib. 1. cap. 3. §. 7. n. 2.

Samuel Puffendorf. de jur. nat.

& gent. lib. 7. cap. 5. §. 16.

(b) Georg. Henric. Brückner de Doman. German. cap. 1. n. 17.

*transire videntur, ut a bonis victoris patrimonialibus nul-  
latenus differant, nisi sufficientibus signis declaret, quòd  
bona hætenus Demanialia in priori qualitate relinquere  
intendat.* Ed ecco che con accordare a' Contradittori tut-  
to ciò, che si sono imaginati, restano sempre più sconfitti, e  
dalle stesse loro proposizioni convinti, e malmenati.

Ma per finirla colla stessa prodigalità di accordarci  
ciocchè loro è venuto in capo di dire, e lasciando, che come  
pillola inghiottiscano i ventiquattro Secoli, che si frameza-  
rono da Xuto insino a Ruggieri; anzicchè supponendo, che  
fino a tempi di Ruggieri magnificamente si fosse conservato  
Sortino; non perciò potrà contro noi tirarsi quella speciosa  
illazione (a) „ Non avendo fondato il Contradittore della  
„ Storia, che fosse stata rovinata Sortino, ne siegue, che  
„ avendola ritrovata l'invitto Ruggieri popolata, la ridusse  
„ al suo Demanio insieme col Regno, che dividendo in tre  
„ parti, la prima concesse all'Ecclesiastici, la seconda distribuì  
„ al Militare, riserbandosi la terza parte per suo Demanio;  
„ cosicchè ebbe la sorte Sortino di restare in Demanio del  
„ glorioso Conquistatore, e de' suoi successori.

O che grazioso indovinello! e donde trasser mai co-  
teste rivelazioni! Chi lor svelò una tale visione: *Che Ruggie-  
ri per averla trovata popolata la ridusse al suo Demanio; e*  
*che nella terza parte per se riserbata la ritenne!* Come si ac-  
corda, che tutto ciò, che era popolato, per se conservò, coll'  
alienazione di due parti del Regno a gli Ecclesiastici, e Mili-  
tari? Forse che le sole popolazioni per se ritenne, e gli aperti  
campi, li prati, e gl'incolti monti agli Ecclesiastici, e Milita-  
ri concedette? Avvertano bene a non ritrattarsi di tutto que-  
sto, perchè tosto ne' seguenti Capitoli chiameremo per testi-  
monio lo stesso Ruggieri, il quale dirà, ch'era una parte incol-  
ta, e disabitata; e ivi più seriamente dimostreremo con quan-  
te contraddizioni, e fallacie sia manipolata questa illazione.

Or però seguitando la traccia dell'ipotesi conchiude-  
remo, che qualunque sia stata l'antichissima qualità Regia,  
e la prerogativa demaniale di Sortino, ella restò spenta, ed  
abbattuta colla conquista, che per diritto di guerra fecero  
del

---

(a) *Scritt. del Contrad. artic. 2.*

del Regno i Normanni, li quali dal proprio valore, e dalle leggi della vittoria tutto riconobbero; onde col novello acquisto nuove leggi, nuovi sistemi, diversa polizia, e differente metodo di governo stabilirono. Su di ciò, e per quanto appartiene alla total estinzione degli antichi diritti, e ragioni, ci dispenseremo di riferirne le pruove; poichè essendo stata illustrata questa materia non men coll'Istoria, che colle più solide autorità, e con profonda erudizione dall'incomparabile Signor Cavaliere *D. Francesco Vargas Macchiucca*, eminente per qualità, e chiarissimo in ogni scienza (a); perciò dopo aver già con evidenza provato quanto sia favolosa, immaginaria, e inutile nella presente contesa l'antica origine, ed il supposto Demanio di Sortino, passeremo a dimostrare, ch'esso non ha mai goduto *la sorte di restare nel Demanio del glorioso Conquistatore, e de' suoi Successori.*

H 2

Pri-

(b) *Causa Regia, o sia difesa del Regio Padronato cap. I. fol. 11. ivi: Fattisi così i Saraceni padroni della Sicilia, e per consenso de' Popoli, e per l'abbandonamento de' Greci; entrò da terzo il Conte Ruggieri ad impadronirsene, senz'avervi altro dritto, che quello, che gli dava la sua spada, e'l suo valore, contro de' pubblici nemici del nome Cristiano, i di cui beni poteansi considerare come vacanti: *Gentibus enim placuit ut res hostium, hostibus essent, non alio loco, quam quo sunt res nullius.* Ed avendo avuto la sorte d'impadronirsene, e' divenne certamente Signore di quanto in guerra tolse a' suoi nemici, senza che tra loro vi potess'essere chi avesse avuto ragione da farsi restituire una briciola: poichè a tutti avrebbe potuto rispondere, come Scipione a Massinissa: *Syphax populi Romani auspiciis victus, captusque est: Itaque ipse conjunx, Regnum, ager, oppida, homines qui incolunt, quidquid denique Syphacis fuit, præda populi Romani est.* Nè miglior dritto egli avrebbero potuto dimostrare in pretendendo la restituzione di ciò ch'e'*

vi avean posseduto l'Imperador Greco co' suoi Vassalli, o chicchesia, prima che da' Saraceni ne fussero stati spogliati: perchè contro di essi giustamente si potea dire, quel che da Tito Largio a' Volsci, che ripetean da' Romani ciocch'e' non avean saputo ricuperare da' loro nemici: *Nos Romani honestissimas eas, atque justissimas credimus possessiones, quas belli lege captas habemus; neque vero induci possumus, ut stulta facilitate, deleamus virtutis monumenta, si eas illis reddamus, quibus semel perierunt.*

Per legge di guerra dunque potendo Ruggieri uccider de' suoi nemici quanti ne volea, non che spogliarli di tutti i loro averi: *Nec enim contra naturam est, spoliare eum quem honestum est necare;* e' non vi era chi si potesse lagnare di aver avuto la vita, ma non la roba: e ben conobbe questa verità Bettumeno Signor di Catania, allorchè si mosse a trattar col Conte Ruggieri, per farlo entrare nella Sicilia, offerendogli *suam, suorumque opem, ac operam, modo sua sibi jura illæsa servarentur.*

Prima però di rispignere quest'altra chimerica invenzione, sembra opportuno l'origine della conquista esaminare, per conoscere quali fossero state le leggi, i patti, e le confederazioni fra tutti coloro, che nell'impresa militarono: come fra lor siasi eseguita la division della conquista: e come si fosse nel nostro Regno istituito, ed introdotto il Baronaggio.

### CAPITOLO TERZO.

*I Normanni fra loro le conquiste dividevano, e la Sicilia a' Conquistatori fu ripartita, i quali costituirono il Baronaggio del Regno, che dagli odierni Baroni vien rappresentato.*

**C**Hi paragonar volesse le imprese degli antichi con quelle de' moderni Conquistatori, grandissima disuguaglianza a mirar dritto v'incontrerebbe fra le leggi, fra le confederazioni, fra la maniera di far la guerra, e sin fra l'uso, e ripartimento delle conquiste, che gli uni diversamente dagli altri an praticato. Vedrà ben egli ne' tempi a noi più vicini qualche gran Monarca con formidabil esercito di proprie truppe regolate, e stipendiate portar terrore a' confinanti: con poderosa armata navale scorrere rimoti lidi, e dominando la terra, e il mare acquistar incognite Provincie, soggiogar Regni, espugnar Fortezze, forprender Città, e debellar Popoli, e Nazioni. Vedrà immensi tesori versare nelle flotte, negli armamenti, nelle artiglierie, nelle munizioni, negli stipendj, nelle reclute, negli attrezzi, negli equipaggi, e nel trattener mai sempre ricolma una ricca, ed opulentissima cassa militare. Vedrà le leggi d'una inviolabile subordinazione mantener in osservanza la disciplina: gli stipendj far sussistere in buon ordine le milizie, e somministrare a' Comandanti le spese abbisognevole per sostener l'onor del comando. Vedrà poi tutti, e Comandanti, e Subalterni, e Soldati gregarj militare in servizio, e beneficio del Sovrano, riserbando a lui unicamente gli acquisti fatti.

Tutto all'opposto gli antichi Conquistatori; imperocchè commettendo fregolate scorrerie, senza ordine, senza discipli-



plina, e senza che lor sovraſtaſſe alcun Capo, infeſtavano le Provincie, depredavano i Regni; e guidati da una indomita fieraſſa, portavano da per tutto ſtraggi, ſpavento, ed orrore (a).

Coſì coſtumarono le incolte, e barbare Nazioni Settentrionali, che a diſmiſura moltiplicate negli anguſti confini del proprio paeſe uſcirono furibonde, e diſperate per uſurpare gli altrui dominj; onde avveniva, che ſprezzando que' Popoli ogni legge di ſubordinazione, e di comando, non conoſcevano ubbidienza, non oſſervavano diſciplina; e intenti a deſolare i luoghi, le Città, e le intere Provincie, correa- no tutti un'egual forte negli acquiſti, nelle rapine, e nelle prede (b).

Quantunque poi fatti più cauti da proprj danni abbian una volta o depoſta, o raffrenata l'antica barbarie nella maniera del conquiſtare; non fu mai vero però, che ſi fuſſero indotti a riformar punto le leggi tenute per l'addietro nella di- viſione delle conquiſte. Quindi per non perire fra le inte- ſtine diſcordie delle turbe tumultuanti, penſarono con miglior conſiglio ſoggettarſi alla direzione di alcun com- pagno, che lor ſembrava più valoroſo nell'armi, più fortunato nelle impreſe, ed accorto, e prudente nella condotta, il quale ſebben era acclamato Comandante da quelle di- ſordinate turme, oltre il valore, ed il conſiglio, nulla di più contribuiva. Tutti perciò ſprovveduti del biſognevole, miſerabili, e mendichi, in guiſa di maſnadieri ſenza ſoldo convivevano de' ſaccheggiamenti, e bottini, fra loro dividendo i paeſi conquiſtati. Notabile però è la diffe- renza, che corre fra gli antichi, e moderni Conquiſtatori; im-

(a) Ratbod. Herman. Schel. *in* not. ad Polybium de Caſtris Romanis cap. 9. de præda, ibi: Antiquiſſimi mortalium quemadmodum proditum eſt memoriæ neque ſtipendiis de publico, neque multum domeſticis rei frumentariæ copiis exercitus juverunt. Neque commerciis tum fuit locus inter arma, & homines, jus omne in armis potentes, qui ſimul domo proſecti, & in hoſtiles egreſſi eſſent fines, agebant omnia, & tantum quiſque

ſtipendii habebat, quantum ab hoſte rapere potuiſſet. Unum erat belli alimentum, unum præmium, præda  
*Conveſtare juvat prædas, & vivere rapto.*

(b) Dudon. Decan. S. Quintin. *de mor. Norman. lib. 2. fol. 76. lit. B.*

Eginhart. *in vita Caroli Magn. Cronicon Weingartensis inter Script. rer. Brunſuiceniſium.*

Joh Ifac. Pontan. *rerum Daniar. hiſt. lib. 4.*

imperciocchè questi tutto a se stessi ritraggono l'acquistato; laddove quelli tutti tra' compagni lo ripartivano.

Or dovendosi quì trattare della conquista della nostra Sicilia, cominciata, e dopo sanguinose guerre felicemente terminata da' valorosissimi Normanni, sotto gli auspicj, e comando del Gran Ruggieri; con chiarissime prove dimostreremo, che non dovrà ella considerarsi colle leggi da' moderni Conquistatori introdotte, ma coll'usanze degli antichi, e colle regole, e costumanze in tutte le conquiste da questa bellicosa Nazione sempre praticate. Perciò in questo Capitolo proveremo, che su la division della conquista furon sin dalla sua prima origine fondate le confederazioni, e le alleanze. Che così conquistarono, e fra loro si divisero gran parte dell' Asia, e dell'Europa. Che lo stesso praticarono dapoichè conquistata nelle Gallie la Neustria, col nome di Normanni invincibili, e gloriosi divennero, e sotto la condotta di varj, e diversi Comandanti conquistarono la Inghilterra, la Puglia, e la Sicilia. Dimostreremo cogli effetti divisa la Sicilia fra Ruggieri, e tutti quei prodi Campioni, che nell'impresa militarono, i quali per conservarsi le terre, e le possessioni col loro valore, e col proprio sangue acquistate, rimasero col carattere di Baroni nel Regno, riconobbero per Sovrano Ruggieri, e da lui nel grado militare trattiene per cospirare alla comun difesa, furon poi tutti uniti nel Braccio Baronale, per comporre ne' Parlamenti, e ne' Comizj l'inclito Corpo nobile del Baronaggio, che dagli odierni Baroni vien rappresentato, per essersi in questi trasferite le prerogative, e mantenuti intatti i privilegj, i diritti, e le ragioni, che quegli invitti Eroi nel possesso de' Feudi, e delle Terre acquistarono. Ond'è che siccome contro quelli non potean le Università pretendere di ridursi al Demanio, e moltomeno poteano per qualsiasi prezzo da chiunque redimersi, per le stesse ragioni non posson oggi praticarsi le riduzioni, o reduzioni.

Trassero la sua origine i Normanni dalla Scandinavia Paese settentrionale del Nort, oggidì conosciuto ne' Regni della Svezia, della Norvegia, e della Danimarca, la quale essendo stata abitata da' Sciti, ivi menavano una sorta di vita errante, ed arbitraria, ed ogni cosa a ciascuno era comune, ed indivisa. Cresciuti poi col correr degli anni quei Popoli,  
 si vi-

si videro intal guisa ristretti, che troppo anguste divennero quelle per altro vaste, e spaziose Provincie a sostenerne il peso, e a somministrare quanto a' bisogni della vita era lor necessario. Per la qual cosa si rivolsero contro i vicini, che nelle parti meridionali confinavano, allettati dalle dovizie di quei Paesi, ne' quali con maggior abbondanza, e commodità albergar potevano. Lasciate perciò le tende, le caverne, e i nascondigli, dove a guisa di bruti si rintanavano, scesero impetuosamente a devastare le vicine Provincie con ispogliarne i Possessori; concorrendo all'impresa un infinito numero di Uomini vagabondi, famelici, e feroci, colla speranza di averli fra loro a dividere la conquista di tutto il Mondo. Quindi fu che sotto il nome di Sciti, e di Tartari invaser eglino la Moscovia, s'inoltrarono nella Persia, e scorrendo dappertutto vittoriosi, andò a terminare il rapido corso delle loro conquiste nell'Armenia, e nell'Asia minore. (a)

Maggior credito però nell'imprese, e nelle conquiste fra noi meritano quegli altri Popoli, che dallo stesso Paese usciti col nome di Vandali, di Goti, di Gepidi, e di Longobardi conquistarono la Polonia, la Germania, la Gallia, la Spagna, l'Italia, e quasi tutta l'Europa. Non vi fu potenza, che avesse avuto forza, e coraggio di rintuzzare l'orgoglio di quei barbari, di resistere alla violenta inondazione de' loro eserciti, e alla fiera del lor valore. Onde spogliati i Principi, deposti i Re, sconfitta, e rerversata la formidabile, e tremenda Monarchia de' Romani, cedette il tutto alle lor armi vittoriose; restarono in lor balia le ricche, ed immense conquiste, che fra di essi poscia si ripartirono, e con istrana metamorfosi in una tal lagrimevole rivoluzione, e cambiamento di stato videsi il Principe obedire a un lacerato, e mendico Straniero; e sconvolto l'ordine, aboliti i sistemi, scacciati i Possessori, la Nazione dominante alla servitù soggiacque, e i poderi, e beni particolari di ciascheduno si videro tra quei barbari immantenente divisi, e ripartiti.

Gli

(a) Jo: Magn. *Histor. Gothor. Sveon.*  
lib. 3.

Incertus Auctor *Gesta Norman.*  
in *Francia inter Norman. Script.*

Joh Isac. Pontan. *rer. Daniar.*  
*hist. lib. 4.*

Stato presente de' Popoli del  
Mondo vol. 8. della *Svezia cap. 6. 7.*

Gli ultimi, che uscirono da quel paese, feracissimo invero di gente, furono per l'appunto i Normanni, che in lor favella vale a dire Uomini Settentrionali; onde sebbene un tal vocabolo sia atto a comprendere tutti gl'altri della stessa gente, e Nazione; pur nondimeno seguendo noi l'esempio degli Autori più accreditati, intenderemo qui per Normanni quei popoli, che imitando le orme degli antichi Nazionali Vandali, Goti, e Longobardi, abbandonarono quel rigido clima per altrove miglior sorte, e maggior comodità rinvenire; e dopo di aver depredato le Fiandre, la Frisia, l'Olanda, e la Walacria, entrati nelle Gallie posero in tal orrore quei Popoli, che Carlo il semplice Re di Francia presso l'anno di nostra salute 900. stimò sottrarsi dalla sovversione della Monarchia, e preservar il Regno dalla final rovina concedere a questa Nazione in sovranità la Neustria, che dal loro possesso Normannia fu chiamata; anzi ciò poco parendogli, volle dipiù che il lor capo Rollone, poi Duca divenuto, una sua figlia impalmasse, onde con vincoli di sangue alleato, e confederato se lo rese (a).

Non fu a Rollone soltanto il beneficio della Conquista riserbato. Egli che per la prudenza, e valor militare fu per Capo da' lor compagni acclamato, dovea con essi a tenore dell'antiche, e sempre osservate costumanze della Nazione per legge di guerra, e per corrispondenza di società l'acquistato dividere; e così praticò il saggio, e valoroso Duca, avendo quella Provincia fra' suoi Capitani, e Soldati diviso, a' quali assegnò ricche possessioni, e Ville popolate (b), ed altre pure a se stesso riserbò per sostenere li bisogni dello Stato, e la magnificenza del Principato.

Continuarono altri della stessa stirpe nel comando, senza uscir dalla Normannia; ma Guglielmo, volendo dilatare il

(a) Dudon. Decan. S. Quint. de morib. Norman. lib. 2.

Willelm. Calculi *Histor. Norm.* lib. 1. cap. 17.

Grot. *histor. Gothor. in prologon.*

(b) Dudon. Decan. S. Quintin. de mor. Norman. lib. 2.

Willelm. Calcul. *loc. cit. cap. 18.*

Et 19.

Mr. Henry Basnage Segn. de Franquesney *la coutum. reform. du pays Et Duchè de Normandie.*

(c) Cronic. Norman. fol. 1069. 1070. Oderic. Vital. *histor. Norman.*

il dominio, intraprese, e condusse a fine coll'ajuto de' suoi Nazionali la conquista della vicina Inghilterra, e perciò il glorioso titolo di Conquistatore ottenne (a). „Egli (dice il Signor di Franquesney) (b) „ imitò l'esempio di Rollone „ dopo la conquista dell'Inghilterra : Egli distribuì a' suoi „ Normanni, che l'avevan seguito, le Contee, e le più gran- „ di Signorie in pura proprietà ; che ciò sia vero, si deduce „ che molti de' loro discendenti ancor le possedono. Du- „ chesne nella sua appendice alla Storia di Normannia ha „ aggiunto un Catalogo, che fu fatto in tempo di Gugliel- „ mo, e ch'è stato estratto dalla Cancellaria della Torre di „ Londra, e contiene i nomi de' Gentiluomini Normanni, „ e li nomi delle Contee, e Terre, che lor furono date.

Ma essendo questa una Nazione avida di dominare, e siccome riferisce il suo nazionale Storico Gaufrido Malaterra (c): *Gens astutissima, injuriarum ultrix, spe aliàs plus lucrandi patrios agros vilipendens; quæstus, & dominationis avida*; pertanto abbandonando volentieri il proprio Paese traversava le straniere Provincie per trovar miglior luogo, ove potesse stabilirsi; e correndo allora il costume di visitar li Santuarj, si univano a truppe i Normanni, e scorrendo sino nell'Oriente, sotto quell'innocente, e divoto pellegrinaggio scandagliavano le forze de' Principi, le situazioni de' Paesi, la bravura, e il valore de' Popoli, che meditavano debellare.

In tal guisa nell'anno 1016. si videro la prima volta comparire in Italia, e in abito di Pellegrini ritornando da Gerusalemme, sbarcarono in numero di 40. nelle Spiagge di Salerno, dove furono onorevolmente trattati da quel Duca (d), che tosto sperimentò gli effetti del loro valore; imperocchè essendo stato assalito da' Saraceni, che volean metterlo in-

I

con-

(a) Cronic. Norman. fol. 1069. 1070.  
Oderic. Vital. histor. Norman.

(b) Basnage loc. cit. Imita l'exemple de Raoul, après le conquête de l'Angleterre: il distribuait à ses Normans, qui l'avoient suivi, les Comtez, & les plus grandes Seigneuries en pure propriété, ce qu'est si véritable, que plusieurs de leurs descèdents les possèdent encore aujour d'huy Du-

chesne en son Appendice des Historiens de Normandie, a ajouté un Catalogue, qui fut fait du temps de Guillaume, & qui a été tiré des Archives de la Tour de Londres, qui contient le nom des Gentilshommes Normans, & les noms de Comtez, & de terres qui leur furent données,

(c) Lib. 1. cap. 3.

(d) Ostiens. lib. 2. cap. 37.

contribuzione, e alle inchieste di costoro già il timido Duca rendutosi, impazienti essi di tanta codardia, diedero di repente addosso agl'Infedeli, e li sconfissero; tantochè restandogli il Duca di tal valore ammirato li colmò di preziosi doni, e larghe ricompense; ed invitollì a ritornare con altri suoi Nazionali al suo soldo (a), dove in maggior numero indi a poco ritornati sotto la condotta di Rainulfo, ed Osmondo militarono a stipendj di quel Duca, e di altri Principi Longobardi; sconfissero i Greci, che in Bari dominavano; ed acquistando gran riputazione di valore, piantarono il proprio dominio in quelle parti, dove Rainulfo in guiderdone delle gloriose gesta fu investito del Ducato di Averfa (b).

La fama di tali conquiste indusse altri Normanni a lasciare il proprio Paese per incontrar miglior sorte nella Puglia, ed invitati ancor da Rainulfo, vennero sotto la condotta di Guglielmo Drogone, e di Umfredo figli di Tancredi di Altavilla uno de' Signori di quel Paese, che molt'altri figli presso di se ritenendo per la tenera età, tra quali Roberto, e Ruggieri, mandò questi ad acquistar glorie maggiori in quelle nostre parti.

Arrivati intanto i tre Fratelli in Salerno (c) circa l'anno 1035. nella milizia di quel Principe s'impiegarono, ch'ebbegli così cari, che negli affari più rilevanti di lor valevasi, e dal lor valore riconobbe la conquista di Sorrento, Amalfi, ed altre Città (d), colle quali la sua potenza si accrebbe. Ma crescendo a momenti la fama di lor possanza, cominciarono a rendersi sospetti a quel Principe; onde con qualche onorevole occasione pensò dal suo Stato allontanarli.

Meditava il Greco Imperadore Michele Paflagone la Sicilia da Mori invasa al suo Imperio racquistare, a qual fine mandò nel 1037. un armata in Italia sotto la condotta di Giorgio Maniace (e). Era arrivata la fama del valore de' Normanni sino nell'Oriente; onde Maniace per eseguir l'impresa anelava l'ajuto di quei forti, e valorosi Guerrieri; sicchè

(a) Ostiens. lib. 2. cap. 38.

(b) Pellegrin. in Castigat. ann. 1030.

Ostiens. lib. 2. cap. 58.

Guilielm. Apulens. lib. 1. lit. D.

(c) Malaterr. lib. 1. cap. 9. 11. 19. Ostiens. lib. 2. cap. 61.

(d) Ostiens. lib. 2. cap. 65.

(e) Curopolat. hister. fol. 109.

Lup. Protospata in Chron. Longobard.

chè fattane la dimanda al Principe di Salerno, trovollo ben disposto, sgombrandosi in tal guisa i sospetti concepiti dalla loro potenza. Maniace adunque dopo di aver ad essi fatto sperare generose ricompense, con entrare in parte della conquista, l'indusse a collegarsi seco in questa impresa; e in effetto montati su l'armata espugnarono Messina, e s'inoltrarono sino in Siracusa, dove nell'azioni militari si rese così ammirabile Guglielmo il maggior de' Fratelli, che comunemente col soprano di *Braccio di Ferro* era distinto (a).

Ma *la Greca Fede a chi non è palese?* Mancò Maniace alle promesse. Il bottino, e le spoglie de' nemici egli solo si usurpò, e vilmente deluse delle speranze i Normanni, che chiamati a quell'impresa per ottener la parte della preda, dalla perfidia greca ingannati si conobbero: ond'essi voleano su'l Campo stesso vendicarsi; ma persuasi da Arduino a riserbare in miglior tempo la vendetta, dissimulando l'ingiuria, pieni di rabbia, e di cordoglio il Faro ripassarono (b), con animo d'investire quelle Provincie, che al Greco Imperio obbedivano; sicchè appena sbarcati in Calabria, si posero a rovinar tutto il Paese, e verso la Puglia s'incamminarono per far che ne diloggiassero i Greci, ed ivi in rappresaglia stabilirsi.

Secondarono tali idee le avverse circostanze, nelle quali trovavansi gli affari de' Greci; sformite di Truppe le Provincie di Calabria, e della Puglia per l'impresse di Sicilia; indebolite le forze di Maniace per l'abbandonamento de' Normanni; sconvolto l'Imperio dalle interne dissensioni, che obbligarono l'Imperador Michele Paflagone a farsi Monaco. In così prospere, e favorevoli congiunture non trascurò Arduino rinforzare il suo partito col tirar sotto le sue insegne altri Normanni amanti di gloria, e molto più avidi di prede, e di conquiste; ma prevedendo qual danno sovrastava alla buona direzione dell'impresa, se con buoni patti non istabilivasi prima la division della conquista; perciò

I 2

fu

(a) Malaterr. lib. 1. hist. cap. 6.

Ostiens. lib. 2. cap. 67.

(b) Guilielm. Apulens. lib. 1.

Cedren. histor. fol. 623.

Malaterr. lib. 1. cap. 8.

Ostiens. lib. 2. cap. 67. &amp; lib. 4. cap. 63.

fu di buon accordo fra loro convenuto, per quanto si legge presso gli Storici contemporanei, che gli acquisti si farebbero egualmente fra lor divisi; ma che ad Arduino primo Autor dell'impresa dovesse darli la metà di tutto ciò, che si farebbe conquistato (a). Avendo ciascun giurato l'osservanza di questo preliminare trattato di alleanza, e senza indugio rendutisi nell'anno 1041. Padroni di una considerabile parte della Puglia, cominciarono indi a poco a dilatar i confini della lor dominazione sopra tutta la Provincia: avendo felicemente eseguito in Puglia ciò, che Maniace disgraziatamente avea tentato di far nella Sicilia.

Crebbero le prosperità, e gli acquisti per molte altre vittorie, che riportarono; ma temendo questi valorosi insieme, e scaltri Guerrieri, che la lor potenza non recasse gelosia a vicini Principi Longobardi, pensarono un supremo comandante eligersi della lor Nazione, al quale come Capo ubbidir doveessero. Cadde la sorte nel Principe Adinolfo, cui indi deposero, ed eleffero Agiro (b), e rassodate poi le loro fortune, per altre più nobili conquiste pensaro-

no

(a) Guilielm. Apulens. Rer. in Apul. Norm. lib. 1.

Omnes conveniunt, & bis sex Nobiliores,

Quos genus, & gravitas morum decorabat, & ætas

Elegere duces: provectis ad comitatum

His alii parent; comitatus nomen honoris

Quo donantur, erat hi totas undique terras

Divisere sibi, ni fors inimica repugnet,

Singula proponunt loca, quæ contingere forte

Cuique Duci debent, & quæque tributa locorum:

Hac ad bella simul festinant conditione.

Ostiens. lib. 2. cap. 67. ibi:

Hujus autem injuriæ Arduinus, ex tunc aptum retributionis tempus patientia dolosa expectans, & tandem

invenisse se putans, omni conamine Græcis molitur insidias. Orationis igitur gratia Romam ire se simulans, Averfam venit, & Rainulfo Comiti causam suam aperiens, ad universam Apuliam, se Duce facile acquirendam, animum illius accendit, effeminatos prorsus, atque remissos asserens Græcos, terram opulentissimam se jam, & numeros multos, & armis insignes, angusti tamen unius oppiduli penuriis usque ad id tempus, non sine injuria sui contentos. Placet consilium, adhortatio comprobatur, & id protinus aggredendum consilio unanimi definitur. Mox idem Comes XII. de suis Capitaneos eligit, & ut æqualiter inter se acquirenda cuncta dividerent precipit: Arduino de omnibus medieta-tem concedendam disponit; idque ad invicem sacramento firmato, trecentos numero milites eis adhibuit.

(b) Ostiens. loc. cit.



no per maggior sicurezza non voler altro Comandante, che della propria Nazione; sicchè riconoscendo le più gloriose azioni dal valor di Guglielmo *Braccio di Ferro* l'eleffero loro Conte, e Comandante, evitando con ciò le confusioni, che sogliono accadere, quando un sol Comandante non imperi. Nel rimanente ciascun restò più come Compagno, che come suddito, giacchè tutti nelle conquiste aveano avuta ugual parte, e somministrata ugual opera, e soccorso. Onde essendo già tempo di eseguirsi la division della conquista ne' preliminari concertata, si congregarono nel 1043. in Melfi i tre fratelli Guglielmo, Drogone, ed Umberto con Arduino, e tutti gli altri valorosi soldati, dove intervennero ancora il Principe di Salerno, ed il Conte di Aversa, e felicemente fra loro la conquista si divisero nella maniera riferita dal Cardinal Leone Ostiense Autore allor vivente, che in que' tempi in Monte Cassino trovavasi (a).

Quindi morto Guglielmo nel 1046. sostenne le sue veci, e fu eletto Conte di Puglia il fratello Drogone (b), il quale dall'insidie de' Greci proditoriamente ucciso, al governo il terzo fratello Umfredo fu prescelto, che incontante gli assassini, e i complici con differenti sorti di supplicj castigò, sostenendo sempre fra guerre, e traversie le conquistate Provincie (c).

Era-

(a) *Lib. 2. cap. 67. ibi*: Post hæc Guilielmo Tancredi filio Comitatus honorem tradentes ad Guaimarium omnes conveniunt, eumque pariter cum Rainulfo Averfano Comite ad divisionem terræ, vel adquisitæ, vel acquirendæ venire Melphim invitant.

Anno 1043. Primo igitur eadem Rainulfo Domino suo Sipontinam Civitatem cum adjacentibus Gargano, nec non pertinentibus sibi oppidis omnibus honoris causâ concedunt. Dehinc cætera ad illorum placitum inter se dividunt. Statuunt itaque Guilielmo Asculum, Drogoni Venusiam, Arnolino Labellum, uxori Autobovi Monopolim, Petro Tra-

nim, Gualterio Civitatem, Rodulpho Cannim, Tristaino Montem Pilosum, Herveo Trigentum, Asclittino Acerentiam, Rodulpho Sanctum Archangelum, Raimfrido Monorbinum. Arduino autem, juxta quod sibi juraverant, parte sua Contradicta, Melphim primam illorum sedem communiter possidere decernunt. Hoc itaque modo a Normannis adquisita Apulia est. Mortuo igitur Comite illorum Guilielmo, frater ipsius Drogo illi successit, & isto quoque occiso, Humfridus defunctorum frater Comes effectus est, atque post eum Robertus.

(b) *Malater. lib. 2. cap. 12.*

(c) *Malater. lib. 2. cap. 13.*

Erano fratanto impazienti di più languir fra l'ozio delle carezze paterne gli altri fratelli minori, che erano, come pur dianzi s'è detto, rimasti in Normannia. La gloria gli eccitava, e la lor povera, e privata condizione li stimolava ad imitare le strepitose imprese de' fratelli, e rendersi con ciò gloriosi nel maneggio dell'armi, e facoltosi nel possesso delle conquiste. Onde il loro Padre Tancredi di Altavilla ebbe a durar gran fatica per ritenerne in casa almen due soli, fra quali Ruggieri, a cui la poca età non permetteva ancora azzardarsi ne' cimenti delle guerre. Si partì intanto il valoroso Roberto Guiscardo con altri de' suoi fratelli, seco conducendo molt'altri venturieri di quella Nazione, i quali passarono disarmati l'Italia travestiti in abito di Pellegrini (a), per non esser fatti prigionieri de' Romani; che veggendo in Puglia cotanto fiorire questa Nazione, la teneano non meno per sospetta, che per nemica. In tal maniera giunsero presso i suoi, dove furono lietamente accolti, ed impiegati a proporzione del loro valore. Roberto però facendosi conoscere per più spiritoso, ed intraprendente degli altri, fu scelto ad imprese più nobili, e generose, e gli fu confidato il comando della fortezza di S. Marco posta su le frontiere della Calabria, perchè potesse secondo le occasioni dilatar i confini sopra questa Provincia, che nel dominio de' Greci tuttavia si conservava.

Ebbero a contendere in que' tempi i Normanni coll'Imperador Enrico, e col Pontefice Leone Nono, i quali collegati insieme prepararono un grand'esercito per cacciarli dalla Puglia, dove da sì potenti nemici assaliti, valorosamente si difesero sotto il comando de' due fratelli Umberto, e Roberto, e andò a terminar la faccenda colla prigionia del Pontefice (b), cui non trattarono secondo le leggi della guerra, e della vittoria, ma in riguardo dell'eccello carattere, con profondo rispetto, e venerazione lo condussero con ogni sorta di onore, e riverenza nel loro Campo; e lasciandolo in libertà l'accompagnarono quasi in trionfo in Bene-

(a) Oderic. Vital. *lib. 3. ibi.* Sub specie peregrinorum peras, & baculos portantes ne caperentur a Romanis, in Apuliam abierunt.

(b) Malater. *lib. 2. cap. 14.*  
Ostiens. *lib. 2. cap. 87.*  
Guilielm. Apulens. *lib. 2.*

Benevento (a). Con ciò restarono nella libertà di dilatare gli acquisti fin dove il lor valore poteva giugnere; tantochè cominciò Roberto la conquista della Calabria, che non restò interrotta dalla morte di Umfredo seguita nel 1056. a cui egli nel comando sottratto, dilatò i confini del dominio normanno per tutta la Puglia, e la Calabria; onde sprezzando il titolo di Conte, quello di Duca per acclamazione de' suoi Compagni assunse, ritenendo essi i titoli di Conti sopra le Terre, che nella cennata divisione erano lor toccate in parte (b).

In questo tempo allettato dall'eroiche imprese de' Fratelli maggiori, venne a cercar la sua fortuna in Italia Ruggieri ultimo figlio dell'anzidetto Tancredi di Altavilla, trattenuto sino all'anno 1057. in Francia dall'età non affatto matura all'esercizio dell'armi. Venne egli pieno di vasti pensieri di dominare, ma trovando il Paese della Puglia già diviso a Conquistatori, non gli restò altra speranza, se non d'imitar l'orme de' suoi fratelli, e nelle nuove Conquiste accomodare la sua troppo scarsa condizione. A tal fine se ben egli fusse comparso alla leggiera, tentò nondimeno acquistarsi la benevolenza degli altri suoi Nazionali, affinchè col loro ajuto avesse potuto qualche azione intraprendere. Roberto da sua parte procurò ancor provarlo nel maneggio dell'armi, ed assegnollì un distaccamento di sessanta soldati sotto il suo comando, co' quali felicemente in un attacco si disimpegnò, e concepì grandissime idee di remunerazione. Ma il fratello Roberto, o fosse stata invidia di sentirlo così ben accetto presso la milizia, o saviezza di moderar quella eccessiva brama di dominare, altro per guiderdone non gli diede, che un sol Cavallo, avendogli ancor negato di rimunerar quei soldati, che l'avevano assistito (c). Di ciò altamente irritato Ruggieri dichiarossi offeso, e

ri-

(a) Anonim. Barenf. apud Pellegrin. anno 1052. *ibi*. Comprehenderunt illum, & portaverunt Benevento tamen cum honoribus.

Malater. *lib. 2. cap. 14.*

(b) Guilielm. Apulens. *lib. 1. 2.*

Ostiens. *lib. 3. cap. 16.*

Pellegrin. *castigat. in Lup. Protospat. an. 1053.*

(c) Malater. *lib. 1. cap. 26. ibi.* Fratris servitium studiosè peragens, cum ab ipso, nil inter se, & omnes suos, causà remunerationis, uno tantum equo excepto, accepisset.

rivoltoſſi a Guglielmo altro ſuo fratello, che nella Provincia di Principato le ſue Terre poſſedeva. Concependo coſtui qualche compaſſione alla povertà di Ruggieri, gli aſſegnò la Terra della Scalea; dove non potendo ſoſtentarſi con alcuni ſuoi Compagni, ſi diede alle prede, e alle rapine, che di ſuo ordine furono deſcritte dal ſuo Storico Malaterra, e che moſtrano l'eſtrema miſeria, che lo premeva (a). Anzicchè per metterſi in iſtato di poter chiamare altri Compagni al ſuo partito, e con ciò infeſtare il Paefe di Roberto, contro il quale d'implacabil odio era ripieno, fu coſtretto egli in perſona con altri otto ſuoi Compagni ſpogliare alcuni Mercatanti Amalfitani, e col danajo che loro violentemente rapì, ſi poſe in iſtato di ſoſſistere co' bottini, e colle prede, che dalla Puglia riportava (b).

Le intestine diſcordie de' Fratelli non ſolamente aveano fatto ſoſpendere le conquiſte nella Calabria; ma ancora avean eccitato gli animi di quei Nazionali a tumultuare contro i Normanni, e in alcune parti v'era già ſeguita la ſtragge. Per rimetter dunque in buono ſtato le coſe, e non ritardare il corſo alle imprefe, e alle vittorie, ſi fece fra-

lo-

(a) *Lib. 1. cap. 25. ibi*: Ubi quidem plurimum pecuniarum paſſus eſt; ſed latrocinio armigerorum ſuorum in multis ſuſtentabatur, quod quidem ad ejus ignominiam non dicimus; ſed ipſo ita præcipiente, adhuc viliora, & reprehensibiliora de ipſo ſcripturi ſumus, ut pluribus pateſcat, quam laborioſè, & cum tanta anguſtia a profunda paupertate ad ſummum culmen divitiarum, vel honoris attigerit. Habebat ſiquidem armigerum quendam Blettiva nomine, coram quo nil tuebatur, ad quod furandum intendebat. Hic ipſe penurioſus adhuc juvenis, poſtmodum ditiffimus futurus Comes, cum eſſet cupiens quosdam equos, quos apud Melpham in ejuſdem domo viderat, ad hac perſuaſit, ut ſecum vadens nocturno furto abſtractos ſubduceret.

(b) *Malater. lib. 1. cap. 26. ibi*: At dum illos, quos prædari miſerat; apud Scaleam præſtolatur, Berver quidam a Melpha veniens, nuntiat Melphitanos negotiatores a Malpha verſus Melpham, haud procul caſtro traſſire. Quo audito non minimum gaviſus, equum inſiliens Giſenualdum, & Carbonariam cum octo tantum militibus occurrit: captosque Scaleam deduxit; omniaque quæ ſecum habebant diripiens, ipſos etiam redimere fecit. Hac pecunia roboratus largus diſtributor centum ſibi milites allegavit: quibus totam Apuliam crebris, & diverſis incurſionibus lacerans, Guiſcardum in tantum ſollicitum reddebat, ut acquirendæ Calabriae oblitus, jam quod acquiſerat penè amitteret.

loro la pace colla promessa a favor di Ruggieri della metà degli acquisti, che si farebber fatti nella Calabria, e coll'assegnazione della Città di Mileto in Contea. Sicchè poi egli Conte fu salutato, e non guari dopo molti altri Luoghi, e Città della Calabria, che da' Greci si tenevano, coll'acquisto di Reggio, furono mercè il suo valore debellate.

Non ancora in quelle parti la pace si godeva, quando Ruggieri rivolse a più alti disegni, ed a maggiori imprese il pensiero. Bramava far qualche conquista in questo Regno, ma troppo dubio, ed incerto sembravane il cimento; poichè fuor della sua natural bravura, e dell'affezione de' suoi Nazionali, e di alcuni Longobardi, e Pugliesi, che con esso lui volentieri si farebbero associati, per cambiare la loro fortuna in un nuovo Paese di conquista, nel rimanente ogni altro mezzo gli mancava, per condurre a buon fine un impegno cotanto malagevole, e pericoloso.

Era egli poverissimo di beni, e di danari; giacchè oltre l'assegnazion di Mileto, non avea potuto dal fratello Roberto impetrare la metà delle promesse conquiste della Calabria<sup>(a)</sup>; nel mezzo però della povertà lo sollevava ad alte idee uno spirito senza timore, e un alterezza senza circospezione. Non si trovava proprie truppe al suo soldo, mancandogli per sostenerle i mezzi: dal fratello nemmen un valevole ajuto sperar poteva, essendo egli piucchè mai circondato dalle insidie, dai timori, e dai pericoli, che seco traggono i nuovi dominj, ed i Paesi a forza d'armi conquistati: non era ancor Padrone di tutta la Puglia, e della Calabria, imperocchè molte Piazze i Longobardi vi possedevano, già ingelositi, e divenuti nemici de' Normanni, ove i Greci ancora, e i Saraceni altre fortezze ben custodite trattenevano, la espugnazion delle quali essendo necessaria per stabilirsi il dominio di Roberto in quelle parti, non facea risolverlo a discendere alle veementi brame di Ruggieri.

Egli però con animo troppo superiore alla debolezza delle sue forze, sprezzando ogni pericolo, che potea divertir il concepito disegno, si diede tutto a procurar amici:

K

a con-

---

(a) Malater. lib. 2. cap. 21.

à confederarsi con altri suoi Parenti al pari di lui non men poveri, che valorosi: a chiamar gente per seguir le sue insegne, e ad allettare tutti quei, che volendo arricchirsi colle prede, colle spoglie de' nemici, e coll'acquisto di opulenti poderi, e fertilissime possessioni, poteano molto sicuramente sperarlo nella conquista di un Regno vasto, dovizioso, ed abbondante.

Al rumore di una tale impresa si eccitò la bellicosa Gioventù a pigliar partito sotto un Capo così fortunato. I principali, che per qualità, ed esperienza seco lui si collegarono, furono il suo nipote Serlone, Arisgotto da Puzzuoli ancor suo parente, Ursello di Bagliol, Ugone di Gresi, Gualtieri Simula, Ugone Circea, Ruberto di Sordevalle, Angelmaro, Eviandro (a), e molti altri, i quali siccome impiegavano le loro vite, senz'altra speranza che di sostenersi colle prede, così all'incontro dovean esser partecipi della conquista.

Frattanto che alle reclute, ed agl'inviti gli altri attendevano, volle Ruggieri tragittare il Faro, ed accompagnato solamente da 60. Soldati ebbe l'ardire di sbarcare nel Porto di Messina per riconoscere il Paese, e sperimentare la bravura de' suoi contro i nemici Saraceni, dove essendo stato fortemente attaccato, in tal guisa si sostenne, che disordinò al maggior segno i nemici, e li sconfisse; onde poi in trofeo della vittoria portò in Reggio le armi, e le spoglie de' vinti (b). Con ciò si accrebbe il desiderio negli altri di non ritardar la meditata impresa, e lo stesso Duca Roberto prevedendo da un sì lieto principio le future prosperità, composte in qualche maniera le sue faccende, invitò i suoi aderenti a doverlo seguire nella vegnente està per la conquista della Sicilia (c).

Alle fervide brame di Ruggieri maggiori, e più acuti stimoli aggiunse un Magnate Saraceno Becumeno chiamato,

(a) Otiensf.

Malaterr. lib. 2.

Inveges Pal. Nobile.

Carusf. Mem. hist. part. 2. lib. 1.

(b) Malaterr. lib. 2. cap. 1. Spoliis itaque, & equis illorum, quos dejecerat, acceptis, naves suas ingressus, Rhegium remeat ad Ducem Fra-

trem suum.

(c) Malaterr. lib. 2. cap. 2. Apulienfesque Principes de noviter adeptu Ducatu sibi congaudentes pluribus donans, de expeditione versus Siciliam in proxima futura æstate facienda permonuit.

to, che oltraggiato da' suoi per isfogo di vendetta andò a bella posta a ritrovarlo, promettendo non men la sua, che l'assistenza di quello avanzo de' Greci, che nell'Isola eran rimasti; sicchè svelando non men le poche forze, che la cordardia de' Saraceni, fece conoscere agevole l'impresa; tanto che Ruggieri unito a Serlone con una brigata di 160. Soldati s'imbarcò, e fece una spiritosa scorreria da Messina sino a Melazzo, d'onde seco trasse un grandissimo bottino, e in Reggio per allestir l'armata ritornò(a).

Mentre però i due Fratelli Roberto, e Ruggieri nel disporre la spedizione erano intenti, i Saraceni di Messina chiamati in loro ajuto i Palermitani, e gli altri delle Città del Regno s'ingegnavano impedire a i Normanni di valicare il Faro, e perciò da una armata maritima fecero tessere quelle acque. Ma essendo già tutto all'ordine in Reggio per l'imbarco, l'accorto Roberto il periglio conobbe, e col consiglio de' più provetti Capitani voleva differire la partenza. Ruggieri però di ogni indugio impaziente con temerario ardimento assistito da trecento suoi eletti Compagni si arrischiò nel mezzo de' nemici passare, e fatto lo sbarco in Messina, in otto giorni la soggiogò, e in contrasegno mandò al Fratello le chiavi della espugnata Città, per obbligarlo a venir sollecito a proseguir la impresa. A tale avviso egli incontanente si partì, e conquistata Rametta, amendue s'inoltrarono nel centro del Regno, in cui dopo di avere scorsi, e soggiogati molti luoghi, essendo già tempo di svernare, Roberto nella Puglia ritornò, e Ruggieri eletta per sua Piazza d'armi la Città di Troina, allora da' Cristiani Greci abitata, quivi co' suoi Compagni piantò gli alloggiamenti, dove ricevuto l'avviso di essersi conchiuso lo sposalizio fra lui, e Giuditta Nipote del Conte di Normannia, in Mileto poi si trasferì per sollennizar le nozze, lasciando alla fedel condotta degli altri suoi Compagni la difesa degli acquisti, ed il progresso dell'impresa(b).

Produsse quel matrimonio una gravissima discordia fra Roberto, e Ruggieri, che avrebbe potuto sul bel principio qual piccola scintilla un grande incendio eccitare, con far

K 2

isva-

(a) Malaterr. lib. 2. cap. 3. ad 8.

Ostiens. loc. cit.

(b) Apulienf. lib. 2.

Malaterr. lib. 2. cap. 8. ad 20.

isvanire i disegni su la Sicilia così bene avviati. Egli ch'era sfornito di beni, e di danajo, non avendo come assicurar la dote, e il dotario alla Sposa, perchè il Fratello la parte delle conquiste della Calabria non aveagli voluto assegnare, ne fece in questa congiuntura efficace richiesta. Ma negando Roberto di eseguirlo, si venne fra loro all'armi nel 1062.; e dopo varie vicende restando prigioniero Roberto colla esecuzione della promessa rinnovò col Fratello la pace (a). Quindi Ruggieri insieme colla novella sua Sposa in Sicilia si ricondusse, e lasciatala nella Città di Troina alla espugnazione di altri luoghi s'avanzò (b).

Ma i suoi Normanni posero ogni cosa in iscompiglio, e ritardarono per qualche tempo alle vittorie il corso per li tumulti, ch'eccitarono nelle acquistate Città; imperocchè, dice un Autor moderno sulla relazione degli Antichi (c): Viveano i Soldati Normanni, più che al soldo di Ruggieri di rapine, e di violenze, ciò che chiaramente ci additano non solo gli Storici Italiani, ma quelli ancora di la da' Monti, essendo una Nazione avida non meno di vendette, che di guadagno, e di Signoria. Oltre di ciò possono ben supporli i disordini di questa gente, e la libertà, che vopo fu si concedesse da' Capitani a questi lor non naturali Vassalli, ma più tosto associati, e compagni: essendo conveniente, che raccogliendo sotto le loro bandiere una sì fatta sorta di gente, si assicurassero della lor fedeltà, ed ubbidienza, permettendo impunemente quelle rubberie, che sono troppo familiari anche nelle più ben regolate milizie.

Così malmenati da' Normanni i Paesi conquistati, nè potendosi i disordini vietar da Ruggieri, mentre nello stesso intrigo trovavasi, giacchè abbisognava egli ancor vivere in que' primi tempi di rapine; perciò contro lui si rivol-

(a) Oderic. Vital. *Histor. Norman.* fol. 469.

Malaterr. *lib. 2. cap. 21. ad 28.*

(b) Malaterr. *lib. 2. cap. 29.* Veniens itaque apud Trainam a Christianis Græcis, qui eum jam altera vice susceperant: urbemque quam-

vis natura montis, in quo sita est, satis defensabilis foret, ad votum suum aptando fortio rem reddens, uxore ibi cum paucis dimissa, circumquaque vicina castra lacessitum vadit.

(c) Caruf. *Memor. histor. part. 2. lib. 2. fol. 21.*



voltarono li Troinesi : fecero stragge di Normanni : lo confinarono in un angolo della piazza , ed in tali sventure soffrì egli colla Moglie , e co' suoi quei disaggi , e patimenti , che Malaterra Autor di veduta lasciò scritti (a). Dopo però respinti i malcontenti , abbisognò Ruggieri nella Calabria , ed in Puglia conferirsi , reclutando compagni colla promessa di premj , remunerazioni , ed acquisti , per supplir con essi la mancanza degli estinti . Così rinforzato domò gli altri sediziosi : s'inoltrò nel Paese de' Saraceni : ottenne nel 1063. una compiuta vittoria sotto Cerami : e con piccola truppa accompagnato da Serlone , da Ursello , da Bagliol , e da Arizgotto disfece un esercito di trenta mila Mori (b). Si avanzò poscia dal Paese di Petralia in quel di Cefalù , e Collesano , aspirando all'acquisto di Palermo , per qual impresa abbisognando forze maggiori , nè potendole impetrar da Roberto , perchè agitato trovavasi di nuove torbidezze nella Puglia , co' suoi proseguì l'attacco di varie altre Città sino in Girgenti , nelle quali avendo sperimentato li scambievoli avvenimenti di una prospera , ed avversa fortuna , finalmente veggendo , che per l'acquisto della Capitale abbisognavano le armi ausiliarie di Roberto , sospese pertanto nella Sicilia i progressi , e in Puglia altra volta si ricondusse per assistere al fratello Roberto nell'assedio di

Ba-

(a) Malaterr. lib.2. cap.28.29. ibi: Nam cum diu taliter impugnando , nunc autem seipso defendendo , jugi incursione detenti , dum per diversa loca prædando , victum quærere , ut soliti erant , impediuntur , famis angustia , & assidui certaminis , & vigiliarum æstu , quæ minimè sibi pariter conveniunt , per plurimum deficiebant . Intantum enim quisque sibi met intentus erat , ut etiam ipse Comes vix aliquem haberet , qui sibi cibum , excepta uxore , & armigeris appararet . Nam cum infra urbem , ne extra prædatum iret , jugi defensione interim detinerentur , extra autem omnium oculi ad hoc intenderent , ut si cum paucis latrocinari tentarent , deprehenderetur : quod vis

horum agere , imminens periculum de hortabatur . Unde & tanta penuria inter eos fuit , ut neque rapere , neque gratia largiente alter ab altero impetrare , vel mutuò aliquid accipere possent : omnibus pene ab ipso Comite , usque ad ultimum Clientem , æquo pondere indigentibus . Vestium etiam tanta penuria illis erat , ut inter Comitem , & Comitissam non nisi unam capam habentes , alternatim , prout unicuique major necessitas incumbere , ea utebantur . Sed juvenula Comitissa sitim quidem aqua extinguebat : fames verò non nisi lachrymis , & somno aliquid unde non habens , refrenare sciebat .

(b) Malaterr. lib.2. cap.31.32.33.

Bari (a), affinchè spente in quel Paese le turbolenze, avesse da lui impetrato una scambievolmente assistenza nell'assedio di Palermo. Così egli avvenne, e sedati già gli affari della Puglia, dappoichè Roberto per undeci anni si era tenuto lontano dalla Sicilia, in Otranto con Ruggieri s'imbarcò, e unito poi alle truppe, che in Sicilia impazienti l'attendevano, si cinse di stretto assedio la Capitale, la quale dopo molte gloriose azioni fatte da' Normanni cadde nel lor dominio nell'anno 1072. (b).

Allora pensò farsi la prima divisione della Conquista, fra i supremi Comandanti dell'armata Normanna, che poi fu seguita, come appresso diremo, da due altre divisioni. Il Duca Roberto, che rappresentava la prima parte pel carattere a tutti gli altri superiore, e perchè avea somministrato ajuti, e di presenza intervenuto nella prima, ed in quest'altra spedizione, volle per se ritenersi la sola Città di Palermo. Il Valdemone già allora conquistato col rimanente dell'Isola, che tuttavia restava a conquistarsi, all'arbitrio di Ruggieri, e degli altri riservò. Quindi lo stesso Ruggieri per adempiere i patti concertati prima della spedizione co' supremi Comandanti de' Normanni, col consenso dello stesso Duca si ritenne come Capo dell'armata la metà dell'Isola a somiglianza di quanto avea praticato Arduino nella divisione della Puglia; e l'altra metà la divise fra Serlone, ed Arizgotto da Puzzuoli suoi Parenti, dal consiglio, e valor de' quali avea riconosciuto non piccoli progressi. Così riferisce (c) questa prima divisione fra Capi principali de'

Nor-

(a) Otfiens. lib. 3. cap. 16.

Guilielm. Apuliens. lib. 2.

Malater. lib. 2. cap. 40.

(b) Apuliens. lib. 3.

Otfiens. lib. 2. cap. 28.

Anonim. di Bar. in Cronica.

(c) Malater. lib. 2. cap. 45. & 46. ibi:

Deinde verò Castello firmato, & Urbe pro velle suo, Dux eam in suam proprietatem retinens, & Vallem Deminæ, cæteramque omnem Siciliam adquisitam, & suo adjutorio, ut promittebat, nec falso acquirendam, fratri de se habendam concessit.

Cum ista geruntur Serlo filius Serlonis, nepos videlicet utrorumque Principum istorum, cujus in præcedentibus mentionem fecimus, apud Ceramum morabatur: ad tuendam provinciam ab incurfibus Arabicorum, qui apud Castrum Joannis ea tempestate morari dicebantur, a Duce, & Comite sic jussus. Nam & medietas totius Siciliæ ex consensu Ducis, & Comitis suæ sorti, Arizgotique de Puteolis, inter se dividenda cesserat: eo quod hic consanguineus eorum erat: uterque autem consilio, & armis probissimi viri erant.

Normanni, l'Autore allor vivente, che di ordine dello stesso Conte Ruggieri ne scrisse i successi, e lo confermano tutti gli altri Storici Siciliani (a).

Composti in tal maniera gli affari della Sicilia a maggiori imprese era Roberto intento, perchè unir voleva a' suoi Stati della Puglia i Ducati di Salerno, d'Amalfi, e Benevento, che da' Principi Longobardi ancor si possedevano, e meditava inoltre dilatar le sue conquiste nella Grecia. Perciò si partì molto contento di avere stabilito nella Sicilia il Fratello cogli altri suoi Normanni; e perchè a questi restava assai che fare, per totalmente abbattere li Saraceni, consentì egli, che Ruggieri con promesse, e ricompense avesse allettato buona parte di quei soldati, che con esso lui eran venuti, e permise, che fossero restati a militare sotto il comando del Fratello (b).

In queste azioni, e scorrerie si era reso Ruggieri alquanto provveduto di beni, e di danaj; onde cresciuta ancor la truppa de' suoi confederati Nazionali proseguì l'impresa coll'acquisto di Trapani, e di altre dodici popolate, e considerabili Terre, che ad alcuni Capitani dell'armata tosto ripartì (c); e poi avendo dilatato le conquiste, a molti altri ancor assegnò fertilissime possessioni, e quanto avea acquistato nelle parti di Partenico, e Corsito, o Cornilio (d); adempiendo con ciò a corrispondenza degli acquisti a'

pat-

(a) Fasell. *de reb. Sicul. decad.* 2. lib. 7. cap. 1.

Strada *Aquila trionf. rispost. al cap. 7. fol. 54. e giustif. al c. 48. fol. 352.*

Pirri in *Cronolog. Reg. Sicul. fol. 11. num. 1.*

Inveges *Annal. di Paletm. nobil. Era 7. Normanna. Roberto Duca primo di Puglia.*

(b) Malaterra lib. 3. cap. 1. *ibi*: Igitur famosissimus Sicilia Princeps Rogerius Duce Fratrem, expeditione, postquam Panormum adeptus est, soluta, a Sicilia versus Calabriam, & Apuliam, ut suas utilitates exsequeretur, digrediente, in Sicilia remanens, exercitus recedentis fratris mi-

nimam partem præmiis, & promissionibus illiciens, ex consensu ejusdem Ducis sibi retinuit.

(c) Malaterra lib. 3. cap. 11. Comes laboris indeficiens crebris incursionibus, ut sibi omnia substernat, infestare aggreditur: brevique termino usque ad duodecim famosissima Castra suo dominio obediendo subire coegit: quæ militibus suis de se habenda delegavit.

(d) Malaterra lib. 3. cap. 20. Sicilienses ergo Milites suos, quibus jam impertierat possessiones Insulæ, quantum subjugaverat, apud Parthenicum, & Corsitum dimittens, Jacentibus infestos fieri præcipit.

patti preliminari con essi nel principio dell'impresa stabiliti.

Agevole dopo sì prosperi avvenimenti si rese la continuazion dell'impresa, e sempre più sgomentati i Mori da tante sconfitte, e dal macello di sua gente, al comparir delle vittoriose insegne tosto decampavano, alla lor discrezione ogni cosa abbandonando; perciò Ruggieri già sicura riputava la conquista, e siccome col farne godere la sua parte a' Conquistatori, si era reso non men giusto, che grato; così ancora col riconoscerla dalla Divina Provvidenza per tanti miracolosi successi, che avvennero, si fece egualmente conoscere per molto pio, e religioso, e con ammirabile zelo, applicossi a restituire la Religione quasi spenta nel Regno dopo l'ultima invasione de' Mori. Costituì li Vescovati, a' quali non solamente assegnò le Diocesi: prescrivendo loro i confini, fin dove si dovea estender la giurisdizion di ciascun Vescovo; ma ancor descrisse, quali erano le Città, Terre, e Villaggi, che le componevano. Onde per poterli sostenere i Prelati, e le Chiese, fece loro ricchissime donazioni di Feudi, e Vassallaggi<sup>(a)</sup>, e pensò ancora riedificare moltissime Chiese, e Monasterj da' Greci anticamente abitati; e molti altri ne fondò, che ora costituiscono li Benefizj, Abbazie, e Priorati del Regio Padronato, li quali furono tutti dotati con ricche possessioni di quel contingente del Regno, che era toccato nella divisione per propria parte a Ruggieri, come egli stesso dichiarò nella citata fondazione del Vescovato di Catania, dove disse: *Cepi ego Rogerius Comes adornare omnes Ecclesias Sicilia, quas tempore belli caeperam adificare de meis thesauris, & meis nobilibus indumentis, ac etiam accrescere earum possessiones, quas illis dederam de meis Regiis possessionibus.*

Terminata finalmente la conquista nella dedizione di Butera, e di Noto, si fece la gran rassegna dell'esercito al solo fine di ricompensare colla general partizione delle Terre i Capitani, e Soldati, che nel lungo corso di trent'anni di acerbissime guerre, mercè il loro valore l'aveano superate. Ruggieri adunque imitando in ciò lo stile di sua Nazione, e nel tempo stesso soddisfacendo a' patti, e al di-

rit-

---

(a) Pirri in *Not. Eccles. Trainens.* ubi adsunt diplomata.  
*Messan. Agrigent. Catan. Panormit.* Caruso part. 2. lib. 1. fol. 53.

ritto della guerra, le Terre conquistate a' Compagni, e Soldati, che seco lui avean militato, prese a ripartire, come riferisce il suo Storico Malaterra (a): *Militibus itaque suis, quorum auxilio tanti honoris culmen adeptus fuerat, accersitis, gratias cum omni mansuetudine referens, quibusdam terris, & largis possessionibus, quibusdam verò aliis diversis premiis laboris sui sudores recompensat.* Ed ecco che con ciò gloriosamente alla meta de' suoi desiderj egli giunse, e conchiuse la conquista del Regno, del quale avendone una gran parte assegnato a Conquistatori, li trattene presso di se: ed essi dal canto loro pensando a preservarsi dalle interne, ed esterne dissensioni nel possesso di fertilissime, e ricche possessioni, Terre, e Castella, che avevano acquistato, qual Sovrano tutti lo riconobbero, e fissando la lor abitazione nel Regno destrutto per la espulsione de' Mori, lo illustrarono con nuove abitazioni, e lo nobilitarono col chiarissimo sangue di tante illustri Famiglie, che nelle vene di tutto il presente Baronaggio ancora scorre, e si conserva.

Dappoichè si era con ciò compiuto a doveri della Religione nella fondazion di tante Chiese, e Vescovati, alla giustizia, ed alla osservanza de' patti nella giusta ricompensa a' Conquistatori colla assegnazione di tanti Feudi, e Baronie, era ormai tempo di pensare allo stabilimento della polizia, e del governo del Regno; e comechè per lo addietro oltre il comando supremo delle armi, non si stimava Ruggieri differente da que' Capitani, che ugualmente con esso lui nella impresa militavano; sedate già le inquietudini della guerra, pensò il saggio Principe rendere più cospicua la sua persona col titolo di Gran Conte della Sicilia, e della Calabria, come si vede ne' Privilegj della Chiesa di Messina del 1096., della Chiesa di Palermo del 1098., ed in tanti altri riferiti dal Pirri, ove si legge *Sigillum factum a me Rogerio Magno Comite Calabria, & Sicilia* (b). Essendosi ciò praticato, perchè sovrastando egli a moltissimi Baroni

L

Si-

(a) *Lib. 4. cap. 15.*(b) *Not. 2. Mesi. Eccles.**Not. 1. Eccles. Panorm.**Inveges Palerm. Nobil. Era 7.  
Norman. Ruggier Bossò Gran Conte  
ann. 1096.*

Signori di Vassalli, e di altri titoli ornati, era dovere, che fissata la Sovranità in sua Persona, si distinguesse da' Sudditi nel paragone de' Titoli, e pertanto quello di Gran Conte Superiore a tutti gli altri si elesse (a).

Provide ancora al tranquillo stato de' suoi novelli sudditi Ecclesiastici, e Secolari, avendo nello stesso anno impetrato dal Pontefice Urbano Secondo lo inestimabil privilegio della perpetua Legazia in sua persona, e di tutti i suoi Successori nel Regno di Sicilia (b). E perchè moltissimi eran coloro, che possedevano Terre, Vassalli, e Baronie, fra i quali bene spesso poteano contese, e litigj insorgere, essendo incognite le leggi feudali, che poi nel governo del suo Figlio il Re Ruggieri furono stabilite, perciò s'introdussero fra i Baroni alcune poche consuetudini, delle quali non è a noi rimasta altra memoria, se non quella ci lasciò Ugon Falcando (c), il quale altresì ci somministra la notizia, che poi tutti i Feudi, e Signorie ai Militari assegnate si descrissero in alcuni registri, che *Defetarij* erano chiamati; essendosi conservati intatti sin al Regno del primo Guglielmo, e poi inceneriti nel sacco del Real Palazzo dalla furia popolare, (d) come altrove diremo.

Per quanto poi alla conoscenza de' loro litigj, e contese apparteneva, si mantennero essi dal comune disgregati, e non poteano per qualunque affare civile, o criminale dalla giurisdizion ordinaria, e da' Giudici, e Magistrati del Regno riconoscersi. Fu costituita però un'assemblea di Baroni lor pari, la quale non solamente giudicava le contese feudali, ma ancor privatamente determinava tutte le pendenze particolari civili, e criminali; qual laudevole usanza

za

(a) Inveges *loc.cit.ivi*: Se dunque nel presente anno 1096. già nella Sicilia o era introdotto, o si cominciò ad introdurre l'uso de' titoli tra i Figli, Nipoti, e Vassalli del Conte; per differenziarsi, da' Parenti, o da' Sudditi egli cominciò a sottoscrivere col nuovo titolo: *Magnus Comes Calabriae & Siciliae*.

(b) Bulla Urbani Secundi penes

Malaterr. *lib. 4. cap. ult.*

Fazell. Pirri Maurolic.

(c) *Hist. Sicil. de Tyrannid. Si cil.*

(d) Ugo Falcand. *loc. cit.*

Inveges *Pal. Nob. ann. 1162. t. 3.*

Pietro Giannon. *Istor. Civil. del Regno di Napoli lib. 13. cap. ultim. tom. 2.*

Gregor. Grimaldi *Istor. delle*

*Leg. e Magistr. di Nap. lib. 6. n. 25. t. 1.*

za lungo tempo si ritenne, siccome appresso giustific heremo.

Quindi per regolar gli affari più rimarchevoli del Regno istituì il gran Parlamento Generale, e volle in ciò imitare la polizia de' Longobardi, e de' suoi Fratelli nella Puglia, i quali divise le conquiste a' Compagni, feron poi tutti i Baroni intervenire nelle grandi assemblee per deliberare i maggiori, e più rilevanti affari dello Stato; convocando i Longobardi le loro generali assemblee in Pavia, e li Normanni in Melfi (a). Egli dunque dappoichè avea tripartito tutto il Regno fra gli Ecclesiastici, Militari, e se stesso nelle Città al suo Patrimonio riserbate, pensò ancora tripartir gli Ordini in tre stati, ed in tre diverse braccia, delle quali ne compose il Parlamento: il primo degli Ecclesiastici, Prelati, ed Abbatì; il secondo di tutti que' Conquistatori, che Baroni divennero negli acquisti delle Terre, e delle Baronie: ed il terzo delle Università, che per se stesso aveasi egli trattenuto. Di tal forma restò il Baronaggio in un corpo ne' Parlamenti ridotto, che insieme colle altre due braccia rappresenta tutto il Regno, siccome li Scrittori del diritto feudale ne rapportano l'origine (b), e la dotta penna del Signor Canonico D. Antonino Mongitore (c),

L 2

che

(a) Pietro Giannone *Istor. Civil. del Regno di Napoli tom. 2. lib. 9. cap. 1.*

(b) Pietro de Gregorio *de concess. feudor. p. 1. quæst. 1. n. 15. ibi*: Rogorius Comes Calabriae a manibus Maurorum Siciliam liberavit, qui successivè eandem Siciliam rexit, & in ea ædificavit nonnullas Ecclesias Græcas, & Latinas, & unam partem dedit Militibus suis, sicut prius reperta fuerunt concessa in feudum, aliam verò partem pro se retinuit in ejus demanio. Et inde hoc Regno Siciliae proficiscuntur tria brachia Regni in publicis concionibus, & parlamentis: videlicet brachium Ecclesiasticum, brachium Militare, brachium Demaniale, seu Universitatum hujus Regni.

*Cumia de success. feud. in præ-lud. n. 42.*

(c) *Memor. Istor. de' Parlam. di Sicil. cap. 5. Ivi*: Ma dappoichè li gloriosissimi Normanni liberarono la Sicilia dalla tirannide Saracena, vediamo chiaramente ripigliato l'uso de' Parlamenti nel modo più proprio, che si celebrano al presente; da cui riconoscon l'origine i Parlamenti moderni della Sicilia. Il Conte Roggiero Conquistatore, dappoichè si fece Signore della Sicilia, compartì i beni di essa in tre porzioni, la prima assegnò alla Chiesa, fondando, e dotando Arcivescovati, Vescovati, Badie, e altri beneficj ecclesiastici, riconoscendo da Dio con grata liberalità l'acquisto di questo Regno. La seconda ripartì a' suoi Soldati, e Ca-  
pi-

che col suo profondo sapere ha illustrato la Storia Sicola, ne conferma l'introduzione. Onde siccome que' valorosi, ed assennati Guerrieri fra lo strepito delle battaglie il Regno conquistarono, così ancora per poterlo perpetuamente mantenere nella pace, e tranquillità furono in un corpo uniti per formar uno delle tre braccia del Parlamento; essendo stati in guisa di perenne sorgente costituiti, per far sempre rinascere ne' Successori spiriti nobili, e generosi, che emulando l' eroiche gesta degli Antenati, avesser potuto in ogni tempo questo nobilissimo Braccio rappresentare.

Or da quanto si è finora giustificato colla relazione non meno degli Storici contemporanei, che co' privilegi dello stesso Ruggieri, potrà chiunque dalla idea agevolmente disgombrarli quella troppo volgare, ed astratta opinione, che per se solo avesse il Gran Ruggieri tutto il Regno conquistato, e che quanto poi fra i Militari di Feudi, e di Baronie divise, tutto si deve alla sua munificenza riferire, come estratto una volta dal suo Patrimonio, già composto dal conquistato Regno; onde poi se ne traggono quelle dissonanti conseguenze: che li Feudi dal Demanio furono dismembrati: che nel Regio Patrimonio prima d' infeudarsi giacevano: che al Principe compete il diritto della reuizione: che possono al Demanio riunirsi; e molte altre simili illazioni prodotte dalla poca cura di non voler rinvenire la origine, e conoscer la proprietà de' nostri Feudi. Chi però ben riflette alla verità della Istoria, al costume de' Normanni, e al diritto delle conquiste, e della Guerra, abbisognerà mal-

gra-

pitani in premio del valore mostrato nell'acquistarla. La terza riservò per se stesso. Così scrive Pietro di Gregorio, il che potrebbe confermarli pienamente con le concessioni particolari fatte dal generosissimo Conte. Sicchè tutta la Sicilia restò ripartita in tre classi di persone, Ecclesiastici, Militari, e Demaniali: seguendo in questo le vestigia di Romolo primo Re de' Romani, che in tre classi divise il Popolo di Roma, cioè in Senatoria, Equestre, e Plebea, come

osservò Pietro Gregorio Tolosano: onde cantò Ausonio:

*Martia Roma triplex Equitatu,  
Plebe, Senatu.*

E Marziale:

*Ille dabit Populo, Patribusque,  
Equique legendum.*

Questi sono i tre Bracci, che intervengono a' Parlamenti di Sicilia, Ecclesiastico, Militare, e Demaniale: così detti perchè in essi sono racchiuse tutte le forze del gran Corpo del Regno.



grado di qualunque mal formata impressione confessare, che tutto ciò, che a Militari fu assegnato, da loro stessi erasi acquistato, e meritato, e salva la Sovranità, che in Ruggieri fin dal principio trasferirono, riconoscendolo come lor Capo nel supremo comando dell' armi, e poi nel regolamento del Regno, in ogni altra cosa ciascun di essi ebbe tanta parte nella conquista, quanta per lo appunto n'ebbe lo stesso Ruggieri.

Non fu egli qualche potentissimo Principe, o gran Monarca, che aperti i suoi tesori, o dalle soggette Provincie una doviziosa cassa militare ammassando, avesse poi una grande armata, e un fortissimo esercito raccolto di suoi Vassalli, o di truppe al suo soldo trattenute, come le gran Potenze sogliono oggidì praticare, in quai casi potrebbe verificarsi quella massima (a): *Captivos, & res alias militibus prada loco ce dere, ratione non caret. Agros autem ad Principem, & Imperium Romanum pertinere*. E molto meno si trattava di una guerra difensiva per preservare la Patria, o per sostenere sul Trono il proprio Principe, dove potrebbe ancor l'altra regola procedere, che (b) *Prada illius est, cujus nomine bellum geritur; quippe naturalis obligatio Civem, & subjectum obstringit, & fortunas, & vitam ipsam absque ulla remunerationis spe pro defensione patria profundero, atque in commune deferre*. Tutto però l'opposto in Ruggieri avveravasi. Era egli sfornito di ogni mezzo per imprendere la conquista di un Regno. Era venuto da Pellegrino dalla Normannia, altro non menando seco, se non che quella natural bravura, e quel marziale spirito intraprendente di strepitose, e disperate azioni, che nella sua persona erano circoscritte. Nel rimanente gli mancavano li tesori, i Vassalli, le truppe, gli equipaggi, gli attrezzi, e tutte le bisognevoli provisioni, e l'immensi ricapiti, che per sostenere una guerra si richieggono.

Anche in quei tempi erano d'intolerabil dispendio le guerre; e se non usavansi le artiglierie, vi erano tante diverse sorti di machine, e tanta varietà di Arieti, di Catapulte, di Scorpioni, di Baliste, di Testuggini, di Mantiletti, di mobili Gallerie, di tante, e tante diverse Torri caminanti,  
e tanti

(a) Procop. 11. Vandal.

*Comment. ad Grot. de jure bell. ac pac.*

(b) Guilielm. Vandermuelen, lib. 3. cap. 6. §. 23.

e tanti altri strumenti militari, che supplivano a quanto le fonderie oggidì somministrano, richiedevano immensi tesori per apprestarli, e una Potenza Reale per sofferirne il peso; sicchè il solo Ruggieri senza l'altrui confederazione, ed alleanza non era capace a sostenerne l'impegno. Egli stesso lasciò scritto alla perpetua memoria de' Posterì, che visse di rapine, e saccheggiamenti per la povertà, che da per tutto il circondava; e non solamente questo modo di vivere sostenne nella sua bassa fortuna, ma lo continuò per lungo tempo nel corso della conquista, avendo sofferto le stesse avventure, che gli altri suoi Fratelli maggiori coraggiosamente sostennero, i quali nel mezzo di tante strane vicende aveano cambiato la privata lor condizione coll' altezza del Principato. Onde il più illustre encomio, che an potuto fare gli Storici a Roberto (a), ed a Ruggieri (b) per appunto è stato questo, che da Vassalli salirono al Trono, dalla povertà alle ricchezze, e dallo stato comune al distinto, e ragguardevole di Principi.

Un Guerriero di tal fatta, quantunque di valor singolare, ed ammirabile, non poteva qualunque leggiera impresa sostenere, senza confederarsi con altri, che seco loro soldati, e truppe avessero condotto; i quali non potendo far conto di stipendj, doveano solamente nella parte

(a) Pietro Giannone *Istor. Civil. del Regno di Napoli lib. 10. cap. 6. ivi*: Egli non ha dovuto, che al suo valore, e alla sua industria il vantaggio di esser passato da semplice Gentiluomo al numero de' Sovrani, e di un Sovrano il più temuto d'Europa.

(b) Gio: Battista Caruso *Memor. Stor. della Sicilia part. 2. lib. 1. fol. 60. ivi*: Tale fu il fine delle vittorie, e prosperità, e vita del Gran Ruggieri. Non dovette egli, che al suo merito, ed al suo valore l'aver dal grado di semplice Cavaliere sublimatosi a quello di Principe Sovrano, e de' più temuti, e de' più rispettati di Europa, essendo nata dall'adulazione de' Scrittori de' più bassi tempi la favolosa Geneologia, che fa discende-

re Tancredi Altavilla dal tronco istesso de' Duchi di Normannia; del che non fanno motto alcuno i contemporanei, anzi apertamente il contrario asseriscono non solo i loro nemici, ma gli stessi lor parziali: ed in vero oltre, che non poteano eglino tradire una verità a tutti nota, l'asserire il contrario più tosto, che accrescere, era un'offuscare la gloria di questi Eroi, che anche senza l'appoggio, e l'autorità di una nascita eminente, e sovrana seppero col solo mezzo della loro virtù, e di un merito straordinario, di cui furono dotati, acquistarsi non solo miglior fortuna di quella, in cui nacquero, ma immense ricchezze, ed amplissimi Principati.

te della conquista ; che lor sarebbe toccata , le loro speranze riporre , nè altrimenti avrebbe potuto indurre que' celebri , e rinomati Capitani Serlone , Arizgotto , Bagliol , Serdavalle , e tanti altri , che a lui non cedevano per nascita , e per qualità , se non che allettati di dover riportare una gran parte delle prede , e delle conquiste . Ed infatti il saggio Principe non riferì a se solo il vantaggio della impresa , giacchè di sua bocca confessò nella fondazion del Vescovato di Catania , che non meno a lui , che al sangue sparso da' suoi Parenti , e Nazionali dovea tutto il beneficio della conquista riferirsi (a) : *Terra Sicilia terra Saracenorum , habitaculum nequitiæ , & infidelitatis , sepulchrum quoque nostri generis , & sanguinis* . In un altro privilegio della stessa Chiesa così ancora parla (b) : *Ego cum exercitibus militum meorum fortiter laboravi ad hoc opus Dei perficiendum , videlicet ad acquirendam terram Sicilia patiundo diversa pericula in terra , & in mari , & immensam famem , & nimiam sitim ad invicem ; numerus autem illorum meorum militum , qui in acquisitione terra Sicilia mortui sunt , soli Deo , & Sanctis ejus cognitus est ; mihi verò cum omnibus aliis hominibus incognitus* .

Questo stesso co' fatti pur troppo dichiarò nelle partizioni , che a misura delle conquiste si fecero ; e la prima non ancor conquistato tutto il Regno , allorchè se'l divise col Fratello Roberto , a cui toccò in sorte la sola Città di Palermo , e cogli altri due primarj Capitani Serlone , ed Arizgotto , fa a chiunque ravvisare , che sia stata una esecuzione dello articolo preliminare della confederazione sin dal principio fra loro stabilita . E con più chiarezza lo dimostrano le seguenti assegnazioni di Terre , e Vassallaggi fatte a' Soldati dopo la espugnazion di Trapani , del Val di Mazza , e della final conquista del Regno . Laonde non può dirsi ch'egli solo il Regno acquistò , essendo stata comune a tutti la conquista , come comuni erano stati i disaggi , i patimenti , e i pericoli , il coraggio , lo spirito , e la bravura nel debellar li Mori , e impossessarsi delle Città , e Terre  
dalla

(a) Privil. de ann. 1091. Apud Pirri Not. Catan. Eccles.

(b) De ann. 1091. Apud Pirri loc. cit.

dalla loro tirannide possedute. Sicchè salvo il supremo comando, e la Sovranità, che essi stessi in Ruggieri nella stabilita confederazione volontariamente riconobbero, in tutto il rimanente, e per quel, che riguarda ai beni a ciascuno di essi nelle accennate divisioni assegnati; non vi fu differenza fra il Comandante, e lo Esecutore, fra il Generale, e li Capitani, avendo eglino acquistato coll'ugual diritto, e collo stesso titolo, che Ruggieri nella sua parte vantare poteva; in guisa che essendosi da loro composto il corpo del Baronaggio del Regno, si mantennero nello stesso grado della Milizia; e quantunque gli avessero giurato fedeltà come a Sovrano, tuttavia le possessioni non altronde riconobbero, che dal proprio valore, e dalla comune conquista.

Corrispondono a tutto ciò le costumanze di questa Nazione, la quale per le calamità del proprio Paese, essendo in varj tempi uscita ad invadere li altrui Regni, le sue leggi, e le confederazioni erano circoscritte al solo punto di doverli dividere le conquiste fra il Comandante, e gli altri Soldati, e Capitani (a).

Così praticarono i loro antichi Nazionali, che i primi nella Moscovia, e poi nell'Asia minore le conquiste dilatarono (b). Lo stesso eseguiron gli altri, che le Provincie Settentrionali della Sarmazia, della Boemia, e di tutta la Germania conquistarono (c). Li Vandali la uguaglianza nelli acquisti, e nelle divisioni mantennero (d). I Goti, che ne' tempi di Costantino il Grande vennero a inondar l'Imperio, vissero in comune fortuna, quantunque sotto un sol

Ca-

(a) Petrus de Marca *in dissertat. de discrimine Cleric. & Laicor. cap. 1. n. 3. ibi*: Solenne fuit olim agros devictarum gentium inter Duces, atque Milites victoris exercitus sorte jacta partiri. Unde factum, ut agri portio illa, quæ cuique sortito contingebat κλησεις sive fors diceretur.

(b) Stato presente de' Popoli del Mondo vol. 8. della Svezia cap. 8.

(c) Stato presente del Mondo vol.

7. della Polonia cap. 7. vol. 8. della Danimarca, e Norvegia cap. 8. vol. 9. della Boemia cap. 5. della Germania cap. 4.

(d) Petrus de Marca *loc. cit. ibi*: Quo exemplo, quas a devictis populis ereptas agrorum partes victores Vandali in se transfulerunt, sortes sive κλησεις Vandalorum dictas docuit Procopius.

Grot. *de jur. bell. & pac. lib. 3. cap. 6. in notis vers. ex Procopio.*

Capo avesser militato; ciascun d'essi ottenne la porzion della conquista, che per possederla sicuramente, ed evitar le risse, divisi poi li Goti dalli Westrogoti, li primi per Principe Ermerico si eleffero; e li secondi Fridigerno (a). Così costumarono gli Ostrogoti nella Pannonia sotto il comando di Walemiro, Teodomiro, e Widemiro (b). I Gepidi, che dalla stessa profapia de' Goti discesero, e su le rive del Danubio si fermarono (c), scacciati poi dalla Dacia gli Unni fra loro quel Paese si ripartirono (d). Diversa condotta non tennero i Longobardi, li quali invasa la Italia sotto la condotta del loro Comandante Alboino, ivi dominarono colla division de' Paesi conquistati, essendosi stabiliti trenta Ducati a Capi dell'esercito, e a tutti gli altri Soldati le altre inferiori possessioni (e). Li Normanni, che assalirono la Olanda, la Frisia, e le circonvicine Provincie, la stessa ripartizione fra i suoi eseguirono (f). Coloro, che la Neustria conquistarono sotto il lor Capo Rollone, ebbero la gran parte della Provincia, e le più belle, e fertili possessioni (g). Gli altri Normanni, che guidati da Guglielmo il Conquistatore occuparono la Inghilterra, furono ricompensati colle Contee, e colle maggiori Signorie, che in quel Regno ritrovavansi (h). Quegli altri, che passarono in Italia a stipendj del Principe di Salerno, non altrimenti col Greco Maniace nel

## M

## racqui-

(a) Joann. Mag. de reb. gest. Gothor. lib. 8. cap. 17. 18. & seq.

(b) Grot. in Prolog. ad Istor. Gothor. Jornand. Histor. Gothor. a cap. 30. ad 48.

(c) Grot. prolog. ad histor. Gothor.

(d) Pietro Giannon. Istor. Civil. del Regno di Napoli lib. 3. cap. 2. tom. 1.

(e) Pellegrin. dissert. de Ducat. Benevent. diss. 1.

Paul Warnefr. lib. 2. cap. ult.

Sigon. de Regno Italiae lib. 1.

Joann. Magnus histor. Gothic. lib. 8. cap. 18.

(f) Theodoric. Elfatius annal. rer. Belgic. lib. 5.

(g) Mr. Henry Basnage de Franquesney la Coutum. reform. du pair,

& Duc. de Normandie: Pour s'en éclaircir avec quelque certitude, on doit remarquer, que quand Raoul fut devenu la maitre de la Normandie, il la partagea en deux manieres: premierement il en recompensa largement ses braves Normans, & leur donna les plus belles possessions.

(h) Basnage *lieu cit.*

Matth. Parisiens. *Historia Anglica in princ.*

Polydor. Virgil, Urbinat. *Anglic. histor. lib. 1.*

Mr. Morey dans le grand *Dictionnaire v. Fief.*

Jo Jacob. Hofmann. *Lexicon universale v. Baro.*

90  
 racquisto della Sicilia si confederarono, che col patto di ottenere la parte della conquista; e perchè mancò egli alle promesse, a troppo caro prezzo colla perdita del Regno, e della Puglia, gliene fecero pagar la pena. Li tre maggiori Fratelli del nostro Ruggieri nella impresa della Puglia questa stessa convenzione fecero precedere, che in Melfi la eseguirono in quella general divisione di tutte le Città, e Terre conquistate. Le orme di coloro ancor seguitando Ruggieri così convenne co' suoi associati Soldati, e così pure esegui nelle tre accennate divisioni.

Or ciò supposto miglior pruova non può darsi per conoscere il diritto, col quale le prede, e li beni nella conquista di uno Stato a i Soldati si acquistano, se non quella che dall'uso della Nazione si vede praticata (a). Quindi se il costume di queste Genti introdotto dalla necessità di lasciare il proprio Paese, per trovar altrove da sussistere, era per l'appunto l'invadere le straniere Provincie, per vestir si delle altrui spoglie, ed occupare li poderi, e le possessioni de' Popoli soggiogati; e se in tal guisa fu costumato da tutte le Genti, che dalla Scandinavia uscirono, e precisamente dalla valorosa Nazione Normanna, e dagli stessi Fratelli di Ruggieri, ne siegue, che questi non s'acquistò a se tutto il Regno, ma a tutti quei ancora, che feco il conquistarlo; ed egli come supremo Comandante non dispensò grazie a i suoi Compagni, allorchè i Feudi, e le Terre ad essi divise; ma a' medesimi assegnò ciocchè per proprio merito aveano direttamente acquistato col prezzo del loro sangue. Tal che i loro acquisti giammai furono alienati dal suo Patrimonio, e molto meno per generosa sua munificenza a coloro donati, e conceduti.

Tutto ciò, che finora si è reso chiarissimo co' fatti dello stesso Ruggieri, e colle costumanze della nazione Norman-

(a) Vitriario *Inst. de Jure nat. & gent. lib. 3. cap. 6. §. 14.*

Vander Muelen *comment. ad Grot. lib. 3. cap. 6. §. 24. n. 7. ibi:* Atque ita varium jus militare circa prædæ acquisitionem apud diversos populos introductum. In remuneratione verò faciendâ, iis, qui suo sumptu

ac absque stipendio, suoque periculo hostem oppugnant, & quantum vires ferunt, debellare suscipiunt. Varia quoque apud varias Gentes, ac Nationes jura constituta, vel jure scripto, vel moribus, & consuetudine introducta.

manca si rende molto più specioso, perchè così era dovere, che si facesse per diritto di guerra, e per l'inviolabil diritto delle Genti, in somiglianti imprese così sempre praticato.

E' legge dalla natura stessa insinuata, e dalle Genti osservata, che a' Vincitori in comune appartengano i beni, e le spoglie de' Vinti (a); poichè siccome ognuno di essi è stato strumento della vittoria, così ancora in vantaggio di ciascuno dovrà la preda ripartirsi: *Lex est sempiterna*, scrisse Xenofonte (b), *inter homines, capta hostium urbe, eorumdem res atque pecunias victoribus cedere*. Platone (c); *Omnia eorum, qui vincuntur bona, vincuntium sunt*. Aristotele (d): *Lex velut pactum quoddam commune est, qua bello capta, capientium sunt*; ed infiniti altri potrebbonsi addurre, se in pubblica legge non fosse stata questa massima ridotta dal Giureconsulto Cajo (e): *Quae ex hostibus capiuntur, jure gentium statim capientium sunt*.

La ragione, per la quale a ciascun Soldato si acquista in particolare il dominio di ciò, che egli conquista, viene così spiegata: *Quemadmodum enim ea, quae dominum non habent, & a rerum natura omnibus sunt exposita, sic quoque naturali jure, qua bello, quo tollitur jus domini, capiuntur occupantis esse* (f); e più distintamente dichiarata dal Vander Muelen (g): *Verum si jure gentium constitutum, ut res hostium non alio loco essent, quam quo sunt res nullius, sequitur eodem modo earundem acquiri dominium, quo acquiruntur res caetera, quae revera dominio vacuae, idest, per occupationem primo occupanti, absque ullo discrimine persona acquirantis, ejusmodi facultatem singulis hominibus natura tribuit. Quamobrem dicendum videtur, in bello singulos quoque milites res hostium capientes ob rationis paritatem eodem jure gaude-*

M 2

re,

(a) Grot. de jure bell. & pac. lib. 3. cap. 6. §. 21.

(b) De Instit. Ciri lib. 5.

(c) Lib. 1. de legib.

(d) Politicor. 1.

(e) Leg. naturalem §. itemque L. Transfugam ff. de acquir. rer. Dom.

L. 1. ff. de acquir. vel amittend. posse.

(f) Rathod. Herman. Schel. in Not. ad Polib. de Castris Roman. cap. 9. de praeda.

(g) Commentar. ad Grot. de jure bell. ac pac. lib. 3. cap. 6. §. 9.

re, & proinde quidquid in bello ex hostibus capiunt, eorundem fieri jure gentium. Verum rectè respondet Auctor, quod res, qua nullius sunt, fiunt quidem capientium, & proinde quoque res hostium, quia gentibus placuit, ut eodem loco essent, quo res nullius.

Questa è la regola dal diritto di natura alle Genti universalmente insinuata, che dalle stesse Genti poi in miglior modo è stata praticata per evitare le discordie, e le confusioni, che di leggieri avverrebbero nelle imprese; imperocchè potrebbero bene spesso il comun vantaggio porre, ed all'util privato delle prede attendere. Quindi con molta saviezza moderata quella sfrenata libertà da' Prudenti s'introdusse, che tutti alla impresa militassero, e seguita già la conquista, fra loro poscia con proporzionata divisione i beni si distribuivano, entrando nella sua porzione il Comandante dell'esercito. Il che fu altresì prescritto dal Divin Legislatore in quel precetto: *Omnem pradam exercitui divides, & comedes de spoliis hostium tuorum* (a). Ma poichè, come si è detto, non vi era certa regola sul modo di eseguirsi la partizione, essendo varie le costumanze de' Popoli; perciò in diversa maniera, benchè sempre uniforme nella sostanza si sono fra i Militari distribuiti i beni conquistati. Gli Ebrei la metà a' Soldati dispensavano: *De subditis exemplum est in populo Hebraeo, apud quem pars praeae dimidia cedebat his, qui in procinctu fuerant* (b); e talvolta ancora: *Vocatis ad partem etiam his, qui Castra servarent, quod & apud Hebraeos Regi Davidi placuisse, & inde in Legem transisse legimus*. Li Trojani, e li Greci così ancora praticarono (c): *Post praelium ad Plateas severè editum, ne quis de praeda privatim quicquam tolleret: deinde praeda pro populorum meritis distributa. Trojani soliti, ut docet nos Virgilius, praeda ducere sortem, ut in rebus communibus fieri solet*. (d) La istessa osservanza fu in qualche

(a) Deuteron. cap. 20. n. 14.

(b) Grot. de jure bell. & pac. lib. 3. cap. 6. §. 24. n. 3.

(c) Grot. loc. cit. §. 17. n. 1.

Reg. cap. 30. n. 24. Aequa enim pars erit descendentis ad praelium,

& remanentis ad farcinas, & similiter dividunt. Et factum est hoc ex die illa, & deinceps constitutum, & praefinitum, & quasi lex in Israel usque in diem hanc.

(d) Grot. loc. cit. cap. 14. n. 2. 3.



che tempo tenuta da' Romani, lasciando la facoltà a Comandanti: *Ejus dispensanda arbitrium Imperatoribus libera Republica permissum erat (a)*; e senza pregiudicar la giusta ricompensa a' Soldati dovuta, potean per se qualche parte della preda ritenere: *Meritorum etiam saepe habita ratio, sicut Martius, quòd fortiter fecisset, ex prada Coriolana donatus est a Postumio. Utrovis modo fieret divisio, licebat Imperatori precipuum sibi accipere quantum vellet, idest quantum equum arbitraretur. (b)* Gli antichi Re di Francia nemmen voleano esser distinti, pigliando essi parte uguale a quella, che a' Soldati toccava in sorte: *Apud Francos veteres, qua capta erant, sorte dividebantur, neque Rex ipse aliud habebat de prada, quàm quod fors ipsi addixisset (c)*. Dopo però riservando qualche parte delle conquiste al proprio Demanio, tutto il rimanente ripartivano a principali Capi, e Comandanti della lor Nazione, dando a taluni nobili Città, e spaziosi Territorj, a corrispondenza de' meriti particolari, dell'eroiche imprese, e del numero de' Soldati, che feco loro nella guerra aveano condotto (d).

Or questa legge, che senza l'altrui concessione per diritto proprio fa acquistare a Soldati, quanto essi in guerra contro

(a) Livi. lib. 5. § 37.

Polyb. histor. lib. 10.

Petr. Ærood. rer. ab omn. antiq. judic. lib. 10. cap. 15.

(b) Sueton. Cæs. cap. 28.

Appian. lib. 11.

Grot. loc. cit. §. 17. n. 2. 3.

(c) Gregor. Turonens. hist. Franc. lib. 2. cap. 27.

Ammonius lib. 1. histor. Franc. cap. 12.

Petr. de Gregor. Tolos. syntagmat. jur. par. 3. lib. 20. cap. 4. n. 6.

(d) Charles Loyseau des Seigneuries en general chap. 6. n. 24. § chap. 1. n. 60. ou dit: Quant aux terres de la Gaule, les François victorieux les confisquerent toutes, c'est à dire, attribuerent à leur Estat l'une & l'autre seigneurie

d'icelles. Et hors celles, qu'ils retindrent au domaine du Prince, ils distribuerent toutes les autres par climats & territoires aux principaux chefs & Capitaines de leur nation. Donnant à tel toute une Province à titre de Duché: à tel autre un pays de frontiere à titre de Marquisat: à un autre une ville, avec son territoire adjacent, à titre de Comté: bref à d'autres des chasteaux, ou villages avec quelques terres d'alentour à titre de Baronnie, Castellenie, ou simple seigneurie, selon les merites particuliers de chacun, & selon le nombre de soldats, qu'il auoit sous luy. Car c'estoit tant pour eux, que pour leurs soldats.

tro i nemici occupano , sta soggetta ad alcune restrizioni , che non possono al nostro caso adattarsi , anzi maggior vigore gli contribuiscono ; imperocchè riconoscono così legittimo , e ragionevole il dominio , che ogni Soldato direttamente acquista ne' predj , e nelle possessioni , che la sorte della conquista gli ha dato , che per poterglielo togliere , e far che si acquisti al Pubblico , vi è di bisogno , che una legge particolare lo rivochi , e lo abolisca (a) : *Sed quod diximus jure gentium talia singulis directè acquiri , intelligendum est , ut id juris gentium sit ante omnem ea de re legem civilem . Nam populus quisque inter suos aliter potest constituere , & dominium singulorum antevertere . Sic enim introduci etiam lege potest , ut qua apud nos reperiuntur hostium res , publica fiant .* O pur vi si richiede un espresso , e spezial patto , col quale prometteffero i Combattenti in altrui vantaggio l'acquisto trasferire (b) : *Singuli milites rerum , quas ex hostibus in statu belli capiunt , dominium sibi acquirunt . Rei nullius dominium cedit primo occupanti ; atque cuique integrum est juri suo renunciare , & in alterum transferre ; casus nonnulli possunt incidere , quibus earundem , quas per occupationem acquirere mihi potuissem , alii acquirunt , quoties mihi illam necessitatem imposui vel ipse , vel aliunde imposta atque hoc modo non servi tantum , sed & liberi homines operam suam addixerunt aliis statim quod acceperunt , acquirunt ipsis quibus operam navant ; illi quippe non ex sua , sed ejus , cui serviunt pro tempore , persona considerantur , eum representant , ita ut in eo negotio sustineant alienam personam .* E lo stesso confermano altre ragioni rapportando tutti li Scrittori del diritto della guerra (c).

Alla prima restrizione si adatta la legge de' Romani dopo di essersi già stabilita , ed accresciuta la Repubblica ,  
che

(a) Grot. loc. cit. §. 13.

(b) Vander Muelen Comment. ad Grot. loc. cit. §. 9.

(c) Puffendorf de jur. nat. & gent. lib. 8. cap. 6. §. 21.

Mr. Jean Barbeyrac dans le droit

de la nature. de Mr. Puffendorf lieu cit.

Vitriar. Inst. de jure nat. & gen.

lib. 3. cap. 6. §. 6.

Grot. de jur. bell. ac pac. lib. 3.

cap. 6. §. 9.

che vien così riferita da Dionisio di Alicarnaffo diligentissimo indagatore de' costumi de' Romani (a): *Quaecumque ex hostibus per virtutem capta sunt, ea lex iubet publica esse, ita ut non modo privati eorum domini non fiant, sed ne ipse quidem Imperator exercitus. Verum Quaestor illa accipit, & vendita in publicum refert*; perchè stimavasi in que' tempi essere una cosa totalmente opposta alla perpetuità, e sostegno della Repubblica la partecipazione de' Soldati ne' beni de' Popoli soggiogati: *Militibus pradam dare priscis Romanis ambitiosum videbatur* (b). A questo appartiene quel giuramento, che facevano li Soldati prima di entrare nel cimento, così riferito da Polibio (c): *Furant enim egressuri ad militiam nihil se ex prada interversuros, sed fidem servaturos ex religione sacramenti*; tantochè ne rimane un avanzo nella legge riferita dal Giureconsulto Modestino (d), che a' trasgressori impone la pena del peculato: *Is, qui pradam ab hostibus surripuit, peculatus tenetur*. Ma poi ravvedutisi dell'errore con qualche moderazione la permisero, e presso gli Storici la varietà della divisione delle conquiste a corrispondenza della diversità de' tempi si rinviene (e).

Alla seconda restrizione possono applicarsi le conquiste, che a nostri tempi fanno gli eserciti de' Principi, e delle Repubbliche, li quali essendo composti di truppe stipendiate, non possono oltre il soldo altra cosa pretendere; ed avendo i Soldati convenuto col Principe, o Potenza, a cui servono, di prestar la sua opera, e in sconto

la

- 
- |   |   |
|---|---|
| (a) Dionys. Alicarnas. lib. 2.<br>L. Si Captivus, §. Expulsis, ff. de capt. & postlimin. revers.            | Petr. Ærod. rer. ab omni antiq. judic. lib. 10. cap. 26.  |
| Petr. Ærod. rer. ab omn. antiq. jud. lib. 10. cap. 15.<br>Grot. de jur. bell. & pac. loc. cit. §. 14. n. 4. | (e) Liv. lib. 1, 5, 14, 37.<br>Dionys. Alicarnas. lib. 11.<br>Plin. lib. 33. cap. 3.<br>Polyb. lib. 10.<br>Aul. Gell. lib. 4. cap. 18.<br>Francisc. Robotell. de comod. præmiis, & donis milit. |
| (b) Liv. lib. 1.<br>Grot. loc. cit. §. 17.  | Rathod Herman. Schel. in notis ad Polib. de Castris Roman. cap. 9. de præda.<br>Petr. Ærod. rer. ab omn. antiq. judic. lib. 10. cap. 15, 16, & 17.  |
| (c) Polyb. lib. 10.<br>Aul. Gell. lib. 16. cap. 14.   |   |
| (d) L. penult. ff. ad L. Juliam peculatus.<br>Cicer. act. in Verr. 4. 6.                                    |   |

la mercede dello stipendio riportarne , tutto ciò , che quindi acquisteranno , debbono intatto al Sovrano , per cui militano , conservarlo (a); onde è , che se il Principe appagato dalle eroiche gesta de' Capitani , ed altri Uffiziali dell'esercito vorrà ricompensarli coll'assegnazione di qualche parte della conquista , farà un atto di munificenza , che debbon da lui riconoscere , e giammai riferirlo al diritto della guerra , che la preda , o la conquista direttamente avesse lor fatto acquistare ; e però conchiude il dottissimo Vander Muelen (b): *Oportet militem sua sorte contentum esse ; ultra stipendium si quid accipit , ex liberalitate , & concessione tenet Reipublicæ.*

Chi ben riflette alla Storia , che abbiám premesso , alla maniera come si cominciò , e poi si portò avanti la impresa della Sicilia , ed alla consuetudine di tutti li Normanni nel-

(a) Puffendorf *de jure nat. & gent. lib. 8. cap. 6. §. 20. 21. & ibi Hertius, & Barbayrac.*

Vitriar. *de jur. nat. & gent. lib. 3. cap. 6. §. 6. 7. 8. 9.*

Grot. *de jur. bell. & pac. lib. 3. cap. 6. §. 10. 11. 12. 13.*

Valentin. Weltem *ad Grot. loc. cit. in quest. num. semota lege §. 1.*

Vander Muelen *comment. ad Grot. loc. cit. §. 12. ibi: Dicitur naturalis ratio commoda rei eum sequi oportere , quem sequuntur incommoda ; atqui onera , & sumptus belli sustinet Rex vel Respublica , ergo æquitatis dicitur ratio , ut etiam prædæ commodum sentiat . Nec æquitati aut rationis dictamini repugnat , quòd milites in compensationem periculi , quod ipsis imminet , ejusdem non fiant participes , nisi quatenus permissu Principis liceat ; quippe præterquam quod naturalis obligatio cives & subjectos obligat , ut pro defensione patriæ vel Reipublicæ quæcunque perferant incommoda ac onera , imò & vitam profundant , insuper stipendium ac*

*mercedem pro opera accipiunt , quæ ratione incommodum commoda hoc compensatur . Quamobrem sive conducti sint milites , sive proprii subditi , perfecta obligatione tenentur belli incommoda subire , illi pro stipendio & mercede ex quasi contractu , hi ex naturali obligatione , quæ Reipublicæ devincti etiam gratis operam suam eidem addicere ad depellendam omnem vim armatam , & debellandos hostes , etiam cum vitæ periculo , & fortunarum jactura , hanc officii præstationem Respublica a civibus suis tamquam debitum naturale exigere jure potest ; quamobrem nihil pro ejusdem impletione debet subditis . Peregrini verò in compensationem periculi stipendium merentur , quo contenti esse debent : dum enim militiæ nomen dant , ac sacramento militari sese obstringunt , non ignari conditionis , quam sibi sponte sua imponunt , ultra id quod stipendii nomine ipsis debetur , nihil petere jure possunt .*

(b) *Loc. cit.*

nelle loro imprese, e nella division delle conquiste osservata, chiaramente conoscerà, che nessuna delle due restrizioni potea esser d'inciampo al diretto acquisto, che fecero i nostri antichi Conquistatori di que' beni, che nella division della conquista ottennero: poichè non militarono alli stipendj di una Potenza, di una Repubblica, o di un Principe, ma furono Soldati associati alla fortuna, ed al valore di un particolare Capitano.

Le Guerre de' Normanni, dice un Autor Francese (a), erano più tosto imprese di Pirati, che di Sovrane Potenze; imperocchè non aveano essi Truppe regolate, nè militavano a stipendj di un Sovrano, ma facevano fra di loro unione, eligevano un Capo per obbedirlo nelle azioni della guerra, e tutti doveano sussistere di rapine, di bottini, e di saccheggiamenti; onde poi bene spesso si vedeva per quanto riferisce Bodino (b): *Interdum enim ex Pradone optimum Regem extitisse, & qui Pirata omnium maximus antea fuisset, in bonum Principem evasisse noscimus*. Tutta la saviezza del Condottiere ella si raggrava nel fare una proporzionata divisione, per non entrar fra li compagni le invidie, ed in vece di espugnar il nemico, fra loro disfarsi. E però scrivendo li Pubblicisti della natura, e qualità di queste guerre, e conquiste de' Normanni, le reputano per imprese piratesche, di sorta che ciascun Soldato direttamente acquistava il dominio della preda, e della conquista (c).

Se però sembrassero impertinenti, ed improprij questi termini all'eroismo de' Normanni, tutto che Ruggieri non ebbe ripugnanza di farli così scrivere dal suo Storico Malaterra; nondimeno non potrebbe mai applicarsi veruna

N

del-

(a) Paul. Æmil. *Istor. Francor. lib. 3.*

(b) *De Republica lib. 1. cap. 1.*

(c) Vander Muelen *comment. ad Grot. lib. 3. cap. 3. §. 3. fol. 47. ibi*: Quippe si in dividendis spoliis non fervarent proportionem, quam justitia præscribit, bellis, & præliis facile distraherentur, & in mutuam perniciem advolarent. Alium longe fi-

nem collimat Piratarum societas. Hi enim alienas res invadendi causa sociantur, illi ut æquo jure fruantur, honestè vivant, suum cuique tribuant, huic fundamento niti debet omnis civilis societas. Fuerunt gentes quæ piraticam publicè exercuerunt. Sic Normanni veterum temporum opinione, Piraticam in laude ponebant.

delle cennate limitazioni alla impresa della Sicilia. Imperocchè sprovveduto Ruggieri di sudditi, e di tesori, che sono i mezzi per equipaggiare un esercito, abbisognò confederarsi con Compagni, e con Soldati, che avessero corso lo stesso rischio, e la sua stessa sorte, vivendo in comune delle prede, e nella sola speranza di poter fare la lor fortuna nelle invasioni sopra li beni da' Mori posseduti; sicchè per adattar loro una maniera più galante di guerreggiare, potrebbber al sommo riputarsi come Collegati, e Confederati, a' quali il diritto della guerra fa direttamente acquistare la parte delle prede, e della conquista, che non si riconosce dal Principe, ma dal proprio valore (a): *Neque verò hac juris translatio, qua lege, aut concessu fit, semper mera donatio est, sed interdum contractus, interdum aut solutio ejus, quod debetur, aut remuneratio ob damna, qua quis passus est, aut ob id quod ipse bello impendit, sive sumtu, sive opera, ut cum socii, aut subditi nullo stipendio militant, aut non tali, quod opera respondeat. Nam ex his causis pradam, aut omnem, aut ejus partem concedi solitam videmus.* E così da tutte le Nazioni, siccome nelle Storie si legge (b), è stata sempre praticata la divisione in favor de' focii, e de' sudditi, che in somiglianti guerre an militato (c); nè Ruggieri trattò diversamente i suoi Compagni, giacchè nelle  
anzi-

(a) Grot. lib. 3. cap. 6. §. 23.

(b) Plut. in Demanio.

Polyb. lib. 11.

Dionys. Alicarnas, lib. 6.

Liv. lib. 4. 24. 28.

(c) Grot. dicto cap. 6. §. 24. n. 2. ibi:

De sociis exemplum est in foedere Romano, quo Latini in prædæ partem æquam admittuntur in iis bellis, quæ populi Romani auspiciis gerebantur. Sic in bello quod Ætoli gerebant adjutoribus Romanis, Ætolis quidem urbes & agri, Romanis autem captivi, & res mobiles cedebant. Post victoriam de Rege Ptolemæo partem prædæ Atheniensibus dedit Deme-

trius. Ambrosius historiam tractans Abrahami moris hujus æquitatem ostendit: *Sane his, qui secum fuissent, in adjumentum fortasse sociati, partem emolumentum tribuendam asserit, tamquam mercedem laboris.*

Grot. in Not. sic addit: Priscis latinis tertias prædæ populus Romanus præstabat. Pro modo missi militis prædam partiuntur Pagi Helvetici teste Simlero: pro modo sumptuum partiti Pontifex, Imperator, Veneti, bello contra Turcam. Pomponius Armeniam minorem Dejotaro Galatiæ Regi donavit, quia socius belli Mithridatici fuerat.

anzidette divisioni abbastanza dichiarò, che direttamente loro appartenevano li Feudi, e le Terre assegnate.

Or ciò supposto, manifesto è l'error di coloro, che veggendo da Ruggieri fatta la divisione agli altri Conquistatori, lo reputano per ciò come principal concedente, e credono, che a lui solo tutto il Regno s'abbia acquistato, dal quale fattesi a' Compagni le concessioni debbonsi considerare li beni conceduti, come estratti dal suo Patrimonio.

Ma per poco di riflessione, che fatto avessero alle leggi della conquista, al diritto della guerra, e alle costumanze della Nazione, avrebber attribuito quell'atto a una semplice facoltà che va attaccata al supremo grado del Duca, e del Comandante più tosto, che a una generosa munificenza del Principe; imperocchè vien egli reputato in questa parte come un Giudice, ed un Arbitro su le altrui possessioni, e beni, come se fossero in contesa fra varj competitori, che il possesso ne pretendono; ed egli per evitar contese dovendo ponderare il diritto di ciascuno, esercitando giustizia li divide, e li dispensa a proporzion de' meriti a coloro, alli quali competono; sicchè il diritto, che tiene il Giudice su l'altrui beni, è lo stesso di quello, che tiene il Comandante nella divisione de' beni conquistati, de' quali non è egli il Padrone, ma l'Arbitro, e il Dispensatore; e però dichiarato l'arbitrio si posseggono per diritto proprio, e con un pieno titolo, che la stessa conquista a vittoriosi conferisce (a): *Res bello captas capientium quidem fieri antiquo jure gentium. Verum tradi debent Duci exercitus, ut is pradam dividat inter milites juxta justitiam attributricem, quamobrem in hac divisione proportio geometrica locum habet, dum dignitas & merita cujuslibet militis spectari solent.* E facendo egli figura di Giudice, notò Isidoro (b), si può scegliere la parte, che nella division gli compete: *Prada decisio, & pro personarum qualitatibus, ac laboribus justa divisio, ac Principis portio.* Onde è che la porzione contingente a ciascun de' Soldati non è di quella natura; che si riferisce a una generosità del Principe, o del Comandante, ma si acquista come cosa propria prodotta dal suo valore, e per un

N 2

equi-

(a) Vander Muelen *dicto* lib. 3. cap. 6. §. 9.

(b) *Lib. 1. cap. 7. Grot. loc. cit. §. 17. n. 3.*

equivalente della spesa della guerra ; e perciò a quanto avea scritto Grozio (a) aggiunse Vitriario (b) : *Et hinc receptum, ut sua faciant, qua capiunt aut socii, aut subditi, qui sine stipendio, & suo sumptu, suoque periculo bellum gerunt.* Tal che il dominio di quei beni è originario dalla propria industria de' Conquistatori, e non derivativo dalla concessione del Principe.

Da queste sodissime, ed innegabili massime trasse la sua origine quella distinzione, che da i Dotti, e da' Pubblicisti si fa per conoscersi la vera qualità, essenza, e proprietà della conquista, che dalla privata la pubblica distinguono, e diverse regole le adattano, per non confondere la lor diversa qualità. La privata si compone di tutti que' beni che nella divisione a' Conquistatori si assegnarono (c). Comprende la pubblica quella parte riserbata al Duca, ed al Comandante, che assunse il titolo di Principe nella soggiogata Provincia. Quindi è, che conquistato un Regno dalla forza delle armi, ricevon la sua propria qualità li beni ivi esistenti dalla condizion de' possessori, a' quali si divisero, e per diritto di guerra in due patrimonj si distinguono. Privato si considera tutto ciò, che a' Conquistatori si è assegnato: pubblico tutto quello, che il Principe per sostegno non men suo, che della Repubblica nella divisione si prescelse. Così egregiamente lo spiega il dottissimo Ugon Donello (d) : *Solum ergo videndum, quis capiat ex hostibus; qua in re discrimen harum rerum positum est. Et sic res habet, ut alias privati capiant: alias Imperator, & Dux belli, penes quem belli summa est. Quae privati capiunt ex hostibus privatae sunt, quae Imperator, & Dux belli sunt publica. E poi così conchiude: Sequitur igitur ut quemadmodum juxta regulam dici debent ista, quae ex hostibus capta sunt, fieri capientium: ita pro conditione capientis, modo fiant privata, modo publica. Si apud nos sint, id est apud nos privatos occupata ex hostibus, non publica fiunt, sed occupantium,*

(a) *Loc. cit. §. 22. n. 2.*

(b) *Inst. de jur. nat. & gent. lib. 3. cap. 6. §. 11.*

(c) *L. Transfugam ff. de acquir. rer. Dom. ibi: Et quae res hostiles apud*

*nos sunt, non publicæ, sed occupantium fiunt.*

(d) *Comment. jur. civil. lib. 4. cap. 21. fol. 148. n. 50. & fol. 149. n. 40.*



*rium, idest privata, & nostra. Si Imperator cepit nomine publico, erit & publicum.*

Non può dunque la conquista al solo Principe, o Comandante unicamente riferirsi, poichè in se stessa una divisione di pubblica, o di privata la sua proprietà riceve. E perciò tutti quei beni, che i Conquistatori riportano, e che compongono la conquista privata, ed il privato Patrimonio del Regno, o della Provincia soggiogata, in pieno, ed originario dominio ad esso loro appartengono, senza che confonder si potessero coll'altra parte della conquista, che al Principe si è riserbata, dalla quale si costituisce il pubblico Patrimonio del Regno. Laonde da questo diritto, di cui il Gius delle Genti, e della Guerra ha fatto capaci li Conquistatori, ne risulta una infallibile proposizione, che le Terre, e Baronie ad essi assegnate non possono col loro dissenso rivocarsi, qualunque si offerisca lo sborzo del prezzo, o il compenso, e l'equivalente in altre diverse Terre, e Baronie; e molto meno potranno adattarsi i termini di riduzione, o di ammissione al Demanio, se que' beni non furon mai nel Patrimonio pubblico, e nel Demanio del Principe, o del Regno; riputandosi prima della conquista come *Bona vacantia & nullius*, perchè posseduti da' nemici, e di poi come beni propri de' Conquistatori per essere stati da essi direttamente conquistati. Sicchè non verificandosi una momentanea possessione nel Principe, e nemmen riconoscendosi dalla sua munificenza l'acquisto di quei beni, ma dal proprio valore, ne siegue da ciò, che si possiedono con ugual diritto a quello, col quale il Principe gli altri beni nella division della conquista si ritenne; in guisa che non potrà senza violarsi le leggi di Natura, delle Genti, e della Guerra pretendersi di ridurli, o incorporarli al suo Demanio.

Inutil farà poi la contradizion di coloro, che veggendo esser rimasti tutti que' valorosi Soldati Vassalli, e Feudatarj del gran Ruggieri coll'obligazion di ubbidirlo in pace, e di servirlo in guerra per cagion de' Feudi, e Baronie, che possedevano, ne argomentano da ciò, che un tal obbligo gli fusse derivato da una graziosa concessione del Principe, e non già dal proprio acquisto, che il diritto della guerra direttamente avesse lor conferito, e che il servizio,

viglio, l'omaggio, e il vassallaggio sono segni di riconoscenza del sovrano dominio, sconvenevoli affatto alla qualità di un acquisto proprio, ed originario.

Ma chiunque si disgamberà dalla idea coteste men- vere illazioni, se rammentandosi di quanto abbi- am finora provato, farà poi riflessione di essersi tutto questo praticato per istabilire la polizia nel Regno nuovamente conquista- to; per attendere gli stessi Conquistatori alla comune dife- sa: e per rendersi scambievolmente con forze unite più possenti, e più temuti nel possesso delle conquiste.

Si era già tutto il Regno reso a discrezione de' Nor- manni, e benchè prima fosse stato popolato di un numero infinito di Saraceni, tuttavia in trent'anni di crudelissime guerre era divenuto lacero, e sfigurato per gl'incendj, e desolazioni, che feco porta la licenza militare. Li Norman- ni erano in sì poco numero, che se avesser voluto cacciar dall'Isola quell'avanzo de' Mori, che si era preservato dalle ostili sciagure, sarebber rimasti con un immaginario coman- do senza Sudditi, e senza Vassalli, che avesser potuto ren- der più illustre il lor dominio, abitate le Città, e coltivate le Terre: Pensarono intanto i loro Condottieri non diser- tare il Paese di Abitatori, e perciò accordati buoni patti a' Saraceni, li lasciavano con libertà delle persone, e delle coscienze sussistere ne' luoghi da essi abitati (a). Li beni però, che possedevano furon tutti per diritto di guerra a' Normanni conquistatori trasferiti, i quali se non si fosse- ro conservati uniti, non avrebber potuto mantenersi in un Paese, dove non solamente erano rimasti li proprj nemici ad abitarlo, ma dalla vicina Africa temer potevano a mo- menti rinuovata la guerra, prefero quindi il partito di vicen- devolmente sostenersi con istabilire la polizia, non meno per la tranquillità del governo, che per la lor perpetua sicu- rezza, e per la difesa del Regno.

Se si fosse egli diviso il Regno in tanti dominj libe- ri, ed assoluti, quanti furon coloro, che l'avevano con- quistato si sarebbe smembrata la sua potenza, e il di lui va-  
sto

(a) Malaterra *lib. 2. cap. 45.*

*Carul. part. 2. lib. 1. fol. 34.*

sto corpo in tanti piccolissimi membri squarciato , avrebbe nella sua caduta seco tratto alla rovina quelle parti da se stesse deboli , ed impotenti , alle quali soltanto la forza dell'unione poteva contribuire il vigore , e la fortezza : si farebbe ancor introdotto fra li stessi conquistatori il pestifero seme della discordia , e fra loro sovente avrebbero attaccato risse senza Capo , che lor sovrastasse ; sicchè poi nel disordine delle guerre intestine fra se stessi sconfitti , e dissipati , si farebber quindi sollevati i nemici per iscacciarli , e la disunione de' particolari avrebbe certamente cagionato l'universale sconvolgimento , e la infallibil perdita del Paese conquistato.

Questa fu la ragione , per la quale gli Uomini , deposta quella assoluta libertà , che la natura ad essi avea dato nel possesso de' proprj beni , al Principato si sottoposero (a): *Ut coadunatis viribus sub uno , eodemque imperio sibi invicem auxilio esse possent ad depellenda tot mala , & pericula , quibus in statu natura quisque solus a se arcendis erat impar . Quemadmodum enim vis unita fortior , ita distracta debilior . Est itaque finis defensio cum corporis , vita , atque membrorum , tum etiam bonorum , & possessionum . Quoniam verò ejusmodi securitatem praestat multitudo civium in unum eundemque finem conspirantium . Ejusmodi verò conspiratio haberi nequeat sine summo imperio , quod singulorum voluntatem ad illum finem dirigere valeat , hinc summum aliquod constituere imperium necesse fuit , quod in personas , & actiones , & voluntates civium , imò & in bona ac possessiones agere posset , iisque utendi facultatem haberet , quatenus conservatio multitudinis , a qua singulorum salus pendet , id ipsum efflagitare arbitraretur .*

Furono ancora queste le ragioni , che indussero i Normanni a soggettarsi al sovrano dominio di Ruggieri , e trattenerli al servizio di esso lui col carattere di sudditi , e di Baroni ; e li stessi Principi Normanni gran pompa ne fecero , mentrechè la lor potenza costituirono nella pace , e concordia con tutti gli altri Conquistatori già Baroni divenuti ;

---

(a) Vander Muelen ad Grot. *de jur. bell. lib. 1. cap. 1. §. 6.*

ti; anzi per fregio della loro fortezza i primi due Ruggieri soleano il più specioso titolo ne' diplomi in tal guisa ostentare: *Me in Civitate Messana existente in omni pace, & tranquillitate cum omnibus Baronibus, & Principibus nostra potentia (a)*. E altrove: *Habitantibus in Civitate Messana cum Comitibus, Baronibus, & Nobilibus nostris in omni pace (b)*; e lo stesso in tutti gli altri privilegi bene spesso si legge (c), avendo con ciò que' savj Principi dichiarato, che fragile sarebbe stata la lor sovranità, e molto debole la lor potenza, senza concorso di coloro, che temuta, e formidabile la rendevano.

Nè forse fu egli un regolamento da' nostri Normanni inventato; imperocchè di leggieri potrà chiunque ben conoscere, che la stessa polizia di governo da tutti gli altri popoli era stata generalmente stabilita nelle più famose, e celebrate imprese, ove preferirono i Conquistatori alla vanità di un particolare arbitrario, ed assoluto comando, le più sicure leggi della subordinazione a un ragguardevole Capo, che avesse tutti governato; e stimarono miglior partito soggettarli per la lor comune conservazione alla sovranità di un Principe, che restar essi indipendenti, e in piccolo stato dominanti. Anzichè que' popoli, che sul principio si avevano fra loro con ugual comando diviso le conquiste, bisognaron poi dell'errore ravveduti volontariamente cedere la sovranità, e conformarsi all'elezione di un Re, o di un Principe, sotto del quale con forze unite scambievolmente sostenendosi riportavano il comun vantaggio di sussistere negli acquisti, e di evitare le interne rivoluzioni, che l'avrebbero divorato. Così leggiamo de' Boemi, i quali avendo diviso quel Regno fra tanti diversi Capi, e indipendenti dominj, abbisognaron poi per difendersi dalle invasioni, e fra loro stessi non lacerarsi, al general comando di un Principe sommetterli (d). Gli Un-

ga-

- 
- (a) *Privileg. Comit. Rog. S. Mar. de Gala de ann. 1105. apud Pirr.* Grandis de ann. 1145. apud Pirr.  
*Privileg. Rog. fundat. Episcop. Catanæ apud Pirr.*
- (b) *Privileg. ejusd. Rog. S. Mar. de Mandanichi de anno 1145. apud Pirr.*
- (c) *Privileg. S. Mar. de Crypt. Pan. de anno 1130. apud Pirr.*
- (d) Stato presente de' Popoli del Mondo vol. 9. cap. 5. della Boemia. Jo: Dubrau. Olomulens. Episc. *Histor. Boenica in princ.*

gari smembrarono il loro vasto Paese in varj piccoli Principati, ma poi non tardarono a reintegrarlo sotto un solo Duca per loro difesa (a). Que' popoli, che conquistarono le spaziose contrade della Sarmazia, oggi conosciuta col nome della Polonia, ancorchè avessero diviso quel Paese fra dodici diversi Paladini nel dominio, e nel governo assoluti, entrata in essi la gara, la emulazion, e la discordia, divennero bersaglio delle straniere incursioni, e delle interne sedizioni; tantochè per racquistar la pace fu loro di mestieri sottoporsi a un Principe, che indifferentemente l'avesse comandato (b). Lo stesso avvenne alle Genti della Danimarca, e della Norvegia (c), e parimente a quelle, che la rimota Moscovia abitavano (d), Gl'Inglese, e gli Scozzesi per difendersi dalle scorrerie, che fra loro queste due vicine Nazioni scambievolmente commettevano, divennero a rinunziar la libertà, che ogni particolare godeva, e si elessero un Principe, che l'avesse governato (e). Nelle Fiandre per le accennate ragioni la stessa polizia s'introdusse, e quelle Provincie, che sul principio da tanti particolari reggevasi, si soggettarono alla direzione, e comando di un Capo, sicchè poi coll'andar de' tempi essendosi unite costituirono una delle Potenze più ragguardevoli dell'Europa (f). Nella Francia non altronde ebbe la sua origine il Principato, e la Monarchia (g); e li stessi Franzesi diversa polizia non istabilirono nelle conquiste

O

ste

(a) M. Joh: de Ihvvocz *Cronic. Hungaror.* cap. 13.

Anton. Bonfin. *rerum Hungaric. decad.* 1. lib. 3.

Stato presente del Mondo vol. 9. cap. 3. della Ungheria.

(b) Matth. de Michovia *Cronic. Reg. Polon.* lib. 1. cap. 4.

Joann. Dlugos. *Histor. Polonic.* tom. 1. lib. 1.

Stato presente del Mondo vol. 7. della Polonia cap. 7.

(c) Loccen. *Historia Svecana in princ.*

Stato presente del Mondo

della Danimarca. vol. 8. cap. 8.

(d) Sigismund. Liber Baro in *Herbestein rer. Moscovit. comment.* fol. 3.

Dionisio Baron di Kossin *Eroism. di Alessandro il Grande cap. 10. della rivol. di Monarch., e Princ.*

(e) Polidor. Vergil. Urbinat. *Anglic. histor.* lib. 3.

Hector Bohet. *Scotar. histor.* lib. 1.

(f) *Incert. Auctor in Belgii confederat. Respubl.* cap. 7.

(g) Ammonius *de gestis Francor. lib. 1. cap. 4. de Faramundo Primo Franc. Rege.*

Bussieres *Histor. Franc.* lib. 1.

ste dell'Oriente (a). Nell'Italia il primo Re Saturno per le stesse ragioni fu da' Popoli acclamato (b). E francamente può dirsi, che questo sia stato il principio, ed il fondamento di tutti i Regni, Principati, e Monarchie del Mondo.

Tutto ciò, che dalle Genti per meglio convivere è stato disposto, ed eseguito, si è stimato precisamente necessario ne' Conquistatori, che a forza d'armi anno guadagnato il dominio di qualche Regno. Imperocchè li Paesi di nuova conquista sono a guisa de' corpi convalescenti di una lunga infermità, che per ogni menomo disordine ricadono nella primiera malattia; laonde per conservarsi sicuramente, fa di bisogno, che si usi ogn'industria per regularsi con tranquillità, e quiete il governo (c); e la cura principale dovrà ella consistere in una perfetta subordinazione, e concordia fra i Conquistatori, senza la quale non potran sussistere, e molto meno mantenersi gli acquisti. Onde molto bene pensò Sallustio, allorchè disse: *Concordià res parva crescunt, Discordià summa dilabuntur*: e molto meglio eseguirono gli Olandesi, che in questa massima il lor governo stabilirono, e nelle Insegne della loro Repubblica al cospetto di tutto il Mondo la spiegaron.

Quindi quanto malagevole sia conservarsi un nuovo Stato nella discordia di molti diversi, e indipendenti dominj, non v'è chi l'ignori, non potendo smembrarsi la Potenza di un Regno, senzachè divise le forze non illanguidisca, e da se stesso s'estingua; perciò con molto senno scrisse Tacito (d): *Pacis interest omnem potestatem ad unum referri*, e Lucano:

*Nulla fides Regni sociis, omnisque potestas  
Impatiens consortis erit.*

Se poi le Storie rivolger volessimo, con mille sovversioni di Principati, e Monarchie contestar potremmo la verità di questa prudentissima massima. E veramente se la  
di-

(a) Willelm. Tyrensis Episc. *Gesta Francor. in Orient. Hierosolyma lib. 9. Godefridus Rex.*

(b) Giustin. *Istor. lib. 43.*

(c) Trajan. Boccalin. *Bilanc. Polit. sopra il lib. 1. delle Storie di Tacit.*

(d) Tacit. *hist. lib. 1.*

discordia non fosse nata fra Grandi , che governavano la potente Babilonia , Ciro non l'avrebbe sì agevolmente conquistata. La famosa Cartagine fu desolata per la disunion de' suoi Capi. Alessandro soggiogò la Grecia per la dissensione de' Comandanti di quella. I Lacedemoni furon sempre vinti dagli Ateniesi , perchè quanto questi erano uniti , altrettanto quelli eran discordi. Roma avrebbe trovato nel suo principio il fine , se avesse ripartito il governo fra Romolo , e Remo , o fra Romolo , e Tito Tazio. Il Triumvirato di Cesare , Lepido , ed Antonio fece tosto conoscere non poter lungo tempo fra più dominanti durar la concordia senza condur tutti al precipizio . E ne' secoli a noi più vicini , i Pisani non furono , che per li loro sconcerti da i Fiorentini miseramente debellati. I Fiorentini medesimi soggiacquero poi alla stessa sventura , allorchè i plebei insultando a' Nobili tolsero loro la libertà . E Siena per la stessa cagione alla servitù si espone ; oltre d'infiniti altri esempi , che ci somministrano le Storie antiche , e moderne di tutti i Popoli , e delle Nazioni di tutto il Mondo (a).

La peggior discordia però si fomenta , qualora uno Stato fra molti con ugual potestà , ed imperio si divide ; poichè allora tanti Principi indipendenti fra loro stessi sconcertandosi si dis fanno nelle guerre , ed allettano le straniere Nazioni a discacciarli. Il poco numero de' Principi in un Regno ha mantenuto la Pace , e si è intatta conservata , quando un solo ha comandato : ladove la molta quantità gravi disordini , e moleste conseguenze ha cagionato . Quando nella Toscana fiorivano le Repubbliche di Fiorenza , Pisa , e Siena , tutto era guerra , ed in un piccolo , ed angusto Paese i Popoli divisi nelle fazioni fra loro stessi si consumavano. All'incontro un effetto contrario si scorge nella grandezza dell'Imperio Romano , il quale governato da un solo colle prudenti leggi della Monarchia , non soffriva nella sua vasta estensione altra guerra , se non solo nell'Africa , ove alcuni Principi dominavano. Tranquilla , e pacifica era la Francia , la Spagna , la Germania , l'Italia ,

O 2

(a) Catrov. e Rovillè *Istor. Rom.*  
*lib. 1. 2. tom. 1.*

Dionisio Baron di Koffin *loc. cit.*  
*cap. 10.*

Anton. Perez *jus publicum cap.*  
*unius Imperium , optimum.*

lia, e l'Asia, ma lacerati, e divisi poi in tanti Principati, e Monarchie, que' Regni, che lunga pace goderono, fin a' nostri tempi furono il teatro delle guerre. Sicchè su questo punto ha mostrato la speranza, che il Mondo allora è più immerso nelle guerre, quando è dominato da maggior numero di Principi, i quali men sicuri rimangono, perchè disunte colla volontà le forze, restan dalle interne discordie debilitati, e intanto non possono all'esterne invasioni resistere. Lo soffrì a suoi danni la Francia, e la Inghilterra, che non sarebbero state conquistate da' Romani, se l'avesser trovate sotto un Re, come presentemente le veggiamo. L'Imperio Greco per essersi in pezzi diviso dagl'Imperatori d'Oriente, fu ridotto all'ultima desolazione, e divenne preda de' barbari Musulmani. I Longobardi, che con tanta fama della loro Nazione dominarono l'Italia sotto i Re, sovvertirono la loro grandezza, dappoichè lasciaron di eligerli, e smembrata l'Italia fra tanti Duchi, con isconsigliata risoluzione indebolirono a tal segno le loro forze, che presto ne furono discacciati (a). Ma per non andar vagando su gli avvenimenti dell'altre Nazioni, qual fu la bella sorte di conquistar pochi Normanni la Puglia, e la Calabria, se non quella di trovarla divisa fra Principi Longobardi, e smembrata fra li Ducati di Napoli, di Capua, di Salerno, di Benevento, di Bari, di Amalfi, di Sorrento, e fra tanti altri diversi Popoli Greci, e Saraceni, che con assoluta, e indipendente potestà si governavano? (b) Qual fu la fortuna di conquistar i nostri Normanni la Sicilia, se non che trovarla ripartita al dispotico comando di tanti diversi Tiranni, e degli Ammiri di Palermo, di Messina, di Catania, Girgenti, Noto, Siracusa, e di molti altri, che con maggior agevolezza furono vinti, e debellati? (c)

Or

(a) Trajan. Boccalin. *Bilanc. Polit.* lib. 3. sopra gli annali di Tacit. fol. 204. lo stesso *Osserv. sopra la vit. di Giulio Agricola.* fol. 38.

Caval. Du May nell'annot. n. 102.

(b) Summonte *Stor. di Napol.* lib. 1. cap. 13.

Pietro Giannone *Stor. civil. del Regno di Nap.* lib. 9. 10.

(c) Fasel. Pirri, Inveges, Caruso *part. 2. lib. 1.*



Or se i vittoriosi Conquistatori per istabilire una perpetua pace, riconobbero per Sovrano Ruggieri, e per loro Principe tutti l'acclamarono, non perciò potrà dirsi, che il beneficio della conquista a lui soltanto dovesse appartenere; imperocchè si reputa il Principato in tal sorta di conquiste come un necessario stromento per mantener la pace, e la concordia nel Regno conquistato, non mai però importar deve un dominio universale, ed un acquisto proprio di tutto il Regno; mercecchè quanto agli altri Conquistatori si è assegnato, non è stato estratto da' beni al Principe acquistati, ma si ha da essi con ugual titolo meritato, ed ottenuto. L'esserli poi soggetti alla sovranità di un solo non altronde è provenuto, che affin di stabilire nel Regno la polizia, e costituirvi l'ordine politico nel governo; giammai però per riconoscere dalla pura, e preta sua generosa munificenza, ciocchè loro il diritto della guerra, e la ugual ragione della conquista ha trasferito.

Si ravvisa con maggior chiarezza un tal punto, se di passaggio almeno ci piaccia por mente alla origine de' Principati, e delle Monarchie, le quali essendo state istituite dappoichè i beni erano a tutti per legge di natura comuni, furono perciò dalle genti inventate a solo oggetto d' introdurre la polizia del governo, non già però affinchè divenissero li beni comunemente da tutti posseduti un particolar patrimonio del Principe (a); onde poi da lui ai Popoli

tra-

(a) Gerard. Noodt *dissert.* 3. *de jure summi Imper. ibi*: Homines, cum initio liberi essent nati, ipsique suæ judices utilitatis constituti, demum Principem sua voluntate, ac pacto inveniisse: & quamvis desinerent inde propriæ vindices esse libertatis; nihilque jam velle possent; nisi quod omnibus conducere interpretaretur quem summæ rei præposuerant: hunc tamen non publicæ decoctorem utilitatis, sed custodem, rectoremque constituisse, ac ejus se tutelæ, ac fidei tradidisse. An præsumendum erat, homines mentis sanæ, qui in civitatem, ac sub imperium coibant, ne per aliorum vim, atque injuriarum

Naturæ beneficia amitterent, eo dementiæ venisse; ut constituta Civitate, atque Imperio ejus finem everterent; ac Naturæ bona in sui honorem Magistratus projicerent, itaut exemplo pecudum ratione carentium, deinde ejus arbitrio pasci velent? Absit. Non id ratio, non communis sensus, non lex naturæ, patitur: nec verò Principatus, aut Regnum singulis causa fuit cur se imperio subjicerent; sed ut ejus veneratione suo quisque animo, corpore, fortunis, liberè, securèque frueretur.

Vander Muelen *ad Grot. de Jur. Bell. & Pac. lib. 1. cap. 1. §. 6.*

trasferiti si giudicassero come beni da esso acquistati , e generosamente lor conceduti.

Lo stesso potrebbe dirsi di tutte quelle Nazioni pur dianzi descritte, le quali tenendo in tanti piccoli Principati il lor Paese disordinato, convennero di eleggere un Re, a cui que' Principi giurarono fedeltà, ubbidienza, e servizio per poter sussistere, ed unitamente difendersi. E pure non vi farà chi ragionevolmente possa dire, che il possesso de' loro beni dalla semplice grazia del Re abbiano riconosciuto.

Si renderà però molto più illustre questa verità, se si considera, che l'universale, ed eminente dominio del Principe su li beni nel suo Principato esistenti, non s'interna nelle proprietà de' medesimi, i quali restano assolutamente nel pieno, e particolar dominio de' possessori. Consiste bensì quello in un dominio sovrano di que' beni per potersene valere, e col dissenso de' proprj Padroni ancor alienarli, qualora il comun interesse, la difesa dello Stato, e la pubblica utilità lo richiedesse.

Questa è la opinione comunemente approvata non meno da i Pubblicisti (a), che da i Regalisti (b), ma nessun di loro per quanto si fosse impegnato di ornarla con argomenti, e con ragioni, potè meglio spiegarla di come fu egregiamente dichiarata, in brevissime parole da Seneca (c): *Jure imperii omnia Regis sunt. Et tamen illa, quorum ad Regem pertinet universa possessio, in singulos dominos descripta sunt, & unaquaque res habet possessorem suum. Ad Reges enim potestas omnium; ad singulos proprietas. Rex omnia Imperio possidet, singuli dominio.*

Questo dominio sovrano, ed eminente fu quello, che acquistò Ruggieri, posciachè come Principe fu riconosciuto;

(a) Arnisaus de jur. Majest. lib. 3. cap. 1. n. 8.

Puffendorf de jure nat. & gent. lib. 8. cap. 5. §. 5. ubi Mr. Barbeyrac.

Sigismund. Stapff jus nat. & gent. part. 2. cap. 2. §. 3.

Jo. Schilter de jure peregrin. §. 46.

(b) Mastrill. de Magist. lib. 3. cap. 44.

Solorzan. de jur. Indiar. lib. 2. cap. 27. tom. 2.

Antunez Portugal. de Donat. Reg. lib. 1. cap. 2.

(c) Lib. 7. de Benef. cap. 4. §. 6.

to, ed è per l'appunto lo stesso, che dice Grozio (a): *Eminens, qua superior est jure vulgari, utpote communitati competens in partes, & res partium boni communis causâ*. Il quale non potrà per nessun verso contribuire particolar diritto sul dominio privato de' sudditi; imperocchè è egli principalmente dirizzato su le persone, per conservazion delle quali con accessoria obbligazione i benicomprende, per potersene soltanto valere il Principe nel sostenere la società civile, e mantener la Repubblica, e la Comunità; sicchè rimanendo i beni conforme erano nello stato della natura presso i Possessori (b), restarono ancor li Conquistatori nel diritto di possedere con pieno, e proprio dominio i beni acquistati, soggetti però colle loro persone al sovrano, ed eminente dominio di Ruggieri, per adoperarlo nella comun salvezza, e conservazion dello Stato.

Ragioni così chiare, e rilevanti, non restano punto oscurate dal carattere di Baroni, col quale al di lui servizio si trattennero; non potendosi da ciò dedurre, che i servigi, e gli omaggi promessi provenir dovessero dalla concessione del Principe; ma bensì da una scambievole polizia di Stato, e da una corrispondenza fra il Principe, e i Sudditi; poichè siccome egli obbligossi a difenderli, essi all'incontro s'obbligaron pure di servirlo, ed ubbidirlo.

Se però più attentamente questo punto si considera; con chiarezza si rinverrà, che cotesti servigi, ed omaggi non altronde la lor origine ritraggono, che dalle stesse leggi della conquista, e dalle costumanze della Nazione Gota, e Normanna, che in tutte le imprese solevano i Condottieri, e Comandanti, tutti gli altri Conquistatori, e loro

De-

(a) Grot. de jure belli & pac. lib. 1. cap. 1. §. 6.

(b) Vander Muelen ad Grot. lib. 1. cap. 1. §. 6. ibi: Cui delationi necessario inest jus, sive dominium in bona, & possessiones privatorum, quatenus hisce aliquando uti necesse habeat summus Imperans ad tuendam Reipublicæ salutem, & utilitatem. Qui enim personam suam subiecit arbitrio, & voluntati summi Impe-

rantis, ut de se disponat, pro ut bonum commune efflagitare arbitretur, non præsumendus est bona sua, quæ in naturæ statu possidebat, & quorum ipse arbiter, & moderator erat, quæ tamquam suæ personæ sequela, & accessorium considerari debent, voluisse excipere, & arbitrio, ac dispositioni reipublicæ, sive penes quem residet summa Civitatis majestas, eximere.

Descendenti ritenere nello stesso grado militare.

Egli fu sempre in uso presso i Conquistatori il ripartire le Terre a' Soldati, trattenendoli nello stesso grado militare coll'obbligazion di prestare i servigi, e giurar l'omaggio, e la fedeltà; e poichè essi le proprie famiglie alla guerra menavano, ancora i Figli nell'arte militare istruivano per riuscir utili allo Stato, e non perdersi nell'ozio, e nella infingardagine; laonde imitando i loro Padri nella continuazion dell'esercizio militare, si rendevano allora meritevoli di poter succedere ad essi ne' loro beni. Così leggiamo in Lampridio (a), aver praticato Alessandro Severo, oltre a molti altri esempi, che ci somministrano gli Autori del diritto pubblico (b); ciocchè ancor veggiamo essersi da' Romani in varie leggi stabilito, i quali solevan le frontiere a' Soldati assegnare, per maggiormente impegnarli nella difesa de' proprj poderi a tenervi lontani i nemici; ciò importando i *Fondi limitrofi*, su i quali molte leggi furono dagl'Imperadori (c) pubblicate; e quantunque sì fatti beni non avevano una vera proprietà di Feudi; nondimeno una gran somiglianza ne riteneano nella parte più nobile del servizio, della ubbidienza, e della fedeltà, per mantener fra tutti la concordia, la unione, e la forza,

Da i Goti però, e dagli altri Popoli Settentrionali, che su le conquiste la propria fortuna stabilirono, nuove forme si pensarono per rendere la lor unione indissolubile, e la lor potenza agli stranieri formidabile; perciò con titolo di Baroni si trattenevano i Conquistatori al servizio di colui, che Principe era acclamato, e li beni acquistati con titolo di Feudi, e Baronie da loro si possedevano, coll'obbligazione di continuare non solamente essi, ma ancor i proprj descendenti nello stesso grado militare, per poter poi in tal guisa alla comun sicurezza perpetuamente conspirare. Così vien di questi servigj rappresentata la origine da coloro, che l'antiche costituzioni del loro governo riferiscono (d): *Ma qua-*

(a) Lamprid. *in vit. Alex. Sever.* cap. 18.

(b) Puffendorf *de jur. Nat. & Gent. lib. 8, cap. 4. §. 30.*

Charles Loyseau *des offices feudaux liv. 2. chapitr. 2. n. 4.*

Joh. Andr. Westphal, *quest. feud. cap. 1. de orig. feud. sect. 2.*

(c) L. 1. & L. 3. C. de fundis limitrophis lib. 11.

(d) Stato presente di tutti i Popoli del Mondo vol. 8. della Svezia cap. 6.

qualunque sia stata l'origine delle leggi feudali, e donde nata, sembra che niuna istituzione abbia più di questa generalmente prevalso nel Mondo; e specialmente fra que' popoli il cui dominio era fondato su le conquiste. Infatti nessuna cosa poteva essere più ragionevole, o tendere più alla sicurezza dell'acquisti, quanto il dividere li Paesi fra gli Uffiziali delle loro armate, li quali per il proprio interesse avrebbero difeso que' territorj, e sarebbero sempre pronti ad assistere a i bisogni del Sovrano con un Corpo di Truppe mantenute sopra le Terre loro assegnate senza aggravio al Governo. Tale era l'originaria antica costituzione di tutti questi Regni Settentrionali, e nello stesso nostro Paese li descendenti di simili Uffiziali ottenevano generalmente il nome di Baroni. E perchè la maggior sicurezza dovea costituirsi nella potenza del Principe, che senza un condecante patrimonio non avrebbe potuto sostenere l'onore dell'armi, e la magnificenza della Maestà; perciò da lui nella ripartizion si ritenevano alcuni beni, i quali aggiunti a' servigj, gli prestavano i mezzi per difendere lo Stato (a). L'antico governo de' Goti, de' Svezzesi, e dell'altre Nazioni Settentrionali, apparisce essere stato Monarchico. La natura di questa costituzione può in parte raccogliersi da' governi, che stabilirono in que' molti Paesi, che conquistarono. Tra questi universalmente troviamo, che il possesso feudale aveva luogo. Li loro Principi, e Conduttori dividevano le conquiste fra' loro seguaci, riservando certe rendite, e servizj, de' quali fosse supplito a' bisogni dello Stato, appropriando a se stessi Terre sufficienti al mantenimento delle loro Case, che si chiamavano Terre Patrimoniali.

Questa per verità fu la pianta economica, ad imitazione de' loro antichi Nazionali, da' nostri Normanni stabilita nella Puglia, e nella Sicilia. Ed ancorchè tutti ugual diritto vantar potevano, vollero piuttosto sussistere sotto l'Imperio, che vacillare nella libertà. Onde ben volentieri soggiacquero al comando di un Capo, per non perire fra le discordie di molti, e fra le gare dell'uguaglianza; quantunque aves-

P

fer

---

(a) Lo stesso nel Capitolo 7.

fer eglino potuto comandare nelle terre assegnate (a), si contentarono tutti del grado militare; assunsero il titolo di Baroni; furono uniti nel Parlamento, e tutti insieme si obbligano servir il Principe nella guerra, e nella pace, colla spada, e col consiglio; formando tutti un corpo, per mantenersi perenne, e sostenere ne' futuri secoli il Regno alla prosapia del Gran Ruggieri, e le Baronie a proprj illustri descendentì,

Nè potrà dirsi, che Ruggieri oltre la continuazion del servizio militare avesse prescritto le leggi, e le forme feudali a' loro acquisti; imperocchè altra memoria presso i nostri Autori non si rinviene, se non quella di essersi nel suo tempo introdotte alcune consuetudini, nelle quali bisognarono avervi una gran parte gli stessi Baroni conquistatori nell'introdurle, posto che erano consuetudini, le quali dal Popolo si formano, e non mai dal Principe si comandano. Le prime leggi poi, che su de' Feudi conobbe la Sicilia, furono quelle del Re Ruggieri, che nemmeno egli dettò, ma gli stessi Baroni uniti tutti insieme nel gran Parlamento di Ariano (b) a se stessi prescissero, donde uscirono le poche antiche costituzioni feudali, che sotto il nome di quel Re oggi ci avanzano. Il *Jus Francorum*, che regola generalmente la successione de' Feudi, e le obbligazioni de' Baroni, fu un diritto molto dipoi stabilito; siccome del pari tutte le altre Costituzioni, che indi furono d'ordine dell'Imperator Federico da Pietro delle Vigne compilate, non altronde derivarono, che da

(a) Pietro Giannone *Stor. Civil. del Regno di Napoli tom. 2. lib. 9. cap. 1. ivi*: I Normanni adunque, avendosi in cotal guisa eletto per Conte di Puglia Guglielmo, acciocchè pacificamente potessero godere delle loro conquiste, ed infra di loro non potesse allignare nessun seme di discordia, pensarono a dividersi di buon accordo le Terre conquistate, e quelle ancora che aveano in animo di conquistare. Ancorchè militassero sotto un Capitano, che

l'ebbero per evitar le confusioni, ed i disordini, che sogliono accadere quando nelle imprese un solo non imperi; nulladimanco ciascuno più come Compagno, che come Ministro in guerra erasi adoprato, e molti v'avevano avuto nelle conquiste equal parte, e somministrato equal opera, e soccorso.

(b) Agostin. *Inveges Pal. Nobile anno 1140.*

Pietro Giannone *loc. cit. lib. 11. cap. 5.*

da i Parlamenti tenuti in Capua , Messina , e Siracusa (a). Talchè qualunque cosa , che quindi per l'economico regolamento si fosse con vigor di legge pubblicata , per la quale forse rimasero astretti i Baroni ad alcuni pesi di ricognizion di omaggio, di decime, d'investiture , e di rilevj, fu in riguardo alla polizia dello Stato, alla Sovranità del Principe, ed alla Suprema Regalia della Maestà , che può prescriber leggi, ed imporne la esecuzione a i sudditi ; ma non potrà nemmen in un punto a i Baroni detrarre il bel pregio dell'acquisto originario , per effetto di conquista , per prezzo del proprio sangue, per merito del proprio valore, e per diritto di guerra trasferito a que' valorosi Eroi, che il Regno conquistarono , e che il Baronaggio, ed il Braccio Militare nel Parlamento composero.

Essi vollero una qualche marca della originaria libertà ritenersi nello stesso tempo , che come Baroni al novello Principe fedeltà, ed omaggio giurarono ; e per non sembrare nativi vassalli di Ruggieri , o che dalla di lui generosità le Baronie avesser impetrato , non solamente con esso convennero , che tutte le contese , che su i feudi insorgevano, da i Pari della Corte doveansi diffinire, com'era l'usanza de' Longobardi nelle consuetudini feudali (b), ma pensarono altresì dal comune disgregarsi nella cognizion d'ogni altra contesa civile, o criminale, che da qualunque potesse contro lor suscitarsi; sicchè per non sottoporsi all'ordinaria giurisdizione de' Magistrati stabiliti nel Regno, venne loro accordato il privilegio di dover essi scegliersi altri Baroni lor Pari, da i quali privatamente tutte le controversie si decidessero. Così veggiamo essersi praticato nel governo de' Normanni, e ne fan fede le cause in tal guisa determinate d'alcuni Baroni (c); ciocchè non fu alterato dall'Imperador Federico II. nella compilazion delle Costituzioni,

P 2

do-

(a) Riccard. de S. German. ann. 1200.

Piètr. Giannon. Stor. Civ. del Regno di Nap. lib. 26. cap. ultim. tom. 2.

(b) Cap. 1. Si de investitura feud. contr. fuer.

Cap. 1. De content. inter Dom. & fidelem &c.

Cap. 1. De Content. inter Domn. & Vassallum de invest. feud.

Cap. 1. De controversia feud. apud Pares terminanda.

(c) Falcard. Histor. de Tyrann. Sicil.

Carul. memor. istoriche part. 2. lib. 5. ann. 1168.

dove un titolo si dispose, che porta la rubrica *De servando honorem Comitibus, & Baronibus*; e le speciali leggi, che quivi si pubblicarono per l'appunto contengono questa singolare prerogativa (a): *Ut universis, & singulis Regni nostri nobilibus honor debitus integrè conservetur, Comitibus, Baronibus, ac ceteris Militaribus viris eorum judicia sibi invicem reservamus, videlicet ut predicti criminaliter accusati non nisi per Comites, & Barones, & eos, qui a nobis tantum feuda in capite tenent, non qui Comitibus, & Baronibus aliis teneantur, diffinitivas, & interlocutorias sententias, etiam qua principali negotio prejudicium possint afferre, recipiant cum proborum virorum iudicio proferendas*. La di cui osservanza fu lungamente continuata, e sino al tempo degli Angioini si vede rinnovata ne' Capitoli pubblicati nel Regno di Napoli dal Re Carlo II. (b) E quantunque coll'andar de' tempi, colla mutazion de' Governi, e col cambiamento delle leggi, sia rimasta in alto silenzio, e sconosciuta una sì rara, e special prerogativa (c); tuttavia la sola rimembranza fa a chiunque ravvisare, quali fossero stati li Baroni del Regno, quali i privilegj a lor riserbati; essendo questi gl'illustri monumenti, che provano l'antica origine del Baronaggio da' Conquistatori unicamente derivato. Essi soggettandosi alla Sovranità del Principe ritennero nondimeno questo raggio della lor antica libertà, per far sempre conoscere, che le acquistate Baronie dal proprio valore, e dal diritto della guerra loro provennero, e perciò quelle, e le proprie persone non ad altri, se non che a' Baroni lor Pari vollero soggettare; essendosi così mantenuti come in un corpo dal comun della Repubblica separato, per usar una privata giurisdizione sopra i proprj membri, e per rappresentare tutto il Baronaggio ne' Parlamenti, e ne' grandi affari dello Stato.

Il Baronaggio adunque da' Conquistatori allora composto, tramandò a' Baroni di oggidì lo stesso diritto, e le stesse ragioni per li Feudi, e Terre che possiedono, e questi

(a) *Constit. Ut universis De servando honorem Comit.*

(b) Gregor. Grimald. *Storia delle*

*leggi, e Magistr. del Regno di Napoli tom. 2. lib. 11.*

(c) Gregor. Grimaldi *loc.cit.*



sti, che or riempiono il Corpo Baronale, rappresentano quelli stessi membri, che allora lo costituirono, e traggono la lor origine da quell'Eroi, che insieme col Gran Ruggieri il Regno conquistarono; avendo presso di loro sempre conservato quello stesso diritto, e quelle ragioni di titolo, di possesso, e di dominio, che i primi già divenuti Baroni, ed ascritti nel Braccio Militare acquistarono.

L'effetto che produce questo punto, che ora colle più illustri autorità giustificheremo, sarà per l'appunto, che essendosi ripartite le Baronie a i Conquistatori, ed essendosi da loro composto il Braccio Baronale nel Parlamento, che per polizia del Regno lo stesso Gran Ruggieri stimò formare; siccome da quelli non potea egli rivocare, o pur redimere le Terre assegnate per ridurle al suo Demanio, così nemmeno potrà oggi praticarsi contro li Baroni, che lo stesso Braccio Baronale compongono; imperocchè rappresentano quell'antichi Conquistatori, conservano lo stesso grado militare, e vengono riputati come quelli medesimi, che allora insieme con Ruggieri il Regno conquistarono; non avendo detratto il corso di sei secoli la minor loro prerogativa, anzicchè l'ha sempre conservata illesa, ed intatta ne' Successori, e ne' presenti Baroni trasferita.

Sarà di ostacolo all'affunto, e appresterà materia alla disputa il considerare, che quanto vi è nel Mondo, sta tutto soggetto alle mutazioni, e alle vicende; non essendovi cosa, che si giudichi ferma, e stabile, che tosto non vacilli, o si rinversi; essendo pur vero, che siccome ogni cosa ha li suoi certi principj, eosì ancora appena comincia, che insensibilmente si approssima al suo fine, finchè poi estinta, ed abolita rimane. A tali cambiamenti altresì soggiacciono gli Uomini, li Dominj, e gl'Imperj, non trovandosi in essi permanenza, o perpetuità. Così è; l'incostanza dell'umana condizione tutto abbatte, ed il corso de' tempi tutto divora. Quindi gli antichi Filosofi fra lor pugnando su la virtù attrattiva del soggetto, al quale si unisce, e si conforma l'adjetto, resero celebre la contesa nella disputa formata su la nave di Teseo, che religiosamente custodita sino a tempi di Demetrio Falareo riferisce Plutar-

co

co (a): *Navis autem, qua cum pueris Theseus navigavit, & qua rursus in Patriam servatus est, quam usque ad Demetrii Falarei tempora Athenienses servaverunt, cum vetustis lignis subtractis alia quotidie nova, ac valida conijcerent, atque coaptarent, ita ut posterius sermone usurpata, exemplum Philosophis ambiguitatis manserit, aliis eandem, aliis verò minus esse affirmantibus.* E la ragion della discordia, per quanto ci suggerisce un illustre Scrittore del nostro secolo (b), era veramente fomentata dalla diversità delle scuole, essendo a principj totalmente opposti appoggiate. Che però li seguaci di Democrito, e di Epicuro, che tenacemente sosteneano il sistema di dover consistere il tutto nel flusso, la opinion negativa difesero. A tal partito si attenne anche Seneca, laddove ci lasciò scritto (c): *Quaecumque videmus, ac tangimus, Plato in illis non numerat, qua esse propriè putat. Fluunt enim, & assidua diminutione, atque adjectione sunt. Nemo nostrum idem est in senectute, qui fuit juvenis, nemo est manè, qui fuit pridè. Corpora nostra rapiuntur fluminum more: quidquid vides currit cum tempore; nihil ex his, qua videmus, manet. Ego ipse, dum loquor mutari ista, mutatus sum. Hoc est quod ait Heraclitus: in idem flumen bis non descendimus. Manet idem fluminis nomen, aqua transmissa est, hoc in amne manifestius est, quàm in homine. Sed nos quoque non minus velox cursus pratervehit: & ideo admiror dementiam nostram, quòd tantoperè amamus rem fugacissimam, corpus, timemusque ne quando moriamur: cum omne momentum mors prioris habitus sit.* E si diffuse tant'oltre questa opinione fra la scuola degli Stoici, che il nostro Siciliano Epicarmo non fu possibile divertirsene (d); anzicchè si avanzarono a sostenere, che l'Uomo di jeri non sia lo stesso, che quello d'oggi, perchè da esso lui separandosi que' piccoli corpicelli, ed altri in lor vece coll'aere, che si respira aggiugnendosi, lascia d'esser quello, che era un giorno in-

nan-

(a) Plutarc. in vit. Thesei interprete Lap. Florentino fol. 3.

(b) Il Cavalier D. Francesco Vargas Maciucca caus. Reg. fol. 142.

(c) Seneca Epist. 58.

(d) Mr. de Cheureau histoir. du Mond. liv. 1. chap. 7.

nanzi (a); ed arrivò a tal grado di demenza presso alcuni, che poi ne dedussero una sciocca proposizione, cioè che chiunque aveva preso in prestanza qualche somma di danajo, non dovea restituirlo, perchè egli non era più quel di prima, ma un altro diverso, e separato (b).

Gli altri però, che qualche cosa di stabile, e di forza nel Mondo credettero, appoggiatisi alla supplezion delle parti, che di tempo in tempo alla specie aggiugnendosi, furono di parere, che la Nave di Teseo dovesse dirsi la stessa, e l'Uomo in vecchiaja fosse quello stesso, che era in gioventù,

Ma cheche egli ne sia di tal quistione, vien ella affatto a cessare in trattandosi, come nel caso nostro, di corpi politici, ed artificiali, e delle persone formali, dove è certissimo, che la mutazion delle parti, per la lor supplezione non fa perire, e mancare la specie; cosicchè una famiglia, una legione, una Città non così tosto manca, e perisce per la estinzion delle parti, se esse restano altronde riempite. E perciò Luciano (c) con profondità di pensieri così scrisse; *Sciens deinde, quod omnes mortales sumus materia opificium, & quod breve adeò tempus vivendi unicuique fato præstitutum sit; alterius interitum, ut alterius ortus esset, excogitavit, ac morienti id quod nascitur e diverso appendit, ut mutuis successionebus in perpetuum viveremus.*

Ravvisò ben chiaramente una tal verità Aristotele, il quale ne' seguenti termini si dichiarò (d): *Sed iisdem hominibus in eodem loco habitantibus, utrum quandiu sit idem genus hominum in urbe habitantium, eadem Civitas dicenda est, etiam aliis intereuntibus, aliis nascentibus. Quemadmodum & fluvios eosdem dicere solemus, & fontes eosdem quamvis alia semper aqua suboriatur, alia diffugiat, atque effluat? ... Si igitur hoc modo se res habeat, perspicuum est, eandem Civitatem maximè esse dicendam.* E concorse nell'istesso sentimento Plutarco, il quale ancorchè nella quistion della Nave di Teseo avesse rapportato la discorde opinione de'

Fi-

(a) Daniel Huet *traité de la foiblesse de l'esprit humain. liv. 1. chap. 5.*

(b) Mr de Cheureau *loc. cit.*

(c) Lucian, *de amor.*

(d) Aristotel. *Politicor. lib. 3. cap. 2.*

Filosofi, a questa poi si conformò (a) : *Civitas est res quaedam unica, & continens animalis instar, neque mutationibus secundum aetates suas exiit naturam, aut ratione temporis alius fit ex alio, sed semper easdem erga se affectiones, & natura sua consentaneas servat, quandiu communitas, qua mutuis complexibus devincit, utrumque corpus suum efficit, unitatem suam conservaverit.*

In questi termini intanto, e coll'esempli de' Filosofi discorrendo, par che sia il nostro assunto con vivissime ragioni giustificato, che que' Conquistatori da' nostri odierni Baroni si rappresentano; imperocchè essendo stato da coloro formato il Baronaggio, con far rappresentar loro la terza parte di tutto il Regno nelle Corti, e ne' Parlamenti, e non essendosi estinta la specie del Baronaggio, ma soltanto cambiate le parti per la morte, o altra mancanza, ch'è stata supplita colla surrogazion degli altri, i quali an mantenu- to sin'oggi viva, ed esistente la specie, ne risulta, che il Baronaggio di oggidì è quello stesso, che fu allora formato. In guisa appunto di un fiume, che mai non cessa esser tale, quantunque l'acque, che lo compongono, sieno già scorse; facendolo mantener perenne, e lo stesso che fu, l'altre acque, che sovraggiungono. Laonde il fiume è lo stesso, gode li stessi privilegj; e quelle parti, che nel suo rapidissimo corso si sono perdute, si raffigurano in quelle altre, che all'istante se gli aggiungono; dal che nemmen dissentì Seneca, allorchè disse: *Manet idem fluminis nomen, aqua transmissa est.* E perciò verificandosi in tutte le sue parti il paragon del fiume nel nostro Baronaggio, siccome quello dopo il corso di secoli si considera per lo stesso, così ancor questo non dee riputarli diverso da quel, che fu nella sua origine costituito.

Quanto però da più sennati, e penetranti Filosofi su questo assunto fu pensato, dalla Romana Giurisprudenza fu poi così ancor lodato, e con pubbliche leggi solennemente approvato, e stabilito, che mantenendosi la specie, nulla importa il cambiamento delle parti; e perciò la Legione, il Popolo, il Magistrato era lo stesso, quantun-  
que

---

(a) Plutarch. *de sera Numin. vindiç.*

que non vi fosse più nessuna parte di quelle, che nella sua istituzione intervennero. Fra tutte però le leggi non men per la vaghezza dello stile, che per la sodezza delle ragioni più d'ogn'altra risplende quella descritta dal celebre Giureconsulto Alfeno (a). In guisa che concordi poi furono in ogni scienza i savj nell'abbracciare cotal dottrina, spargendola anche per costantissima i Pubblicisti con sostenere, che (b) *particularum mutatio non efficit ut populus desinat esse, qui fuit, nec per annos quidem mille, & amplius*. Sostenendo ancora che non lasciava d'essere lo stesso un Popolo quantunque cambiata fosse la forma del governo, e mutate le leggi, che nella sua origine lo regolavano (c), bastando la

Q

pro-

(a) *L. proponebatur 76. ff. de judic. ibi.* Neque in hoc solum evenire, ut partibus commutatis, eadem res esse existimaretur, sed & in multis cæteris rebus. Nam & legionem eandem haberi, ex qua multi decessissent, quorum in locum alij substituti essent; & populum eundem hoc tempore putari, qui abhinc centum annis fuisset, cum ex illis nemo nunc viveret; itemque navem, si aded sæpè refecta esset, ut nulla tabula eadem permaneret, quæ non nova fuisset, nihilominus eandem esse existimari. Quod si quis putaret partibus commutatis aliam rem fieri, fore, ut ex ejus ratione nos ipsi non iidem essemus, qui ab hinc anno fuisset: proptereaque ut philosophi dicerent, ex quibus particulis minimis consisteremus, eæ quotidie ex nostro corpore decederent, aliæque extrinsecus in earum locum accederent. Quapropter cujus rei species eadem consisteret, rem quoque eandem esse existimari.

(b) *Grot. de jur. Belli & Pacis lib. 2. cap. 9. §. 3.*

*Puffendorf. de jur. nat. lib. 8. cap. 12. §. 7.*

*Sigismund. Stapf jus natura, & gent. lib. 1. cap. 2. §. 21. ibi.*

Sed quod non, ut singuli homines, elapso certi temporis spatio per naturam deficient, verum in locum deficientium, vel surrogatione exteriorum, vel propagatione sobolis continuo alii succedant, quo fit, ut idem populus semper manere videatur, tametsi singuli cives extinguantur; quemadmodum enim corpus, naturale, & artificiale partibus, una manente specie, paulatim commutatis idem esse non desinit; ita nec populus idem esse desinet, quamdiu consociatio manet, & summum retinetur imperium.

(c) *Grot. loc. cit. cap. 9. §. 8. ibi.* Neque refert quomodo gubernetur, regione, an plurium, an multitudinis imperio. Idem enim est populus Romanus sub Regibus, Consulibus, Imperatoribus. Imo etiam si plenissimo jure regnetur, populus idem erit, qui antea erat cum sui esset juris, dum Rex ei præsit ut caput istius populi, non ut caput alterius populi. Nam imperium quod in Rege ut in capite, in populo manet ut in toto, cujus pars est caput,

propagazione della specie ; e la supplezione delle parti ; per mantenerlo nello stesso stato ; fargli godere li stessi privilegj ; e conservarlo nelle prerogative , diritti , titoli , e ragioni , che a suoi primi Istitutori competevano ; sicchè per cessar d'essere lo stesso bisogna , che tutta affatto perisca la specie , o che sieno le sue parti totalmente estinte (a).

Il nostro Baronaggio si è egli mantenuto sempre intatto , e permanente ; non si è mai estinta la sua specie ; si è sempre nel Braccio Militare interamente conservato ; ne' Parlamenti , e ne' Comizj il Corpo più nobile ha rappresentato , ed è stato una sorgente perenne , che in difesa de' Monarchi , e del Regno ha prodotto li spiriti più generosi , li Personaggi più illustri , e li chiarissimi Eroi , che in ogni secolo nell'armi , ne' maneggi , e ne' consigli àn lasciato indelebili memorie di valore , di saviezza , e di prudenza . Quindi se le parti non si sono cambiate , colla surrogazione d'altri soggetti , si è tosto riempita la mancanza , ed è rimasto qual fu nella sua origine , rappresentando quell' incliti Eroi , che lo composero ; onde e per legge di rappresentanza , e per vincolo di supplezione ha ritenuto nel possesso de' Feudi , e delle Terre le stesse ragioni , che nell'acquisto originario resero inviolabile il diritto de' Conquistatori . Perciò siccome contro questi non poteano proporsi le Fiscali reluzioni , e le reduzioni al Demanio , perchè uguale a quello di Ruggieri era il titolo del loro possesso ; così ancora contro nessuno degli odierni Baroni potranno imprendersi coteste pretenzioni , giacchè in tutte le ragioni coloro rappresentano ; e senza la minor differenza debbon riputarli come quelli che già furono , e che in essi trasferirono le Baronie , senza timor di perderle colle riduzioni , o colle reluzioni .

Tut-

(a) Grot. *loc. cit.* §. 4. *ibi.* Corpus interit , vel sublatis simul partibus , sine quibus corpus subsistere nequit , vel sublata corporis ratione . Ad priorem modum refer populos mari abreptos , ut Atlanticæ populos , teste Platone , & alios quorum Ter-

tullianus meminit , item eos , quos terræ motus hausit penitus , aut chasma ; quorum exempla sunt apud Senecam , & Ammianum Marcellinum , & alibi : & qui spontè internecioni se dederunt , ut Sidonii , & Saguntini .

Tutto ciò ben riconobbe lo stesso Ruggieri, ed avendoli tutti destinato a dover comporre un corpo pubblico, qual fu il Braccio Militare, per mantenere la polizia nel Regno, con averne altresì un altro consimile de' Demaniali costituito, d'allora dichiarò quel savio Principe, che non dovevano per nessun conto fra lor confondersi: che dovean fra lor disgiunti perpetuamente trattenersi: che le parti costituenti il Militare non poteansi col Demaniale congiungere: che le Baronie, che quello componevano, non doveansi in questo unire: e che amendue li corpi dovean co' loro proprj membri mantenersi per non decadere, e vacillare dalla primiera sua istituzione.

Le stesse massime gli altri Principi osservarono, e per non confondere i sistemi, che nel principio del Regno eransi stabiliti, mantennero disunite dal Demanio le Baronie. Un chiarissimo esempio di ciò veggiamo nell'Imperador Federico II. Principe altrettanto tenace nella conservazione de' Regj diritti, quanto severo co' Baroni, a quali tuttochè colla sua gran potenza pretese moderare le giurisdizioni, e le prerogative; non potè far a meno di non confessare in una sua costituzione (a) questa verità; e quantunque si fosse ingegnato di richiamare alla Real giurisdizione, e ridurre al Regio Demanio tutte quelle persone, che si erano ricovrate nelle Terre Baronali, con aver nella legge scritto: *Quisquis de burgensibus, aut villanis ad nostrum Demanium pertinentibus temporibus retroactis ad Ecclesiarum loca, Comitum, seu Baronum, vel aliorum quorumlibet, quacumque occasione transierit, incolatu seu habitatione nostri Demanii derelicta, infra tres menses, si in eadem provincia fuerint: & si extra provinciam fuerint, intra sex menses, post requisitionem ordinatorum nostrorum ad terram Demanii, quam deseruit, redire precisè cum tota familia compellatur.* Nondimeno ben conoscendo, che non poteva nelle sue Città trattenerne i Vassalli Baronali; perciò lo stesso impose a quell'altre persone, che uscite dalle terre de' Baroni, si erano ritirate nelle Città del Demanio,

Q 2

che

(a) Constit. Quisquis; De revocandis transeunt. ad alien. habitat.

che nello stesso termine si dovessero ricondurre ne' proprj luoghi Baronali, quivi soggiugnendo: *Æqua lance sancimus, ut Ecclesiarum homines, Comitum, Baronum, vel Militum, qui tamen dominis suis de personalibus servitiis minimè teneantur, si à tempore nostra felicitis coronationis se ad Terras nostri Demanii, seu aliorum quorumlibet transfulerint, ab eodem temporis spatio trium vel sex mensium, scilicet a tempore requisitionis emissa, redire ad Terram dominorum suorum mora qualibet, & occasione depositis compellantur.* In tal guisa con parole pur troppo chiare in una pubblica, e perpetua legge dichiarò, che le Baronie, e li Vassalli de' Baroni non possono per veruna ragione al Demanio richiamarsi: che sempre debbono trattenerli nel corpo Baronale: che il Demanio ne' proprj beni si deve conservare, e reintegrare, giammai però accrescersi, ed ampliarsi col ritrarre le Terre, li beni, e li Vassalli de' Baroni.

A questi providi sistemi si oppongono le pretese fiscali reluzioni, e le riduzioni al Demanio; imperocchè si traggono le parti del corpo Baronale per accoppiarle al Demaniale: si altera la lor costituzione: si scemano le sue forze, e se tutto non può supprimerli per aggiugnersi all'altro, nemmeno qualche parte potrà dal primo svellersi per congiungerla al secondo, essendo una stessa la ragion del tutto, e della parte, perchè l'interpellata estrazione di tante diverse parti può renderlo sul principio illanguidito, ma di poi affatto estinto, ed abolito. Tutti quei nobilissimi membri, che lo formano, sono di una stessa qualità, rapportano la stessa origine, vantano la stessa ragione, rappresentano per loro fondatori rispettivamente i Conquistatori del Regno, e tutti si sono per secoli, e secoli mantenuti nel tranquillo possesso delle loro Baronie. Da tanti Serenissimi Regnanti, che il Regno àn dominato, sono stati sempre conservati, per rendere più pregiata, e cospicua la Corona, e col lor vassallaggio viepiù ragguardevole la Maestà. Il nostro magnanimo Monarca, che all'antiche nuove grazie aggiugne: che questo suo fidelissimo Regno esalta, e non deprime: che ne' Baroni ravvisa il suo nobil vassallaggio, lo splendor della Corona, e l'orna-

men-



mento della sua Real Corte, non permetterà, che tant'oltre si avanzino li fiscali Istigatori; ed accoppiando a' benigni effetti della sua eccelsa Clemenza gli atti della sua sovrana Giustizia, ne rigetterà le ingiuste pretese, e farà altresì godere a' Baroni i suoi retaggi, e le Baronie, che il merito degli Antenati, ed il valore de' Conquistatori ad essi loro ha trasferito. Noi intanto che sol ragionamo in difesa del Baron di Sortino, or più distintamente proveremo, che dalla prima conquista sin adesso, non è mai stata questa Baronia nemmen per un momento nel Demanio, ma si è sempre da suoi legittimi Baroni posseduta.

#### CAPITOLO QUARTO.

*Sortino non fu mai nel Regio Demanio, e sin da' tempi della Conquista de' Normanni è stato sempre in Baronia.*

**C**On troppa dolcezza di cuore crederono i nostri dotti Contraddittori, o s'infier piuttosto di credere, che ne' tempi della conquista Sortino era popolato. Piacque ancor loro d'immaginarsi, che il Gran Ruggieri nella divisione del Regno, ch'egli fece agli altri Conquistatori, per se ritenne, ed al suo Demanio ascrisse tutte le Città, Terre, e Castella popolate. Da tutto ciò trassero poi la conseguenza, che Sortino fin d'allora fu scelto per lo Demanio, e così ragionarono (a), „ Anzi ne' susseguenti dominj pelle guerre in „ testine del Regno, non avendo fondato il Contraddittore „ dell'Istoria, che fosse stata rovinata Sortino, ne siegue, „ che avendola ritrovata l'Invitto Ruggieri popolata, la „ ridusse al suo dominio insieme col Regno, che dividendo in tre parti, la prima concesse agli Ecclesiastici riconoscendo il Regno dalla Divina mano; la seconda distribuì al Militare: riserbandosi la terza parte per suo Demanio, cosicchè ebbe la forte Sortino di restare in do- „ mi-

---

(a) *Scrittur. del Contrad.*

„ minio del Glorioso Conquistatore, e de' suoi Successori.

A dir il vero sarebbe questo un argomento, che sopra rinverserebbe la presente nostra difesa, qualora fosse regolato dalla verità. Ma se questa entra a farvi la difamina, tutto falso, ed immaginario si discuopre.

E' certamente abominevole la opinion di coloro, che volendola far da Scettici nella storia, ed usare il Pirronismo ne' fatti, negano ogni cosa, e rendono ogni storia sospetta di falsità, usando sovente il detto di Senofane:

*Nemo aliquid certo novit, aut noverit unquam.*

Ma dall'altra parte ha troppo del puerile l'opposta condizione di quelli, che quanto lor si para davanti senza discernimento, o di ragione, su cui si fondi, o d'autorità, su cui s'appoggi, tosto si fanno a crederlo, e per vero a torto, o a dritto vogliono sostenerlo. A tal disordine pensò riparare un saggio Scrittore con insinuare (a) *Tria sunt velut finitima sibi met, in animis hominum distinctione dignissima, intelligere, credere, opinari. Quae si per seipsa considerentur, Primum semper sine vitio est: Secundum aliquando cum vitio: Tertium nunquam sine vitio. Quod intelligimus, debemus rationi: Quod credimus, auctoritati: Quod opinamur, errori:* Dunque non basta pensare, ma bisogna livellare i pensieri colla ragione, e coll'autorità per non declinare in quell'aspra censura, che il dottissimo Melchior Cano ci mette avanti agli occhi per isfuggire (b): *A rebus incertis certam assensionem cohibere debemus. Quid enim tam temerarium, tamque indignum sapientis gravitate atque constantia, ut idem Cicero elegantissime tradit, quàm quod non satis exploratè perceptum sit, & cognitum, id sine ulla dubitatione defendere?*

Posto ciò dimanderei: donde s'ha mai, che nella division della conquista non furono a Conquistatori assegnate Terre, Castella, e Casali popolati? Ove rinvenner eglino, che Sortino a que' tempi era popolato? Oltre la loro supposizione non si scorge ragione, che lo persuada: non si legge autorità, che lo pruovi, sicchè ogni cosa resta nell'*opinari*, che *nunquam sine vitio est.* Lo

(a) S. Augustin. in lib. de util. cred. cap. 11. (b) Lib. 8. de loc. Theolog. cap. 4.

Lo stesso argomento però, se ben voglia considerarsi, porta in fronte una manifesta fallacia, e si fa conoscere da se per contraddittorio, e ripugnante; mentrechè ivi soggiunsero, che Ruggieri „ dividendo il Regno in tre parti la prima „ concesse agli Ecclesiastici, riconoscendo il Regno dalla „ divina mano; la seconda distribuì al militare; riserban- „ dosi la terza parte per suo Demanio. Se dunque in tre parti divise tutto il Regno, chi svelò ad essi questo grande arcano, che tuttocìò, ch'era popolato, ed abitato, per se ritenne Ruggieri? Chi lor disse, che i prati incolti, le solitarie foreste, le aspre rupi, e i monti silvestri furono solamente a' Conquistatori, ed agli Ecclesiastici assegnati? Come mai può reggersi colla prima proposizione la seconda della tripartizione del Regno? Chi non sa che la divisione seco porta almeno qualche conformità, qualche proporzione, qualche uguaglianza? Chi mai in un' intera terza parte del Regno distribuita a' Militari potrà darsi a credere, che non vi fusse una Città, una Terra, un Casale? Chi potrà persuadersi, che in tante generosissime concessioni fatte a' Prelati, alle Chiese, a' Monasterj, non vi fosse una popolazione, un Vassallaggio?

Sol questo sarebbe bastevole per rispignere l'opposto argomento, e farlo riconoscere per dissonante, anzi ancor con se stesso incompatibile; ma non abbisognavan essi tanto fidarsi nella mancanza de' diplomi, e documenti del tempo de' Normanni, per piantare a lor piacere i fatti, e formar sistemi non mai da coloro sognati.

Egli è pur vero, che nella Real Cancellaria mancano affatto tutti i documenti non men de' Principi, e Monarchi Normanni, che de' Governi posteriori degli Svevi, de' Francesi, e di molti Re Aragonesi, i quali dal tempo, e dalle avventure ci sono stati involati. Ma non ne resta così affatto perduta la memoria, che presso gli Storici non se ne leggano i fatti, e presso i più accurati Scrittori non si conservino le reliquie di que' diplomi, e privilegj, che per buona sorte poteron rinvenirsi.

Or se i nostri Contraddittori avesser almen di passaggio dato uno sguardo alla Storia Sicola, avrebbon trovati negli

Au-

Autori, che vengon di leggieri alla mano, lunghi cataloghi di que' Normanni, che nella conquista ebbero assegnate Terre popolate, e rimarchevoli Vassallaggi (a). Se poi avesser voluto penetrare un po più dentro, avrebbon saputo per bocca dello stesso Ruggieri, che Geraci fu prima posseduta da Serlone, e da Eliusa, e poi d' Angelmaro, e da Ruggieri di Barnavilla: Caccamo da Goffredo di Segejo: Carini da Ridolfo Bonello (b): Paternò dal Conte di Policastro (c): Butera, Adernò, e Tremastieri da Silvestro Marsicano; Sclafani, e Caltanissetta da Gaufrido Conte di Monte Scaglioso (d): Ragusa dal Conte di Marsico (e), oltre d'infiniti altri, che pur troppo noioso sarebbe il noverarli. Avrebbono pur saputo, che molti Saraceni furono assegnati non men come Vassalli, che come servi a' Normanni per popolare le Terre a loro concesse (f). Avrebbono ancor inteso, che alcuni Primati Saraceni, dappoichè rinunziata la lor falsa religione la Cattolica abbracciarono, furon lasciati nel possesso delle Terre, e Casali, che prima possedevano (g), e che nella division delle conquiste ebbero ancora nella lor porzione i Conquistatori famose Terre, e doviziosi Vassallaggi.

Se poi avesser rivolto l'occhio a ciò che fu assegnato a' Vescovi, agli Abbati, e al Corpo tutto degli Ecclesiastici, avrebbon avvisato, che al Vescovado di Siragusa furon assegnate molte Terre, e Casali non meno da Ruggieri, che da un Baron Normanno Tancredi appellato (h). Che alla Chiesa di Palermo, oltre del Casale di Gallo assegnate da Roberto (i), furono ancor donati dal Saraceno Chamet poi  
Cri-

(a) *Inveges Palermo Nobile. Era. 7. Norman. fol. 93.*

Gio: Battista Caruso *Memor. Istor. part. 2. lib. 1.*

(b) *Diplom. Comit. Roger. de anno 1094. post Pirr. not. Eccles. Patens.*

(c) *Diplom. post Amic. not. Monast. S. Nicol. de Arena.*

(d) *Diplom. post Amic. not. Eccles. S. Mariae de Roccamatore.*

(e) *Dipl. post Pirr. not. Eccl. Syrac.*

(f) *Pirr. not. Eccl. Messan. fol. 389. Mongitor. Bull. Priv. & Instr. Eccles. Pan. fol. 4. 8. 12. 13. 14.*

(g) *Documenta penes Pirr. not. Eccl. Pan. fol. 86.*

*Mongitor. loc. cit. fol. 25.*

(h) *Pirr. not. Eccl. Syracus. fol. 619.*

(i) *Diplom. Duc. Roberts. penes Pirr. not. Eccles. Pan. fol. 78.*

Cristiano col nome di Ruggieri; i Casali di Bugenisse, Racaliob, e Resgaden (a). Al Vescovado di Troina le Terre di Turriano, ed Alcara (b), e poichè fu unito con quello di Messina altri Casali, e Vassallaggi (c). Al Vescovado di Girgenti molt'altri Casali, A quello di Catania nobili Città, e ragguardevoli popolazioni (d). Al Monastero di S. Bartolomeo di Lipari, che poi nel Vescovado di Patti fu trasferito, molt'altri Villaggi da Saraceni popolati (e). E per finirlo stesso videsi praticato coll' Abbate di S. Maria la Grotta, e con tutti gli altri Abbati, e Monasterj allora dalla pietà di Ruggieri fondati (f). Anzicchè a gara concorrer si vedeano nella lor fondazione gli altri Conquistatori con Ruggieri, i quali per partecipare di un opera cotanto pia, e religiosa, contentaronsi di toglier dalle sue Terre i proprj Vassalli, ch'erano in una servil condizione ad essi mancipati, trasferendoli colla stessa servitù alle Chiese, ed a Monasterj per abitare i lor Casali, che ormai si trovavano destrutti (g).

Ma se tuttavia in confronto di fatti così evidenti dalla loro proposizione non rimangono disingannati, si rammentino almeno della celebre contesa, che fuvvi allora fra i Baroni, e i Prelati per l'esigenza delle Decime nelle proprie Terre, e Casali de' Baroni, della quale sin a dì nostri sene conserva per la diligenza usata dall'Abbate Pirri (h) la sovrana decisione del Conte Ruggieri, a cui la gran contesa d'amendue le parti fu rimessa. Quivi si scorge, che i Baroni, che possedevan Terre popolate, eran moltissimi, e Terrieri si appellavano, e ben lo dimostra il nome, che Terre popolate soggiacevano al lor dominio (i). Si vede ancora, che la contesa era dalla ragion fomentata, giacchè pretendeva-

## R

no

(a) Documenta penes Pirr. not. Eccl. Panor. fol. 86.

(b) Diplom. Com. Reg. penes Pirr. not. Eccles. Troin. fol. 485.

(c) Pirr. not. Eccl. Messan. fol. 383.

(d) Diploma post Pirr. not. Eccles. Catan. & Agrigent.

(e) Dipl. penes Pirr. not. Eccl. Patten.

(f) Pirr. Amico, & alii in not.

Prel. & Abb.

(g) Documenta penes Pirr. in not. Eccles. Patten. Panor. Messan.

(h) Diploma Roger. penes Pirr. not. Eccles. Agrigent. fol. 696.

(i) Dufresne. in glossar. latin. in verb. Ferrarii.

Grimaldi. istor. delle leg. e magistr. di Nap. lib. 11.

no i Terrieri, che le Decime spettar doveffero a Cappellani delle loro Terre, perchè essi erano i Parrochi, che a suoi Vassalli amministravano i Sacramenti. Cosicchè con molta chiarezza si convince, che sin dalla sua origine furono i Baroni del Regno Padroni di Vassalli; e per tal ragione furon tutti nel Braccio Militare ascritti per rappresentare ne' Parlamenti i lor Vassalli, e le Università Baronali, non entrando ivi que' Baroni, che solitarie Baronie, o semplici feudi possedevano.

La miglior cosa però che da questo autentico Diploma di Ruggieri si ricava, è certamente quella, che nella parte, che gli era toccata dalla conquista, non istimò soggettarli alle severe leggi del Demanio, e quanto aveva sin allora acquistato non che volle egli libero ritenerlo, ma altresì libero tramandarlo all'erede per farne sì egli, che il suo successore quelle alienazioni, e donazioni, che a grado gli venissero; onde così il savio Principe dichiarossi: *Et si quando haeres meus alicui dederit Civitatem, in qua Episcopus sit, Agrigentum, vel Castellum sicut Saccam, eorum decima erunt Episcopi Civitatis ipsius, aut Castelli, sicut primitus fuerant.* Cosicchè non solamente diè all'erede la facoltà di disporre di qualunque ignobile Città, ma delle più cospicue per antichità, ammirabili per magnificenza, e ragguardevoli per situazione, qual fu Girgenti, e Sciacca, l'una e l'altra di molto pregio nel nostro Regno. Come mai dunque può giustificarsi quella decisoria asserzione per Sortino, che avendola ritrovata l'Invitto Ruggieri popolata la ridusse al suo Demanio. Se egli infinite Città, e Terre popolate a Baroni, e Prelati assegnò? Se dalle anguste leggi del Demanio si sottrasse? Se la parte della sua conquista con piena libertà si ritenne? Se al suo erede colla stessa potestà di alienare le più illustri Città, e le più gelose fortezze trasferì?

Sforzando nondimeno tutto il loro spirito, rispondono a questo passo i Contraddittori, che se non costa in que' tempi d'essere stata da altri posseduta, e moltomeno d'essere stata rovinata nelle guerre intestine del Regno, ne siegue, che avendola ritrovata l'Invitto Ruggieri popolata, la ridusse al suo Demanio. Noi però per non impiegare maggior

gior tempo nel confutare questa capricciosa invenzione; dopo di aver già disimpegnato il Baronaggio del Regno, coll'aver chiaramente provato, che fin da primi tempi ebbe il possesso di Città, e Terre popolate, vogliamo qui ben volentieri accordare a' Cotraddittori tutto quel ch'essi pensano; vogliam dire, che qualunque abitato Villaggio fosse stato ascritto al Demanio del Regno. Che perciò? Ove fu ella mai questa Città, o Terra di Sortino? Donde ne traggono l'esistenza? Da Xuto? Ma pur troppo nel secondo Capitolo se ne scoprì la favola. Da Ruggieri? Ma non v'è documento che lo confermi, Autor che l'assicuri. Se poi dalla nostra trascuraggine dedur ne vogliono l'esistenza, perchè *nelli susseguenti dominj delle guerre intestine del Regno non avendo fondato coll' Istoria, che fosse stata rovinata Sortino ne siegue &c.* Sarebbe però questo un conseguente, che se non va ben appoggiato su l'antecedente, compone un bel fantastico argomento, nè potrà eternamente provarsi una cosa rovinata, se prima non è stata piantata, e fabricata. Il nulla è la cosa (se cosa può dirsi) più sicura al mondo, perchè non teme potenze, non soffre disgrazie, e non soggiace alle tempeste, alle voragini, agl' incendj, alle desolazioni, alle guerre, alla vita, ed alla morte. Or ecco e noi, ed essi in ciò d'accordo: noi col non aver potuto provar la rovina, ed essi col non aver potuto provar l'esistenza: gli uni, e gli altri così proviamo, che Sortino era Nulla.

Mostriamo però con argomento più largo, che a torto ci condannarono di poco avvertiti, perchè non ritrovammo noi la rovina di Sortino, e proviam da altro capo, che non v'era nemmeno per imaginazione Sortino nella Sicilia, allora che i Normanni la conquistarono; anzi vogliam provare, che sino al Regno del secondo Guglielmo restò Sortino tuttavia nel suo nulla.

Per obbligarli a confessar questa verità, non ci valeremo di quanto può dedursi da tutta la storia distintamente descritta dal più volte lodato, e citato Autor contemporaneo domestico di Ruggieri Gaufrido Malaterra, laddove quasi tutte le Città, e Terre del Regno accennate si leggono, ma pure di Sortino non si fa menzione

nè punto, nè poco; poichè ci rispondono: (a) *Che non può dedursi in verun conto, che non s'ii stato in tempo di Ruggieri Sortino, per non averne Malaterra fatto menzione.* Non parleremo delle notizie, che ci somministra l'antiquario Pietro Carrera (b), che non v'era Sortino ne' primi tempi de' Normanni; giacchè tacciano questo buon Uomo di nulla men che Impostore, e dicono a loro bel diletto: *Carrera però senza citare veruna autorità s' allontana dal vero.* Nè men faremo motto del Fazello, o del Pirri, che discorrendo di Sortino dissero esser nome modernissimo; perchè oseranno ancora di smentir a questi due grandi Storici della Sicilia, e piantar essi come oracolo; *Che Sortino sia l' antica Xutia fabricata da Xuto.* Non faremo pur menoma ricordanza di Filadelfo Mugnos, che ne ritrasse la fondazione ne' tempi bassi de' Normanni; per non obbligar le sue ceneri a risentirsi fin dalla tomba per l'ardito rimprovero: *Che sia stato un sogno di Mugnos non solamente ripruovato dalla Istoria Sicola, e di niuna fede.* E per le stesse ragioni lascerem di proporre l'autorità d'altri Scrittori, per non tirar loro addosso somiglianti censure poco ben regolate dalle leggi di una saggia critica.

Per convincerli dunque abbiám stimato produrre quattro testimonj, a quali bisognano chinare la fronte, senza poterli malmenare colla sferza della loro penna, ed intaccare col marchio di frodolenti. Il primo sarà un Gran Principe, gli altri due saranno due Gran Pontefici, e perchè difficilmente potrà trovarsi il quarto di uguale rango, contesteremo con essi un gran Prelato, che seco lui congiunse l'Imperio, e 'l Sacerdozio; sicchè se tutti e quattro diranno, che non v'era Sortino ne' tempi della conquista, e moltomeno ancora ne' tempi posteriori, abbisognerà, che confessino i nostri Contraddittori l'abbaglio nell'aver fatto quel loro mal tirato discorso.

Il Gran Principe è lo stesso Ruggieri, il quale avendo fondato il Vescovado di Siracusa, e per Vescovo eletto il

De-

(a) *Scrittur. del Contraddit. art. 1.*

(b) *Memor. Istor. della Città di Catan. lib. 2. cap. 5.*



Decano del Capitolo di Troina, ordinò la estensione della sua Diocesi, e descrisse tutte le Città, Terre, e Castella, che ne' circoscritti limiti giacevano, affinchè privatamente alla Giurisdizion del Vescovado sottoposti restassero; ma fra esse non si ode il nome di Sortino.

Il secondo è quel Gran Pontefice col venerabil nome di Urbano Secondo acclamato dalla Sicilia per suo Benefattore, in avendole conferito l'impareggiabil privilegio della Monarchia; egli avendo dovuto confermare la fondazion del Vescovado di Siracusa già istituito da Ruggieri, pensò prima difaminar la circonferenza della Diocesi, per evitar le gare cogli altri Vescovi, e volle distintamente notare tutte le Città, e popolazioni esistenti per ivi usar la giurisdizione il Vescovo; e pure non leggesi tra queste Sortino, nè di essa veruna memoria quivi è registrata (a).

Il terzo è un gran Prelato molto ben conosciuto col nome di Riccardo, e pur troppo famoso in quello di Eletto di Siracusa. Egli, che visse ne' tempi de' due Guglielmi, divenne l'arbitro, e il dispositore della Monarchia: sostenne a fronte delle rivoluzioni della Corte, e a dispetto dell'invidia de' Corteggiani il sublime impiego di Gran Cancelliere del Regno, essendo stato il Ministro favorito dal primo Guglielmo, e della Reina Margherita; così poi continuando nella stessa confidenza col secondo Guglielmo, fu destinato Ambasciatore in Inghilterra (b); ma poscia contro lui congiuratisi tutti i Corteggiani, che la sua potenza emulavano, prevalsero su lo spirito del Cardinal Giovanni Arcivescovo di Palermo, tirandolo nella loro fazione, e per allontanar Riccardo dalla Corte, ricorsero al Pontefice, e a lui rappresentarono, che non dovea star la Diocesi più vedova del suo Pastore; mentrechè quegli dopo di essere stato eletto, si era mantenuto nella Corte per anni dieci; perciò insinuarono, che dovesse a Roma esser chiamato, affinchè consecrato col rito ecclesiastico alla sua Chiesa quindi

(a) *Bull. Urban. 2. penes Pirr. not. Eccles. Syracus. fol. 617.*

(b) *Ugo Falcand. Chron. Regn. Sic.*

Capecelatro *Istor. di Napol. p. 2.*  
*Pirr. not. Eccles. Syracus.*

di si trasferisse (a). Non potè allora il Prelato scampar quella tempesta; abbandonò la Corte, e tutto rivolgendosi alla cura del Vescovado per attendere al pastoral uffizio in privata fortuna, si condusse a Roma, presentò la pianta della sua Diocesi con tutti i luoghi abitati, e con tutte le Chiese, che alla sua giurisdizione erano sottoposte, e al regolamento della medesima l'attività della sua gran mente applicando, notò ogni luogo, e Villagio, su cui estendere si potesse la sua giurisdizione. Di Sortino però nulla si legge, tutto che le Terre Baronali, e Città confinanti con molta sottigliezza, e distinzione descritte ivi si veggano. (b)

Qual fede a tal testimonio prestar si debba, non v'è chi nol conosca; egli quantunque sia inferior di condizione agli altri due, è certamente più adatto in confermare il nostro intento. Imperocchè avea lungo tempo amministrato  
il

(a) Baron. *Istor. Eccles. an.* 1176.

Ugo Falcand. *Chron. Regn. Sicil.*

(b) *Bull. Alexandr. III. penes Pirr.*

*not. Eccles. Syracus. fol. 622. ibi.*

Præterea quascumque possessiones, quæcumque bona præfata Ecclesia impræsentiarum justè, & canonicè possidet, aut in futurum concessione Pontificum, largitione Regum, vel Principum, oblatione fidelium, seu aliis justis modis præstante Domino poterit adipisci, firma tibi, tuisque successoribus, & illibata permaneant: in quibus hæc propriis duximus exprimenda vocabulis: Ecclesias Syracusanæ Civitatis, & quæ sunt in territorio ejusdem cum omnibus pertinentiis suis: Ecclesias Lentini, & quæ sunt in territorio ejusdem cum omnibus pertinentiis suis: Ecclesiam S. Nicolai de tribus fontibus, & Ecclesiam Palagoniæ, & Ecclesias Calataelfar cum omnibus pertinentiis earum: Ecclesias Meneæ, & quæ sunt in territorio ejusdem cum omnibus pertinentiis suis: Ecclesias Bizini, & quæ sunt in territorio ejusdem cum per-

inentiis suis: Ecclesias Bucheriæ cum pertinentiis suis: Ecclesias Calatageronis, & quæ sunt in territorio ejusdem cum pertinentiis suis: Ecclesias Buscemæ cum pertinentiis suis: Ecclesias Sicili, & quæ sunt in territorio ejusdem cum pertinentiis suis: Ecclesias Buteriæ, & quæ sunt in territorio ejusdem cum pertinentiis suis: Ecclesias Baxiliatæ, & quæ sunt in territorio ejusdem cum pertinentiis suis: Ecclesias Mazarini, & quæ sunt in territorio ejusdem cum villanis, & tenimentis suis: Ecclesias Comicini cum pertinentiis suis: Ecclesias Ragusiæ, & quæ sunt in territorio ejusdem cum pertinentiis suis: Ecclesias Placeoli cum pertinentiis suis: Ecclesias Battæ cum pertinentiis suis: Ecclesias montis Jahalmi, & quæ sunt in territorio ejusdem cum pertinentiis suis: Ecclesias Mohac, & quæ sunt in territorio ejusdem cum pertinentiis suis: Ecclesias quæ sunt in tenimento Spaccafurni cum pertinentiis suis: Ecclesias Nothæ cum pertinentiis suis.

il Regno, e ben sapeva i Villaggi, le Terre, e le abitazioni. Molt'anni erano scorsi, da che fu eletto Vescovo di Siracusa, e non ignorava punto i luoghi, e le Chiese della sua Diocesi. Si trattava finalmente, che dopo la sua caduta dalla Corte ivi dovea il suo governo restringere, ed è verisimile, che più tosto avrebbe slargato, che diminuito le popolazioni alla sua giurisdizione sottoposte; onde è che se descrisse gl'infimi luoghi, e Villaggi, avrebbe ancor descritto Sortino, se allora fosse stato esistente.

Chiudasi finalmente la pruova col quarto testimonio ch'è il Sommo Pontefice Alessandro Terzo, il quale nella Bolla spedita nell'anno 1169. su la pianta da Riccardo presentata, conferma la Diocesi, loda le concessioni fatte in proprietà da' Principi alla Chiesa di molti Casali, e descrive esattamente tutti i luoghi, e le Chiese, senza che in que' tempi si accennasse, e si facesse memoria di Sortino.

Or ciò supposto cessino i nostri Contraddittori colle lor recondite notizie di oltre più millantarsi. Che si fonda essere stata in origine, & in progressu demaniale l'antica Terra di Sortino. Che con giusta ragione vanta Sortino la sua origine antichissima colla prerogativa di avere stato in Demanio. Cessino ancor di dire, che noi non avendo fondato dalla Storia, che fosse stata rovinata Sortino, ne siegue, che avendola ritrovata l'Invitto Ruggieri popolata, la ridusse al Demanio. Cessino finalmente di riprendere con oltraggi, e con rimproveri il Malaterra, il Fazello, il Pirri, il Carrera, ed il Mugnos, e se non vogliono smentir in faccia, e trattar d'Impostori, e Ingannatori un Principe, due Pontefici, ed un Prelato, confessino pur una volta, che non era popolato Sortino ne' tempi di Ruggieri, e che non era ancor nato sino al Regno del secondo Guglielmo.

Se però tanto confessano, com'è di mestieri che malgrado il loro impegno confessino a vista di pruove così chiare, e convincenti, abbisognan poi dalla stessa loro decisione riportarne la condanna; mentrechè avendo essi con dittatoria autorità decretato, che per averla trovata popolata  
Rug-

*Ruggieri la ridusse al suo Demanio*; vennero con ciò a decidere, che tutte l'altre Baronie, che non erano popolate, restarono nel dominio de' Conquistatori; cosicchè egli stesso si an tirato il colpo, e colla sua stessa ragione snervano, ed abbattono il proprio argomento; onde noi senza nuova fatica rivolgendo contro di essi la loro proposizione, conchiuder potremo, che per non esservi stata popolazione in questa Baronia, non fu ritenuta nel Demanio da Ruggieri, ma fu a Conquistatori assegnata.

E veramente chi trovasi mediocrementemente versato nella Storia, e nelle gesta di Ruggieri, non può che lodare l'anzidetta proposizione de' nostri Contraddittori, perchè in se stessa contiene una perfetta cognizion della Storia di quei tempi, e una profonda ragion politica. Non si accinse Ruggieri all'impresa della Sicilia per acquistar feudi alpestri, o solitarie Baronie, non essendo stata sua intenzione di venire a far in esse il Gastaldo, o quivi menare una vita da contadino inteso tutto alla semina, alle greggi, alle vigne, o alla pastura. Venne bensì quest' Eroe in comitiva di tanti altri valorosi Campioni per conquistare un Regno, e per essere da' suoi compagni Principe acclamato, e Sovrano riverito. Elese egli per se nella division della conquista le Città più illustri, le Terre più nobili, che davano ornamento al Principato, e che oltre d'esser Piazze forti, e inespugnabili per resistere agli assalti, ed alle invasioni de' nemici, nudrivano Vassalli nobili, e spiriti guerrieri, per adoprarli nell'esercito, nella Corte, e ne' maneggi più importanti della Repubblica. Non pugnano i Principi per procacciarsi Terreni; ma per soggiogar Popoli, ed acquistar Vassalli lasciano ben sovente le Province deserte, e spopolate, quantunque vaste, e spaziose per conquistar una Città, e una fortezza. La estenzion de' Paesi non accresce potenza a' Sovrani, nè lor conferisce tesori; vien però la potenza accresciuta, e l'erario avanzato dalla conquista di piccole Province, benchè di angusta situazione, purchè sieno fertili di popoli, i quali formino gli eserciti colle loro persone, e colmino l'erario colle contribuzioni. Or avendo Ruggieri co' suoi Compagni conquistato il Regno, e dovendolo

dolo con esso loro dividere, molto fondatamente i nostri dotti Contraddittori giudicarono, che egli per se riteneffe le Città migliori, le più popolate, e le più forti; i campi però, i prati, i feudi, e le Baronie furono assegnate tutte agli altri suoi Compagni. Quindi giacchè noi rinvenir non potemmo, che fosse stata rovinata Sortino, perchè a quei tempi questa Terra altro non era, che un feudo incolto, e sproveduto di Abitatori, ci prevaleremo per conchiusion di questo punto della profonda, e sodissima proposizione de' Contraddittori, che essendo questa una Baronia, che non era allora abitata, fu perciò nella divisione a particolari Conquistatori trasferita.

Chi però fosse stato colui, che nella divisione ebbe il dominio di Sortino, tuttavia ci resta ignoto; poichè in quei primi tempi tal nome non teneva (a), e si rende viepiù malagevole cotale inchiesta per ritrovarsi smarriti li Defetarj, che furono i Codici da' Principi Normanni ordinati, ove si notarono le Baronie, ed i Baroni, che le possedevano. Ma se mai fede alcuna prestar si debba al Mugnos, (b) assicura egli, che un tal Sortinio Lombardo ne fu il Possessore, onde poi ne prese il nome, e fu Sortino chiamata, la di cui asserzione quantunque sia impugnata da un modernissimo Scrittore (c), non è però ch'egli con pruove il contraddica, o che ne rapporti l'esistenza in tempo di Ruggieri, o almen che sostenga nel Demanio da lui essere stata ritenuta; sicchè impugna la sola etimologia del nome, ma non già che fosse stata una privata Baronia.

La vera storia però che con sodezza si ravvisa de' possessori di Sortino, e della condizion di questa Baronia assegna la sua origine al tempo del Re Ruggieri Normanno, il quale avendo a magnanime imprese il suo spirito sollevato, invitò nella Francia, e nella Normandia tutti quei nobili Guerrieri, che sotto le sue insegne militar volevano,

S

no,

(a) Pietro Carrera *Memor. Istor. della Città di Catania* vol. 1. lib. 2. c. 5.  
(b) Raguagli *Istor. del Vespro*

*Siciliano* fol. 53.  
(c) Massa *Sicil. in prospettiva ver-*  
*bo Sortino* fol. 304. tom. 2.

no, a' quali e premj, ed onori promise, siccome ci assicura Ugon Falcando (a) *Transalpinos maximè cum ab Normannis originem duceret, sciretque Francorum gentem belli gloria ceteris anteferri, plurimum diligendos elegerat, & propemodum honorandos.*

Tra costoro, che dalla Francia nell'esercito del Re di Sicilia vennero a farsi gloria col proprio valore, fuvvi un nobile Personaggio di nome Gualtieri, il quale essendosi segnalato in molte vittorie nella Grecia, e nell'Epiro, volendogli il Re ricompensare i servigj, che da esso aveva riportati, gli diede in Baronia la Terra di Modica con altre Terre, e Feudi: e siccome di quei tempi era il costume, che dallo Stato prendevano i possessori il cognome (b), chiamossi perciò Gualtieri di Modica. Dopo tante gloriose imprese tramandò anche a suoi Posterì il valor militare, e la prudenza di Corteggiano; tantochè in tempo de' due Guglielmi molto si segnalò Aquino di Modica nell'aver comandato l'Esercito Regio nella Puglia, e in Terra di Lavoro (c), e Gualtieri di Modica Grande Ammiraglio del Regno, che comandò l'armata Regia in Egitto (d), e poi da Inghilterra condusse sulla Real flotta di Sicilia la Reina Gio-

van-

(a) Ugo Falcand. in *Cron. Regn. Sicil.*

(b) Pietr. Giannon. *Istoria Civile del Regno di Napoli lib. 8. cap. 2. tom. 1. lib. 3.*

Gregor. Grimald. *delle leggi, e Magistrati del Regno di Napoli tom. 1. lib. 3.*

(c) Francesco Capece latro *Istor. della Città, e Regno di Napoli p. 1. tom. 1. fol. 215. ivi.*

Pasò poi in Terra di Lavoro ove Andrea di Rupecanina avea anch'egli mosso l'armi, e stava contrastando con Aquino di Moac valoroso Capitano, ch'era stato inviato dal Re

in difesa di quella Provincia.

(d) Pietro Giannonone *Istor. Civil. del Regno di Napoli tom. 2. lib. 13.*

Capece latro p. 1. fol. 291. ivi.

Venuto poscia l'anno 1174. leggesi in una Cronaca, che si conserva in Montecassino, che il Re Guglielmo inviò grossa armata in Alessandria di Egitto contro Saladino per favoreggiare i Cristiani, che colà militavano, credesi guidata da Gualteri di Moac, che appare per particolar scrittura esser pochi anni dappoi suo Ammiraglio.

vanna sposa del buon Guglielmo (a), che qual testimonio intervenne ancora ne' Capitoli delle Reali Nozze (b).

Gualtieri intanto impegnato nel servizio Reale, non potendo sfuggire dopo la morte di Guglielmo di esercitare la gran carica di Ammiraglio nel seguente Regno del successore Tancredi, si concitò l'odio dell'Imperadore Enrico Svevo, il quale avendo ricuperato il Regno come ereditario dell'Imperatrice Costanza sua moglie, dopo aver egli sfogato lo sdegno sin contro le ceneri di Tancredi, e del già morto figliuolo Ruggieri, arrestata la di lui moglie, e gli altri figli, abbacinato, e castrato il Giovanetto Re Guglielmo, commise poi quella orridissima stragge contro tutti i Prelati, Baroni, e fazionarj di Tancredi, che come Re l'avevano riconosciuto, avendo fatto brugiar vivi i Vescovi, che'l coronarono, e spogliati de' loro beni tutti gli altri, che per esso avevan militato (c), fra i quali Gualtiero di Modica, cui privò delle Dignità, degl'onori, e delle Baronie (d).

Una condotta così barbara, ed inumana inasprì l'Imperatrice a tal segno, che per evitare la final rovina al suo Regno di Sicilia, stimò contro al marito una congiura macchinare, e assistita dai Magnati, e da Baroni si armò con-

S 2

tro

(a) Pietro Giannone *Stor. Civil. del Regno di Napoli lib. 13. tom. 2. fol. 226. ivi.*

Tantosto dall' Arcivescovo, e da altri Signori Inglesi fece condurre la figliola infino alla Città di S. Egidio, ove si trovarono Alfano Arcivescovo di Capua, Roberto Conte di Caserta con 25. Galee condotte dall' Ammiraglio Gualteri di Moac.

Capecelatro *loc. cit. fol. 293. ivi.*

Conchiuse il Parentato inviando Giovanna condotta dall' Arcivescovo di Eborace da altri Signori Inglesi, ove si trovarono presti a riceverla Alfano Arcivescovo di Capua con 25. Galee condotte dall' Ammiraglio Gualteri di Moac, e la condussero in Napoli.

(b) Inveges *Palermo Nobile Era 7. Normanna num. 20. fol. 431. ivi.*

Valerius de Moac Regii fortunati stolii Admiratus.

Roger, de Hoveden. *Annal. Anglic. part. 2. anno 1176.*

(c) Ugo Falcand. *Stor. Sicul.*

Baron. *Istor. Eccles. tom. 12. ad ann. 1194.*

Riccardus de S. German. *Chron. rer. Sicul.*

Aprile *Cron. Sicul. cap. 24. fol. 107.*

Pietro Giannon. *Istor. Civil. lib. 14. cap. 1. fol. 320. tom. 2. e fol. 322.*

(d) Mugnos *descriz. della Famiglia Modica lib. 5. nel Teatro Geneol.*

tro lo Sposo, l'inseguì, l'assedìo, lo fece rendere a discrezione Prigioniero, e gli diede la legge a lui men dispiacevole di uscire dal Regno, governarsi i suoi Stati di Germania, e lasciarla quieta in Sicilia; senzachè più tormentasse, e flagellasse i suoi Siciliani (a).

La Normanna Eroina dopo aver debellato, e dal Regno cacciato il suo crudel Marito, pensò dar qualche sistema al Governo già disordinato dalle precedenti rivoluzioni. E perchè dalle arbitrarie disposizioni di Enrico erano rimasti molti Baroni privi de' loro retaggi, i quali in altri potentissimi soggetti eransi trasferiti; non convenne alla Imperadrice rimetter ciascuno nel possesso de' proprj beni, per non eccitar nuove torbidezze nello Stato, e dietro a se tirare l'odio de' possessori. Pertanto stimò riparare nella miglior forma le sventure degli spogliati coll' assegnazione d' altre Baronie; e fra costoro avendo avuto compassione di un figliuolo di Gualtieri di Modica chiamato Arnaldo, che privo del Padre, e delle Baronie, era rimasto in troppo miserabile fortuna; giudicò assegnargli in compenso di Modica la Baronia di Sortino (b).

Continuò egli tranquillamente nel possesso di questa Baronia anche in tempo dell'Imperador Federico, che fu di Costanza il figlio, e il successore, quegli, io dico, il quale pensato avendo di voler prescrivere al Regno le leggi del suo Governo, ampliò oltre il dovere le azioni fiscali, e procurò con nuove leggi di accrescere il suo Erario, e distendere il Demanio con altri beni giammai da' suoi Predecessori posseduti; e conservando egli contro la memoria di Tancredi l'odio paterno, dichiarò invalidi tutti gli atti, che colui nel Regno aveva fatti (c). Quindi affinchè ravvi-

far

(a) Riccardus de S. German. in *Chronicon*.

Ruggier. *Annal. d' Inghilterra*.  
Foresti *Mappamond. Istor. tom.*  
4. *lib. 7.*

Inveges *Palermo Nobile Era*

*Sveva fol. 499.*  
Capecelatro *loc. cit.*

Aprile *Cronol. di Sicilia loc. cit.*  
*fol. 108.*

Pietro Giannon. *Istor. di Napoli lib. 14. cap. 1. fol. 322. & 323.*  
*tom. 2.*

(b) Mugnos *loc. cit.*

(c) *Constit. Instrumenta. De fide instrumentorum, & testium.*



far potesse la verità de' titoli , e la sussistenza de' dominj , co' quali i suoi Vassalli i beni possedevano , promulgò una rigorosa ingiusta legge l'anno 1197. nel Parlamento tenuto in Palermo, nella quale prescrisse , che ognuno presentar dovesse i privilegj conceduti da' suoi Predecessori Regnanti (a) , per poter conoscere le usurpazioni , che su'l Real Patrimonio si erano forse commesse .

Crescendo però semprepiù in lui la voglia di estendere quanto più in là si potessero del Demanio i confini , si valse della gran prepotenza , della quale era munito, e di quell'arbitrario comando , che bene spesso la esorbitanza del potere suole insinuare . Perciò pubblicò egli più leggi altrettanto severe , quanto irregolari , in una delle quali ordinò , che le Città , e Terre del Demanio tosto dovessero a lui rassegnarsi : che tutti dovessero giustificare il titolo , per cui possedevano le Baronie , con esibire i privilegj del Re Ruggeri , e de' due Guglielmi : che se trasgredivano un tal severissimo comando , e terminate le solenni festività del Santo Natale non l'avessero giustificato , con pene acerbe ne avrebbero pagato la trasgressione . (b) Non minor severità egli usò in un'altra legge , laddove ordinò a qualunque Barone , che trattenesse ne' luoghi di sua giurisdizione , qualch'uomo , baronia , o altra cosa al Demanio appartenente , di doverle incontanente rilasciare , sotto pena d'incorrer nella pubblicazione di tutti i beni ; ugual galtigo imponendo a chiunque ,  
non

(a) Mongitore *Memor. istoric. de' Parlam. di Sic. cap. 7.*

(b) *Const. Dignum fore lib. 3. tit. 4. de jure suo Curia observando. ibi.* Ut omnes Civitates , Castra , munitiones , Casalia , Villas , & quicquid in eis intus , aut foris esse Demanium , vel de Demanio consuevit , in nostras manus integrè debeant resignare . Redditus etiam & servitia nobis debita detineri ab aliquibus amodo , vel supprimi prohibemus : scituris firmiter cujuscumque conditionis hominibus Regni nostri fidelibus universis . Quod qui de praedictis tenuerit aliquid , de

quo non habeat privilegium divorum Regum Rogerii & Gulielmi I. aut II. praedecessorum nostrorum : ante oraculum nostrae celsitudinis speciale a nobis ex certa scientia impetratum , vel indultum à Praedecessoribus nostris divis parentibus nostris , & ex certa scientia nostra confirmatum , & usque ad Festum Nativitatis proximum in manus nostras , vel ordinatorum nostrorum , irrequisiti etiam non resignaverint , quadruplum etiam fructuum , vel reddituum , quod detentis sic injustè perceperint , procul dubio Curiae nostrae cum integritate persolvant .

non ignorando l' usurpazione ; o fesse dissimularla . (a)

Chi considera delle accennate leggi il rigore , di quel Principe la formidabil potenza , ed il timore , che i suoi Vassalli ne avevano conceputo , resterà agevolmente persuaso , che egli senza tante contese acquistò al Demanio tutte quelle Terre , e Città , che si erano dianzi dismembrate ; imperocchè le pene imposte ai detentori per rilasciarle , i gastighi minacciati ai consapevoli per isvelarle , e la general esibizione de' titoli , furon strumenti pur troppo efficaci per ottenere la meditata reintegrazione .

In sì fatta rigorosa disamina di tutte le possessioni del Regno , e nella general rivoluzione de' titoli di tutto il Baronaggio , rimase pur nondimeno nel suo tranquillo possesso il Signor di Sortino , il quale non soffrì il minor detrimento , e pacificamente nel suo dominio ritenne questa Terra , E che ciò sia così , può con tutta chiarezza ravvisarsi dalla bizzarra idea , che si prefisse l'istesso Imperador Federico : perocchè dopo di aver sedati gli affari del Regno , e riunite in vigor delle accennate leggi i beni al Demanio usurpati , gli forse in capo di fregiare tutte le Città , che nel Regio Demanio riteneva , con titoli speziosi , ed onorevoli ; ed in effetto l' eseguì , chiamando Palermo *Felice* , Messina *Nobile* , Catania *Chiarissima* , e così dell' altre , de' quai titoli il lungo catalogo presso molti Autori si legge (b) . Avrebbe in verità Sortino ugual marca di onore riportato , se fra le Città del Demanio in que' tempi fosse stata annoverata , e con qualche illustre titolo l'avrebbe onorata per distinguerla dall' altre Università Baronali . Ma se scorgesi in un profondo oblio dimenticata ; se di lei mancano le memorie ; se il Principe

(a) *Constit. Personas eodem titulo. ibi.* Hoc igitur prohibitionis nostræ decreto omnibus Regni nostri Nobilibus expressim prohibemus , ut nullus Comitum , vel Baronum ad nostrum Demanium pertinentes , vel Baroniam aliquam , quæ nostri Demanii sit , ulterius detinere præsumat . Alioquin si quis de cetero sub

dissimulatione transiens hoc nostræ Curia non exponat publicatione bonorum omnium multandum esse censemus .

(b) Paruta *Medagl. di Sicil. fol.* 188.

Inveges *Paler. Nobile fol.* 582.

Mongitore *Memor. Istor. de' Parlam. di Sicil. cap. 7. fol.* 24. 25.

cipe nessun conto ne fece, e con nessun titolo fu contraddistinta; non potrà più negarsi, che si trovava in poter del Barone; che in Baronia si era sempre trattenuta, e come Baronale era stata sin dalla conquista del Regno in privato Patrimonio posseduta; altrimenti in quella rivoluzione di titoli, in quella disamina di possessioni, e nella general reintegrazione del Demanio, l'avrebbe sicuramente Federico al Patrimonio della sua Corona riunita.

A questa ancor le notizie de' tempi posteriori corrispondono, e quanto fin' ora abbiamo detto, si rende innegabile per la storia, che qui prendiamo a narrare. Dopo la morte dell'Imperador Federico essendosi fra' suoi figli Enrico, Conrado, e Manfredi contesa la successione de' Reami di Sicilia, e di Napoli, ed essendo stato Enrico avvelenato da Conrado, e Conrado da Manfredi, (come sostiene la comun opinione degli Storici Italiani,) nel Regno egli successe, e si concitò l'odio della Corte Romana per la natural avversione, che teneva co' Principi della Imperial casa di Svevia. Col di lei favore si fe innanzi Carlo d'Angiò per ispogliarlo de' Regni ereditarij, come fortunatamente gli avvenne, dopochè fu Manfredi ucciso nella famosa battaglia di Benevento. La di lui morte seco trasse la perdita de' due Regni di Napoli, e di Sicilia, quali volendo poi racquistar Corradino, fece quel tragico fine, che cagionò orrore, e spavento a tutto il mondo, per essersi strabocchevolmente inoltrata l'alterigia di Carlo in averlo fatto vilmente decapitare sopra di un infame patibolo, essendosi in tal guisa con istupenda crudeltà assicurato nel possesso del Regno, coll'estinzione di quest'unico germe dell'Augusta prosapia Sveva.

L'avversione, che i popoli della Sicilia concepirono alla barbara condotta del Re Angioino, il tirannico governo de' suoi Uffiziali, e la rilassata disciplina delle sue Truppe posero in iscompiglio il Regno tutto. Vilipesa era la giustizia, perduta l'onestà, corrotte le leggi, e bandita da pertutto vedevasi la pietà. I più ragguardevoli Baroni erranti in paesi stranieri vagavano, per aver seguitato il partito di Manfredi, e pel timore di non incontrare la di lui dis-

disgraziata fortuna . Dal Regno ancora molti altri nobili per gelosia di Stato esuli rimanevano . Tutto era rapacità , lascivia , e sordidezza ; e gemevano i Vassalli sotto un sì aspro , e severo governo , non men privi de' beni , che sfregiati nell'onore . Laonde non potendo più cotanta barbarie tollerare , si congiurarono nella rovina degli Angioini i più cospicui Magnati del Regno , essendo stata loro intenzione di acclamar per Re Pietro di Aragona , legittimo Successor del Regno per ragion di Costanza sua moglie , figlia di Manfredi , e che sul palco medesimo dall' infelice Corradino alla successione , come la più vicina erede era stata chiamata . Quindi per eseguire una impresa cotanto malagevole , e strepitosa , la condotta ne fidarono all'accorto maneggio del famoso Giovanni Procida , che fra mille traversie rese indelebile la sua memoria , per aver in tante varie Corti dopo lunghi trattati in tal maniera operato , che tutti i Franzesi sorprese nella famosa stragge del Vespro Siciliano .

Fra i più ragguardevoli Personaggi , che l'estermio degli Angioini machinarono , fu Perrello di Modica Signore di Sortino , uomo di condotta , di senno , e di tal valore , che meritò aver la confidenza di Giovan Procida , e del Conte Enrico Ventimiglia allora ramingo , e fuoruscito del Regno , perchè era stato uno de' primarj Generali , che l'esercito di Manfredi aveva comandato : entrambi dell'opera di Perrello si valsero , ed in lui posero la miglior confidenza per maneggiar la cospirazione , e la esecuzione della meditata stragge nel designato giorno in Siracusa (a).

L'even.

(a) Aprile *Cronolog. di Sicil. cap. 29. Dominio de' Francesi fol. 138. col. 2.*

Gualtero di Caltagirone fu il terzo de' compagni del Procida , e de' Capi della congiura , che prese a concertare nella Valle di Noto , riserbando a se la Città di Caltagirone , e Piazza di Catania a Pietro Cutelli di Siracusa a Perrello di Modica , e Pietro Manoello . *E nel fol. 140. col. 2.*

I Siracusani animati da Perrello di Modica si avventarono contro il Governadore Clemone di Rens.

Filadelfo Mugnos *Raguagli Storici del Vespro Siciliano fol. 68; 69. ivi.*

Perrello di Modica Signor di Sortino , e Pietro Manoello ambedue Cavalieri di molta autorità , e potere ebbero dal Conte Enrico Ventimiglia , ch'era allora il primo Signor del Regno , la soprintendenza , e molto bene impiegarono le loro forze per estirpar dal Regno i Francesi ,

L'evento per l'appunto accadde giusta il disegno; e come i congiurati si erano fra loro immaginati, venne felicemente l'opera a fine. Nello stesso giorno seguì il general eccidio in tutte le Città del Regno, e in Siracusa il valore del Signor di Sortino conchiuse spiritosamente la impresa. Ma perchè non erasi ancor esternamente dichiarato il Re Pietro di Aragona, perciò occultamente operava; e veggendo, che di prossimo scoppiar doveva il fulmine della congiura, si pose in armi per una spedizione, che nell'Africa imprendere volle, laddove in effetto trovavasi, allorchè il tragico vespro in Sicilia si cantò. Pertanto nell'Interregno pensarono i Congiurati governarlo in guisa di Repubblica, avendo istituito un'assemblea di otto principali Signori, ed altresì in ogni Città un particolar Governatore; onde al benemerito Perrello Signor di Sortino fu assegnata in governo la Città di Siracusa (a), e a un altro suo fratello Anselmo di Modica la Città di Caltagirone, (b) i quali poi all'arrivo del Re Pietro furono da lui con dignità, e titoli onorati; anzicchè Perrello fu un di quelli, che intervenne nella solenne acclamazione del Re, da cui fu creato Barone della Terra di Sortino, che da' suoi Antenati aveva ereditato (c).

Insorsero per tal cagione atrocissime guerre fra gli Aragonesi, e gli Angioini, ed irritato Carlo contro il suo emulo, gli tirò la nimicizia della Francia, e del Re di Castiglia, per ispogliarlo de' suoi Regni Patrimoniali; si armò egli a tutto impegno per isloggiarlo dalla Sicilia; ed all'armi temporali accoppiando altresì le spirituali implorò interdetti, e scomuniche dal Pontefice Martino Quarto suo fazionario, e nazionale. Quindi facendo particolare la causa dello Stato, lo sfidò in duello, e per un araldo alla singolar tenzone chiamollo, alla quale prontissimo offerendosi l'Aragonese, fu a tal fine destinato per Teatro di questo non mai veduto spettacolo la Città di Bordeos nella Guascogna, allora dal Re d'Inghilterra governata, Bisognò

T

gnò

(a) Mugnos *loc. cit.* fol. 103.

(b) Aprile *Cronol. di Sic. cap. 30. del Re Pietro d' Aragona fol. 155. col. 1.*

(c) Mugnos *loc. cit.* *ivi.*

Gli Baroni di Siracusa creati dal medesimo Re Pietro di Aragona furono Perrello di Modica Barone di Sortino, Garzia Pomar &c.

gnò per tal motivo partirsi Pietro dal Regno; ma ciò che accadde in Bordeos, e come svanì il duello, è stato lo scopo degli Storici di incolparne chi l'uno, chi l'altro de' due Re; tantochè in vece di spegnersi, crebbe con maggior incendio la guerra.

Aveva il Re Pietro alla sua partenza lasciato al Governo del Regno la Regina Costanza, e l'Infante Giacomo suo secondo figlio già dichiarato Successore del Regno, la di cui difesa valorosamente sostenne; giacchè il Padre impegnato alla conservazione degl'altri suoi Regni, non tornò più in questa Isola; e dopo la di lui morte, essendo stato Giacomo coronato Re della Sicilia sollevò i suoi pensieri fra lo strepito dell'armi al governo del Regno, al ristabilimento dell'Erario, e all'utile de' Baroni, e del Pubblico.

In molte leggi, che saviamente dispose, diede principio dalla diminuzione delle Tasse, e de' Tributi, ed egli fu il primo, che dichiarò inalienabili le Città Demaniali, non leggendosi de' suoi Predecessori un tal divieto; imperocchè li primi due Ruggieri non istimarono questa restrizione addossarsi, e nella lor piena libertà rimasero; li due Guglielmi nelle loro costituzioni a tanto non pensarono, e l'Imperador Federico nell'accennate sue costituzioni approvò tutte le concessioni da essi fatte: non proibì nell'avvenire l'alienazione; e soltanto tolse i beni a coloro, che senza concessione de' suoi legittimi antecessori l'aveano ingustamente usurpati. Sicchè questa di Giacomo fu la prima legge, che rese in Sicilia inalienabile il Demanio, e fu principalmente pubblicata in beneficio del Baronaggio, e del Regno, affinchè dalla dissipazion del Demanio non sovrastasse alla Corte la necessità d'imponer taglie, e dimandar collette per supplire a' bisogni dello Stato (a). Pen-

(a) *Cap. 9. Regis Jacobi ibi.*

Circa donationes diligenti consideratione pensantes, quam Regiæ dignitati expediat, ac sit fructuosum, & utile absque fidelium nostrorum gravamine curiæ nostræ Demania alienari aliquatenus non debere, præsentis provisionis edicto mandamus, & tam nos, quam hæredes, &

successores nostros ab ipsorum Demaniorum donatione volumus abstinere. Nam quantum ipsa Demania servabuntur ipsorum concessione prohibita, tantum proventus fisci nostri uberiores fieri poterunt, Et per copiam, & ubertatem ipsorum qualibet extorsione sopita, Status pacificus, & conservatio nostrorum fidelium reflorebit.

Pensò poi far la rassegna di tutto il Baronaggio per sapere, qual fosse il numero de' Baroni, quali Baronie possedessero, e quanto alla Corte corrisponder dovevano. Fu ella eseguita nell'anno 1296. dappoichè erano già scorsi quattordici anni dal Vespro Siciliano, e dalla dominazione degli Aragonesi. Fra i Baroni, che Terre, e Vassallaggi possedevano, vi furono coloro dell'antichissima famiglia Modica, il di cui più nobile, e vetusto retaggio era stata la Terra di Sortino; come nel Codice della Real Cancellaria, che impresso si vede nella *Sicilia Nobilis*, ed Essi, e le Baronie, e le loro obbligazioni alla Corte descritte si leggono (a).

Cambiò aspetto agl'affari della Sicilia la morte di Alfonso Re di Aragona fratello primogenito di Giacomo. Egli, che a que' Regni era succeduto, lasciò il nostro Regno alla Reggenza del suo minor fratello Federico, alla di cui successione dal comun Padre era stato chiamato, e per acchetar le turbolenze, che l'agitavano, quantunque dal Regno si partì con animo di ritenerlo aggregato a' Regni d' Aragona; nondimeno veggendosi poi vacillar dal capo la Corona, per essersi uniti a' suoi danni le maggiori Potenze di Europa, a persuasione del Pontefice Bonifazio VIII. di questa stessa nobilissima famiglia Cajetano (dove co' Duchi di Caserta, e Sarmoneta proviene ancor quella di Sicilia del Principe del Cassaro) divenne a cedere volontariamente la Sicilia agli Angioini, obbligandosi garentirli non men colle sue forze, che ancor colla sua persona contro il proprio fratello Federico.

La ragion di stato, che indusse Giacomo a sacrificare il Regno, qual innocente vittima all' odio degli Angioini, riempì di sdegno i Siciliani, che ricusarono di obbedirlo. Eglino, che al Re Pietro l'avevano dato quasi in dono, dopo la sconfitta de' Franzesi, mal soffrirono, che da lui erano stati poco men che traditi. La Regina Costanza, a cui

T 2

per

(a) Aprile *Cronolog. Sic. cap. 38.*  
fol. 162.

*Sicilia Nobilis fol. 5. ibi.*

D. Petrus de Moac pro Terra  
Xortini, Feudo Barchiferæ, Casali  
Rindin, Casalibus Bermifuci, Ril-

madali, & Buxeli, Feudo Bulchi-  
feræ .....7 300,

fol. 14.

Fridericus de Moac pro feudis Ra-  
chulmet sive Resi, & Cipullæ ..7 100.

per diritto di dote apparteneva, tollerar non potè la vergognosa cessione, e l'Infante Federico, che dal Padre alla successione del Regno fu sostituito, acerbamente si dolse della precipitata condotta del fratello; onde entrambi, che alla Reggenza del Regno erano stati lasciati, congregarono due Parlamenti in Melazzo, ed in Messina, dove conformi furono i voti di acclamar per Re Federico, il quale promise non lasciare il Regno per qualunque più dovizioso, che se gli offerisse, e giurò non trattar pace, o tregua senza il consenso del Parlamento (a).

Videsi colla speranza in que' tempi qual fosse stata la possanza della Sicilia. Il solo Re Federico ebbe a contendere colle maggiori potenze di Europa al di lui estermio collegate. La Spagna, la Francia, il Re di Napoli, li Principi, e Città Guelfe di Italia seguendo l'impegno del Pontefice Bonifazio si unirono a farlo scendere dal Trono. Divenne il nostro Regno il gran Teatro della guerra, ed il bersaglio di tutte le anzidette Nazioni, che con flotte, e con eserciti tentarono desolarlo. Egli però co' suoi soli Siciliani, e coll'ajuto de' Gibellini rintuzzò non men l'orgoglio, che la formidabil potenza de' Collegati, fra' quali col fratello bene spesso si attaccò; ed avendo egli occupato la Terra di Sortino, insieme colle altre Terre Baronali di Buccheri, Palazzolo, e Buscemi, (b) spiritosamente fece gli Aragonesi attaccare, e gli acquisti ad essi ritolse, essendo rimasta questa terra insieme col suo Padrone fedele al suo Regnante. (c)

Non distraffero le azioni militari il Real animo di Federico dalle cure politiche; egli, che era divenuto il più bravo Generale, non riuscì meno prudente, e savio Politico nel governo; le sue moltissime leggi per tale lo fan da chiunque riconoscere, e in tutto il corpo de' Capitoli del Regno le sue costituzioni contengono una profonda prudenza.

(a) *Cap. 1. Regis Federici.*

(b) Michele di Piazza *lib. 4. cap. 5. fol. 37.*

Nicolò Speciale *Stor. Sic.*,  
Fazello *loc. cit.*

(c) Michele di Piazza *lib. 4. cap.*

*11. fol. 40.*

Aprile *Cron. della Sicil. cap. 32.*

*fol. 164.*

Carus. *Memor. Stor. tom. 2. p. 2.*

*lib. 3.*



denza , e una perfettissima giustizia . Ma fra tutte quella risplende , per cui notabilmente accrebbe il Regio Erario, e fu da' Baroni per segnalata grazia ricevuta , nell'aver permesso la libera alienazione de' Feudi , e Baronie precedente il pagamento della decima parte del prezzo in ogni alienazione , che si facesse , promettendo a' Baroni , e a' compratori , che se fra un mese non dimandava egli la prelazione , e della decima si approfittava , non avrebbe mai più inquietato i possessori colle pretensioni di prelazione , o di riscatto (a).

Chiuse finalmente questo gran Principe il corso alle sue glorie , allorchè il fatal destino lo privò di vita ; morì in una tranquilla pace co' Principi stranieri , e sempre ritenne un amorevole obbedienza de' sudditi ; lasciò successore al Regno il Re Pietro , cui molt'anni prima avea fatto coronare , e tre altri Principi suoi figli , ai quali diede in appanaggio le Città di Noto , Mineo , Malta , Randazzo , Traina , e molt'altre (b) , senza far menoma rimembranza di Sortino , perchè mai era stato nel Regio Demanio , e nel possesso de' proprj Baroni si era sempre trattenuto .

Non incontrò l'ugual sorte del Padre il di lui figlio Pietro Secondo , e quantunque colla pace gli fosse stato trasferito il Regno , tuttavia era egli di un genio piacevole , e molto debole per trattener ne' giusti limiti dell'obbedienza i Vassalli . Soggiacque intanto ad una poco men che general rivoluzione , cagionata dalle gare private de' più potenti Magnati , su' l principio dallo stesso Re non riparata , e però poi acceso l'incendio non fu valevole la sua potenza a smorzarlo . Conciossiachè dichiaratisi Capi di un partito il Conte Francesco Ventimiglia , e il Conte Federico d'Antiochia Gran Cancelliere del Regno ; e dall'opposto il Conte Giovanni Chiaramonte , ed il Conte Matteo Palizzi ; trassero essi tutto il Regno nelle fazioni , tirando ogni partito i suoi partigiani ne' loro impegni ; tantochè pochi Baroni rimasero dalle brighe indifferenti .

---

 II

(a) *Cap. Volentes Regis Federici.*

(b) *Aprile Cronol. cap. 32. fol. 172.*

*Fazell. loc. cit.*

*Carul. part. 2. lib. 3.*

Il Baron di Sortino però, e tutti quei della sua famiglia Modica si mantennero sempre nel dovere, e nella fedeltà col Re; di modo che morto in que' tempi senza legittima prole Federico di Modica, che Sortino possedeva, si attaccò una lite per la successione di questa Terra fra un suo figlio bastardo chiamato Francesco, con un altro suo Nipote Perrello di Modica, che era figlio di un Fratello del già morto Federico; costui ad esclusione del naturale, come legittimo successore la Baronia pretendeva; e comechè non eransi intrigati nelle fazioni delle guerre civili, che allora ardeano fra gli accennati partiti, perciò non divennero fra loro a commettere ostilità, e rappresaglie coll'armi alla mano, come era di que' tempi il costume nel contendere del dominio, e delle successioni; ma per la via ordinaria fecero gli opportuni ricorsi al Re, il quale nel suo Tribunal della Gran Corte se dissaminar la causa, ed ivi restò pendente, (a) quantunque poi Perrello ne avesse ottenuto il possesso.

In una tal dolorosa catastrofe di sciagure mancò il Re Pietro Secondo. Il suo Regno fu molto breve nel corso degli anni, ma pur troppo lungo nella moltitudine degli affanni cagionati dalla discordia de' suoi Vassalli. Di tre figli, che lasciò, al Primogenito Ludovico toccò la successione del Regno, col retaggio insieme de' disordini, e rivoluzioni, che il desolavano. Egli perchè in età troppo tenera trovavasi, fu lasciato alla direzione di Giovanni di Aragona Duca di Atene, e Marchese di Randazzo, il quale mentre che visse, con azioni di valore, e di prudenza, si ingegnò la quiete rimettere;

ma

(a) Michele di Piazza *Storia Sicola lib. 9. cap. 78. fol. 146. nell'antico Codice, che si conserva nella Biblioteca del Signor Marchese di Giaratana, ivi.*

Inter quos Equites fuit captus quidam Chiccus de Moac communi vocabulo nuncupatus, qui successione afferebat in dicto Castro Xurtini habere pro eo quod fuerat quondam Nobilis Friderici de Moac militis Patris sui, qui quondam Nobilis ipsum in filium habere contra-

dicebat, pro eo quod testificabatur, & contextatus fuerat ipsum fore ex ejus Uxore ab alio ex damnato cohitu conceptum, & natum, istaque de causa dicta successio de jure dicto Perrello erat deferenda pro eo quod dictus Perrellus erat ceteris aliis in gradu proximior, videlicet nepos, fratris sui quondam filius, & sic quaestio erat in M. R. C. dependens a tempore bonae memoriae Regis Petri Secundi, & propterea inter eos erant inimicitiae capitales.

ma non guari dopo dalla morte rapito, e per sua disposizione nel governo sottratto Blasco di Alagona, si accrebbero le gelosie degli altri Magnati, e divenne inestinguibile la sedizione.

Lungo sarebbe l'accennare non men del Principe, che del Regno le sventure; basta qui dire, che la Reggenza di Blasco fe ingelosire non solamente gli altri Baroni del Regno, ma ancora la vedova Regina Elisabetta. Egli che sosteneva il partito Regio rimase confederato co' Signori Catalani, e con pochissimi Siciliani. All'incontro i Chiaramonti, e li Palizzi dalla Regina sostenuti inalzarono sfrontatamente contro il Re le insegne, che furono seguitate da gran numero di Baroni, i quali occuparono Palermo con tutto il Val di Mazara, e gran parte dell'altri due Valli, dove con dispotico, ed assoluto comando, e con indipendente libertà a lor capriccio reggevano, e dominavano, avendo confinato il Re in Catania, ed in altre Città di quelle vicinanze, e circoscritto il suo dominio poco men che in quaranta fra Città, e Terre, fra le quali Sortino descritto si vede (a). Perciò diviso il Regno, le Città, e li Nobili in diverse opposte fazioni, si avanzaron fra essi le insidie, i tradimenti, e le infedeltà. Le Città fra loro alla scoperta si attaccarono; li Nobili, e Baroni tutte le private offese con gente armata vendicarono, e divise le stesse famiglie ne' partiti, fra lor si laceravano con rappresaglie, con violenze, con bottini, e collo spoglio delle proprie possessioni, ed antichi Vassallaggi.

Non rammenteremo le avventure di tanti Baroni, e le sovversioni di tante illustri famiglie, leggendosi presso tutti i nostri Storici le strane vicende di que' tempi, alle quali altresì soggiacque la famiglia Modica, a cui da un suo torbido parente fu insidiata la Terra di Sortino, pretendendo usurpar colla violenza ciò, che non aveva potuto ottenere colla giustizia.

Egli fu il dianzi nominato Francesco di Modica bastardo di Federico, che non avendo potuto sostenere il diritto della successione in confronto di Perrello nel Tribunale

---

(a) Caruf. *Memor. Stor.* tom. 2. p. 2.

nal della Gran Corte, dove per ordine del Re Pietro si era esaminata la causa, perciò con disperato consiglio risolse dal Regio partito sottrarsi, lusingandosi impetrare col favor de' Chiaramonti, e colla forza dell'armi ciocchè la Giustizia gli aveva fin allora negato; onde dichiaratosi partigiano de' Chiaramonti fu destinato in Siracusa, per potere più agevolmente sorprendere, o invadere la sua desiderata Terra di Sortino. Contuttociò contrarj a suoi pensieri gli effetti riuscirono; imperocchè il fedel Perrello, che la possedeva, veggendosi sovrastar sì fiera tempesta, chiamò in suo ajuto Artale di Alagona, che a Blasco suo Padre nella Reggenza, e nella difesa dell'innocente Monarca era succeduto, il quale unito a Perrello in un fatto di armi non solamente i ribelli sconfisse, ma Francesco ancora autor dell'attentato prese prigioniero, e nel Castello di Sortino alla custodia de' suoi in sicuro arresto lo lasciò; mentre ad altre imprese lo spirito, ed il valore di Perrello s'inoltrava.

Era fra tanto impaziente la Baronessa sua moglie di veder eseguita la vendetta; temeva ella, che in qualche nuovo assalto i congiurati potevano ridurlo in libertà, e levarglielo dalle mani, sicchè non tanto farrebbe rinnovata l'antica contesa sù la successione di Sortino ma ancor da lui gli sarebbe stato con prepotenza invaso, ed usurpato. Perciò d'ogni indugio insofferente non più attese le risoluzioni di Artale, e del Marito; di sua propria autorità se lo fece innanzi condurre, e dopo avergli rimproverato i tradimenti, la fellonia, e l'arroganza di aver tentato lo spoglio della sua antica Baronia, tutta piena di orgoglio, e di ferezza ordinò a suoi domestici, che l'avessero acerbamente tormentato; e niente commossa dalle strida, dalle preghiere, e da i gemiti di quell'infelice, lo fece miseramente strangolare, e poi dalle mura del suo Castello precipitare (a).

Men-

(a) Michele di Piazza *nel luogo* *cad. 2. fol. 546. ibi.*  
*citato.*

Fazell, *de reb. Sicul. lib. 9. de-* *Sub idem tempus Artalis Ala-*  
*gona Blasci filius magno cum equi-*  
*tum*

Mentre la Moglie in tal guisa il suo implacabil odio furiosamente sfogava, era intento il Marito a più gloriose imprese, e distaccato da Artale con Orlando d' Aragona a dover cacciare i ribelli dal distretto di Siracusa, egli con un drappello di dugento Cavalli sostenne quella Città all'obbedienza del Re (a), e meritò per la sua fedeltà essere stato prescelto per uno de' Regj Consiglieri, e per domestico, e familiare nella Real Corte.

La sodezza della storia fedelmente sinora esposta, oltrechè si vede contestata dagli Autori più sinceri, e veridici, altresì è riscontrata in un privilegio originale della Real Cancellaria spedito dal Re Ludovico nel 1352. in favor di Perrello di Modica Baron di Sortino, e suo Regio Consigliere, nel quale dappoicchè si fa menzione della felonìa dell'anzidetto Bastardo Francesco di Modica, per aver seguitato il partito de' Chiaramonti; della morte, e della confiscazione di que' beni, ch' egli possedeva ne' Territorj di Siracusa, e di Sortino; e all'incontro si dichiara il Re ben servito da Perrello Baron di Sortino, ch' era stato sempre fido, e costante al Real partito; volen-

V

dogli

tum numero præclari alicujus contra Claramontanos facinoris patrandi consilio, Sortinum Oppidum, quod Perrelli de Modica Regis familiaris dictionis erat, & a Syracusanis in dies excurrebatur, tacite perrexit. Indè cum Palantes Syracusani de ejus adventu ignari suo more prædii distraherentur præmissis exploratore Bartolino, & ab hostibus capto, in eos irruit, hostes improviso malo perculsi, cum numero essent inferiores, relicto Bartolino, & præda in fugam vertuntur. Quos Artalis insequens multa clade affecit, plurimos oppressit, reliquos coepit, pauci pedibus salutem sibi redemerunt. Fuit inter captivos Franciscus de Modica Friderici de Modica Sortini olim Domini expellere prognatus, qui decedente Patre, jure

hæreditario Sortini Principatum am-  
biebat, cujus actio jam indè a tem-  
pore Petri Secundi Siciliae Regis  
contra Perrellum, qui ut Friderici  
germani fratris filius ei successerat,  
in Magna Regis Curia pependerit,  
Hunc ab Artali uxor laqueo suffo-  
cavit, atque ex alto arcis muro in  
Terram præcipitem dedit.

Aprile *Cronol. di Sicil. cap. 34.*  
*fol. 182. col. 2.*

(a) Fazello *de cad. 2. lib. 9. fol.*  
*552. ibi.*

Orlandus Aragonius ubi urbem  
captam audivit cum Perrello de Mo-  
dica Sortini Domino, ducentisque  
equitibus Syracusam venit, atque  
adoneo præsidio Urbem firmat.

Caruf. *mem. della Sicilia tom.*  
*2. p. 2.*

dogli perciò in qualche parte i servigj ricompensare , gli fa una concessione di tutti que' beni , che appartenevano a Francesco nel territorio di Siracusa , e di alcuni poderi , che a colui spettavano nella Baronìa di Sortino dallo stesso Perrello posseduta , il quale per tal cagione stimò collo sborzo di onze cento sovvenir le necessità , onde la Corte era allora oppressa. (a)

Sono queste per verità infallibili pruove ; pur se alle di già giustificate, altre accoppiar se ne volessero, potrebbero con esse contestar le seguenti ; cioè : che fra i Baroni , che prestavan servizio militare nel tempo del Re Ludovico, fattasi la rassegna nel 1343. si legge Perrello di Modica Baron di Sortino (b) : e nell' anno 1354. essendosi spediti gli Ambasciatori dalla Città di Galtagirone con un donativo allo stesso Re allora residente in Jaci, un di quelli fu lo stesso Baron di Sortino (c): sicchè dovunque l'occhio s'aggira, sempre si scorge la Terra di Sortino da' proprj Baroni posseduta.

Morto fratanto il Re Ludovico nel fior dell'età senza aver lasciato di se legitima prole , restò il Regno immerso in peggiori sciagure ; imperocchè il suo minor fratello Federico di sua natura quasi stupido , accoppiò alla sua incapacità l'inesperienza della Reggenza posta in mano d'una sua Zia sorella del Re Pietro, Eufemia chiamata . Costei da Abadessa, che era nel Monastero di Santa Chiara di Messina, cambiata in Reggente , fu necessitata di passare dalle private cure monastiche alle pubbliche di un Regno cotanto bersagliato, e sconvolto ; per la qual cosa videsi bentosto immersa e perduta negl'intrigati avviluppamenti della Corte, e ne' maneggi più difficili del governo , a segno che neppure seppe trattener la concordia fra que' pochi, che dianzi il partito di Ludovico sostennero . Che però essendosi fra il Conte Artale , e gli altri Corteggiani introdotte nuove disunioni , molti di loro co' Chiaramonti si confederarono, e ridussero il Re privo non men del dominio, che della

(a) Sommar. num. 4.

(b) Mugnos raguagli stor. del ves-  
pro Siciliano fol. 206. e 207.

(c) Aprile Cronol. di Sicilia cap.

34. fol. 184.

della libertà, ramingo in piccole Città, e quasi assediato per molto tempo in Trapani, e bene spesso malmenato da strapazzi, e maltrattamenti. Da sì strani sconvolgimenti, e avversi accidenti della fortuna fu preso il grand'elogio, che di un tal Re fu alla memoria de' Posterì lasciato, e per l'appunto ne' seguenti termini concepito (a): *Iste Fridericus Rex quotidie à Siculis contemnitur. Proceres namque ejus ad libidinem omnia habent, oppida diripiunt, spoliant regiones, atque Imperia usurpant, Regemque ipsum paupertate prementes ludibrio habent.*

Pochissimi, per dir vero, furon coloro, che fedeli al Re si conservarono, e fra costoro uno de' più ragguardevoli fu Matteo Moncada Conte di Agosta, che nello spoglio delle Dignità fatto a' Chiaramonti era stato creato Gran Siniscalco del Regno, ed aveva ottenuto in governo la Città di Caltagirone. (b) Aspiravano; desiderj di Matteo ad islargare, e distendere i confini al suo Contado di Agosta, e valendosi della sua potenza, e della favorevole occasione, che gli porgeva la torbidezza de' tempi, in cui la forza superava la giustizia, tentò egli con gente armata occupare le vicine Terre di Palazzolo, e Buscemi; senonchè tutte le sue macchine erano rivolte in sorprendere la Terra di Sortino al proprio Padrone, che era lo stesso Perrello di Modica quanto benemerito del Real servizio, ed intimo congiunto, ed amico di Matteo. (c) Egli annojato forse dalle stravaganti metamorfosi della Corte, si tratteneva fuor delle brighe, e delle fazioni, menando in privato albergo una vita placida, e quieta; tantochè non dubitò alla buona fede

V 2

fede

(a) Fazellus *decad. 2. lib. 10. fol. 565.*

(b) Lenguiglia *Geneol. della fam. Moncada ritratto 4.*

Fazell. *loc. cit.*

Aprile *cap. 35. fol. 108.*

(c) Michele di Piazza *Istor. Sicul. lib. 9. cap. 34. fol. 208. nel codice di Giarratana. ivi.*

Matheus vero de Montecateno,

& Perrellus de Moac *Baro Xurtini*, dum per mutuam amicitiam fuisset inter eos fraternalis copula innodata. Aprile *Cronolog. di Sicilia cap. 35. fol. 188. ivi.*

Matteo Moncada tentando sorprendere con poca lealtà la Terra di Sortino di Perrello di Modica senza verun riguardo alla parentela.

fede di Matteo Moncada confidare il suo Castello di Sortino, affinchè in sua vece quivi tenuto avesse un suo parente chiamato Simone Moncada, mentre egli il Perrello altrove soggiornava. Prevalendo però in Matteo la forza dell'ambizione alle sacrosante leggi dell'amicizia, parentela, e onestà, si approfittò di tal confidenza per macchinare l'invasione, e macchinatala infatti, dappoichè fu cacciato da Caltagirone per una congiura contro lui tramata, non indugiò di vantaggio a soddisfare il pravo suo desiderio, che lo stimolava alla usurpazione di Sortino: onde con maniere pur troppo illecite, e violenti risolse introdurre gente armata nella Terra per ispogliarne l'amico, il congiunto, e il Possessore.

Penetrò queste insidie Perrello, e con finissimo accorgimento lo schernì, e lo deluse. Provide alla difesa di Sortino, si pose in armi, rinforzò i presidj, e allo stesso tempo, che Matteo tentò sorprenderlo, ne fu incontanente dai Difensori respinto. Quindi Perrello per rappresaglia occupò, e distrusse la Terra di Curcuraci, che a Matteo apparteneva, (a) con aver disfatto la sua gente, e preso prigioniere Simone Moncada, a cui fidato aveva il Castello di Sortino; e quantunque non l'avesse trattato, come dalla moglie fu acerbamente vilipeso Francesco di Modica, non lasciò però di seco dolersi del tentato tradimento,

(a) Michele di Piazza *Istor. Sicul.* lib. 9. p. 2. cap. 34. fol. 208.

Fazell. *decad. 2. lib. 9. fol. 566. ibi.* Calatagironenses quoque Matthæo Montecatino expulso, Præfectum alium sibi deligunt. Matthæus Montecatinus Caltagirone destitutus Curcuracium oppidum, quod sui Juris erat, venit. Atque inde Sortinum, quod Perrelli de Modica sibi conjunctissimi dictionis erat, per proditorem occupare tentat. Quo cognito Perrellus, & arce, & oppido munito, Curcuracium magna vi aggreditur, & statim capit; hac itaque arte artem delusit.

Aprile *Cronolog. di Sicilia cap.*

35. fol. 108. *ivi.*

Perchè pure agli Eroi non mancano le sue macchie, potrà ben argomentarsi l'ambizione, o l'asprezza del suo Governo, di quanto egli operò uscito dalla Città di Caltagirone. Tentando sorprendere con poca lealtà la Terra di Sortino di Perrello di Modica, senza verun riguardo alla parentela; questi con impresa maneggiata con maggior senno, corrispondendo a quel tratto disleale, conquistò la Terra di Curcuraci dal dominio di Matteo, che perciò rimase doppiamente deluso, spogliato del proprio, mentre si sforza acquistare l'altrui.



to , e così rimproverarlo : (a) *Nequam Proditor , undè tanta presumptio temeraria te suavit , ut Castrum meum à progenitoribus meis mihi condignè deventum , in quo dominum tuum , & te permanere permisi , & ipse tuis proditoriis operibus improbis ab hinc expellere tuis curis omnibus satagebas ! Stultè quidem operatus es . Nunc quidem contra quem promissa ad effectum ducere conabar , valet tibi reddere condignam mercedem .*

Rimasto in tal guisa glorioso Perrello nel possesso di Sortino, e sconfitto Matteo Moncada per gl' infauti eventi in Caltagirone, Sortino, e Curcuraci, stimò costui la gloria perduta racquistarsi nella Grecia, dove fu con onorevole comando militare dal Re Federico destinato. Difese egli li Ducati di Atene, e Neopatria allora dal nostro Regno dipendenti, e ritornato vittorioso in Sicilia, fu poi uno de' Magnati, che governò con assoluta podestà la stupidità del Re, la quale gli cagionò in appresso il soprannome di Federico il semplice. (b)

Nel principio di questa sua nuova fortuna, in disimpegno dello scorno un tempo ricevuto, tentò altra volta usurpar a Perrello l'accennata Terra di Sortino, e per quanto rapportano li Genealogisti di questa nobilissima famiglia (c) se ne dispose egli stesso a suo talento una concessione, che fece agevolmente segnar dal Re; ma poi prevalendo forse in lui o i vincoli del sangue, o gli stimoli della coscienza, lo lasciò, cangiato pensiero, nel pacifico possesso, come lo veggiamo per tutto il tempo, che regnò il Re Federico, e ne' seguenti ancora, essendo egli intervenuto come Baron di Sortino nella solenne acclamazione fatta in Messina nel 1564, così leggendosi in una lettera Regia nella Cancellaria registrata (d), colla quale van d'accordo gli Storici (e). Senonchè tutto ciò conferma ancora lo stesso Matteo Moncada nel suo Testamento, dove dispose di tutte le sue

(a) Michele di Piazza *loc. cit.* dove porta tutte le distinzioni, e particolarità di questo avvenimento.

(b) Languaglia *Geneol. delle famigl. Moncad. tom. 1. ritratt. 4. fol. 148.*  
Aprile *Cronol. loc. cit.*

Fazell. *loc. cit.*

(c) Languaglia *loc. cit. fol. 150.*

(d) *Regia Cancell. anno 1364.*

(e) Morretta *de Caltagiron. Urbe cap. 13. fol. 56.*

Aprile *Cronol. cap. 35. fol. 191.*

sue Terre, ma non già di Sortino (a), che tuttavia possedeva dalla famiglia Modica, essendosi mantenuto fedelissimo il Possessore fra que' pochi, che il Regio partito seguivano, con aver mostrato il suo coraggio nelle battaglie, che co' fediziosi sovente si attaccavano, e specialmente nel lungo, ed ostinato assedio di Lentini; onde nelle Tregue, e nelle capitolazioni sempre restava compreso Sortino fra quella parte, che la difesa del Regnante sosteneva (b).

Mancò alla perfine Matteo, e in poco intervallo di tempo mancò ancora il Re Federico; ma crebbe in Perrello il timore di restare spogliato di Sortino; imperocchè Guglielmo Raimondo Moncada figlio, e successor di Matteo acquistò una strabocchevole potenza, e divenne l'arbitro, e l'assoluto dispositore del Regno.

Ad un grado così alto, ed eminente videsi egli sollevato per li segnalati servigj da lui prestati alla Regina Maria unica figlia del morto Federico, e succeditrice del Regno per esser il solo germe in esso rimasto della Real casa d'Aragona. Ella dal Padre era stata lasciata sotto la tutela di Artale di Alagona, il quale per non involgere il Regno in peggiori rovine procurò unir fra loro gli animi discordi de' Capi delle Fazioni; deputò pertanto egli altri tre Vicarj generali per partirsi con esso il governo, che furono, Guglielmo Peralta, Manfredo Chiaramonte, e Francesco Ventimiglia. Ma tanti sostegni ben lungi dal rassodare la vacillante machina del governo, posero anzi il Regno in rischio di rovinarsi per le nuove gelosie, che fra essi si sollevarono, e in vece di spegnersi; si svegliarono le antiche emulazioni coll'Alagona. Pertanto mal soffrendo la tutela della Principessa a lui solamente confidata, si accrebbero fra loro a dismisura i sospetti, fomentandoli lo stesso Artale, perchè egli pretendeva a suo arbitrio maritarla. Perciò con invidia de' compagni da molti potentissimi Principi era riverito, e grandissime eran le promesse, i guiderdoni, e le onoranze, colle quali la sua amista

ot-

(a) Testamento di Matteo Moncada per l'atti di Notar Matteo Castiglione nell'anno 1359. 29. Novemb.

(b) Caruso Memor. Ist. della Sicilia p. 2. vol. 2. fol. 225.

ottener procuravano. Riguardando egli adunque nella Principessa il nobil pegno della sua alta fortuna, per non essergli tolta dalle mani, la teneva ristretta, e poco men che prigioniera nel Castello Ursino di Catania, tutta aggirata da suoi congiunti, e gelosamente guardata da suoi più fidi partigiani.

Ma le sue vaste idee, e l'ambiziosa sua tracotanza, restò in un tratto schernita dallo spirito intraprendente di Guglielmo Raimondo Moncada Conte di Agosta, il quale o fosse stato mosso a pietà dello stato deplorabile della innocente Regina, o pur fosse stato spinto a una tale azione per acquistarsi la gloria di essere stato il liberatore di lei, e sollevarsi con ciò alle prime Dignità del Regno, perciò egli di notte tempo valorosamente la sorprese, e di repente la condusse per custodirla nel suo Castello di Agosta, ove men sicura riputandola, la trasportò in quello della Licata; e pensando fratanto, che convenevol cosa era non cambiar governo, nè trasferire il Regno a Principi stranieri, ma continuarlo sotto il dominio degli Aragonesi, il che agevolmente riuscir poteva, se essa si fosse sposata con qualche Principe della Real famiglia, pertanto volle metter in opera, ed eseguire un sì laudevole pensiero. Lasciata la Principessa ben custodita da' suoi fratelli, in Aragona si condusse a ritrovare il Duca di Monblanco, da cui con segnalati onori fu accolto, perchè avendogli proposto gl'imenei della Regina col suo figlio Martino Conte di Exerica, lo inalzava sul trono della Sicilia, e da povero Principe divenir lo faceva un Pontentissimo Monarca. Così ben trattato in Aragona, se poi ritorno con un'armata maritima in Sicilia, su la quale imbarcò la Regina, e tutta la sua famiglia, per non lasciarla esposta agli oltraggi de' suoi implacabili nemici, che pieni di furore, e di vendetta desolarono tutti i suoi Stati, e Vassallaggi, e commisero le più orribili straggi, e saccheggiamenti, essendo rimasto il Regno alla discrezione de' più forti, e de' più potenti.

Celebrati i sponsali in Aragona tardarono per qualche tempo li Regj sposi a ritornar in Sicilia, dove per le guerre intestine di tante diverse fazioni non potevano alla leggiera comparire, perchè conveniva con forte eser-

cito

cito portar terrore a' fediziosi , che quasi nell'interregno di dieci anni si erano resi pur troppo protervi, e temerari . Tutta la lor fiducia , e sicurezza era riposta nel senno, e nel valore di Guglielmo, che sempre più si avanzava nella grazia Reale, ed era divenuto non solamente l'arbitro, e il dispositore, ma, per così dire, il Protettore de' suoi Sovrani, da cui essi riconoscevano la libertà, ed il Regno ; onde per estinguer le torbidezze, e colà sicuramente ritornare, a lui commiserò tutte le cure politiche, e le militari disposizioni. Egli dunque assoldando Truppe, e riunendo Navi, formò l'esercito, e insieme la Real flotta, essendo stato dichiarato Gran Contestabile del Regno, e Capitan Generale dell'armata (a).

Quanto più strepitosa era la riputazion di Guglielmo nella Real Corte, altrettanto miserabile riconosceva la sua condizione Perrello. Egli, che in Guglielmo rimirava il suo competitore, e l'invasor di Sortino, vedea sovrastarsi pur troppo pericolosa la tempesta, non potendo resistere alla volontà di un sì potente avversario, che in que' tempi con un sol cenno bastava a cacciarlo dalla sua antica Baronìa. In tal agitazione con prevenire il colpo pensò sottrarsi dal precipizio, e prima che i Sovrani con esso nel Regno fossero venuti, mentre ancor la Real Corte si tratteneva in Barcellona nel 1391. ivi ricorse, rappresentando, ch' egli e li suoi Predecessori avevano posseduto la Terra di Sortino, ne dimandò con ciò al Re la conferma, che benignamente gli fu accordata (b) : impegnando così la Corte a garantirlo, qualora un nuovo insulto dal Moncada gli fosse stato machinato.

Si sciolse alla perfine da Barcellona l'armata, sulla quale montati i Sovrani col Duca Martino di Monblanco, si commise il comando della flotta, e dell'esercito a Guglielmo Raimondo, il quale essendo stato altresì onorato della  
gran

(a) Surita *annal. di Aragona dal-  
l'anno 1380. sino all'anno 1395.*  
Fazell. *decad. 2. lib. 10.*  
Tomic. *Istor. Catalon.*

Bonfiglio *Histor. Sic. p. 1. lib. 9.*  
(b) *Conferma Regia del Re Mar-  
tino dell'anno 1391. nel sommar. de'  
documenti num. 5.*

sublime carica di Gran Giustiziere del Regno; e con tante dignità divenuto il più ragguardevole Personaggio della Corte, si acquistò poi gloria maggiore per aver felicemente condotto i Principi nel Regno. Li traggici avvenimenti, e le funeste disavventure, che accaddero ai Baroni sediziosi an somministrato agli Scrittori materia d'intrecciar luttuose storie, e memorabili fatti per cui si scorge essersi sempre più sollevata la gran potenza di Guglielmo, a cui da' Monarchi si conferirono li migliori feudi, e vassallaggi, che possedevano i Chiaramonti, gli Alagoni, e tant' altri disgraziati Baroni (a). Stava fratanto timido, e sbigottito Perrello, veggendo nell'alta felicità del Moncada, la sua prossima rovina, e la sicura perdita della Terra di Sortino. Tutto però diversamente avvenne, e svanirono i suoi mal concepiti timori; imperocchè non volle valersi Guglielmo Raimondo della sua gran potenza, per ispogliare un suo parente, che trovò vecchio, e senza figli; strinse con lui amicizia, e con tratti gentili lo indusse nel Testamento, che fece alli 4. Ottobre dell'anno 1394. negli atti di Notar Matteo de Grandis di Siracusa (b) a lasciarlo erede nella Baronìa di Sortino, e feudo di Bulisfera con una universale istituzione, che conchiuse colla seguente clausola: *Mandans ipsum Magnificum fore tacitum, & contentum de hereditate predicta, & nullum aliud jus habere in aliis bonis Feudalibus, & Burgensaticis &c.*

Fu questa una clausola da Guglielmo cautamente dimandata per mostrare qualche antico diritto, che teneva su li beni del suo congiunto Perrello, e su la Terra di Sortino per cagione di ciò, che suo Padre Matteo nel Regno del Re Federico il semplice aveva macchinato; affinchè poi in tal guisa d'ogni pretenzione escluse restassero le persone sostituite nel Testamento di Perrello il Seniore, che erano rappresentate da i figli di Rosana, e Margherita di Modica, i quali dopo alcuni anni comparvero, e il

X

di-

(a) Surita, Fazell. Lenguiglia; Storici Siciliani; Bonfiglio, Aprile, Caruso, e tutti gli

(b) *Somm. num. 6.*

diritto di successione su questa Baronia nella Real Corte proposero.

Essendo in tal maniera per diritto ereditario, non già per concessione del Principe succeduto Guglielmo nella Terra di Sortino, che tanto li suoi Antenati avevano anelato per ampliar i confini al Contado di Agosta, pensò poi farne con essa l'unione nel suo Testamento del mese di Gennaro dell'anno 1394, su'l quale si decise la famosa causa possessoria di Mont'alto (a); ed in esso avendo prima disgregato dal Contado di Agosta la Baronia di S. Calogero, dispose poi la perpetua indissolubil aggregazione delle Terre di Sortino, della Ferla, e Monteclimati, de' diritti dell'estrazione del porto della Bruca, e delle onze 500. de' diritti del porto di Agosta, avendo istituito erede Matteo suo primogenito, affinchè tutti questi beni ridotti in un corpo, ed in un sol Contado da costui, e da suoi eredi si fossero perpetuamente posseduti, co' vincoli, primogeniture, e fidecommessi ivi disposti. Or chi non confessa da questi due ultimi documenti dedursi evidentissima la pruova, che non pervenne Sortino per Regia concessione nella famiglia Moncada; ma per diritto ereditario, e per l'istituzione universale del suo parente Perrello di Modica, in cui era passata, dappoichè da' suoi antichissimi Progenitori nel corso di tre secoli era stata sempre posseduta?

Crederà tal'uno, che quantunque sia questa una Istoria così ben connessa, ed intrecciata coll' autorità de' più veridici Storici, ed illustrata colla sodezza de' Regj diplomi, e de' pubblici documenti; tuttavia non sarà ella così franca di contrarj, o almeno dubbj fatti, che non somministrerà a Contraddittori notizie da formar censure, da erger apologie, o da infastellar contraddizioni; moltopiù che avendo qui penetrato li più antichi secoli, ne' quali sogliono fra loro contraddirsi gli Storici, facile si rende la materia per disputare le cose più chiare, e più vere. Contuttociò chiunque mai sia costui, leggendo la dotta scrittura de' nostri Contraddittori, dovrà tosto ricredersi, e dovrà confessare ingenuamente, che in essa a tutti i fatti, che con-

cor-

---

(a) *Sanmar.* num. 7.

cordemente dimostrano lo stato Baronale di Sortino ; nulla rispondono ; anzicchè non volendo contaminar la loro opinione , con ammirabil indolenza tutto lasciano in un profondo silenzio , non contraddicono ciocchè da noi si è finora giustificato ; e senza rapportar opposte notizie , la vogliono a forza nello stato Demaniale. Quindi confondendo il senso di una conferma Regia fatta dal Re Martino nel 1396. si sforzano in tutti i modi dare ad intendere , che allora Sortino fosse stata Demaniale , donde estratta , fu poi al Moncada conceduta .

In questo si trattennero gli avveduti Contraddittori , ma volendo l'Istigatore senza pigliar consiglio da suoi savj più acuto di essi dimostrarsi , ben conobbe alla fine , che pur troppo malagevole riusciva l'impresa , se prima non infamava la chiara memoria di Perrello di Modica , con imputargli una da lui soltanto sognata fellonia , e se ancor non toglieva di mezzo i due testamenti del 1394. di Perrello , e di Guglielmo Raimondo , che fan dall'intutto svanire le sue mal'ordinate idee . Perciò s'ingegnò redarguirli di apogrifi , ed ideali , e in tal guisa in una nota aggiunta alla scrittura da loro formata ne spiegò l'affunto „ Di più nota- „ si che Guglielmo Raimondo Moncada dispose il suo citato „ testamento nel mese di Gennajo del 1394. come riferisce „ Terrana nella sua allegazione fol. 10. Il Testamento però „ di detto Perrello Modica fu fatto ( come la sudetta parte „ asserisce ) a 4. Ottobre 1394. e così dopo otto mesi del te- „ stamento di Moncada , e però il costui titolo non potè „ mai procedere , se non che dalla concessione fattagli „ dal Re all'anno 1396. seguita che fu la fellonia di detto di „ Modica.

Ma coll'andar dietro a tante ciuffole , incappò incautamente nella trappola . Restò circondato da tanti Regj diplomi , e privilegj , che fin'ora abbiamo aringato , da altri , che dovranno qui riferirsi , e dalla stessa concessione del 1396. , che egli produsse , da' quali resta convinto di Inventor immaginario di fellonia contro il benemerito , e sempre fedele Perrello . Molto peggiore però fu lo sbaglio , nel quale restò avvolto , che bisognava esser cieco per non is-

fugirlo; conciosiachè il pretendere, che il testamento di Guglielmo fatto in Gennaro del 1394. abbia preceduto quel di Perrello fatto in Ottobre dello stesso anno, e un grossolano errore, prodotto dall'ignorare l'antica costituzione, e la variazione del calendario; essendo cosa da chiunque risaputa, che l'anno sin dalla nascente Repubblica de' Romani cominciava nel mese di Marzo (a), e tal fu l'osservanza di molte nazioni, che nel nostro Regno restò alterata nel governo de' Saraceni, che facevan cominciarlo nel mese di Settembre (b); ma poi fu rimessa dopo la loro espulsione, onde ne' tempi corrispondenti agli accennati testamenti il primo mese dell'anno era quel di Marzo (c); fintantochè veggendosi, che qualche disordine cagionava, generalmente questo antico sistema riformossi, e l'anno si fè cominciare nel mese di Gennaro (d); e per quanto appartiene alla Sicilia, restò tutto ciò stabilito in una pramatica dell'anno 1603. (e), che è troppo volgare, perchè ne' Codici impressa si legge. Sicchè nel corso annuale facendosi allora precedere il mese di Ottobre a quel di Gennaro, ch'era il penultimo mese dell'anno, con ciò sparisce la censura di essere apocrifo, supposto, e posteriore il testamento di Perrello fatto in Ottobre a quel di Guglielmo fatto in Gennaro, e resta convinto l'Istigatore di avere troppo vilmente infamato la chiara riputazione del fedel Perrello di Modica, e di aver tentato colla sua inesperta censura di sovvertire come apocrifi gli accennati testamenti.

Passando ora a riflettere sul Real diploma del 1396. da i Contraddittori presso Luca Barbieri rinvenuto, non potrà più da loro infingersi per una principal concessione; poichè la sussistenza, e verità degli anzidetti testamenti, e l'antecedente possesso di Sortino presso il Moncada fa a chiunque ravvisare, che quella non sia una Regia concessione, non potendo supporli conceduto ciocchè prima si posse-

(a) Catrou e Roville. *Stor. Roman.* lib. 1. & 2. tom. 1.

(b) *Cronicum Siculum ex Codice Arabico Cantabrigensi anno 919. & anno 962. Penes Carus. Bibliot. Sicul. fol. 5. tom. 1.*

Pirr. *intit. Eccl. Pan. an. 1144.*

(c) Caruso *Memor. Ist. della Sicilia tom. 2. part. 2. lib. 7. fol. 229.*

(d) Cheureau *histoir. du Mond. par. 2. liv. 5.*

(e) *Pragm. un. tit. 1. to. 3. recent.*



possedeva; nè potrà mai immaginarsi Sortino nel Demanio se possedevasi dal Moncada in vigor de' prodotti documenti.

E veramente se si fosse ben considerata questa da lor chiamata concessione, non si sarebbe pubblicata per una estrazione del Demanio, che avesse fatto il Re; ma bensì per una conferma, ed aggregazione della Terra di Sortino, e dell'altre, che molto prima Guglielmo possedeva, al Contado di Agosta antico retaggio di questa inclita famiglia Moncada, e per una segregazione della Baronia di S. Calogero, uniforme alla menzionata testamentaria disposizione.

Già Guglielmo Raimondo ne aveva disposto l'unione nel suo testamento segnato due anni prima, nel quale istituì erede il suo primogenito Matteo nel Contado di Agosta, Ferla, Sortino, Monteclimati, e ne' diritti dell'estrazione, e Porto di Agosta, e della Bruca con aver disgregato dal Contado di Agosta la Baronia di S. Calogero, col quale andava per le antiche concessioni annessa, ed aggregata. Or pensò egli convalidare l'aggregazione, e la disgregazione colla Regia disposizione, e allo stesso tempo si adoprò innalzar questo Contado in una Provincia quasi sovrana per le distinte giurisdizioni, che in questa conferma gli fece aggiugnere dal Re, fra le quali basta dire, che tutti coloro, che nel distretto del Contado possedevano Baronie, e Feudi, dovevano nell'avvenire tributar i servigj, e prestar l'omaggio a Guglielmo, e alli suoi successori nel Contado di Agosta.

Comincia intanto questa Regia disposizione dalla relazione de' servigj di Guglielmo, e quindi siegue l'unione, ed aggregazione al Contado di Agosta delle Terre di Sortino, Ferla, Monteclimati, e de' diritti dell'estrazione (a) Queste sono per l'appunto le Baronie, Terre, ed esigenze da Guglielmo nel suo Testamento unite al riferito Contado di Agosta in favor del primogenito Matteo, ed in questa Regia unione non si dice, che furono estratte dal Demanio, o dal Fisco, come certamente si sarebbe detto; ma si soggiugne con puri termini di conferma; *Vobis & vestris*

---

(a) *Summar. num. 8.*

*stris heredibus, & successoribus in perpetuum approbamus, acceptamus, ratificamus, & pleno favore Regio confirmamus.* Ed ecco, che il principal fine di quest'atto tutto si aggira all'unione, ed aggregazione delle accennate Terre per costituire un sol Contado, siccome ivi si legge: *Ad ampliorem dignitatem ipsius Comitatus Augusta unum facimus Comitatum Augusta cum ipsis additionibus, & coadunationibus supradictis, eorundem Castrorum, & Terrarum Xurtini, Ferula, & Montis Climatit, unum Comitatum sub denominatione Comitatus Augusta;* e per non potersi nell'avvenire dubitare del primiero possesso, che di questi beni teneva il Moncada, e li suoi Antecessori, e che perciò non era questa una concessione, e molto meno estrazione del Demanio, dichiarò il Re, che si fossero possedute le suddette Terre: *Pro ut per vos, & Prædecessores vestros Dominos Comitatus Augusta; & per alios primos Dominos, & Barones dictorum Castrorum, & Terrarum Ferula, Xurtini, & Montis Climatit hætenus fuerunt possessa.*

Quale maggior pruova di questa? Se il Re non concede ma conferma; se unisce, ma non dona; e se vuole nello stesso atto che questa Terra si possieda: *Quemadmodum per primos Dominos, & Barones Xurtini hætenus fuerunt possessa;* egli stesso ciò dicendo con chiarissime note confessa, che fu sempre in Baronìa, e che prima di questa conferma non era stata nel Demanio, ma nel privato possesso del Barone, così additando quelle parole: *Hætenus per Barones possessa.*

Quindi per convalidare in tutto la precedente disposizione testamentaria di Guglielmo, divenne il Re a disgregare la Baronìa di S. Calogero dal Contado di Agosta, tuttochè fosse stata un'antica pertinenza quivi sempre aggregata. Perciò soggiunse: *Supplicationibus etiam vestris Guglielmi Raimundi separamus, segregamus, & amovemus ab eodem Comitatu Augusta, ac Juribus Comitatus prædicti Castrum, & feudum Sancti Caloiri.* Talchè riscontrandosi adesso tutto ciò col suo testamento, sarà costretto chiunque a confessare, che non fu questa una nuova concessione,

ma

ma una semplice aggregazione , disgregazione , e conferma per far valere il suddetto testamento.

A dispetto però di parole così chiare , e sensi cotanto literali , non vogliono i nostri Contraddittori ricrederli di avere a chiara luce stravveduto ; onde così ripigliano con un altro immaginario discorso , dal quale ne traggono una più fallace conseguenza (a): se dunque la suddetta Terra „ si concede al detto Conte d'Agosta cogli servigj soliti , e „ consueti , cogl'omaggi , e giuramenti di fedeltà al Re do- „ vuti *ante primam concessionem* , resta ad evidenza corro- „ borato l'afflunto ; cioè che in origine la Terra di Sortino „ sia stata *in Demanio Regis*.

Avrebbero però potuto tanti inutili argomenti risparmiarsi , se di tutto il capitolo avesser indagato l'intenzione , la quale non richiedeva l'acutezza de' Chiosatori per renderla palese , perchè da se stessa molto chiara nelle seguenti parole comparisce ; *Mandantes serie hujus publici instrumenti omnibus Baronibus , militibus Generosis , Feudatariis , Vassallis , & aliis universis , & singulis hominibus dicti Comitatus , & Terrarum , & locorum praeceptorum eidem Comitatus additarum , aut in eis feudate tenentibus , quod vos , & vestros perpetuo heredes , & successores pro eorum Dominis habeant , & teneant , & recognoscant* . Fin qui altro non si scorge , se non che costituito Guglielmo in un grado quasi sovrano , perchè esigge omaggi , e servigj da que' Baroni Feudatarj , che prima il Monarca solamente riconoscevano , Onde poi così prosiegue a dichiararsi ; *Vobis & vestris successoribus pareant , & obediant de servitiis consuetis , & aliis omnibus , & singulis , de quibus nobis ante primam concessionem eorundem , ac nostram presentem coadunationem , confirmationem , & de nova donatione , debeant , & teneantur respondere , parere , ac etiam obedire , ac pro eis vobis , & vestris homagium faciant , atque praestent , & fidelitatis debitum iuramentum . Nos enim praedictos Barones , Milites , & Feudatarios , probos homines , & alios dicti Comitatus , Terrarum , & Castrorum , & eorum singulos ab*  
*omni*

---

(a) Scrittur. del Contrad. artic. 2.

*omni juramento, homagio, fide & fidelitate, & quavis alia obligatione, quibus nos adstricti sunt, absolvimus; & penitus liberamus.*

Chi non vede che questa clausola soltanto riguarda la esorbitante giurisdizion conceduta nel Contado, dove Guglielmo divenne Sovrano, perchè tutti i Baroni, che quivi feudi possedevano, non più il Re, ma lui riconoscer dovevano? Questa fu la nuova concessione fattagli dal Principe, ma non già la Terra di Sortino, e tutte le altre, che prima per diritto ereditario possedeva; per le quali si replica altra volta dopo la trascritta clausola, che dovessero possedersi della stessa maniera, e colle medesime giurisdizioni, come gli altri Baroni l'avevano fin'allora possedute: *Et illas jurisdictiones, ac illa jura, quas, & que primi Domini, & Barones ipsorum Comitatus, & Terrarum, & Castrorum Ferule, & Sortini habebant, seu habere poterant, tam per scripturas, quam per longam consuetudinem.*

Or ciò supposto, chi potrà più inventarsi, che Sortino era nel Demanio nel 1396., e che dal Demanio fu distratto per concedersi a Guglielmo Raimondo Moncada? Il fatto precedente de' testamenti di Perrello di Modica, e dell'anzidetto Guglielmo ne rigetta la invenzione, e lo stesso Re in quest'atto ne discuope la fallacia; imperocchè ne' descritti capitoli fa conoscere, che fu una conferma, e una aggregazione al Contado di Agosta corrispondente alla disposizione testamentaria di Guglielmo, e che queste Terre non erano state nel Demanio, ma sempre l'avevan altri Baroni possedute. Sicchè svanisce il sognato Demanio, che da quest'atto dedur pretese Luca Barbieri; e che i nostri Contraddittori l'orme sue seguitando, dal medesimo atto an preteso debolmente mendicare.

In cose cotanto chiare, dove da se stessa risplende la verità, sarebbe inutile ogn'altro ulterior riscontro di fatto, di diritto, o di ragioni. Ma per redarguire d'ogni parte la mal fondata supposizione del Demanio di Sortino con un altro fatto posteriore dell'anzidetto Re Martino,

tino,

tino, e degli stessi Moncadi, ne resta spenta, e rinverfata l'invenzione.

Il Re Martino allorchè venne in Sicilia, non avendo piena contezza delle Città Demaniali, e Terre Baronali, molto più perchè trovavansi alcune Città Demaniali occupate da' Chiaramonti, dagli Alagoni, e da altri Baroni contumaci; perciò a misura che a fediziosi le toglieva, ai benemeriti poi le concedeva; e lasciando di favellare delle tante concessioni da esso lui fatte, sol qui rammenteremo, che a Pietro, ed Antonio Moncada fratelli di Guglielmo Raimondo fece la concessione di Troina, di Salemi, e di alcune altre, ch' erano state sempre nel Demanio ritenute. Avvedutosi però nell' anno 1397. dell'error commesso non aspettò che si fosse intimato il Parlamento in Siracusa, per far egli una preventiva riduzione delle Città alienate dal Regio Demanio; onde a Pietro, ed Antonio Moncada tolse le menzionate Città con aver dato loro in cambio altre Terre Baronali, che tutte le descrive il Regio Cronologista di Aragona (a), e i nostri Scrittori lo confermano (b).

Y

Su

(a) Girolamo Surita *Regio Cronologista del Regno di Aragona tom. 2. lib. 10. cap. 67. fol. 427. ivi.*

A diez y ocho del mes de Setiembre, del año pasado, antes que el Rey partiese de Barcelona para Aragon dexo proveido, que Mossen Ramon de Bages, passasse a Sicilia con ciertas companias de gente de armas, para que estuviesse en servicio del Rey su hijo por que los Barones de aquel Reyno siempre intentavan nuevas cosas. Avia proveido el Rey para asegurar algunos Barones de la Casa de Moncada, y otros en servicio del Rey su hijo, que estavan desavenidos del que al Conde D. Antonio de Moncada se diese la Baronia de Castro nuevo en cambio del lugar de Salemi, que avia de quedar en la Corona, y

quedasse Antonio de Lanzaloto por Capitan, y Alcayde de Salemi. Tambien se tratò que se diese recompensa a D. Pedro de Moncada por la Ciudad de Trahina, que se avia de unir con la Corona, y lo mismo se hiziesse del lugar de San Phelippe de Argyron: y que Francavilla se diese a Philippo de Marin.

(b) Aprile *Cronolog. della Sicilia cap. 37. fol. 206. ivi.*

Onde il Re Martino d'Aragona prima di passare da Barcellona in Aragona, dispose, che Martino di Bages con alcune Truppe passasse in Sicilia: come pure affine di lasciare ben affetti al servizio Reale alcuni Signori della casa Moncada, ed altri Baroni avea disposto, che al Conte Antonio Moncada, si concedesse la Città di Castronovo con titolo di Baronia,

Su questi fatti intanto riflettendo che il Re da Pietro Moncada si fece restituire la Città di Troina, per riunirla al Demanio: e che da Antonio Moncada pur si fece restituire la Città di Salemi; lo stesso ancor creder dobbiamo, che avrebbe praticato per Sortino, se mai Demaniale fosse stato; o almeno non gliel'avrebbe concesso in quello stesso tempo, che agli altri fratelli toglieva le Città molto prima concesse. Dunque se ciò non fece, se senza nemmeno turbarlo dalla sua quiete lo lasciò nel possesso, ben manifesta ne risulta la prova, che fu sempre riputato, e riconosciuto per Baronale, e non mai per Demaniale,

Colla stessa chiarezza, colla quale il puro, e semplice fatto ha respinto la invenzion del Demanio da i Contraddittori mendicata nel Real diploma del 1396. Così ancora il solo fatto rigetta la seconda invenzion del Demanio, che sforzar si pretende dalla fellonia di Guglielmo, dalla confiscazion de' suoi beni, e dalla concession di Sortino nel 1398. fatta a Francesco Zagariga,

Fu memorabile la caduta di Guglielmo Raimondo dopo tanti grandissimi servigj prestati alla Regina, al Re, e a tutto il Regno, in cui era stato il più illustre personaggio ne' maneggi della Corte, e delle Armi. Alcuni attribuirono il suo precipizio alle perniziose suggestioni del Cardinal Pietro Serra Vescovo di Catania (a): altri a questo stesso, ed a Francesco Zagariga (b), che emulando la gran potenza del Moncada, lo posero in disgrazia del Re, per essi sottentrar nel favore, e ne' maneggi della Corte. E' pur vero che in Catania egli fu per sentenza della Gran Corte coll'intervento del Re Martino dichiarato Fellone a

16, di

---

ronia, per contraccambio della Città di Saleme, che dovea unirsi alle Città Reali dette Demaniali: restando però nell'ufficio di Castellano di Saleme Antonio Lanzarotto, E così ancora si trattò, che fosse data ricompensa a Pietro Moncada per la Città di Troina, che dovea ritornare al Regio Demanio; e l'istesso si facesse delle Città di S. Filippo d'Argirò,

Disposè in oltre, che la Terra di Francaviglia si desse a Filippo di Marino, e Castiglione al Conte Arrigo Rosso, o a Bartolomeo Gioeni, e al Re si consegnasse la Terra della Motta di S. Anastasia.

(a) Girolamo Surita *annal. Aragon. tom. 2, lib. 10, cap. 67. fol. 428. col. 2.*

(b) Pietro Tomich. *Istor. Catal.*

16. di Novembre 1397.; e presso a poco trafitto dalla melanconia, e dalla pena tantosto morì; benchè da taluni si crede, che di poi quantunque morto nel 1410. fosse stato dichiarato Innocente.

In quei primi impeti, in cui la Real Corte ardea di sdegno, e di vendetta contro tutti i Moncadi, stimarono Pietro, ed Antonio fratelli del già estinto Guglielmo, e li suoi figli Giovanni, e Matteo ritirarsi in Lentini, Sortino, Mineo, Agosta, e nell'altre Terre convicine ad essi appartenenti, dove si fortificarono, e fecero gagliarda resistenza all'esercito Regio, che assediati nelle anzidette Castellali li stringeva. Cominciò frattanto il Re a distribuire le Terre, e Feudi confiscati dal Moncada a i benemeriti del suo Real servizio, e fra l'altre concessioni, quella di Sortino si vede fatta a Raimondo d'Aprilia; ma comechè egli non poteva ottenerne il possesso, perchè tuttavia era occupata da' Moncadi, e all'incontro prevedendo il Re, che una tal concessione poteva farli viepiù inasprire nella lor pertinacia; perciò fece in guisa, che Raimondo cedesse il diritto, che dalla sua concessione aveva acquistato, avendogli per equivalente assegnato la Città di S. Filippo di Argirò, nel qual diploma tutto ciò a chiare note si legge; (a) anzicchè in un altro rescritto ancor dichiara il Re, che Raimondo d'Aprilia rinunziò Sortino, perchè non avea potuto ottenerne il possesso (b).

Y 2

La

(a) *Concessione della Città di S. Filippo a 15. Luglio 1398. presso il Presidente Terrana disc. sup. succes. Comit. Caltanisset. dec. 1. p. 3. fol. 151. ibi.*

Notabilibus servitiis consideratis concesseramus Terram, & Castrum Xiurtini nostro fisco devoluta ob crimen Rebellionis quondam Guglielmi Raimundi eorumdem Terræ & Castri Baronis, novitèr verò in reductionem Nobilis Matthæi Antonii, & Joannis de Montecateno filiorum, & fratris ejusdem vos pro maximo nostro servitio, ac majori expeditione reductionis ejusdem de vestra spontanea voluntate donationi

dictarum Terrarum, & Castris renunciastis expressè.

(b) *Concessione registrata nella Regia Cancelleria a 8. Giugno 1398. ibi.*

Et licèt de dictis Terra, & Castro Xiurtini donationem fecerimus Nobili Raimundo de Aprilia Consiliario nostro, tamen priusquam idem Raimundus corporalem possessionem eorumdem Terræ, & Castri fuisset adeptus, proviso sibi prius per nostram Curiam de Terra, & Castro Sancti Philippi de Argirio præfatus Raimundus Castrum, & Terram Xiurtini spontè cessit, & renunciavit.

La cagione per cui non s'era ancor potuto pigliare il possesso di questa Terra dal Re, o dal suo Concessionario, fu ella certamente perchè in Lentini, e Sortino restrinsero le loro forze i Moncadi; onde poi irritato il Re Martino dalla loro arroganza, stimò formalmente assediarli col suo esercito, e dopo alcuni mesi, ne quali accaddero molti fatti d'armi, finalmente alli 10. Giugno 1398. si conchiuse una Capitolazione fra il Re, e li Moncadi, in vigor della quale furono perdonati, ed ebbero rilasciate alcune di quelle Terre, che fin allora si erano presso loro mantenute colla forza dell'armi. Eglino all'incontro obbligaronsi fra due giorni l'altre restituire, fra le quali fuvvi Sortino. Fratanto però che la Capitolazione si trattava, essendo ben consapevole Francesco Zagariga, che Sortino dovea restituirsi, perchè era egli un de' principali Ministri della Corte, e fu il fabro delle rovine de' Moncadi; perciò se ne fece preventivamente segnare la concessione dal Re alli 8. Giugno due giorni prima, che si fosser segnati gli articoli della pace. Ma ben conoscendo, che questa Baronia apparteneva di giustizia a sostituti di Perrello di Modica, che allora giudicaronsi Petruccio, e Corrado Lanza, con pari accorgimento, che frode egli curò di farli intervenire nella stessa concessione, dove prestarono il consenso, affinchè l'avesse il Re liberamente concesso a Zagariga (a).

Conchiusa con tutte queste precauzioni alli 8. Giugno la concessione in favor di Zagariga, alli 10. si terminò, e sottoscrisse la Capitolazione, nella quale si convenne l'evacuazione delle milizie, che di guarnigione nel Castello di Sortino si trovavano, per intrigarlo alla persona dal Re destinata (b), che con effetto era l'anzidetto Zagariga per la concessione fattagli due giorni prima. Sicchè nemmen per un momento rimase Sortino presso del Re, del Fisco, o del Demanio, se fu concessa due giorni prima della restituzione, e passò in Baronia come sempre era stata. Intanto il puro e semplice fatto redarguisce i Contraddittori di quest'altra invenzion di Demanio, riducendosi a un semplice passaggio, che fece da un

---

(a) *Sommar. num. 9.*

(b) *Sommar. num. 10.*



un Barone in un altro , dal Moncada al Zagariga .

Fra tante, e sì convincenti ragioni, che da questo fatto si risraggono, deesi specialmente riflettere, che lo stesso Re nemmen riconobbe per legittimamente confiscata la Terra di Sortino, quantunque commessa si fosse dal Moncada la già detta fellonia; imperocchè non fece la concessione a Zagariga colla sua sola autorità sovrana, per essersi in esso lui devoluta la Baronìa per la ribellione del Moncada; ma stimò convalidarla con far in essa intervenire, e consentire li sostituiti dal Seniore Perrello di Modica; e con ciò dichiarò egli, che non ne teneva un pieno dominio da poterne disporre, e che nè prima, nè allora poteva considerarsi come estratta dal Demanio.

Se si riguarda però ciocchè fece il Re Martino dopo di essersi fatta la confiscazione de' beni di Guglielmo Raimondo, si vedranno a dismisura avanzate le ragioni, e moltiplicati gli argomenti dell'inventata supposizione del Demanio in questa Terra di Sortino. Possedeva Guglielmo moltissime Città Demaniali da lui tolte a' Chiaramonti, e agli Alagoni, delle quali n'era stato pur investito dal Re, oltre di moltissime Terre, e feudi da suoi Antenati ereditate, o d'altri contumaci Baroni al Re devolute, e dallo stesso ad esso lui concesse. E perchè trova vasi allora intimato il Parlamento in Siracusa per la divisione del Demanio, e delle Baronie, divise il Re medesimo da tutti li beni al Moncada confiscati li Demaniali da' Baronali, ritenendo nel Regio Patrimonio le Città Demaniali, e avendo conceduto le Baronali ad altri suoi fedeli vassalli.

L'Isola di Malta, e del Gozo, le Città di Girgenti, di Lentini, Mineo, Sutura, Tripi, e Naro, perchè erano state Demaniali, non le diede più a Baroni, e con ispeziali Privilegj le reintegrò al Regio Demanio; (a) le Baronali però come Sortino, la Delia, Mussumeli, Manfreda, Gibellina, Favara, Misilimeri, Muxiaro, Mongelino, la Ferla,

(a) *Privileg. del Re Martino nella Regia Cancellaria.*  
A 1. Febrajo. 1397.

A 6. Marzo. 1397.  
A 25. Maggio 1398.  
A 1. Giugno 1398.

la, Monteclimati, e moltissimi feudi inabitati furono conceduti in Baronia (a).

Una sì fatta particolar divisione, quando mai mancassero le ragioni finora giustificate, farebbe tuttavia bastevole per far a chiunque conoscere lo stato Baronale di Sortino; poichè se in confronto di tutte le altre Città, che per se ritenne, e al suo Demanio reintegrò, lasciò questa in Baronia, con averla conceduto a Zagariga, venne con ciò dichiarato dal Re, che non mai prima al Demanio appartenne Sortino; altrimenti al Demanio reintegrato l'avrebbe in questa sennata divisione di Terre Baronali, e Demaniali, dal Moncada possedute. Sicchè si costituisce una pruova infallibile, ed evidente, che Sortino fu sempre Baronale prima ancor del Parlamento di Siracusa, e de' Capitoli di Martino, che stabilirono una solenne inalterabil legge nel Regno di Sicilia, colla perpetua divisione del Demanio, e della Baronia.

E' molto rinomato nel nostro Regno il general Parlamento celebrato in Siracusa nel 1398., dal quale nacque li Capitoli di Martino, che diedero sistema al Governo, alla Casa Reale, e alla possession di tutti li Baroni. Le tante guerre interne, ed esterne, che fin dal Vespro Siciliano avevano lacerato, e sconvolto la Sicilia, confusero talmente le possessioni de' particolari, e de' Baroni per le recidive fellonie, e prodizioni, che infiniti furono li spogli, e le confiscazioni. All'incontro trovavasi dissipato il Regio Patrimonio, perchè a saziar l'ingordigia de' Corteggiani, e Militari non erano state sufficienti le Baronie, e Terre confiscate, e si erano ancor inoltrati a impetrare le concessioni di molte Città Regie, che dianzi costituivano la dote del Regno, ed il Demanio del Principe. Si pensò intanto riordinare nella miglior forma ciocchè per gli accennati motivi si trovava confuso e disordinato; e si stimò fare la division del Demanio dal Baronale, affinchè con inalterabile, e perpetuo sistema si stabilisse ne' tempi futuri,

(a) *Concessioni presso il Presidente Terrano disc. 1. part. 3.*

*Aprile Cronolog. della Sicilia Re Aragonesi cap. 27. fol. 200.*

ri, qual dovea essere il Demanio, qual la Baronia; onde poi il Re avesse ritratto i mezzi, come sostenere la magnificenza della Casa Reale, e l'apparato militare; e all'incontro i Baroni restassero tranquilli nel possesso delle loro Baronie, con recidersi affatto le pretenzioni Fiscali, e le moleste liti delle reduzioni al Demanio.

Un punto così rimarchevole, dal quale dipendeva lo stato pubblico, e privato del Regno, fu maneggiato col senno, e gravità corrispondente all'importanza dell'affare: oltre di essersi congregato il Parlamento, si deputarono dodici persone, gli Uomini più ben intesi di queste materie, sei eletti dal Re, e sei dal Baronaggio, e dalle Università; fra i quali intervennero il celebre Saglimbene Marchese, un altro Giudice della Gran Corte, ed un Maestro Razionale. Questi con indefessa applicazione esaminarono l'antica origine di tutte le Terre, Feudi, e Baronie, e notarono tutte quelle Città, e Terre, che senz'alcun dubbio erano state nel Regio Demanio, e che al medesimo doveansi ridurre, e reintegrare. Or chi ha il piacere di leggerne il Catalogo, le troverà distintamente notate ne' Capitoli del Regno del Re Martino; (a) ma che? Troverà, che nemmen venne in pensiero di parlar di Sortino come Città Demaniale. Restarono, è vero, fra dubiezze, e difficoltà sospese undici Terre, e Città sopra la quistione, se fossero state anticamente membri Demaniali, o Baronali: l'adunanza sottilmente ne esaminò l'origine, e di alcune dichiarò la pertinenza in favor de' Baroni; di altre dichiarò, che al Demanio dovevano restituirsi. La Terra di Monforte, che era in gran dubbio, se tra le Baronali, o Demaniali doveva ascriversi, fu dichiarata Baronale, con restare a Giovanni di Corigliès. Così ancor accadde per la Terra di Tripi, su la quale antichissima era stata la controversia, come dismembrata dal Demanio, allorchè fu conceduta ad Orlando di Aragona figlio naturale dal Re Federico, e poi ad un altro figlio illegittimo del Re Ludovico di Aragona; e quantunque nella confiscazione de' beni di Guglielmo fu ridotta al Regio Demanio col privile-

---

(a) Cap. 1. *Regis Martini.*

vilegio speciale del 1398., pur nondimeno fu dichiarata Baronale, e restituita a Luigi di Aragona. La Terra della Noara, tuttochè controversa, fu dichiarata dover restare in Baronia a Bartolommeo di Gioeni gran Cancelliere del Re. Ma all'incontro si determinò, che la Terra di Castiglione da esso lui posseduta dovea al Demanio ritornare, ancorchè dal Re gli fosse stata donata. Similmente dichiararono al Regio Demanio appartenere tutte le Gabelle, Collette, e Tratte, che allo stesso gran Cancelliere Gioeni erano state dal Re Martino concesse. La Città di Vizzini, ancorchè fosse stata concessa a Calcerano Santa Pau, fu nondimeno al Demanio reintegrata. Talchè delle undici Terre, e Città, fra le quali si agitò la gran controversia, se erano Demanio, o Baronia; dichiarate le precedenti nella sudetta maniera, restarono in dubbio le seguenti: cioè S. Fratello, S. Filippo di Argirò, Caltavuturo, Calatafimi, Giuliana, ed Avola, per le quali a tempo più opportuno si riserbò la deliberazione, che poi seguì in tempo del Re Alfonso. (a) Tutte le altre Terre del Regno furono perpetuamente dichiarate Baronali.

Or quà terminata la relazione del Parlamento, e de' Capitoli del Re Martino; convien sopra Sortino far qualche brieve riflessione. Non si legge Sortino fra le Città, e Terre Demaniali; non si legge fra le dubie, su le quali cadde la contesa, che fu nel Parlamento definita; e molto meno si trova fra quelle, che l'agitazione del dubbio ne lasciò a' Posterì la risoluzione. D'onde uscì dunque questo così grosso Farfallone, che Sortino era stato Demaniale? Nessuno ancor lo sa, tuttochè la causa sia già discorsa, e terminata, le ragioni aringate, e le scritture esibite. Ognun però su questo Parlamento, e Capitoli soltanto riflettendo, ragionevolmente dirà, che se dubbio di Demanio vi fosse stato, non si sarebbe concesso a Zagariga nello stesso anno, e in quelli stessi mesi, che si stava agitando la gran controversia in Siracusa. Se vi fosse stata la minor esitazione, sarebbe stata esaminata nell'adunanza, e nel Parlamento, e poi ne' Capitoli di Martino

si

---

(a) Capit. Reg. Alphons. 485.

si sarebbe segnata a perpetua memoria de' Posterì o fra le Demaniali, o pure fra le dubbie. Che se il zelo, e giustizia de' soggetti alla inchiesta destinati, non la perdonò allora al Gran Cancelliere Bartolomeo di Gioeni, ch'era il primo Ministro della Corte, con avergli dichiarata Demaniale la Terra di Castiglione, e le gabelle, tande, e tratte sopra l'Università del Regno; se nemmen la perdonò a Calcerano di Santa Pau Uomo potente in Corte, e valoroso Capitano, contro il quale dichiarò la Città di Vizzini del Regio Demanio; chi non vede, che lo stesso si sarebbe ancor praticato con Francesco Zagariga per Sortino, se sicurissima ed incontrovertibil non era la sua qualità Baronale?

Se poi rammentar ci volessimo di ciò, che abbiam giustificato, cavar potremmo un'altra efficacissima ragione, cioè, che se a Raimondo di Aprilia, (che fu colui, che rinunziando Sortino, ottenne S. Filippo d'Argirò,) si pose in dubbio nel Parlamento il Demanio di S. Filippo, tuttochè nella stessa concessione si vede Sortino rinunziato, e S. Filippo concesso; se mai dubbio di Demanio vi fosse stato per Sortino, l'avrebbero accoppiato a S. Filippo; giacchè amendue allo stesso tempo, e nella stessa concessione si racchiusero; maggiormente che per esaminare la qualità di S. Filippo ebbero altresì a conoscere quella di Sortino, e giudicare la intrinseca sua natura Baronale. Adunque se tutta la controversia cadde sopra S. Filippo, e di Sortino nessun motto si fa, ben chiaro, anzi evidente da questa diversità risulta l'argomento, che nel grande esame allora fatto, si conobbe apertamente, che per Sortino non entrava il minor dubbio, ch'era stato, e doveva nell'avvenire restare sempre in Baronia.

Conchiuso in questa maniera il Parlamento, e la division del Demanio, e del Baronaggio alli 3. Ottobre 1398., comparì poi in Corte il vero successore, e l'erede sostituito di Perrello di Modica, che doveva succedere in Sortino. Fu questi Perrucchio di Modica Baron della Ficarra, e di Galati, il quale essendo ricorso al Re Martino alli 7. Agosto 1399. espone, che l'antico Perrello di Modica

ca Baron di Sortino istituì erede suo Nipote Perrucchio, e morto questi senza figli aveva sostituito il figlio di Rosana sua figlia, con ciò però che dovesse chiamarsi Perrello di Modica, dovendo ancor usare le armi gentilizie di sua famiglia; e non vi essendo alcun figlio di Rosana, sostituì il figlio di Margherita sua sorella colla stessa obbligazione di usar le armi, ed il cognome. Essendosi dunque verificata la morte di Perrello, e di Rosana senza figli, doveva succedere il supplicante Perrucchio figlio di Margherita. Intanto giustificando tutto l'esposto al Re Martino, ne ottenne spezial privilegio di conferma per se, e suoi, avendo dichiarato il Re, che in vigor di detta sostituzione a costui la Baronia di Sortino apparteneva (a).

Somministra questo Regio Diploma altri mezzi, e nuove ragioni; ma per non dilungarci in un punto così chiaro, in epilogo sol diremo: che qualunque fosse stata la concessione del 1396. fatta a Guglielmo Raimondo Moncada, e l'altra del 1398. a Francesco Zagariga, non potrassi più produrre ombra di Demanio; restando con quest'atto tutte rigettate, affatto spente, ed annichilate; poichè essendosi in vigor di questa Regia dichiarazione rimessa la Baronia di Sortino a Perrucchio di Modica in esecuzione del testamento, e sostituzione dell'antico Perrello, svanirono tutti gli atti, e concessioni fatte al Moncada, e Zagariga, essendo Sortino ritornato a possederla dagli antichi Baroni, e da quella stessa famiglia, che in Baronia l'aveva goduto sin da' tempi antichissimi dell'Imperadrice Costanza.

Questa Baronia non molto dopo passò in Giovanni di Eredia per essersi sposato colla sorella dell'ultimo Perrello Baron di Sortino, sopra qual Terra impetrò la concessione della giurisdizion civile e criminale dal Re Alfonso nel 1440. Riferisce egli il passaggio della famiglia Modica

in

---

(a) *Summar. num. XI.*

in Eredia Filadelfo Mugnos (a), e si è stimato per continuazione storica rapportarne la notizia; poichè nel rimanente non trattandosi qui di qualche giudizio rivendicatorio, non vi è necessità di giustificare la legittimazione delle persone: ma soltanto la legittimazione di essere stata questa Terra sempre in Baronia.

A Giovanni successe Ferdinando di Eredia suo figlio, il quale nell'anno 1453, valendosi della legge allora pubblicata dal Re Alfonso, che i Feudi, de' quali era ignota la forma, dovean regularsi colla clausola del *Jus francorum*, ricorse egli rappresentando al Re, che i suoi Autori l'avevan sempre posseduto, e che non avendo potuto rinvenire la primiera investitura, perciò dimandava la conferma, che gli fu accordata colla sudetta clausola del *Jus francorum* (b). Dopo però nel 1470, ritrovandosi già in Spagna, pensò vendere questa Baronia, che in Sicilia possedeva, ed ottenne dal Re Giovanni un Privilegio in amplissima forma di poter vendere la Baronia, li Vassalli, la Giurisdizione, e la Terra di Sortino, promettendo il Re con un solenne Giuramento; *Per Deum, & Crucem Domini nostri Jesu Christi, & ejus Sacrosancta quatuor Evangelia* non dover nè esso, nè li suoi successori molestare il venditore, o il compratore, impegnando la fede Regia all'osservanza di questo insolito Giuramento (c).

Era bensì d'inciampo alla vendizione la precedente conferma dal Re Alfonso conseguita nel 1453, colla clausola del

Z 2

Jus

(a) Mugnos descrizione della famiglia Eredia nel Teatro Geneol. tom. 2, fol 40. ivi.

Dirò solamente de' Cavalieri, che di lei indi vennero in Sicilia col Re Martino, fra quali Giovanni Ferdinando di Eredia, il quale essendo stato eletto dal medesimo Re Governadore della Camera Reginale, si casò ivi con la sorella di Perrello di Modica Signor di Sortino, dopo la cui morte senza figli, nacquero gran litigj fra Giovanni Ferdinando, ed Enrico Lanza figlio di

Margherita Sorella maggiore di Perrello per la successione della Terra di Sortino, la quale casò in favore del detto Enrico Lanza, dopo la cui morte senza prole, n'ebbe dominio Giovanni Ferdinando.

La famiglia Eredia, ch'oggi vive, perviene da un altro Cavaliere della medesima casa, che venne circa i nostri tempi con carica militare.

(b) Privilegio del Re Alfonso nell'anno 1453. nella Real Cancelleria.

(c) Sommar. n. XII.

*Fus francorum*, che tener faceva a' compratori qualche molesta lite, che tentar potessero coloro, ch'erano stati compresi in quella investitura. A tutto ciò pensando egli accorrere nel 1471. altra volta ricorse al Re Giovanni per impetrare l'investitura nella forma ereditaria per se, e qualsivoglia de' suoi Eredi, con dichiararsi erronea la precedente di Alfonso; e con effetto così ne ottenne il Privilegio, che presentatosi allora al Vicerè Lopes Ximenes de Urrea, e passato alla recognizione fiscale, dopo un maturo esame fu eseguito nell'anno 1475, colla clausola, che *non trahatur ad exemplum* (a), dopo il quale si confermò con un altro Regio Diploma la facoltà di poterla liberamente vendere, ed alienare dal Re Ferdinando, e fu pienamente eseguito nel Regno dal Vicerè Guglielmo di Peralta nel 1477. (b) Ma perchè Eredia si trovava in qualche trattato di vender questa Terra a Guidone Caetano; pertanto Guidone nello stesso anno 1477. ne impetrò un libero, ed assoluto assenso Regio, nel quale fattasi menzione della facoltà conceduta dal Re Giovanni, e confermata dal Re Ferdinando, si disse, che dovesse riputarsi come se da que' Principi fosse stata data la facoltà allo stesso Guidone Caetano, e come se fosse *de verbo ad verbum* inserita in questa stessa concessione (c). Per la qual vendizione ne riportò la Regia Corte il corrispondente pagamento de' diritti della Decima, e tari, conforme, in un Real Dispaccio si dichiara. (d)

Da quel dì sin a questo d'oggi an tenuto in Baronia tutti li Descendenti di Guidone questa Terra di Sortino; in qual tempo tutti i possessori sono stati riguardati, ed obbediti da Padroni, e Baroni; nè v'è stato alcun de' Vassalli, che invaghitosi della qualità del Demanio avesse lor dato la minor turbazione; anzicchè dopo il possesso nella famiglia Cajetano si avanzò, e nobilitò questa Terra per l'ingentissime spese, che i Possessori vi fecero in ampliarla, e di-

(a) Privilegio del Re Giovanni dell'anno 1475, eseguito nel Regno a 22. Maggio 1475.

(b) Privilegio del Re Ferdinando

eseguito nel Regno a 9. Magg. 1477.

(c) Dispaccio Viceregio di Guglielmo Peralta a 21. Maggio 1477.

(d) *Summar. num. xlii.*



e dilatarla sino ad aver in essa fabricato due insigni Monasterj, e più Conventi, (a) con aver in oltre tutta la Terra dalle fondamenta due volte rifabricata, per esser affatto restata rovinata dal tremuoto del 1542. sotto le rovine del quale rimase sepolta la Baronessa di Sortino col suo figlio primogenito, e molt' altri suoi congiunti (b), e alla stessa sventura soggiacendo nell'altro egualmente orribile, e spaventoso del 1693. dal quale fu altresì totalmente diroccata. Ma ciò, che maraviglia e stupore a chiunque ha cagionato, si è, che dopo averla posseduta li Cajetani fecero quella grand'opera, che può uguagliarsi alle portentose imprese degli antichi Romani, quella appunto di portar l'acqua da Sortino in Siracusa, e provvedere alle necessità di quella Piazza, ch'era sproveduta di Molini; essendo stato di mestieri a tal effetto perforare più Monti, terrapianare Valli, smantellare Colline, e far tali lavori, che sembra inverisimile, come un Privato senza una gran potenza l'avesse potuto adempiere. Onde non è maraviglia, se per recare a perfezione un così vasto disegno, a tal uopo s'impiegarono somme considerabili, ed immense.

Questa è la storia verace di Sortino, che in ogni parola, ed in ogni periodo costituisce una pruova convincente, e manifesta di essere stato sempre Baronale; così riputato da tutti i Monarchi, che il Regno an dominato; e così sempre posseduto da tanti diversi, e particolari Baroni, senza che mai fosse stato per un momento ritenuto nel Regio Demanio, e molto meno nel proprio, o nel fiscal Patrimonio del Principe. La chiarezza di fatti cotanto palesi non soffre affettate esitazioni, o mendicate dubbiezze. Per la difesa di questa causa la semplice relazione del fatto oltrepassa i termini del bisognevole, e fa ravvisare per fantastica, ed ideale la contraria pretesione, come appoggiata al solo capriccio di un Istigatore, che malgrado l'inviolabili dettami di ogni diritto, e di ogni

ra-

---

(a) Pirri Sicil. Sacra not. Eccles. 89. §. 2. fol. 640.  
Siracus.  
Aprile cronol. di Sicilia. Re

(b) Pirr. not. Eccles. Siracus. cap. Austriaci cap. 5. fol. 286.

ragione vuol riunire al Demanio ciocchè non è mai stato dal Demanio alienato. Quindi è, che quanto ne' seguenti capitoli farem per difaminare, si riduce a quistioni astratte, che al caso che trattiamo adattar non si possono per la ripugnanza, che incontrano coll'accennato fatto, il quale non richiede altro ornamento, che una candida, e sincera sposizione per mantenere il Sig. Principe del Casaro nel possesso di Sortino, da' suoi antichissimi Progenitori, e da tante altre Nobili famiglie in Baronia sempre posseduto. Ma per non lasciar correre senza censura le proposizioni, che i nostri dottissimi Contraddittori con nelsun fondamento alla presente causa applicarono; perciò nel seguente capitolo dimostreremo, che non concorrere alcuna ragione, per la quale si possa per lo meno dar apparenza alla ingiusta pretesa riduzione al Demanio.

## CAPITOLO QUINTO.

*Non si depone la servitù, nè si acquista la libertà  
pe'l cambiamento delle Baronie nel Demanio;  
nè Demaniali divengono i beni al Prin-  
cipe devoluti, o confiscati.*

**E'** Stato un sentimento suscitato dalla torbidezza de' Vassalli Baronali, e fomentato dall'adulatrice opinione de' loro difensori, il dire, che debbon riputarli come servi, e che racquistano la libertà, qualora per sottrarsi dall'ubidienza dovuta a proprj Baroni pretendono al Demanio riunirsi. A tal oggetto stravolgendo il senso di alcune antiche leggi delle Pandette, e del Codice, che permettono il ritorno alla libertà all'uomo libero, ed ingenuo, che per sua disavventura fè passaggio alla servitù, o al figlio, che dal Padre fu qual servo venduto per la necessità, che lo premeva; intendono con ciò le lor pretenzioni appoggiare nella ragion civile; sopra di che formano alcuni stracchiati argomenti, che siccome provano all'ingenuo, al libero, ed al figlio divenuti servi esser lecito la pristina libertà recuperare, così parimente pretendono do-  
versi

versi a' Vassalli Baronali permettere di far ritorno al Demanio.

Le orme loro seguitando i nostri riveriti Contraddittori, gli stessi rancidi argomenti disotterrarono, ed in tal guisa in questa causa li proposero: „ Non può dubitarsi che a' Vassalli competa la facoltà di ricattarsi ad instar fervorum, i quali possono conseguire la pristina libertà, invito Domino, soddisfacendosi il prezzo. Così espressamente si contiene non in una, ma in più replicate disposizioni delle leggi. „ Quindi dopo l'arringa delle leggi, così ripigliano, e concludono „ E finalmente così viene determinato dalla L. 2. C. de Patribus, qui filios suos distraxerunt, la quale afferma che il figlio venduto dal Padre pella necessità, soddisfacendo il prezzo al Compratore, può riacquistare la pristina libertà. Or se a servi medesimi a riguardo della loro libertà tanto favorita dalle leggi si permette soluto pretio di ricattarsi; con più di ragione aderendo a tali legali disposizioni comunemente sostengono i Dottori di poter gli Vassalli soluto pretio al Compratore liberarsi dalla servitù, in cui soggiacciono.

Qual immensa mole di difficoltà sovrasti ad un sì fatto discorso, ben può comprenderla chiunque voglia por mente alla sola proprietà de' termini di servitù, e di libertà, i quali adattandosi al punto, che si tratta, vengono a cagionare una grandissima sproporzione, e ripugnanza, che non può avere la minor corrispondenza col fatto. Onde per disbrigarci immantinentemente da sì mal fondato argomento, basterà a noi con pruove chiarissime dimostrare, quanto sia inutile il paragone, e quanto ancora improprio, ed inapplicabili siano gli accennati rescritti degli antichi Giureconsulti alle mal pretese riduzioni de' Vassalli Baronali.

Non è altro la servitù, se la sua vera proprietà vuol rinvenirsi, se non che una total privazione della libertà, che toglie all'Uomo la padronanza di tutte l'esterne facoltà, rendendolo incapace di acquisti, di onore, di disposizione, e presso che di volontà; e come che mancipato all'altrui volere, tutto

dee

dec dal Padrone dipendere; tanto che alla morte è stata sempre la servitù paragonata, (a) anzicchè da molti è stata eletta la morte per evitar la servitù. (b) E veramente oltre la intrinseca ragione, che così persuade, l'estrinseca altresì lo convince. Fu la servitù introdotta per evitare il macello degl'Uomini, che benespesso i Vincitori facevano tagliandoli a pezzi, per ciò solo, perchè eran Vinti. Quindi mitigata cotal barbarie, riducevano nello stato di servitù coloro, che per diritto di guerra potevano esser uccisi; e perchè dalla morte erano stati preservati, furon detti servi; avendo da ciò tratto l'etimologia del nome stesso: (c) *cum enim homo ab homine superatus jure belli passus occidi, quia servatus est, servus appellatus*. Perciò in tutte le militari spedizioni, e nelle antiche conquiste de' Romani, i Popoli a forza d'armi soggiogati, perchè il trucidarli era lecito, lasciati per gran mercè in vita, alla servitù si soggettavano. Questa è la cagione, perchè presso gli antichi Scrittori, e nell'infinito numero delle leggi Romane altra servitù non si conobbe, se non quella de' Vinti, che passavano nell'assoluto dominio, e soggezioni de' Vincitori: (d)

Una tal usanza fu ancor di poi dall'altre Nazioni intrapresa; infatti legiamo, che i Galli, invasa la Germania, ridussero que' Popoli in una durissima servitù, avendo formato tre classi di servi, cioè Regj, Ecclesiastici, e Privati, con avere a tutti tolto in un colla libertà l'acquisto ancora de' beni. (e) Ma poi col correr degli anni illuminati que' popoli del diritto di natura, mossi dalla pietà, e indotti dalle vere massime di Stato, abolirono dapertutto quella crudele servitù, ormai generalmente introdotta, ed in Europa cominciò verso il secolo decimo a rifio-

---

(a) Arnise de Republic. cap. 3. lib. 1. de statu hominis.  
sect. 5. n. 22. Joann. Voet ad lib. 1. pandect.  
tit. de stat. hom.  
(b) Pietro Charron della saviezza lib. 1. cap. 58.  
(c) Goldast. Antiq. Aleman. tit. de servit. tom. 2.  
(d) Gerard. Noodt comment. ad Schilter tit. de stat. hom.

fiorire la libertà ; (a) tantochè l'Imperador Federico II. pubblicò varie Costituzioni, che sono riferite dal Goldasto, (b) per le quali non solamente sottrasse quei Popoli dalla servitù, ond'erano oppressi, ma altresì invitò le Genti settentrionali della Livonia, della Estonia, della Prussia, ed altre de' convicini Paesi a godere nelle sue Provincie una intera libertà (c).

Ciò però non valse ad estinguere totalmente la servitù ; perchè in alcuni Paesi, dove per avventura fatte avea profonde radici, quantunque tolta si fosse la barbara usanza di uccidere per puro capriccio i servi, di riputarli d'ogni acquisto incapaci, e di altre simili acerbità; tuttavia ivi restarono i servi ascrittizj, che val a dire ascritti a quel luogo, insieme col quale passar dovevano nelle alienazioni ; non potendo di lor volontà abbandonarlo, senza spezial permesso del Padrone, perchè erano obbligati a lavorare per alcuni giorni in beneficio di lui, e lasciarlo erede di certa porzione de' propj beni. Così a' nostri giorni ella è la sorte de' Vassalli de' Palatini della Polonia (d). La stessa condizione ritengono alcuni altri sotto i Baroni della Svezia (e). Molti sudditi de' Baroni Tedeschi, degli Ungheri, de' Moscoviti, e delle altre Provincie del Nort miglior fortuna non godono (f). Nelle Provincie unite dell'Olanda. In alcun'altre parti delle Fiandre, e della Francia lo stesso si osserva (g). E nel vicino Regno di Napoli trovansi alcune Terre, e Casali, (seppur è vero ciocchè scrisse un lor difensore) (h) dove da' servi ascrittizj non differiscono gli abitatori.

A a

Or

(a) Joan. Petr. LudeWig. *de jure publico lib. 1. opusc. 14. cap. 2. §. 8. lit. C. fol. 562. tom. 2.*

Gudelin. *lib. 1. de Jur. hom. cap. 4.*

(b) *Constitut. Imper. tom. 2. fol. 77.*

(c) Joann. Schilter *Exercit. ad Pandect. de stat. hom. tom. 1. fol. 32.*

Joann. Voet *Comment. ad Pandect. de stat. hom. lib. 1. tit. 5.*

(d) Schilter *loc. cit.*

(e) Joh. Stirnhook *lib. 2. de Jur. Suevor. Et Gotor. vetusto cap. 4.*

(f) Arnise. *de Republ. cap. 3. sect. 9.*

Leisser *jus Georg. lib. 1. cap. 3. n. 16.*

(g) Joann. Voet *comment. ad Pandect. lib. 1. tit. 5. de stat. hom.*

(h) Casar. *quæst. Peregr. lib. 1. quæst. 33. num. 12. 13.*

Or tutto ciò riscontrando co' Vassalli de' nostri Baroni, non vi farà mente così elevata, e singolare, che facendo uso delle citate antiche leggi Romane arrivi ad agguagliarli a' servi, de' quali l'anzidette leggi favellano; e molto meno potrà somigliarli agli ascrittizj, che nelle divise Provincie si rinvencono; mentrechè ciascun di essi è capace di acquisti; ritiene ciocchè la propria industria gli somministra; dispone a suo buon grado de' propri beni; senza stipendio non fa verun servizio al Barone; se da lui sarà in qualche atto gravato, tosto ricorre al Principe, ed a' suoi Tribunali, che dalle violenze il difendono; e porta sempre con seco la libertà di abbandonare quel foggiorno; lasciar quell'abitazione; e altrove a suo piacere ricoverarsi, senza timore di poter essere dal Barone a forza richiamato, o pur molestato. Chi dunque sarà colui, che rivolgendo l'occhio alle nostre leggi, o di passaggio almeno pensando alle costumanze del Regno, alla condotta de' Baroni, al governo de' Vassalli, e alla maniera, com' essi vivono, potrà mai alla servitù paragonare la loro condizione?

Bisogna in verità per rinvenire la servitù nelle parti del nostro Regno rammentarci degli antichissimi secoli, allorchè fu egli sotto il governo della Romana Repubblica; in quei tempi appunto, che per la coltura de' campi furono introdotte gran colonie di servi, così fatti de' Popoli debellati da i Vittoriosi Eserciti Latini, i quali, governando la Sicilia da Pretore Publio Licinio Nerva, scuoter volendo il giogo servile, tumultuariamente tutti si adunarono al numero di sessantamille, e quindi per più anni cagionarono una catastrofe di ammutinamenti, di sedizioni, e di straggi, che sconvolsero la pace, e la tranquillità dello Stato (a). Ne' tempi però posteriori venne meno, anzicchè restò spenta la servitù, e nella conquista de' Normanni già si è detto, che rimasero i Saraceni nella libertà delle proprie persone, e del culto della loro falsa

Re-

(a) Tit. Liv. *Histor. Nor.*

Luc. Flor. *lib. 3. cap. 19.*

Aprile *Cronolog. della Sicilia*

*cap. 13. dominio assoluto de' Romani.*

Catrou e Rovillè *Stor. Roman.*

*tom. 4. libr. 54. fol. 193.*

Religione (a); tantochè moltissimi ritennero le possessioni di feudi, e di Terre popolate; molt'altri in que' tempi con uffizj nelle Città, e nella Corte si rammentano, e soltanto alcuni schiavi in poter de' Conquistatori passarono, che Villani appellavansi, de' quali ne veggiamo fatte donazioni alle Chiese, per coltivare i poderi, che la pietà de' Conquistatori aveva lor conferiti; del resto tutti gli altri rimasero sottoposti a' Baroni, non già mancipati in istato servile, ma liberi da qualunque peso, che potesse renderli privi degli acquisti, e delle disposizioni; e così sempre an continuato sino al presente, senza forza che gli avesse obbligati ad abitare in quel luogo, senza potenza, che avesse ristretta la lor volontà nel disporre de' beni, e senza comando, che gli avesse costretti a servire senza guiderdone.

Il peso forse più intollerabile, che seco porta la servitù, per quanto an pensato i savj, è la privazione dell' arbitrio, e della facoltà di non potere a suo buon grado da un luogo recedere, ed in un altro conferirsi. Allora dice Vulpiano l'Uomo libero divien servo (b): *Nihil multum differunt a specie servientium, quibus facultas non datur recedendi*. All'incontro però disse l'Uomo più franco della Romana Repubblica, che il bel pregio della libertà si racchiude nella piena disposizione di soggiornare in una Città, e nella facoltà di poterla per puro piacere, o per qualunque arbitraria cagione abbandonare; e così nel Campidoglio al Senato, ed al Popolo spiegollo: (c) *Fundamentum libertatis sui quemque juris, & retinendi, & dimittendi, & ne quis in Civitate maneat in-vitus*. Dalla verità dunque di queste inviolabili massime, resta oramai abbattuto il fondamento della contraria asserzione; poichè il secondo, e non già il primo caso s'avvera ne' Vassalli de' Baroni Siciliani. Essi si vagliono per legge della propria volontà; cambiano a lor piacere, soggiornano; e senza timore di essere richiamati albergano dove il proprio genio li guida; sono ancor ignoti fra noi i nomi

A a 2

di

(a) Malaterr. lib. 2. cap. 45.

Caruf. part. 2. lib. 1. fol. 34.

(b) L. 2. ff. de liber. hom. exhiben.

(c) Cicer. orat. pro Balbo.

di Angarj, e Perāngarj, che dinotano nel vicino Regno di Napoli que' Vassalli, i quali debbon al Padrone per certo tempo senza mercede servire, che non possono altrove condursi a lavorare, e che con fisso, ed immutabil domicilio non possono senza rigor di pena, e asprezza di gastigo in altro luogo trasferirsi (a). Non si sono ancor veduti i servi di glebba, che ne' Regni di Aragona sono talmente co' fondi mancipati, che da essi sveller non si possono (b). Molto meno vi sono gli ascrittizj; ma tutti son liberi nelle disposizioni, e negli acquisti, soltanto soggiacendo alle leggi, e al buon regolamento de' Baroni con godere l'immediata protezione del Principe, e de' suoi Tribunali negli aggravj, che da loro si fossero inferiti. Facciasi adunque avanti l'argomento de' Contraddittori, e veggasi al confronto di quello, dove si verifica la lor compassionevole servitù? dove il racquisto della libertà? Veramente disse molto bene un savio (c), che bene spesso il bel nome di libertà suole usarsi per coprire le più abominevoli azioni, e per inorpellare colla vaghezza di tal nome i torbidi disegni de' Novatori. Ognuno allo sfogo della propria passione l'adatta: col pretesto della libertà la servitù s'introduce, la prepotenza s'innalza, e talvolta la perfidia si fomenta. Onde non è maraviglia, se i nostri Forensi nel difender i Vassalli Baronali s'immerfero inavvedutamente nell'errore di proporre il racquisto della libertà, per mezzo di conchiudere la riduzione al Demanio.

Ben è vero, che fra i Dotti ancor su la vera spiegazione della libertà non sono così leggiere le contese, che la discordia non gli abbia divisi in fazioni. Alcuni la spiegano (d) *Liber est, qui vivit ut vult, qui nec cogi, nec prohiberi, nec vim pati potest, cujus appetitiones non impediuntur, desideria non frustrantur, aversationes non sunt irrita*. Sicchè alla sola potenza della volontà ridussero la libertà; e perciò sullo stesso soggetto rispose Seneca:

(a) *Qua*

(a) *Casar. quest. peregr. lib. 1. le Nature de Mr. le Baron de Puffendorf. liv. 7. chap. 8. §. 5. n. 2.*

(b) *Gudelin. loc. cit.*

*Schilter. loc. cit.*

(c) *Barbeyrac. dans le droit de*

(d) *Diogen. Laert. in Teno.*

*Arrian. lib. 4. in Epist.*



(a) *Qua sit libertas, quæris? Nulli rei servire, nulli necessitati, nullis casibus fortunam in æquum deducere.*

Se di una tal libertà vanno in traccia i Vassalli Baronali, può certamente dirsi che nelle loro Terre rinvenir non la possono, perchè dove vi sono Leggi, e stassi soggetto alle determinazioni della giustizia, non può tollerarsi quel *vivit, ut vult*. Dove si osservano le regole del comando, e dell'obbedienza, non può soffrirsi quel *nec cogi, nec prohiberi*. Dove delitti si commettono, non può abolirsi quel *nec vim pati potest*. Dove poi vi è Comunità, non può senza sovvertirla farsi buona quella proposizione: *Cujus appetitiones non impediuntur*. Dove vi è consorzio civile, e vita sociale, è pur troppo stravagante quel *Desideria non frustrantur*. Ma questa libertà, che non si trova nelle Terre Baronali, molto meno potrà rinvenirsi nelle Città Demaniali; poichè, risponde al proposito un Autor molto sennato: (b) *Quippe si generalis illa oppositio libertatis locum vindicaret, sequeretur omnes Regio Imperio subiectos esse servos*; mercecchè una stessa è la giustizia, le leggi, le costumanze, le massime, ed il governo, che nelle Baronali, e nelle Demaniali si esercitano, e ciò, che in una parte è vietato, altrove non è permesso. Onde non farebbe diversa la qualità, che depongono, di quella onde nuovamente si vestono.

Ma se ben si riflette, è questa una libertà disordinata, prodotta da una sfrenata volontà, e solamente riconosciuta nel primiero stato di natura, ne' suoi giusti limiti poi circoscritta dallo stato civile per opportuna regola al comun consorzio delle Genti, le quali senza una tal limitazione non avrebber potuto convivere, onde disse Demostene: *Infra-cta eorum potestate, & cuique quod velit facere data potestate, non tantum Respublica perit, sed ne vita quidem nostra a Belluina absit*. Sicchè senza restrizione, senza il rigor delle leggi, senza severità di pene, o timor de' gastighi, senza che uno sovraffi al comando degli altri, non può

(a) Senec. epist. 15.

(b) Gulielm. Vander Muelen §. 12.

Comment. ad Grot. lib. 1. cap. 3.

può costituirsi la vera libertà, come fu spiegato a maraviglia dal grand' Oratore Romano: (a) *Legum Ministri Magistratus: legum interpretes Judices: legum denique idcirco omnes servi sumus, ut liberi esse possimus.*

E vaglia il vero restò dall'intutto spenta, ed abolita la natural libertà, dappoichè per la comun conservazione, e per evitare mali peggiori fu introdotta la vita sociale, e il diritto dell'Imperio. Allora qualunque Uomo depose la sua libertà, e si fè servo delle leggi. Ciò supposto un rinomato Autore così discorre: (b) *Qui civis fit, libertatis naturalis jacturam facit, ac Imperio se subjicit, quod Jus vita & necis complectitur, & cujus jussu plurima facienda abs quibus quis alias abhorrebat, & omittenda qua vehementer appetebat. Pleraque etiam actiones ad bonum societatis referenda, quòd sepè a bono singulorum videntur discrepare.* Ma se gli Uomini fecer discapito di una incolta libertà, che alla fine andava a metter termine in una barbara furezza; ne acquistarono in confronto una altra perfetta, nobile, e civile, che bandì le insolenze, le rapine, e la licenza di operar senza ritegno, mercè la quale nel consorzio degli Uomini, e sotto l'imperio di una regolata potestà divennero ragionevoli, ed umani. (c)

Qual però sia la vera libertà civile sotto l'altrui comando, e potestà è difficile con pienezza di voti poterlo asserire, poichè nella diversità de' Governi vien ella ancora diversamente interpretata, e quella, che da tal'uni vien riputata libertà, da tal'altri viene riconosciuta per servitù. Cagionandosi una tal diversità dalla differenza degli umori, e della oppinione, e siccome considera un Dottore Parigino di

(a) Cicer. orat. pro Cluentio.

(b) Puffendorf. de offic. Homin. & Civis lib. 2. cap. 5. §. 4.

(c) Puffendorf. de off. Hom. & Civ. lib. 2. cap. 1. §. 9. ibi.

Et ut in pauca rem conferamus: in statu naturali quisque propriis tantum viribus protegitur: in Civitate

omnium: ibi fructus ab industria sua nemini certus; hic omnibus; ibi imperium ad bellum, metus, paupertas, foeditas, solitudo, barbaries, ignorantia, feritas: hic Imperium rationis, Pax, securitas, divitiæ, ornatus, societas, scientia, benevolentia.

di chiarissima fama (a). Il genio, la immaginazione, e la fantasia di ciascuno decide la felicità, o la sventura, del proprio stato. Quindi è che posero alcuni la sede della libertà nel governo di un buon Principe (b): Altri la Monarchia riputarono per una durissima servitù (c): La Democrazia da' Repubblichisti viene esaltata per l'idea della libertà: Da altri vien riconosciuta l'asilo della prepotenza (d): Anche l'Anarchia tiene i suoi fautori, ed ha inalzate le insegne della libertà, ancorchè fosse il governo più tirannico, e servile. (e) Sicchè dovunque si raggira la mente, scorderà delineata la servitù co' freggi della libertà, e la libertà mascherata co' ceppi della servitù, e potrebbe agevolmente chiunque sostenere, che nel Mondo tutti son

fer-

(a) Pietro Charron nel trattato della Saviezza lib. 1. dist. 4. nel trattato Italiano fol. 225. ivi.

Ecco un'altra differenza degli Uomini, cavata dalla diversità delle loro professioni, delle loro condizioni, e de' loro generi di vita. Gli uni seguono la vita civile, e sociale. Gli altri la fuggono, per salvarsi nella solitudine. Gli uni amano l'armi. Gli altri le odiano. Gli uni vivono comune. Gli altri in proprietà. Gli uni amano essere in carica, e menare una vita pubblica. Gli altri si nascondono, e restano privati. Gli uni sono Corteggiani, e totalmente d'altri. Gli altri non corteggiano, che se medesimi. Gli uni stanno nelle Città. Gli altri in campagna, amando la vita rustica. Chi faccia meglio, e quale vita sia da preferire è difficile da dirsi semplicemente, e forse impertinente, tutte hanno i loro vantaggi, e i diloro disvantaggi, i loro beni, ed i loro mali.

(b) Mantuan. lib. 1. ibi.

Libertas est summa bonis sub Principe iusto.

Claud. lib. 3.

Nunquam libertas gratior extat, quam sub Rege pio.

(c) Tacit. l. 1. de mor. German. ibi. Urbem Roman. ab initio Reges habuere, Libertatem, & Consulatum L. Brut. instituit.

Grot. de Jur. belli cap. 3. §. 12. n. 1. ibi.

Stoici quondam servitutem constare dicebant in subjectione. Et in sacris literis subiecti Regis servi vocantur.

(d) Teodor. Reinkingk de Regimin. secular. S. R. §. cap. 1. n. 15. ibi.

Inter has Rerumpublicarum formas, quænam optima sit non nova est quæstio, sed jam olim apud Persus recuperato Regno a septem conjuratoribus Magis, gravissime disputata & deliberata uti ex illis tribus Otanis pro Democratia, Megabisi pro Aristocratia, Darii pro Monarchia pulcherrimis, & doctissimis apparet orationibus. Sunt quidem in qualibet forma sua commoda, & præcipua, quadam incommoda, adeout nulla omnibus numeris absoluta, & perfecta dici possit.

Halicarnas. de rebus gestis Romanorum.

(e) Bodin. de Republic. lib. 4. cap. 1.

Petr. de Greg. de Repub. lib. 5. cap. 1.

fervi, perchè tutti an vietata quella licenziosa maniera di vivere: a tutti è ristretto l'assoluto arbitrio di operare a suo mal capriccio, non conoscendosi in ciò disuguaglianza fra il suddito, ed il superiore, fra il Vassallo, ed il Principe, fra quello, che ubbidisce, e colui, che comanda.

Bisogna dunque per togliere tanti abbagli ben distinguere tra la libertà, che compete all' Uomo nello stato di natura, e la libertà che tiene il Cittadino per ragion di società. La prima è un indomita licenza, che scompone l'ordine politico dello Stato: la seconda però è un procedimento regolato dalle leggi, custodito dalla subordinazione, mantenuto sempre a segno dall'obbedienza, e conservato dalla giustizia; ond'è che la libertà naturale non viene pregiudicata, ed alterata dalla condizion civile, nè come servo potrà considerarsi colui, che stà soggetto al regolamento, e comando di quella potestà, che l'uso della giurisdizione, ed il maneggio della giustizia saggiamente amministra (a). Non si toglie così quella libertà personale, che fa divenir ser-

(a) Gulielm. Vander Muelen *comment. ad Grot. lib. 1. cap. 3. §. 12. ibi.*

Hominem dupliciter considerandum, vel secundum conditionem naturalem, vel adventitiam, idest civilem viventem in societate civili: ratione illius est animal rationale, liberum, cui competit facultas vivendi & faciendi quod velit, ut & libera dispositio circa ea, quæ possidet, sibi que acquisivit, vel propria industria, vel alia quacumque ratione ad eum pervenerint; intuitu hujus conditionis est animal politicum, idest civile alieno imperio subjectum, habens quidem illam naturalem libertatem, sed ejus usus circumscriptus legibus a summa potestate latis, quæ ipsi agendorum & vitæ transigendæ normæ esse debent; tantum itaque de ea deductum quantum requirit societatis salus, & Reip. commodum. Civilis itaque conditio non obstat naturali li-

bertati, neque eam tollit, ita ut jam imperio quis subjectus fieret servus, sed tantum usum libertatis ita ordinat, & utraque conditio sibi invicem inservire possint. Quippe observandum hominis actiones quatenus natura liber est nullam habere relationem, quam ad se ipsum, ideoque tantum inservire proprio commodo, itaque pro suo arbitrio, & voluntate quibusvis mediis ad illud acquirendum potest dirigere, & moderari, verum quatenus est membrum societatis civilis, etiam relationem habeat cum bono publico, & eatenus summo imperanti incumbit eas dirigendi facultas, quolibet modo, quoniam cum ipso imperio ipsi arbitrium concessum, ea adhibendi media, quibus potissimum publicam salutem conservari, & publicam utilitatem promoveri posse putat,

fervo l'Uomo libero, ma si trasferisce quel diritto di governo, e di reggenza unicamente appoggiato alla buona direzione della società civile, e alla perpetua conservazione, e sostegno della Repubblica; ciocchè in poche parole si conchiuse da Aristotele allorchè disse: *Non oportet existimare servitutem esse vivere ad Reipublica administranda formam accomodata, sed salutem.*

Questo per l'appunto è quel, che nelle alienazioni, o concessioni de' Feudi, e delle Terre a Baroni si è trasferito, ed oltre ad avere il governo, e la giurisdizione sù i Vassalli, son rimasti affatto esenti dall'esser Padroni delle loro Persone. Quindi è, che tali alienazioni non importano una servitù, ma lasciano intatta la libertà, la quale va disgiunta dalla obbedienza, che debbon prestare come membri della società civile. In tal guisa il dottissimo Ugon Grozio la conciliazione degli Autori ci somministra (a) *Propriè tamen cum populus alienatur, non ipsi homines alienantur, sed jus perpetuum eos regendi, qua à populus sunt. Si cum uni liberorum patroni libertas assignatur, non hominis liberi fit alienatio, sed jus, quod in hominem competit transcribitur.* Nè forse perchè si vende, o si concede una Terra popolata, divengono tutti gli Abitatori privi delle libere facultà di acquistare, o di disporre, ma nulla meno ritengon essi la libertà di esercitar i proprj diritti, e restano le lor persone esenti da qualunque servil condizione, non soggiacendo ad altro, se non che alla subordinazione del comando, e alla moderazione de' Superiori (b) *Sic hodiè videmus alienari posse apud nos jurisdictionem in populum, non vendito tamen populo, neque singulorum eo dominia, & bona, deque iis disponendi facultas, & domesticum Imperium transfertur; alienandi imperii facultas non afficit personas, nec eorum bona.* Anzicchè essendo la giurisdizione de' Baroni ne' suoi limiti circoscritta, e soggiacendo alle giuste correzioni del Principe, e de' Magistrati, ne siegue, che quanto più ristretto è l'uso della giurisdizione, e più limitato è il comando, altrettanto più

B b

di li-

(a) *De jure belli & pacis lib. 1. cap. 3. §. 12. n. 1.*

(b) *Guliel. VanderMuelen ad Grot. loc. cit. num. 2.*

di libertà godono i sudditi. (a) *Jam verò notandum Imperium aliud magis absolutum, aliud suis circumscriptum limitibus; quo magis absolutum, è magis limitatur naturalis libertas; Et idcirco magis quoque subjecti sunt cives, Et proprius accedere videntur ad servitutis naturam.*

In confronto dunque di tutte le accennate ragioni, a chiaro lume si scorge la debolezza di coloro, che volendo i Terrazzani adulare, pretendono alla lor libertà dar nome di servitù, per cambiarla in un'altra eguale, e tal volta maggior servitù. Per non incolpare però generalmente il nobile ceto de' dotti Forensi nell'aver forse un tal abuso introdotto, vop'è rammentarci, che i più sennati del foro qual fantastica, ed immaginaria opinione la confutarono, fondati nella ragione, che restando al Principe sù i Feudi, e Baronie il diritto sovrano, e l'uso della sua suprema giurisdizione, mercè la quale soccorre gli oppressi, e reprime gli aggravj; allora non debbonsi coll'indegno nome di servi chiamare, perchè sono come tutti gli altri Vassalli del Re, che godono la sua protezione, e gli opportuni rimedj nelle oppressioni da' Regj Uffiziali riportano. Quindi rivoltando contro quelli incauti Scrittori le stesse ragioni, ed argomenti, conchiusero essere un malvaggio pretesto, ed una pretenzione pur troppo irragionevole, che non mai potrà persuadere la riduzione al Demanio (b); soggiugnendo l'incomparabile Presidente de' Franchis: esser tutta perfidia de' Vassalli Baronali l'imprender queste strepitose pretenzioni, perchè nel Vassallaggio anche ritengono la libertà di ricorrere al Principe (c) *Prevalere debent magis regula Juris, quam perfidia Vassallorum dicentium, eorum magis interesse cognosci per Regia Tribunalia, quam per Baronem; per qua Regia Tribunalia, quando opprimuntur a Baronibus eis fit justitia, Et Barones penis debitis puniuntur.*

Fra

(a) Gulielm. VanderMuelen *loc. cit. num. 2.*

(b) Regen. Tappia *decis. 5. n. 100.*

Callanate *conf. 38. post Ram. n. 9. 72.*

Ramon. *conf. 37. n. 117.*

Andreol. *conf. 402. n. 6.*

(c) Franc. *decis. 17.*

Fra quanti però scrissero in difesa de' Vassalli, nessuno oltrepassò i termini del dovere, quanto Giovanni Nevizano, il quale trasportato dal dolor concepito, per l'onta appresa dall'essere stata la Città di Asti sua Patria dal Re di Francia a un Barone venduta, deplorò in guisa tale la miserabil condizione de' suoi Concittadini, che avanzossi a rassomigliarli a quei sventurati servi, che privi erano di acquisti, e disposizione. Ma non restò impunito il suo inconsiderato trasporto, e da gravissimi Autori (a) fu acerbamente vilipeso al pari di un fanatico, che per via di traveggole, e ghiribizzi s'ingegna dar sembianza di verità alle bugie più note, e manifeste.

Ma di grazia si chiegga da qualunque mal contento Terrazzano, che dica almeno in qual cosa differisca nel nostro Regno dalla servitù Baronale la libertà Demaniale? Non potrà certamente egli produr cosa di rilievo, che vaglia a provar l'una, o a convincere l'altra. Imperocchè oltre una certa generale apprensione, che contribuisce maggior onoranza all'immediato Vassallo del Re, perchè vien riputato con qualche marca di nobiltà; in tutto il rimanente, o non v'è differenza, o forse meno incomodi, anzichè più vantaggi il Baronale riporta. Sicchè quel maggior grado di civiltà, o di nobiltà, che nel Demaniale si ricono-

B b 2

sce,

(a) Fontanella *de Pact. claus.* 4. *gloss.* 10. p. 2. n. 52. *ibi.*

Sileat igitur & habeat in Domino patientiam. Joan. Nevizan. Ubi adeo execratur id quod est esse sub Baronum Vassallagio, ut ejusmodi Vassallos servis æquiparet, eos vero, qui Regi immediatè subsunt, hominibus liberis, primum Vassallagium servitutem appellando, secundum vero libertatem dicendo, additur postea (ut magis intelligas quanti is rem hanc æstimet) supinum, ac fatuum esse qui talem servitutem non perhorrescat, nisi forte (inquit) aliquis miser vel desperatus ad instar patris,

qui propter famem filium vendat *L. 1. C. de part. qui fil. distrax.* vel illius, qui se vendit ad præteritum participandum §. *pen. inst. de jur. person.* sileat (inquam) & habeat in Domino patientiam, nec tantam calamitatem consideret in Vassallis Baronum is Auctor: vidimus enim nos, qui sumus experti in multis occasionibus pejus ab officialibus Regis tractari Vassallos, quam a Baronibus, maximè ubi (prout in nostra Cathalonia) neuti-quam ita alienat Rex ut summam regaliam subveniendi oppressis, & liberandi eos a manu calumpniantium a se abdicet.

sce, non può far considerare come un indegno servo il Vassallo del Barone, nè gli sarà lecito per acquistar quel grado il suo nativo carattere rinnegare.

Sono queste disposizioni superne, che lo stato degli Uomini con diversa, ed inegual condizione an distribuito, per meglio formarsi nella lor disparità quell'armonica organizzazione, che la gran machina della Repubblica costituisce. Quindi è, che ciascuno non deve affliggersi, nè mal soffrire il suo destino, ben adattandosi a lui ciocchè disse l'Apostolo (a): *Vocatus es ad servitutem, ne id te torqueat*. Basta a chiunque per restar contento della propria condizione, e dello stato il riflettere, che dalla Divina Provvidenza fu ivi collocato: anzicchè l'Autor del Collegio Puffendorfiano fra le più sode massime, che riconobbe necessarie per la conservazione della Repubblica, e per il tranquillo stato della vita civile, questa saviamente registrò (b): *Qui legitimam causam in servitutem sive personalem, sive civilem devenerunt, contenti sua conditione esse debent*. Perciò siccome non può lagnarsi il Plebeo di non esser nato nobile, così nemmen può dolersi il Terrazzano di non esser nato Cittadino, e molto meno per acquistar tal pregio potrà sovvertire l'altrui dominio, con inferire un gravissimo pregiudizio al proprio Padrone, e spogliarlo della Terra, del Vassallaggio, e de' suoi antichi retaggi.

Oltre però di questa fievole vanità di onore, viene comunemente riputata molto migliore la condizion Baronale per quanto appartiene ai privati dimestici vantaggi. E la sperienza fedele maestra di ogni cosa ha fatto conoscere in ogni paese, che le Università Baronali, e i sudditi, che le compongono, fioriscono nelle ricchezze, e nelle comodità, veggendosi in esse coltivata la giustizia, e depressa la prepotenza, Così gli Autori Catalani (c) sicura fede ne fan-

no

(a) Paulus ad Corinth. 7. 21.

(b) Andreas Adam Hochstetteri Colleg. Puffendorf. super lib. de offic. hom. & Civis exercit. 2. §. 17.

(c) Ramon. conf. 37. n. 17. ibi.

Nec dicatur obsecro, fieri deteriorem conditionem Vassallorum, si efficiantur Baronis, quia contrarium experimur in Cathalonia, opulentiores enim sunt Universitates, & Vass.



no, i Napolitani ancora lo confermano (a), e nel nostro Regno ne fanno una vera testimonianza alcune Città ridotte già all'estremo della miseria, perchè oppresse dalla insaziabil ingordigia di alcuni Cittadini. Onde con molto senno, e profondità di giudizio il prudentissimo Regente Camillo de Curtis (b) disapprovò come scandalose queste riduzioni al Demanio, e nemmen come Avvocato Fiscale volle imprenderne nessuna; anzicchè con un perpetuo monumento a posterì lasciò scritto: *Nullum denique consideratur beneficium Universitatum, quinimo illarum perditio, ut experientia rerum magistra docuit. Omnes enim admisse ad Demanium petierunt iterum ad nihilum redacta venire in posse Baronum, & hisce de causis, dum ego pro tempore istud officium gessi, nunquam instavi pro istis Demaniis, nec petitionibus Universitatum adhasi.*

Pongono l'anzidette ragioni in iscompiglio la contraria proposizione; ma quando fingere ancor volemmo, che non fossero tuttavia bastevoli ad abatterla; altre due ci s'apprestano, ch'essendo appoggiate alle circostanze particolari di questo caso, fan comparire e insufficiente, e fantastica la pretenzione.

Ecco la prima: se vera fosse la supposta servil condizione de' Vassalli Baronali; avrebber potuto scuoterla coloro, che assaggiarono la libertà, e colla servitù poi la cambiarono; non mai però quegli altri, i quali dap-

Vassalli Baronum, quam sint Universitates, & Vassalli Regis, prout & in aliis Provinciis ita contingit, ut eleganter *Andr. de Georgio alleg.* dicens multas Universitates opulentissimas occasione Demanii fuisse depopulatas, & post ruinam petisse Baronem, *Freccia de subfeud.* ubi exclamat contra prætendentes Demania, & advertit quod in hujusmodi Universitatibus solent adesse aliqui protervi Cives, qui sub vana spe Demanii excoriant pauperes Vassallos.

(a) *Freccia de subfeudis lib. 2. n. 26. fol. 272.*

Regen. Rovit. *super Pragm. 63. de offic. Proc. Caesaris n. 19.*

Regen. Capic. *Galcot. contr. 53. n. 24. 25.*

Regen. Moles *tit. de donat. univers. §. 24. quest. 1. n. 46.*

Prat. *discept. 50. n. 80.*

(b) Regen. Camil. de Curtis *in diversor. feudal. vers. licet etiam num. 75.*

dappoichè nacquero , non videro in loro risplendere un raggio di libertà , sicchè seguitando la disposizione delle accennate leggi , avrebber potuto ricercar la libertà que' primi Uomini , che dallo stato libero Demaniale passarono al servil Baronale , non mai però i loro figli , e discendenti , nati , adulti , e già invecchiati nel Vassallaggio , a' quali non solamente non favoriscono le opposte leggi delle Pandette , e del Codice , anzicchè da quelle stesse vengono alla servitù perpetuamente condannati , perchè non avendo mai goduto libertà , non possono chiedere , e racquistare ciocchè non anno posseduto . Perciò restringendo la prima general proposizione così disse Pomponio : *Dubitari non potest , quin ei quoque , quæ major annis viginti se venire passa est ad libertatem proclamandi licentia fuerit deneganda . His quoque danda non est , qui ex ea nati tempore servitutis ejus erunt ;* e se per una legge posteriore del Codice (a) fu vietata la Madre di poter transigere su la libertà de' figli , ciò fu perchè que' figli erano nati nello stato di libertà , altrimenti se fosser nati in tempo della servitù , niun diritto avrebber di deporla col ritorno alla libertà (b) . Cosicchè seguitando il mal adattato paragone de' Contraddittori , si rende egli inapplicabile alla nostra causa , in cui i Sortinesi di oggidì non sono già quelli , che dicesi essere stati un tempo liberi , ma quelli che nacquero , e crebbero nella servitù Baronale .

La seconda fa dall'intutto cessare il mal fondato argomento ; poichè per quanto nel precedente capitolo con  
la

(a) *L. 26. C. de transact.*

(b) *Arnif. de Republ. cap. 3. sect. 6. n. 17. ibi.*

Utrum verò ultronea hæc servitus & subjectio in consortium calamitatis trahat posteritatem ... Interim voluntas patris retinet non tantum se , sed & liberos , & uxorem in perpetua servitute , & inquinatum censetur quidquid ex vitiosa radice nascitur . Unde Pomponius , & iis negat dandam libertatem , qui ex mu-

liere ; quæ se venum ire passa est , nati erunt tempore servitutis ejus , nec aliter in Germania observatur . *L. enim transactione 26. Cod. de transact.* loquitur de eo casu , quando mater libera patitur de servitute filiorum , ut explicat Donell . Interim non negat qui post legitimam matris servitutem concipiuntur conditionem matris sequi , quia per rerum naturam fieri non potest , ut ex serva radice liber nascatur arbor .

la più chiara , e lucida evidenza si è provato , non costa di essere stata in nessun tempo nel Regio Demanio questa Terra , perchè fu ella fabbricata , e popolata da que' Baroni della famiglia Modica , che prima qual' incolto Feudo e inerme Baronia l'avevano acquistata . I popoli adunque , che vennero ad abitarla volontariamente alla supposta servitù si esposero ; e se oggi ancor fossero viventi non potrebbero la libertà ripetere , se la barattarono con averla indegnamente rinunziata , imperocchè essendo questi un beneficio , che diedero le leggi a chi fu tratto dalla forza alla servitù , non potrà mai giovare a colui , che volle farsi servo , (a) ostandogli la sua stessa elezione , che gli toglie qualunque azione , di poter più scuotere il giogo servile , ch'egli stesso s'impose .

Sarebbe pur troppo bastevole questa risposta per respingere gli opposti tentativi , ma se i propj termini si considerano , co' quali devesi regular questo punto , chiaramente si scorderà sul frontispizio la insuffistenza della pretesione ; poichè non solamente si chiede da' Vassalli il ritorno a una libertà rinunziata , e non mai posseduta , ma poco ciò sembrando vogliansi con essa seco trarre i Feudi , e far , che tutta la Baronia col territorio dovesse seguirli quasi come cose a lor accessorie , e dipendenti . Finora non s'è intesa legge , o costituzione cotanto barbara e crudele , che permetta al servo di ricuperar la libertà , e con essa tor seco i beni del Padrone . Non si è pur udito , che il figlio venduto ritorni al padre co' poderi del Compratore , o che il pretesto della libertà spogli il Padrone de' suoi Feudi , e lo riduca in una penosa povertà . Una così inudita stravaganza porta la petizion dell'Istigatore . Egli non solamente vuol far racquistare una da se fondata libertà agli Abitatori di Sortino , ma vuol , che seco traggano tutti i beni dal Padron posseduti . Chi loro ha vietato di godere quella qualunque sia libertà Demaniale col trasferirsi in qualche Città Regia ? A ciascuno libero si è lasciato l'arbitrio . Lo stesso Istigatore potè a suo bell'agio re-  
spi-

---

(a) *L. his qui suis §. si ab ignoto ff. de Manumiss.*

spirar quell'aura di libertà, che gli tornò a grado, dappoi-  
 chè scacciato pe' suoi delitti da Sortino, si elesse per sog-  
 giorno la Città Regia di Carlentini: ma coll'esperienza poi  
 conobbe, che quel Cielo nol rendè talmente libero, com'  
 egli amava d'essere: perchè ivi non trovò la franchigia  
 dalle pene pe' novi reati da lui commessi, pe' quali fu altresì  
 gastigato. Potrebbe colà chiamarsi tutti gli altri, che aspi-  
 rano a quella pretesa libertà, e senza dispute lor farà ac-  
 cordato il recesso, che non è stato mai negato a niuno.  
 Non può però adonta del Padrone far, che tutti gli Abita-  
 tori in un colla Terra, e i Feudi divengano Demaniali, o  
 che per un fantastico capriccio si riunisca al Demanio cioc-  
 chè non è mai stato per un sol momento nel Demanio,  
 con restare spogliata una illustre famiglia dell' antichissimi  
 Feudi da tanti, e tanti Baroni legitimamente posseduti.

Ma è tempo ormai di confutare il secondo mezzo, che  
 più fragile, e mendicato fa conoscersi, perchè piantato si  
 scorge su di una Lettera Reale del 1631., che non ha la mi-  
 nor correlazione col fatto di Sortino, e colla petizion dell'  
 Istigatore. I nostri Contraddittori però, perchè viddero in  
 essa per avventura trattarsi di riduzione al Demanio tosto  
 s'ingegnarono a lor difesa reclutarla, e nella seguente ma-  
 niera ne proposero l'Argomento. (a)

„ Si stabilisce parimente il diritto dell'Università del-  
 „ la Lettera Reale di Filippo Quarto emanata nell'anno  
 „ 1631., ove si determina, che le Terre alienate dal Re  
 „ si possono ridurre al Demanio, pagandosi il prezzo al  
 „ Compratore, sono parole della Lettera Reale. *Però en  
 „ caso que la dichas Ciudades y Terras vendidas en mi Re-  
 „ gnos de Napoli, y Sicilia ofrecieren darel perciò porque  
 „ an sydo vendidas, es mi voluntad, que se restituian su  
 „ dinero a los Compradores, y que ellas se an reducidas a  
 „ mi Real Demanio y dominio y que seles dajser la disposi-  
 „ cion conveniente para que puedan hallar el dinero neces-  
 „ sario facilitandola vos de vuestra parte.*

Un tal discorso farebbe ben a proposito contro colo-  
 ro

---

(a) *Scritt. del Contrad. art. 2.*

ro ; che ignari forse del diritto pubblico , e delle genti , assolutamente negassero la riduzione delle Città Regie al Demanio , e farebbe una utilissima istruzione da farsi a qualche Indiano , che arrivato in questo Regno ne ignorasse le leggi , e gli statuti . Ma chi si rammenta delle leggi patrie , ne troverà molte ne' Capitoli del Regno da' Parlamenti proposte , e pubblicate dal Re Giacomo (a) , dal Re Alfonso (b) , e dal Re Giovanni (c) , nelle quali si prescrive , che si fossero reintegrate al Demanio tutte quelle Città , che non ostante il Real divieto si erano da esso dismembrate ; e con effetto veggiamo , che quelle leggi produssero la riduzione della Città di Castrogiovanni già alienata , e nel Regno del Re Giovanni al Demanio riunita (d) : della Città di Sciacca venduta al Marchese di Geraci , e poi al Demanio restituita (e) : della Città di Taormina , ch'era stata venduta ad Antonio Balsamo per ottanta mila scudi , ma poi sborzato da' Cittadini il prezzo , al Demanio reintegrata (f) : della Città di Mistretta , e di Capizzi , che corsero la stessa sorte prima vendute , e quindi riunite (g) .

Questi antichissimi esempli vagliono molto per far conoscere , quanto sia fuor del caso la citata Lettera Reale dell'anno 1631. ; imperocchè non potrà ella altrimenti sussistere , se non per quelle Città , che estratte dal Regio Demanio alla Baronia poscia si sottoposero , non però per l'altre , che sempre Baronali si mantennero , mentrechè non può darsi riduzione , se non è preceduta la disgregazione .

Non si estende per verità una tal disposizione oltre alla riunione di quelle Città Demaniali , che nel tempo , in cui fu dispacciata , si erano per le pressanti necessità della Corte vendute , e quantunque di essa altra memoria non si rinvenga , se non quel piccol frammento descritto da' Contraddittori , e da essi estratto da Ma-

C c

rio

(a) *Cap. Reg. Jacob. 9.*(b) *Cap. Reg. Alfons. 357.*(c) *Cap. Reg. Joan. 19.*(d) *Cap. Reg. Joan. 17.*(e) *Cap. Reg. Joan. 47.*(f) *Aprile Cronolog. della Sic. Cap. 3. Re Austriaci fogl. 284.*(g) *Diplom. Reg. Alfons. de anno 1448. in Reg. Cancellaria.*

rio Cutelli (a), non trovandosi neppur registrata ne' libri della Real Cancellaria, tutta via per non immaginarsi, che avessero quivi qualche rarissimo documento rinvenuto, or ne apprestarono loro moltissimi, che la stessa cosa prescissero, ma che fanno a chiaro lume conoscere, che al caso nostro non sono.

A ciascun è palese quell' orribil incendio di guerre, che si eccitò sul principio dello scorso secolo contro la Monarchia delle Spagne, la quale nella sua vasta estensione fu in ogni parte ostilmente assalita. Nel sostenere la gran machina di tanti eserciti venne meno la di lei gran potenza, mancarono i tesori, ch'eran precisamente necessarj per sostegno della Corona, e il suo dovizioso Erario divenne affatto esausto, e sprovveduto. Per riparare intanto le perniziose conseguenze, che da ciò provenir potevano, e per non dar la vittoria a' nimici, collo scemar la paga alle Milizie, si pensò in quelle calamitose circostanze porre in uso le leggi della necessità, che qualunque altra legge dispensano, e dopo di aver venduto ciocchè speditamente poteva alienarsi, si stimò passare alla vendizione delle Città Regie, che ne' Regni d'Italia costituivano il Demanio, e con esso il più bel fregio, ed ornamento del Principato; a qual fine si dispacciarono lettere Regie per Sicilia, Napoli, e Milano (b), nelle quali a' Governanti s'impose, che dovessero vendere a contanti, e non che a buono, ma ove altro non si potesse, a prezzo vile le Città Regie a qualunque volesse comprarle, affinchè col danajo restasse sovvenuta in quelle premurose urgenze la necessità del Sovrano. Ciocchè fu poi confermato in altri dispacci dirizzati al Duca di Alburquerque, al Duca di Alcalà, al Principe di Paternò, al Conte di Assumar D. Francesco de Mello, al Cardinal Doria, all'Almirante di Castiglia, e al Marchese de los Veles (c).

Fu

(a) Decis. 1. tom. 2.

(b) Lettere Reali dispacciate in Madrid a 26. Luglio 1629. eseguite in Palermo a 22. Settembre 1629.

registrate nel libro delle mercedi a fog. 10.

(c) Lettere Reali a 24. Aprile 1631. eseguite a 2. Giugno 1632. regi-

Fu questa, a dir il vero, una disperata provvidenza, soltanto consigliata da' vementi stimoli della necessità, che non poteva evitarsi, senza la dissipazion del Demanio. Ma ancor è pur vero, che non furono queste disposizioni dirizzate alla perpetua alienazione di que' fondi, ma alla pignorazione de' medesimi, affin di cavare prontamente il danajo, che bisognava a mantener in piè quella Guerra, che a vantaggio credevasi della Corona. Però fu, che non solamente negli accennati dispacci il Re in tal guisa si dichiarò, ma giusta il Real sentimento assicura il Regente Donato Antonio de Marinis, che allora reggeva il supremo Consoglio d' Italia, onde uscivano queste Regie disposizioni, essere stato questo un mezzo per obbligare i Cittadini a somministrar qualche sovvenzione, per non perdere il pregio del Demanio; o almeno per cavar danajo da' particolari Compratori, sul pensiero di farli poi restituire dalle Università vendute, ammettendole alla prelazione per mantenersi nel Demanio (a). Il che resta confermato da altre Regie disposizioni, nelle quali leggiamo, che non essendosi corrisposto alla Reale intenzione di farsi più tosto pignorazioni, che vendizioni, perciò in ammenda dell'error commesso con gravissime doglianze gli ordini si rinovarono, affinchè non si dovessero più fare assolute, e irrevocabili le vendizioni, ma che si riservasse alle Università libera la facoltà di potersi reluire (b): *Pues como aveys visto se os escrivio a parte por el mismo consueyo, que mi Real intencion era que las ventas de las Ciudades, y Tierras se hiciesen de manera, que no quedassen excluidas las esperanzas de poder-*

C C 2

der-

registrate nel libro delle mercedi B. fog. 354.

Lettere Reali a 10. Febr. 1639. eseguite a 20. Aprile 1639. registrate lib. mercedi a fog. 219.

Lettere Reali a 15. Agosto 1639. eseguite a 14. Ottobre 1639. registrate lib. mercedi a fog. 75.

Lettere Reali al Vicere Marchese de los Veles a 8. Ottobre 1645.

eseguite nel Regno a 25. Gennajo 1646. registrate nel libro delle mercedi fog. 168.

(a) Regens de Marinis obser. ad decis. 160. Regent. Revert.

(b) Lettere Reali dispacciate in Madrid a 24. Aprile 1631. eseguite in Palermo a 2. Giugno 1632. registrate nel libro delle mercedi B. fog. 354.

*derse rescattar*. Considerando però nello stesso dispaccio, che difficilmente si rinvenivano Compratori, che incerti, e sospesi fosser voluti restare sotto quel patto, conformandosi alle regole del diritto, per non lasciarli perpetuamente soggetti alla reluzione, ordinò, che dovesse prefiggersi un termine, entro il quale potesse farsi; dopo però affatto si negasse ogni sorta di reluzione: *Advirtiendo que en lo que se bendiere se ha de escusar la clausula de no poderse rescatar, però se les podria limitar el tiempo, que tienen para volver al Demanio, para major conveniencia de los Compradores, y para acudir a mis servicios.*

In esecuzione adunque di ordini così pressanti viddesi in pochi anni sconvolto, e dissipato il Demanio, e le Città più nobili, e ragguardevoli furono esposte al mercato, e al Vassallaggio. Alcune dalla tempesta si sottrassero colle offerte prontamente fatte da propj Cittadini. Altre però, che furon tarde alle sovvenzioni, furono speditamente vendute, e così per l'appunto avvenne alle due Città Vescovili di Girgenti, e Patti, e alle Città della Licata, Nicosia, Troina, Corleone, Vizzini, Carlentini, Mistretta, e Capizzi, alle quali non giovarono i privilegj, e le antiche Regie promesse di non doverle per qualunque cagione dal Demanio dismembrare.

Un sì fatto sconvolgimento del Real Patrimonio non potea lungamente sussistere senza languire nel Regno la Maestà del Sovrano, il cui Demanio in confini pur troppo angusti si era ristretto. Perciò veggiamo che somma cura di ciò egli ne prese, e negli stessi Dispacci, onde prefava per la vendizione, era molto sollecito della celere reluzione; così scorgendosi nel rescritto del 1631., e nell'altro rapportato da' Contraddittori, quantunque poi in molt' altri posteriori sin all' anno 1645. ne avesse ritornato ad ordinare la vendizione. Ma finalmente ben considerando il disordine, stimò con espresso precetto comandare al Serenissimo D. Giovanni d' Austria allora Vicerè, che dovesse adoperare tutto il suo impegno, affinchè le  
Cit.



Città Regie allora alienate, al Real Patrimonio ritornassero. (a)

Avvivate da queste Regie disposizioni intrapresero tutte le Città vendute i maneggi della loro riduzione, e al rumor della contesa altresì svegliossi dal profondo letargo, nel quale per tant'anni era immersa la Città di Francavilla. Quindi il Re dirizzò più Lettere Reali per facilitare le reluzioni delle Città di Girgenti, Licata, Troina, Carlentini, e Nicosia, le quali senza menoma contrarietà colla restituzione, che fecero a compratori del prezzo, la riduzione impetrarono. Per Vizzini, Mistretta, e Corleone gravissime furono le contese, per le quali scrissero chiarissimi Giureconsulti di quel tempo, e fu tant'oltre portata la causa, che andò a terminare alla Corte di Madrid. (b) La Città di Patti però, che con molta lentezza si era incaminata in questo affare, ed avea lasciato a suo danno scorrere alcuni anni senza apprestar il capitale al compratore, non ebbe così propizia la sorte; imperochè essendosi trattata la causa nel supremo Consiglio d'Italia con Aggiunti altri quattro Regenti scelti da' Consigli di Castiglia, ed Aragona, furono tutti conformi nel parere, che dovea escludersi dalla proposta riduzione, siccome ce n'assicura l'anzidetto Regente Donato Antonio de Marinis (c), che fu uno de' votanti. Poi però su'l riflesso, che oltre all'essere Città Regia, era ancor Vescovile, che senza esempio nel nostro Regno era passata al Baronaggio, si stimò perciò far rifarcire al compratore tutti gl'interessi, che insieme col capitale gli furono sborzati, e più per accordo, che per giustizia fu rimessa nel Demanio.

Non lasciava frattanto di fare le più strepitose querele

(a) Lettere Reali a 22. Settembre 1649. eseguite a 14. Marzo 1650. registrate nel libro delle mercedi fog. 239. 1651. eseguite a 12. Ottobre 1652 registrate nel libro delle mercedi fog. 310.

Lettere Reali a 14. Febrajo 1658. eseguite a 19. Febrajo 1659. registrate nel libro delle mercedi fog. 121.

(c) Addit. ad decis. 432. Regent Rever.

(b) Lettere Reali a 29. Settembre

rele la Città di Francavilla, la quale fin da' tempi dell' Imperador Carlo Quinto era stata alienata dal Demanio, perchè conceduta ad Antonio Balsamo in cambio di Tavormina. Pensò ella in questi tempi, in cuitante riduzioni si erano con effetto eseguite, far risorgere la sua derelitta, e presso che sepolta azione; e perchè credevasi ornata dell'antica qualità Demaniale, come descritta nel capitolo del Re Martino, ottenne perciò alcuni voti da' Ministri del Tribunale del Real Patrimonio per la sua riduzione; ma essendo passate le ragioni alla ricognizione del supremo Consiglio d' Italia, dopo varie vicende, e dopo di essersi date varie disposizioni, finalmente conobbe la Corte, che le offerte, che dalla Università si facevano, erano tutte sognate illusioni; onde stimò sciogliere l'ostinato litigio, con lasciare nella sua tranquilla possessione a D. Pietro Ruffo Visconte di Francavilla (a)

Or ciò supposto cessino i Contraddittori di più valersi delle Carte Reali dell' anno 1631. e se vogliono conformarsi a ciò, che in esse si legge, confessino pur una volta, che le Regie disposizioni trattano delle Città veramente demaniali, che furono disgregate ad oggetto di tosto riunirsi, su' l di cui esempio non possono fondarsi, senza incorrere nella censura di valersi di un dissonante paragone, con uguagliare il Demanio colla Baronìa; coll' unire le discordi leggi, che diversamente le regolano; e col trattare con parità di ragione, e somiglianza di fatto, le Città illustri di Girgenti, Licata, Troina, Nicosia, e tutte l'altre, che sempre sono state nel Real Demanio, colla Terra di Sortino, che sempre è stata Baronale.

Previddero i nostri avveduti Contraddittori esser questo un durissimo passo, che non poteasi altrimenti superare, se non con giustificare la qualità Demaniale. Quindi si posero in un altro più malagevole impegno di voler per  
lo

(a) *Lettere Reali dispacciate a Madrid a 13. Settembre 1651. eseguite in Palermo a 26. Ottobre 1654. regist. fog. 367.*

*Lettere Reali a 22. Marzo 1655. eseguite in Pal. a 2. Decemb. 1656. regist. fog. 51.*

lo meno avventurare una nuova pruova , che ne' remotissimi tempi fosse stata Sortino nel Demanio ; perciò andarono in busca di certe fallacissime notizie , che avrebbero dovuto lasciar sepolte nell' oblio , per non vedersele in distruzione del proprio assunto rivoltate.

Tal la prima da se stessa fa conoscersi ; imperocchè si pretende essere stata Sortino nel Demanio, perchè a' suoi Abitatori è permesso di far pascere i propri armenti ne' feudi del Barone , sù di che formarono il seguente mal sicuro discorso : (a) „ Lo che primariamente si deduce dal Jus, „ che allora esercitavano l'Università , e gli Singoli di essa , di far pascere il loro bestiame nell' intero Territorio di Sortino dopo le concessioni Regie fatte alla medesima Terra ; giacchè simile facoltà non si suole concedere dal Barone , che fabrica la Terra agli Singoli , che vengono ad abitarla , se non in certe parti del Territorio da esso Barone designate , non mai però nell' intero Territorio . Dagli Singoli dunque s' acquistò il suddetto Jus , o per concessione Regia , o per prescrizione immemorabile nel tempo , che la Terra fu nel Demanio del Re .

Confessano dunque , che per immemorabile prescrizione potè acquistarsi la servitù . Ma se ciò è vero , qual marca di Demanio ne ritraggono ? Egli è certo , che la prescrizione può giustificare il Demanio in favor di colui , che per lungo tempo n' è stato nel possesso , non mai però potrà favorire a coloro , che nemmen un atto possessorio ne rapportano . Sarà ella valevole per istabilire il diritto della servitù , ma non già per supporre demaniale questa Terra ; perchè non an fra di loro nessuna correlazione la servitù attiva di pascere , e la nobile qualità del Demanio . Oltrechè discorda la contraria proposizione da tutte le disposizioni legali , e dalle opinioni più volgari del foro , dalle quali si vede insinuato , che soltanto si prescrive ciò che si possiede . Che le prescrizioni sono armi difensive , e non offensive . Che giovano al possessore per sostenere il suo diritto , e inutilmente dall' aggressore si adoprano .

---

(a) *Scrittur. del Contrad. art. 1.*

prano. Cosicchè opponendosi in questa Causa dall' Attore una limitata prescrizione di poter pascere il proprio gregge, fa da se stessa ravvisarsi per una cosa molto aliena all'estremo del Demanio, e molto più lontana dalla suscitata contesa.

Maggiori però sono l'estorsioni, che al fatto, e al diritto si fanno nell'asserire: *Che dalli singoli s' acquistò il sudetto Jus, o per concessione Regia, o per prescrizione immemorabile nel tempo, che la Terra fu nel Demanio del Re.* Come mai dir possono, che fu nel Demanio del Re, se ne' precedenti Capitoli con chiare pruove si conchiuse, che restò sempre in Baronia? Ma pur sarebbe lieve, se da noi soltanto questo si asserisse: sembra però, che dagli stessi Contraddittori si confessa col ricorrere all'asilo della prescrizione immemorabile, dalla quale per quanta forza si facciano, non altro trar possono, che una semplice fievole presunzione. Se poi si attende la forza della prescrizione, non potrà affermarsi, ch' ella necessariamente nel suo principio supponga la Real concessione, o lo stato demaniale, essendo più verisimile, e conforme alla ragione, che una tal servitù fosse stata imposta dal Barone, per allettar nuovi Abitatori alla popolazione della Terra, o pur ch'egli per altro titolo oneroso, o lucrativo lor l' avesse conceduta, e mantenuta. Fra queste presunzioni adunque prevaler debbono quelle, che col fatto di già provato maggiormente si conformano; ond'è, che se questa Terra è stata sempre in Baronia, la supposta prescrizione non può rinvenir la sua origine dalla munificenza del Principe, ma dalla concessione del Barone.

Cedano però alla verità le finzioni, e si tolga il velo alle fallacie, onde va covertto l'opposto argomento col mettere avanti quella massima insinuata dal diritto di natura a tutte le Genti, che questa servitù di pascere derivò dalla prima istituzione della vita sociale, e si è sempre conservata presso tutti i Popoli, per non menare una vita neghittosa, disutile, e miserabile, essendo comune a tutti la facoltà di pascere le greggi, e gli armenti  
ne'

ne' prati , e ne' campi aperti , che non trovansi coltivati: (a) sicchè non oltrepassando i termini di quest'uso la servitù, che godono gli Abitatori di Sortino nel suo Territorio, ne siegue che inetta è la illazione , e mal fondato l'argomento , con cui dalla servitù di pascere , si provasse lo stato Demaniale.

Dietro a questa ragione , un'altra ne proposero , che la siegue nulla meno con egual debolezza . Imperocchè si pretende , che Sortino sia divenuta Demaniale , allorchè nel 1398. fu confiscata per la fellonia commessa dal Conte Guglielmo Raimondo Moncada , e poi dal Re conceduta a Francesco Zagariga.

Restò questo punto pur troppo rischiarato colla sincera relazione del fatto , che si espone nel precedente Capitolo , dove co' Regj Diplomi si fe palese , che direttamente passò dal Moncada al Zagariga , senza che fosse stata dal Re nemmen per un momento ritenuta nel Real Demanio . Ma quando ancor s'inger volessimo , che questi atti cotanto chiari non fosser di vaglia , sarebbe sempre importuna la pretesione , e non mai potrà a Sortino attribuirsi il pregio del Demanio , ancorchè vera fosse la fellonia del Conte Guglielmo Raimondo Moncada , e la d'lei confiscazione al Real Erario.

Le fondamenta di questo incontrastabile assunto furon quasi in prospettiva piantati nel primo Capitolo , dove l'origine , la proprietà , e la consistenza del Demanio si giustificò , e coll' autorità di ogni diritto si conobbe , che le conquiste , le confiscazioni , e le divoluzioni non entrano nel Real Demanio del Principe , ma nel Patrimonio fiscale privato , che da lui si può a bell'agio alienare , ed a chiunque trasferire . Quindi è che tutti e Pubblicisti (b) , e Giure-

D d

con-

(a) Covarr. *pract. quest.* c. 37. n. 3. *Donat. Princ.* cap. 3. §. 6.  
 Capiblanco. *de Baron. prag.* 11. n. 30. Christophar. Rösner *de Bonis*  
 Capic. *Latr. consult.* 83. n. 10. *Domaniel.* cap. 2. n. 4.  
 Luc. *de regal. disc.* 41. & *disc.* 42. Christoph. Jul. *Cellar. de Princip.*  
 Leiser *jus Georgic.* lib. 3. cap. *Dom.* c. 16.  
 10. *de pascuis.* Grot. *de jure bell. ac pac.* lib. 2.  
 (b) Christophar. Lyncker *de potestate* cap. 6. §. 11. 12.  
*Imper. alien. bon. Imper.* cap. 2. *thes.* 1. Guglielm. Vandermuelen *in*  
 Friedrich Milhelm Wedel *de comment. ad Grot. loc. cit.*

consulti (a) fra lor convengono , ch  qualunque cosa , che fosse stata confiscata per l'altrui fellonia , si pu  dal Re alienare , con una perpetua sicurezza da non soggiacere al rigor delle riduzioni , o al timor delle riunioni , e col comun applauso degli Scrittori cos  conchiuse Cristoforo Cellario: (b) *Quamquam ipsa Demaniorum alienatio interdicitur : hoc tamen non extenditur ad res Patrimoniales, & Fiscales , quas venditione , donatione , alioque simili titulo in alium transferre , nec retrahere , aut avocare licet .*

Concorre in sostegno di questa opinione la viva ragione , che surge dalla distinzione diversamente spiegata da Pubblicisti , e da Giureconsulti ; mentrech  i primi nella divisione del pubblico , e privato patrimonio la costituiscono , ascrivendo al privato le confiscazioni , siccome da noi altrove si scrisse . (c) Li secondi per  si vagliono di una pi  comune spiegazione su la differenza , che tra il Demanio , ed il Dominio si frappone , non potendosi riputar per Demanio del Principe ciocch    nel suo Dominio , in maniera che   un error manifesto il pensare , che sia Demaniale quella Terra , che tal volta si vede dal Principe posseduta , perch  forse il reato , o la perfidia del Possessore al Real Patrimonio la fece incorporare . Sar  ella nel Dominio del Principe , ma giammai nel Real Demanio ; poich  non tutto quello , ch'egli tiene nel suo Dominio , pu  considerarsi descritto nel suo Demanio (d).

La

(a) Ramon. *conf.* 37. n. 93.  
Capiblanco. *de Baron. prag.* 8.  
*par.* 3. n. 146.

Antunez Portugal. *de Donat. Reg. par.* 2. lib. 1. cap. 4. n. 1.

Petr. de Greg. *de Concess. feud. par.* 1. *qu st.* 5. n. 6, 7.

Mut. *sup. cap. Reg. Joan.* n. 2.

(b) Christophor. Cellar. *de Princip. Doman. cap.* 19. §. 13.

(c) *Cap.* 1.

(d) Andreas de Ifern. *in cap. Inverialem.* §. *Nec Dominus feudi. de*

*prohibit. feud. alien. per Federic.* n. 49. *ibi.*

Inter Dominium, & Demanium, est differentia inter genus, & speciem; nam quidquid est in Demanio Principis est in suo Dominio, sed non convertitur. Illa qu  excidunt quotidie in fiscum, sunt in dominio Principis, sed non in Demanio.

Camill. de Curt. *diver. jur. feud. vers.* *Licet autem* n. 3. & 5.

La sodezza di questa opinione non solamente in se stessa s'affida per le ragioni, che la sostengono, ma molto più perchè fin'ora non si è trovato fra la turba de' Forensi un cervello cotanto sollevato, o almeno appassionato dall' impegno di una mercennaria difesa, che avesse osato impugnarla. I nostri diligentissimi Contraddittori ci an somministrata questa pruova negativa, che noi su tutti i libri de' Giureconsulti, abbiám testè prodotta con tanta facilità; imperocchè avendo essi con diligente studio svoltate le librerie ebbero la mala sorte di essere restati col desiderio d' incontrare in alcun vecchio, o moderno Consulente, che in difesa di qualche disperata causa l'avesse almeno leggiermente toccata; ond' essi guadagnaronsi il pregio di essere stati i primi Autori di una tal singolare, e peregrina opinione.

Noi però non farem ancor' appagati dalla comune opinione, e dal concorso di tutti gli Scrittori, che ci sostiene, se pur in nostra difesa non addurremo l'Inventore delle Regalie, l'Usurpatore de' dritti privati, e l'Imperador più avido, ed ambizioso, che pensò aggiugnere al suo patrimonio, ciocchè da' suoi Vassalli si possedeva. Fu egli il famoso Federico Barbarossa, che in quella severissima legge pubblicata nel Campo di Roncaglia, colla quale pretese usurparsi tutti i dritti particolari, e le azioni private, a suo mal grado fu forzato questo punto confermare, e alle Regalie, e Demanio soltanto ascrivere (a): *Qua ab indignis auferuntur, nisi qua specialiter quibusdam conceduntur.* In guisa che venne in questa Costituzione a confessare, che questi beni non entrano nel Demanio, o nel pubblico Patrimonio, dove il Principe non tiene la minor facoltà di poterli alienare, o dismembrare, ma rimangono esposti alla sua libera disposizione per concederli, ed alienarli a suo bell'agio.

E che così sia, si conferma dalla concorde opinione di tutti i Pubblicisti, i quali fondati nella viva ragione altrove da noi giustificata, sostengono, che il diritto di confiscare si annovera fra le inalienabili Regalie, le cose confiscate

D d 2

però

---

(a) Cap. 1. *Qua sint Regalia,*

però si reputano come un frutto alienabile, riferbato all' libero commercio de' Principi, cosicchè fu di quelle non resta inceppato il Real arbitrio da' vincoli del Demanio, o dalla angusta facoltà delle Regalie. In tal guisa brevemente ne spiegò il concetto l'anzidetto Cristofaro Giulio Cellario (a): *Nequè minus hodiè num observatur Principatui fieri accessiones bonorum, validaque incrementorum constitui fundamenta; quando Fiscus bona asequitur vacantia, Principis arbitrio omninò relinquitur, utrum eadem sibi reservare, vel aliis donare, an vero Domaniis Principatus ad-jicere velit*, con cui si conformò il dottissimo Domat (b), e per punto da non poterlene dubitare così scrisse: *Li beni acquistati al Re non sono allo stesso istante uniti al Demanio, poicchè quelli che provengono da' dritti di confiscazione, di derelizione, de' peregrini, e di bastardesimo essendo proventi, ed entrate delle quali il Re ne potrebbe disporre, non sono eglino considerati come un Capitale, che subito costituisca parte de' fondi del Demanio: ma il Re ne puo disporre a suo piacere, sia col donarli, sia col ritennerli, sia con unirli al Demanio.* E Renato Coppino quell' impegnato difensore de' diritti demaniali non solamente approva come infallibile questa proposizione, qualora non se ne fosse fatta la solenne incorporazione al Demanio con ispiegarli nella seguente maniera (c): *Item Et si forsàn privatorum agri, qui ex delicto publicati sunt, purè nudèque pendeant a Regio Diademate, liberum est Principi eos distrahere, antequam Regio Canonis sacrandas curavit ex ritu sollempni. Eamque alienationem legibus fir-*

(a) *De Princip. Doman. cap. 2. §. 13.*

(b) *Le droit public. liv. 1. des finances tit. 6. sect. 1. §. 23.*

Les biens acquis au Roy, ne sont pas en même tems unis au Domaine, car ceux qui proviennent des droits de confiscation, de déhérence, d' aubaine, & de bâtardise, étant des profits, & des revenus, dont le Roy

pourroit disposer, ils ne sont pas considerez comme un capital qui fasse d'abord partie des fonds du Domaine; mais le Roy en dispose come bon lui semble, soit en les donnant, ou les retenant, & unissant au Domaine.

(c) *De Deman. franc. lib. 1. tit. 7. n. 1.*



*firmam, fixamque defendit.* Ma ancor giustifica, che corrisponde a questa verità di tutti i Regni l'osservanza, rapportando infiniti esempj delle più insigni Baronie, ed illustri Contadi della Francia, che scaduti per le fellonie de' loro possessori al Fisco, in altra guisa non furono al Demanio congiunti, se non che precedente una formale incorporazione al Corpo demaniale, ciocchè rare volte accade, perchè bene spesso ne fecero concessione i Sovrani a' Benemeriti, i quali rimasero sicuri di non mai più perderli co' pretesti delle riunioni.

Conosco però, che non dovrei nella Francia questi esempj ricercare, se molto più convincenti la nostra Storia, gli Archivj, e la Regia Cancellaria ne somministrano. Pochissimi in verità sono i Feudi, e troppo rare le Baronie, che possono ostentare un preggio così singolare, di essersi mantenute intatte da questa contagione; imperocchè fra le guerre civili, fra tante recidive sollevazioni, e tant' altre interne, ed esterne convulsioni di Stato, che sovvertirono il nostro Regno, quasi tutti gli antichi Baroni soggiacquero alla pena di vedersi proscritti, dichiarati felloni, e spogliati de' beni, de' quali altri furon investiti, e sovente ancora poi discacciati per aver nelle stesse frenesie inciampato; onde leggesi presso gli Storici una funesta iliade di sciagure, di spogli, di straggi, e proscrizioni alle più nobili, ed illustri famiglie. (a)

Or ciò supposto sarebbe una temeraria proposizione quella di voler pretendere al Demanio essersi incorporati tutti que' Beni, Feudi, e Baronie, che per delitto de' loro possessori furono al Principe confiscati, e sarebbe una perniziosa asserzione infesta a tutto il Baronaggio; giacchè ogni cosa, che oggi si possiede, passò ne' tempi antichi per la trafila della confiscazione, e per conseguenza tutto ciò, che oggi è Baronia, diverrebbe Demanio.

A dimostrazioni così chiare, ed evidenti, inutil cosa sarebbe altre ragioni, e autorità accoppiare per accrescerle  
mag-

---

(a) Aprile *Cronolog. di Sicilia cap. 37.*

maggior fortezza ; perciò passeremo ora a dimostrare , che le devoluzioni , tuttochè seco portino un diritto più vigoroso al Sovrano ; nulladimeno non si uniscono al Demanio , ma all'uso della sua generosità si riserbano .

Ritorna ogni cosa per la devoluzione , o provenga per forza di patto , o per disposizione di legge , allo stesso luogo , onde fu estratta , e perciò potrebbe crederli da taluni , che tosto si riveste dell' antica sua qualità . Ma sarà ella una insufficiente illazione , poichè discorda dagli addotti principj , che per infallibil regola insinuarono , essere il feudo devoluto un frutto , che liberamente al Principe appartiene , sciolto da tutti i legami del Demanio , e delle Regalie . Nè da ciò diversa è la pratica , che s'osserva in tutte le Corti , e Consiglj di finanze de' Sovrani , e delle Potenze di Europa ; ma più d' ogn'altro si scorge con frequenza d' esempi , e col vigor delle leggi stabilita nell'Imperio , tuttochè ivi il Demanio sia gelosamente custodito per l'interesse , che a Principi , alle Diete , ed a i Circoli ne risulta . Quindi è che quantunque da essi si avesse preteso introdurre il contrario , per far risorgere quel corpo già divenuto lacero per tanti smembramenti , con fare una legge , che tutto quello , che per devoluzione all'Imperio ritornava , divenir dovesse Demaniale , tuttavia differita la risoluzione dall'Imperador Massimiliano , fu poi risolta col concorso di tutti gl' Ordini dall' Imperador Carlo V. nella Dieta tenuta in Vormazia l' anno 1525. , dove conformandosi al diritto , lasciarono i Membri dell' Imperio alla libera disposizione degl'Imperadori tutti quegli Stati , che per devoluzione lor ritornavano . Talchè essendosi affatto recise le controversie così ebbe a confessare un dottissimo Scrittore di Magdeburgh ( a ) : *Omnes quoque quarele , & judicia super feudis Imperio apertis , de quibus Carolus Quintus , & laudatissimi ejus successores alios reinfeudarunt , sunt frustranea .*

Ne

(a) Christophor Lyncker. *de pot. Imper. alienand. bona Imperii cap. 2. thes. 10.*

Fideric Michelem Wedel *de*

*Doman. Princ. cap. 3. §. 13. 16. Bruckner de Doman. Germ. cap. 1. num. 9.*

Nè va dall'osservanza disgiunta la ragione, imperocchè non ripiglia la cosa alienata quella qualità, che aveva perduta, ancorchè in potere del primiero possessore per mancanza dell'ultimo ricada; ma ritiene la stessa qualità per effetto di una immutabile continuazione, che nessuna delle sue parti altera, o commuta: in guisa che una cosa divenuta feudale, perchè il Principe con tal titolo l'ha conceduta, e lungo tempo mantenuta, se a lui ritorna o per mancanza di linea, o per altra legal ragione, a lui, e non già al Demanio va a trovare; conservando sempre presso di se la stessa qualità feudale, per potersi ad arbitrio del Principe, senza infrangersi le leggi del Demanio a qualunque concedere. Questa è la comune opinione degli Autori più illustri (a), e fra essi così egregiamente scrisse Enrico Bruckner: (b) *Quod si res infeudari semel solita postea iterum fiant vacantes, quaritur? Respondendum quod sine illis sollemnitatibus reinfeudatio sit licita; ac consequenter a nemine nec quidem Pontifice, Imperatore, aut successore retractari jure possit. Idque approbatur communi, et concordi feudistarum sententia, nec non consuetudine generali Germaniæ. Talis reinfeudatio enim non censenda alienatio, sed potius antiqua alienationis executio: Reinfeudare bona hujusmodi vacantia est de fructu feudi dominantis: ed a ciò corrispondono le costumanze, ed usi di tutte le Nazioni d'Europa, e precisamente delle due Sicilie, dove non si è mai posto in controversia, che i Feudi, e Terre devolute, o incorporate al Fisco, non entrano nel Demanio; separatamente si amministrano, e da' Sovrani liberamente si concedono, senza il minor infrangimento della inalienabile qualità del Demanio, e senza il soggettamento alla riunione. Sicchè da qualunque banda si rimiri la contraria proposizione, non può ricevere la minor sussistenza, perchè contro lei con veemenza, come a bersaglio si*

ica-

(a) Ringler *de Doman. German.*  
lib. 2. §. 5.

Renat. Choppin. *de Doman.* cl. 30. n. 11.  
*franc. lib. 3. tit. 15. n. 1.*

Christophar. Cellar. *de Princip.*  
*Doman. cap. 2. §. 12. §. 13.*

Giphan. *de jur. feud. cap. 6. n. 11.*  
Rosentall. *de feud. cap. 4. con-*

cl. 30. n. 11.

Scadrer *conf. tom. 2. conf. 39.*

n. 201. *vers. Et si illa.*

(b) *De Doman. Germ. cap. 7. n. 18.*

scagliano le contraddizioni d'ogni diritto, la ripugnanza d'ogni ragione, e la opposizione di ogni esempio.

Fra tante sì chiarissime ragioni, che fan conoscere pur troppo compassionevole la impresa de' Contraddittori; resta ancora, che si aggiungano le altre, che rintuzzano il tentativo di coloro, che per via d'incorporazione introdurre pretesero ne' beni conquistati, confiscati, o devoluti la qualità Demaniale; ma in due diverse maniere potrà ciò avvenire, non già per effetto d'istantanea consolidazione, ma per forza di un espressa volontà, o di una presunta intenzione, ed in ambe vopo è, che intervenga un atto solenne del Principe, o almeno un'osservanza, e consuetudine di molti anni, per farsene la legitima incorporazione. (a)

Da ciò per l'appunto deriva la differenza del Demanio Profettizio, ed Avventizio, che da noi fu nel primo Capitolo accennata; imperocchè Profettizio si considera l'antico Demanio del Regno, Avventizio quello, che nuovamente s'incorpora, e si unisce. Ne' Regni però, dove il Demanio riconosce la sua costituzione, e dichiarazione dagli Ordini, che rappresentano tutto lo Stato (come avvenne a noi per la storia già premessa, e per l'ultimi Capitoli del Re Martino, e del Parlamento Siracusano) non può farsi incorporazione, nè verificarsi il Demanio avventizio, se non che col consenso di quegli Ordini, che dianzi lo costituirono, e dichiararono; dovendo tutto il Regno intervenire non meno nelle alienazioni, che nelle incorporazioni, e nuove addizioni; poichè avendo egli apprestato la dote sua al Re, non può quella dismembrarsi, o accrescersi senza il suo consenso, nè può tal qualità acquistare, senza che gliela dia chi lo costituì, e dichiarò.

Non rapporteremo in giustificazione di questo assunto ignote, o straniere ragioni, giacchè per l'uno e per l'altro caso da' nostri Padri molto opportuni ci vengono somministrati gli esempi. E per ciò che riguarda alle alienazioni, chi non sà, che per rendersi irrevocabili, e togliersi ogni

---

(a) Mr. Domat *le droit public. lib. 1. des finances tit. 6. sect. 1. §. 24. & 25.*

ogni speranza di riunione, e di riduzione si è convocato il Parlamento; i tre Bracci anno accordato l'alienazione, e tutti i rappresentanti delle Città l'anno approvato? Basta per tutte rapportar l'esempio dell'alienazione della Città di Paternò, che per esser Demaniale, e come tale dal Parlamento di Siracusa, e da' Capitoli del Re Martino nominata, avendola voluto il Re Alfonso nell'anno 1456. vendere in Baronia a Guglielmo Raimondo Moncada IV. Conte di Adernò, conobbe egli, che non poteva legittimamente alienarla, se non concorrevva il Regno tutto ad approvarne col suo consenso l'alienazione; laonde fu mestieri che nel general Parlamento tutte le Città del Regno consentissero alla dismembrazione, conforme nella Regia Cancellaria se ne conservano i documenti (a), mercè de' quali si rese inviolabile l'alienazione, e si tolse affatto al Fisco, e all'Università ogni speranza di riduzione. Inoltre è cosa a ciaschedun palese, che il Regno ha portato le più efficaci preghiere a' Monarchi, per riunire al Demanio que' membri senza il suo consenso alienati (b), e che non altrimenti ha potuto farne le rimostranze, se non perchè a lui appartiene la conservazione, e stabilimento del Demanio. E perciò non solamente nelle alienazioni, ma altresì nelle incorporazioni il suo positivo consenso si richiede. In riprova di che rapportando le leggi, e costumanze a quelle del nostro Regno somiglianti con profondità di pensieri ci fa ragione il dottissimo Giovanni Wolfango Textore: (c) *In specie quaritur, cum non omnia bona statim ab origine Corona bona sint, & habeantur, sed quaedam ex post facto vi incorporationis hanc qualitatem accipiant, quidnam ad incorporationem talem requiratur? Resp. desiderari voluntatem Principis, tum descriptionem in libro astiti, denique etiam publicam Magistratus auctoritatem, qua rite testificetur hanc, vel illam rem principali Patrimonio incorporatam esse. Hec sunt juris civilis con-*

E e

mu-

(a) *Documenta in Reg. Cancellaria ann. 1469. 1470. 1472.*

(b) *Cap. 357. Reg. Alfons. Cap. 17. & 47. Reg. Joann.*

(c) *De bonis Coronae Thef. 23. 24.*

*munia requisita, ex quibus colligimus, non sufficere ad incorporationem, si Princeps bona quadam simul possideat cum bonis Principatus, adeoque hinc non posse praesumi tacitum consensum pro incorporatione, quinimo videtur etiam Ordinum vel Populi consensus necessarius, ut bona quadam ritè incorporentur patrimonialibus Imperii, quia sicut consensus Regis, & Ordinum, vel Populi, bona aliqua efficit Regni bona ab initio, sic ex post facto sola Regis, vel Principis voluntas sufficere ad incorporationem non debet.*

Dove però tali circostanze non concorrono, mai si presume fatta l'incorporazione al Demanio, perchè forse il Principe avesse una Terra conquistata, confiscata, o pure in essa per devoluzione succeduto. Si acquista bensì ella al privato, o vogliamo dire fiscal Patrimonio del Principe, nè da quello esce per unirsi al pubblico, o sia demanial Patrimonio, fintantochè il Principe non dichiara, per espressa, o tacita incorporazione di volerla aggiugnere agli altri beni, che costituiscono l'antico Demanio del Regno: (a) *Nova Domania Principatus saepius tacite, aut expresse incorporantur. Quidquid enim jure belli aut hereditatibus, aut successione in feuda vacantia, vel publicatione bonorum legitime est acquisitum, illud facta incorporatione inter bona Principatus connumeratur.*

Pur nell'una, e nell'altra non basta il solo acquisto, e possesso del Principe, ma si richiede limpida prova, che faccia chiara la deliberata di lui volontà, per la destinazione perpetua di que' beni in accrescimento del pubblico Patrimonio, e del Real Demanio, per la quale volontariamente il Principe diviene a rinunziare l'uso libero, e l'arbitraria disposizione, che su quelli teneva: (b) *De enixa tamen Principis voluntate, & hic constare debet, num bonis illis qualitatem Domanialem induere velit, Aliàs enim fundi, qui quocumque modo ad Principem pervenerunt,*  
*non*

(a) Cellar de Princ. Doman, cap. 2. §. 14. & cap. 16. §. 4.  
Limæus in not. Reg. Gall. lib. 2. cap. 8.

(b) Koësener de bon. Doman. cap. 5. num. 6.

*non actutum etiam bonis verè domanialibus immiscendi erunt, cum affectio, constitutio, ac destinatio, tum demum rem nostram mutare, & ex illa facere possit, quod aliàs propriè non est.*

La maniera come legitimamente formar si deve l'atto solenne dell'incorporazione, ha le sue vicende in un co'tempi cambiato; imperocchè negli antichi secoli da' Romani si usavano tutte le formalità: precedeva una solenne esamina ad inchiesta del Razionale, e del Procurator Fiscale: si formava l'Inventario, e la spezial incorporazione: quindi dal Fisco si affissava il titolo alla presenza degli Uffiziali pubblici, ed in tal guisa si trasmutavano i beni con diritto particolare acquistati dal Principe in beni del pubblico Patrimonio, siccome da varie Augustali Leggi si ricava (a). Dopo però abolite quelle superflue, ed inutili cirimonie, introdussero i Principi l'uso delle incorporazioni, colla dichiarazione di voler aggregare i beni nuovamente acquistati all'antico Demanio, per sostenere i pubblici pesi della Repubblica, e perciò Giovanni Becman così le moderne formole spiegò: (b) *Hodie verò cum pristina Reipublica facies valdè mutata sit, ita incorporationis forma non amplius obtinet. Dividitur in expressam, & tacitam. Expressa est quando Princeps res ad Fiscum delatas, sive caducas in registrum corona opum, seu archivum publicum, ea intentione, ut ad onera Regni ferenda profutura sint, referri procurat. Tacita verò, quando quidem Princeps ejusmodi opes in alium titulo donationis non transfert, interim tamen Ministris suis eas diligenter administrandas commendat.*

Or una tal sorta d'incorporazione non si fece certamente nel caso, di cui trattiamo; imperocchè nemmeno venne in pensiero al Re Martino, allorchè mancò di fede Guglielmo Raimondo Moncada, di ritenersi questa Terra nel suo privato Patrimonio, e molto meno di destinarla al Demanio per accrescer l'Erario, e concorrere co'suoi frut-

E e 2.

ti al

(a) L. 1. C. de jur. fisci.  
L. 7. C. de bonis praescript.  
L. 3. C. de bonis vacantib.

(b) Becman de Corona Opib. cap.  
A. S. I.

ti al sostegno delle forze del Regno; sicchè non potendosi verificare la espressa incorporazione, esaminar dobbiamo, se almeno intervenne la tacita.

Ma per potersi almeno disputando fermar il piè su la tacita incorporazione, efficacissimi esser debbono gli argomenti; poichè sempre sta in contraddiritto la inverisimilitudine, che il Principe voglia privarsi della libera disposizione di que' beni, ne' quali può usare la sua Real Munificenza, con concedergli, e donargli: ove unendogli al Demanio impone a se la dura legge di non poterli mai più da quello smembrare; onde su di ciò riflettendo, così avverte il laudato Enrico Bruckner (a): *In illis tacita incorporatio non facile presumitur; cum enim odiosum sit, seipsum, suosque heredem facultate sibi competente libera privare, (res namque Domaniales, & Mensa incorporata non facile possunt alienari) non existimandum Principes seculares bona e redditibus Domaniis comparata, vel aliunde acquisita, ejusdem nature, qua sunt Domania, & regalia fisci constituere voluisse. Ergo valde pregnantibus & clara presumptionibus ad mentem incorporandi colligendum hic requiruntur.* Perciò fra i tanti requisiti, che debbono intervenire, qual Uomo mezzanamente saggio non vede il primo esser quello, che il Principe ad altri non abbia concesso la Terra, ma presso di se l'abbia ritenuto? (b) Anzi nemmen questo è bastevole, ma di vantaggio vi si richiede, che per lungo tempo ne avesse data l'amministrazione a quelli stessi Officiali, che per antica costumanza sono stati sempre deputati alla Regenza del Demanio. E perchè dal corso del tempo può supplirsi la mancanza della destinazione, e della espressa dichiarazione del Principe, perciò secondo l'opinione de' Franzesi già ridotta in una lor legge municipale, uopo è, che pe' corso di dieci anni almeno sia rimasta in tal guisa presso del Principe;

(a) *De Doman. German. cap. 3. n. 39. 40.*

(b) *Becman de Coronæ opib. cap. 3. §. 6.*

*Koëfener de bonis Doman. cap. 1. a num. 17. & seq.*

*Sandè de prohib. rer. alien. observ. 9. num. 8.*



cipe (a); li Tedeschi richieggono maggior tempo (b): li Spagnuoli desiderano almeno il corso di trent'anni (c): ed il celebre Andrea d'Isfernia (d), ch'è stato la guida de' nostri Siciliani, si attenne parimente al corso di trent'anni: Altri però nella diversità delle opinioni, e nella discordia de'tempi, che si richieggono a presumerla, furono di parere, che dovesse all'arbitrio del Giudice rimettersi, affinchè bilanciate le circostanze, e considerata l'intenzion del Principe, giudicasse se vi fu la sua volontà, per potersi dir compiuta la incorporazione (e).

E veramente non perchè sia scorso qualche tempo, senza essersi fatta la concessione del feudo devoluto, o confiscato, può con certezza crederli, che avesse voluto il Principe presso di se ritenerlo, per incorporarlo al Demanio; poichè soggiugne il citato Bruckner: (f) *Quod si bona infeudari solita non statim reinfeudaverit, sed ad tempus commodam fortasse expectans reinfeudandi occasionem penes se retinuerit, hoc ipso non continuo mensa incorporata hac bona censentur. Inde consequens est talismodi res licite reinfeudari, nec a possessoribus iuste revocari.* E non solamente da lui, ma ancora dal successore possono reinfeudarsi, e concedersi ad altri senza star soggetti alla riunione (g).

Cef-

(a) Renat. Coppin. *de Doman. Franc. lib. 1. tit. 7. num. 12.*

Mr. Domat *le droit public. liv. 1. des finances tit. 6. sect. 1. §. 23.*

(b) Koëfener *de bon. Domanial. cap. 1. num. 10.*

Sandè *de probib. rer. alien. obser. 9. num. 9.*

Christoph. Cellar. *loc. cit. c. 16.*

(c) Ramon. *conf. 73. num. 263.*

(d) *In Cap. Imperialem §. nec Dominus de probibit. feud. alienat. per Federicum num. 48. ibi.*

Sed quæ sunt Demania in Regno Siciliae? Dicunt Antiqui nostri, quod Civitates, & Castra retenta per antiquos Reges in potestate & dominio suo non concessa aliis, & si steterunt per triginta annos fortiuntur

hanc conditionem, ut sint de Demanio.

(e) Bruckner *de Doman. loc. cit. num. 38. §. 41.*

Rosental. *de feud. cap. 4. concl. 34. num. 11. §. 12.*

(f) *De Doman. German. cap. 3. num. 42.*

(g) Bruckner *de Doman. German. cap. 7. num. 18. ibi.*

*Quod si res infeudari solitas sibi delatas ad tempus retinuerit, non verò expressè, vel tacitè Domaniis, & mensalibus suis Bonis incorporavit, non præsumitur esse Domanialia, adeoque facillimè, & citra alias requisitas solemnitates tam ab ipso, quam ejus successore reinfeudari possunt.*

Cessano però tutti gli argomenti, e le presunzioni, che in contrario addur si possono per far presumere una tacita incorporazione, ogni qual volta di que' beni, che si pretendono tacitamente al Demanio incorporati, se ne vede poi fatta la concessione in Feudo, e Baronìa: allora qualunque presunzione cede alla verità, e qualsivisa corso di tempo, nel quale dal Principe si trattennero, fa credere, che non abbia prodotto l'effetto dell'incorporazione, ma che nel suo privato Patrimonio conservolli per concederil a qualche benemerito Vassallo: onde così rapportando l'altrui autorità (a), l'anzidetto Scrittore conchiuse: (b) *Contra ex regulis bona interpretationis fluit, si ad tempus retenta bona infeudari solita vacantia, nec expressè mensa incorporata, de hinc reinfeudata, & translata in Titium fuerint, in favorem Titii tamquam possessoris presumi non facta Domania.*

Fingasi dunque da' Contraddittori a lor piacere il fatto, non potran mai in confronto delle accennate sodissime regole impiegar discorso, e sforzar la lor industria per dar almeno qualche sembianza, e colore di verità alla tacita incorporazione. Poichè non potranno dire, che Sortino dopo la confiscazione fatta nel 1398. per la fellonia di Guglielmo Raimondo Moncada fosse rimasta in potere del Re, perchè continuarono a possederla gli stessi Moncadi, che pertinaci nel lor delitto, a forza d'armi ne sostennero la difesa sino alla pace col Re Martino conchiusa. Non potran negare, che sin d'allora dichiarò quel Sovrano non volerla al Demanio incorporare, perchè non fu tantosto dichiarata la fellonia, che ne spedì la concessione a Raimondo d'Aprilia, da cui non ancor posseduta, mentre da' Moncadi si teneva occupata, se ne fece in mani del Re la solenne rinunzia, che nemmen volle per se ritenerla nella conquista, che poi ne fece. Non potranno neppur negare, che

(a) Scradet *conf.* 39. *num.* 201.

10. 2.

Rosental. *de feud.* *cap.* 4. *concl.*

30. *num.* 11.

(b) Bruckner *de Doman. German.*

*cap.* 3. *num.* 44.

che quel Principe tanto fu lungi dal dichiarare di volerla presso di se trattenere, che nemmen volle possederla per un momento, dacchè due giorni prima della resa, e di essersi segnata la pace, ne fece egli la concessione a Francesco Zagariga il giorno 8. Giugno dell'anno 1398., che direttamente l'ebbe poi da' Moncadi consegnata alli 10. dello stesso mese, il giorno appunto che fu evacuata la Piazza. Or essendo così come dagli autentici documenti si è chiaramente nel precedente capitolo dimostrato (a), come mai può costituirsi contesa di Demanio, e di espressa, o tacita incorporazione, se manca nell'origine la qualità demaniale, perchè non fu ella mai nel numero delle Regie Città; e se non può tal qualità dalla confiscazion riportare, mentre nel libero Patrimonio del Principe, e non mai nel pubblico, e nel demaniale si ascrisse; se non può finalmente arguirsi dalla volontà del Principe, mentre egli non volle per espressa, e molto meno per tacita incorporazione unirla al Demanio, avendola sempre a' Baroni conceduta, e mai presso di se in nessun tempo ritenuta; bisogna dunque che i nostri dotti Contraddittori confessino, (se pur non vogliono a bel diletto ingombrarsi la mente di falsi supposti, e di mendicate fallacie), che in questa Terra non mai rilusse il minor raggio di Demanio. Onde con molta saviezza si regolarono i nostri antichi, e venerandi Padri dal Gran Parlamento di Siracusa prescelti alla inchiesta del Demanio, e delle Baronie, a' quali essendo stati pur troppo noti questi fatti, perchè in quei stessi tempi erano accaduti; perciò nella grand' esamina, dove viddero, e ponderarono tutte le concessioni, e gli atti delle Regie Cancellarie, espressamente, e senza riserva (come con altre praticarono) dal Demanio esclusero Sortino, e fra le Baronie l'ascrissero, e così poi senz'altro richiamo, o querela si mantenne nel dominio, e possesso di tante diverse famiglie, e di tanti e tanti diversi Baroni.

Quindi è che non resta in confronto di ragioni così lucide, e convincenti, onde mai dubitar si potesse, che sia stata forse in qualche remotissimo tempo demaniale, ed

aven-

---

(a) Cap. 4. fol. 171. e 172.

avendone noi investigata l'origine fin da' primi Abitatori della Sicilia, ci è riuscito schernire i contrarj tentativi, con aver senza la minor interruzione provato il dilei stato Baronale, ancorchè in tanti cambiamenti di stato, e rivoluzioni di governo molt'altre soggiacquero alle vicende del Demanio, e della Baronia. Mancando adunque la qualità demaniale, può considerarsi la contraria pretenzione in guisa appunto di notturno fantasma, soltanto concepito dalla fantasia vaneggiante dell'Istigatore. E noi conchiuder potremo, che se gli Abitatori di questa Terra non an- mai goduta quella supposta libertà demaniale, indarno ora- mai si lagnano della servitù Baronale. Se non si avvera il Demanio, immaginarj sono i termini di riduzione, e ri- nione. Se non è mai stata Città Regia, inapplicabili di- vengono le Reali disposizioni del 1631., e le più antiche leggi ne' Capitoli del Regno contenute.

Abbiamo fin qui discorso da Difensori del Principe del Cassaro; ora però vogliamo dar fine a questo Capitolo, usando coll'Istigatore una da lui non meritata generosità, e per confonderlo colle sue stesse proposizioni, metteremo avanti una falsa ipotesi, cui a qualunque prezzo non potrebbe egli dar franco l'adito. Diremo addunque che resta tuttavia qualche dubbio, se Sortino fosse stata De- maniale. Ciò non ostante non potrà contribuire al Fisco il diritto di ripeterla. Quindi mettendo da parte le armi fin- ora usate, non ci varremo delle massime generali da tutti i Savj approvate (a), e delle antiche leggi per tutto il Mondo pubblicate dagl'Imperadori Costantino il grande, Trajano, Tito, e Giustiniano, che aborrono le ambiguità nelle Cause Fiscali (b): non gli opporremo le leggi municipali da' nostri Principi prescritte al regolamento del Regno, e al

go-

(a) Eutropius lib. 10.  
 Auctor in vita Constantini lib.  
 1. cap. 10.  
 Ausonius in Patentalib. de La-  
 tino Euronio 1.  
 Cassiodor var. lib. 1. cap. 22.  
 Plin. in Panegiric. ad Trajan.

Grot. de jur. bell. ac pacis lib. 2.  
 cap. 14. §. 7. & lib. 3. cap. 20. §. 9.  
 Puffendorf. de jur. nat. lib. 8. cap.  
 10. §. 4.  
 (b) L. 10. ff. de jure fisci.  
 L. 1. §. 14. C. de Caduc. tollend.  
 L. 2. C. Theod. de Advoc. fisci.

governo dell'Erario (a), nelle quali venne repressa la temerità degl'Istigatorì, e moderato l'ardimento de'Fiscali col divieto d'inquietare i sudditi con liti ambigue, e dubbiose. Opporremo soltanto ne' proprj termini di riduzione al Demanio l'autorità di un celebre Scrittore molto singolare per la profondità del sapere, per la vivacità della mente, e quel che rilieva, per essere fra gli Autori Francesi celebrato come sostegno del Demanio, e difensore delle Regalie (b). Egli adunque dopo di aver difeso le maggiori esorbitanze, che nella Francia si ha preteso al Demanio conferire, ciò non ostante fu astretto per conclusione della sua opera a confessare così: *Si può notare per una finale regola de' diritti del Demanio, che ancorchè questi diritti siano assai favorevoli per loro natura, e loro destinazione al ben pubblico, che siano inalienabili, che siano imprescrittibili, e che la conservazion de' medesimi importi allo Stato; tuttavia un tal favore non li dee dilatare oltre de' loro giusti confini. Ed all'incontro egli è corrispondente al ben pubblico, e all'equità, che ne' casi, in cui certi giusti riflessi possono rendere dubiosa la causa del Fisco, si pieghi alla parte contraria; poichè il favore di questa causa non dee far preferir una dubia pretesione degli Ufficiali del Fisco agl'interessi de' particolari, che si ritrovano in bilancia con quelli del Fisco, e che l'equità può molto in lor favore contribuire.*

Da tutto ciò potrà farsi un giustissimo concetto, se resta più altro puntello a' nostri Contraddittori per sostenere

F f

la

(a) Cap. 89. Reg. Joan.

Cap. 469. Reg. Alphons.

(b) Mr. Domat. le droit public. liv. 1. des Finances tit. 6. sect. 1. §. 26.

On peut remarquer pour une dernière règle des droits du Domaine, qu'encore que ces droits soient très favorables par leur nature, & leur destination au bien public, qu'ils soient inalienables, qu'ils soient imprescriptibles, & que la conservation de ces droits importe à l'Etat; cette faveur ne va pas à étendre ces

droits au de là de leurs justes bornes. Et il est au contraire du bien public, & de l'équité que dans les cas où de justes considérations peuvent rendre douteuse la cause du Fisque, on panche au parti contraire. Car la faveur de cette cause ne va pas à préférer une prétention douteuse des Officiers du Fisque aux intérêts des particuliers, qui se trouvent en balance avec ceux du Fisque, & que leur équité peut favoriser.

la mal concepita dimanda dell' Istigatore. Mentre nemmeno su cotesta Ipotesi può ella star salda, e ripararsi dalla sconfitta, che contro da ogni banda a se chiama la vanità, la inconsideratezza, e la ingiustizia della sua pretesione. E se la stessa dubbiezza, ed ambiguità che noi gli abbiamo voluto per pura finzione accordare, lo condanna; qual maggior effetto produrrà la certezza pur troppo chiara, ed innegabile, che mai ed in nessun tempo è stata questa Terra nel Demanio? Eglino però conoscendo in confronto di ragioni così convincenti qual inutil opera sostenevano nel pretendere la riduzione come cosa demaniale, si risolsero alla men trista di deporre quell' impegno, e voltaronsi a pretendere la unione al Demanio, tuttochè fosse stata sempre Baronale, qual assunto resterà nel seguente Capitolo con chiarissime pruove confutato.

## C A P I T O L O VI.

*Le Terre Baronali non si possono al Demanio riunire, senza violarsi gli Usi Feudali, le Costituzioni Imperiali, le Leggi del Regno, e le Costumanze di tutte le Nazioni, dove i Feudi trovansi introdotti.*

**N**Uovo in vero è il sistema nella presente causa capricciosamente formato, da altri fin' ora non pensato, ed a quanti anno scritto de' diritti demaniali, o delle Regalie de' Principi affatto sconosciuto: che ritornino al Demanio quelle Terre, che involontariamente l'han perduto. Che lo acquistino quelle da esso dismembrate: che si sottraggano le Città Regie dal Vassallaggio de' Baroni: che il Fisco, e le Università le riunioni pretendano, è una cosa generalmente vera, altre volte praticata, benchè soggetta a molte eccezioni; ma che i feudi destinati al particolar sostegno de' Vassalli: che i beni de' Sudditi: che le Baronie in privato patrimonio da' Baroni sempre possedute: che le Terre non mai descritte, o incorpo-

porate al Real Demanio possano a quello ridursi , aggregarsi , o restituirsi , è una cosa dall' intutto falsa , ristucchevole , ed importuna ; conciosiachè non vi è legge , che l'approvi , non vi è diritto , che lo prescriva , non v'è ragione , che lo persuada . Eppure i nostri Contraddittori trasportati dall' impegno della loro difesa , s'inoltrarono a pubblicare un sì recondito arcano , che da essi soltanto riceve l'autorità ; ma in questo stesso dimostrarono più tosto uno sforzo di disperazione , che un' acutezza d' intelletto , poichè nemmen seguirono lo stile degli altri Novatori , che confondendo nel disordine delle ragioni la novità della proposizione , s'ingegnano in tal guisa darle almeno un' ingannevole colore , ch'è capace di abbagliare gl' incauti . Essi però all' opposto sprezzando ogni diritto , non curarono per lo meno supplir colle parole ciocchè provar non potevano colla ragione , ed invaghitisi di alcuni stroppiati esempi , cominciarono dall' osservanza con dire = Non „ solamente le Terre Demaniali si sono ridotte al Demanio , a tenore degli Capitoli uniformi del Regno , ma „ pure le Terre Baronali , *soluta pretio* , sono state ammesse „ se sotto la giurisdizione Reale = E dopo di avere alcuni esempi rapportato , così continuarono = Le Terre Baronali *Rege volente* , comunicando la facoltà di ricattare „ all' Università del Regno pell' istessa causa di pubblica necessità , ha fatte ancora Demaniali , la qual causa di pubblica necessità si presume che sempre intervenga nelle „ riduzioni . Fajard. alleg. 1. num. 28. 29. E che ciò possa eseguire il Re ( Dio guardi ) attenta la sopradetta causa l' attesta Luca de Penna , Freccia , Muta nel cap. 48. del Re „ Giovanni così scrive : *Sicuti enim potest Rex , & bona feudalìa immutare etiam contra leges feudales , & de feudo facere burgenfaticum , ita potest Baroniam in Demanium reducere .*

Questo è il nobil sistema da' Contraddittori formato , che sarebbe altrettanto alla difesa della loro Causa favorevole , quanto a tutto l' Illustre Corpo de' Baroni pernizioso , e nocivo ; mentrechè li rende incerti della possessione de' feudi da essi , e da' loro Antenati col sangue , co' servigj , e

co' tesori acquistati . Ma dove sia egli fondato, ciaschedun ben l'intende, e ben lo vede . La causa della pubblica necessità è quella , che somministra tutto lo spirito al contrario discorso , e che presta a' nostri Contraddittori un' aria di signoria, a segno di averli trasportato a vestirsi di una pubblica autorità, per diffinire fuor di ragione nella sola causa di Sortino tutte le altre de' Baroni del Regno . La sbagliarono però di gran lunga, imperocchè l' alte dispotiche ragioni non si odono per bocca di coloro , che gl' Istigatori difendono . I Principi non fan di queste un sì vil mercato, ma un uso talmente moderato , che dove altro rimedio non trovano, soltanto l'adoprono per non perire lo Stato , per non turbarli la quiete de' Popoli, e la tranquillità del Governo . Perciò non sogliono rimettersi all' ordinaria cognizione de' Magistrati, alla contraddizion delle parti , e alle censure de' giudizj ; perchè son esse riservate al finissimo discernimento di quegli intimi Consiglieri, che alla Reggenza della Repubblica, e ne' gran Consigli presiedono . Ma giacchè tanto in alto si sollevarono, dir conviene , che forse riputaron Sortino per qualche Piazza di frontiera, per qualche invincibile Cittadella , o per qualche geloso Porto , che potesse dar l' ingresso a nemici, far temere le invasioni , e turbare la pace dello Stato . In questo solo caso avverar si potrebbe la pubblica necessità, la ragion dispotica , e la straordinaria assoluta podestà . Ma adoprarla per una ignobil Terra, per un privato vassallaggio, per un luogo aperto, e per un vilissimo guadagno dall' Istigatore progettato , è l' istesso che confondere gli arcani sublimi del Principato colle bassezze popolari, ed uguagliare le massime più recondite del Governo colle fordide pretenzioni di un privato interesse.

Or noi dovendo confutar una novità cotanto abominevole , potriamo tosto disimpegnarci rivoltandoli per contro ciocchè ne' Capitoli precedenti abbiám divisato, e precisamente nel terzo , dove con evidentissime pruove si convinse, che godendo i nostri Baroni nel possesso delle loro Terre le stesse prerogative degli antichi Conquistatori, ne siegue, che siccome contro quelli non poteansi le riduzioni,



ni, e le riunioni pretendere; così neppure contro questi possono oggi dimandarli. Ma in questa maniera tosto verrebbe a cessar la contesa con defraudare il Baronaggio dell'altre potentissime difese, che il perpetuo godimento delle Baronie gli sostengono; onde farà il nostro impegno di ergere in questo Capitolo un nuovo apparato di ragioni dalle precedenti totalmente diverse. Perciò oltre a quelle di cui fin'ora ci siam valuti, metterem avanti tre arme a rovesciare la mal pensata contraddizione. Primieramente considerando la vera indole, e la intrinseca natura de' feudi, la qual non soffre, che dai possessori si tolgano per ridursi, o aggregarsi al Demanio, ripugnando gli antichi Usi, le Leggi de' Longobardi, le Costituzioni Imperiali, e quanto si scrisse in tutti i Titoli, e Capitoli del diritto feudale. Secondo riguardando la maniera di vivere, i regolamenti, e le costumanze di tutte le Nazioni, ove i feudi s'introdussero, le quali tutte an conservati i feudi a' Possessori, senza mai soggettarli all'intollerabil peso delle riunioni. Terzo finalmente rimembrandoci delle nostre particolari leggi, che più chiare delle comuni, e molto più convincenti delle straniere consuetudini in sostegno de' Baroni si dichiararono, a quali altresì coll'osservanza corrispondono gli esempi. Sicchè da qualunque parte rimirasi la contraria proposizione, si vede incessantemente bersagliata dal Diritto feudale, dalle Consuetudini di tanti diversi Governi, e dalle nostre Leggi municipali.

Varie, e molto diverse sono l'opinioni su l'origine de' feudi. Alcuni tanto in alto salirono, che dalla società civile il principio ne presero (a). Altri nel vecchio testamento credettero rinvenirla, e la donazione della Terra di Canaan dissero essere stata fatta in feudo al Popolo d'Israello (b). Le antiche Clientele de' Romani istituite da Romolo (c): le Terre stipendiarie assegnate da Giustiniano (d): le posses-

fio-

(a) Niellius *de feudis disp.* 1. *lib.* 1.

(b) Andreas Vestphal. *quest. feud.* cap. 1. *sect.* 1.

(c) Cæsar *lib.* 1. *de Bello Gallico.* Petr. Bort. *de feud. Holland.* p. 1. cap. 2. *tit.* 19.

Hanneton. *de jur. feudor.* cap. 2.

num. 1.

(d) Luca de Penna *in L. quicumque Cod. de omni agro deserto lib.* 12.

Joann. Pomponius *ad consuet. Barbar.* *tit.* 1.

sioni militari (a) : i territorj limitanei (b) : i predj, che chiamavano Benefizj (c) , fecero riferirne l'origine a' Romani. Da i Francesi alcuni altri li riconobbero, o dal loro primo Re Childeberto (d) , o da Ugo Capeto (e) ; nè mancarono quelli , che li abbassarono sino a' tempi di Carlo Magno (f) . La verità però si è, che fu un'invenzione de' Popoli Settentrionali, e degli antichi Conquistatori, che siccome da noi altrove si divisò (g) ai Compagni dividevano gli acquisti coll'obbligazione di difendere lo Stato, e continuar a servire con grado militare negli Eserciti, o nelle Piazze . In effetto i Goti furono i primi , che in Europa gli stabilirono (h) , e poi da' Longobardi furono con miglior metodo dispensati, e governati ; tantochè poi l'uso se ne distese nell'Alemagna, nelle Gallie, e nella maggior parte delle Provincie dell'Italia, ed ora sin dalle incolte, e barbare nazioni trovansi i feudi generalmente istituiti; essendone ripiena l'Asia non solamente nella Turchia, nella Persia, e nel vasto dominio del Gran Mogol (i), ma altresì ne'rimotissimi Regni del Ceilan, del Pegù, e dell'Isole Molucche (k).

Quindi è d'avvertire, che nella sua origine non solamente concedevansi in feudo l'incolti prati, o ermi monti, ma ancor Città cospicue, e Terre popolate. La prima infeudazione, che ai Longobardi fece il loro Re Alboino fu di trenta Ducati, ognun de'quali una circospetta Città per residenza del Duca conteneva (l). Col progresso però de' tempi varia de-

no-

- 
- |  |  |
|--|--|
| (a) Claud. Cotereus <i>de re militar.</i>                          | <i>dell'orig. des feud. lib. 1. cap. 1.</i>  |
| <i>cap. 20. lib. 3.</i>  | (f) Joan. Andr. Vestphal. <i>quæst. feud. cap. 1.</i>                                  |
| (b) L. penult. <i>Cod. de feud. limitroph.</i>                     | (g) <i>Cap. 4. fol. 112.</i>   |
| (c) Ludewig. <i>jur. public. lib. 1. opusc. 4. cap. 2. lit. A.</i> | (h) Orat. Montan. <i>in prælud. feud.</i>  |
| Bigon. <i>in notis ad Mar. lib. 2. cap. 5.</i>                     | (i) Salmon. <i>Stato presente de' popoli del Mondo Vol. 4. cap. 2. Vol. 6. cap. 4.</i> |
| (d) Paul. Emil. <i>de rebus Franc. lib. 1.</i>                     | (k) Salmon. <i>Vol. 2. cap. 3. Vol. 4. cap. 5.</i>                                     |
| Cujac. <i>de feud. in princ.</i>                                   | (l) Paul. Diacon. <i>Histor. lib. 2. cap. 2.</i>                                       |
| Loysoau <i>des offic. lib. 1. cap. 3.</i>                          | Tercagnott. <i>Histor. univers. fol. 168.</i>  |
| (e) Luiggi Scianterò <i>la Febure</i>                              |  |

nominazione i feudi riportarono a corrispondenza della diversa lor natura; onde veggiamo ne' libri feudali i titoli *De feudo Marchia, Ducatus, Comitatus, & aliarum Dignitatum*. Chiamavasi Duca colui, ch'era dal Principe investito di qualche gran tratto di Paese: Marchese quello, che teneva in feudo qualche Città col suo Territorio esposto alla riviera del Mare, o alli confini dello Stato, per difenderla dalle straniere invasioni: Conte colui, che quantunque avesse avuto in signoria qualche Città, o Terra, pur nondimeno dovea egli alle Comitave presedere, e al comando, e regolamento de' Soldati nelle spedizioni militari si mandava, a pubblici giudizj assisteva, ed amministrava la Giustizia a que' Popoli, che alla sua cura eran destinati: Capitani ancor dicevansi quei, ch'erano stati investiti di qualche Terra abitata: Valvasori finalmente quelli, che terreni incolti possedevano (a).

Mancarono però i primi Fondatori de' feudi nella istituzione delle leggi al governo de' medesimi necessarie; perchè essendo applicati alle guerre, e alle conquiste, non pensarono formar leggi scritte, ma lasciarono, che si fosser regolati i Possessori colle consuetudini, ed usanze delle Nazioni, dove già i feudi eransi introdotti; onde avvenne, che in ogni Città d'Italia discordi, e fra lor opposte eran le usanze, e la lor diversità cagionava poi gravissimi disordini, e confusioni. Vidderli esse la prima volta compilate da Giliberto Vescovo di Sciattres nel trattato *De forma fidelitatis* (b), ma con inutil fatica restò maggiormente oscurata da molte contraddizioni la materia feudale. Pensarono poi emendar il disordine, ed evitar le confusioni alcuni Giureconsulti Milanesi circa l'anno 1170. mentre reggeva l'Imperio Fiderico Barbarossa (c). Essi entrarono nell'impegno di nuovamente raccogliere gli usi fin allora introdotti.

(a) *Lib. 2. feudor. tit. 10. Quis dicatur Dux, Marchio, Comes, Capitaneus, vel Valvasor.*

(b) *Gulielm. caus. histor. lit. scrip. Eccles.*

*Struv. hist. jur. feud. §. 18.*

(c) *Andr. in disput. feudor. cap. 28 §. 9. num. 43.*

dotti , e conciliando in buona maniera le discordie , e le contraddizioni , formare una nuova Giurisprudenza su i feudi . Chi fossero stati questi Giureconsulti , non è di tutti conforme il sentimento , discordando fra loro Cujacio , Duarenno , ed Ottomano . La più comune opinione però si aggira , che fossero state raccolte da Oberto de Orto Grande Avvocato del Senato di Milano , e Console di quella Città , e da Gerardo del Negro , altrimenti detto Capagisto di ugual sapere , e dignità del primo , dai quali ancorchè per privato studio fossero state in tal forma compilate , acquistarono poi tanta autorità , e vigore per l'uso , e consuetudine de'Popoli , e per la connivenza de'Principi , i quali permisero , che nell'Accademie pubblicamente s'insegnassero . Tantochè il nostro Imperador Fiderico Secondo , che fu il Legislatore non men della Sicilia , che dell'Imperio , commise al Giureconsulto Ugolino Bolognese , che le coordinasse (a) ; il di cui cenno benchè fosse stato neglitemente eseguito , non avendo ridotto ne' proprj titoli quelle consuetudini , che intorno la stessa materia raggiravansi , ripetendo in diversi luoghi le stesse cose ; tuttavia fu riputata la sua tal quale fatica come un capo d'opera , e una delle parti della ragion civile , essendo stati aggiunti questi libri de'feudi alle Leggi Romane , che dopo le novelle di Giustiniano costituiscono oggi la decima collazione . E quantunque nel nostro Regno si fossero molto tempo prima dagli antichi due Ruggieri introdotte le particolari Consuetudini Normanne , e Franzesi , le quali tutte nelli Defetarj si contenevano ; nondimeno i libri feudali furon poi accettati nelle due Sicilie , e rinvennero la lor riputazione , ed osservanza , o perchè ivi furon registrate le consuetudini ne' Defetarj descritte , come giudiziosamente riflette il dottissimo Gregorio Grimaldi (b) , o perchè furon in buon ordine ridotte per comando dell'Imperador Fiderico(c) , cer-

ta

(a) Odofred. *Comment. in aut. Cassa de Sacros. Eccles.*  
Struv. *loc. cit.* §. 19.

(b) Gregor. Grimaldi *Istor. delle Leggi, e Magistr. del Regno di Na-*

*pol. tom. 1. lib. 4. fol. 164.*

(c) Alberic. Gentil. *discept. de liber. jur. cap. 9.*

Struv. *loc. cit.* §. 21.

ta cosa però si è, che dove non si oppongono alle particolari costituzioni del Regno, ritengono forza, e vigore di legge, siccome il celebre Andrea d'Isfernia primo lume della Giurisprudenza feudale con evidentissime ragioni lo sostiene (a), l'incomparabile Cujacio l'afferma (b), e nel nostro Regno fu anticamente questo punto rischiarato nella gran contesa, che vi fu fra i nostri Giureconsulti nel Tribunal della Gran Corte dopo la pubblicazione delle Costituzioni nell'anno 1231., in qual tempo si trattò, se questi libri feudali otterner dovevano autorità, siccome lungamente disputò la Glossa (c), e fu allora determinato, che in quelle cose, dove non ripugnavano alle Costituzioni del Regno, dovessero aver presso di Noi forza di legge.

Per ciò dunque che appartiene al nostro assunto, la stessa invenzione, ed origine de' feudi rapporta, che i Principi solevano nelle concessioni riserbarli libera la facoltà di poterfeli a suo piacere ripigliare. Quindi si introdusse, che per un anno avessero la lor fermezza. Poi un termine cotanto angusto si estese durante la vita del Vassallo, nè a' figli si slargava. Finalmente fu ammesso uno de' figli, allorchè il Principe gli confermava il feudo, che al Padre aveva concesso: e ancor poi s' ampliò a tutti i figli, nè più oltre per le consuetudini feudali si estese la lor successione (d).

Il principio dunque delle consuetudini è un chiarissimo documento per escludere le riduzioni delle Terre in feudo a' Baroni concesse; poichè ivi si dice, che: *Anti-*

G g

*quis-*

(a) Isfernia *in prælud. feud. n. 23.*

(b) Cujac. *lib. 1. feudor.*

(c) *Glossa in conslit. Ut de successio- nibus. De success. nobilium verb. injuriam nullas vers. nec dicant aliqui.*

(d) §. *Quia tit. 1. de iis qui feud. dar. poss.*

Antiquissimo enim tempore sic erat in Dominorum potestate connexum, ut quando vellent, possent auferre rem in feudum a se datam;

postea verò conventum est, ut per annum tantum firmitatem haberent: deindè statutum est, ut usque ad vitam fidelis produceret: sed cum hoc jure successionis ad filios non pertineret, sic progressum est, ut ad filios deveniret, in quem scilicet Dominus hoc vellet beneficium confirmare, quod hodiè ita stabilitum est, ut ad omnes æqualiter filios pertineat.

quissimo tempore sic erat in dominorum potestate connexum, ut quando vellent, possent auferre rem in feudum a se datam. Ma poichè i Principi di tal potestà si svestirono da che per certo limitato tempo li concedettero, e poscia a' figli gli ampliarono, consentirono allora, *ut firmitatem haberent*; in maniera che non potevano dal Principe più ripetersi, se non che spirato il tempo, o mancate le persone, a' quali il feudo era stato concesso.

Restò però maggiormente dilucidato questo punto dalle leggi scritte, che dopo le antiche consuetudini feudali gl' Imperatori pubblicarono: e Corrado il Salico, (che fu il primo, che pensò con solennità di legge proclamare una feudale costituzione) avendo risoluto passare in Roma a prendere la Corona dell'Imperio, avanti che ivi giugnesse, tenne l'Assemblea de' Principi, degli Ordini Ecclesiastici, e del Popolo in Roncaglia, ch'è un campo piano, e largo posto su le rive del Pò, non molto lontano di Piacenza, dove gli antichi Imperatori solevano trattare gli affari più rimarchevoli, e pubblicavano le leggi col consenso di tutti gli Ordini; ivi fu egli richiesto da' suoi Vassalli, che si contentasse di ammettere alla successione de' feudi non pur i figli, come erasi dalle consuetudini feudali introdotto, ma ancora i nipoti nati dai figli, e questi mancati pur potessero succedere i fratelli del defonto. E con effetto accordò loro ciò che essi richiesero, e fu promulgata la legge, che presso Sigonio (a) intera si rinvene, e ne' libri feudali altresì fu compresa, nella quale si prescrisse, che se il Feudatario non lasciava di se figli, ma nipoti del figlio maschio, succedevan questi nel feudo, e se non restavan nipoti, ma fratelli legittimi, dovevano ancor costoro succedere nel feudo paterno (b). Qual costituzione fu poi da un'altra dell'Imperator Lotario confermata (c), e quindi fu distesa la success-

(a) Sigon. Anna 1026.

(b) §. cum vero sit. 1. de iis qui feud. dar. poss.

Cum vero Corradus Romam proficisceretur petitum est a Fidelibus, qui in ejus erant servitio, ut lege ab eo promulgata hoc etiam ad

Nepotes ex filio producere dignarentur, & ut frater fratri sine legitimo hærede defuncto, vel filius in beneficio quod eorum patris fuit, succedat.

(c) Lib. 2. feudor. tit. 19. 20. 21. 22. & 52.

cessione fra i collaterali sino al settimo grado, e fra i discendenti in infinito durante la linea maschile del primo investito (a).

Se qui volessimo far alto, e supporre, che altra cosa non avesser disposto le leggi feudali, potrebbesi con gran ragione sostenere, che i Principi non possono usar il diritto delle riunioni, mentre esistono le persone alla successione del feudo abilitate; imperocchè se essi i feudi costituirono non men per sostegno de' benemeriti, che delle loro famiglie: se il godimento ancor a discendenti, e collaterali trasferirono, non possono senza offendere le leggi, o irritar i contratti, rivocare le proprie concessioni, e far altresì, che il feudo a se stessi ritorni, e che i possessori, i loro discendenti, ed i collaterali privati ne rimangano.

Nè ci vuol altro, che aver occhi per vedere, che nelle dette leggi, e consuetudini non riserbavansi i Principi di poter ripetere i feudi durante la linea maschile del Vassallo; dichiararono bensì le ragioni, per le quali il Vassallo, e i suoi discendenti alla perdita del feudo soggiacevano, le quali quantunque sparse si veggano per tutt' i quattro libri della ragion feudale, possono agevolmente veder tutte raccolte nella lettera, che fa Roberto de Orto al suo figliuolo Anselmo, che ivi fu registrata (b), e nelle Costituzioni dell' Imperator Errico pubblicate in Roncaglia nell' anno 1147. le quali tuttochè non siano trascritte ne' libri feudali, rinvengono però presso Alvarotto, Giacomo Ardizzone, e molt' altri Autori (c). Narrandosi intanto in esse tutte le ragioni, per le quali può perdere il Vassallo la possessione del feudo, si restringono alle colpe da lui commesse nel servizio, nella fedeltà, e nelle obbligazioni contratte per

G g 2

la

(a) §. hoc autem lib. 1. feud. tit. 1.

Hoc quoque sciendum est, quod beneficium hoc ad venientes ex latere ultra fratres patruales non progreditur successione, secundum usum ab antiquis Sapientibus constitutum, licet moderno tempore usque ad septimum gradum sit usurpatum. Quod

in masculis descendantibus hodie novo jure usque ad infinitum extenditur.

(b) Lib. 2. feudor. tit. 23. & 24.

(c) Cujac. lib. 5. de feudis fol. 1319. ult. edit.

Hottoman. in lib. 3. feud. lit. F.

la investitura . Non si vede però niuna facoltà riserbata di poterse lo il concedente ripigliare per riunirlo a proprj beni, ancorchè offerisse ristorare al possessore il prezzo, i danni, e gl'interessi.

Adempiendo dunque il Vassallo i suoi doveri, e durando la investitura, resta sicuro del possesso del feudo a fronte ancor del Principe, che se'l volesse ripigliare, a cui soltanto si permette la facoltà di ricattarselo, ogni qualvolta dal Vassallo se ne facesse ad altri la vendizione, essendo questa una spezie di prelazione, che non può valere in ogni tempo, ma solamente nel ristretto termine di un anno (a): *Porrò concessa erat Domino pro aequali pretio redemptio, nisi hoc beneficium amiserit Dominus per refutationem, vel annali silentio ex quo sciverit computando*. In questo stesso caso però è da notarsi, che se qualche agnato compreso nella investitura la prelazione chiedesse, non resta ella nel concorso superata dalla prelazione al Concedente riserbata, ed in qualunque alienazione maggiore è il diritto dell'Agnato, che del Concedente: *In prohibendo autem, vel redimendo potior erat proximi agnati, quam Domini conditio, si tamen feudum erat paternum*. Talchè giustamente s'inferisce, che non può il Principe per qualunque diritto di riunione, o di riduzione reintegrarsi il feudo, e la Baronia, domentre dura la concessione, l'investitura, e le persone in esse contemplate.

Non abbisognan però argomenti negativi, dove chiarissima è la legge, che in termini molto più forti nella seguente maniera si spiegò (b): *Si facta de feudo investitura paniteat Dominum antequam possessionem transferat, an praestando interesse Vassallo liberetur, quaesitum fuit: responsum est praetermissa illa condemnatione Dominum possessionem feudi, de quo investituram fecit, tradere compellendum*. Non può dunque il Principe dopo aver data l'investitura al Vassallo pentirsi, e negargli la possessione, e pure in quel punto ogni cosa è intera, il feudo è nel pos-

ses-

(a) Lib. 2. feud. tit. 9. Qualiter olim poterat feudum alienari §. Porro.

(b) Lib. 2. feudor. tit. 26. §. si facta de feudo investitur.



seffo del Concedente ; dal Vassallo non si è ancor pienamente acquistato; e se mai qualche interesse egli ha patito , gli è prontamente ristorato . Tuttavia ingiusta fu giudicata la pretenzione , esorbitante la offerta , e fu determinato: *Dominum possessionem feudi , de quo fecit investituram , tradere compellendum*.

Or se tutto ciò si prescrive nel principio , non ancor acquistato il possesso , che si dirà passata già la possessione del feudo nel Vassallo? Che sarà qualora è stato da lui posseduto per anni , ed anni? Che se per secoli? Che finalmente se non si arriva al computo de' tempi , e si smarrisce la memoria nel rinvenirne l'origine?

Il concorso di queste chiarissime leggi fa che da essi non discordino le costumanze di tutte le Nazioni , dove i feudi s'introdussero , e con esse ancor si conformano i sentimenti di tutt' i Giureconsulti , che su' l' diritto feudale anno scritto . Il Gran Cancelliere d'Inghilterra Baron di Verulamio talmente conobbe non conservar vestigio di Demanio le Baronie , che dovendo spiegare i beni demaniali così disse (a): *Possessiones , qua non sunt feudales , sed in manibus Domini* . Il Papiniano della Francia Carlo Molineo volendo piantar la definizione de' feudi , l'assegnò in maniera , che in pochissime parole denotò l' obbligazione del Principe di mantenerli perpetui nelle famiglie , alle quali furono conceduti (b): *Feudum est benevola , libera , & perpetua concessio rei immobilis , vel equipollentis cum translatione utilis domini , proprietate retenta sub fidelitate , & exhibitione servitiorum* . E nella Francia dove i diritti demaniali con qualche asprezza si difendono , non si è mai pensato di usarli su le Baronie; anzichè il Re Filippo il Bello nell'anno 1302. pubblicò una legge , nella quale dichiarò , che il Fisco non poteva richiamar al Demanio le Terre de' Baroni (c) , che poi fu nel 1316. confermata dal suo figlio

(a) Bacon. de Verulam. *hister. Reg. Henr. 7.*

(b) Carol. Molin. *ad Conf. Paris. tit. 1. de Fief. num. 114.*

(c) Quo dorenavant il n'acquer-

ra rien es fiefs des Barons , Prelats , & Religieux sans leur consentement.

Choppin. *de Doman. Franc. lib. 1. tit. 7. num. 1.*

figlio Luigi Utino ne' Capitoli segnati col Conte di Nivers, che così concepita si legge (a): *In subditorum verò nostrorum feudis, vel qua sint sub eorum mero Imperio, nil penitus prater eorum consensum emptionis, vel alterius voluntarii contractus titulo deinceps acquiremus.* Ela ragione è molto chiara, poichè sin dalla istituzione del Demanio furono i feudi disgregati dal pubblico Patrimonio del Principe, per dover servire al sostegno de' Baroni, e perciò non possono a quello riunirsi (b).

Le stesse costumanze veggiamo osservarsi nella Germania (c), e nella Danimarca (d), ed è concorde opinione degli Scrittori dilà da' Monti, che trattandosi di feudi, che sono stati sempre posseduti da famiglie particolari, non possono da esse togliersi co' diritti delle riunioni, e riduzioni al Demanio, ma soltanto co' mezzi ordinarj dalla ragion feudale prescritti (e): *Seniores feudista res infeudari solite nominant istas, qua semel etiam legitimo modo eatenus infeudata, ut in aliqua familia perpetuò maneat, nec desinant, nisi ordinariis jure feudali definitis modis.* Nè fuor di ragione ciò procede, imperocchè componendo i feudi il sostegno del corpo nobile della Repubblica, debbonsi in beneficio de' suoi membri conservare; maggiormente che non riporta il minor detrimento il Pubblico Patrimonio, anzichè resta con essi arricchito il Demanio della Corona, perchè immense somme ritrae dai servizj, e dalle obbligazioni imposte a feudatarj. Quindi è che sin dalla sua istituzione rimasero sempre i feudi senza nessun  
an-

(a) Choppin. *loc. cit.*

(b) Choppin. *lib. 1. tit. 2. num. 1. ibi.* Hinc Domani genus duplex significatur, prius quod initio rerum Dominus Princeps retinuit penes se, aliis prædiis beneficii nomine concessis. Idque ex feudistico jure translutum ostendit Isernias. Nam in Caroli Calvi Historia Vassallorum villæ differunt a Dominicatis, quæ in Principis dominio remanserant.

(c) Bruckner. *de Doman. German.*

*cap. 10. num. 3. ibi.* Idem dicendum de bonis infeudari solitis, quæ postquam eorum vacatio, & delatio contingit, ad tempus retenta, & dehinc ab ipso reinfeudata fuerunt, quia expressè, vel tacitè Domaniis nondum incorporata. Postea nec ut Domania reuniri justè poterunt.

(d) Albert. Cranozius *Danicar. histor. cap. 41.*

(e) Bruckner. *cap. 9. num. 68.*

annessione al Demanio, perchè il Demanio fu circoscritto ne' servigj, e nelle contribuzioni ai feudatarj imposte, siccome sull' altrui autorità così ben si spiegò un Autor Francese (a): *Sunt autem in Gallia Terra, & Domania Corona annexa, census, & annui redditus, quos Principes imposuerunt Terris ab ipsis in Nobiles, aut alios collatis, sive ad certum tempus, sive in perpetuum Quinta, & Requinta, & alia Jura Dominica, qua debentur ab illis, qui ea in feudum tenent, aut quotannis solvuntur, aut cum tenens mutatur sive per mortem, sive aliam ob causam.* Or dunque essendo pur vero, che ne' feudi non può ravvisarsi nessun vestigio di Demanio, ne siegue ciocchè disse il più volte laudato Renato Coppino: che i Principi non solamente debbono conservarli nel possesso de' Baroni, ma di più debbono i feudi per diritto ordinario al suo Patrimonio devoluti ad altri sudditi concedere, affinchè non resti dal suo numero diminuito il Baronaggio (b): *Quia etiam res Principis in feudum dari solitas, qua postea ejus Fisco commissa sint, idem tenetur privatis iterum concedere. Regium autem Gallia Patrimonium infeudari consuevit idem arguit Philippina Pulcri constitutio.*

Volgansi adunque i Novatori de' feudali sistemi alle costumanze di ogni Regno, e ben regolato Governo per ricredersi una volta di una tal sua singolare opinione, se pur la pertinacia della lor difesa non li seduce a rinvenir fomiglianti usanze nella Turchia, dove sebbene dalle più colte Nazioni avesser i Musulmani appreso l'istituzione de' feudi con averla imitata nelle loro conquiste, pur nondimeno colla loro arbitraria dominazione la sfreggiarono, ed avvilarono. Ma altrettanta fra i loro, e i nostri feudi è la differenza, quanta è la contraddizione fra tutte le leggi non meno prodotte dalla Religione, che ancor dalla Polizia, e  
sic-

(a) Laetio de Francor. Regis Domanis, & opibus cap. 9. fol. 272.

Bernard. de Hirard. Seign. du

Haillan. de l'Etat, e Succ. des Affaires de France.

(b) Renat. Choppin. lib. 3. tit. 15. num. 2.

siccome nella Turchia è lecito per qualunque piacere del Divano togliere i feudi a' Possessori, così all'incontro altrove è proibito, qualora non si sono resi indegni di possederli (a).

Oltre tutte queste ragioni fa risplendere con maggior chiarezza questa stessa verità la distinzione, che an fatto tutti i Pubblicisti fra il Demanio immutabile, e mutabile: verificandosi il primo ne' fondi, e Città Regie, che sogliono ogn'anno i proprj frutti produrre: il secondo però ne' diritti, che variamente si percepiscono su i fondi ad altri conceduti, i quali sin dalla sua origine si reputano liberi dal Demanio.

Si rapporta in compruova di ciò l'antico esempio riferito da Appiano (b), e praticato da' Romani, i quali dividevano a' Coloni, e Cittadini Romani i Paesi conquistati per coltivarli, e dare alla Repubblica la decima, o quinta parte de' frutti, ciocchè praticarono nell'Asia, nelle Gallie,  
in

(a) Salmon. *stato presente di tutti i Paesi, e Popoli del Mondo vol. 6. della Turchia cap. 4. ivi.*

Ora per ritornare al primo proposito, appartenendo fino dall'origine della Monarchia, per ragion di conquista, o d'usurpazione, tutti quei molti Regni, Stati, e Provincie al Gran Signore, è anche stato costume degl'Imperadori, nell'unirli di tempo in tempo alla Corona, e diventarne padroni, di darli in feudo, e distribuirli tra la milizia. Questo fu per avventura un costume politico preso dalla maggior parte degli altri Principi della Terra, con il mezzo del quale ricompensavano in primo luogo il merito de' sudditi, da' quali avevano ricevuti evidenti segni d'amore, e di fedeltà, e gli obbligavano con il titolo di feudatarj, a dare ne' casi di qualche bisogno un numero determinato di Soldati a piedi, ed a cavallo a misura delle forze di cias-

chedun feudatario. Nella Turchia questi feudi si chiamano *Timar*, o sia *Timariat*. Con questi, e con il porre tra le mani de' loro favoriti, e beneficiati le armi, ed il comando sopra gli Stati loro assegnati vengono ad assicurare il dominio, e l'autorità sopra li paesi di nuova conquista, e non hanno penuria di gente per comporre li loro Eserciti senza spesa veruna. Sogliono i Principi dell'Europa rendere ereditarj li feudi una volta dati, e farli passare di padre in figliuolo, e ne' suoi successori, quando non si rendono indegni di tale perpetuità, o per colpa di fellonia, o altro delitto di lesa Maestà, o volontariamente non li rinunziassero. Non va così la faccenda fra' Turchi, ove l'Imperadore non ha che a volere da' suoi feudatarj gli Stati, siccome frequentemente li vuole, e ne spoglia l'uno per vestirne un'altro senza veruna occasione.

(b) Appian. *lib. 1.*

in Sicilia, e nella maggior parte delle loro conquiste, onde poi le decime si riputavano Patrimoniali della Repubblica, e costituivano un Demanio incerto, e mutabile, i fondi però si consideravano sempre come privati patrimonj.

Con maggior conformità questo stesso ne' feudi procede, imperocchè essendo soggetti per lor natura alle decime, ai rilevj, e a tuttigli altri pesi, che debbono corrispondere al Principe; mercè di tali esigenze eventuali, e varie si compone il Demanio mutabile del Principe (a), e non si reputa per demaniale il feudo, ma la decima, il relevio, ed ogn'altro peso feudale. Sicchè potran solamente ridursi al Demanio le sudette esigenze qualora trovansi alienate, non però il feudo, che giammai è stato considerato per demaniale.

Potrebber per verità far argine alle leggi accennate, ed alle riferite costumanze le patrie leggi. Ma se ben si considera ciocchè da' nostri Principi con vigor di legge si è stabilito, con maggior chiarezza si scorge, che tutte concordano nell'assodare il pieno diritto, che su' i feudi godono i Baroni; tantochè indipendentemente dalle loro originarie singolari prerogative da noi divisate nel Cap. terzo vengono affatto esclusi i feudi dalle riduzioni, e riunioni.

Il modo di succedere ne' feudi *Jure francorum* introdotto nel Regno dal Re Ruggieri (b), e generalmente prescritto dal Re Alfonso (c) in tutti quei feudi, ne' quali diversa forma non si era disposta, riguarda la loro perpetuità ne' possessori, e suoi discendenti, conforme dal comun diritto feudale erasi stabilito, col di più, che si rese pur troppo rimota la devoluzione, perchè succedono i col-

H h

late-

(a) Petr. de Gregor. de Republ. lib. 3. cap. 2. num. 14.

Ringler. de Deman. German. lib.

1. §. 7.

Bruckner cap. 4. num. 12. fol. 19.

Choppin. lib. 1. tit. 2. num. 3. in

eposilla.

(b) Ugo Falcand. Cron. Sicul.

Francisc. de Andreis disp. feud.

Giannon. & Grimald. loc. cit.

(c) Cap. Regis Alphonsi 456. 485.

Cap. Caroli V. Imperat. 246.

laterali in qualunque feudo antico, o nuovo per le leggi del Re Giacomo (a), e del Re Federico (b); e perchè ancora le femine alla successione furono abilitate con doverli osservare la primogenitura, e la prelazione del sesso, affinchè non, dismembrandosi fra tanti il feudo, più opulenti, e riguardevoli i Baroni divenissero.

Chi considera, che i Principi slargarono in favor delle femine il diritto di succedere: che perpetuamente vollero fra' discendenti la successione: che in essa ancor i collaterali chiamarono, uop'è che confessi, che i Principi non possono co' mezzi ordinarj delle riunioni, e riduzioni ripigliarsi i feudi, e che debbano sempre nel loro possesso conservar i Baroni sin'a tanto che resti estinta la linea, e manchino le persone al feudo succedevoli; altrimenti sarebbe una infrazione della fede Regia, e un torto alla concessione, a' patti, ed alle leggi, come rapportando la comun opinione con ragioni troppo evidenti lo sostiene il nostro dottissimo *Scrittor de' feudi Pier di Gregorio (c)*: *Nec eo casu potest Rex liberare Vassallos Baronis a servitiis personalibus, veldrealibus, aut jure vassallagii, quibus eidem Baroni sunt astricti, in grave prejudicium ipsius Baronis, quia per indirectum revocaret sine causa concessionem Baroniam facta Baroni, & antecessoribus suis, quod fieri non debet.*

A un argomento così forte altresì corrisponde la legge, che molto chiara si scorge nella Costituzione dell'Imperator Federico (d), che sul fine del Cap. terzo (e) da noi si trascrisse, dove assolutamente si determinò, che siccome a' Baroni non è lecito possedere alcuna cosa del Real Demanio, così all' incontro non è al Principe permesso nel suo Demanio trattenere alcuna cosa, che a' Baroni appartenesse.

Questo stesso però con maggior munificenza fu dichiarato dal magnanimo Re Federico nel rinomato Capitolo

(a) Cap. si aliquem Regis Jacobi.

(b) Cap. constitutionem 30. Regis Friderici.

(c) De feudis part. 1. quest. 10.

(d) Constitut. quisque de revocandis transeunt. ad alien. habit.

(e) Vide sopra nel fogl. 123.

tolo *Volentes*, ch'è una delle leggi fondamentali del Regno, e vien riconosciuta per la sorgente perenne de' tesori dell' Erario . Quel savio Principe avendo sperimentato la fedeltà de' suoi Baroni, che gli avevano sostenuto il Diadema su'l capo in quelle atrocissime guerre, nelle quali tutte le gran potenze di Europa eransi impegnate a conquiderlo, pensò generosamente corrispondere alla lor fedeltà, con accordargli perpetuamente l'uso libero de' feudi, e la facoltà di poterli sempre alienare, derogando al divieto, che nell'antiche leggi del Re Ruggieri, e dell'Imperador Federico si era fatto (a). Ridusse intanto le Baronie in Allodj, sol ritenendosi su le medesime i servigj, l'omaggio, e l'obbligazione di mantenerle intere, ed individue; avendo con ciò rinunciato alle devoluzioni, e ristretto il termine della prelazione nel brevissimo periodo di un mese, tuttochè dalle leggi feudali in un anno si estendeva.

Non abbisognano riflessioni dove il testo della legge da se stesso è chiaro . Su'l principio della medesima il nostro caso nettamente si decide . Ecco come quel generoso Principe a parlar s'introduce : *Volentes igitur Comites, Barones, & Nobiles Comitatus, Baronias, & Feuda tenentes a Curia nostra, Comitatus, Baronias, & Feudis ipsis longius posse gaudere* . Dunque volle perpetuare ne' suoi sudditi le Baronie; volle cedere al diritto delle devoluzioni, alle caducità per le alienazioni, e a qualunque altro ritorno, che al Patrimonio Fiscale a tenore delle antiche leggi potevan fare; mentrechè lor permise libera, ed assoluta la podestà, affinchè *Absque permissione, seu licentia Celsitudinis nostra feudum suum integrum, seu quotam partem predictam possit pignorarè, vendere, donare, permutare, & in ultimis voluntatibus relinquere, seu legare, & quolibet alienationis titulo transferre* . Come dunque può conciliarsi libertà di disporre, facoltà di alienare; e perpetuità di possedere, colla reintegrazione al Fisco, col ritorno all' Erario, colla riunione al Demanio? Ma questo pur è poco: con sensi molto più generosi si spiegò quel grande Eroe; conciosia-

H h 2

chè

(a) *Const. constitutionem divae memoriae.*

chè divenne a rinunziare non solamente alle riunioni , ma altresì alla preminenza del Demanio , e alla prelazione, restringendo il legal termine di un anno al brevissimo di un mese , dopo il quale diè piena sicurezza a' compratori di non poter essere dal Fisco mai più inquietati: *Ita quod si infra mensem unum a die, quo ad notitiam nostram pervenerit numerandum, feudum predictum, vel quosam partem pro dicto pradio non elegerimus emere, & pretium solvere, ut pradicitur, venditio valeat, & sit firma, nunquam per nostram Curiam in posterum infringenda.*

Per verità non può farsi in difesa del Baronaggio legge più chiara, e favorevole della cennata, e noi attendevamo da' Contraddittori qualche censura su la medesima, per la generale, o per la particolare applicazione al caso, di cui trattiamo. Ma la diletta troppa chiarezza neppur potè patire un isforzato ingombro; tantochè non potendola contraddire si contentarono di non rispondere, e dallo loro silenzio una grandissima pruova ne abbiamo dedotto, che questa legge vaglia sola a distruggere tutti i di loro ideali, e fantattici discorsi. Con effetto su la medesima par che sia unicamente appoggiata quella general asserzione da' Contraddittori opposta, e rapportata da Mario Muta, a relazion di Luea de Penna, e di Camillo Freccia, dove dissero, che può cambiare il Principe la cosa feudale in demaniale, ed all'incontro la demaniale in feudale; ciò procedendo qualora voglia usare il diritto di prelazione nell'alienazioni, che ne facessero li Baroni; in qual caso volendo poi la Baronìa al Demanio incorporare, divien ella demaniale, siccome alienando per giusta causa un membro dal Demanio gli toglie la qualità demaniale, ed in feudo lo trasforma.

Un'altra legge però non men chiara, e vigorosa della già esposta, è quella ch'ebbe origine dal Parlamento di Siracusa, e poi precedente la grande esamina del Demanio, e delle Baronie, fu conchiusa dal Re Martino, della quale sia lecito soltanto qui farne una leggiera rimembranza; imperocchè diffusamente di essa si trattò nel Capitolo quarto, dove mostrossi, che l'unico obbietto della legge  
fu



fu render sicuri i Baroni dalle pretenzioni fiscali, e dalle riduzioni al Regio Demanio. In fatti gli Scrittori più sennati del nostro Regno dopo la d'lei pubblicazione assolutamente confessarono, ch'eran cessate le antiche contese delle riunioni, mentrechè tutto ciò che fu dichiarato feudale, restò perpetuamente assicurato di non mai più potersi al Demanio riunire, e però così conchiuse il dottissimo Pier di Gregorio (a): *Hodiè tamen in hoc Regno Sicilia, per Capitula Regni olim edita per Regem Martinum in Parlamento Syracusano distincta fuerunt loca Demanii a locis, & Terris Comitum, & Baronum in perpetuum, ut nec loca Demanii possint fieri de Baroniam, nec loca Baronum possint in Demanium reduci.*

Meritò questa legge l'applicazione de' nostri Contraddittori nel confutarla, ma dall' opposizione loro una più forte, e valevole ragione a favor nostro rinasce, così ben eglino la contraddissero = E se Pietro di Gregorio attento „ il sudetto Capitolo fu di opinione, che il Re non possa „ concedere le Città Demaniali, nè farle Baronali, nè possa ridurre le Terre Baronali al Demanio, l'osservanza „ però è contraria nel Regno, mentre il Re *ex causa publica necessitudinis* ha concesse, ed alienate le Terre „ Demaniali descritte nel sudetto Capitolo del Re Martino con farle Baronali, come sono Paternò, Terranova, e Capo di Orlando.

Se però le massime della giustizia distributiva si bilanciano, non può sussistere il contrario argomento; mentrechè non resta scemato l'invariabil diritto de' Baroni, perchè forse qualche membro del Demanio si trova alienato. Sarebbe questa piuttosto una ragione di rappresaglia, che non procede contro i sudditi, ed i Baroni, che non anno avuto parte nelle anzidette alienazioni; molto più che gli stessi Contraddittori confessano, *che il Re ex causa publica necessitudinis ha concesse, ed alienate le Terre Demaniali descritte nel Capitolo del Re Martino.* Ma come da un tal fatto si trae una conseguenza così stravolta contro il ba-

(a) *De feudis par. 1. quest. 10. num. 5.*

il Baronaggio? Perchè dovranno annullarsi le disposizioni del Parlamento di Siracusa? Perchè dovrà abolirsi una legge cotanto sacrosanta, che restituì la pace al Regno? che estinse le invecchiate discordie? che invariabilmente rassodò il Demanio, e le Baronie? Se il Regno, i Suditi, e i Baroni non han trasgredita la legge, e solamente il Re *ex causa publica necessitudinis* ha concedute le Terre Demaniali descritte nel Capitolo del Re Martino?

Replica a tutto ciò l'Istigatore, che le addotte ragioni potrebbero pregiudicare al Fisco, ma non già all'Università, la quale per sottrarsi dal giogo Baronale può sempre sborzando il prezzo al Barone dimandare, che fosse ammessa al Demanio. Ma se ben a cotesta opposizion si riflette, si ravviserà ella come un aborto sforzato dalla fantasia dell'Istigatore; imperocchè non debbono all'insolente capriccio de' Vassalli esporre i feudi, e Baronie de' loro Padroni, non essendo lecito a quelli d'impetrare ciocchè al Principe non è permesso ottenere. Quindi talmente temeraria fu riconosciuta una tal pretenzione, ed all'incontro così giusta la difesa de' Baroni, che fra' Giureconsulti corse un'opinione, da più dotti de' nostri Siciliani (a) fortemente sostenuta, che permetteva a' Baroni reprimere l'insolenza de' lor Vassalli, che al Demanio rivolgevanli, e fin loro accordava l'uso dell'armi, e la convocazione de' vicini per trattenerli nel dovere, e nell'ubbedienza. Ma noi nel riferirla non vogliamo essere garanti di una tal opinione, la quale tuttochè sia approvata da illustri soggetti, nulladimeno è un po' troppo efor-

(a) Corfett. *conf.* 13. *num.* 5.

An scilicet Vassalli possint effici demaniales: concludit enim posse Baronem adversus Vassallos talia facientes, aut pretendentes, ac volentes se ab ejus obedientia subtrahere, & se regales, aut demaniales facere, arma movere, & eos violenter cogere, aliorumque subditorum auxilium implorare.

Petrus de Gregor. *de concess. feud.* par. 7. *quest.* 4. *num.* 13.

Et ideo infero, quod si vassalli Baronis subtraherent se ab ejus obedientia, & vellent facere se regales, seu Demaniales, & Regi immediate subjectos, posset eo casu Baro violenter eos legare, & contra eos arma movere, & aliorum subditorum auxilium implorare, ut reducat eos ad ejus obedientiam, & subjectionem. Ita formaliter dixit Ancheran. in cap. grandi.

esorbitante, anzicchè indegna di passeggiar franca in un Regno, dove le violenze si reprimono dal Principe, e da' Magistrati la giustizia a qualunque si amministra. Onde rivoltandoci a' termini del diritto, con sicurezza dir potremo, che non vi sia ragione, e molto meno autorità, che possa sostenere una tal perniziosa novità, prestandoci su di ciò una compiuta fede il chiarissimo Regente Camillo de Curtis, il quale così conchiuse (a): *At nullum reperio Datorem, qui ausus fuerit affirmare, quod existentibus Vassallis in posse alicujus Baronis valeant dicere: Vassalli nos, volumus nos redimere soluto sibi pretio.* Con cui convenne nelli stessi sentimenti il nostro Ottavio Corsetto (b) allorchè disse: *Nihilominus talis præsentio Vassallorum explodenda est, nec a Rege admittenda, cum Rex non possit liberare Vassallos Baronis a jure vassallagii.* Anzicchè s'incontrano moltissimi insigni Autori (c) nel sostenere questa opinione anche nel caso, che la Terra ne' trasandati secoli fosse stata dal Demanio dismembrata; nondimeno essendo stata infeudata, e con ciò divenuta Baronale, non può ridursi al Demanio, se l'antico possessore ad un'altro la volesse vendere; poichè la sua azione di ritornare al Demanio può avverarsi qualora dal Demanio passa alla Baronìa, non mai però quando trovasi già radicato il vassallaggio, e da un Barone passa in un'altro Barone. La ragione su la quale altri s'appoggiano (d) per l'appunto è quella, che l'alienazione fatta dal possessore non si giudica come nuova alienazione rispetto alla Terra, ma come una continuazione della prima; onde se al principio non si opposero i Vassal-

li.

(a) Camill. de Curtis in divers. feud. vers. licet autem num. 45.

(b) Corsett. conf. 13. num. 5. 6.

(c) Andreol. contr. 402. num. 7.

Ramon. conf. 37. num. 108. & num. 66.

Cassanat. post Ramon. in conf. 38. num. 70.

Antunez Portugall. de donat. Regiis par. 2. lib. 2. cap. 4. a num. 20. 22. 23.

(d) Reg. de Ponte in lectur. feud. lect. 8. num. 35.

Reg. Royit. super pragm. 63. num. 26. 27.

Reg. Camill. de Curtis loc. cit. num. 39.

Maradei in animad. ad resol. 2. Staiban. num. 10. 13. 29.

li, nè contraddissero la dismembrazione, divennero perpetuamente sudditi de' Baroni.

Nulla dunque rilieva, che l'Università la riduzione, o l'aggregazione richiegga, poichè manca in lei quest'azione, anche in sentimento de' Giureconsulti Napoletani, i quali trattando con qualche rilassatezza la materia del Demanio, conforme fra poco diremo; tuttavia gli Scrittori più circospetti, e gli antichi Reggenti del supremo Collaterale (a) confessano, che all'Università non compete questo diritto, ma al solo Principe è dovuto; tantochè se egli non può, o non deve, o non gli conviene al Demanio ridurla, in tal caso si deve rigettare qualunque sua petizione. Quindi avendo noi colle più sode autorità provato, che non può il Principe a tenore degli usi, e leggi feudali, delle concordi costumanze di tutte le Nazioni, e delle nostre leggi municipali ridurre al Demanio le Baronie, ne risulta, che moltomeno potrà pretenderlo l'Università, poichè dal Principe può solamente a lei questo diritto comunicarsi.

Non si sgomentano però i nostri coraggiosi Contraddittori di un'apparato così adorno di leggi, ed autorità, che fin ora abbiam loro opposto, se non che con maggior calore, non potendo più con ragioni contendere, si fero a mendicare alcuni esempi, consuetudini, ed osservanze, e così pensarono di proseguir la pugna = Non solamente le „ Terre demaniali si sono ridotte al Demanio, ma pure le „ Terre Baronali *soluta pretio* sono state ammesse sotto la „ giurisdizione reale, essendosi così deciso per l'Università di Polignano Baronale, e dell'Amendola contro il Marchese Circaria; tutto ciò afferma Franco nella sua decisione 17. Ed abbenchè il Reggente de Corte nel suo diversorio dica, che le Terre Baronali non si debbano ridurre al Demanio, riferisce però la consuetudine contraria „ del

(a) Reg. Capic. Latr. *decis.* 174. num. 64.

Reg. Camill. de Curtis *divers. feudal. fol.* 9. num. 52. 53.

Reg. de Ponte *de potest. Proreg. de divers. provis. fieri solitis* §. 1. n. 15. Reg. Rovit. *loc. cit.* num. 27.

del Regno di Napoli, e secondo la suddetta *eo patrocina-*  
*te* si ridusse al Demanio del Re la Terra Baronale di Sum-  
 ma. E nel Regno così fu determinato pelle Terre di  
 Raccuglia, e Naso Baronali. E parimente così si deter-  
 minò per le sopradette Terre Baronali di Capizzi, Mi-  
 stretta, Linguagrossa, e Tortorici non descritte nel ca-  
 pitolo del Serenissimo Re Martino.

Or dovendo noi rispondere all'accennate consuetudi-  
 ni, ed esempi, potriamo astenerci di confutare quei del vi-  
 cino Regno di Napoli; poichè essendo accaduti a quel Pae-  
 se non sarebbon al caso pel nostro Regno, il quale tiene  
 le sue proprie leggi, e consuetudini, che regolano le azio-  
 ni de' Principi, ed i diritti de' Popoli. Nondimeno perchè  
 le consuetudini, ed esempi di là dal Faro rendono più vi-  
 goroso il diritto de' Baroni, e molto più ragionevole questa  
 nostra particolar difesa; perciò prima tratteremo delle con-  
 suetudini, ed esempi stranieri, e poi conchiuderemo con  
 rispondere all'osservanza, ed esempi provinciali.

Per cautamente procedere dovevano i Contraddittori  
 batter l'origine della consuetudine, o almeno attentamen-  
 te riflettere ciocchè scrisse il dottissimo Reggente Camil-  
 lo de Curtis, di cui essi si valsero nel piantar l'opposizio-  
 nè; ma se ciò avesser fatto, si sarebbero astenuti di propor-  
 la, poichè l'una, e l'altro aggiungono nuove ragioni alla  
 nostra difesa, e rendono incontrastabile il diritto de' Ba-  
 roni.

Ebbe origine l'accennata consuetudine nel Regno di  
 Napoli ne' tempi dell'Imperator Carlo Quinto, allorchè fe  
 passaggio nelle due Sicilie. Egli dopo l'impresa di Africa  
 approdò nel nostro Regno, ed avendolo in gran parte gi-  
 rato lo rinvenne così ben adorno di Città Regie, che pas-  
 sando poi nella Calabria, e nella Puglia gli cagionò tutto  
 il dispiacere il vederle ormai tutte ripiene di Terre Baro-  
 nali; altro non avanzando per il suo Demanio, che pochis-  
 sime Città in gran parte lacere, e distrutte. Pensò dunque  
 all'ammenda del disordine con far palese alle Università  
 il suo Regio gradimento, se esse al Demanio si fossero ag-  
 gregate; ed a tal oggetto ordinò al Vicerè, ed a' Tribunali,

I i

che

che l'avessero agevolato a quelle, che volessero al Demanio riunirsi. Ma poichè era questa una esorbitanza, che usando generalmente avrebbe senza fallo cagionato la rovina a tutto il Baronaggio; perciò dalla saviezza di que' Ministri fu ristretta, e moderata, sì che dovesse praticarsi in guisa appunto di una prelazione nel solo caso, che un Barone vendesse ad un altro la sua Terra. Allora si prescrisse esser lecito a Vassalli sborzando il convenuto prezzo, che avessero la preferenza nella vendizione al solo oggetto di essere ammessi nel Demanio.

Nacque da ciò un nuovo diritto municipale in quel solo Paese non più di riduzione, e riunione al Real Demanio, (giacchè non era mestieri giustificare l'antico Demanio per ridursi, o riunirsi a quello,) ma di aggregazione al Demanio, cioè a dire: che i Vassalli Baronali nell'atto di essere venduti ad un altro Barone potevano dimandare di dover essere ammessi al Real Demanio. Nè questo con assoluto arbitrio fu lor permesso, ma per accordarsi questa stessa aggregazione, uopo era, che le tre seguenti condizioni si avverassero. Prima, che l'Università all'istante che fosse venduta facesse la sua offerta, e nel corso di un anno dovesse depositar effettivamente il prezzo, e gl'interessi. Seconda, che le forze, e facultà dell'Università fossero bastevoli al disborzo senza aggravio de' Cittadini. E terza, che si trattasse di una popolazione cospicua, e riguardevole, dalla quale pregio al Demanio ne risultasse, e fosse al Re molto convenevole il possederla.

Rapporta le distinte circostanze dell'origine di questa consuetudine il Reggente Moles a relazione del Reggente Reverterio (a); ma il dottissimo Bartolomeo Camerario allora vivente non potè trattenerli di non esclamare (b): *Quod tunc non fuit practicatus titulus de justitia, & jure, sed potius per vim hac omnia contigerunt.* Ciò tanto è vero, quanto l'antica opinione dichiarata verissima da molte de-  
ci-

(a) Moles de Doman. Univerf. §. 24. quæst. 1. a num. 40. ad 45. Galeot. in decis. post contro. 53.

Rovit. loc. cit. num. 15.  
(b) Camerar. in cap. Imperialem in fine.

cisioni de' Tribunali di quel Reame era affatto opposta al sistema nuovamente introdotto; e quantunque a Cittadini si accordava in un ristretto termine la prelazione, qualora dal Demanio passavano alla Baronìa; nondimeno a Vassalli Baronali si negava ogni diritto di reintegrazione, o di prelazione (a); onde non altrimenti pensarono gli Autori della consuetudine per darle qualche sembianza di ragione, se non se stravolgendo il senso a capitoli feudali, che all'agnato la prelazione concedevano (b), appropriando la stessa a Vassalli, qualora nello stesso termine dell'anno soddisfacevano al compratore il prezzo col venditor pattovito (c). In fatti i Consiglieri più rinomati di quel Paese non lasciaron di confessare, esser quella una consuetudine nata dall'abuso, e formata dalla prepotenza, tutta opposta alle vere massime, ed alle buone regole legali (d), e come tale giudicarono esser ristretta la dilei osservanza in que' luoghi, dove la necessità fece introdurla (e), per osservarsi solamente nelle vendizioni delle Città illustri, cospicue per nobiltà, rimarchevoli per ricchezze, e ragguardevoli per la situazione, qualora fossero Città di frontiera, o marittime con Porti, e con Emporj (f): all'incontro però dove si trattasse di una ignobile Terra, cessar il

I i 2

fine

(a) Napodan. ad Consuet. Neapol. in proœmio vers. magna est fol. 31.

Salern. cons. 19. num. 146.

Ageta ad Moles loc. cit. num. 14. fol. 181.

(b) Camill. Salernit. ad Napod. in proœm. consuet. fol. 43. lit. E.

Anna in constit. divæ memoriæ num. 258.

Prato discept. 50. num. 4.

(c) Rovit. super dictam pragm. 63. num. 4.

Galeot. in decis. post contron. 53. num. 7.

(d) Galeot. in dicta decis. post contr. 53. num. 15. 16.

Moles loc. cit. num. 13. 14. 15.

(e) Reg. Marin. lib. 2. resol. cap. 117. num. 9. Et in obs. ad Reverter. decis. 488. num. 3.

Reg. Salernitan. allegat. 53.

Reg. de Franch. decis. 17. num. 12.

Reg. Camill. de Curtis loc. cit. num. 54. 55.

(f) Reg. Tappia decis. 5. num. 121. 122.

Reg. Reverter. decis. 409.

Reg. Capic. Latr. decis. 199.

num. 97.

Reg. Camill. de Curtis loc. cit.

fine della consuetudine, e senza dar cammino alle pretenzioni de' Terrazani, o dell'Università lasciarsi nel possesso, e giurisdizione de' Baroni (a).

Per le stesse ragioni di essere una disposizione pur troppo esorbitante, non si permette la minor estensione in quello stesso Paese, dove fu stabilita, e se incontanente non si protestano i Vassalli di voler proporre la prelazione, ma divengono a prestare il giuramento al compratore, o in altra guisa lo riconoscono per padrone, non è più lecito ad essi nel corso dell'anno far il deposito, e dimandare che sieno al Demanio ammessi (b). Ciochè corrisponde alle antiche massime de' Giureconsulti insinuate ne' termini più forti delle alienazioni delle Città Demaniali, le quali se soffrono, che si presti l'omaggio da' suoi Cittadini, se questi gli uffizj, e le cariche da' Baroni senza richiamo, e protestazione ricevono, non potran poi dal vassallaggio sottrarsi: essendo questo il comun sentimento approvato dai Giureconsulti d'ogni Nazione, e che per primo Autore rapporta l'incomparabile Andrea d'Isfernia (c), così poi applaudito dagli Scrittori Spagnuoli (d), Siciliani (e), Italiani (f), e dal Collegio di Bologna (g).

Neppur quì si ferma il vigore di questa comunissima opinione, ma oltrepiù s'avanza in istabilire, che quantunque si trattasse, che l'Università, o li Cittadini si fossero protestati; pur nondimeno fatta la protesta corre il termine dell'anno con misurarsi anche i momenti; tantochè non si am-

(a) Ageta ad Moles §. 24. de Deman. quest. 1. num. 19.

Galeot. contro. 53. num. 26.

Casaro spec. quest. Peregr. quest. 33. lib. 1. num. 17. 21. 22.

Confalonius post Gizzi ad Capic. Lotr. lib. 2. observ. 174. num. 92.

(b) Anna alleg. 50. num. 5. alleg. 69. num. 13.

Capiblanc. de jur. Baron. prag. 8. par. 3. num. 152. & seq.

Ageta ad Moles dicta quest. 1. num. 26. fol. 184.

(c) In cap. Imperialem §. prater ea Ducatus vers. nec Dominus num. 48. de prohib. feud. alien. per Frideric.

(d) Ramon. conf. 37. num. 104.

(e) Intrigliol. de feud. cent. 2. art. 81. num. 90.

Mastrill. ad Gregor. de feud. par. 1. quest. 5. lit. B.

(f) Andreol. contro. 402. num. 7. Macabrun. consil. 55. num. 110.

111. (g) Collegium Bononiense post Mastrill. cons. unis. num. 87. 88.



si ammette il comun beneficio della restituzione *in integrum*, ed affatto perde il diritto della prelazione quell'Università, che non la richiese nel corso naturale di un anno (a). Qual termine comechè per straordinaria disposizione fu accordato, può ristringersi, e limitarsi, senzachè ne risultasse ragion di gravame, o di querela; e così con effetto si praticò nella vendizione della Terra della Fragola, dove il termine dell'anno fu ristretto al brevissimo di un mese, ed in quelle della Terra di Maida, e di Paola, che fu limitato al solo corso di due mesi, che inutilmente scorsi le resero perpetuamente Baronali (b).

Può paragonarsi a questi l'esempio della Terra di Somma rapportato dal Reggente de Curtis, del quale andarono così fastosi i nostri Contraddittori, che nell'averlo rinvenuto credettero opporre una solenne autorità da conquistare tutto il Baronaggio; eppur non altro, che la dottrina più volgare bastò a sostenerlo: imperocchè il punto, che si esaminò, e la maniera, sulla quale da colui vien riferita la decisione, fa ben discernere il volontario abbaglio di coloro, che in nostra offesa la proposero.

Avrebbe per verità meritato una severa censura questo per altro chiarissimo Scrittore, se mai affermato avesse ciocchè da' Contraddittori pel proprio intento si scrisse, imperocchè dopo aver egli nello stesso capitolo disapprovate le stravaganti pretenzioni de' Vassalli Baronali col dire: *At nullum reperio Doctorem, qui ausus fuerit affirmare, quod existentibus vassallis in posse alicujus Baronis valeant dicere vassalli, nos volumus nos redimere soluto tibi Domino pretio;* dapoichè fe piena fede, che non risultavano in beneficio, ma in rovina dell'Università le aggregazioni al Demanio, e che perciò egli come Avvocato Fiscale della Camera tutte respinse le istanze fatte in suo tempo: *Omnes enim admisse ad Demanium petierunt iterum ad nihilum redacta venire in posse Baronum, & hisce de cau-*

(a) Moles *loc. cit. quest. 8. per tot. fol. 301.*

(b) Anna *alleg. 72. num. 21.*

Camill. de Curtis *loc. cit. num. 61.*

*causis dum ego pro tempore, quo officium Advocati Fiscalis gessi, nunquam instavi pro istis Demaniis, nec petitionibus Universitatum adhasi; dapoichè scrisse, che costeste prelazioni, e aggregazioni al Demanio discordano dalle regole, e principj di buona legge; sarebbe stata in vero una contraddizione da non potersi senza imputarlo di stupidità condonare, se mai si verificasse la proposizione de' nostri Contraddittori = Che il Reggente de Corte benchè dice, che le Terre Baronali non si riducano al Demanio, riferisce però la decisione contraria nel Regno di Napoli, e così eo patrocinate si ridusse al Demanio la Terra di Somma = Per difendere però dall'imputata contraddizione questo illustre Scrittore, altro non fa di mestieri, che fedelmente le sue parole rapportare, le quali formano a lui una forte apologia, e palesano l'abuso di coloro, che sconvolgendogli il senso letterale, e materiale, pretesero in lor difesa stracchiarle: *Fuit etiam (sono sue parole) in hac materia Domanii in Camera dubitatum, an Universitati petenti se admitti ad Regium Domanium abbreviari tempus anni per Judicem possit, infra quod habeat facere depositum, quo tempore elapso non audiatur? Et judicatum fuit sapissime in Regia Camera, quod hoc fieri possit, Et hoc me patrocinate judicatum, cum in toto tempore, quo advocati officium gessi, non nisi unicum Domanium defendissem, nempe Terra Summa, Et hoc ex aliqua causa; fuit dicta Terra admissa ad Regium Domanium, in quo hodie etiam conservatur, relata causa in Collaterali tempore Excellentissimi Ducis Osuna, ac iussum quod infra duos menses faceret depositum, alias non audiretur, sed depositum ante tempus fuit factum:* così egli pien di stupore, e meraviglia questa sola decisione riferisce, per la quale il termine dell'anno fu ristretto a due mesi dal giorno, che fu venduta, e interamente nello stesso termine il prezzo fu depositato.*

Or considerandosi qual profitto ritrar potessero i nostri Contraddittori dalla fin'ora confutata proposizione, non vi farà chi dir potesse, che sia forse applicabile al punto generale, che le Baronie possono al Demanio riunirsi, e mol-

to meno al punto particolare della Terra di Sortino . Avvegnachè la sudetta consuetudine , e le accennate decisioni sostengono il diritto de' Possessori , e ci erudiscono , che mentre sono i Baroni nel possesso delle proprie Baronie , non possono con tali pretensioni restar inquietati da' Vassalli , a' quali soltanto nel prefisso termine la prelazione si permette , qualora fosse stata la Terra ad un'altro Barone venduta . Per quanto però appartiene alla particolar causa di Sortino non solamente non la offendono , ma costituiscono alla medesima una fortissima difesa ; imperocchè non essendo ella una Città cospicua per nobiltà , ragguardevole per popolazione , considerabile per sito , per porto , per emporio , o per ricchezze , onde utile , ornamento , e pregio al Demanio , ed al Principe ne risultasse ; non essendosi proposta fra due mesi , o fra un'anno la prelazione ; e trovandosi in poter di un Barone , i cui Progenitori per più secoli l'an posseduto ; vien perciò ad essere favorita , e sostenuta dalla opposta consuetudine ; sicchè d'ogni verso che si rimira , par che sia una opposizione , che fa un contrario effetto , che offende chi la propone , che accresce maggiori difficoltà alla dimanda , e rende molto più mal fondata la pretensione .

Ma se tanto vantaggio produce la consuetudine di un Paese straniero , che nella sua introduzione cagionò ammirazione , e novità , perchè nacque dalla prepotenza , e fu confermata da una sregolata potestà , contraria alle leggi , e all'antiche costumanze di quel Paese ; qual maggior vantaggio produrrà la nostra propria legge al governo di questo Regno dal Re Fiderico prescritta , che questa stessa prelazione circoscrisse nell'angusto termine di un mese , scorso il quale con Regia fede promise , che *Venditio valeat , & sit firma nunquam per nostram Curiam in posterum infringenda* ? Quindi è che non recano meraviglia gli accennati esempi , cioè di aver preteso al Demanio unirli le Terre di Naso , Raccuglia , Tortorici , Linguagrossa , Mistretta , e Capizzi ; poichè ciò addivenne nell'atto , che furono alienate , con far uso della ristretta prelazione in questa legge Regia riservata .

Co-

Così per l'appunto praticò la Terra di Naso, la quale non avendo potuto come Baronale valersi del diritto della riduzione, pretese sottrarsi dal Barone con proporre la di lui tirannide, e severità, e in ciò si raggirarono le difese del Presidente Giovan Domenico Cavallaro, che come Avvocato scrisse in favor del possessore (a); ma perchè dal Barone fu poscia alienata, perciò si valse dell'accennata legge, fece tosto il deposito, e favorevole ne impetrò la decisione; qual notizia noi rapportammo dalla gentilezza de' nostri Contraddittori, che nella loro scrittura traspiantano ciocchè fu questo esempio scrisse il difensore dell'Università di Tortorici, e noi qui lo noteremo (b), perchè con esso si giustifica, non altrimenti essere stata ammessa al Demanio, se non perchè fu dal Barone alienata, e commutata.

Per la Terra di Raccuglia non vi è memoria, che fosse stata demaniale: per molti secoli è stata sempre posseduta dall'inclita famiglia Branciforti, e sol si legge presso l'anzidetto difensore dell'Università di Tortorici, che anticamente fu ammessa al Demanio, ciocchè non per altra cagione avvenne, se non che per effetto dell'accennata legge del Re Fiderico. Ma che che sia della sua antica condizione, trovansi queste due Terre di Raccuglia, e Naso ritornate al primiero stato, e sono scorsi più tempi, che da' Baroni si possiedono, onde ancor nel nostro Regno avverossi ciocchè deplorò in quel di Napoli il poco fa laudato Reggente de Curtis, che *Universitates ad Demanium admiffa, petierunt iterum ad nihilum redacta venire in posse Baronum.*

Le Terre di Tortorici, e Linguagrossa è vero, che furono ammesse al Demanio, e quivi oggidì oppresse dalla  
mi.

(a) Corfett. conf. 13. & Corfett. junior in addition.

(b) Et tandem in Regno nostro anno 1580. ita fuit decisum pro Terra Nasi merè Baronali permutata inter illos de Grimaldi, & D. Joannem de Vigintimiliis, cum licentia

Principis, ubi factò deposito in summa unc. 3266. & data fidejussione de non liquidis fuit capta possessio Terræ cum omnibus feudis alienatis, quæ sententia fuit per rescripta suæ Catholicæ Majestatis confirmata.

miseria si mantengono ; ma per Tortorici basta leggere, ciocchè scrisse in sua difesa Antonino d'Assali, e quel che per contro sostenne il celebre Garcia Mastrilli<sup>(a)</sup>, dalla cui madre era stata comprata. Egli non contento di aver formato una dottissima scrittura, ch'è il consiglio unico nelle sue opere impresso, se raggirarlo per le più famose Accademie, Università, e Collegj di Europa, da' quali fu pienamente approvato, e con memorabili encomj laudato; ma non potè sfuggire la difficoltà, che l'Università tosto che fu venduta reclamò di voler essere nella compra preferita, costituì a tal oggetto il Sindaco, e se fu differita oltre il mese l'offerta, ne fu imputata la dilazione alle minaccie, e severità de' Padroni, ma non tardò a presentarla oltre il corso di sei mesi. Lo stesso accadde per Linguagrossa, che non fu pigra a scuotere la giurisdizione del novello Barone, mercè l'offerta del prezzo; egli però nemmeno il Demanio gli contese, essendo rimasto contentissimo di ripigliarsi il suo danajo; sicchè amendue si valsero della Legge del Re Federico, e in vigor della medesima la prelazione impetrarono.

Sbagliarono finalmente nel rapportar per questo punto l'esempio di Mistretta, e di Capizzi, poichè per queste due Città procedevan i veri termini di riduzione al Demanio; giacchè in esso furono per espressa incorporazione dal Re Martino aggregate, conforme più distintamente nel seguente Capitolo mostreremo.

A questi fievoli esempi, che poco fanno alla presente contesa di Sortino, oppor conviene i malavventurati avvenimenti di alcune Terre Baronali, che avendo incautamente preteso al Demanio aggregarsi, an sofferta la ripulsa. A tal oggetto sol basta far rimembranza delle stravolte pretenzioni delle due Terre di S. Fradello, e Bivona, la prima posseduta dalla Illustre Famiglia Arcan, l'altra dall'Eroica Famiglia Moncada, amendue negarono l'obbedienza al Padrone, ed a pretendere la riunion si rivolsero: ne proposero con gran veemenza le istanze: San Fradello avanzò strepitosamente la sua causa nella Real

K k

Cor.

---

(a) *Consil. unic. post decis.* 100.

Corte del Re Alfonso, e poi in quella del Re Ferdinando, come più diffusamente nel Capitolo ottavo diremo. Bivona altresì con ugual calore tentò svellersi dalla soggezione Baronale (4); e l'una, e l'altra (come sovente accade, che perduta la obbedienza al Barone, si perde poi al Principe) insofferenti delle giuste difese del Padrone fecero scompigli, dieder di mano all'armi, ed acceser tumulti. Finalmente esaminatesi le lor cause, rimasero mancipate alla giurisdizione, e dominio de' loro antichi Padroni.

Chiare dunque sono le pruove, che immaginaria dimostrano la contraria pretensione, se gli antichi usi feudali la contraddicono; se le Costituzioni Imperiali la impugnano; se le Leggi del Regno la rimproverano; se le costumanze di tutte le Nazioni, dove i feudi trovansi introdotti, la dissuadono; se finalmente gli opposti esempi restano da contrarj esempi rovesciati. Quindi non v'è diritto, o ragione, che possa conferir al Fisco, o a' Vassalli la facoltà di poter riunire, reintegrare, o ammettere al Demanio i Feudi, e le Terre dai Baroni possedute: e mentre ch'essi le mantengono, o pur volendole alienare, se nel prefisso termine non si propone la prelazione, restano tranquilli, e sicurissimi nel loro pacifico possesso. Ma delusi i nostri Contraddittori dalle loro mal pensate invenzioni, si rivolsero a turbar la memoria del Re Alfonso, e pensarono sfregiar le sue glorie con farlo Autore di una Legge barbara, ed iniqua, la di cui confutazione farà l'oggetto del seguente Capitolo.

CA-

---

(4) Aprile Cronol. della Sicilia Reg. Austriaci cap: 5. fol. 266.

259

## CAPITOLO SETTIMO.

*Si confuta la supposta Prammatica del Re Alfonso come  
apocrifa, ingiusta, fuor del caso, e revocata.*

**P**Er far risorgere i nostri Contraddittori la lor pretensione già vinta, ed abbattuta dall'evidenza del fatto, dall'inviolabil diritto delle Genti, dalle usanze, e costituzioni feudali, e dalle leggi del Regno, pensarono di sotterrare dai nascondigli dell'antichità un impolverato Dispaccio del Re Alfonso di Aragona, al quale di lor autorità conferir pretesero vigor di legge generale, e forza di solenne prammatica. Con esso s'immaginarono ridurre la lor causa ad un punto particolare, benchè di esempio, e pregiudizio pur troppo universale; stravolgendo perciò di quel Dispaccio il senso, e di quel Principe la intenzione. S'infinsero, che nel nostro Reame indelebil sia il diritto delle riunioni, e reluzioni, e dissero, che vien permesso al Principe, offerendo il prezzo, non meno acquistare le Città dismembrate, ma altresì le Terre in qualunque modo, e per qualsivisa causa vendute, o per servigj a benemeriti concesse.

Di un assunto così nobile, e spezioso uop'è, che la gloria gl'inventori ne riportino; onde noi per non indebolir la forza, e per non ingombrar nella diversità delle frasi la vaghezza, colla quale fu concepito, non ci contenteremo soltanto riferirlo, ma collo stesso spirito per l'appunto, come da essi fu nelle seguenti parole delineato, abbiám qui stimato fedelmente trascriverlo (a). = Favorisce ancora l'intenzione dell'Università la Prammatica promulgata dal Re Alfonso nell'anno 1448., pella quale stabilisce il Re *prævia sacri Concilii deliberatione, ac visis retroproprium rescriptis*, che l'alienazioni delle Terre fatte mediante pecunia, o concessioni disposte *pro servitiis* tanto col patto di ricattare, quanto senza il medesimo patto, *restituto pretio, æstimatis servitiis sine ulla lite*, si revochino al Regio Demanio.

K k 2

Dun-

---

(a) *Scrittura del Contraddittore artic. 1.*

Dunque non saran più sicuri i Baroni de' loro feudi? Resteranno incerti i Magnati nel possesso delle loro Signorie? I Contadi, le Baronie, le possessioni saranno tolte alle antiche famiglie? Non potran sostenerle i servigi nati dal sangue, dalla vita, dai meriti, e dall'eroiche gesta de' loro Antenati? Strumenti vani, e senza vaglia saranno i contratti, le compre, la buona fede, e le Regie promesse? Inutili diverranno i premj, le ricompense, i guiderdoni, e le concessioni ai fedeli vassalli conferite? Non vi farà più legge, che voglia temperare l'assoluta podestà? Mancherà affatto il ritegno, la moderazione, e l'equità? E chi non vede, che ogni cosa verrebbe a ridursi a una arbitraria, e dispotica volontà, se vero fusse, che = le „ alienazioni delle Terre fatte mediante pecunia, o con- „ cessioni disposte *pro servitiis* tanto col patto di ricatta- „ re, quanto senza il medemo patto, *restituto pretio, asti- „ matis servitiis sine ulla lite*, si revocano al Regio Dema- „ nio = Non an mai preteso i Principi tanto eccessivamen- te oltrepassare i confini della loro possanza. Sanno ben essi, che non consiste la sovranità nell'abusarsi di un libero comando, anzichè servono di sostegno al Principato la Clemenza, la Giustizia, la Pietà, e la Munificenza, mercè delle quali la virtù fa argine alla strabocchevole indipendenza, e frena gli eccessi di una volontà ad altri non soggetta. In ciò si distingue il Tiranno dall'Eroe: chi le antiche famiglie nelle sue facultà conserva; chi sostiene i possessori; chi abborrisce le novità, farà per un Eroe da' suoi sudditi venerato. Chi però diverse massime nutrisce, resterà da oscure macchie sfreggiato, e farà dai posteri la sua memoria vilipesa (a). Quindi è che fra quanti an favorite le fregolatezze del dispotismo, non vi è chi osato avesse di spinger tant'oltre l'arditezza della sua mente, e si fosse arrischiato di proferir proposizioni cotanto scandalose. Un di loro quantunque d'ingegno secondo, e di spirito perspicace, perchè più del dovere s'inoltrò nel

CO-

---

(a) Rex Jacobus Angliæ de Institut. Principis ad Henricum filium lib. 2. De officio Regis in subditos.



costituir l'idea di un novello Conquistatore, e di un Principe Tiranno fu bandito dal commercio de' Letterati, e sin dalle pubbliche biblioteche proscritto, (b) sebbene avesse pensato insinuarla al soggetto, che si prefisse descrivere; rammollita poi la sua durezza, abbisognò confessare, essere questa una massima barbara, una scongiurata risoluzione, una perniziosa condotta di un uom crudele, ed inumano. Tale i nostri Contraddittori in questo lor impegno rappresentano, che fosse stato il Magnanimo, il savio Re Alfonso di Aragona, il cui solo nome l'additta per l'Eroe del suo secolo, per il Principe più giusto, per l'asilo degli oppressi, per il Benefattore del Baronaggio, per il Legislatore del Regno. Egli tutto da se diverso anzi troppo deforme in questa supposta legge comparisce sfigurato. La dolcezza del suo governo, la prudenza della sua condotta, la giustizia delle sue risoluzioni vien cambiata in un'ingorda ambizione, ed in una insaziabile rapacità. L'amor verso i suoi sudditi, la beneficenza verso i suoi Vassalli, la generosità verso i benemeriti vien cambiata in una abominevole oppressione, ed intollerabile prepotenza. Onde noi più tosto per formare un'apologia all'eroica fama di questo clementissimo Principe, che per la nostra particolar difesa, con evidentissime dimostrazioni proveremo l'ingiusto pretesto, che si fa di sua legge, al solo fine di contendere, e cavillare le possessioni di coloro, che per servigi l'an meritate, o pure a caro prezzo da' Principi l'an comprate.

Le pruove intanto, che rendono non che vacillante, ma rovesciato affatto il contrario tentativo, sono per se stesse sodissime, nè fa bisogno che con ajuto scambievolmente si sostengano, giacchè ogn'una è capace a far ravvisare, che la pretesa legge sia immaginaria, ed ideale. Quindi proveremo non potersi questo rescritto riputar come Prammatica, perchè fra le tante diverse compilazioni delle Leggi del Regno, non è mai stata fra esse impressa, e registrata.

---

(b) Messer Nicolo Macchiavelli *ne' discorsi sopra le Decbe di Tito Livio* lib. 1. cap. 26.

ta. Ancor proveremo esser ella una particolar decisione della Causa delle due Città di Mistretta, e Capizzi, che potrà tanto quanto valer di esempio, ma non mai forger tant'oltre, che abbia forza di legge, o di statuto. Ma poste ancor da parte queste due principali rimostranze, farem poi vedere, che se contener dovesse questo Regio Diploma ciocchè da esso pretendesi sforzare, sarebbe ella una legge barbara, e crudele, che non potrebbe altro vantare per legislatore, che un Tiranno, ed un pubblico usurpatore; imperocchè sarebbe contraria a tutte le leggi fondamentali del Regno, ripugnante al diritto di natura, e delle genti, opposta alla ragion comune, e soltanto simile a pochissimi statuti dichiarati ingiusti, irragionevoli, ed iniqui. Dopo averla fatta comparire così orrida, e sformata, conchiuderemo con giustificare, che la dilei disposizione sia altrettanto giusta, quanto è opposta alle contrarie pretensioni: che il suo vero senso è stato corrotto da mal pensate interpretazioni: ch'è una mera calunnia, che si è imputata all'alta saviezza del Re Alfonso, le cui leggi dichiarano essere stata la sua real intenzione in questo particolar rescritto di favorire, e non mai d'offendere il Baronaggio, di sollevare, e non già di opprimere i suoi fedelissimi Vassalli.

Nell'intendere, che s'è dato a questo Dispaccio l'ampoloso titolo di Prammatica, penserà qualcuno di rivolger coll'occhio i pubblici volumi, dove le Prammatiche del Regno si impressero, per rinvenirla fra quelle registrata; ma perderà il tempo inutilmente, e la fatica, perchè non è dove non mai fu posta. Fu ella registrata nella Real Cancellaria l'anno 1448., e dapoichè produsse l'effetto della riduzione dell'anzidette due Regie Città, restò sepolta in un profondo silenzio, fin a tanto che Mario Giurba da quell'alta dimenticanza la richiamò, per adoprarla nella difesa della Città di Francavilla. Sottentrò poi nello stesso impegno Mario Cutelli, ma poco conto ne fece, tanto che nella sua difesa di passaggio l'accennò, forse perchè allor conobbe esser egli un particolar esempio, e non già una pubblica legge. Lo stesso

fo

fo aveva praticato nella causa del Castello della Brucula, alla quale potendo una fortissima ragione contribuire, pur egli stimò non curarla. Quindi però dopo che impresse le sue opere pensò non lasciarla più marcire nella polvere degli archivj, ed avendo fatta una brevissima addizione la espone alla luce con averla impressa in un foglio volante, che precede le orazioni del suo primo volume.

Non può ciò supposto darsi il venerabil nome di legge a questo particolar Diploma, che al cospetto del pubblico non fu esposto per meritar la riverenza, e l'osservanza di statuto municipale; essendo questo il principal requisito sin dalla introduzion delle leggi stabilito, per obbligare i sudditi alla osservanza; giacchè non altronde ricevono forza, e vigore le leggi, se non se dalla pubblicazione, e dall'accettazion de' Popoli. Quindi laudevole cosa fu la costumanza degli antichi riferita da Plutarco, che solevansi esporre al pubblico nelle perpetue lapidi, affinchè fossero a tutti note (a): *Expediit ut leges sint populo nota, unde veteres eas in tabulis, & albo rescriptas publicis exhibebant, quò cunctis essent conspicua.* Le stesse usanze perchè fondate sulla ragione, furon poi con qualche diversità nel modo sempre praticate, essendosi mantenuta la pubblicazione, e l'accettazion de' Popoli, e ciocchè anticamente usavasi di esporle nelle Tavole, fu adempiuto rendendole palesi col mezzo delle stampe; e perciò non v'è Regno, o Provincia, o Popolo, che non l'abbia in pubblica forma ridotte, con averne fatto le solenni compilazioni.

Le Prammatiche, e Leggi generali del nostro Regno una forma molto più solenne riconobbero. Ritrovavansi prima disordinatamente confuse, e sparse ne' registri della Real Cancellaria senza che nessun Governante avesse posto mente a farle compilare. Nacque da ciò il disordine, che restando esse ignote sino a' Ministri, e Giureconsulti, eran da' Popoli impunemente trasgredite. Pensaron molti Vicereè entrar in questo impegno, ma nulla fecero, fin tanto che il Duca di Terranova Carlo di Aragona, che governò

da

---

(a) Plutarco. in Solon.

da Presidente il Regno nell'anno 1575. con efficace applicazione ingegnossi di condurre a buon fine un'opera cotanto utile, e necessaria. Si valse egli della vigilanza di D. Raimondo Ramondetta Presidente del Concistoro, Soggetto altrettanto distinto per l'illustre qualità de' suoi chiari natali, quanto per la gran fama di dottrina, che a noi trasmise. Egli nel corso di più anni svoltò tutti gli Archivj, e Cancellarie, e abbisognò esaminar tutti gli atti fatti due secoli prima di quel tempo. Estrasse tutte le Leggi Regie, e Viceregie: separò le disusate dalle osservate: sotto i proprij titoli, e rubriche le pose: e formò due gran volumi, che poi presentò al Vicerè in disimpegno della incombenza. Costui ancorchè avesse potuto darle alla luce, stimò nondimeno avvalorarle di maggior autorità con trasmetterle alla Real Corte del Re Filippo Secondo, da cui fattesi sottilmente esaminare dal Supremo Consiglio d'Italia, furono rimesse in Sicilia colla regia approvazione di potersi pubblicare; onde poi furono impresse in Venezia nell'anno 1582.

Avvenne a quest'opera ciocchè per comun destino dietro si an tirato quasi tutti gli Autori delle nuove collazioni. Rese pubbliche quelle leggi, moltissime se ne rinvennero dalla desuetudine abolite, o dalle diverse circostanze de' tempi, e variazion degli accidenti derogate. Strepitose perciò furon le gare, e le contese, che abbisognaron recidersi con un'altra non men utile, che necessaria ricompilazione ordinata dal Vicerè Duca di Alcalá, che si valse dell'opera di tre chiarissimi Giureconsulti dello scorso secolo, a' quali impose non solamente dovere rigettar quelle, che non erano corrispondenti all'osservanza, ma aggiugnere quell'altre, che si erano coll'uso mantenute. Furono gli eletti Ministri Cataldo Fimia Giudice della Gran Corte, Rocco Potenzano Maestro Razionale, e Pietro di Amico Avvocato Fiscale del Tribunale del Patrimonio, i quali con fennata applicazione impresero la fatica, e nel governo dell'accennato Duca di Alcalá pubblicarono il primo tomo nell'anno 1635, ed il secondo nel governo del Principe di Paternò nel seguente anno

1637.

1737. e benchè si fosse poi aggiunto il terzo tomo, egli fu anonimo, e sol conteneva una raccolta delle Prammatiche, e Lettere Reali dopo la sudetta impressione dispacciate.

Dopo queste due solenni compilazioni forse la terza con privata autorità formata da D. Giuseppe Cesino, e Foglietta. Egli nell'esercizio di Procurator Fiscale aveva per sua diligenza raccolti alcuni documenti sin dai remotissimi tempi del Re Alfonso, ed invaghitosi di questa nuova scoperta pensò unirli con alcune Lettere Reali, e molt'altre scritture meno solenni, che non potevan meritar nome di Prammatiche, perchè erano semplici atti giudiziarij, decreti provisionali, e dispacci de' Tribunali. In essi nemmen adoperò la corrispondente censura di separare dagli usati gli disusati; e tutti conforme gli estrasse dagli Archivj accoppiolli a quelli del terzo tomo, ed in un sol volume li stampò nell'anno 1700., senzachè a ciò fare fosse stato impiegato per commission del Governo.

Or degna cosa è da notarsi, che in tutte le tre compilazioni con pubblica, e privata autorità formate, questa non si legge, che qual Prammatica i nostri Contraddittori decantano; eppure esser dovea certamente la legge più memorabile, da non isfuggire gli occhi degli acuti Fiscali, e la vigilanza di tanti zelantissimi Ministri. Imperocchè in essa si conteneva una facoltà cotanto illimitata, che lasciava all'arbitrio del Principe di poter in un tratto al Demanio riunire tutte le private possessioni de' suoi sudditi.

Un sì alto silenzio, che ne' municipali Codici si scorge, fa a ciascun ben comprendere, che non sia stata dimenticanza, ma savio, e maturo consiglio il non averla in essi registrata. Usarono gli antichi le compilazioni delle leggi non sol per farle note ai Popoli, ma per rigettar quelle, che la varietà de' tempi, e l'inosservanza le faceva riputar abolite. Demostene pubblicò questo prudentissimo avvertimento nella Grecia<sup>(a)</sup>: *Non erit tanta multitudo legum, si leges superflua rejiciantur, & quae barbara sint, & incongruae abrogentur, & quae in desuetudinem abierunt ex libris legum tollantur.* Questo stesso ef-

Ll

fetto

---

(a) Demosthen. *advers. Lep.*

fetto ebbero le famose antiche compilazioni de' Codici Papiriano, Gregoriano, ed Ermogeniano (a), e molto più l'altra, che poi successe nell'anno 438. del Codice Teodosiano, per la quale ancorchè fossero stati prescelti otto degnissimi soggetti per raccogliere le antiche costituzioni de' Cesari con emendarle dagli errori, e purgarle dalle invecchiate (b); tuttavia non riuscì così esatta, e compiuta l'opera, che in essa non s'osservino molte leggi barbare, e perniziose, che rammentate dal diligentissimo Giacomo Gotofredo (c) furon poi rifiutate nella celebre compilazione dell'Imperador Giustiniano, il quale avendo abolite tutte le leggi, che dal suo Codice eranli escluse, a quelle, che ivi furono registrate con perpetuo editto prescrisse soltanto l'osservanza (d): *Sed solum eidem nostro codici insertis constitutionibus necesse esse uti*. Sicchè da queste chiarissime ragioni furon poi guidati molti Giureconsulti nell'asserir costantemente, che derogate riputavansi quelle leggi, che restando sepolte negli Archivi, al pubblico nelle solenni compilazioni non si esponevano (e).

Oppongono a questo passo i Contraddittori, che fu tutto ciò nella seconda compilazione preveduto, e per non farsi pregiudizio all'altre Prammatiche inedite, si promulgò bando, in cui dichiarossi dover quelle restare nel suo vigore. Ma se ben si riflette è questa una clausola ordinaria, che in tutte le compilazioni si rinviene; e se i Contraddittori avesser voluto più in dietro rivolgersi, l'avrebbero altresì ritrovata nella prima compilazione fatta dal Presidente Ramondetta, nella fine della quale leggesi un atto viceregio, che così conchiude (f): *Remanentibus in suo robore, & firmitate omnibus, & quibuscumque aliis pragmaticis, sanctionibus, legibus, & constitutionibus, qua in his duobus tomis non sunt comprehensa, quatenus sunt in usu, & ob-*

(a) Angel. Politian. lib. 5. epist. 9. ad Jacob. Modestum.

Jacob. Gotofred. in Prolog. ad Cod. Theodos. cap. 1.

(b) Novell. 1. Theod.

(c) Gotofred. in Prolog. cap. 2.

(d) L. 1. §. hunc igitur Cod. de Justin. Cod. confir.

(e) Solorzan. de Jur. Indiar. lib. 2. cap. 6. n. 62.

Luca in consuet. observ. 23.

(f) Tom. 2. pragmat. antiq. fol. 374.

*observantia, & his pragmaticis sanctionibus non sunt contraria.* Non era questa una legge da travedersi, se mai fosse stata dall'osservanza nel suo vigor mantenuta, e se in tale abbaglio fosse caduto il primo Compilatore, tuttochè impresse molte leggi disusate, sarebbe stato l'error corretto dagli altri tre Compilatori, in qual tempo già s'era tolta dalle tenebre dell'oblio, e da Mario Giurba erasi con veemenza di discorso, e colla pubblicità delle stampe se non intieramente impressa, almen prodotta in difesa dell'Università di Francavilla. Fra que' Ministri, che la seconda compilazione formarono, due eran membri del Tribunale del Real Patrimonio, dove quella causa si era dibattuta, ed un di loro fu l'Avvocato Fiscale Amico, che non avrebbe permesso di lasciarla languire nell'oscurità. Tuttavia corrispondendo essi all'obbligazione del pubblico impiego, a' dettami della giustizia, ed all'incombenza ad essi incaricata dal Duca di Alcalà, che ne' seguenti termini venne loro prescritta (a): *Che avessero compilato in volume le prammatiche, atti, ed ordinazioni Regie, e Viceregie, che stassero in osservanza, e lasciato quelle, che non si osservassero, o perchè da principio non fossero usu recepta, o perchè secondo la qualità de' tempi avessero andato in desuetudine, con farne però specifica menzione, che non si osservano; perciò non solamente questa non impressero, ma nemmen menzione ne fecero.* E se poi apposer quella clausola salutare: *Restando l'altre non stampate in questi libri nel vigore, che dalle Leggi, e consuetudini, eziandio interpretative, o di consuetudine ottengono, senza farsi a quelle derogazione alcuna, nè innovazione.* Non fu per avvalorarle, ma per lasciarle in quella stessa dimenticanza, che fu voluta dagli anzidetti Autori delle due compilazioni, dal Supremo Consiglio d'Italia, e dal Sagro Consiglio di Sicilia.

Anzicchè è da notarsi, che Mario Cutelli fu un de' membri, che allora questo nostro Sagro Consiglio componevano, quell'appunto, che di questa ideal Prammatica si fe Banditore, con averla pubblicata nelle sue private stam-

---

(a) *Pragn. Regni Siciliae tom. 2. in fine.*

pe l'anno 1632. nello stesso governo del Duca di Alcalà, e nello stesso tempo, che questa seconda compilazione si formava. Con tutto ciò investito egli del pubblico carattere di Ministro, essendo intervenuto nel 1636. nella grand' esamina, ed approvazione di questa seconda compilazione con doppio titolo di Giudice della Gran Corte, e di Protonotajo del Regno, depose gl' impegni, che nella sua privata carriera aveva sostenuti, e con tutti gli altri Consiglieri concorse nel sentimento di non imprimerli questa ideal Prammatica, che egli stesso come un ascoso Tesoro aveva prima in favor del Fisco pubblicata.

Non è però minore de' tempi posteriori il silenzio, conciossiachè essendosi dopo aggiunto alla seconda compilazione il terzo tomo, non poteva più ignorarsi di questo Dispaccio l'esistenza, giacchè impresso nell' opere dell' anzidetto Cutelli si raggirava per gli occhi, e per le mani di tutta la Curia; e nondimeno non meritò esporli in quella raccolta alla luce. Ciocchè fu nel nostro secolo confermato nella privata addizione di Cesino, e Foglietta, il quale quantunque per ragion dell' impiego di se lasciò memoria di un inflessibile Fiscale; tuttavia non volle nelle sue opere aggiugnerla, tutt'occhè ivi pose molte antiche, e disusate leggi del Re Alfonso, e molt'altri privati documenti.

In ogni tempo addunque o vicino, o remoto rimase sempre questa legge da una densa caligine ricoperta, che privolla della luce, del foro, della curia, e del pubblico. Ma per non crederli, che il nostro discorso sia fondato nella sola material dimostrazione di non vederla fra i pubblici Codici registrata, or penseremo di palesarne le cagioni, che indussero que' providi Consiglieri a bandirla dalle leggi del Regno; e farem a chichesia confessare essere stata una disposizion particolare, che non poteva produr l'effetto di una legge generale.

È stato un insegnamento dagli antichi, e moderni legislatori a posterì lasciato (a), che per ben ravvisarsi l'indole

---

(a) Cicer. *de invent.* cap. 49. Mr: Domat des Loix *ch*ap. 12. n. 11. 16.



dole de' rescritti de' Principi, se forse vigor di legge universale, o di particolar disposizione contenessero, non v'è miglior pruova di quella, che risulta dal vederle disposte per qualche caso particolare, o per qualche punto generale, che riguardasse la tranquillità del pubblico, o la conservazion dello Stato; poichè nel primo caso si riduce a una efimera provvidenza, che finisce coll'effetto, e si estingue nell'esecuzione, nel secondo però è una viva sorgente, che con perenne corso perpetua sempre, e vigorosa si mantiene.

Il rescritto, del quale si discorre, contiene il suo particolar oggetto, che fu per l'appunto la riunione al Real Demanio delle Città Regie di Mistretta, e Capizzi. Fuegli impetrato dalle accennate Università dopo superata la lite contro il lor Barone Sancio Rois de Leon, che prima fu nella Gran Corte esaminata, e poi dal Real Consiglio riconosciuta. Si fa egli ravvisare per un rescritto esecutorio della sentenza, e per un particolar Diploma di riunione ad esse solamente concesso, ed a' suoi Sindaci consegnato per impetrarne l'esecuzione. Assicura questa verità il Vicerè Lopez Ximenes de Urrea nel dire (a): *Pro parte universitatum Terrarum Capitii, & Mistretta fuit nobis noviter exhibitum, & presentatum quoddam Regium privilegium debita sollemnitate vallatum tenoris sequentis: Alphonsus.* E con ciò ecco che su la fronte si legge scritto un titolo molto debole di singolar decreto, e di particolar privilegio, non però di Legge, e di Prammatica Sanzione. Le leggi pubbliche a suon di trombe fra lo strepito de' timpani si promulgano: a' popoli si palesano per ricever da essi venerazione: da' Ministri la esecuzione per naturale incombenza d'ufficio si procura: nè mai si fidano alle private cure delle parti, che il vantaggio ne riportano; onde non può senza maraviglia udirsi imposto il solenne nome di Prammatica ad un privato Dispaccio impetrato, e consegnato alle parti interessate.

Se poi s'inoltra l'occhio nello scorrere ciocchè il rescrit-

---

(a) *Regium Diploma impressum a Mario Cutelli.*

scritto contiene, vi si troverà un ben ampio, e disteso proemio sul diritto di ripetere le Regalie, e i beni del Demanio; ma la di lei disposizione tutta si aggira nel descrivere la storia delle pretenzioni, dimande, e litigj delle due Università; sicchè con troppo chiarezza conchiude ciocchè da noi si propose, esser questa una particolar decisione. Ivi dunque si legge, che l'accennate Città, quantunque negli antichi tempi avesser alternato dalla Baronìa al Demanio, furon poi comprate dal Re Martino mercè lo sborzo del prezzo, che per volontaria convenzione aveva patovito con Ugon della Balba lor Barone, al pagamento del quale avevan le Università colle sovvenzioni concorso, e dal Re impetrato, che dovessero restar unite al Regio Demanio per mai più potersene dismembrare. Quindi lo stesso Re Martino pressato dalla necessità, stimò pignorarle a Sancio Rois de Leon mercè lo sborzo di 12500. fiorini colla riserva della perpetua reuizione. Di tal prezzo soltanto il Re si prese nove mila fiorini, avendo ordinato al compratore, che il rimanente da lui fra tre anni si pagasse alle Università di Mistretta, e Capizzi. Mal soffrirono esse una tal alienazione: pochi Cittadini fedeltà al novello possessore giurarono: tutti gli altri però alla reuizione si rivolsèro; tantochè non curarono pigliarsi l'avanzo de' tre mila, e cinquecento fiorini, che per l'accennata Regia disposizione ad essi doveva il comprator restituire. Anzi prevenuti dalla notizia, che il Re in compenso de' servigj di Sancio, e di suo figlio il Visconte di Gagliano gli aveva riuunziato il diritto riservato della reuizione, tosto si opposero facendo le più alte querele: destinarono a tal effetto i loro Sindaci presso la Real Corte di Alfonso: produssero potentissime ragioni, che risultavano dall'incorporazione al Demanio, e dalla promessa di non mai da quello dismembrarle; e provarono non aver avuto nemmen intiero effetto la compra, per non essersi pagato ad esse il rimanente del prezzo, che lo stesso Re Martino aveva ordinato.

Non è questa forse una storia, che dalle curiose memorie degli antichi monumenti, o da cronologici annali

ab-

abbiam noi ricavata . Ella colle stesse parole , come da Noi è stata descritta , nel Real Dispaccio del Re Alfonso si legge , e produr doveva un diritto così chiaro, e sì ben adorno d'incontrastabili ragioni , che avrebbe meritato per queste due Città Demaniali ciocchè i Contraddittori generalmente introdur pretendono per tutte le Terre Barionali, *che sine sulla lite si revochino al Regio Demanio*. Ma il savio Re per non mancare a doveri della giustizia , non volle imprender nessuna risoluzione senza esporre alla sottile censura del giudizio le scambievoli ragioni delle parti; ed egli stesso in questo rescritto confessa , che benchè avesse fatto citare il possessore, da cui ancor furon prodotte le difese , e presentati i documenti , tuttavia ordinò poi al Tribunal della Gran Corte, e ad altri Giureconsulti in questo Regno , che avesser esaminato ne' corrispondenti termini del diritto questa causa , per quindi rimettergli i voti segreti. Così con effetto seguì, poicchè dopo essersi esaminata la causa nella Gran Corte si scrissero i voti, e colle giustificazioni al Real Consiglio si mandarono , a' quali essendosi questo in tutto conformato si pubblicò la sovrana risoluzione, che dichiarò giustissima la causa delle Università per le seguenti ragioni , che ivi così si leggono. Che la rinunzia al convenuto patto di ricattare , sussister non poteva in pregiudizio della espressa incorporazione fatta al Real Demanio : che il giuramento di fedeltà da que' pochi Cittadini al Barone prestato doveva intendersi a corrispondenza dell'atto allor premunito dell' espresso patto di ricattare : e che la vendizione restò imperfetta per non essersi dal compratore alle Università pagato il rimanente del prezzo . Perciò ordinò al Maestro Giustiziere, al Tribunale della Gran Corte, a quel del Patrimonio, e a Cristofaro de Benedictis Giureconsulto Palermitano, che quantunque compensati i frutti oltre il dovere esatti dal compratore, risultasse maggiore il credito del Fisco, nondimeno si dovesse prestar cautela dal Tesoriere Generale in favor del compratore di pagargli il credito, che potea forse nella liquidazione risultare; ragionandosi

an-

anche li servigj, mercè i quali aveva ottenuto la remissione della reluizione. Ciò fatto si doveffero incontanente le due Città al Demanio riunire, non dovendosi fratanto ritardar la liquidazione, nella quale risultando debitore il compratore, si doveffero dal Fisco i suoi beni distrarre; se però all'incontro creditore risultava, dovesse tosto soddisfarfi.

Questa è la decantata Prammatica del Re Alfonso, che basta leggerfi, per ravvisarfi per una particolar decisione; sicchè potrà addursi per esempio, come per l'appunto si citano le definizioni de' Tribunali, o de' supremi Consigli; non mai però potrà considerarsi per una costituzione del Principe, che avesse voluto imporre la necessità a' suoi sudditi di osservarla come legge regolatrice della polizia, e governo dello Stato.

Inescusabile, ciò supposto, è l'error de' Contraddittori, i quali volendo estendere a proprio capriccio la ristretta disposizione di questo rescritto per tutte le Terre Baronali, portano in lor difesa un nostro Nazionale Giureconsulto, con fargli dire ciocchè esso, nemmen volendo, poteva pensare, Essi dunque così proposero: = Salerno nel suo „ consiglio 19. afferma, che coll'occasione della riduzione „ ne di Mistretta, e Capizzi al Regio Demanio, si fece la „ Prammatica sopracitata pro omnibus Terris *In causa pra-* „ *dicta Civitatis, cujus quidem partes defendi in suprema* „ *Italia Senatu obtinui, quin imo, Et hac occasione decre-* „ *tum fuit generatim, ut omnes Terra, qua vendita fue-* „ *runt, sese redimere possint.* = Bastava leggere, *cujus partes defendi*, per ben conoscere, che egli non parlò della supposta Prammatica; poichè non visse ne' tempi di Alfonso, ma nello scorso secolo. Bastava leggere quell'altre parole: *In supremo Italia Senatu obtinui*, per non riferir questa notizia a' tempi di quel Principe, presso il quale non mai vi fu il Consiglio d'Italia, perchè nacque ne' tempi troppo bassi, essendo stato istituito dal Re Filippo Secondo. Se poi avesser letto ciocchè dice Salerno, avrebber compreso, ch'egli sostenne la riunione al Demanio nell'ultima dismembrazione, che soffrì la Città di Mistretta nello scorso secolo, e nella general dissipazione del Demanio, conforme largamente si  
di-

discorse nel capitolo quinto , allorchè si dispacciarono le Lettere Reali, che generalmente abilitavano le Città allora vendute a potersi riunire. Onde è che se a tuttociò averfer fatta leggiera riflessione , non avrebber confusi i tempi più recenti degli Austriaci coll'antichi degli Aragonesi, e il prossimo governo del Re Filippo Quarto col rimotissimo del Re Alfonso, e si sarebber astenuti certamente di dire: *che colla occasione della riduzione al Demanio di Mistretta si fece la Prammatica del Re Alfonso pro omnibus Terris.*

Poco o nulla dalla fin'or rigettata opposizione differisce quell'altra, che la generalità del Proemio dell'anzidetto rescritto la sua disposizione estende oltre il caso particolare di Mistretta, e di Capizzi; e che lo stesso effetto produce per tutti que' beni, e diritti, che fossero stati posseduti dal Re, a cui è lecito qualunque causa onerosa, o lucrativa retrattare, posta la restituzione del prezzo, o la valutazione de' servigi.

Senza interporre lunghi ragionamenti, col rimembrarci solamente di quanto provossi nel capitolo terzo, resterebbe sciolta la difficoltà; dapoichè rappresentando i Baroni gli antichi Conquistatori non soggiacciono al machinato pregiudizio, che nella legge s'infinge, non potendosi considerare i lor feudi dal Re prima posseduti, e poi alienati, ma dai loro Progenitori direttamente conquistati.

Noi però vogliam per ora lusingare le invenzioni de' Contraddittori, e discorrendo come se questa fosse una legge generale, che contenea ciocchè essi immaginaronsi, pur nondimeno affermiamo, che non esige la osservanza, ed esecuzione, che oggi si pretende, perchè vien ad infrangersi nelle più sode, ed inviolabili leggi del Regno, che il contrario prescissero, e si ravvisa per una irragionevole disposizione opposta ad ogni diritto.

Sono le due leggi fondamentali del Regno quella del Re Fiderico nel Capitolo *Volentes*, e l'altra di Martino, che fu prodotta nel Parlamento di Siracusa. La prima dà il pieno arbitrio de' feudi a' Baroni, a' quali conferisce una perpetua sicurezza di non potersi il lor possesso per nessun pre-

M m

testo

testo rivocare dal Fisco. La seconda impose al Demanio, ed alle Baronie i confini, assicurando in tal guisa il perpetuo possesso de' feudi a que' Baroni, che o l'avevan da se stessi acquistato, o pur ereditato da' suoi Maggiori. Dalla prima proviene una perenne sorgente all' Erario, perchè le decime, e l'altre feudali esigenze rapporta. Dalla seconda il Real Patrimonio fu costituito colla reintegrazione di molt' altre Città, che il Demanio compongono, ed oggi in esso si conservano; sicchè dalla lor pubblicazione senza la minor contesa fin'oggi osservate si ravvisano, non avendo mai nessun Principe pensato derogarle, o riformarle.

Se fede prestar si volesse alla pretesa apogrifa Prammatica di Alfonso, sarebbe di mestieri abolire l'accennate due Leggi, come a lei contraddittorie, ed opposte. Conciosiachè se vero fosse, *che le alienazioni, e concessioni delle Terre restituito pretio, astimatis servitiis, sine ulla lite si revocano al Regio Erario*; dove più sarebbe la sicurezza promessa nella legge di Fiderico? dove più la pattovita divisione del Demanio, e delle Baronie? dove il concordato fra il Parlamento, ed il Re Martino?

Vogliam quì lasciare il Re Alfonso colla poco onorevole taccia d'indiscreto Novatore, come fu dai Contraddittori spietatamente delineato? Senzachè Egli anche volendo non poteva cancellare leggi sì sagrosante al buon governo del Regno, al sostegno della Casa Reale, e alla tranquillità de' Popoli consacrate. Non si contende da noi l'assoluta potestà del Principe; poichè la ragion civile ci detta, che temeraria ne diverrebbe la disputa; ma altresì la stessa ragion ci ammonisce, che il pregio maggiore de' Principi è sottoporre l'imperio all'osservanza delle leggi<sup>(a)</sup>. *Digna vox est majestate Regnantis, legibus alligatum se Principem profiteri: Adeo de auctoritate juris nostra pendet auctoritas. Et revera majus imperio est submittere legibus Principatum.* E quantunque il diritto sovrano solleva i Principi sopra le leggi, e fa che queste servano al Principato, e possano riformarsi, e talvolta ancor abolirsi; ciò

---

(a) L. 4. Cod. de Legibus & Const. Princip.

ciò però soltanto è permesso ne' casi estremi, dove non potrebbe altrimenti salvarsi la Repubblica, che coll'uso di quel violento rimedio. Nel rimanente il diritto di natura, e delle genti ci insegna, essersi costituiti i Principati per conservare nell'intera osservanza delle leggi i beni a Cittadini, non già però nella lor trasgressione per ispogliarli. Quindi disse Cicerone: *Hanc enim ob causam, maximè ut sua tenerent, Respublica constituta sunt, nam etsi duce natura congregabantur homines, tamen ope custodia rerum suarum Urbium praesidia querebant.* E se al Principe conferiron il sommo Imperio su i proprj beni, ciò non fu per dargli un assoluto arbitrio alla sua libera volontà rimesso, ma per usarlo in due soli casi: (a) *Aut in pœnam, aut ex vi supereminentis dominii.* E per usarsi in questo secondo caso doveva necessariamente concorrere il comun beneficio de' popoli. *Sed ut fiat ex vi supereminentis dominii primum requiritur utilitas publica.* Sicchè essendo ristretta ne' confini del giusto, e dell'onesto, non può produrre leggi, che antepongano alla giustizia, e all'utilità de' sudditi il suo comodo particolare (b); nè gli è permesso proclamare statuti per riportar vantaggi a danno della società, e del comune de' popoli, a' quali presiede (c).

Sono queste verità troppo palesi per potersi dissimulare da chi ha lume di ragione, e ancorchè finger volessimo, che il danno non sia cotanto universale, come da se stesso fa conoscersi; quantunque l'utilità sia evidente per costituire un opulentissimo Erario; che perciò? Forse che s'avvera la necessità, che richiedesi per porre in uso l'assoluta dispotica potestà? per appropriarsi i beni de' sudditi? per far valere una legge in pregiudizio de' terzi, e de' possessori?

M m 2

Sa-

(a) Grot. *de jure belli, & pacis* lib. 2. cap. 14. §. 7.

(b) Archita *lib. de leg. & just.* Leges conquire, quæ & justæ sint, & reipublicæ conducibiles, & inter se continentis.

Cicer. *de Invent. lib. 4. cap. 38.*

Omnes leges ad commodum reipublicæ referri oportet, & eas ex utilitate communi, non ex scriptione, quæ in literis est, interpretari.

(c) Mr Charles le Gandre *dans le Trait de l'opinion lib. 6. cap. 4. de Loix n. 10.*

Sarebbe ella un'ambiziosa brama, una ingorda avidità, che il favio Re d'Inghilterra Giacomo Stuardo ammonisce il Principe di Galles suo successore ad abborrire come tirannica, e crudele (a): *Tirannus nihil ducit gloriosum, nisi per fas, & nefas suae ambitioni inservire*. Non così però un onesto Principe, poichè come egli soggiunge: *Rex bonus nihil putat laudatius, quàm cum laude suo munere defungi, ideoque bonarum legum sanctione, & usu, omnique praeerea consilio, & ope tranquillitati, bonoque populi invigilat, quemadmodum Patrem Patria, cui ex civium utilitate maxima oritur voluptas, eorumque amore unica securitas, qui suos affectus, & vota saluti populi postponat, & bonum publicum suam interpretatur opulentiam*.

Ma qual avidità più abominevole di questa potrà darsi, s'ella oltrepassa l'ingordigia del Re Guglielmo il Malo, la di cui avarizia fe meritargli soprannome sì obbrobrioso? Qual durezza più ingiusta potrà immaginarsi, se ella eccede la prepotenza dell'Imperator Federico? Qual asprezza maggiore di questa, che a suo confronto piacevole fa apparire l'antico insolente governo de' Francesi? Essi perseguitarono i nostri Baroni, invasero co' pretesti delle felonie i loro beni, gli obbligarono all'esibizion de' titoli, gli astrinsero alla restituzion de' Beni Demaniali. Ma nessun di loro stimò non altrimenti potersi conservar lo Stato, che collo spoglio di tutto il Baronaggio; col risolvere il lor possesso; col retrattare i loro titoli; affinchè pagandosi a loro il prezzo tutto poi si unisse al Real Patrimonio, ed al Demanio. Onde averar non si può la pubblica necessità, o l'universal beneficio, che talvolta trasporta i Governanti per far valere nelle Leggi la ingiustizia, e che fa colorire co' speziosi pretesti della ragion di Stato le disposizioni più irragionevoli, ed ingiuste.

Per qualunque industria che usar volessero i sostenitori di questa dura legge, mai non potrebbero produrre la necessità, e l'utilità, che unitamente si richieggono per poterla sostenere. Poichè o si considera la necessità, che interven-

ne

---

(a) *Jacobus Rex Angliae loc. cit. fol. 70.*



ne nella dilei pubblicazione, ed ella si fa ravvisare per una fregolata volontà guidata da trasporti del capriccio, e del piacere; o si riguarda l'utile, che ne riporta lo Stato, ed egli si cambia in un pernizioso danno universale, che dissipa le facoltà, e devora le sostanze de' sudditi.

Provvidero i nostri antichi Padri alla pubblica necessità dello Stato, colla costituzion del Demanio, e nel nostro Regno dopo di essere stato costituito negli antichissimi tempi de' Normanni, e degli Svevi, fu poi riordinato con solenne formalità dal Regno, e dal Re ne' pubblici Comizj di Siracusa, e ne' Capitoli di Martino. Se si trattasse che in vigor di questa Legge si volesser reintegrare i fondi Demaniali, che furon descritti negli anzidetti Capitoli, e che or trovansi alienati, potrebbe forse dirsi, che si avvera il caso della pubblica necessità; imperocchè qualunque cosa, che si è smembrata, ed alienata dal Demanio, fa mancanza all'Erario, e costituisce la necessità della reintegrazione, che considerata dal nostro Re Giacomo ne' pubblici Comizj di questo Regno produce un doppio effetto di supplire alle indigenze della Corte, e di salvare i popoli dalle contribuzioni (a): *Nam quantò ipsa Domania servabuntur, tantò proventus Fiscì nostri uberiores fieri poterunt, & per copiam, & ubertatem ipsorum qualibet extorsione sopita status pacificus, & conservatio nostrorum fidelium reflorabit.* Ma quanto sarebbe questo un atto necessario, altrettanto sarebbe superfluo ogni altro acquisto, perchè non rimira egli la pubblica necessità dello Stato, ma l'util privato del Principe: non tratta di ripetere ciocchè fu descritto nel Demanio, ma di acquistar ciocchè da esso fu escluso: non riguarda la riunione delle Città alienate, ma un' esorbitante ampliazione oltre più di quanto la necessità richiede.

Da questa legge dunque più arbitraria, che volontaria quante perniziose conseguenze, irregolarità, e sconcerti ne risultano? Con un sol rescritto si abolisce, e si annichila un Parlamento, una pubblica concordia, una legge  
sol-

---

(a) Cap. 9. Regis Jacobi.

solenne, che circoscrisse il Demanio al Monarca al solo oggetto di lasciar godere in perpetua pace i Feudi, e le Baronie a Magnati. Si deroga il diritto pubblico, che comanda l'osservanza delle convenzioni fatte co' sudditi (a): che protegge i possessori dalla prepotenza di un assoluto comando: che restringe la potestà de' Principi per non usarla in ispiantare gli atti de' Predecessori, e degli antichi Regnanti (b). Con un sol rescritto si cancella una legge formata ne' pubblici Comizj, che non può da altri violarsi, se non da coloro, che la formarono, e non mai dal solo Principe; poichè se conobbe non averla potuto egli solo proclamare, uop' è che soffra l'altrui concorso nel riformarla, e molto più nel rivocarla. Quindi è, che ancor abbisogna abolirsi la pubblica ragione, che proibì potersi infrangere le leggi fondamentali del Regno, costituite col consenso de' popoli, se nella riforma, o derogazione lo stesso consenso non interviene (c); e bisognerà ancor abolire le Patrie Leggi dai clementissimi Re dettate, dove promisero non potersi i Capitoli del Regno contaminare da qualunque legge sovrana, o da qualsivisia contraria consuetudine (d). Con un rescritto finalmente si rinverfa il diritto delle genti, che per iscambievole convenzione de' popoli col Principe costituì il Demanio col divieto di non potersi accrescere, o minorare per qualunque particolar convenzione, che non fosse da essi approvata. Con ciò ecco che verrebbe a cagionare la supposta Prammatica il total disordine di ogni diritto, la confusione di ogni ragione, e l'abolizione d'ogni legge pubblica, e municipale.

Tanto scompiglio senza necessità fa almen presumere una grandissima utilità. Ma questo è un grossolano inganno,

(a) Grot. *de jur. bell. & pac. lib. 2. cap. 14. §. 6. n. 2.*

Gulielm. Vandermuehlen *loc. cit. §. 1. & 4.*

Cockier. *Tresaur. politic. lib. 2. cap. 12. n. 13.*

(b) Sueton. *cap. 8.*

Plin. *lib. 10. epist. 66.*

Puffendorf *de jur. nat. & gent. lib. 8. cap. 10. §. 9.*

(c) Vandermuehlen *ad Grot. lib. 1. cap. 3. §. 16. n. 2.*

Puffendorf *de jur. nat. & gent. lib. 7. cap. 6. n. 10.*

(d) *Cap. Regni Reg. Alphons. 481. 482. 505. 518. Imp. Caroli 3. 52. 87.*

no, che abbisogna esser cieco per non vederlo ; imperocchè essendo ella una legge, che rende alla discrezione del Fisco la reluizione, e reintegrazione di tutti i Feudi, e Baronie, ne risulta, che il danno su tutti gli Ordini dello Stato si diffonde, mentrechè essendo il Baronaggio, e la Nobiltà la viva sorgente, che inaffia, e mantiene nel suo vigore tutti gli Ordini inferiori della Repubblica, se vien questa a cessare, uopo è che quelli illanguidiscano. Ma chi non sa, che secca, ed arida diviene, se i Feudi, e le Baronie dal lor potere si tolgano? Chi potrà più ad altri sovvenire, se per se stesso abbisognerà mendicar sovvenimento? Sarà dunque inevitabile, ed universale il detrimento, e restando spogliati i Baroni dal possesso de' loro nobili doviziosi retaggi, co' quali an sempre sostenuto lo splendore delle loro illustri famiglie, non potran più somministrare a' suoi Congiunti le sovvenzioni, gli stipendj a' suoi Uffiziali, i salarj a' suoi Dimestici. Più non potran sostenere il fasto, e la magnificenza corrispondente al proprio carattere, che sono i fondi, su' quali i bassi Cittadini mercantano, e sussistono; anzi perdute l'esigenze, cessati i frutti, cambiate le lor ricchezze in durissima povertà, e i loro doviziosi patrimonj in tenuissime entrate, abbisogneranno in privata fortuna confondersi fra popolari.

Potrebbe a questo passo qualche sofistico censore metterfi in bocca l'adagio di Eufemo presso Tucidide: *Regi Imperium habenti nihil injustum, quod utile.* O pur quell'altro: *In summa fortuna id aequius, quod validius,* e con ciò rispondere, che deve attendersi il vantaggio, che ne riporta l'Erario: che quanto più grave è il danno de' sudditi, altrettanto più considerabile è l'utile della Corte, perchè in tal guisa si augmentano le finanze, si dilata il Demanio, e cessa la necessità d'imporre a popoli straordinarie collette, e pesanti contribuzioni. Ma s'ingannerà colui, che in questo costituir pretende l'opulenze, e le dovizie del Principe, essendo massima da' più illustri Autori insinuata, e dalla sperienza contestata, che allora languiscono le finanze, e decade l'Erario, qualora fra i sudditi la povertà s'introduce:

'duce (a) ; ond'è, che i Principi, ed i suoi saggi Magistrati non prendon tanta cura di accrescere il Reale Patrimonio, quanta di far fiorire nelle facoltà, e possesso de' beni i Vassalli, a qual' oggetto sovente abbiám veduto guerre intraprese per un interrotto commercio, e bandite rappresaglie per una ingiusta rapina.

Non fa di mestieri d'altro testimonio per estrarre questa verità, che dello stesso Re Alfonso, il quale fra gli altri saggi di sua prudenza rimproverando a coloro, che autor pretendon farlo di una tal iniqua legge, così risponde (b): *Regum in primis officium, & studium esse populos suos locupletes efficere. Popularibus enim ditioribus factis, nec utique Reges futuros esse pauperes.*

Ma questo, che generalmente i sudditi favorisce, con ragione molto più vivace sostiene i nobili nel possesso di quei beni, che li fa decorosamente sussistere, non potendo andar disgiunta dalla nobiltà la comodità opportuna al sostegno del proprio carattere, senza la quale qualunque chiarezza di sangue si avvilita, e qualsivisia spirito nobile si opprime. Per questa ragione il Grande Oratore di Roma soleva su i Rostrì avvertire: *Nobilitatem esse fovendam, cum utile sit, ut sint nobiles majoribus digni: si enim in Republica nobilitas defuerit, ipsa corpori carnosio sine nervis, & ossibus inepto comparabitur.* Nè diverso fu il sentimento, con cui un saggio Politico Consigliere del Re di Francia stimò ancora così al proposito ammonirlo (c): *Il Re deve mantenere le famiglie grandi, e non può sofferire, ch'èlle siano offese, che non ne diminuisca, ed indebolisca la grandezza della sua Maestà, della quale la nobiltà è la prima colonna.* Così ancor disse nel Senato di Savoia il dottissimo Antonio Fabro (d), ed il Giureconsulto Valpiano ne formò una legge (e): *Publicè interest ut Ordinum di-*

(a) Polib. *histor. lib. 5.*

Ciceron. *epist. ult. ad Brut. l. 1.*

Just. *Lipf. Politic. lib. 4. cap. 11.*

*& lib. 6. cap. 2. & 4.*

*Lex. Hispanic. Partitar. lib. 14.*

*tit. 5. par. 2.*

(b) Panormit. *lib. 4. cap. 42.*

(c) Pietro Mattei *Specchio Politico §. Nobiltà 6. lib. 6.*

(d) Fabro. *defin. 24. C. de sacros. eccl.*

(e) *L. 1. §. sed et si servus, ff. de ventr. inspici.*

*dignitas, familiarumque salva sit*. Molt'altre autorità potrebbonsi quì addurre, se non fossero state con profondità di erudizione nel nostro Regno svelate dall'incomparabile Presidente D. Ignazio Gastone, (a) che un minor punto trattando abbisognò confessare, che si sconvolge il buon ordine della Repubblica; si turba la tranquillità dello Stato; e si scema la potenza del Principe, se mai fra' Baroni la povertà s'introduce; essendo questa una verità, che sempre è stata da ogni prudente Principe confessata, e che Ciro a relation di Xenofonte (b) era sempre in uso di dire: *At ego divitiis augendo amicos eos statuo, & thesauros esse, & custodes tam mei ipsius, quàm bonorum nostrorum multo fideliores, quam præfecti a me essent custodes mercenarii*. Come possono dunque queste massime colla supposta Prammatica conformarsi? Come possono più sussistere le famiglie nobili, se delle Baronie, e de' Vassallaggi si privino? Mancando questo illustre corpo, che alla società dà vigore, e sostegno, eclissato altresì resterebbe lo splendor della Maestà, che ne riceve il lume, e la vivezza. E in tal maniera ecco che non solamente non si avvera l'utilità per sostenere questa legge, ma all'opposto un pubblico danno ne risulta, che sol basta per sepellirla nelle tenebre del silenzio.

Non cessano però le opposizioni a vista di queste chiarissime difese; dalle quali indarno si tenta schermirsi, mercè la distinzione, onde dicono che diversa cosa è la revocazione, dalla reuizione, e che non avendo disposto questa legge la revocazione, ma bensì la reuizione de' feudi, e Baronie con restituire a' possessori il prezzo, e la valutazione de' servigj, vengono perciò a mancare gli danni, gl'inconvenienti, e gli pubblici pregiudizj fin'ora considerati. Ma pur troppo palese è il disordine per potersi con diverso aspetto mascherare, nè cessano nelle reuizioni gli stessi pericolosi avvenimenti, che si sono conosciuti nelle revocazioni; imperochè se riflettesi, che non consistono le ricchezze negli sterili ammassamenti di denajo, ma nel possesso di fertili podéri,

N n

chia-

---

(a) *Discept.* 29. (b) *Lib.* 8.

chiaramente vedrassi, che uguale è la ragione, e niente meno diverso il pregiudizio.

Il regolamento de' fondi fra' cittadini, e il non permettere, che dalle sue famiglie si alienassero, fu sempre la più seria occupazione de' moderatori delle Repubbliche. Licurgo proibì le vendite, ma non conseguì il suo fine, perchè (come nota Aristotile) non proibì le donazioni. Presso i Locri era vietata ogni alienazione. Altri antichi popoli previddero il caso, che non dovesse ciascun possedere molti predj per non restarne gli altri sprovveduti. Questo fu il difetto notato nelle Leggi Laconiche, e Spartane, che vengono biasimate, perchè (a) *ad paucos redactus est ager Spartanus, ad paucos redactus est ager Laconicus*. E molti Repubblicisti per non far impoverire le famiglie, anzi riputato saggio provvedimento, il non permettere affatto la disposizione de' beni stabili ne' testamenti, (b) ciocchè oggidì si pratica nella Danimarca, (c) perchè con essi si conserva lo splendor della nobiltà, ed il fasto de' Grandi.

Vilipesse resterebber queste salutari provvidenze se mai vero fusse, che tutte le Baronie potessero dal Principe mercè lo sborzo del prezzo ricomprarsi, perchè forse si crede, che dal Real Patrimonio anticamente furono dismembrate; ma non potendo la restituzion del prezzo compensare la perdita del fondo, perchè è un arido capitale, che frutti non produce, ne siegue, che resteran le famiglie circondate dalla miseria, ed oppresse dalla povertà. A questo proposito il dottissimo Samuel Puffendorfio ci fa avvertiti di un adagio, ch'è molto comune nella Germania, ed è pur troppo vero, perchè sovente ancor noi avverato lo veggiamo: (d) *Ac proverbii vicem apud nostrates obtinuit. Qui inimico suo*

(a) Aristotel. 2. *Politic. ibique Victor. pag. 119. 120. 125. 146.*

Bodin. *de Republic. lib. 5. cap. 2.*

Bacon. *de Verulam. in Vita Henric. VII.*

(b) Platon. 11. *de legib.*

Bodin. *de Republ. lib. 5. cap. 2.*

Arnise. *de Republ. lib. 1. cap. 4. sect. 3. n. 22.*

Boecher. *ad Grat. lib. 2. cap. 7.*

§. 9.

Barbeirac. *ad Puffendorf. lib. 4.*

*cap. 11. not. 6. & §. 8. not. 5.*

(c) Salmon. *Stato presente del Mondo vol. 8. cap. 10. della Danimarca.*

(d) *In comment. de reb. succ. lib. 42. §. 38.*

*suo noxium dare consilium velit, suadeat, ut omnia sua immobilia pecuniâ permutet, quippe quæ possessionum maximè fluxa, & lubrica est.* E la ragione oltrecchè è appoggiata alla sperienza, altresì ne viene somministrata da Antonio Fabro (a); imperciocchè le ricchezze, le quali consistono in denajo, non prima passano, se pur durano, dal padre al figliuolo, che si disperdono, e in tal guisa manca il fermo sostegno alla dignità delle famiglie, e bene spesso avviene, ch'esse si estinguano, o decadano dal loro splendore, e così producono alla Repubblica innumerevole stuolo di Cittadini di egual condizione tutta popolare, siccome accadde a' Leucadi, che perciò divennero di stato popolare (b). Quindi poi siegue, che si turbi tutta la società ne' suoi ordini, e gradi. Che gemano le varie arti, e mestieri, li quali intanto fioriscono, inquanto da una parte somministrano agli Ordini superiori il bisognevole al sostegno della vita, e del decoro, e in contraccambio dall'altra ne ricevono l'utile del loro impiego, non potendo altrimenti, che nella diversità delle gerarchie sostenersi il corpo mistico della Repubblica (c): *Disparium conjunctione, & amicitia melius conciliari, & foveri, quod alii aliorum opibus, & auxiliis carere non facile possint.* Ciocchè resterebbe disordinato, se potessero le Baronie redimersi, imperocchè quelle famiglie, che ne restano private, abbisogneran decadere dal proprio stato, e pian piano riducendosi ad un eguale infimo grado, saran finalmente costretti per vivere, a mescolarsi fra' plebei. Così in un fatto, che non può col nostro compararsi, considerò il celebre Giacomo Lescasserio, e per giustificare la legge del Senato Veneto, onde ordinavasi, che nessun cittadino potesse i suoi beni volontariamente vendere alle Chiese, di questa ragion si valse: (d) *Familiarum numerus, quo Respublica sustentatur, & Laicorum omnis ordo minuitur, quaque*

N n 2

re-

(a) Anton. Fabr. *defn.* 44. C. de *sacrof. Eccles.*

(b) Aristot. 2. *Politic.*

(c) Bodin. *de Republ.* lib. 6. *cap.* 4.

(d) *Consult. de contr. inter Pont. Paulum V. & Republ. Venet.*

Paolo Sarpi *Istor. dell' Interd. di Venezia.*

*restant Laicorum familia, divitiis omissis non tantum in rusticos, sed in Pariaecos Cretensium, vel Ilotas Lacedaemoniorum degenerant; ed in simil caso tal fu il consiglio, che il Senato di Savoja diede al suo Principe. (a) Nere familiarum dignitas, qua ex patrimonii quoque amplitudine aestimatur, & qua Principi praecipua cura esse debet, & ratione diminuatur.* In questo però, che trattiamo, è senza proporzione maggiore il pregiudizio, poichè non si tratta di quelle volontarie alienazioni, che gl'incauti farebber per barattarsi il denajo, ma delle sforzate vendizioni delle più nobili Baronie, e di una general facoltà, che si darebbe al Fisco di poterle tutte a se ritrarre, ciocchè farebbe la dura cagione di un danno universale, di una pubblica confusione nello Stato, e del totale scadimento del corpo nobile; tantochè essendosi considerato questo inconveniente nella Francia, in circostanza del retratto feudale, che al Principe compete, così un illustre Scrittore ne disapprovò l'esorbitanza, (b) Poichè altrimenti il Re diverrebbe ben presto il Signore di tutte le Terre del suo Regno, ed il suo Demanio essendo inalienabile, li suoi sudditi resterebbero senza terre, e senza feudi. Quest'ultima opinione è fondata sopra le massime più sicure, e le più utili del governo politico. Poichè per far sussistere uno Stato, è d'uopo che li beni siano distribuiti con qualche proporzione, affinchè il Sovrano ritenendo per essolui tutto quel, che appartiene a particolari, li riducesse all'impotenza di soffrire le cariche dello Stato.

Nè pur quì si fermano i disordini; molto più calamitosi ne sovraffano, se soltanto si considera, che coltivandosi le Baronie, e li feudi dalla cura, e vigilanza de'

(a) Fabr. *de fin.* 44. C. de *sacros. Eccl.*

(b) Mr. Henry Basnage *dans le coutum: reformée du Pay, & Duchè de Normandie titr. des fiefs, & doit feudoux art. 182.* Parce qu' autrement le Roy deviendroit bien tost le Seigneur des toutes les terres de son Royaume, & son domaine étant inalienable ses sujets demougetoient sans terres & sans fiefs. Cet-

te derniere opinion est fondée sur les maximes les plus sures, & les plus utiles du gouvernement politique; car pour faite subsister un etat il faut, que les biens soient distribuez avec quelque proportion, afinque le souverain en retenant pour luy tout ce qui appartient aux particuliers, ne les reduise pas dans l'impuissance de porter les charges de l'etat.



de' possessori, vengono a cagionare l'abbondanza al pubblico, la fertilità al paese, e 'l sovvenimento a tutta la gente, che ivi alla coltura lavora. Diversamente accaderebbe se dalla Corte si ricomprassero, poicchè continua ad avvertirci in simil caso il perspicace Puffendorffio (a). *Culturam agrorum longè faciliùs processuram, si penes privatos illi sint, quàm si per Praefectos regios administrantur, remissiore cura velut erga aliena, Et nullo adversus calamitates colonorum levamento. Simul augefcere hinc opes nobilitatis in decus juxta, ac firmamentum Regni;* e in tal guisa ecco che farebbe compiuto il massimo de' mali, ed il pessimo de' pregiudizj, restando oppressi, ed indeboliti tutti gli ordini della Repubblica, nobili, e civili, rustici, e popolari.

Si avvanza però freddamente, e pien di mortificazione dopo aver sofferto una grave sconfitta l'Avvocato Fiscale di Milano Diego Antonio Fajardo, (b) e costretto dalla necessità di rinnovare il conflitto nel sostenere una simil legge, che gli era stata come perniziosa riggettata, pretese egli occorrere ad una sì possente difficoltà con voler far mercantare il Principe sù le rovine de' suoi Magnati, avendo insinuato, che poteva liberamente usare il diritto della re-luizione, non già per trattener i fondi nel Real Demanio, ma per rivenderli a maggior prezzo ad altri sudditi; con far rinascere tant'altri novelli Baroni, quanti saran li depositi, e li spogliati. Ma non dovea egli usurparsi la gloria di avere scoperto questo incognito paese, che al pari dell'America produrrebbe preziosi tesori all'Erario. Dovea lasciarne intatto il preggio all'inventore, che per l'appunto fu colui, il di cui nome non senza qualche orrore ascoltar da taluno si suole. Egli dunque pensando alla maniera, onde poterli sull'altrui rovine rendere tremenda, e formidabile la potenza di un novello Principe successore d'uno Stato, o Tiranno di qualche Provincia, fa il seguente progetto: (c)

*Qualunque diventa Principe di una Città, o di uno Stato,*

(a) *In comment. de reb. Suec. §. 28.*

(b) *Alleg. 1.*

(c) Niccolò Macchiavelli *ne' discorsi sopra le Decbe di Livio lib. 1. cap. 26. fol. 52.*

to, e tanto più quando i fondamenti suoi fossero deboli, e non si volga, o per via di Regno, o di Repubblica alla vita civile, il miglior rimedio, ch'egli abbia a tenere quel Principato, è, sendo egli nuovo Principe, fare ogni cosa di nuovo in quello Stato, com'è nella Città far nuovi governi, nuove autorità, fare i poveri ricchi.....ed in somma non lasciare cosa niuna intatta in quella Provincia, e che non vi sia nè grado, nè ordine, nè stato, nè ricchezza, che chi la tiene non la riconosca da se. Ma poi atterritosi di aver proferito queste proposizioni cotanto orride, ed inique, così pensò correggerne l'empietà: Sono questi modi crudelissimi, e nemici di ogni vivere non sol cristiano, ma umano, e debba egli qualunque uomo fuggire. Non dimeno colui, che non vuole pigliare quella prima via del bene, quando si voglia mantenere, conviene ch'entri in questo male. Tanto disse il famoso Messer Niccolò Macchiavelli, e par che trattasse molto bene il nostro punto, poichè se vero fosse, che potessero alle antiche famiglie togliersi le Baronie per trasferirle alle novelle: se potessero agli illustri Baroni levarsi i feudi per rivenderli ad ignobili vassalli, sarebbe lo stesso, che fare i ricchi poveri, e li poveri ricchi. Non lasciar cosa niuna intatta nella provincia, e che non vi sia nè ordine, nè grado, nè ricchezza, che chi la tiene non la riconosca da colui, che viene sfreggiato dall'oscuro titolo di nemico di ogni vivere non solamente cristiano, ma umano.

Ma oh quanto si risente lassù nel Cielo, dove piamente credesi, che riposi, il Magnanimo Re Alfonso, nell'esser riputato come autore di una sì empia legge, e molto più nel sentirsi oltraggiato dal Macchiavelli, che non essendo stato con altri scrupoloso, anzicchè pur troppo lubrico, e rilassato nell'insinuare le perverse massime tiranniche pur a lui in questa legge lo rimprovera per crudele, mal cristiano, ed inumano. I nostri Contraddittori però, che colle loro belle invenzioni gli an dato questa inquietudine, procuraron placarlo con dar ad intendere, ch'è un gran torto, che si fa a quel Principe: che non fu egli il primo, che tal legge introdusse; ch'ella è conforme alla ragion comune

ne

ne de' Romani , ed a molt'altri statuti di varie Nazioni ;  
 onde così a tal proposito favellarono : = Nè si dee confi-  
 „ derare come ostacolo , se nella concessione fece il Re del-  
 „ la Terra di Sortino , non si legge patto di ricattarla , poic-  
 „ chè in tali alienazioni , o concessioni si contiene il patto  
 „ implicito , e nelle viscere della medesima concessione di  
 „ poter ricattare , e ciò non solo per essere il Patrimonio  
 „ Reale inalienabile , ma ancora dalla prerogativa si dee al  
 „ Principe a riguardo dell'utilità deriva dall'esser i Vassal-  
 „ li sotto la soggezione Reale per reluirsi tutto quello si  
 „ trova alienato dal Real Patrimonio , benchè non vi sia  
 „ espresso patto di reluzione . Finalmente dee riflettersi ,  
 „ che la disposizione della sudetta Prammatica è non solo  
 „ uniforme alle leggi comuni , ma viene di più convalida-  
 „ ta da molti statuti consimili in molte parti di Europa .  
 „ Che vi sia un simile statuto in Catalogna l'attesta Cance-  
 „ rio var. resol. cap. 3. n. 313. , in Milano Fajard. alleg. 1.  
 „ per tot. , in Francia , in Portogallo , in Polonia , in Inghil-  
 „ terra , in Savoja Pereya de instr. edit. tom. 1. tit. 5. resol. 9.  
 „ a n. 24. & seq.

A un apparato così nobile di leggi comuni , e di par-  
 ticolari statuti , che formano un nuovo diritto delle genti ,  
 sarebbe troppo difficile il rispondere , se la cosa restasse  
 come francamente i Contraddittori se la infinsero . Ma tan-  
 te offese contra lor si rispingono , giacchè noi avvalorati  
 dal diritto delle genti , dalla stessa ragion commune , e dagli  
 statuti particolari per contro segnati , or dimostreremo esser  
 questa una temeraria proposizione , prodotta dalla fantasia ,  
 e contraddetta dalla verità .

Due forti di contratti introdusse la providenza delle  
 leggi al regolamento del commercio , e alla buona direzio-  
 ne de' popoli . Una di contratti perpetui , e irrevocabili ;  
 l'altra di temporali , e risolvibili . Comprende la prima  
 le vendizioni , concessioni , donazioni , ed altri di perpe-  
 tua traslazione . La seconda , le pignozioni , l'anticresi ,  
 e qualunque altro atto , che contenga espresso il patto di  
 potersi rinvocare , o reluire . Ne' primi si spoglia l'alienante  
 di ogni diritto , trasferisce la possessione , ed il dominio , ne

ri-

riporta il giusto valore, e non potendosi più pentire, perde ogni speranza di poter riavere la cosa alienata. Ne' secondi però diversamente procede, poichè presso se ritiene i diritti di proprietà, non ottiene il vero prezzo, e si conserva perpetuamente la facoltà di potersi, con rifondere il prezzo, ripigliare la cosa alienata. Or ciò supposto non può confondersi la lor diversa natura, e fare che i perpetui sian risolvibili, e li temporali perpetui; nè può usarsi la reuizione nell'assolute vendizioni, o nelle irrevocabili donazioni, altrimenti si farebbe un torto al contratto, un'ingiuria al giuramento, ed uno spoglio al possessore.

All'osservanza de' contratti sono i Principi obbligati dall'inviolabil diritto di natura. Il loro eccelso carattere se li fa venerare da' sudditi, non li dispensa dalla obbligazione di osservare i patti, non essendo in ciò niente meno diversa da' Vassalli la lor condizione, (a) senonchè viepiù l'impegna all'osservanza di legge sì giusta il riguardo alla lor Maestà, che rimarrebbe altrimenti non poco eclissata, ed annerita dai rimproveri di mala fede. (b) Si aggiunge a tutto questo la ragione considerata dal Re d'Inghilterra negli avvertimenti al suo figliuolo: (c) *Ut demus tamen pactum intercedere, quo nullum sanctius, nullum firmitus cogitari poterit. Quis tamen si Rex conventis non steterit, erit lesa fidei arbiter? Quis iudex inter partes?* Ma passiamo ad un altro motivo non men gagliardo, che vero. Questo è, che alle Monarchie maggior esaltazione, ed ingrandimento risulta dall'incorrotta fede de' Principi, (d) e dall'osservanza de' patti, che dalla forza

me-

(a) Petr. de Gregor. *de Republ.* lib. 7. cap. 20. n. 26.

Grot. *de Jure belli, & pacis* lib. 2. cap. 14. §. 4.

Vandermuelen *ibidem*.

Ringler. *de Doman. German.*

lib. 2. §. 5.

(b) Puffendorf. *de jur. Nat. & Gent.* lib. 4. cap. 2. *de Jurejurand.*

§. 2. *ibi*. Quia non solum Principum quam maximè interest fidem sacrosanctam haberi, sed etiam quia maje-

statem eorum dedecet, si vel suspicio perfidiæ, aut mendacii, fraudis re in ipsos cadere videatur.

(c) Jacobus Rex Angliæ fol. 54.

(d) Isocrat. *in orat.* 2. ad Nicol.

Valer. Maxim. lib. 6. cap. 4.

Giust. Lips. lib. 2. cap. 13. 14.

Petr. de Gregor. *de Republ.*

lib. 8. cap. 10. n. 9.

Cockier. *Thesaur. Politic.* lib.

2. cap. 12. n. 13.

medesima degli eserciti; sia testimonio di ciò la Romana Repubblica, la di cui gran fortuna non ad altra virtù, se non che a questa viene riferita dal suo storico Tito Livio (a).

Non lasciano però taluni di voler nell'osservanza de' patti altresì distinguere i Principi da' sudditi, ma ella è una proditoria adulazione, che in vece di favorirli gli offende, perchè avverte il Tolosano (b): *Si Reges, & Principes fidei stare non deberent, miserabiliores essent omnibus hominibus, & subditis, nullo cum illis negotio gerere volente.* E nel proposito, di cui trattiamo, farebbe un volerli spogliare di quella libera facoltà, che lor compete di poter disporre di que' beni, de' quali è lor permessa l'alienazione, riducendoli in peggior condizione de' suoi vassalli; mentre i contratti di questi sono fermi, ed irretrattabili, quelli però de' Principi sarebber sempre incerti, e dubbiosi. Onde rimproverando come irragionevole una tal proposizione, così ebbero a confessare i più acerrimi difensori del Demanio (c), e soltanto permisero, che potessero rivocarsi, o pur risolversi da' successori, qualora da qualche debole Principe si fosse dissipato l'Erario con immense concessioni, ad

O o

U o

(a) Liv. *histor. Rom. lib. 6. in fine. ibi*: Romani omnibus quidem virtutum generibus exercendis, sed omnium maximè, atque præcipuè fidem colendo tam publicè, quam privatim ad tantam amplitudinem pervenerunt.

(b) Petr. Gregor. Tholosan. *de Republ. lib. 8. cap. 8. n. 9.*

(c) Domat *le droit public. liv. 1. titr. 7. sect. 8. §. 6. En voila.* Comme le privilege, qui rend les biens du Domaine de la Couronne inalienables, est fondè sur la necessitè d'en conserver la possession au Souverain pour le bien public, auquel ils sont destinez. Et qu'il n'est pas de la même necessitè, qu'il conserve la possession des biens, qui sont propres, parce qu'ils ne sont pas destinez a ce mê-

me usage; & qu'au contraire il est de son interèt, qu'il ait la liberté d'en disposer comme bon lui semble, il n'a pas l'usage inutile de ce privilege, mais il peut aliener ces fortes de biens, & l'alienation qu'il en fait est irrevocable.

Vandermuelen *ad Grot. de jur. bell. ac pac. lib. 2. cap. 14. §. 13. ibi.* Verum hoc intelligendum, de ejusmodi donationibus, & beneficiis, quæ Rex concedit de suo: quemadmodum enim suorum bonorum liber arbiter, & dispensator est, ita pro libitu potest ea donare quibus velit, inrevocabiliterque eorum trāsferit dominium, etiamsi nec rationem probabilem habuerit, nec modum servaverit.

Ageta *de Jur. Domaniæ ante tract. de feud.*

Uomini inetti, e vagabondi (a); giammai però se si trattasse di concessioni fatte a benemeriti, o a coloro, che in pace, o in guerra an sostenuto il decoro della Maestà, e la riputazione dell'armi: e molto meno se si trattasse di vendizioni fatte dalla Corte, mercè lo sborzo del corrispondente prezzo; poicchè in tal caso non dovrebbero risolvere un sol contratto, ma tanti infiniti atti, che i Principi an fatto concedendo, donando, o vendendo; cosicchè dovendosi risentire il danno da tanti diversi possessori, anche ne' termini più forti dell'alienazion del Demanio, concordano gli Autori più illustri, che d'onde venne la proibizione, viene ancor la permissione; perchè il Popolo, che fu la prima origine del divieto, ne dispensa l'osservanza, e per non far rovesciar tante famiglie, tacitamente dee supporfi, che abbia consentito alle sudette alienazioni: perciò oltre di quanto scrissero i più rigidi Regalisti (b), così conchiuse l'eruditissimo Vandermuellen (c): *Diximus enim, administrandi facultatem non continere potestatem alienandi bona Civitatis, sive Regni, consensu populi non accedente; at quidquid cedit in utilitatem, & commodum totius cætus, illud universus velle populus censendus; ergo & ejusmodi donationes, & liberalitates approbare, & consentire presumitur, qua utilitati publica promovenda, & tuenda inservire possunt. Et proinde, qua hùc spectat probabilem habent causam, ac rationem, quamobrem firma, ac irrevocabiles, nisi publica necessitate exigente, sed ea salva, cuique jus suum, semel per liberalitatem Principis acquisitum, intactum, illibatumque manere oportet.* E con sentimenti niente meno diversi, anzicchè più pressanti, e consimili al caso, che trattamo, così ancor acceso di zelo stimò i contrarj riprendere Giovan Filippo Ringlero (d): *Interea grave est, ac*

re-

(a) Puffendorf. *de jur. Nat. & Gent. lib. 8. cap. 10. §. 9.*

(b) Arnise. *de Jur. Majest. lib. 3. cap. 1. n. 14.*

Conrad. Benedict. *Carpz de Regal. cap. 2. thes. 124. penes Arume. de Jur. public. disc. 15. n. 3.*

Leisser *Jus Georgicum lib. 1. cap. 44. de prædiis Doman. n. 24. 34.*

Brukner *de Doman. cap. 10. n. 6.*

(c) Gugliel. Vandermuellen *ad Grot. lib. 2. cap. 14. §. 13. 14.*

(d) *De Doman. German. lib. 3. §. 16.*

reprehensione dignissimum, quod multi exterorum, non tam de ratione, quam propria voluntate in causis demanialibus, quandoque judicent. Itaque ad eos non incongruè accommodes, quod Tullius lib. 2. officior. pronunciavit: illos fundamenta Reipublice labefactare, qui cum populares esse student, tentant legem agrariam, ut possessores suis sedibus pellantur. Nunc autem illa lex, qua possessores ex sede, & re quaesita movet, sine insigni clade, & pernicie nunquam tentata fuit. E pure la legge Agraria toglier pretese un intruso possesso senz'altro titolo, fuor di quello, che produr le poteva una violenta invasione; ma la circostanza di trattarsi di un invecchiato possesso, e di essere in gran numero i Possessori, fe restarli nella tranquilla quiete, come se fossero da un legitimo titolo premuniti (a), e fe confessare a S. Agostino (b): *Volebant enim Gracchi legibus Agrariis, agros populo dividere, quos nobilitas perperam possidebat, sed eis tam vetustam iniquitatem audere convellere periculosissimum, imo verò, ut ipsa res docuit, perniciosissimum fuit.*

Per questa stessa ragione sono stati sempre di conforme parere i Governanti, che trattandosi di un antico possesso, e di molteplicità di interessati, debbon tacere le reintegrazioni, restando assorbita la mancanza del giusto titolo dalla qualità del possesso, e dal gran numero de' possessori. Ond'è che fra Greci, non per altro merito eterne laudi Aratro Sicionia, se non perchè avendo debellato Nicocle Tiranno, che per cinquanta anni aveva tenuta sotto il giogo di servitù una sua Città, non turbò egli il possesso a coloro, che da Nicocle l'avevano impetrato (c): *Sed cum magnam animadverteret in bonis, & possessionibus difficultatem, quinquaginta annorum possessiones non minus equum putabat.* Lo stesso accadde in Roma ne' tempi, che fioriva la Repubblica, e l'abolizione.

Oo 2

della

(a) Bodin. de Republ. lib. 4.  
Petr. Erodius rer. ab omni antiquitate judicat. lib. 2. tit. 1. cap. 2.

(b) Lib. 3. de Civit. Dei cap. 24.

(c) Cicer. lib. 2. de offic.

Arnise. de Republ. cap. 5. sect. 4.  
n. 6. 7.

Bodin. de Republ. lib. 2. fol. 335.

della legge *Muzia Licinia*; e della legge *Varia*, altro oggetto non ebbe, che favorir la moltitudine de' possessori. Così ancor nello stato Monarchico si praticò, e dopo il traggico avvenimento di Cesare, trionfando i nemici nella di lui morte, spogliar volevano i suoi fazionarj de' beni, che al Popolo romano appartenevano, ma per l'accennate circostanze risolse il Senato, non doverli annichilare gli atti di Cesare, per non abbatte la fortuna di un infinità di persone (a). Nè diversamente praticò Tito, e Trajano (b), oltre di averlo osservato nella trasgressione della legge Pompeja, che abbisognò soffrirne l'abuso, perchè disse egli (c): *Cujus vim si retro quoque velimus custodire, multa necesse est perturbari*. L'osservò pur anche nelle illegitime alienazioni, che si eran fatte dall' Imperio; onde stimò rivocar le moderne, avendo in tal guisa risposto (d): *Sicuti largitiones ex publico fieri mandata prohibent; ita ne multorum securitas subruatur, factas ante aliquantum temporis retractari, atque in irritum vindicari non oportet. Quidquid ergo actum ante viginti annos erit, omitamus. Non minus enim hominibus cujusque loci, quam pecunia publica consultum volo*. E molt'altri esempi potrebbero addursi, de' quali è piena la storia Greca, e la Romana, oltre a mille altri, che ne' bassi tempi da molti Principi si imitarono; e specialmente dal Re Filippo Secondo, e Regina Maria nel Regno d'Inghilterra, dove coll' approvazione del Sommo Pontefice lasciarono nel possesso de' beni delle Chiese a tutti gl'Invasori, che l'avean usurpati nello scisma, e turbolenze precedenti (e). La forza però a queste prudentissime risoluzioni, l'ha somministrata la ragion pubblica, e la ragion di Stato utile al Principe, ed a Popoli, e non già la ragion privata, che non si solleva oltre gli angusti confini, in cui giace circoscritta. Quindi è, che qualora

i Ma-

(a) Tit. Liv. *Hist. Rom.*

Sveton. *cap. 8.*

Lorenzo Échard. *Stor. Roman.*

*tom. 2. lib. 3. cap. 4.*

Catrou, e Rovillè *Stor. Roman.*

*lib. 64. tom. 16.*

(b) Sveton. *cap. 8.*

(c) Plin. *lib. 10. epist. 116.*

(d) Plin. *lib. 10. epist. 112.*

(e) Gregorio Leti *Vit. di Filip-*

*po II. part. 1. lib. 10. fol. 234.*



i Magistrati an proferito qualche decreto a questa massima discorde, l'an tosto corretto i Principi colle lor sovrane, ed eroiche deliberazioni. Così per l'appunto praticò l'Imperatore Ottaviano Augusto, il quale trovando dismembrata gran parte dell'Erario nelle rivoluzioni de' due precedenti Triumvirati, non volle seguire il Consiglio del Giureconsulto Cefelio, che la reintegrazione richiedeva, e contentossi mantener più tosto i possessori con detrimento dell' Erario, che arricchirlo nello spoglio de' loro beni (a). Le orme sue seguendo l'Imperator Claudio Nerone, perchè Acilio Strabone tentò far riunire al pubblico Patrimonio tutti i beni del Re Appione, ne' quali col di lui Regno aveva succeduto il Popolo romano, trovandosi essi da molti possessori usurpati, gli convenne mal grado il decreto di Strabone, non solamente lasciarli nel possesso, ma confermarli con nuove concessioni (b). Su qual fatto prese motivo un celebre politico di estrarne il seguente aforismo, che merita registrarli a caratteri d'oro (c). *Il possesso di lungo tempo anche ingiusto,*

(a) Sveton. cap. 8.

Petr. Erod. rer. ab omni anti-quit. judicat. lib. 5. de acquir. rer. Dom. cap. 6. ibi. Post bella civilia Romanorum cum in Urbe multa loca, essent juris ambigui, dum alii propria, mancipii que sui, alii publica esse affirmarent: plerique etiam plura a possessoribus avocarent, quia sibi aut a Senatu, aut a Pompejo, Cæsare Antonio, Lepido, aut ab ipso Augusto militibus pro præmio donata, & assignata esse contenderent (quamquam Cefelius J. C. nulla vi adduci potuit ut formulam ullam componeret, de aliqua earum rerum, quas Triumviri contulissent) Octavius Augustus Imperator ipse cognoscens (inquit Svetonius) pronuntiavit secundum possessores.

(b) Cornel. Tacit. annal. lib. 14. ibi. Idem Cirenenses reum agebant

Acilium Strabonem, prætoriam potestate usum, & missum disceptatorem a Claudio agrorum, quos Regis Apionis quondam habitos, & Populo Romano cum Regno relictus, proximus quisque possessor invaserant, diutinaque licentiâ, & injuriâ quasi jure, & æquo nitebantur. Igitur abjudicatis agris; tota adversus Judicem invidia: & Senatus ignota sibi esse mandata Claudii, & consulendum Principem respondit. Nero probatâ Strabonis sententiâ, se nihilominus subvenire sociis, & usurpata concedere scripsit.

Valer. Maxim. lib. 8. cap. 6.

Appian. lib. 1. de bell. civil.

Catrou, e Rovillè Stor. Rom.

lib. 55. ann. 663. tom. 14.

(c) Baldassare Alaimo Variante, nel Cornelio Tacito illustrato lib. 14. aforismo 96.

sto, e violento cagiona colore, e pretesto di buon titolo, e buona ragione al manco, per difesa di chi lo gode, e particolarmente essendo molti.

A tante pubbliche autorità, e sovrane risoluzioni corrispondono le leggi solenni, e le costituzioni più illustri, che adornano la ragion comune. L'Imperador Costantino il Grande moltissime ne proclamò per osservarsi in tutta la vasta estensione dell'Imperio, e volle sempre la perpetua sicurezza ne' possessori. La prima legge fu per l'appunto quella, che assicurò tutti i possessori de' beni fiscali, se l'avessero posseduto per il corso di dieci anni (a). Nella seconda impose pena a' suoi Magistrati, e alli Razionali, se inquietavano coloro, che avevan di que' beni ottenuto concessione (b). E nella terza per far valere le donazioni, che per isbaglio aveva fatto de' beni, che a qualche particolar suo suddito appartenevano, purchè non si fosse rivocata la concessione, contentosi, che dall'Erario con altri beni si fosse compiutamente compensato il danno (c).

Le prudentissime Leggi di questo gran Monarca gli altri Cesari seguirono, avendole sempre confermate, e poi ancor ampliate. Il dilui figlio Costanzo, tostochè fu sollevato all'Imperio dispose una legge, che confermava tutte le donazioni, e concessioni fatte dal suo eccelso Genitore (d). Quindi perchè non mancavan Delatori per turbar la pace ai possessori de' beni fiscali, se egli solennemente pubblicare una general costituzione, vietando in essa a gente di sì torbido, e pernizioso talento l'ingresso ne' Magistrati, e l'udienza a' suoi Ministri (e). L'Imperatori Arcadio, ed Onorio somiglianti leggi prescrissero (f). Graziano, Valente, e Teodosio oltre di averle confermate, altre ancor ne dettarono, affinchè perpetuo, e senza timor di molestia fosse il possesso di coloro, che i beni da essi, o da-

(a) L. 1. Cod. Theod. de long. temp. præscript.

(b) L. 6. Cod. Theodos. de jur. fisci.

(c) L. 3. Cod. Theod. de bonis vacantib.

(d) L. 6. Cod. Theod. de petit. & ultr. dat. delat.

(e) L. 24. Cod. Theodos. eod. tit.

(f) L. 1. & 2. Cod. Theod. de indulgent. debit.

dagli antichi Imperatori avevan impetrato (a). Ciocchè fu ancor imitato da Valentiniano, e Valente (b). Ma con maggior energia, e con parole molto più sonore, e pressanti lo prescrisse l'Imperatore Onorio, e Teodosio (c). *Ubicumque ad singulas quasque personas, vel precedentium Principum largitas, vel nostra Majestas voluit premiare, id in eorum Patrimoniis aeterna firmitate perduret*: e non contenti di ciò altra poi ne pubblicarono (d). L'Imperator Giustiniano con uguali disposizioni volle ancora rendere pregevole il suo nome (e). Ma fra tutte quella maggiormente riluce, che in guisa di proclama fu disposta dagli Imperatori Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio (f); avendo fatto intonare per tutto l'Imperio: *Agite igitur securi, atque ita Patrimonia vestra colite, frequentate, ut boni saeculi possit affectio*.

Un numero così ampio di leggi si rende molto più ammirabile, perchè diversi Cesari per Autori rapporta, i quali ancorchè fra loro fossero stati di vario, anzicchè opposto costume, pur nondimeno nessuno tentò sottrarsi da questa prudentissima risoluzione. Aspettavamo però noi di essere illuminati dai dotti Contraddittori, quali fossero i Rescritti, le Costituzioni, i Senatus-Consulti, che rendono *la Prammatica uniforme alle leggi comuni*. Eglino con franchezza così lo scrissero; ma poi nessuna ne segnarono: ed avendo noi rivoltato i volumi della ragion comune, nessuna ne abbiain potuto rinvenire, mercè la quale si potesse almeno scusare quell'ampollosa proposizione; perciò lascieremo, che siano essi i Legislatori di una legge distruttiva della ragion civile, e delle costituzioni di tanti Imperatori; e per non lusingarsi di poter forse rispondere, che quelle fin'ora da noi accennate, trattino della perpetua possessione de' beni, giammai però della facoltà di ricattare: *Che nel Principe*

(a) L. *Hi quibus C. ne fisci rem, quam vendidit.*

(b) L. *fundi patrimoniales C. de fundis patrimonialibus.*

(c) L. 2. *Cod. Theod. de Pagis.*

(d) L. 4. *Cod. Theodos. de collatis donat.*

(e) *Bene Zenone C. De quadrien. pres.*

(f) L. 19. *Cod. Theod. de petit. Et ultro datis delat.*

*cipe è perpetua, e proviene dalla prerogativa, che se gli dee.* Perciò lor troncheremo quest'altro mendicato pretesto colle stesse armi, che non avendole, s'infusero di averle, nel dire: *Che la Prammatica è uniforme alle leggi comuni.*

Basta leggere tutte quelle leggi, che nel Codice di Giustiniano si rinvengono sotto la rubrica: *Fiscus rem quam vendidit*: per non potersi disputare, che sia ella una tal prerogativa immaginaria, anzicchè oltre più si avanzò quel degno Legislatore, dichiarandola contraria non meno all'equità, che all'onestà (a). *Retractare Fiscum, quod semel vendidit, aequitatis, honestatisque ratio non patitur.* Ed altrove registrò egli un'altra costituzione dell'Imperator Costantino espressamente fatta a questo fine di togliere a Ministri Fiscali i pretesti d'inquietar i Compratori colle reluzioni (b). *Universi cognoscant has possessiones, quas de Fisco nostro comparaverunt, seu comparant, nullo a nobis jure retrahi, sed propria firmitate possessas, etiam ad posterum suos dominii perpetui durabilitate transmittant.* Sicchè resta compiutamente provato, che fu una lor falsa immaginazione il dire, che fosse stata la Prammatica uniforme alle Leggi comuni, se queste rigettano, e disapprovano non meno la perpetua, che la temporale facoltà di ricattare.

Nella difformità della ragion comune, e delle costituzioni di tanti diversi Imperatori, ci reca non lieve meraviglia quel novello diritto delle Genti, che s'ingegnarono i Contradittori dedurre dalle simili leggi di Francia, di Milano, di Catalogna, di Portogallo, di Polonia, d'Inghilterra, e di Savoia. Ma se partitamente si diffaminano gli statuti, e le costumanze degli anzidetti Paesi, si ravviseranno non men discordi, che opposti ai lor pensieri.

In Francia benchè severissime siano le leggi del Demanio, e del pari rigorose le prerogative delle Regalie, pur nondimeno non si è pubblicato tal iniquo statuto, nè

tam-

(a) *L. retractare C. ne fiscus rem, quam vendidit.* (b) *L. 1. C. de fund. rei privat.*

tampoco si è mai avanzato qualche acerbo Fiscale a preten-  
 der tali esorbitanze. Restano i Sudditi, e li Baroni nel lor  
 tranquillo possesso, non soggiacciono alle reluzioni, domente  
 non alienano i feudi, e dopo averli alienato, o resta-  
 no sicuri i compratori qualora il Re la decima ha percepito,  
 (a) o pur ricusandola, potrà egli sborzando il prezzo col com-  
 pratore pattovito, il feudo retraersi, non già per ritenerse lo,  
 o incorporarlo al suo Demanio, ma per trasferirlo in un  
 altro Vassallo, e con ciò lasciarlo nel possesso, e commer-  
 zio de' Sudditi. Così assicura coll' autorità del Parlamento  
 di Parigi il famoso difensor del Demanio Renato Coppin-  
 o (b): *Ita memoria tenendum est, Fisco non licere patro-  
 nali retractu usquequaque privatis vendita redimere, qua  
 Regii purè sunt beneficii: nisi ut cedat gratioso clienti;  
 non ut penes se retineat... Catera autem repetat, ut cedat  
 omnino, & gratiorem sibi clientem eligat, quam emptorem  
 ipsum. Alioquin spretà, nec consecutà ejus rei cessione Rex  
 paulatim clientibus suis nobilibus, Monarchia nervis de-  
 stitueretur, quam militaria illorum beneficia, feudaque ad  
 se revocaret. Ut Parisiensis Senatus iudicio decisum fuit  
 16. Kal. Junias 1533.* E la ragione che restrinse a Cristia-  
 nissimi Re di Francia la facoltà di potersi valere a proprj  
 usi del retratto signorile fu per l' appunto quella, che vien  
 somministrata da un altro illustre scrittore Francese (c), cioè  
 a dire, per non far perire il Baronaggio, e per non avvili-  
 re l' antica nobiltà. Dunque abbisognan questa volta pentir-  
 si i Contraddittori di aver detto, che in Francia vi era uno  
 statuto alla Prammatica somigliante, perchè non solamente  
 è alla medesima discorde, ma favorisce i Baroni, molto più  
 che il nostro Capitolo *Volentes* non giova loro, mentrechè  
 vieta al Re la riunione de' feudi al Demanio, e lor permette  
 il retratto al solo oggetto d'investirne un altro vassallo.

P

Dal-

(a) Henry Basnage Seign. du  
 Franquesney dans le coutume refor-  
 mée du Pay, y Duchè de Norman-  
 die titr des fiefs, y droit feudaux  
 art. 182.

(b) Renat. Coppin. de Doman.  
 Franc. lib. 3. tit. 23. n. 5.

(c) Basnage dans le coutume refor-  
 mée du Pay, y Duchè de Normandie  
 titr des fiefs art. 182.

Dalla Francia abbisogna passare in Inghilterra per ben osservare quali siano le leggi di quel Regno, e se è pur vero, che ivi si permettono le reluzioni de' beni alienati: ma senza tanta fatica riflettendo solamente a ciò che scrisse *Gabriello Pereya* (a), ben si ravvisa, che non vi è mai stata una tal legge, e che soltanto il Re Errico Secondo rivocò al Real Patrimonio tutti que' fondi pubblici, che il Re Stefano aveva barattati. Non v'è nemmeno questa legge nello Stato di Savoia, mentrechè l'anzidetto Autore soltanto riferisce una risoluzione conforme alla citata d' Inghilterra, dove il Duca Amedeo nel 1470. rivotò le alienazioni delle Regalie, che da' suoi predecessori si eran fatte. In Portogallo è pur vero, che fu pubblicata dal Re Giovanni Primo; ma in essa nulla più si rinviene, che la vietata alienazione delle Regalie. Meraviglia, però ci farebbe, se questo statuto in Polonia si avverasse; imperocchè essendo egli un Regno elettivo, non avrebbero così alla leggiera que' Palatini sofferta l'assolutezza del dispotismo colla perdita de' loro Vassallaggi: ma senza internarci a penetrar le leggi di quel rimotissimo Paese, lo stesso *Pereya* ci avverte essersi talvolta praticato, che le Regalie alienate sono state alla Repubblica Polacca reintegrate. Dove dunque è quel novello diritto delle Genti Europee, col quale si pretese, che la *Prammatica viene di più convalidata da molti statuti consimili in molte parti di Europa?* fin' ora non abbiamo negli accennati esempli rinvenuto, che si accorda la reluzione de' beni Fiscali legitimamente venduti, o conceduti; ma sol si vieta l'alienazione delle Regalie, e la loro reintegrazione si permette, ciocchè non si è mai conteso, anzicchè coll' universal diritto fu da noi comprovato.

Resta or di esaminare quali siano le leggi del Ducato di Milano, e del Principato di Catalogna, per vedere almeno se in questi due Paesi si verificano que' tanti statuti, che per contro s'infersero. Fuvvi in Milano, è vero, un rescritto del Duca Filippo Maria proferito nell'anno

1447.

---

(a) *De universa Instrument. editione tom. 1. tit. 5. resol. 9. n. 26. & seq.*

1447, che permetteva a suoi Fiscali di potersi ricomprare que' fondi patrimoniali consistenti in feudi, o vettigali dallo Stato dismembrati, ancorchè assolutamente fossero stati venduti senza patto di ricattare; niente però dispose de' beni graziosamente conceduti. Un tal decreto fu comunemente riconosciuto come una disposizione tirannica, ed iniqua, ed il primo che negogli la esecuzione fu il di lui genero, e successore il Duca Francesco Sforza (a). Così ancor poi osservarono i buoni Principi fin al governo de' Franzesi, che lo trovarono antiquato, e dall' inosservanza abolito (b). Quindi dopo la lor espulsione pensò l' Imperator Carlo Quinto ridurre in forma pubblica le leggi di quel Ducato, e compilate le costituzioni degli antichi Duchi fu questo decreto come ingiusto, ed irragionevole rigettato; di qual fatto prefer argomento i Giureconsulti Milanesi (c) di reputarlo derogato. E quantunque i Fiscali avessero osato di allegarlo, tuttavia le sentenze del Senato di Milano furono sempre conformi per la negativa, siccome moltissime da essi se ne riferiscono (d). Si rinnovò poi nel Governo del Re Filippo II. una tal contesa nella celebre causa de' Conti Borromei, e Visconti, che possedevano alcuni fondi alienati dalla Camera Ducale; ma quel savio Principe nella Real cedola dell'anno 1577. si mosse ad ordinare l'esamina di tal quistione, dall'estrinfeco patto della ricompra, ne' contratti convenuto, e non da quello, che dall'antiquato decreto risultava. (e) Durò lungamente la disputa fra le parti, ed il Fisco sin all'anno 1655., e nel cambiamento di tanti Fiscali, che produsse il lungo corso del tempo, ciaschedun ingegnossi di sforzar la sua industria proponendo tutti i mezzi in una causa cotanto strepitosa, fra quali non restò in obbligo il derogato rescritto del Duca Francesco Maria. Ma vani riuscirono

Pp 2

tan-

(a) Francisc. Grassus in Proemio ante Constit. Mediolanenses.

(b) Boss. tract. var. tit. de Fisco n. 19.

(c) Alciat. resp. 110. lib. 5. Alb. Mandell. conf. 497. l. 3. n. 2. Plot. in tract. de Blaphem. n. 30.

Bim conf. 224. n. 42.

Sacca conf. 100. n. 63.

(d) Sacca loc. cit.

(e) Lettere reali del Re Filippo II. dell'an. 1577. impresse nell'allegat. 1. di Fajard. al n. 38.

tanti sforzi d'ingegno , poicchè quell' eccelso Magistrato preferendo la giustizia agl'impegni, e la sodezza del diritto all'acutezze fiscali, pubblicò la sentenza, ch'escluse affatto la reluzione de' beni graziosamente conceduti, e dichiarò inoltre non poter procedere la reluzione, che dall'accennato decreto mendicar si pretendeva, riserbando al Fisco le ragioni *quatenus de jure competent*, e soltanto accordò la reluzione del feudo di Angleria in vigor di patto, e non di legge (a). E quantunque poi la Corte di Spagna avesse ordinato il riesame di quella causa coll'intervento del Gran Cancelliere, per dover trasmettere li voti speciali colla distinta giustificazione d'ogni fondo. Pur nondimeno li due Fiscali, il Conte Bellono, e Diego Antonio Fajardo appoggiaron la lor difesa nella lesione del prezzo, e nel barattamento della vendizione, mercè le quali inferir pretesero, che restituendosi dal Fisco il prezzo, poteva gli anzidetti fondi ricuperare (b). La contesa però non ebbe ulterior progresso, e restò nella sua sussistenza la prima sentenza, che dichiarò non potersi dal Fisco esercitar la reluzione.

Non è da questa niente meno diversa l'altra decantata legge di Catalogna. Ella rapporta per Autore lo stesso Re Alfonso di Aragona, e credesi averla formata nell'anno 1447. che vale a dire un anno prima di questo particolar decreto di Capizzi, e Mistretta. La vera interpretazione, che gli fu data da' Giureconsulti Catalani, fu ristretta alla reluzione de' beni Demaniali, giammai però de' Fiscali, de' quali è stata sempre permessa a' Principi l'alienazione (c); ma perchè in ogni Paese i Corrottori delle leggi germogliano, perciò cominciò a spargersi una certa opinione, che la legge comprendeva qualunque sorte di alienazioni, e concessioni, ancorchè non fossero membri Demaniali. Concitò una tal opinione non poca malevolenza al Re Alfonso: fu vilipesa la sua memoria, e ne' pubblici

Co-

(a) *Sententia Ill. Magistr. extraordinarii Mediolan. relat. a Fajardo in alleg. 1. n. 39.*

(b) *Bellon. post Fajard. alleg. 1.*

n. 16. § 25.

Fajard. d. alleg. 1. n. 45. 62.

§ 150.

(c) *Ramon. conf. 37. n. 262.*



Comizj tenuti in Barcellona nell'anno 1599. si promulgò una solenne costituzione, che dichiarò esser questa una legge scellerata, perchè contraria al diritto naturale, canonico, e civile (a). Quindi in un altro capitolo delle stesse costituzioni fu vietato agli Avvocati, e Procuratori fiscali, di non poter mai più proporre tali reluzioni (b); e perchè nella causa della reluzione, e riduzione al Demanio della Baronia di Ponz, dimenticandosi di essa l'Avvocato Fiscale, la propose nelle sue istanze, ne fu incontanente rigettato dal Real Consiglio, che dichiarò in una sua solenne sentenza aver egli tentato d'infrangere, e violare le Regie Costituzioni (c).

Veramente non potevan i Contraddittori di migliori statuti avvalersi se non di questi di Milano, e Catalogna, che per comun consenso de' Popoli, de' Magistrati, e de' Principi furon dichiarati ingiusti, barbari, ed iniqui. Oh che gran risalto an dato alla loro Prammatica mercè la somiglianza di questi due statuti! oh che gentilissimi titoli anno scritto sulla loro legge! Tutti i Baroni si contentano, che si paragonasse la loro pregiatissima Prammatica alla barbarie di quella di Milano, all'iniquità di quell'altra di Catalogna; e noi per dar fine a questo punto conchiudere-

mo

(a) *Cap. 53. Curiar. penes Ramon. conf. 37. n. 277.*

Item mes, que attes lo Serenissim Don Alphonso Quart, mal aconsellat ab real pragmática dada a 8. de Maig 1447. provehi, y declara, que totes les coses alienades del patrimonio Real ab carta de gratia temporal, ò perpetua, ò purament donades en remuneratio de serveys, se pugan liuyr, y quitar passat lo temps, y perpetualment restituit lo preu, ò feta dita dell, y esmenats los serveys, la qual es contra tot dret natural, civil, y canonic, disposant quam los pactes deven ser guardats &c.

(b) *Cap. 52. Cur. ann. 1599. penes Fontanell. decis. 356. n. 4.*

(c) *Sententia Regii Consilii die 13. Julii 1682. post Fontanell. decis. 358. n. 15. cujus tenor sic est. Providet, & declarat dictas oppositiones, & omnia alia procedimenta deinde facta in dictis causis respectivè luitionis, & incorporationis Baroniæ de Pons, ad instantiam dicti Procuratoris Fiscalis patrimonialis de consilio dicti sui Advocati, fuisse facta contra dicta capitula Curiaë anni 1599, dictosque Advocatum, & Procuratores fiscales patrimoniales dicta capitula Curiaë violasse, & contra ea fecisse.*

mo con una Regia risoluzione, che quantunque proferita in Paese straniero, è pur troppo ammirabile per la sproporzione del caso, e per la maggioranza della ragione.

Nella Svezia dopo la morte del formidabile Re Gustavo Adolfo, essendo stata inalzata al Regno la Regina Cristina, trovò in tal guisa sminuito l'Erario per li sofferti smembramenti, che impossibil cosa sembravale poter sussistere senza imporsi durissime contribuzioni. Si adunarono perciò i pubblici Comizj rappresentati dai quattro ordini de' Nobili, del Clero, della Cittadinanza, e de' Rustici, e caricando la Nobiltà, esclamavano: *(a) Publica inopia causam inde esse, quod pleraque Corona bona penes Nobilitatem sint; qua & Regina liberalitate Provincias bello partas ferè possideat, remedium istius fore censebat, si alienata bona ad coronam retraherentur.* Allegavan perciò le antiche leggi, che vietavano l'alienazione, d'onde ne derivava *ut donata privatis Corona bona retraherentur, & vendita reluerentur.* Querelavansi da questo pur derivare, *ut tot novis tributorum generibus ipsi onerentur, aut quae ex necessitate belli introducta sint, in perpetuum durent.* Alle pubbliche le lor private calamità aggiugnevano. *Rusticos à nobilibus duriter haberi, ac vix ullum adversus eorum injuriam remedium.* E perchè mancavano alla Corte i capitali, per poter aver effetto la richiesta reluzione, pensarono ancor essi approntarli. *Quin & cum Rustici offerrent, sed de suo sortem, pro qua oppignorati sint, reluituros, quo potestati Nobilium subducti ad veterem conditionem redeant.* Ma il gran Consiglio di Svezia, che alla Regina somministrava le più savie, e prudenti risoluzioni, ben considerando qual grave depressione farebbesi caggionata collo spoglio de' Nobili all'altezza della Maestà, pensò estinguer la contesa con promettere: *Regina demonstrabat haud eò secius eidem ipsos periculo deinceps obnoxios fore, ut a corona alienentur, nec alia remedia de fore, quibus adversus Nobilium injurias protegantur.* Tuttavia restando pertinaci nel lor impegno fu-

---

(a) Samuel Puffendorf in *Comment. de reb. Suevicis lib. 22. §. 37. & 38.*

furon dalla Regina ributtati, e con eroica risoluzione fu anteposta la conservazione della Nobiltà, all' accrescimento delle Finanze; *sed Regina, cujus autoritas inter dissidium Ordinum valde confirmata fuerat, satis habebat donationes nobilibus conservasse.*

Quanto più crescono gli esempi, e le ragioni, altrettanto divien più grave la ingiustizia di questa Prammatica, e molto più inescusabile la colpa del Legislatore, che sedotto dalla ingorda cupidigia di tutto ingojarsi, non curò nell'abbassamento di tutti gli Ordini dello Stato i pubblici danni, e lo sfreggio, che alla sua stessa Maestà ne ridondava.

Tante leggi dichiarate barbare, ed inique richiedevano un Re del pari barbaro, ed iniquo per imitarle. Tante altre opposte risoluzioni, che furono in ogni età proferite da illustri personaggi, da chiarissimi Eroi, e da Principi saggi, e moderati, richiedevano un Tiranno per isprezzarle, e contraddirle: quindi è da stupire come Alfonso il Re più savio, e magnanimo del suo secolo, avesse potuto lasciarsi in questa legge trasportare da una sfrenata passione a lui per altro insolita, e da lui sempre abborrita! Egli, che sprezzando le ricchezze, sovente dir soleva nella buona fortuna de' Vassalli rinvenirsi i tesori del Principe (a), che imitando i tempi eroici di Tito, e di Trajano preservò i sudditi dalle violenze fiscali, vietando di non proporsi nessuna causa dal Regio Fisco, senza il di lui espresso comando (b): che lo svestì di qualunque Fiscal privilegio, uguagliandolo a privati (c): che non volle far uso delle devoluzioni, nelle quali erano scaduti i Baroni (d): che assicurò i possessori delle gabelle, baglive, ed altri beni demaniali, ancorchè per trent'anni senza titolo l'avesser posseduto (e). Egli, che tutto intento a coltivar le virtù, ad esercitar la clemenza, e a far risiorire la giustizia, meritò

(a) *Panormita de dictis, & factis Regis Alphonfi.*

(b) *Cap. 6. Regis Alphonfi.*

(c) *Cap. 462. Regis Alphonfi.*

(d) *Cap. 464. Reg. Alphonfi.*

(e) *Cap. 456. ejusdem.*

ritò indelebili encomj, e perenni laudi, col soprannome di Giusto, di Savio, e di Magnanimo, sembra pur troppo impossibile, che avesse allo stesso tempo avuto un animo così crudele di proclamare una legge sì spietata, e insopportabile.

Ma è tempo ormai di far trionfare la verità per fugar le invenzioni, che fin'ora an fatto rimirare con occhio livido un Principe cotanto degno, che seppe eternarsi la fama, e conciliarsi la benevolenza, e venerazione de' posteri. Egli niente da se diverso in questo particolar dispaccio comparisce, e se non vuol corrompersi il suo senso con guaste interpretazioni, si ravvisa in esso la disposizione più giusta, che nulla più prescrive di quanto i suoi predecessori disposero.

Toglie da se questo Savio Principe le nere macchie di Novatore, perchè nel testo di questo rescritto con chiarissime note dichiarò volere inseguir l'orme delle antiche leggi del Regno: *Visis, & plenius recensitis nostrorum retro Principum diversis Constitutionibus, Pragmaticis, Sanctionibus, & Regiis sententiis ad eorum confirmationem latis, horum recuperationem plenè prospicientibus immorosa pro earum executione ad nostra saluberrima sanctionis editionem processimus.* Quali per avventura sarebber l'antiche costituzioni, che trattano questa cosa nel senso corrotto, che da' Contraddittori si mette avanti? Quali sono, che fomentano lo spoglio de' Baroni? Se riguardiamo le aspre leggi dell'Imperator Fiderico, esse furono ugualmente al Demanio, ed a' Baroni favorevoli, poicchè del pari vietavano gli smembramenti del Demanio per unirsi alle Baronie, che delle Baronie per unirsi al Demanio<sup>(a)</sup>. Le leggi degli Angioini ci rimasero ignote, perchè dagli Aragonesi non sol furono abolite, ma da' Codici cancellate. Quelle poi di questa eccelsa prosapia Aragonesa sono il sostegno del Baronaggio, e sono per l'appunto le altre volte ripetute di Fiderico, e di Martino; ond'è, che una tal relazione altra mira non ebbe se non a quelle leggi, che  
vie-

---

(a) *Constit. Reg. Sic. Quisquis, de revocand. transeunt. ad alien. habitat.*

vietando lo smembramento del Demanio, ne prescrissero la reintegrazione, in quei termini contenendosi la Prammatica di Alfonso, niente disporrebbe di nuove, di barbaro, o d'iniquo.

E vaglia il vero questi furon i confini, che impose a quella il savio Monarca, perchè nessuno osasse di preterirli, ciocchè chiaramente nel proemio si legge: *Opportunam rerum, & jurium nostri Patrimonii alienatorum recuperationem cum omni detemptorum indemnitate cura nostra sollicitudinis ita proinde accommodata est:* e viene con maggior chiarezza dall'altre leggi dello stesso Re Alfonso confermato.

Egli il grand'Eroe, che rilusse non meno nel maneggio dell'armi, che negli affari politici del gabinetto, ebbe un Regno agitato da continue guerre, per qual cagione venendo meno l'Erario, fu di mestieri rimontarlo colla vendizione de' fondi demaniali. I danni, che da ciò risultavano, eran li stessi, che considerati dal Regno negli antichi Parlamenti tenuti ne' tempi del Re Giacomo, e Martino produssero i capitoli, che tutti fanno. Di questi stessi si valse il Re Alfonso nel Parlamento convocato l'anno 1446. per ricuperare il venduto Demanio, ed avendo necessità di ammassare i capitali per ricomprarselo, giunse ad abbassare il contegno della real Maestà usando fin le preghiere co' suoi sudditi per sovvenirlo (a). Corrisposero essi alla richiesta, ma vollero in contracambio una Regia inviolabile promessa di non potersi mai più alienare nessun membro del Demanio, e che quelli, i quali già erano smembrati per vendizione, o pignorazione rimaner dovessero per lo stesso prezzo, senza potersi maggiormente aggravare, affinchè più agevole potesse riuscir la reuizione, passando ancora ivi ad imporre una severa pena della pubblicazione de' proprj beni a coloro, che ne fossero trasgressori (b). Quindi divenne il Regno a costituir quattro Ambasciatori, che furon l'Arcivescovo di Palermo, Federico Abbatellis, Giovanni Barresi, ed Andrea de Castellis, affinchè prostrati al Real

Q q

fo-

---

(a) Cap. 356. Regis Alphonsi. (b) Cap. 357. ejusdem.

soglio offerissero a quel Principe cento venticinque mila fiorini per doverli soltanto impiegare nella ricompra del Demanio, e conferirsene a Deputati l'esecuzione, leggendosi l'offerta nell'antico idioma così concepita (a): *E convertirle in luitione de parte de lo Regio Demanio alienato: cioè li membri, li quali la Regia Majestà eligerà, dando la dicta Majestà oi soi Vicerè, notamento a li dicti Deputati in lo principio delo anno deli così alienati, li quali curri: la sua Majestà si recaptino. Una offerta così generosa non potea meritare, che un pieno gradimento dal Sovrano, il quale tutto approvò col rescrivere: *Quod Vicerex, & Thesaurarius una cum ipsis Deputatis teneantur facere, atque exequi quietamentum, & recuperare inde instrumenta, & alias cautelas: riserbandosi soltanto di poter trattare le convenzioni più utili, e profittevoli. Et ad ea demum membra Demanii, qua adhuc in Terris ipsis remanent impignorata, possit Majestas ipsa se cum ipsis Terris circa ea omnia, ut commodius sibi videbitur convenire, componere, atque pacisci: & si expedierit eisdem supplere, atque solvere.**

Non era ancor proferito il decreto, che vien come Prammatica decantato, allorchè fu conchiuso questo Parlamento: egli lo precedette due anni; e la sua chiara disposizione non ammette argomenti per interpretar qual fosse stata la real intenzione, essendo pur troppo palese, che alla ricompra de' beni demaniali fu dirizzato, giammai però alla reluzion de' feudi, e Baronie; altrimenti stupidi, e di poco senso sarebbero stati que' Baroni nell'offerire donativi al Principe, per farsi co' medesimi spogliare delle proprie Baronie. Onde se altre pruove non concorressero, sarebbe da questa precedente disposizione rischiarata la seguente, e cioè che dalla Prammatica fu disposto, solamente al Demanio deve intendersi ristretto.

Qualunque però si fosse la disposizione di questa Prammatica, da se stessa s'infrange nelle seguenti contrarie disposizioni, che o la sconvolgono, o pur la circoscrivono a' soli beni demaniali; e veramente sarebbe un vaneggiamento.

---

(a) Cap. 401. ejusdem.

mento il supporre, che un Principe non ancora scorsi due anni avesse voluto mancare alla regia promessa, con disfar gli accennati concordati ne' pubblici Comizj stabiliti. Sarebbe ancor una malignità il supporre, che dopo aver egli allettato con preghiere i Baroni per sovvenirlo nella reluzion del Demanio con profusi donativi, mentre questi esigeva, avesse poi rivoltato in pregiudizio il beneficio, cambiando i loro ajuti in istrumenti della loro rovina. Ma se tanto vogliam fingere, che avesse fatto, è d'uopo in confronto confessare, che non fu egli pertinace a sostenerlo. Conciosiachè essendosi l'anno 1457. congregato il Parlamento, non più volle tollerare che si derogasse a' capitoli del Regno, ed a' privilegj de' Baroni dalle prammatiche, che talvolta pubblicavansi. Onde stimò l'insoffervanza implorarne (a), che fu dal benigno Principe accordata, rescrivendo: *Placet Regia Majestati quantum attinet ad Capitula per suam Majestatem ipsi Regno concessa.*

Spenta già sarebbe la Prammatica con questa general disposizione, ma dalle speziali maggiormente si ravvisa, che in essa o non furono comprese le Baronie, o almen se qualche critico Fiscale tentò intrigarvele, furon cauti i Baroni, e prontissimo il Principe ad escluderle.

Lasciemo a questo proposito di aringare ciocchè trattò il Parlamento dell'anno 1451. Sarebbe una legge affatto contraria alla Prammatica quella che in esso fu stabilita, e che rese irretrattabili le concessioni de' membri demaniali fatte in compenso de' servigj prestati al Re (b). A maggiori evidenze ci chiama il seguente Parlamento dell'anno 1452. e le leggi dallo stesso Re Alfonso quivi pubblicate, mercè le quali temeraria, ed importuna si rende la contesa.

Eran i Baroni sorpresi da qualche rumore forse eccitato da questo dispaccio, e per non far nella dissimulazione radicar il pregiudizio, pensarono prevenir la tempesta, e a faccia scoperta far conoscere al Monarca non potersi violare gli antichi capitoli del Re Martino; non doverli disor-

Qq 2

di-

---

(a) Cap. 409. *ejusdem.* (b) Cap. 410. *ejusdem.*

ordinare la division del Demanio, e delle Baronie convenute nel Parlamento di Siracusa, e molto meno poter egli usare il diritto delle reuizioni su i feudi, e baronie.

Per poter ben guidare un affare di sì grave rimarco, non' era appoggiarne la condotta a soggetti chiarissimi per nobiltà, e provetti per saviezza. L' Arcivescovo di Palermo Simone di Bologna, il Marchese di Geraci Giovanni Ventimiglia, il Conte di Caltabellotta Antonio di Luna, e l' Abate di San Martino Ambrogio d' Isfar furono prescelti dal Parlamento all'onorevole incarico, a' quali fu conferito il carattere di Ambasciatori del Regno, affinchè presentando al Re un donativo di dugento mila fiorini, avessero in favor de' Baroni impetrato una perpetua sicurezza.

Non potevan essi in miglior forma adempiere l'incombenza, che dimandando la conferma del Parlamento di Siracusa, e de' Capitoli del Re Martino; ma perchè questo era un atto di pura giustizia, che non poteva senza ingiuria negarsi, pensarono unitamente promuovere la grazia richiesta dal Parlamento di doverli dichiarar Baronali quelle Terre, e Città, che nell'altro di Siracusa eran rimaste incerte della lor condizione, e a tutto ciò aggiunsero la derogazione di tutte le contrarie sentenze, ed opposti rescritti, che forse sin a quel tempo si eran proferiti. Il Re però per far pompa di sua magnanimità, volle confondere la grazia, e la giustizia, e per far tacere le moleste insinuazioni de' Fiscali con un tratto generoso fe, che la supplica divenisse legge, e gli Oratori fossero i Legislatori; mentre egli con approvar tutto accordò loro ciò ch' essi avevan dimandato: ecco com' è chiara, e indisputabile la legge. (a)

„ Item perchè in lu parlamento generali, lu quale fu  
 „ facto a Siracusa tempore recolendæ memoriæ Regis Mar-  
 „ tini, foro declarati quelli Terri divino esseri demaniali, &  
 „ quelli de' Baroni, & remasiru sub dubio si erano de De-  
 „ manio, o de Baronia li Terri sottoscritti: czoè San Eradel-  
 „ lo, San Philippo, Calatavulturo, Calatafimi cum Comi-  
 „ tatu, Juliana, & Avula: sia sua merci, confirmando li de-  
 cla-

(a) Cap. 485. ejusdem.



„ clarationi predicti, per tolliri ogni dubio, & questioni,  
 „ che insorgiri potissi, declarari, & statuirsi, li ditti Terri  
 „ esseri de Baronia: & confirmarli ali possessuri in Baro-  
 „ nia juxta formam de loro concessioni si li havirano: alio-  
 „ quin sub forma juris francorum: non obstanti ogni liti,  
 „ sententia, provisioni, & rescripto in contrarium fortè fa-  
 „ cti. *Placet Regia Majestati.*

Ciò supposto chi non vede quanto riesca impossibile paragonar questa legge colla supposta Prammatica, mentre pugnan fra loro, e si contraddicono irreconciliabilmente? E a dire il vero di tre parti, che contiene questa nuova legge, si formano altrettante derogazioni della supposta precedente Prammatica. Tal effetto produce la prima parte, che contiene la conferma dell'antico Parlamento di Siracusa, e Capitoli di Martino, ciocchè mai potrà colla Prammatica conciliarsi, essendo fra loro direttamente contraddittorie, ed opposte. La seconda è la cessione, che si fa a' Baroni di quelle Terre, che rimasero incerte della lor condizione; e con ciò ecco derogata la Prammatica, perchè per la cessione fatta alle Baronie dubbie, e litigiose restaron maggiormente rassodate le certe, ed indisputabili. La terza finalmente contiene l'abolizione di tutti gli atti contrarj. *Non obstanti ogni liti, sententia, provisioni, & rescripto in contrarium fortè facti.* E con questo eccola ancor ridotta al niente; perchè ò si vuole che sia una sentenza nella Causa di Capizzi, e Mistretta, ed allora non può far esemplo contro li Baroni, mentre lo stesso Principe disse: *Non obstanti ogni sententia*; o pure pretendesi che fosse un general decreto; e bisogna ancor confessare, che fu da lui abolito, e cancellato. *Non obstanti ogni provisioni, & rescripto in contrarium fortè facti.*

Quando altro non avesse impetrato la nobile spedizione de' quattro Illustri Ambasciatori, questo solo sarebbe stato bastevole per formare alla loro memoria un perpetuo monumento di glorie. Essi però per assicurare il Baronaggio da qualunque benchè irragionevole tentativo, pensarono altresì preservarlo dalle reluzioni, e ricompre; laonde avanzarono una supplica del Parlamento, nella quale chiedevasi,  
 che

che i donativi fatti (a) Si digiano convertiri in luitioni, redemptioni, e recuperazioni de li Terri demaniali, czoè de quilli, che su declarati, esseri de demanio, renditi, ed introiti de quelli, & ancora de gabelli, e diritti Regii: & etiam feudi in solo non esistenti.

Non fu men generoso il Principe ad accordarlo, ed il Real decreto nè punto, nè poco discordò dalla richiesta, così leggendosi: *Convertendarum in luitionem, redemptionem, recuperationem, & avocationem ad ejus Regium Demanium de Terris Demanialibus: hoc est de illis, qua sunt declarata esse de demanio, reddituum, & introituum earum*. Parimente soggiugnendo: *Ac etiam de cabellis, & juribus Regiis, ac feudis in solo non existentibus, haëtenus quovis modo alienatis*.

Qual maggior chiarezza di questa potrà darsi per l'annientamento, o dichiarazione della Prammatica? Qual maggior sicurezza per non dover esser i Baroni inquietati colle reluzioni delle loro Baronie? Il Regno, ed il Principe ne' Comizj convengono, che il diritto di reluzione possa soltanto esercitarsi pelle Terre demaniali; e queste stesse vengono designate quali esser debbono. *Hoc est de illis, qua sunt declarata esse de Demanio*. Ch'è lo stesso, che dire quelle, che come Demaniali furon descritte ne' capitoli di Martino, dal Re Alfonso in questo stesso Parlamento, e nel capitolo precedente confermati. Inoltre espressamente restano esentate le Baronie da tal molesta reluzione, imperocchè fu data al Re la facoltà di ricomprarsi quelle rendite Regie alienate in feudo, che non consistono in fondi, e beni stabili, ma in semplici esigenze, e perciò disse, *in feudis in solo non existentibus*, per denotare, che le Baronie, e feudi, che consistono in fondi stabili, e in Terre popolate, non possono in nessun modo dal Principe, o dal Fisco ricomprarsi.

In confronto dunque di sì cospicue disposizioni, e di tanti indispensabili concordati fra i Popoli, ed il Principe, sembrano dall' intuito svanite quelle sognate speranze, che indus-

---

(a) *Cap. 488. ejusdem.*

dussero i Contraddittori a cacciar fuori cotesta invecchiata Carta per farla valere in guisa di una legge solenne, e di un pubblico statuto; e veramente a lume pur troppo chiaro si é conosciuta la cagione, perchè fu bandita da tutte le compilazioni, perchè ella o si restringe a un particolare decreto, o se pur fosse stata una general disposizione, fu tosto abolita, e cancellata dall'accennate leggi, che altrettanto rendono glorioso il Legislatore, quanto all'opposto l'avrebbe quella fatto riputare per un mostro d'ingordigia, e per un violento usurpatore. E con ciò a noi pare di aver rimessa nel suo antico splendore l'eroica fama di questo Principe, che sempre mai fu decantato, e stimato il Padre della Patria, il Protettor de' Nobili, ed il Benefattore del Baronaggio, e di aver liberati i Baroni dal durissimo giogo di una legge intollerabile, ingiusta, ed al buon regolamento della Repubblica perniziosa. Altro dunque non ci rimane, che conchiudere questa prima parte coll'ultimo capitolo, che sendo fondato sulla prescrizione, potrà egli solo servire di securissimo asilo agli antichi possessori.

## CAPITOLO OTTAVO.

*La Prescrizione immemorabile estingue al Fisco,  
e alle Università qualunque azione  
di riduzione al Demanio.*

**G**Ravissima è la discordia, che si scorge fra tutte le leggi pubblicate nel Mondo dalla diversa opinione di tante varie nazioni. La diversità de' costumi, l'opposizione delle inclinazioni, e la varietà degli interessi ha prodotto questa irrimediabile confusione di riputare alcuni Popoli per onesto, ciocchè altri come disonesto abborriscono, e di permettersi da una Nazione come cosa lecita, ciocchè da un'altra come illecita si divieta. Ma qualunque ella siasi cotesta contraddizione, non vi è chi avesse osato mai praticarla nel diritto della prescrizione, essendo concorsi a gara non meno i Popoli, che i Principi a mantenerne illibata l'osservanza,  
per

per ravvisarsi in essa l'unico fondamento, che conserva la pace a' sudditi, estingue le contese private, mantiene li beni negli antichi possessori, e costituisce la pubblica tranquillità: la sola discordia eccitata da' Pubblicisti si aggira intorno la sua origine, perchè alcuni credettero farla nascere dal diritto civile al solo fine di sottrarre dalla di lei osservanza i Principi, le Repubbliche, e i Popoli liberi nelle contese, che con altri di ugual sovrana condizione insorgessero, perch' essendo questi solamente sottoposti al diritto di natura, e delle genti restano con ciò liberi, ed esenti di quanto la ragion civile prescrive. Ma questa opinione, che fra gli antichi vien sostenuta da Ferdinando Vasquez (a), e fra moderni dal Baron di Sickigen (b), è riputata per un viluppo di stentati argomenti, e però così derisa dall' incomparabile Ugon Grozio: (c) *Atqui id si admittimus sequi videtur maximum incommodum, ut controversia de Regnis, Regnorumque finibus nullo unquam tempore extinguantur: quod non tantum ad perturbandos multorum animos, & bella ferenda pertinet, sed & communi gentium sensui repugnat.* Con cui concorda la comune opinione de' più approvati Scrittori, (d) da' quali essendosi fondatamente esaminata la sua primiera introduzione, abbisognaron confessare, ch'è troppo nobile la sua sorgente, perchè scaturisce da' primi lumi prestati dalla natura alle genti, per formare, e regolare la società civile; perciò in pochissime parole si spiegò il Baron Puffendorfio, (e) *Quemadmodum dominia rerum pacis causa sunt introducta, ita & illud ex eadem fonte promanat, quod possessores*

(a) *Quest. Illustr. contro. 1. lib. 2. cap. 51. n. 28.*

(b) *De jur. nat. & gent. par. 2. §. 6. a n. 1. ad 6.*

(c) *De jur. bell. & pac. lib. 2. cap. 4. §. 1.*

(d) *Selden. de mar. liber. lib. 1. cap. 26.*

*Vandermuelen. ad Grot. de jur. bell. & pac. lib. 2. cap. 4. §. 1.*

*Vitriar. de jur. nat. & gent. lib. 2. cap. 4.*

*Ringler. de Doman. German. lib. 3. §. 21. n. 4.*

*Conring. de fin. Imper. cap. 19. n. 5. & seq.*

(e) *De jur. natur. & gent. lib. 4. cap. 12.*

*fores bona fidei aliquando sunt in tuto collocandi. Nulla autem ad tranquillitatem expeditior via, quam post usucapionem completam antiqui Domini jus declarare extinctum.* Volendo con ciò esprimere, che nacque la prescrizione quasi gemella colla division de' dominj, che per l'appunto fu l'atto più utile, e necessario dalla natura all'uman genere suggerito, per istabilire la pace, e la concordia fra le genti. Quindi è, che ceder debbasi il preggio al diritto di natura, e delle genti, potendosi contentare i contrarj Scrittori di conferir alle leggi civili la sola facoltà di prefiggere gli anni. Imperocchè quantunque da' nostri primi Padri s'introdusse il diritto della prescrizione, non si venne però a segnare il numero degli anni, essendosi questo riservato alla provvidenza de' Principi (a): *Et proinde (soggiugne ne' suoi Commentarj il Wandermuelen) verum atque firmum pronunciamus jus usucapiendi juri naturali, & gentium adscribendum quoad originem... Excepto certo annorum numero, quem leges civiles definiunt, legislatoris a mera voluntate dependentem. Quippe nulla suadet ratio usucapionem potius decimo, aut viceesimo anno, quam nono, vel decimo quinto, aut sexto complendam.* Perchè non basta il solo corso materiale degli anni, ma nel designarli uop'è che si proceda co' riguardi, e circospezione insinuata dall'anzidetto Puffendorfio. (b) *In designando autem hoc tempore ratio habebitur & antiqui Domini, & recentis possessoris. Illius quidem ut ne mature nimis a persequenda, & investiganda sua re excludatur. Possessoris autem ne prater meritum detrimentum capiat, si eo tempore res auferatur, quando sibi per evitacionem consulere amplius nequit, aut cum res ista velut in fundamentum fortunarum ipsius invaluit.*

Or essendo ciò vero, come l'è infatti verissimo, ciascun vede, se la Prescrizione de' beni Demaniali ammetta eccezione di persone, di beni, di gradi, di qualità, e di destinazione, o pure se godendo le proprietà d'una legge favorevole sia libera da qualsivoglia restringimento. Qual verità dovrà

Rr

fo

(a) Wandermuelen *ad Grot. de jur. bell. & pac. lib. 2. cap. 4. §. 1.*

(b) *De jur. natur. & gent. lib. 4. cap. 12. §. 9.*

sostener come base la nostra chiarissima difesa in quest'ultimo capitolo, in cui scordandoci di quanto s'è detto, darem di piglio ad argomenti più gagliardi, per ribattere quanto van specolando i perspicaci Contraddittori.

Su dunque sia lor concesso ciò, che soltanto può immaginarsi da una vaneggiante fantasia, che Sortino gareggi nella grandezza, e magnificenza colle Città più cospicue del real Demanio. Che perciò? Non potrebbe ella mai dal fisco, dall'Università, o da qualunque si fosse ridursi alla Corona, dopo essere già scorsi secoli, da che inventar si può, che sia stata dismembrata, e con ciò farem palese, che sia una asserzione ripugnante ad ogni diritto il dire, che i beni Demaniali sono imprescrittibili, e che in ogni tempo dal Fisco, o dalla Università si posson rivocare.

Si compatisce veramente l'impegno di alcuni pochi Scrittori fiscali, che costretti dalla necessità del proprio ufficio specolarono ragioni, che qual oro sofistico anno potuto sì bene abbacinar le pupille degli inesperti, ma non già reggere al paragone della critica. Quindi è che scrissero poterli dal Fisco impetrar la riduzione a confronto di qualunque prescrizione, che nulla vale per opporsi alla pubblica utilità, e non può operare per restar infranta nell'universal divieto di non poterli il Demanio alienare, soggiugnendo che non può mai verificarsi contro le Università per abbisognar tante prescrizioni, quante saran l'età degli Uomini, e sebben la compiuta pregiudica i tolleranti già nati, non potrà gli altri pregiudicare, che poi nascono, e che non anno sofferto, e tollerato il pregiudizio.

Questi sono in compendio gli argomenti, che formano tutto il giro de' discorsi fiscali, di cui tanto si fidano gli Oppositori, che oramai par che vogliono trionfare prima di vincere; nè per quanto s'abbiano lambiccato il cervello in sottilissime specolazioni, ne anno mai potuto rinvenire de' più gagliardi i più ostinati appassionati Regalisti; onde farà molto facile la confutazione.

E primieramente bisogna avvertire, che s'aprirebbe un ampio teatro alla contesa, qualora si trattasse di prescrizione di breve tempo; allor certamente è lecita la disputa, e per  
le

le leggi degli Imperatori Romani sarebber difesi i privati contro il Fisco pel solo pacifico possesso di quarant'anni. (a) Ma trattandosi di tempo indeterminato, che non sia circoscritto da certo numero di anni, par che fosse una malagevole impresa, e una pretesione pur troppo temeraria; imperocchè essendo stata prodotta la prescrizione dal diritto di natura, e delle genti, egualmente percuote, ed abbattute le azioni pubbliche, e le private, e fa che debban riverirla le Università, i Magistrati, i Ministri fiscali, e li stessi Principi, e Sovrani; e perciò non va compresa nelle leggi, che ancor si avanzano a indebolire, o affatto escludere le prescrizioni, poichè potran esse rigettare le ordinarie (b), giammai però la immemorabile, che a qualunque altra legge non soggiace, come al proposito ben conchiuse Errico Bruckner: (c) *Quod si in Republica prohibita sit non tantum alienatio, sed & prescriptio qualibet Domani, Edictis jam fortè in eam rem scriptis, tunc nulla videtur sufficiens prescriptio, nisi immemorialis, qua non videtur exclusa.* E la ragion è quella nel principio spiegata, che tal sorta di prescrizioni non fu introdotta dalle leggi civili, dalla di cui osservanza sono i Principi preservati, ma essendo ella una prescrizione, dove non giunge la memoria degli Uomini a mirarne l'origine, diviene un intero, e perfetto parto di quel diritto, che obbliga egualmente i Principi, ed i Sudditi. Onde disse il Grozio: (d) *Non esse hanc rem in sola presumptione positam, sed jure gentium voluntario inductam hanc legem, ut possessio memoriam excedens, omnino dominium transferret. Credibile enim est in id consensisse gentes, cum ad pacem communem id vel maximè interesset.* E soggiugne il Vitriario: (e) *Et hinc communis necessitas, & utilitas inter omnes gentes induxit hanc legem, ut possessio memoriam excedens omnino dominium transferat.*

R r 2

E Gio-

(a) L. fin. Cod. de fund. Patrim. (c) De Doman. Regn. German.  
L. 4. Cod. de preser. 30. vel cap. 11. n. 37.  
40. ann.  
(b) Ziegler. lib. 1. de jur. Ma- cap. 4. §. 9.  
jest. cap. 4. n. 28. (d) De jur. bell. & pac. lib. 2.  
Ringler. de Doman. German. cap. 4. §. 14.  
lib. 3. cap. 21. (e) De jur. natur. & gent. lib. 2.

E Giovanni Barbeyrac (a) assicura, che non vi è chi non creda, che il tempo immemorabile sia il diritto più efficace per conservare al possessore il proprio patrimonio. Poco rilevando, che l'antichità del tempo potrebbe soltanto esser d'asilo a' possessori di buona fede, giammai però a coloro, che non mostrando titolo, fan sospettare che l'abbiano usurpato; poichè molto saviamente risponde il dottissimo Domat (b): che farebbe lo stesso, che sconvolgere il buon ordine dello Stato, se col pretesto di espellere i possessori di mala fede, si volesse disputare a que' di buona fede l'antico possesso de' loro beni. Quindi è che senza riserba, o limitazione soggiace alla prescrizione qualunque cosa ancorchè di sua natura fosse inalienabile, e la di cui traslazione, o concessione fosse affatto vietata, e proibita; poichè c'insegna il Grozio (c): *Nihil enim prohibet quominus lege civili jus tale introduci possit, quod uno actu alienari licite non possit; possit tamen ad vitandam dominiorum incertitudinem certi temporis neglectu amitti.* Perciò si prescrive la immunità delle funzioni fiscali, e può acquistarsi l'intera libertà di non obbedire alla giurisdizione (d): s'acquistano tutt'i beni di sua origine fiscali, o al Fisco incorporati (e), o patrimoniali (f): s'acqui-

sta-

(a) Barbeyrac. *dans le droit de la nature de Mr. le Baron de Puffendorf. lib. 4. chap. 12. §. 11. num. 3.*

Tout le monde croit, que les possessions des Etats, aussi bien que celles des Particuliers, étant continuées pendant un long espace de tems, leur assùrent la propriété de ce qu'ils possèdent ainsi, & font qu'on doit le regarder comme leur patrimoine Isócrat in Archidam. pag. 208. edit. Paris. minor. Voiez, Juges xi. 15. & suiv.

(b) Domat *les loix civil. liv. 3. tit. 7. sect. 4. art. 14. dans les not. tom. 1.*

Ce qui ne signifie pas que ces Loix mettent ce possesseur en sûreté de conscience; mais seulement que la police ne permet pas qu'après une si longue possession, on inquiete les

possesseurs, & qu'on les oblige à justifier de leurs titres, ni même à déclarer l'origine de leur possession. Car le pretexte de la recherche des possesseurs de mauvaise foi troubleroit le repos des possesseurs légitimes.

(c) *De jur. bell. & pac. lib. 2. cap. 4. §. 10. n. 4.*

(d) *Sixtin. de Regal. lib. 1. cap. 4. num. 56.*

*Ringler. de Doman. Germ. lib. 3. §. 21.*

(e) *Vinn. ad tit. Instit. de usuc. §. 4.*

*Bruckn. de Doman. Germ. cap. 11. n. 6. 7. & seq.*

(f) *Ringler. de Doman. §. 20. lib. 3. Reinkinsius de R. S. E. E. lib. 1. cl. 5. cap. 2. n. 26. & seq.*



stano i fondi limitrofi, ch' eran riserbati alla Romana Repubblica per difesa de' confini (a): si acquistano altresì col favor della prescrizione li diritti di servitù, e di libertà: i servi divengono liberi, li liberi servi; i coloni ascrittizj scuotono il giogo della servitù: e sino i dazj costituiti in segno di riconoscione si rispingono da coloro, che per immemorabil tempo ne furono esenti (b): ma che più se li diritti Sovrani all' Imperio riservati ancor si prescrivono? (c) Anzicchè la stessa sovranità, e l' Imperio con questo mezzo s' acquista? (d) E quì fa d'uopo rilevar le invettive, con cui si scaglia

(a) L. 3. *Cod. de fund. limitrof.*  
L. 3. *Cod. de fund. Patrim.*

(b) Bruckn. & Ringler. *loc. cit.*  
Knichen. *de jur. territor. cap. 3.*  
n. 53.

(c) Hugo *de stat. Region. German.*  
*cap. 6. §. 24. ibi.*

Quæ cum ita sint, utique manifestum est, ipsa etiam jura summi Imperii ab immemorialis temporis præscriptione exempta non esse. Quantumvis enim inter reliqua humana emineant: tempus tamen non minus hæc quoque mutat, quam cætera, mutatisque diuturnitate tandem auctoritatem juris conciliat. Rectè igitur statuunt auctores, quos supra allegavimus, reservata Imperatoris immemoriali tempore præscribi posse. Quam multa enim olim reservata Imperatoris, quæ hodie promiscua facta sunt? Quapropter quid de superioritate territoriali dicendum sit, non potest amplius esse obscurum? quamvis enim ordinariorum præscriptionum legibus non subjecta sit, nihilominus tamen immemoriali tempore, & adquiri, & amitti nam necesse est.

(d) Vitriar. *de jur. nat. & gent.*  
*lib. 2. cap. 4. §. 14. ibi.*

Tandem aliquando in certo, & extra aleam constitui humanæ socie-

tatis interest propter pacem communem, quam quæ adjuvant conjecturæ favorabiles putandæ sunt. Et hinc communis necessitas, & utilitas inter omnes gentes induxit hanc legem, ut possessio memoriam excedens, omnino dominium transferat; ita ut non tantum Regi adversus Regem: Populo libero adversus Populum liberum jus imperandi acquiri posset; verum etiam alicujus Populi Rex verus amittere possit Regnum; & Populo subjeti, & qui revera non Rex, sed Princeps erat, Rex summo Imperio fieri, & summum Imperium, quod penes Populum, aut penes Regem in solidum erat, inter eos dividi.

Wurmser. *exerc. academ. de jur. publ. exerc. 1. quest. 14. ibi.*

Nam sicuti actiones privatæ legitimo excluduntur tempore; ita etiam actiones publicæ, justæque belli gerendi causæ. Uti enim præscriptio actionum privatarum, de jure civili ad hoc adinventata perhibetur: ut in tuto sit Respublica, rerum dominia in incerto non sint, adeoque ut finis litibus imponatur; sic & pariter præscriptio actionum publicarum de jure gentium ideo admittenda, ut Regnorum dominia in mundo in securo essent, nec in incerto relinquereantur.

glia il dottissimo Gio. Filippo Ringlero (a) contro coloro, che pretendono toglier di mezzo un così utile, e salutare rimedio: *Ecquis interim tam ignarus rerum omnium esse putatur, qui nesciat absque praescriptione, ex longissima possessione oriunda, Imperia, Regna, Principatus, eorumque Domania, sive ecclesiastica, sive secularia semper in incerto esse, ac dubio: hincque infinitis periculis, insidiis, exceptionibus, disputationibus, turbis, inimicitiis, atque calumniis obnoxia? Ecquis deinceps ignorat, quam facile dominia, & jura imperandi subverti queant a vicinis potentioribus? Quippe quibus haec sunt quasi seminaria litium, & controversiarum, quae nisi propter perpetuam possessionem exceptione praescriptionis, inter liberas gentes, Principesque absolutos usitata dirimantur, exitiale tandem bellum excitare possunt cum irreparabili provinciarum detrimento, civiumque ruina, & pernicie per vitam duraturam universam: quandoque etiam cum ignominia eorum, qui Regni scepra tenuerunt sempiterna.* Così egli, a cui con vivissime ragioni, e robustissimi argomenti si conformò Giovanni Barbeyrac. (b)

A noi però per sostegno del nostro diritto non fa d'uopo tanto in alto salire, bastandoci le accennate autorità per far conoscere, che questo sia un titolo approvato dalle Genti, e riverito dai Principi. Nè il pretendere, che i membri del Demanio siano ancor essi soggetti alla prescrizione si è un pretendere, che la Corona Reale venga meno di qualche preziosissima gemma da essa inseparabile, come par che la sentano i Contraddittori. Le Corone de' Principi pur troppo risplendono pel dominio di tante Provincie, e per la signoria di tanti Popoli, nè abbisognano di quel lume, che loro accrescerebbe la violazione di una legge sì sacrosanta, lume, a dire il vero, caliginoso, ed offuscato da sì nera macchia. Sappiano dunque i nostri Contraddittori, e l'intendano pure una volta, che chi pretende godere la prescrizione ne' beni Demaniali, non vuol gareggiare col Principe, nè farsi partecipe di qualche sovrana Regalia all'uso

(a) *De Doman. Germ. lib. 3. §. 16.*

(b) *In not. ad Grotium de jur. bell. & pac. lib. 2. cap. 4. §. 9. n. 50.*

uso privativo del Principe riservata, ma per quanto da noi si provò nel capitolo primo, vuol mantenersi un possesso, che può ben essere comune al Principe ed a' Vassalli, che non compone una Regalia inseparabile dalla Corona, e che può per giuste cagioni legittimamente dismembrarsi. Quindi è che quantunque alcuni Fiscali si fossero ingegnati di sostenere, che queste Regalie minori nemmen possono prescrivarsi, nondimeno in tal guisa dagli indifferenti, e spassionati sono stati ripresi: (a) *Quorum tamen sententia tamquam absona, adulatoria, ac tranquillitati publica valde nociva, a sanioribus meritò reprobatur*. E la ragione, che non soggiace a censura, è quella, che potendosi legittimamente dismembrare dal Demanio una Terra, qualora concorrono le circostanze da noi addotte nel capitolo primo, e quinto; allora l'antichità del tempo, la invecchiata possessione, e l'uso immemorabile fan ravvisare, che il titolo sia valido, ed il possesso giustissimo; perchè fan presumere, che abbia avuto effetto la dismembrazione per cause legittime, che rendono inviolabile l'alienazione.

In questi termini non s'è pur rinvenuto un solo, che con forza di ragione, o di diritto avesse preteso contraddire la prescrizione, non potendo ricusare la sovrana condizione de' Principi, di riputar per legittimo l'antichissimo possesso di qualunque regalia, e giurisdizione, che è capace a potersi concedere ad un suddito; e per non estenderci oltre il dovere nell'addurre moltissime autorità su questo punto, basta per tutti, che venga approvato dal Barone di Sickingen (b), il quale siccome da noi nel principio di questo capitolo si scrisse, essendo stato un impegnato contraddittore della prescrizione, pure costretto dall'evidenza, che fa ancor manomettere gl'intelletti più impegnati, così spiegossi in questo punto: *Illa jura potestatis civilis, qua salvà ejus substantià separari possunt, subditi prescribere valent, modo talia sint, ut Imperans eorum usum aliis etiam communicare soleat; nam primò dignitati, & summitati potestatis*

(a) Bruckner de Doman. Germ. cap. 11. n. 33.

(b) De jur. nat. & gent. part. 2. cap. unis. §. 6. n. 11.

*statis civilis, nihil propterea decedit, hoc ipso, quod salvā ejus substantiā ab eadem separari queant. Deinde si aliis etiam communicari soleant, praesumptio nascitur, quod summus Imperans illa quoque praescriptioni lege sua introducta subijcere voluerit.*

Or dunque non essendo ripugnante, che si possa qualche membro del Demanio legittimamente trasferire in un Vassallo, sarà molto meno ripugnante, che possa per immemorabil prescrizione da qualunque possessore ritenersi. E se i nostri Contraddittori vogliono indebolir l'argomento col mendicato pretesto, che la pubblica utilità sia l'oggetto della conservazione de' membri Demaniali, noi ci potrem valere della stessa ragione per rimbeccarla contro di essi. Ecco il come. Ciascun sa che la prescrizione vanta ancor essa per oggetto la pubblica utilità, che si prefissero i nostri primi Padri nell'introdurla, e stabilirla in perpetuo; come dunque può questa legge restar vinta, e conquistata da un'altra causa eguale, qual sarebbe la reintegrazione? (a) E come mai essendo l'una come l'altra germoglio di una stessa radice, può l'una pretendere maggioranza sopra dell'altra? Deve dunque concedersi, che in tal pari concorso resti la cosa nello stato, in cui si trova, senza farsi la minor novità, e lasciarsi in pace al possessore. Questa è la massima già approvata da tutti i savj (b), ed in compendio ristretta dal Puffendorfio (c), che *longè agrius sit mortalibus, re diù possessa cedere, quam nondum parta excludi*. E questo è il piede, su cui si deve camminar da chiunque non vuole affatto scostarsi da' veneranti dettami del giusto, e dell'onesto.

Ripigliano però i Contraddittori, che quantunque contro il Fisco si opponga la prescrizione, tuttavia vien ella a cessare contro l'Università, ragionando così: „ E ciò pro-  
„ cede per quella efficace ragione, mentre siccome non si  
„ dà de jure contro li chiamati, e sostituti ne' feudi, e ne'  
mag-

(a) Ringler. *de Doman. lib. 3.*  
§. 21.

(b) Demosthen. *in orat. radior.*  
Tacit. *annal. lib. 15.*  
Tit. Liv. *histor. Roman. lib. 8.*

Franchett. *lib. 1. de Principe*  
*cap. 4. & lib. 2. cap. 2.*

(c) *De jur. nat. & gent. lib. 4.*  
*cap. 12. §. 10.*

„ maggioraschi restrizione di qualsivoglia tempo, così non  
 „ deesi, e con maggior ragione dare prescrizione contro  
 „ il Re, e contro l'Università, considerandosi in tali relui-  
 „ zioni il pubblico vantaggio, e giovamento. *Cutell. ad ll.*  
 „ *Martini cap. 1. not. 1. n. 3.* E perciò che riguarda all'  
 „ esser imprescrittibile a favore dell'Università un tale  
 „ jus di redimersi, viene confermato dallo stesso Cutelli  
 „ *not. 2. num. 1.* con altra ragione, perchè l'età de' singo-  
 „ li, *ubi in dies novi homines producuntur*, non può  
 „ pregiudicare l'Università, non può pregiudicare li pos-  
 „ sessori. *Nam quot cætus hominum sunt tot præscriptio-*  
 „ *nes requiruntur. Quod in Communitatibus obtinere*  
 „ *minimè posset, ubi novi in dies homines producuntur,*  
 „ *quibus omnibus impossibile est requisita ad præscriptio-*  
 „ *nem tempora labi ne ad Demanium proclamare possent.*

Questo discorso nulla pruova, perchè pruova molto.  
 Nè v'abbisogna che d'una mediocre perizia per conosce-  
 re le perniziose conseguaenze, che da esso potrebbero infe-  
 rirsene contro ogni diritto di prescrizione. Imperocchè  
 impossibil cosa è, che una sola età la possa cominciare, con-  
 tinuare, e finire. Potrà certamente produrla, ma abbiso-  
 gna, che un'altra età la renda adulta, un'altra vigorosa;  
 e molt'altre poi continuandola la rendessero alla fine per-  
 fecta, ed antiquata sino a perdersi la memoria d'onde  
 nacque, ed ebbe il suo principio. Per questa ragione i Pub-  
 blicisti, ed i Forensi se furono discordi in altre materie, cer-  
 tamente non lo furono in questa, rigettando d'accordo co-  
 me sfacciata adulazione una tale dottrina.

Vanno essi diffaminando se la prescrizione abbia for-  
 za, ed efficacia da pregiudicare coloro, che ancor non  
 sono nati, e nemmen concepiti. A questi, a cui compete per  
 proprio diritto una cosa, indarno potrebbe opporsi, che  
 restino pregiudicati dalla dappocaggine usata da' loro Pa-  
 dri. Ma soggiugne a tal proposito Ugon Grozio (a), che  
 questa particolar ragione vien superata dalla pubblica utili-  
 tà, che a tutti gli altri ne ridonda. *An nondum natis jus*

Ss

*suum*


---

(a) *De jure bell. & pac. lib. 2. cap. 4. §. 10.*

*suum tacitè tali derelictione possit decedere. Si non posse dicimus, nihil ad tranquillitatem imperiorum, ac dominiorum profecit, modò data definitio, cum pleraque talia sint, ut posteris debeantur. E considerando la similitudine, che si contropone da' successori ne' feudi, e ne' fidecommissi, così ben la rigetta: Unde & illa Feuda, que non ex jure proximi possessoris, sed ex vi investitura primitiva deferuntur, longo satis tempore acquiri posse receptior sententia est; quod ad jura Majoratus, & ad res fideicommissi obnoxias non infirmis rationibus subnixus producit summi judicii Jurisconsultus Covarruvias. Nihil enim prohibet, quominus lege civili jus tale introduci possit, quod uno actu alienari licitè non possit; possit tamen ad vitandam dominiorum incertitudinem certi temporis neglectu amitti. Ed il dottissimo Vitriario discorrendo con profondità pari alla sodezza del suo ingegno, prevedendo su questo punto le difficoltà, che potrebbonsi eccitare, così conchiude (a): Licèt jure civili ut alia fictiones, ita & hac introduci possit, ut eorum, qui nondum sunt, personam lex interim sustineat, atque ita impediatur, ne quid adversus eos possit occupari: quod tamen leges velle non temere censenda; quia ista privata utilitas publica valdè repugnat, & facit ut aliquo modo imperia sint in incerto; e questa opinione come certa, ed indubitabile sostengono tutt'i Scrittori della pubblica ragione (b). Ed a questo proposito cade in acconcio una riflessione dell'acutissimo Guglielmo Wandermuelen (c):*

Diverfa

(a) *De jur. nat. & gent. lib. 2. cap. 4. §. 17.*

(b) *Puffendorf. de jur. nat. & gent. lib. 4. cap. 12. §. 10.*

*Boecl de jur. nat. & gent. lib. 4. cap. 12.*

*Cristoph. Rösener. de bon. Dom. cap. 7. n. 29.*

*Ringler. de Dom. Germ. lib. 13. cap. 21.*

(c) *Comment. ad Grot. lib. 2. cap. 4. §. 10. ibi:*

Cui etiam accedit, quod quemadmodum liberi a parentibus, & posteris a majoribus tamquam causa proxima vitæ originem habent, ita & jure naturæ nihil proprii habere existimandi sint, quoniam patris potestati, & dominio, veluti res cæteræ, subjectæ, quia parentis substantia existimandi. Quemadmodum, quæ ex re mea nascuntur, eorum dominium, & proprietatem mihi acquirò, ita etiam parentibus po-

versa cosa è (dic'egli) voler togliere a chi non è nato una cosa a lui direttamente conferita, dal toglierle una altra cosa, che non altrimenti, che per mezzo de' loro Progenitori, che al Mondo lo produssero, può riconoscerla. Quindi è, che non disputandosi presentemente di rivendicare i Sortinesi qualche feudo, o maggiorasco, ma di ripetere quella ideale libertà demaniale, che non possono immaginarsela se non per rapporto a' loro Padri, ne siegue perciò, che, se per un tempo, di cui non giunge la memoria a penetrare l'origine, tollerarono pacificamente gli Antenati loro lo stato Baronale, non possono i loro figli, ancorchè non nati, e ancor non concepiti, impugnarla, e contraddirla.

Mercè le ragioni sudette svanisce affatto l'esclusione della prescrizione per quanto appartiene a particolari, quale nemmeno può pretendersi ragionevolmente per l'Università, poichè per quanto da noi si scrisse, e giustificò nel cap. 3. al foglio 117. l'Università è sempre la stessa, quantunque sia retta, ed amministrata da diversi soggetti, talchè non cambia di età in età, e fra tante generazioni, che si son rinnovate nel Mondo, ella sempre si considera per quella stessa, che fu nella sua origine; onde vien riputata come se finger si volesse un Uomo perpetuo, che a dispetto de' secoli, e delle vicende del Mondo dà conto, e ragione di se stessa. Perciò non si è mai nella ragion civile disputato, che l'Università, il Popolo, e qualunque altro Corpo politico soggiacciano alla prescrizione (a), anzicchè più efficace, e vigorosa in essi si considera, perch'essendo rappre-

S s 2

sen-

potestatem in liberos nascendi conditio defert, cui innititur fundamento jus vitæ, & necis in liberos, jure naturæ patri in liberos concessum: est enim quisque liber arbiter & moderator rerum suarum, juxta naturalem æquitatem, & naturæ leges. Quid juris itaque sibi acquisitum prætere potest in aliena, qui nihil juris habet in semetipsum, qui sicuti vitæ originem,

ita & ejus tuendæ facultates a patre nanciscitur. Quamobrem nec de adempto sibi jure queri potest, quod nullum, nisi quod per manus parentis accipit, habet.

(a) *L. si finita §. si de vestigalibus ff. de damno infecto.*

*Auth. quas actiones Cod. de sacros. Eccles.*

*L. omnes Cod. de 30. vel 40. annor. prescript.*

sentati da varj soggetti , che sogliono per il pubblico beneficio sforzar la loro industria , non è da presumersi , che avessero voluto inconsideratamente perdere un tal pregio , e moltomeno è da crederli , che per timore s'abbian indotto a star in silenzio senza nemmen protestarsi , e preservarsi il proprio diritto . (a)

Nè son discordi da questa opinione i Scrittori forensi , i quali potendo adoprar per contraddirla le tante astratte regole , che l'Università goda il beneficio della restituzione , *in integrum* : che ella sia sull'altrui amministrazione : che non possa pregiudicarla il silenzio , o la negligenza de' Rettori , e tant'altre infinite prerogative ; pur nondimeno l'hanno disprezzate , perchè bene an conosciuto , che tutte cessano , allorchè trattasi di tempo immemorabile . Quindi è , che nulla vale il privilegio del Fisco : nulla ancor si riguarda la qualità dell'Università : non si considerano gl'impedimenti , e l'assenza , che nelle prescrizioni ordinarie di breve tempo si scemano , e basta il solo tempo immemorabile per pregiudicare le Università , li Collegj , le Accademie , i Monasterj , e tutti que' Corpi , che trovansi dall'altrui cura amministrati (b) ; non potendosi far ragione del poco accorgimento de' predecessori , dalla tolleranza degli Antenati , e dalla privazione , che ne risulta a presenti di un diritto indipendentemente a loro trasferito ; poi-

(a) *Grot. de jur. bell. & pac. lib. 2. cap. 4. §. 6. ibi.*

Nam primum fieri vix potest, ut multo tempore res ad aliquem pertinens non aliqua via ad ejus notitiam perveniat, cum multas ejus occasiones subministret tempus. Sic & inconcussus semel metus durare quidem non nihil creditur, sed non perpetuo, cum tempus longum, multas occasiones adversus metum sibi consulendi, per se, vel per alios suppeditet, saltem ut protestatio de jure fiat.

(b) *Gothofred. Leiser jus Georg. lib. 3. cap. 10.*

*Klock. de contr. cap. 16. n. 74.*

*Knipschildt. de jur. & privil.*

*Civ. Imp. lib. 2. cap. 32.*

*Solorzan. de jur. Indiar. lib. 3.*

*cap. 3.*

*Capyc. latr. conf. 2. num. 20.*

*lib. 1.*

*Trobat. de immemorab. quest.*

*13. n. 134.*

*Losæus de jur. univers. qu. 3.*

*cap. 17. n. 10.*



poichè tutto assolve, ed abbatte il tempo immemorabile : ed oltrechè questa è la comune opinione di tutt' i Scrittori forensi , così ancor ne veggiamo le decisioni de' più insigni Senati (a), fra' quali è molto al caso quella del Senato di Catalogna , che negò agli Abitanti della Villa di Mataro la riduzione al Demanio, tuttochè in questa spezial ragione avesser ristrette le speranze della lor difesa (b).

Qui però non è da omettersi, che fra quanti an sollevato la lor mente a scrivere del diritto pubblico il solo scrittor Francese Pietro de Puy sostenendo i diritti del suo Re , s' ingegnò difendere la contraria opinione , ma restò egli acerbamente censurato dal Signor di Werlhof Professore Olandese, che per quanto rapporta Giovanni Barbeyrac (c), gli fè di repente voltar le spalle, senzachè mai abbia potuto in sua difesa rispondergli. Nel rimanente tutti an venerato questa opinione per la più vera , ed utile non meno a' Principi, e alle Repubbliche, che a' Sudditi. Cristoforo Ro-

se-

(a) *Revert. decis. 391. Cam. Sum. Reg. Neap.*

*Ros. conf. 12. n. 21.*

*Fontanell. decis. Catalon. 217.*

*Theaur. decis. Pedam. 16.*

*Faber in Cod. lib. 7. tit. 13.*

*defin. 2. & defin. 5.*

*Carpzov. defin. p. 2. const. 3.*

*defin. 24.*

*Pappon. Arrest. tit. 3. de præscript. lib. 12. arrest. 1. cum seq.*

*Guidop. decis. Gratianop. 416.*

*Leo decis. Regn. Valent. 83.*

*Vargas decis. Aragon. 32.*

*Cutell. decis. Regn. Sic. decis. 7.*

*tom. 2.*

(b) *Fontanella de pact. nupt. clausul. 4. gl. 10. p. 2. n. 61. ibi.*

Nec etiam deest huic opinioni Senatus nostri egregii auctoritas, is enim die 3. Julii 1587. referente egregio olim Senatore, postea verò in supremo Regni Aragonum Re-

giam Cancellariam Regente nobili Joanne Sabater in causa Francisci Despuig, & Ferrer villæ de Mataro contra universitatem ejusdem villæ, scriba Bartholomeo Balle, declaravit, quod quamvis in privilegio unionis, & incorporationis dictæ universitatis fieret mentio singularium prædictæ universitatis præsentium, & futurorum, concedendo illud universitati, & singularibus ejusdem præsentibus, & futuris, nihilominus non poterant singulares, qui postea nati fuerant, impugnare jure proprio quasi tali jure vocati, quæ in præjudicium dicti Regii privilegii dicebantur facta.

(c) *Barbeyrac dans le droit de la nature de Mr. le Baron de Puffendorf liv. 4. chap. 12. §. 11.*

*Ringler. de Doman. German. lib. 3. §. 16.*

fener dottissimo Scrittore de' beni demaniali (a), volendo esaminar questo punto, si meraviglia come possa disputarsene; tanto gli par chiaro, ed evidente; e dice, che il contrario ripugna ad ogni diritto, alla comune opinione, ed alla osservanza di tutte le Nazioni. Marco Rodio, che si fatigò di dar alla pubblica luce una dotta opera (b), il di cui oggetto altro non fu, se non l'esaminare se la prescrizione procedesse ancora sopra i beni de' Principi, fu costretto a confessar tal verità come cosa chiara, e indubitabile. Martino Federico Seidelio Consigliere dell' Elettore di Brandeburgh, che in difesa de' diritti sovrani del suo Principe compose un elegantissimo libro (c), non potè scusarsi di sostenere, e di-

(a) Christophor. Rösener *de Bon. Doman. cap. 7. n. 28. ibi.*

Ita ut ejusmodi bona Domania-  
lia de facto, uti vulgò loqui sole-  
mus, alienata a Principe, & per  
tempus, cujus initii memoria non  
extat, ab aliis possessa repeti ne-  
queant. *Gloss. ad Nov. 7. c. 7.*  
Quod si enim bona hæc Domania-  
lia simpliciter essent impræscriptibilia,  
ita essent vel ex natura intrinseca,  
& qualitatibus physicis, vel ex cau-  
sa externa. Quod illud non sit, vel  
communis hominum sensus, & ocu-  
laris rerum domanialium considera-  
tio evincet. Sin posterius, omni-  
moda illa impræscriptibilitas prove-  
niet ex jure, vel naturali, vel gen-  
tium, vel positivo divino, aut hu-  
mano. Quod jure naturali hæc bo-  
na non sint simpliciter impræscri-  
ptibilia, omnique humano commer-  
cio exempta, ipsa recta ratio dicti-  
tat. Sed quod nec jure gentium,  
contraria observantia testatur. Nam  
si historiarum evolvantur, nec Siculos,  
nec Polonos, quos tamen limites  
Regibus suis præscribere angustis-  
simos probat Hartknoch. *de stat. Regn. Polon.* neque Hungaros Do-

manialia bona revocare solere, si  
per immemorabile tempus ab aliis  
fuerint possessa.

(b) Marc. Rhod. *de præscript. bon. Princip. cap. 5. num. 9. ibi.*

Quantum autem ad præscri-  
ptionem bonorum Domonialium at-  
tinet, nonnulli Doctorum quadra-  
ginta annorum spatio hæc acquiri  
posse asserunt. Covarruv. *C. possess.*  
Colligunt id ex l. 4. *C. de præscript.*  
30. *an.* ubi dicitur, quod 40. ann. præ-  
scriptione acquirantur tandem illa,  
quæ spatio breviori exempta. At ve-  
rò rectius statuunt alii, bona Prin-  
cipis Domaniale non nisi tanto tem-  
poris spatio quam cujus initii non  
amplius extat memoria, præscribi  
B. Dn. Brun. *consil. 129. num. 29.*  
Panormit. *in cap. super quibusdam.*  
Sicut nec alia quamplurima jura,  
quæ Principi ad eminentiam con-  
cessa, alioqui minori, quam spatio  
immemoriali, acquiruntur. *Cap. su-  
per quibusdam 26. x. de v. s.*

(c) Friderich Seidel *de sacro Do-  
man. jur. off. 11. n. 6. ibi.*

Hac enim præscriptione tem-  
poris immemorialis Regalia quoque  
præscribi tradunt per *cap. super qui-  
bus-*

e difendere questa opinione. Gio: Fiderico Sandè scrittore Fiamengo (a) per forza della ragione civile de' Romani una leggiera prescrizione di quarant' anni richiede; ma per l'osservanza dell'altre Nazioni riputa bastevole la centenaria. La stessa opinione sostenne Springsfeldio (b), Heroldo (c), Wurmsfer (d), Befoldo (e), e Arniseo (f). Due illustri scrittori Alemanni Giorgio Errico Bruckner (g), e Gio: Filippo Ringlero (h), che con molto giudizio pubblicarono in Germania due opere illustri nelle materie demaniali, ove provarono sino all'ultimo grado dell'evidenza essere incontrovertibile questa opinione, e doverli da tutte le Nazioni osservare, e praticare. Ma troppo lungo è il catalogo degli Autori favorevoli al nostro assunto: vaglia per tutti quei che lasciam di notare il solo Baron di Puffendorf autorevolissimo Scrittore della pubblica ragione, che in tal guisa rimprovera a coloro, che non solamente per diritto generale escluder vogliono la prescrizione, e molto più a quell'altri, che

*busdam 36. §. præterea x. de verber. signif.* Præscriptio enim immemorialis nunquam intelligitur exclusa per legem, vel statutum, quamvis generalibus verbis lex vel statutum utatur.

(a) Jo: Friderich Sandè *de prohib. rer. alien. cap. 6. n. 28. 29. ibi.*

Quod jure civili Domanialia omnia prædia quadraginta annis præscribantur. Bona Fisco delata, sed a procuratore Regis nondum agnita, nec Fisco incorporata, quadriennio præscribuntur. Si bona Fisco denunciata non sunt, nec agnita, tum sine titulo procedit præscriptio viginti annorum. Sin præscribens titulum habeat, non ante denuntiatis bonis erit locus præscriptioni decem annorum. Nam Fiscus semper præfens est, & contra eum regulari præsertim tempore præscribuntur. Et hæc ita obtinent jure Romanorum, qui minus studiosi fiscalium bonorum esse videntur. A quo ju-

re institutis plerarumque gentium recessum est. Nam Sicularum, Polonorum, Ungarorum legibus res dominicales non nisi spatio centum annorum præscribuntur.

(b) *De Appanag. cap. 7. n. 88. ibi.*

Sic Domanium Regis præscriptioni non subjacere. Quod tamen de vulgari non de centenaria accipiendum puto, qua Domanium quoque præscribi potest.

(c) *Obs. præct. 12. n. 47. 48.*

(d) *Exercit. Academ. exercit. 1. quæst. 14.*

(e) *Dissert. Politic. jurid. de majest. sect. 1. cap. 4. n. 2.*

*De jurisdict. Imper. Romani quæst. 6.*

(f) *De jure majest. cap. 2.*

(g) *De Doman. Regn. German. cap. 11.*

(h) *De Doman. German. lib. 3. §. 16. 17. & seq.*

che per ispezial privilegio pretendono rifiutarla (a): *De cetero quod aliqui jaētans vel de omnibus Regnis, vel de uno aliquo; bona Corona inserta, seu, uti loquuntur, incorporata, nulla ratione posse alienari, nec longissimum temporis tractum, alteriusque quietam possessionem impedire, quominus vindicari semper queant; id sine dubio vanum est. Multò autem ineptius uni alicui Regno ejusmodi privilegium asseritum ire; ut ipsum quidem aliis sua eripere possit, sed qua semel arripuerit, nunquam ullo modo ab eodem iterum separari queant.*

Resta ora a provare se nel caso di cui si tratta concorrono i necessarj estremi per potersi dir conchiusa la immemorabile prescrizione. Questo punto ch' è stato mai sempre battuto non men da' Giureconsulti, che da' Moralisti Teologi, sostenendo alcuni di essi, che si richiede men di cento anni (b): altri che un secolo debba essere compiuto: alcun' altri, che debba oltrepassarlo (c). Fu poi messo in buon lume, e rischiarato dal sempre laudato Ugon. Grozio con dire (d): *Quia verò tempus memoriam excedens quasi infinitum est moraliter, ideò ejus temporis silentium ad rei derelicta conjecturam semper sufficere videbitur. Bene autem notatum est à prudentioribus Jurisconsultis, non planè idem esse tempus memoriam excedens, cum centenario, quamquam saepe hac non longè abeunt: quia communis humana vita terminus sunt anni centum, quod spatium ferme solet aetates hominum tres efficere. Ed aggiugne il suo commentatore Wandermuelen: Tempus itaque longissimum erit metiendum natura, & qualitate rei usucapta. E a dire il vero se parlasi di una mera, e semplice prescrizione nel solo corso degli anni fondata, in tal caso*

dee

(a) Puffendorf. *de jur. natura & gent. lib. 8. cap. 5. §. 9.*

(b) Molin. *de just. & jure disp. 36. tract. 2.*

De Lugo *de just. & jur. disp. 7. q. 13. n. 41. est. 6. n. 68.*

(c) Guidopap. *quest. 573.*

Puteus *decis. 206. n. 4.*

Cappell. *Tholosan. decis. 440.*

Molin. *de primog. cap. 6. n. 6.*

Trobat. *de immem. q. 12. n. 72.*

(d) *De jur. bell. & pacis lib. 2. cap. 4. §. 7.*

dee farsi gran conto del tempo; ma foggugne l'altro Commentatore Boeclero, che minor tempo si richiede, se oltre il corso degli anni altre circostanze concorrono: *Ut est omissio rei, seu animus omittendi, sive indicia omissi domini*. Di modo che l'antichità del possesso fa credere buon diritto, e giusto titolo, e senz'altro appoggio di fatto, il lungo corso degli anni rende insuperabile la difesa de' possessori; se però altre circostanze si accoppiano sarà più agevole la difesa, ancorchè non si tratti di tempo centenario, o immemorabile.

Considerando adunque il solo corso materiale degli anni, eccede talmente la necessità, che in vece di una ben potrebbonsi sei prescrizioni formare. Poicchè per quanto da noi fu scritto nel Capitolo quarto, sin da' remotissimi tempi dell'Imperadrice Costanza fu sempre presso i Baroni questa Terra di Sortino, e possonsi ormai contare sei secoli, da che nelli documenti della Regia Cancelleria si legge, che quietamente ha tollerato il Vassallaggio, senza che prima avesse potuto provarsi, che fosse mai stata nel Demanio. Questo stesso tempo nemmeno inutilmente è scorso, poicchè sono state tante le vicende, le mutazioni, gli accidenti, e li fatti, che da noi furon fedelmente registrati nel sudetto Capitolo quarto, che avrebbber somministrate a' Sortinesi mille maniere di essersi potuti almeno querelare del Vassallaggio, se essi avevan giusto diritto di poterlo respingere. Laonde non dee farsi conto in questo nostro caso del solo corso materiale di sei secoli, ma di un innumerabile quantità d'atti positivi, quanti per l'appunto sono stati tutti gli atti, che si son fatti da i Baroni co' loro Vassalli, e da questi cogli Uffiziali Baronali, i quali dimostrano, approvano, e confermano lo stato Baronale, ed ognun de' quali sarebbe da se solo bastevole per ispiantare affatto, ed escludere qualunque diritto di riduzione al Demanio; essendo comun sentimento de' Giureconsulti non doverli ricercare per tal titolo una moltiplicata quantità di atti, ma un sol atto volontario di omaggio, qual sarebbe se nell'ingresso del primo Barone si prestasse il giuramento senza protesta, e riserba di volersi al Demanio reintegrare;

T t

se

se si accetta volontariamente uffizio Baronale; se si tollerano gli Uffiziali da esso lui eletti, allora è perduta ogni azione senza speranza di potersi mai più al Demanio riunire (a): e tanto più prevale questa opinione, quanto ella vanta per suo primo Autore il gran Feudista Andrea d'Ifernia (b), il quale si avanzò a dire, essere di nessun giovamento la protesta immediata, se poi si tollera il Barone: *Sed si cum receperunt Dominum specialem protestati fuerunt, quod erant de Demanio, Et quod non reciperent eum in Dominum, Et si coacti fuerunt recipere, non prejudicaret eis. Sola autem protestatio non sufficeret si postea eum in Dominum receperunt, quia eo ipso per actum contrarium obviat protestationi.* Se però è più volte il dominio passato da Barone in Barone, e per lungo tempo cambiando molti, e diversi Padroni, non an mai que' Vassalli fatto verun richiamo; allora crescono gl'impedimenti per ridursi al Demanio, poicchè ogni Barone, che come Padrone è stato riverito, porta con se un fortissimo diritto di escludere l'Università, e i Terrazzani per non farli mai più ridurre, e reintegrare (c). Tutte queste circostanze, che non esigono lungo tempo per formar la prescrizione, e l'esclusion del Demanio, oltre il bisognevole in favor nostro concorrono, e sovrabbondano. Imperocchè in Sortino non uno, nè due sono stati i Baroni, che han esatto gli atti di omaggio, e vassallaggio; nè una sola Famiglia ha dominato in quel paese, ma moltissime senza la minor contraddizione l'an posseduto.

La

(a) Ramon. conf. 31. n. 104. & 175.  
Anna alleg. 50. n. 5. & alleg. 69. n. 13.

Andreol. contr. 402. n. 7.

Ponte in lectur. feudal. lect. 8. n. 35.

Camill. de Curtis in divers. feudal. lect. 8. n. 35.

Antunnez Portugal. de Don. reg. p. 2. lib. 1. cap. 4. n. 33.

Capiblanco. de jur. Baron. prag. 8. p. 3. n. 152. & seq. §. 24. de Dom. quest. 8.

Ageta ad Moles quest. 8. n. 26.  
Marade. in animad. ad Staib. res. sol. 2. n. 10. 13. 29.

Intrigl. de feud. centur. 2. art. 81. n. 90.

(b) Andr. de Ifern. in cap. Imperialem §. nec Dominus feudi de prohib. feud. alien. per Fridericum n. 48.

(c) Andreol. contr. 402. n. 5. 6. 7.  
Ramon. conf. 37. n. 105. & seq.  
Ageta loc. cit.

Capyc. Galeot. in decis. 2. ad contr. 53.

La Modica, la Moncada, la Zagariga, la Modica, la Lanza, la Eredia, e li Gaetani, ed il lungo, e giammai interrotto possesso di tutte queste illustri Famiglie pel corso di sei secoli ha prodotto infiniti Baroni, che tutti sono stati riconosciuti da' Serenissimi Regnanti nelle investiture, nell'omaggj, e nelle ricognizioni, e dall'Università, e Popolo di questa Terra nel governo, nell'esercizio della Giustizia civile, criminale, ed economica, nell'elezion degli Uffiziali, e nelle prerogative Baronali, che ciascuno ha continuamente esercitato, riscotendo da' Vassalli ubbidienza. Or se il solo omaggio, e giuramento prestato al Barone senza la protesta di voler ridursi al Demanio toglie ogni speranza di riduzione, e soggetta l'Università alla perpetua Baronìa; che potran dire li Popoli, e l'Università di Sortino, che a tante Famiglie, e a tanti diversi Baroni anno prestato spontaneo, e sì lungo vassallaggio?

Sarebbe per verità fatica inutile il voler quì tesser catalogo di tutti gli atti, transazioni, ed approvazioni, che rigettano la mal fondata pretesione. Tutti gli Archivj di Sortino, e tutte le scritture quivi fatte provano concordemente, che non è caduto mai in pensiero il mover lite allo stato baronale, quale più tosto è stato sempre confermato, ed approvato. Onde conchiuderemo con una brevissima nota di alcune decisioni de' Senati più cospicui, ed eccellenti d'Europa, colle quali ben si ravvisa, che per escludersi, e rigettarsi affatto coteste mal pensate dimande di riduzioni al Regio Demanio, non è necessaria la prescrizione immemorabile, ma basta la tolleranza de' Vassalli per qualunque corso ancorchè sia di brevissimo tempo.

La Città di Nicotera nel Regno di Napoli entrò in questo impegno dopo aver tollerato il Barone, a cui fu dalla Real Camera venduta, ma fu esclusa dal Supremo Collaterale, perchè lasciò scorrere alcuni anni, senza aver proposta la riduzione, e per non rinnovarsi più la contesa le fu imposto il perpetuo silenzio. Le Università della Sala, ed Arena nella riduzione pretesa contro il Conte di Morcone, e l'Università della Mottagioiosa contro Lucrezia, e Michele Caracciolo furono nell'anno 1581. per la stessa ra-

gione rigettate dal Collaterale (a). Il Marchese di Cerchia-  
 ro ottenne egual sentenza nel Tribunale della Camera, e  
 nel Collaterale pel Demanio preteso dalla Terra di Noja.  
 Lo stesso decreto impetrò Lucrezia de Bucchis per la Ter-  
 ra della Fragola, e per due sentenze Antonio Ciccinelli fe-  
 dar la ripulsa all'Università di Castelluzzo (b). Le Univer-  
 sità di S. Severo, e di Teramo viddero ancora svanire ogni  
 speranza di tal riduzione, perchè dopo alcuni l'avevano pro-  
 posta contro li Duchi d'Andria, e di Termoli (c). Perch'era-  
 no scorsi trent'anni dopo che fu venduta la Città dell'Attri-  
 palda al Principe di Avellino, le fu vietata la riduzione (d).  
 Per sei anni di tolleranza fu altresì esclusa l'Università di  
 Ostuni, e quantunque avesse allegata la severità, ed asprezza  
 del Duca Padrone, nondimeno lo stesso Fisco s'impegnò  
 a negarle la riduzione (e). La Città di Castrolibero nel Prin-  
 cipato di Catalogna ancorchè fosse stata Demaniale col pri-  
 vilegio di non potersi mai più dismembrar dalla Corona,  
 perchè tollerò per molti anni i Baroni, fu per sentenza del  
 Senato dichiarata perpetuamente Baronale (f). Merita  
 però a questo proposito spezial menzione la decisione fa-  
 viissima, che dal Consiglio del nostro Re Alfonso d'Ara-  
 gona fu proferita nel 1432. nella pretesa riduzione della  
 Terra di S. Fradello, la quale ancorchè fosse stata lascia-  
 ta in dubbio, s'era Demaniale, o Baronale ne' Capitoli del  
 Re Martino, nondimeno perch'erano scorsi trentaquat-  
 tro anni dopo che fu per Real concessione trasferita in po-  
 tere di Augerio Larcán, non potè impetrar la sospirata ridu-  
 zione, ancorchè efficaci fossero state le preghiere di tutt'i  
 suoi Cittadini, che alla Real giurisdizione bramavan sotto-  
 porsi: non era scorso che poco tempo da che quel Barone  
 n'era

---

(a) Salernitan. *allegat.* 25. Prat. *discept. forens.* 50. n. 24.  
 (b) Napodan. *ad consuet. Neap.* § 25.  
*vers. magna est Principis potestas fol.*  
 32. & *ad tit. de locat. & conduct.* (e) Prat. *discept. forens.* 50. ubi  
*decisum refert.*  
 (c) Capyc. *decis.* 166. (f) Fontanell. *de pact. nupt. cl.*  
 (d) Camill. de Curt. *divers. feud.* 4. *gloss.* 10. p. 2. a n. 37. ad 60.  
*v. licet n. 60.*



n'era entrato in possesso, indubitabile era la circostanza d'essere stata dal Re ad esso conceduta, ed altresì incerta la sua origine se fosse stata ascritta nell'antico Demanio del Regno; tuttavia sprezzate le anzidette ragioni le fu imposto il perpetuo silenzio nell'anno 1432. e l'Università, e suoi Cittadini per aver trascurato nel corso di trentadue anni di proporre la riduzione, furono dichiarati calunniatori del Barone; siccome lo assicura il Re Alfonso nel suo Real dispaccio (a), ed il Re Ferdinando, che dopo confermollo (b). Quindi lo stesso magnanimo Principe nel general Parlamento dell'anno 1452. accordò la grazia a tutt'i Baroni, e Prelati del Regno, di non poter essere disturbati, ancorchè possedessero beni demaniali, se per trent'anni ne fossero stati possessori. (c)

Fra tutte queste decisioni è da notarsi, che nessuna se ne rinviene, che potesse compararsi co' sei secoli, ne quali con Regj documenti si è provato lo stato Baronale di Sortino, e molto meno col tempo scorso dapoichè questa Terra è stata nel dominio della nobilissima Famiglia Gaetani, e pure tutte an negato l'udienza alle Università per la negligenza di sei, di venti, o di trent'anni. Ma non si è ancor inteso in tutte le Corti, Senati, e Tribunali d'Europa, che vi sia stata persona così audace, e intrapendente, che avesse osato una tal petizione proporre dopo tre secoli, che da una stessa Famiglia s'è posseduta una Terra in Baronia. E veramente un caso di gran lunga al nostro disuguale sorprese di stupore tutta la Spagna, e fu considerata come cosa stravagante la petizione della riduzione al Demanio proposta dalla Città di Pons contro il Conte di S. Colomba; quando che se si riflette il tempo, e le circostanze meritava scusa, e compassione quella dimanda. Trattavasi di una Città dalla Corona, e dal Demanio certamente dismembrata: pretendevasi per legge, e per patto l'esercizio della riduzione in favor del Fisco; ma perchè ciò si chiedeva dopo il corso di anni cencinquanta, dachè quella Città pre-  
stava

(a) *Summar. n. 14.*

(b) *Summar. n. 15.*

(c) *Capit. Regni 456. Regis Alphonsi.*

stava omaggio al suo Barone esclamarono contro li novatori Ludovico Cassanate, e Giuseppe Rammonio (a): *Hoc est flagitium, hoc calumnia, hoc ipsamet injustitia, quare in Sacro Supremo nostri Concilio, in quo iustitia, sapientia, reſtitudo tamquam in propria sede commorantur, temerarios hosce litigatores audiri non decet, imò in omnibus sumptibus, expensisque condemnari, equum, & iuri consonum est.* Il Barone benchè sopraffatto da tal temeraria pretensione risolse farne comparir la calunnia, e svestitosi delle parti di Reo, quelle di Attore intraprese. Rivolse di repente la ritirata in assalto, e fattosi d'assalito assalitore, rinunziò le dilatorie difese, e con prontezza da nessun altro fin' ora imitata, se non che dal Principe del Casaro, sollecitò l' esamina (b), e restrinse la sua ragione all' antica possessione. Onde esaminataſi nel supremo Senato la causa, si proferì il decreto per imporsi il perpetuo silenzio. (c)

Or

(a) Cassanat. *conf.* 38. *post conf.* Ramon.

Ramon. *conf.* 37.

(b) Ramon. *conf.* 37. *in princ. ibi.*

Quare ut primum de causa fui edoctus, suasi Illustrissimo Comiti, ut quamvis reus esset, ac possessor, qui ferè solent iudicium declinare, & licèt plurima alia suppetent ad defensionem ejus alleganda, præter ea, quæ jam adducta erant in processu, nihilominus tamen urgeret litem ipsam, atque expeditiorem illius procuraret, attenta præfertim integritate, doctrinaque iudicium, quorum voto decidenda erat.

(c) *Sententia post conf.* 37. Ramon.

Constat etiam Vassallos dictæ Villæ, & Baronix de Pons, post dictam capitulationem recognovisse, in Dominos Pontium de Perrellos, & omnes alios usq; ad dictum egre-

gium Don Dalmatium Comitem Sanctæ Columbæ de Queralto, illisque, & pluribus illorum homagium, fidelitatem, & servitia absque aliqua contradictione præstitisse plusquam per centum, & quinquaginta annos. Nec constat pro parte dictæ villæ de Agramunt, ejusq; Vicarii dictis alienationibus fuisse unquam contradictum.

His, & aliis meritis processus attentis, & alias sua excellentia dicta insequendo conclusionem in regia Audientia factam; *pronuntiat, sententiat, & declarat* Syndico dictæ Villæ, & Baronix de Pons petenti reductionem dictarum villæ, & Baronix de Pons ad Regiam Coronam, & quod dictus egregius Don Dalmatius de Queralto Comes Sanctæ Columbæ de Queralto condemnatur ad dimittendum vacuum, & expeditam possessionem prædictarum villæ, & Baronix, *silentium perpetuum*

Or se il solo possedimento di cencinquanta anni fe-  
svanire la vera qualità Demaniale, che giustamente vanta-  
va la Città di Pons; se fe tacere il Fisco, tutto che fosse  
fuor di contrasto l'essere stata detta Città membro della  
Real Corona; con quai colori potrà mai mascherarsi la de-  
formità, che in se stessa contiene la mal pensata dimanda  
del nostro Istigatore?

Ma passiamo di grazia a considerare altre circostan-  
ze, che l'accompagnano, per dar risalto all'audacia di que-  
sta disperata pretensione sopra quella degli Abitanti di Pons:  
vantava quella Città la sua origine Demaniale: questa Terra  
non può negare d'essere stata sempre Baronale, o si riguar-  
di l'antica storia, o la media de' Normanni, Svevi, ed An-  
gioini, o l'ultima degli Aragonesi, ed Austriaci. Se quella  
anteponeva la disgregazione del Demanio: non potrà que-  
sta servirsi dell'istesso argomento, mentre si sa, che non eb-  
be mai la sorte d'essere stata per breve tempo ammessa;  
o aggregata, e molto meno che mai sia stata nel privato  
Patrimonio del Principe confiscata. Se quella soggiacque  
per cencinquanta anni al vassallaggio de' Baroni: questa per  
un tempo indefinito, e immemorabile l'ha sofferto, senza  
chè possa rintracciarsi il principio di tal vassallaggio, scor-  
gendosi soltanto da' Regj documenti, che tre secoli fu vas-  
falla della Famiglia Modica, Moncada, ed Eredia, e per altre-  
tanto tempo senza la minima querela ha continuato a rico-  
noscere come Padrona questa benemerita, ed illustre Fami-  
glia de' Gaetani. Ond'è che a dismisura concorrono le ra-  
gioni, e sovrabbondano gli argomenti, e noi sebbene ci  
fossimo impegnati oltre il bisogno a proporli, e giustificarli  
diffusamente, stimassimo ciò praticare non solamente per  
far conoscere con diversi, e separati mezzi ingiusta, im-  
pertinente, e temeraria la pretensione dell'Istigatore, ma  
altresì per difendere a un tempo istesso dalla insidiosa mal-  
vagità degli altri Delatori l'inclita schiera de' Baroni. Poi-  
chè a dire il vero si sarebbe in brevissimi periodi ben co-  
min-

---

*tuum imponendum fore, & esse, prout  
cum presentibus imponit, & dictum egre-*

---

*gium Comitum a petitis absolven-  
dum, ut cum presentibus absolvit.*

minciata, e meglio conchiusa la difesa del Signor Principe del Cassaro, con dire ciò ch'è innegabile da chi non vuol dichiararsi pernizioso Novatore, che il possesso di sei secoli fa riverirsi da tutte le Genti, da' Magistrati, e da' Principi, e fa svanire le ingorde brame de' protervi, ed ambiziosi Istigatori,



337

## PARTE SECONDA

*La sola Offerta è bastevole per doverfi  
negare la riduzione al Demanio  
alla Terra di Sortino.*



Utto diverso da' precedenti articoli è questo, che nella seconda parte esaminar dovremo. Per appagare il genio dell' offerente Mariano Celona, fingeremo una novella ipotesi, che Sortino non sia qual si è fatta conoscere in ogni tempo, ma che fosse stata un' antichissima Città Demaniale modernamente al Baronal Vassallaggio soggettata. Non potrà col suo nobile desiderio più di questo infingersi il suo amorevole Cittadino Celona, nè desiderare più potente ragione, che una indelebile qualità, e una recentissima disgregazione dal Demanio. Tuttavia egli, che con sì belle idee s'immaginò in alto grado sollevarla, coll' opere poi miseramente sbalzolla nel precipizio; imperocchè non sapendo frenare dagli stimoli di una cieca passione il suo ardentissimo affetto, si avanzò a formare una stravagante Offerta, e con ciò accrebbe la nostra difesa d' altri rilevantissimi mezzi, che altronde non s' avrebber potuto rinvenire, s' egli a bello studio, e colle sue stesse parole non avesse congiurato al danno della sua Patria. Quindi è, che senza formar diversi capitoli restringeremo colla maggior brevità il nostro discorso, e farem nella sua Offerta considerare la capitolazione più indegna col nostro Augustissimo Sovrano: la superbia più stomachevole ne' progetti avanzati al suo Barone: la temerità più insoffribile a scorno dell' altre Città Regie: la più sciocca frenesia di voler formare della sua Patria una Repubblica per governarla da Sindaco, da Arbitro, da Amministratore: e finalmente la più ingorda ambizione nel voler togliere un feudo alla sua nascente Repubblica, per divenir indi Barone, e nobilitare in tal guisa la sua posterità.

V v

Tan-

Tanti bizzarri pensieri rendono del pari memorabile la impresa, ed agevolissima la difesa; mercecchè leggendo questa Offerta, a chiaro lume vedrassi, che in ogni periodo spira acerbità, vendetta, e vanità. Pria però di confutare la di lei scomposta orditura, uopo è, che dallo Spettabile Avvocato Fiscale l'ajuto, e la protezione s'implori, la di cui autorità impiegando l'efficacia delle sue giuste istanze nel preservar l'Erario, e nel custodire le Regalie dall'astuzia degli usurpatori, deve per contrario effetto, e per lo zelo del suo autorevole uffizio ributtar generosamente le mal consigliate dimande di coloro, che col bel nome di Causa Regia voglion coprire le abominevoli oppressioni, e le più ingiuste proferte.

La Sperienza, ch'è la più fedele condottiera in ogni affare, ci ha sovente fatto apprendere, che i Delatori pensan più a se medesimi, che al Fisco, volendo, che costui vaglia di scudo allo sfogo de' lor superbi attentati; ma molto più questo s'avvera, quando si tratta di riduzione al Demanio, allora s'è conosciuto per isperienza, che il primo pensiero de' Delatori è di tirare alla lor parte l'impegno, ed assistenza del Fisco. La previdenza però di colui, che lo regge, deve far, che preceda un sottilissimo squittinio, pria che s'inoltri a proteggerne l'istanze, e li più gravi Autori, che con laudevole zelo tal carica an sostenuto, (a

av-

(a) Frecc. de subfeud. lib. 2. cap. 59. n. 26.

Rovit. in pragm. 63. de off. Proc. Caesar. n. 19.

Moles Decif. §. 24. de Deman. Univers. q. 1. n. 46.

Prat. discept. 59. n. 80. & seq. Capyc. Galeot. decis. ad contr. 53. art. 1. n. 24. & 25. ibi.

Maturè autem, & cum maxima discretionè debet se gerere Patrimonii Regii Advocatus, ut non semper, & absque delectu petitionibus Demaniorum assistat, nisi rectè libratis, &

perpensis viribus, & qualitibus ipsius Universitatis. Ut Terra sit nudum viribus potens, & uberes habeat introitus ex propriis bonis, vel ex corporibus, quæ per Demanium a Barone transferuntur in ipsam Universitatem juxta cõsiderata per Dom. Reg. Moles, Rovit. & apta ad conservandum Demanium pro futuro tempore, & non exigua, sed magna, & talis conditionis, in qua timeri non possit, ut sub pretextu Demanii dilaceretur ab aliquo protervo Civè, seu Notario, qui sub usuris quærat pecuniam, ut duo, vel tres ex potentioribus

avvertono, che deve ben ponderarsi, chi è colui, che propone una tal petizione; qual sia l'Università, per cui si dimanda, se abitata da Nobili, o da Plebei, se povera, o ricca, da poter sostener il peso della reluzione, o se mossa da nobil desiderio di soggettarli alla immediata real giurisdizione, o sedotta da emulazione, e vendetta contro il Barone. Fra tutti però, che su questo punto anno scritto, s'ammirano due rinomati Avvocati Fiscali del vicino Regno di Napoli, il Reggente Camillo de Curtis, ed il Reggente Fabio Capicio Galeota, i quali con libertà degna della profonda lor dottrina, ed ingenua probità confessarono le corruttele, e gl'inganni, che nella proposizione di tali cause si praticano. Il primo (a) lasciò un prudentissimo avvertimento a successori di sì nobil carica, che si astenessero di proteggere simili dimande, perchè egli reso accorto da tanti casi sinistramente avvenuti, non volle mai aderirvi. Il secondo (b) assicura, che tali pretensioni sono bene spesso suscitate da qualche ambizioso Cittadino, che ad onta del Barone pensa erger il capo nella sua Patria per divorarsi le sostanze de' poveri, ed inalzarsi sulle altrui rovine.

Fatta già questa brevissima digressione senza più dilungarci in sì fatte proteste con persone dotate di finissimo discernimento, diam principio al discorso dal considerare tuttochè alla sfuggita l'Offerta, che v'è fregiata col solo nome di Mariano Celona, nome invero, che dopo un'impresa sì illustre troverà posto onorato negli annali della sua Patria. E veramente un impegno così singolare in con-

V v z

fron-

ribus alios decortient sub falsa causa. Et pauperes quotidie graventur, quod pluribus Terris evenisse testatur, & experientia quotidie compertum asserit Freccia, Rovit. de Pont. Unde generaliter a communiter accidentibus Demania, quæ in magnis Civitatibus, & Terris, quæ nobiles, bonos, & generosos habent Cives, qui pugnant pro beneficio Patriæ, ut vidimus paucis ab hinc annis in Terris

Seminariz, Tropez, Tabernæ, Amantheæ, Graniani, & aliis redemptis opera piorum Civium magno pretio pro conservando Demanio; si secus eveniat, ubi vires non suppetunt, & protervi sint Cives, ut evenit in locis, totum resultat in ipsarum perniciem, & exitium.

(a) Camill. de Curtis in *divers. feudal.* v. licet etiam n. 35.

(b) Capyc. Galeot. *loc. cit.* n. 24. 25.

fronto di tutti gli altri Cittadini, che tacciono; e dell' Università, che osserva un profondissimo silenzio, non può lasciarsi d' esaltare con laudi panegiriche, perchè qual novello Catone in lui solo veggonsi racchiusi l' amore, e la libertà della Patria, il pubblico beneficio, e la comune utilità.

Ma pure che si vuol fare, ha foggia ciuto ancor egli a' colpi dell' invidia, quali non anno potuto schivare gli Eroi più famosi divenuti sovente bersaglio della maldicenza. Non mancano fra suoi Concittadini moltissimi, e forse di pasta non tanto grossa, com' ei si dà a credere, che gridano altamente contro di lui, dicendo non essersi indotto ad un' impresa sì strana per amor del ben pubblico, ma per interessi privati, anzi per isfogo di passione, volendosi vendicare del suo Barone, da cui era stato anni sono cacciato giustamente in esilio.

Udiam però di grazia cosa risponde. Egli punto non si sgomenta, anzi prendendo dalle sconfitte maggior ardire nega il fatto per altro notorio, e produce una certificazione del Maestro Notajo della Corte di Sortino, in cui si fa pubblica fede, che non vi è processo onde apparisca essere stato inquisito, o condannato.

In un dubio importantissimo di fatto, dalla di cui verità dipende, o restar quell' infamati come calunniatori, o questo svergognato come bugiardo, ed impostore, abbiam voluto cautamente procedere con indagarne la verità da rapporti, che non mentiscono, e senza dar giudizio in quest' ardentissima contesa fra Celona, e li supposti suoi fanatici Concittadini, lascieremo, che i più avveduti, e prudenti la decidano.

Tutto è vero ciocchè nella certificazione del Maestro Notajo si contiene; ma ancor è vero, ch' egli sia esule, e ramingo. Non vi è processo, che la pruova de' commessi delitti convinca, ma non v' è pena, che non supponga reato. Fin qui potrebbero ambidue cantar la vittoria, se Celona per usar soverchio spirito non fosse stato sempre il fabro delle sue rovine. Egli svelò questo recondito arcano alla luce del mondo nell' anno 1734. ed avendo dichiarato d' essere stato perpetuamente esiliato da Sortino dal Principe del  
 Caf.



Cassaro suo Padrone, ne propose perciò la querela nel Tribunale della Gran Corte Criminale, ed ivi avanzò un'altra capricciosa dimanda di doverli dichiarare decaduto dall'uso della giurisdizion criminale il suo Padrone, perchè avendolo esiliato senz'aver fatto alla condanna precedere il processo, era questa una violenza, che seco portava la perdita della giurisdizione. Rispose il suo Padrone colle solite formalità giudiziarie, ch'egli aveva tollerato più del dovere i di lui trasporti, l'aveva più fiate ammonito, e più volte perdonato, ma continuando a vivere con troppo sregolato libertinaggio avea commessi delitti di tal condizione, e qualità, che non dovevan rendersi palesi ne' processi. Questi stessi fè tutti giustificarli al Tribunale, e non potendo il Celona ostentar innocenza, nè provare aggravj, e violenze, abbisognò soccombere, essendosi proferita una solenne sentenza confirmatoria del perpetuo esilio, e nel proferirla oltre i Giudici della Gran Corte altresì intervennero il Marchese Presidente D. Casimiro Drago di gloriosa memoria nel nostro Foro, e Ministero, ed il Marchese Presidente D. Francesco Gastone, che allora i diritti Fiscali con tanto applauso reggeva.

Or ciò supposto lascerem indecisa la contesa di Celona co' suoi Concittadini, perchè a noi non importa giudicare s'egli era meritevole di trionfo, o di supplizio qualora si fosse formato il processo. Un fatto però ne risulta indubitabile, ch'egli fu da Sortino perpetuamente esiliato dal Barone, e dalla Gran Corte fu nell'esilio confermato, e perciò resta sospetta la sua condotta d'aver fatto l'Offerta non già per beneficio della Patria, o per utile del Fisco, ma per suo propio vantaggio, e per ricuperare quel libertinaggio, che in ammenda de' suoi reati gli fu vietato di poterlo nella sua Patria esercitare.

Quest'accidente fa sovvenirmi di un savio avvertimento, che lasciò scritto al suo Successore il Re Giacomo d'Inghilterra. Egli, che nell'arte di regnare avea par troppo conosciuto le insidie, che sono tese a Principi dalle astuzie de' Delatori, stimò così ammonirlo (a): *Calumniam distinguas*

(a) Jacobi Regis vita de Institut. Principis ad Henricam Filiam l. 3. f. 31.

*guas a vero, primum itaque delatoris ingenium inspicias, deinde quid ejus intersit, conditio illius, quem detulit prospera, vel adversa, denique mores, & vitam illius, susurronem, & garrulum si inveneris, ejice ex adibus.* Ogni parola scritta da quel savio Monarca, par che fosse pel nostro caso. L'indole gentilissima del nostro Delatore, i suoi docili costumi, il suo genio indifferente, la sua condizione, rispungono certamente dalla sua persona quella massima: *Susurronem, & garrulum si inveneris, ejice ex adibus.*

Ma è tempo ormai di ripigliar il discorso dell'Offera, cominciando da una difficoltà, che si propongono i diligentissimi Avvocati dell'Offerente, difficoltà invero, che a noi non è mai caduta in pensiero. Dicon essi, che avendo scartabellato i libri de' Giureconsulti per illustrare la lor difesa, rinvennero in Camillo de Medices un caso pur troppo singolare, che un sol Cittadino puo far l'offerta per ridurre al Demanio la sua Patria. Ma sia con buona pace de' nostri riveritissimi Contraddittori. Chi loro spinse ad addossarsi cotal fatica? Noi ci siam sempre dichiarati, che fingiamo l'ipotesi, che tutta l'Università concorra nell'Offera, e se ciò non gli basta, fingeremo ancora, che il General Parlamento, e tutto il Regno la dimandi, ciò nonostante sarebbe di mestieri, che prima lacerassero questa Offera, e formandola poi a dovere, pensassero a restar indi esclusi dalle ragioni nella prima parte addotte.

Offerviamo però più per nostra istruzione, che per essere appartenente alla causa, ciocchè dice il Medices. Il caso veramente è raro, e così egli lo scrive (a): *Magnum quidem est temporibus nostris videre Leonettum Pessulanum Civem Universitatis Arina ad id etiam consensientis suis sumptibus liberare Patriam a dominio Baronis.* Per cosa stupenda la riferisce l'Autore, e forse il secondo dopo Leonetto sarà stato il nostro Celona; ma è meglio dire, che sia il primo, poicchè i nostri Contraddittori non avvertirono, che l'Università ancor concorse in quel caso: *Universitatis ad id etiam consensientis.* Ciocchè non s'

av-

---

(a) Medices cons. 50. *Giurba in respons. pro Francavilla.*

avvera nel nostro. Molto meno avvertirono, che quel Leonetto era un prodigo Barattiere, che voleva dissipare il suo Patrimonio per liberar la Patria dal giogo Baronale, ed il suo Celona è un uomo sagacissimo, ed accorto, che non avendo beni da dissipare alza l'ingegno per iscacciare senza danaro il Barone, affinchè possa egli investirsi di un feudo con farsi altresì Sindaco perpetuo, Arbitro, ed Amministratore di Sortino.

Su di ciò riflettendo non viene a me in pensiero di opporre a Contraddittori la celebre decisione della Camera di Napoli unita al Supremo Collaterale, che per punto generale prescrive poterli soltanto ammettere i particolari Cittadini a far tali offerte, qualora fanno il deposito del prezzo di propri danari senza speranza di ripeterli dall'Università, e con restar essi uguagliati all'altri Cittadini nel pagamento delle gabelle, e nell'amministrazione degli uffizj (a); poichè risponderà il nostro generoso Progettante, che queste cose sono da desiderarsi, ma giammai da sperarsi, che abbisogna rinascere nel Mondo un altro gocciolone come quel Leonetto per eseguirle, ma ch'egli non solamente non ha danaro per impiegarlo nel prezzo, ma molto meno per far le prime spese, essendosi a chiare note dichiarato, ch'egli vuol sollevare la sua condizione in divenire Sindaco, Barone, ed assoluto Dispositore, e che dal suo canto altro non farà, *Che ponere il solo suo nome, ed assistenza necessaria.* (b)

Basta fin qui per quanto tocca all'Autore di quest'opera. L'opera stessa farà ora maggiormente ravvisarlo per un Uomo assai singolare nel suo mestiere, e perciò cominceremo da' primi periodi del primo patto, che veramente sono degni di ammirazione per la novità dell'invenzione: così in esso si spiega.

„ Pri-

(a) Revert. *arrest.* 482.  
Camillus de Curtis *de feud. cap.*  
3. n. 70.  
Galeot. *loc. cit.* n. 29. *ad* 33.  
Marin. *ad Revert. obs. ad de-*  
*cis.* 432.

Capiblanco. *de Jur. Baron. prag.*  
8. part. 3. n. 157.  
Marade. *obs.* 55. *ad prag.* 63.  
*de off. Proc. Cesar.* n. 15.  
(b) *Seminar.* n. 1.

„Primo si deve V. E. compiacere obbligare l'Ill. Principe del Cassaro possessore di sudette Terre, che fra un termine breve a V. E. ben visto dovesse esibire il titolo della sua possessione, seu della compra di sudetta Terra, che fecero li suoi Autori da Giovanni Fernandez d'Heredia, o altro, ad effetto d'averfi la cognizione del prezzo sborzato da' sudetti Autori nella cennata compra.

Senza passare più avanti può francamente dirsi, che dimostrano ad evidenza queste prime parole la fallacia dell'offerta, la malizia dell'offerente, la novità del caso, ed il totale sconvolgimento di tutte le leggi, colle quali s'è fin ora governato il nostro Regno. Qualunque persona, che ha fior di senno in capo, se fa un contratto, procura prima sapere il prezzo, che deve sborzare. Ma se ciò avesse fatto il nostro Offerente avrebbe perduto il pregio dell'opera, perchè sarebbe stata una cosa rancida, da altri così praticata, e da tutt'i contrattanti risaputa. Quanto apparisce più ammirabile la sua perspicacia, se riflettefi, che sprezzando tutt'i pericoli, e gl'inciampi, che avrebber potuto ritardarlo si espone in un affare cotanto strepitoso, che lo maneggia per due anni, e senza mai sgomentarsi fa tre viaggi in Palermo, formando, e riformando progetti, e quel ch'è più notabile, fa tutto ciò non sapendo il prezzo, che deve pagare, e non avendo danari per poterlo sborzare?

Sono queste azioni peregrine, che sollevansi sopra il comune delle azioni volgari. Per pensarle abbisognansi trovare cervelli di tempra assai fina, e per eseguirle Uomini grandi, di quei, che dice il Volgo, che in ogni secolo ne nasce uno. E chi fuor di costui potea dar di fronte in mezzo a tanti pericoli, e difficoltà, e fare una offerta così leggiadra, e coraggiosa? E pur egli è innegabile, che la tanta abilità del Celona è quella appunto, che gli ha procacciato l'onorato titolo di temerario presso tutti quei, che san discernere, e regolare i confini delle virtù, e de' vizj; ed invero come potrà riputarli intraprendente, e non ancor temerario s'egli con una semplice offerta fa tre grandanni, al Fisco, al Barone, ed a se medesimo.

Che il Fisco possa restar deluso da quest'offerta, è

co-

comun sentimento di tutti quei, che l'an letto, poichè se il prezzo, che dee pagarsi al Barone, non corrisponde alle basse idee dell' Offerente, ogni cosa è svanita, e non potendo egli cautelare le once mille, che ogn' anno offerisce pagare al Regio Erario, viene a sventare la supposta utilità, con cui s'è ingegnato adescare il Fisco. Quindi se ancor finger si volesse, che quest' offerta fosse stata fatta dall' Università col concorso di tutte le sollemnità necessarie per obbligarla, sempre sarebbe un' offerta immaginaria; poichè non può l' Università obbligarli al prezzo, che non sa, e misurandosi dal prezzo l' utilità, ed il danno non può fare un contratto incerto, che in ogni sinistro evento sarebbe riputato per nullo, invalido, e doloso, ed ecco in tal guisa, che il decantato beneficio del Fisco non s' avvera. Che il Barone resti in quest' offerta spietatamente malmenato, è altresì concorde opinione di coloro, che l'an letto; poichè il volerlo obbligare fra un certo termine ad esibire il titolo di sua possessione è lo stesso, che fargli una acerba violenza abborrita dalle leggi del Regno (a), dal gius pubblico (b), e dalla ragion civile (c), che difendono i possessori da tali importunissime richieste.

Ma perchè tanto fracasso nel dimandare l' esibizion di un titolo, che lo stesso Offerente mostra sapere, e con effetto già l' ha menzionato nell' Offerta? Noi veramente non sappiamo indagare quest' altro mistero, e se mai volessimo supporre, che gli fosse ignoto, diciam così: che se questa causa dovesse trattarsi in qualche sconosciuto paese, dove non fossero ancor penetrate a dirozzarlo le leggi comuni, e il diritto delle genti, potrebbe soltanto

X x

di-

(a) *Const. ab Officialibus. Ut nulli Offi. cog.*

*Cap. Regni 387. & 456. Reg. Alfons.*

(b) *Hierem. Setzero disc. 20. penes Arum. de jur. pub.*

*Petr. Syringus de pace Religionis Concl. 48.*

(c) *L. si in rem aliquis ff. de rei vendicat.*

*L. quingenta ff. de probationibus.*

*L. cogi C. de petit. heredit.*

*L. ninois grave C. de testib.*

*L. 2. l. actor. C. de probat.*

*L. qui accusare l. fin. C. de*

*Ædend.*

*L. cogi C. Theod. de fide testium, & instrum.*

dimandarli per titolo, l'acquisto, che fero i Gaetani di questa Baronia; ed in tal caso prontamente restarebbe soddisfatta la curiosità di chi ne farà la richiesta con documenti autentici della Real Cancellaria: che possedendola con piena libertà Giovan Ferdinando di Eredia in vigor di due regj Diplomi del Re Giovanni, e del Re Ferdinando, fu poi precedente l'assenso speciale dell'istesso Re Ferdinando trasferita a Gvidone Gaetani con una promessa, e solenne giuramento fatto dal Re di conservarlo sempre nel possesso della Baronia, e con aver assolutamente rinunciato a qualunque diritto di prelazione. Ed ecco con ciò giustificato il titolo nelle forme più legittime, e solenni da chi potea trasferirlo, perchè libera gli spettava la Baronia, e da chi potea autorizzarlo, che fu il Re, che confermollo, ed approvollo.

Questi documenti, ch'erano ben noti al nostro Offerente, accrescono la nostra maraviglia veggendo, che al Barone li dimanda. Perchè dare passi cotanto inutili, e superflui? Perchè agitarli la mente in cose risapute, e ricantate? Perchè far tanti strepiti per aver esibiti quei documenti, ch'egli stesso tiene, ed accenna nel progetto? Veramente non si sperava una tal debolezza da un Uomo così scaltro, e perspicace. Egli però deridendo le nostre ammirazioni risponde, che l'unico fine, a cui va a mirare questa dimandata esibizion di titolo si è (son sue parole) *ad effetto di averse la cognizion del prezzo sborzato da sudetti Autori nella cennata compra.* Ma ci avrà per compatiti, se in questo non possiam apagare la sua curiosità, perchè nemmeno ci è noto a quanto avesse potuto ascendere, anzicchè sicuramente si crede, che l'Eredia non volle prezzo da Gvidon Gaetani, e che per gratitudine gli lo lasciò, potendolo ben fare, perchè possedeva la Baronia con piena libertà, e potea a suo bell'agio per donazione, e per gratitudine in chiunque trasferirla.

Indarno però si logora il cervello il nostro Progettante, giacchè se il prezzo di Sortino da nessun s'ignora, egli stesso più degli altri dee saperlo. Il prezzo di Sortino è per l'appunto quanto vale, la Baronia, e Terra di Sortino.

347

tino. Quanto v'è in essa di feudi, e di miglioramenti altrettanto v'è di prezzo, ed a proporzion di quanto tutti gli altri Feudi, Terre, e Baronie del Regno ne' nostri tempi si sono vendute, così ancora devesi stabilire il prezzo alla nostra Baronia.

Sorride a questa replica il nostro Progettante, e con viso risentito risponde, ch'egli non è tanto sciocco per voler pagare il prezzo di oggidì, poichè a tanto non arriva il suo coraggio, ma che vuol avere la cognizione del prezzo sborzato da sudetti Autori nella cennata compra, cioè a dire nell'anno 1477. affinchè nemmeno restituendolo al Barone (come appresso si dirà) potesse senza restituzion di capitale discacciarlo. Sarebbe questa una botta di mano maestra, e una pensata da far risuscitare quel Leonetto Pessulano, per vederlo altra volta morire di pena, perchè col suo torpido cervello a tanto non pensò. Ma per potersi eseguire questo singolar pensamento, farebbe di mestieri, che pria rivoltasse gli ordini prescritti al regolamento della vita civile, o pur che dettasse a suo capriccio quest'arbitraria legge nella sua novella Repubblica di Sortino per poi eseguirsi contro il suo Barone.

Noi però, che siamo regolati da altri sistemi molto diversi da quelli, che nel suo dispotico governo pensa stabilire, non potremo dispensarci di rispondere co' termini, che la ragion civile, e la municipale c'insegna; e perciò consideriamo, che non può formarsi questa disputa nelle vendizioni da' Giureconsulti chiamate coattive, qual sarebbe questa. Imperocchè, sebben prevale al privato il pubblico beneficio, e sforza il compratore al possessore obbligandolo suo mal grado a vendergli la cosa, che possiede, tuttavia le leggi stesse, che d'una parte l'astringono, dall'altra lo difendono, e se impongono, che a forza fosse obbligato a vendere, comandano del pari, che non se gl'inferisca pregiudizio, e che ne acquisti il presente valore: anzicchè le nostre leggi patrie aggiungono l'avanzo di una altra terza parte per mitigare al possessore la gran pena, che soffre nel dovere involontariamente dimettere la cosa posseduta.

Con queste regole dovrebbe procedersi nel nostro caso, ma noi, che siam tutti intenti a barattar la nostra ragione per farla maggiormente risplendere nelle tante ipotesi, che abbiam figurato, un'altra ora ne fingeremo, che se mai si trattasse di contratto, che avesse più sembianza di pignorazione, che di vendizione, perchè fosse stata convenuta per patto la perpetua reluizione, nulla dimeno sarebbe sempre impertinente la pretesione di non voler pagare il prezzo presente della reluizione, ma l'antico del contratto. Poichè l'accrescimento intrinseco, che ha prodotto il corso del tempo, e la riputazione, e maggior estimazione della cosa cede a beneficio del possessore, e compratore, e giammai dell'antico venditore (a). Nè merita più di esaminarsi ne' nostri Tribunali quella rancida opinione, che negli scorsi secoli da taluni si propose, per far acquistare l'accrescimento intrinseco al venditore, giacchè dopo la celebre decisione del nostro Siciliano Garzia Mastrilli (b) si diede stato a questo punto, e gli altri, che dopo lui scrissero, o ne' Tribunali decisero, non si allontanarono da questa opinione, avendo fatto acquistare il valore intrinseco al Compratore (c).

In questi termini però senza scostarci dall'ipotesi proposta dovrebbe considerarsi un'altra circostanza, che consiste nell'intrinseco accrescimento della moneta (d). Imperocchè il prezzo si suppone sborzato nel secolo XIV. molto prima dell'invenzione dell'Indie, ond'è, che non può darsi una giusta proporzione alla moneta di quel tempo, colla pre-

(a) Barbof. in l. 2. C. de pact. inter emptor. & venditor.

R. R. recent. p. 16. decis. 337. n. 23.

Fontanell. decis. 571. n. 4.

Urceol. conf. 24. n. 26.

(b) Mastrill. decis. 201. n. 16. & 17.

(c) Thesaur. decis. 140. n. 5.

Urceol. conf. 24. n. 12.

Anald. de cœnere. disc. 57. n. 10.

Luc. de empt. disc. 32. n. 162.

16. De servit. dec. 87. n. 9.

Paulut. differ. leg. 34. n. 42.

(d) Tiraquel. de retrait lignagier §. 1. gl. 18. n. 27.

Faber. de var. nummar. debit. solut. cap. 4.

Brun. de monetis p. 1. s. n. 3.

Sala de monet. cas. 10. & 24.

Thesaur. decis. 174. & de augum.

moneta p. 1. a n. 60.

Coppen. observ. 8. lib. 2.

Cothoman. conf. 36. n. 71.

n. 47.

Gob. de monet. cap. 4. a n. 60.



presente, che corre. Ed in pratica nemmeno potrebbe verificarsi l'oncia di que' tempi, a quanto presentemente possa corrispondere. E pure il nostro Offerente con tratti d'Uom prudente, ed economico non lascia d'insistere, che quel prezzo vuol dare, e questo stesso vuol saperlo da noi, non sapendo nemmeno quanto allora si pagò.

Oltre a tutto ciò doveva egli curare di non essere contrario a se stesso, giacchè avendo preteso la riduzione al Demanio, viene a valersi del rimedio del retratto, e prelazione, quindi è, che doveva restar avvertito, che nessuno finora ha posto in dubbio, che chi pretende usare il retratto pagar deve il valor presente al possessore, e non quello da lui sborzato nella compra. Doveva altresì, per non contraddirsi, avvertire, che avendo richiesto la riduzione al Demanio, s'appoggia unicamente all'equità, che non restando in danno il Possessore mercè la restituzione del prezzo, verrebbe l'Università ad acquistar la libertà. Qual dunque sarebbe l'equità, se dovesse depositarsi il prezzo antico? Se non dovesse uguagliarsi il divario della moneta? Se dovesse il possessore perdere l'intrinseco valore? A me pare, che questo sarebbe uno spoglio rimproverato da tutti gli Autori, che anno scritto queste materie di Demanio, perchè tutti concordano nel dire, che deve indispensabilmente riportare il possessore il valore presente della Baronia insieme colle spese, e bonificamenti in essa fatte, anzicchè per non restare in nessuna cosa pregiudicato, deve l'Università depositare il prezzo, le spese, e ancora gl'interessi. (a)

Ma pur troppo si è dimorato nel considerare i primi periodi del primo patto. In essi è vero, che l'Offerente s'è fatto conoscere per Uomo, che bene intende l'arte dell'economia, ma la sua finezza sorpassa tutti gli economici del mondo, poicchè ha trovato la ricchissima maniera di dar parole per denari, e di ricuperar Sortino, senzachè

pa-

(a) Moles decis. §. 24. de Deman.  
Univerf. q. 1. n. 13. 14. 15.

Galeot. decis. ad contr. 53. n. 12. Cesar.  
13. & seq.

Marin. resol. lib. 2. cap. 17.  
Rovit. in prag. 63. de Offic. Proc.

Marad. obser. 55. ad eand. prag.

pagasse un quattrino del presente, o dell'antico prezzo. Ecco come egregiamente si dichiara.

„ Ad effetto di averli la cognizione del prezzo sborzato da sudetti suoi Autori nella cennata compra, e potersi dall'Offerente *nomine Universitatis* soggiogare „ al 5. per 100. sopra sudetta Terra, e Territorio, per quanto assorbirà il capitale sborzato.

Vengan ora al confronto di Celona tutti gli avidissimi Finanzieri de' Tartari, e de' Turchi, e dicano se nel lor dispotico governo an forse pensato di far ricompre senza danari, di far reluzioni senza deposito di prezzo, di usar prelazione senza restituzion di capitale? Ah ch'è Paese troppo angusto Sortino da poter capire l'alte, e smisurate idee della vasta mente di questo suo rarissimo germoglio! Dovea egli approfittarsi dell'esilio, e far la sua fortuna nel dare economici consigli al grande Imperio del Mogol, perchè resterebbe sprofondata qualsisia Città dal peso de' suoi gravissimi progetti.

E così per verità va la faccenda in questo punto di voler del prezzo formarne il censo al cinque per cento, il quale in pratica cagionerebbe la final rovina, ed estermio di Sortino, perchè dovendosi pagare il prezzo della Baronia, come oggidì potrebbe venderli, che farebbe per l'appunto al due, o due e mezzo per cento; conforme sono state vendute l'altre Terre, e ancor li feudi senza popolazione; ne risulterebbe da ciò una notevole sproporzione, che non potrebbe più sussistere l'Università, la quale esigendo al due, o due e mezzo, e dovendo pagare il censo al cinque per cento, non terrebbe più equilibrato l'introito coll'esito, cosicchè nel primo anno dovrebbe soggiacere a una infallibile rovina.

Non può col suo feracissimo ingegno rispondere a questo calcolo il nostro acuto Progettante, ed essendo un conto aritmetico, che non può fallire, esclude qualunque pretenzione di riduzione a Demanio, poichè in casi meno esorbitanti dove non s'è proposto di obbligar il Barone a contentarsi del censo in vece del prezzo, ma che l'Università ha preteso mutuarli Capitali da terze persone per

pa-

pagare il vero prezzo in contanti con formate cenfi a coloro, che l'avevano sborzati; s'è considerato, che ne risultava il divario da Noi accennato; sicchè per non immergere l'Università in una sicurissima rovina s'è lasciata nello stato baronale. (\*)

A questo passo con ragion ci ammonisce di poco avveduti l'Offerente, perchè se avessimo letto interamente il patto, si sarebbe trovata nel fine la risposta al calcolo, a cui testè Noi abbiamo detto, che non poteva col suo feracissimo ingegno rispondere. Quindi è che egli il tutto prevedendo propose la vendizione de' feudi, che compongono la Baronia, per redimere col prezzo il censo, ed uguagliare in tal guisa il Patrimonio dell'Università, onde così conchiuse il patto.

„ O pare deve V. E. concedere la facoltà al suddetto  
 „ Offerente di poter vendere uno, o più feghi, o altre  
 „ pertinenze a detta Terra spettanti colla cautela del Ver-  
 „ bo Regio al maggior Offerente, acciò possi col prezzo  
 „ delli stessi approntare in contanti al suddetto Ill. Principe  
 „ possessore suddetto prezzo da' suoi Autori erogato *tempo-*  
 „ *re emptoris*; qual facoltà di vendere, e Verbo Regio  
 „ esercitat si possa anche per il ricattito delle onze mille  
 „ annuali, come sopra offerte, come pure per la sug-  
 „ glu-

(\*) Rovit. *lot. cit.* n. 18.

Marade. *in animad. ad Stai-*  
*ban. resol.* 2. n. 14. 15. ibi.

Fortius denegandum esset beneficium praelationis Universitatibus, quando expediens non esset Regiæ Majestati eas in Demanio retinere, ut habetur ex DD. cum latis per eundem Aget. Reverter. Dicebatur pariter, quod terra pauperrima erat, & pro obtinendo Demanio ultra ducatos triginta mille, quos interesse comprehenso solve- re tenebatur, & cum summam hanc non haberet, necesse erat, ut a personis divitibus pecuniam acciperet, & ad rationem quinque pro centenario,

sic postea feudales redditus emens ad rationem quatuor cum dimidio, quò fiebat, ut quantò citius fore cederet, & sic iterum Baronem quæret, nam secus destrueretur, nec Fiscoles functiones Regiæ Curie, sive ordinarias, sive extraordinarias solvere demum potuisse. Insaper excluduntur Universitatès a Regio Demanio, quando cernitur libertatem non esse duraturam, ex quo non possunt sustentare Regium Demanium, dum opus esset iterum de novo alteri vendere, & in servitutem redire, nullo considerato Regis interesse.

„ giugazione a favor di sudetto Barone , quale suggiugazione ricattar si possa in tre eguali paghe , e qualsivoglia diritto, che la Regia Corte tiene sopra sudetta Baronìa resti solamente esperibile sopra la cennata suggiugazione, o capitale depositando , come pure il diritto di tutti li Predecessori suggiugatarj , che sopra sudetta Terra , Territorio , e pertinenze si ritrovano formati *post emptio-*  
 „ *nem* , si debbano esperire contro sudetto Capitale , o suggiugazione , che a favor del cennato Barone si formerà  
 „ come di sopra s'è detto .

Lasciamo il Barone per bersaglio de' crudelissimi dardi, che l'offeso progettante in questo patto gli scaglia. Poteva ben egli schivarli se avesse usato la gran massima della dissimulazione, o pur l'altra pur troppo amata dall'Offerente del *quod libet licet*. Ma s'egli fè conoscersi indiscreto, perchè volle usar giustizia nel gastigarlo coll'esilio, se non volle tollerare i suoi trasporti, soggiaccia ora alla nobile rappresentaglia di questo suo sdegnato Vassallo, giacchè noi lasciando alla sua discrezione, vogliam soltanto in questa parte difendere il Fisco, e l'Università. Perciò non vogliam proporre in sua difesa, che sia stravagante la dimanda di doverli formar censo al Barone, per poi redimerlo col prezzo de' suoi stessi feudi. Lasciam di considerare, che sia un'impertinenza il pretendere, che si spogli de' suoi feudi un' illustre antichissimo Barone, per investirne qualche sconosciuto compratore. Tralasciam d'impedire la stragge, che vuol usare contro tutt'i Parenti, e creditori del Barone, a quali voler circoscrivere l'ipoteca de' paraggi, delle doti, e delli crediti sopra il tenue censo, che vuol formare è lo stesso, che volerli spiantare, rovinare, impoverire. Non pensiamo nemmeno di dire, che sia una inaudita stravaganza il dimandarli prelazione di un predio per mercantarlo, e venderlo ad un'altro: che sia una sciocca pretenzione il dimandare riduzione a Demanio di una Baronìa, per trasferire in altri Baroni i feudi, che la formano, e costituiscono. Non c'impegnamo finalmente in arringare molt'altre irregolarità, e dissonanze, perchè siamo fermi nel pensiero di voler solamente difendere il Fisco, e l'Università.

Con

Con ragione l'Università si lagna del suo amabile Cittadino, che avendo pensato sollevarla, non che al sublime grado di Città Regia, ma all'eccello di Repubblica, le toglie poi i mezzi da poter sussistere, e da poter essere rispettata, ed onorata, qual'egli vuol crearla, e fondarla nuovamente. Qual sarebbe Sortino senza dominio, senza feudi, e senza territorio? Cosa mai verrebbe ad alcanzare? Qual sarebbe il suo profitto? Qual la grandezza, l'utile, il vantaggio? Unico si risponde, ed è per l'appunto il riacquisto del generoso Fuoruscito, dell'Esule della Patria. Pensa veramente bene l'Offerente per quanto al suo negozio appartiene, ma replica l'Università, ch'essa non ha da emulare con Roma, o con Atene: che non è stata usanza in Sortino di dar la corona di quercia a chi conserva un Cittadino (a): che quantunque per la libertà, che pensa restituire alla Patria, debba egli paragonarsi a Temistocle, o a Catone, pur nondimeno e Roma, ed Atene abbandonarono i due innocenti Fuorusciti, sprezzarono quella vana libertà, e vollero goder la pace, che lo stato presente lor dava. Conosco, ch'egli fremerà di sdegno, e di furore per l'ingratitude, che soffre dalla sua Patria, ma si consoli con Temistocle, o con Catone, che ancor essi furono dalla Patria abbandonati, e menando i suoi giorni in istraniero paese, morirono esuli, e raminghi.

Maggiori però sono le doglianze del Fisco, perchè avendo conceputo di poter approfittarsi mercè questo progetto di once mille annuali, or con questo patto vede deluse le sue speranze. Imperocchè vendendosi i feudi, tutto il prezzo se l'acquisterà il Barone, a cui appartengono. Nè dal nostro Offerente può il contrario pretendersi, non essendosi ancor trovata questa doviziosissima miniera, che del prezzo della cosa altrui la metà si desse al Padrone, e l'altra metà se l'acquistasse chi lo sforza a vendere. Laonde se tutto il prezzo de' feudi al Barone appartiene, dov'è il modo, per far eseguire il pagamento delle once mille promesse al Fisco? Dovrebbe l'Università pagarle coll'

Y y

odier-

(a) Tacit. *annal. lib. 15.*Ovid. *lib. 3. trist. eleg. 1.*Dio. *lib. 53. in actis anni 726.*

odierno suo patrimonio , e co' fondi , che presentemente possiede. Ma chi non sa , ch' ella appena può soffrire i pesi comuni a tutte l'altre Università del Regno? Sicchè lo stesso Celona abbisogna col suo buon talento conoscere , che da se stessa fa ravvisarsi per un' offerta ingannatrice , che assai dice , ma nulla conchiude , molto promette , ma niente potrà eseguire.

Lode a Iddio , che ci siamo sciolti dal primo patto . Non è stato poco uscir dal laberinto di tante speziose invenzioni senza confondersi la mente , e l'intelletto. Or faremo qualche riflessione sopra il terzo patto , giacchè del secondo se n'è parlato allorchè si trattò , che nemmeno l'Offerente voleva assumersi le spese giudiziarie , proponendo egli , che se le debba assumere il Regio Fisco , spiegando la ragione , perchè intende *ponere il suo solo nome , ed assistenza necessaria*. Ragione per verità poco onorevole al suo distinto merito , perchè fa ravvisarlo per un torbido Istigatore.

Ma lasciando via ciocchè può risultar di pregiudizio alla sua fama , gli faremo in compenso un encomio per quanto continuò a progettare nel terzo patto , dove fè conoscere l'invariabile sodezza del suo spirito , perchè avendo risoluto discacciar dal possesso il Barone senza far precedere per lo meno la restituzione dell'antico prezzo , ugualmente pensò alla maniera di non pagargli i miglioramenti , e così disse.

„ Si obbliga sudetto Offerente per li benefatti potesse  
 „ opponere sudetto Illustre Principe , come sono molini ,  
 „ paratori , ed altri simili , fatta la stima della fabbrica , e  
 „ di ogn'altro , dedotto però il valore dell'acqua , del fon-  
 „ do , delle prese , ed aquedotti come compresi nel prezzo  
 „ della compra di sudetta Terra , e Territorio , del capi-  
 „ tale formarne a favore di sudetto Possessore soggiogazio-  
 „ ne al cinque per cento , anche redimibili in tre eguali  
 „ paghe , e per questo ricattito sia pur concessa a sudetto  
 „ Offerente la facoltà di vendere col *verbo regio* come  
 „ sopra , e per l'illiquidi prestare pleggeria per l'atti del  
 „ Maestro Notaro della Corte delle Città di Agosta , o Car-  
 len-

„ lentini ; ad effetto che liquidati se ne formi a favore  
 „ del riferito Possessore soggiogazione come sovra.

Non v'è cosa più difficile dell'arte di pensare. Se non vi sia una mente feconda, e dalla natura ben organizzata a tal mestiere, non potrà qualunque studio compiutamente formarla. Or chi potrebbe sventolando libri, e rivoltando Biblioteche pensare alla maniera di poter togliere al Barone la sua antica Baronia, senza pagargli prezzo, e bonificamenti, e questo stesso non farlo per via d'invasione, ma coll'autorità de' Magistrati, e coll'approvazione del Principe? Veramente per ben adoprarli in quest' arte si richiede una mente libera a' ritegni non sogetta; abbisogna imitare il nostro Progettante, ch'è perfettissimo, ed inavanzabile; egli è dotato di uno spirito superiore, che non serve, ma comanda alle leggi; di una mente libera, che doma la ragione; e di un genio così intrepido, che non teme pericoli, e le difficoltà non lo inquietano. Quanto è ben pensata *la soggiogazione al cinque per cento redimibile in tre eguali paghe per li benefatti liquidi!* Quanto è meglio *la pleggeria, che vuol prestare per li benefatti illiquidi per l'atti del Maestro Notaro della Corte della Città di Agosta, o Carlentini?* Egli l'ha posto all'onor del Mondo; eran prima riputati per mendici Scrivani, che appena potevan render cauta una meschinissima malleveria. Da quì innanzi saranno i banchi più vigorosi, per conservare i gran depositi, e per cautelare la esecuzione de' contratti più rimarchevoli.

Sono rarissime è vero l'accennate proposizioni, ma non an che fare con quella, dove alla sua scaltrezza s'ingegnò accoppiare la parsimonia di una sottile economia. Pensando egli, che non potevan reggere le sue vastissime idee al grave peso degl'ingentissimi miglioramenti fatti nella Baronia, si sforzò deluderli con formare un patto artificioso, confuso, ed imbrogliato. Perciò disse, che voleva solamente far buoni i miglioramenti *di fabrica, e di ogn'altro, dedotto il valore dell'acqua, del fondo, delle prese, ed aquedotti, come comprese nel prezzo della compra di sudetta Terra, e con arte da Maestro confonde coll'*

acqua, e col fondo le immense somme, che s'impiegarono nella fabbrica *delle prese, ed aquedotti*. Che si scemi il valor dell'acqua, e del fondo pare ragionevole. Ma che le prese, ed aquedotti s'abbiano per comprese nel fondo, non è proposizione, alla quale con sua buona pace possiam dare sicuro passaporto. Chiunque potrebbe fare una tal petizione, ma non già egli, ch'è tanto ben'inteso degli affari di Sortino. Sapendo dunque, che queste prese, ed aquedotti sono opere di grandissimo dispendio, che nel corso di ventiquattro miglia portano l'acqua da Sortino in Siracusa, e che per condurli al suo fine s'abbisognaron perforare monti, smantellar colline, e terrapianare valli; dovea considerare, che non sono spese da confondersi coll'acqua, e col fondo, ma più tosto doveansi specificare, allorchè disse di volere far buone le spese di fabbrica, ed altro. In che si verifica quest'*altro*, se non farà il suo effetto per le prese, ed aquedotti? Sono esse opere manufatte parte di fabbrica, e parte di scarpellino. Quindi è, che deve contentarsi il nostro Offerente di farli buoni al possessore, altrimenti sarà riputato per un invasore, che per via di ostile rappresaglia tenta rapire al suo Padrone la Terra, li Feudi, la Baronia, ed i miglioramenti.

Chi giunge fin qui a leggere queste nostre brevissime riflessioni, farà concetto della grande abilità del Progettante, e pure è una piccolissima parte di quel gran tutto, che lo forma, lo adorna, e che lo rende raro, e singolare. Non è stato piccol piacere vederlo progettare sù punti particolari, e privati, quantunque molto nobili, e strepitosi. Quanto maggiormente resterà ora chiunque appagato in vederli ergere il capo, ed inalzar la mente a pensieri sublimi, ed eminenti. Or vedrassi comparire più savio di Platone, e più prudente di Tommaso Moro; perchè se entrambi vollero dettar leggi, e propor sistemi alle loro immaginarie Repubbliche, egli le detta, e le propone alla sua Patria, ed alla sua favorita Repubblicetta di Sortino. Maggiormente però risplende la sua saviezza per essersi appartato da' regolamenti delle antiche Repubbliche greche, o latine, ed intrapreso quelli delle Città Anseatiche facendo or comparir  
da



da Senator di Norimberga, or da Statolder d'Olanda, ed or da Borgomaestro d'Amsterdam, con aver dettate leggi alla sua Repubblica, e formate capitolazioni col Sovrano.

Non conviene a noi riferire la struttura di sì nobili pensieri: colle stesse parole come dall'autore si scrissero, qual capo d'opera quì lo presenteremo; e perchè è stato di mestieri chiosare l'opere di tutt' i grand'Uomini, perciò noi gli faremo alcune brevissime note. Così egli si dichiara.

„ In ogni caso, che V. E. giudica dover precedere  
 „ per sudetta riduzione consiglio fra li naturali, sudetto  
 „ consiglio s'abbia da detenere da sudetto Offerente, al  
 „ quale si deve V. E. compiacere eliggere per Sindaco sua  
 „ vita durante, di sudetta Terra, assieme con sudetti ven-  
 „ ti, o più persone da detto Offerente eligendi.

„ Che fatti sudetti contratti suggiugatorj, e prestata  
 „ sudetta pleggeria per li benefatti illiquidi come sopra, e  
 „ conchiuso sudetto consiglio, se sarà necessario di un su-  
 „ bito si deve compiacere V. E. ordinare la riduzione di  
 „ sudetta Terra al Regio Demanio, e creare li nuovi Of-  
 „ ficiali a nomina di sudetto Offerente, e di sudette ven-  
 „ ti Persone, la elezion de' quali Giurati dev'essere per an-  
 „ ni cinque, dovendo restare all' istessi, e suoi successori  
 „ Giurati la sudetta Terra, e Territorio *cum omnibus per-  
 „ tinentiis suis*, conforme la possiede sudetto Ill. Principe.

*Sindaco durante vita!* è cosa inudita nel nostro Regno. *Sindaco perpetuo!* è un impiego, che si oppone al buon governo, anzicch' è disapprovato dalle nostre patrie leggi, che vogliono annuali questi Offizj nelle Città Demaniali. Potrebbero dispensarsi per li segnalati meriti, e rarissimi talenti del nostro Progettante, se le rammentanze degli antichi avvenimenti non ci ammonissero, che non si fa la minor differenza fra Sindaco perpetuo, e Tiranno della Patria (a), così torbida, e sediziosa s'è sempre riputata tal dimanda. Il solo Giuseppe d'Alessi nome d'infame

me

(a) Il Conte Collurafi *Storia delle Tumultuazioni di Pal. p.2. fol. 161.* ibi.

Ma nel mentre l'Alessi disponeva i mezzi per esser Sindaco perpetuo di Palermo, o Tiranno.

me memoria in questa Capitale pretese esser Sindaco perpetuo della Città di Palermo; ne strappò dal Vicerè in una capitolazione il consenso, ma due soli giorni trionfò nell'impiego, poichè nel terzo fece il fine a chichesia ben noto.

*Il consiglio s'abbia da desenero da sudetto Offerente assieme con venti, opiu persone da detto Offerente eligendi.* Questa è una dimanda, che non sembra proporzionata a un Senator di Norimberga, o a un Borgomaestro di Amsterdam, ella è di nuovo conio. Non la pretese Cromuel in Inghilterra, e moltomeno il Principe di Oranges in Olanda. Li Parlamenti, e Consigli debbono essere liberi, composti di soggetti diversi, e di diversi umori. L'essere tutti mancipati alla volontà del Capo, e da essolui eletti, prescelti, e dipendenti è sistema solamente praticato dal Gran Kam degli Tartari, e da tutte le potenze Arabe, ed Africane.

*Creare li nuovi Officiali a nomina di sudetto Offerente, e di sudette venti persone.* Questa è spiegata a meraviglia, ed è presa dal governo Aristocratico delle tre Repubbliche d'Italia, Lucca, Genova, e Venezia. Egli non minor modestia, che prudenza s'è diportato in quest' affare. Poteva come Sindaco perpetuo, e Capo di questa Repubblica riserbarsi l'elezione di questi Uffiziali, come per l'appunto s'aveva riserbato l'elezione de' venti Consiglieri, e Parlamentarj. Ma per fare che tutto il Consiglio desse i suoi suffragj, pertanto con molto giudizio volle seguir l'orme delle tre Repubbliche, che in tali elezioni tanto fan valere il Doge quanto il Senatore, e tutto il Senato provvede lo Stato di Uffiziali.

*La elezion de' Giurati deve essere per anni cinque.* Sembra al primo aspetto una strana novità, perchè nell'altre Città Regie ogn'anno si cambiano. Se però si riflette, che a Sortino non rimane la minor somiglianza con tutte l'altre, non farà per cagionare stranezza, o novità.

*Dovendo restare alli Giurati, e suoi successori la sudetta Terra, e Territorio cum omnibus pertinentiis suis conforme la possiede sudetto Illustrè Principe.* Non è sciocco il pensiero, anzicchè troppo acuto, e penetrante per di-

divenir Celona l'assoluto Padrone, e Principe in Sortino; imperocchè essendo egli il Sindaco perpetuo, che ha composto il Consiglio de' suoi fidi partitanti, e li Giurati de' suoi onorevoli fazionarj, resterà a lui la sudetta *Terra, e Territorio conforme la possiede sudetto Illustre Principe.*

Dopo questo general sistema ben pensò il politico Progettante, che non sarebbe stata durevole cotesta sua novella Repubblica se non formava in essa un Corpo nobile, ed illustre, da cui germogliar potessero i Patrizj, e gli Eroi per sostenerla. Non trovò migliore spediente per eternamente stabilirla, che questo.

*Che possano li Giurati, e Sindaco vendere, o concedere a censo redimibile, o nò, tanto feghi quanto possessioni esistenti nel territorio col verbo Regio come sopra. Siccome possano vendere, ed alienare l'officj di Maestro Notaro, Castellano, e Segreto ec.* Quest'articolo ha per oggetto una speziosa indipendenza, che potrebbe in qualche maniera chiamarsi sovranità. Si vogliono *concedere a censo li feudi, e possessioni*, per formare in Sortino un particolare Baronaggio, per divenire i Fazionarj di Celona altrettanti Baroni feudatarj, per piantar essi le famiglie Patrizie, che debbono nell'avvenire rappresentare, e sostenere la Repubblica. Si vogliono *vendere, ed alienare l'officj di Maestro Notaro, Castellano, e Segreto* per conferirli a suoi benevoli partitanti, per far suoi dipendenti il Segreto, e Castellano, che sarebber i due soli Uffiziali intimi del Re, per ispogliare affatto il Monarca; per far che le possessioni, e feudi, e gli uffizj debbano da lui unicamente conferirsi, ed avverarsi anche in questo la massima da' Novatori praticata, che un nuovo Conquistatore debba fare in maniera, che le possessioni, ed uffizj da lui si riconoscano.

La vera indipendenza però, e gli effetti di un' assoluta sovranità si scorgono, dove in poche parole propose, *Che la medesima sudetta Terra non fosse obbligata in perpetuum a servizio militare, e a dare milizia urbana.* Qui pare che si fosse dimenticato delle regole, e de' sistemi de' governi. Nelle Città, o Potenze confederate sarebbe

rebbe sconvenevole questa dimanda. In un Regno sembra temeraria. Nello Stato monarchico è sediziosa. Proposta da un Uom pensoso, e riflessivo meritava severissimo gastigo, ma progettata dal nostro Celona si rende sempre più ammirabile, perchè non facendo egli alle sue risoluzioni precedere riflessioni, gode il gran privilegio di non offendere, e restar impunito. *Che Sortino non fosse obbligata in perpetuum a far servizio militare*, è lo stesso che mettere in contribuzione il Principe, e l'altre Città, perchè ne' comuni infortunj sarebbe preservata dalle loro milizie senza concorrere all'altrui difesa, volendo godere una esenzione singolare, ed anche opposta alla inviolabile corrispondenza delle confederazioni, ed alleanze.

Ma oh quanto è scandalosa quell'altra temeraria capitolazione, in cui il Progettante si dichiara voler resistere coll'armi, se mai dal Monarca nuovamente allo stato baronale la sua Patria si rimettesse. Ecco la superba inconsiderata minaccia.

„ E primo, che sudetta Terra dovesse *omni futuro tempore* restare al Regio Demanio, e che giammai per qualsivoglia causa necessaria, e necessariissima si potesse vendere, donare, o sotto qualsivoglia pretesto togliersi dal Regio Demanio, potendo li naturali di sudetta Terra resistere, ed opponerli impunè.

*Potendo resistere, ed opponerli impunè?* Questo in buon linguaggio vuol dire *manu armata* con convocazione di Popolo, con armar gente per opponerli, e resistere alle sovrane disposizioni del Principe. Se una tal facoltà si legge in qualche antichissimo privilegio spedito ne' secoli barbari, e ne' rozzi tempi, non potrà soffrirsi nell'età presente, nè vi sarà persona, che in leggendola non si raccapriccerà per l'orrore.

Si avanzano nondimeno i Contraddittori ad iscusare il lor Clientolo, perchè in un capitolo del Re Giovanni (a) alle Città demaniali si permette di resistere coll'armi ogni qualvolta dal Demanio alla Baronia si trasferivano. Chi è

pe-

---

(a) *Cap. Regn. 19. Regis Joannis*;

però colui, che non conosce, che questo stesso Capitolo, e molti altri consimili rammentai, allorchè dissi, che se forse eransi tollerati in que' tempi, non doveansi ne' nostri da Celona imitare?

Si trovavano acciecati gli antichi dalle tenebre dell' ignoranza, e dell' insolenza, e non essendo illuminati da' veri dettami del diritto di natura, e delle genti, che assolutamente vietano a' Vassalli per qualunque urgentissima, e ragionevole cagione di poter impugnar l'armi contro il proprio Principe (a), perciò s'abusavano ne' patti, minacciando di voler resistere armati alla loro infrazione. Gli Ungari vantavano un tal privilegio ad esso loro concesso nell'anno 1222. dal Re Andrea Secondo, che presso Werbutio (b) si legge in termini più discreti di quanto nel trascritto patto si propose; ma egli fu per sei secoli la perenne sorgente d' infinite tumultuazioni, fintantochè l'Imperator Leopoldo nell'anno 1687. colla forza dell'armi non l'estinse, e rievocò come direttamente opposto a' rispettivi diritti della subordinazione, e della Maestà. (c)

Altri esempi potrebbero addursi dell'antica rozza età, ma a tal proposito avverte il Gran Cancelliere d'Inghilterra Bacon di Verulamio (d), che non tutti gli esempi sono adattabili per la diversità dell'età, e de' tempi, nè

Zz

quel-

(a) Grot. *de jur. bell. & pac. lib.*  
1. *cap. 4.*

Puffendorf. *de jur. nat. & gent.*  
*lib. 7. cap. 8.*

Vitriar. *de jur. nat. & gent. lib.*  
1. *cap. 4.*

(b) Werbut. *tom. 2. Jur. Hungar.*  
*art. 31. ibi.*

Quod si verò nos, vel aliquis  
successorum nostrorum aliquo un-  
quam tempore huic dispositioni no-  
stræ contraire voluerit, liberam ha-  
beant, harum auctoritate sine nota  
alicujus infidelitatis, tam Episcopi,  
quàm Jobagiones, ac Nobiles Regni  
universi, & singuli presentes, & fu-

turi, posterique, resistendi, & con-  
tradicens nobis, & nostris succes-  
soribus in perpetuum facultatem.

(c) Jan. Perontin. *de Cons. ac Dis-  
caster. quæ in Urbe Vindebona, par.*  
2. *cap. 2.*

(d) Bacon. *de Verulam. de augu-  
ment. scientiarum lib. 8. tit. 1. aphor.*  
30. *ibi.*

Exemplum, quod ætas contem-  
poranea, aut proxima respuit, cum  
casus subinde recurreret, non facile  
admittendum est, neque enim tan-  
tùm pro illo facit, quod hominès il-  
lud quandoque usurparunt, quàm  
contra quod experti reliquerunt.

quello, che una volta s'ha tollerato; in altro tempo si può domandare, o si deve praticare. E un modernissimo Scrittore Franzese (a) ci avverte di non riputar sempre in un modo li costumi di una Nazione; imperocchè cambiano col tempo, co' governi, e colle stesse persone; onde abbisogna sempre indagare il tempo, nel quale qualche fatto si rapporta per ben ravvisarne la ragionevolezza, o la temerità.

Sono molto al proposito questi avvertimenti se si riflette al tempo, ed alle circostanze dell' opposto Capitolo del Re Giovanni. Ancora fumavano in quel tempo li spiriti di torbidezza, e sedizione. Se eran si in gran parte estinte le guerre civili contro i suoi Antecessori per lungo tempo sostenute, non si era totalmente liberato il Regno da' cervelli torbidi, e protervi. Ne' figli era restata viva la memoria dell' insolenza paterna. Erano tutti invasi da massime stravolte, e scandalose. Voleano del pari contendere i sudditi co' Sovrani: nè si teneva la perfetta cognizione della vera subordinazione de' Vassalli, e della cieca obbedienza dovuta a' Principi: la storia di quei tempi esempli troppo orridi ci somministra, ed intanto si legge non solamente in questo Capitolo, ma in un privilegio della Città di Palermo, e nelle capitolazioni de' Peralti, dell' Alagoni, de' Palizzi, e di tant'altri, che potessero resistere *impunè, armata manu, sine nota infamia*. Ne' correnti tempi però, che per la Dio mercè siamo in un secolo illuminato, dove deposta la barbarie degli antichi si gode una vita pacifica, e tranquilla. In questi tempi, che ciaschedun si vanta osservare una vera rassegnazione, e obbedienza ad un semplice cenno del Principe, che ogn' uno si fa gloria di venerarne l'immagine, e di rinvenire li termini più umili, ed ossequiosi nelle suppliche, che si fanno al Re, è una grandissima impertinenza quella di voler eseguire i trasporti de' governi corrotti, de' secoli barbari, de' tempi sediziosi, ed altro non potea imitarli, e rinnovarli, se non colui, che non ammette differenza fra l'illecito, e l'onesto.

Ma

---

(a) Il Signor di Voltaire *Istor. di Car. XII. Re di Svezia* to. 1. f. 17.

Ma lasciam da parte queste materie insipide, e noiose, e ritorniamo all'offerta, dove il Progettante dopo aver adempiuto alle parti di Legislatore, e di Repubblicista, o pensa a' suoi affari domestici, e all'ingrandimento della sua casa. Laonde considerando, che restava troppo meschino con quanto per se stesso aveva fin' ora capitolato, e che non poteva nobilmente sostener la propria famiglia in questa sua novella Città, giacchè l'impiego di Sindaco perpetuo colla sua vita terminava, stimò pertanto di propagare ne' suoi descendenti l'utilità dell'impresa, con rendere illustre la sua posterità fra i Baroni feudatarj del Regno. Quindi per via di una boriosa capitolazione da lui appoggiata ne' termini di giustizia, e non già di grazia, vuole un feudo della Baronìa, lo chiede in forma ereditaria per farne a suo talento la disposizione, e costituire sul medesimo qualche insigne Majorato, e con molta bizzarria concluse l'offerta col seguente patto.

„ Costando a V. E. le grandi spese, e travagli sofferti dall'Offerente sudetto, e che deve soffrire, avendosi portato tre volte a piedi di V. E. con procurare di far fortire in tutt'i modi il cennato recattito a favore di S. M. e dell' Università, come in simili affari è stato praticato, concedere qualche grazia all' Offerente; supplica D. Mariano Celona a V. E. acciò si volesse compiacere *pro servitiis praestitis* concederci *sub verbo regio per se, & suos* un feogotto nominato lo Strafatto spettante a detto Stato ricattando, che l'Offerente sudetto ha gabellato per onze 35. annuali in circa, con farcene spedire l'investitura in forma larga, e farla rattificare a S. M. sudetta concessione fra il termine di mesi tre, essendo tutto ciò atto di pura giustizia, giacchè tutte le spese per il presente negozio si doveano fare dall' Università, e per l'accerto del servizio Reale sin' ora l'ha sofferti l'Esponente; e che per tale concessione detto Esponente sia esente, e franco di pagare ragioni di tari di possessione, mezz'annata, ed altre spese, che sogliono pagarsi alla Regia Corte, con espressa anche menzione in detta concessione, che detto feogotto non dovesse mai restare soget-

„ to all'oneri, e foggioazione, che l'Università s'accol-  
 „ lerà per causa di ridursi al Regio Demanio, e per il do-  
 „ nativo di sopra offerto a S. M. nè a rata di *jus pascendi*,  
 „ che l'Università esigge al presente da detto Ill. Barone  
 „ sopra tutti li feghi del Territorio, nè ad altro qualsivo-  
 „ glia aggravio, che forse si ritrovasse sogetto sudetto fe-  
 „ go.

Veramente mostra in questa dimanda la sua scaltrezza, scuopre la sua grande abilità, e svela il suo alto talento, che da esiliato vuol diventare Sindaco perpetuo, e da Vassallo baronale vuol divenir Barone nobile, con acquistare un feudo, e in tal guisa accommodare la sua misera condizione, e nobilitare la sua posterità. Eh sono cose queste da esporri alla luce del Mondo! Sono cose di parlarse ne' Tribunali! Sono offerte da presentarsi al Principe!

Ma risponde il nostro novello Barone, che fa la causa del Re; che accresce l'Erario colle once mille annuali; che merita ricompensa per un servizio sì segnalato; e che intanto per giustizia, e non per grazia se gli deve dare il feudo. Per giustizia ciascun bisogna dire, che dovrebbe restar punito, e severamente castigato; poichè con troppo ardimento ha osato tentar l'incorrotta giustizia del Principe macchiando il decoro regio, con sedurlo per un illecito guadagno a spogliare un benemerito Vassallo dell'antichissimo possesso di una Baronia, che per più secoli ha sostenuto questa nobilissima Famiglia.

Se si fosse fatta una semplice offerta di riduzione al Demanio uguale a quella di Leonetto Pessulano riferita da Medices ne' suoi consigli, sarebbe stata una cosa tollerabile, ed un trasporto di passione per la Patria, potendosi riferire a un zelo quantunque indiscreto, ed imprudente, tuttavia però condonabile. Ma l'aver fatto un offerta tutta aspersa di malignità, d'insidie, e di proprj vantaggi, che ridonda in disservigio del Re, ed in oppression de' Popoli. Che contiene una temeraria capitolazione col Sovrano, con sedurre, e corrompere la giustizia del Principe, affinchè per viltà di danajo tutto barattar, e conceder dovesse alla discrezione di un temerario Delatore, allora sì che non deve



deve lasciarsi impunito l'attentato, e per giustizia, e per dovere esemplare, e strepitoso dovrebbe essere il gastigo.

Sempre nel Mondo, e ne' Governi vi sono stati li Delatori Fiscali. *Genus hominum*, dice Tacito (a), *publico exitio repertum, & pœnis quidem nunquam satis coercitum*. Sempre però ne' Governi felici, com'è il presente, di buoni, giusti, e clementi Principi, sotto di cui noi godiamo di essere, sono stati condannati alle pene, che Trajano (b), Arcadio, Costantino, ed altri Imperatori (c) prescrissero nelle loro leggi, e che l'Imperator Federico nelle nostre Costituzioni rinnovò (d). Molto più se (come nel nostro caso s'avvera) si trattasse di un Delatore, che coll'oppressione di un antico possessore vuol sublimare la sua misera condizione; di un Delatore trasportato dall'impeto della vendetta, acciecato da una perversa, e malagevole ambizione; di un Delatore, che abbisogna non aver occhi, per non vedere con quanti patti scandalosi, con quante perniziose capitolazioni ha sporcato questo suo progetto, per inalzar la sua fortuna, per deprimere, e spiantare affatto una Famiglia sì circospetta, un Signore così benemerito. Questi in sentimento di tutti gli Autori (e) debbono

no

(a) Tacit. lib. 4. annal. n. 30.

(b) Plin. Sec. in Paneg. 1. Trajan. alleg. cap. 34. ibi.

At tu Cæsar, quam pulchrum spectaculum pro illo nobis execrabili reddidisti? Vidimus delatorum agmen inductum quasi grassatorum, quasi latronum. Congesti sunt in navigia raptim conquistata, ac tempestatibus dediti: abirent, fugerentque vastatas delatoribus terras, ac si quem fluctus, ac procellæ scopulis reservassent, hic nuda saxa, & inhospitale littus incoheret, ageret duram, & anxiam vitam, relictaque post tergum totius generis humani securitate, moereret.

(c) L. omnes Judices C. de Delatoribus.

L. 1. l. 3. l. 7. l. 8. l. 10. l. 13. l. 17. l. 24. Cod. Theod. de petit. & ultrò datis Delatoribus.

(d) Constit. Hi qui per inquisitiones: De inquisitionibus faciendis.

(e) Aristotel. lib. 5. polit. cap. 11. Gotofred. in Paraliton ad tit.

Cod. Theod. de petit. & ultrò dat. petit.

Amaja in tit. Cod. de Delatorib.

Petr. Ærodius rer. judic. lib.

6. cap. 23. & lib. 9. cap. 14.

Arneus de Republic. lib. 2. cap.

3. sect. 8. n. 94.

Petr. de Gregor. de Repub. lib.

24. cap. 8.

Patricius de Regis, & Regn. instit. lib. 4. tit. 3.

Procop. in Gothic. lib. 1.

Brillon. lib. 3. antiq. cap. 17.

Pol-

no colle pene espellersi; e come calunniatori gastigarsi; onde il dottissimo Solorzano (a) rapportando l'autorità di tutti li Politici in poche parole così conchiuse. *Delatores Regibus, & Reipublica damnosi esse solent, & curare debent, ut hac hominum vitia procul a suis auribus, & oculis eliminent, qui nulla necessitudine cogente, suis commodis, vel odiis, aut insidiis deservientes, ex optimorum calamitate sua incrementa venantur, & falsa pro veris facundè, & artificiosè suggerentes, & suadentes tot excellentes viros, quasi victimas objecerunt.*

La vittima di questo Delatore è il proprio Padrone. Per once mille annuali, che in parole offerisce alla Corte, e che mai potrà cautelare, lo vuole spogliare di uno Stato, che tutti li suoi Antenati an posseduto, e lo vuol spogliare, per divenirne esso il padrone. Questo è un delitto di attentata seduzione, che fatto a un particolar Ministro punizion richiede; ma commesso in persona del Re merita esemplarità di pena, strepito di gastigo. Il Re è l'immagine della giustizia, è il primo Giudice della Repubblica, e si distingue da chichesia, perchè a se stesso fa giustizia, e contro se stesso la rende a' suoi Vassalli. Si offende il decoro Regio, e la giustizia del Principe, se con sordidi progetti, e con corruttele di danajo si stimola a svestirsi di quella innata clemenza, nella quale risiede il pregio del Principato, e l'ornamento della Maestà. Le pene, alle quali deve soggiacere chi si è avanzato a tentare somiglievoli esorbitanze, le proporrà per zelo di giustizia lo Spett. Avvocato Fiscale, a cui incombe la vendetta de' colpevoli, e le giudicheranno i dottissimi Giudici, a cui di proprio uffizio appartiene il gastigare tal sorta di temerarj Delatori. A noi altro non rimane, che dar fine a questa difesa con implorare un benigno compatimento dai supremi Ministri, e Personaggi illustri, alla di cui censura debbono questi nostri discorsi sottoporsi per darne il loro fondato giudizio al

no-


Pollet. *hisor. for. Rom. lib. 4. cap. 2.*

Alexand. ab Alex. *lib. 4. general. cap. 22.*

Brodeus *lib. 4. de hislor. for. cap. 2.*

(a) Solorzan. *emblem. politic. 502 n. 48.*

nostro Clementissimo Sovrano. Conosciamo molto bene, che pur troppo abbiamo scritto in una causa chiarissima, che ben potevasi in pochi periodi vigorosamente conchiudere, e se la gara si fosse ristretta ne' giusti confini di un egual cimento, o non avrebbe comparso il Progettante, o vergognosamente si farebbe all'istante ritirato. Ma considerandosi egli molto più forte, e poderoso perchè dal Regio Fisco restava la sua istanza protetta, difesa, e sostenuta; perciò convenne a noi adoprar tutti i mezzi per mettere in giusto lume questa materia con ripigliar ogni cosa dalla sua vera sorgente, affinchè disgombrate le confusioni, e rischiarati gli abbagli, non si defraudasse il Fisco dalle sue giuste prerogative, e dalle regulate riduzioni al Real Demanio; e del pari non s'inquietassero dalla malignità de' Delatorj li Primati, e Famiglie nobili del Regno dal possesso delle loro antiche Baronie,





# RELAZIONE, E VOTO

*Del Tribunale del Real Patrimonio presentato a S. R. M. per la causa della pretesa riduzione al Demanio della Terra di Sortino.*

ECCELLENTISSIMO SIGNORE.



**N** un Biglietto delli 7. dello scorso febbrajo ordinò V. E. al Tribunale l'esame di una offerta presentatale d'ordine di Sua Maestà (che Dio guardi) da D. Mariano Celona, dove dimanda la riduzione al Regio Demanio della Terra di Sortino, incaricando alli Maestri Razionali Giurisperiti, che dopo di aver inteso ne' termini della giustizia le ragioni del Fisco, del Principe del Cassaro, e del Celona, non dovessero publicar sentenza, ma li loro voti secreti colle giustificazioni avessero dovute presentarle a V. E. per poi rimetterli a Sua Maestà: e per il celere disbrigo soggiunse, che si fosse aggiuntato il Tribunale due giorni la settimana per dispacciarla colla maggior brevità.

Per eseguirsi colla dovuta attenzione li comandamenti di V. E. si designarono dall' Ill. Presidente il giorno di Martedì, e Giovedì sino alla total conchiusionè della causa; ma dal Celona si presentò poi un altro Biglietto dell' E. V. nel quale gli accordava otto giorni, per provedersi fra tanto di alcune scritture, che gli necessitavano; sicchè abbisognarono differirsi le giornate sino alli 3. di Marzo, dopo qual tempo indefessamente s'applicò il Tribunale nel sentire più sessioni, che fecero l'Avvocati del Principe del Cassaro, e del Celona, fin tanto che non avendo più che discorrere, se gli diede tempo di formare le rispettive allegazioni, e poco dopo tenendo pronte le sue il Principe

A a a

del

del Cassaro, da parte del Celona prima delle feste di Pasqua furono presentate.

Sulle medesime si pose tutta l'applicazione col riscontro non meno del fatto colle scritture di amendue le parti presentate, che acchiuse a questa si rimettono, ma altresì del diritto sull'agitate quistioni. Ed avendo ancora inteso le ragioni fiscali proposte vigorosamente in un particolar discorso dallo Spett. Avvocato Fiscale D. Nicolò Mira, finalmente si fissò la giornata delli 4. Maggio per doversi segretamente votare la causa, e così fu puntualmente eseguito.

Consiste essa nella riduzione al Demanio della Terra di Sortino, che da Celona si domanda; e comechè su questo estremo del Demanio sta tutta appoggiata, perciò nella conferenza fatta nel Tribunale prima di votarsi la causa nel rinvenire questa verità, si pose tutta l'applicazione.

A tal oggetto non si stimò entrare nell'essamina dell'antichità, ed origine di Sortino prima ancor de' Normanni, che proposta dall'Avvocati di Celona, fu da quelli del Possessore impugnata. E molto meno si stimò esaminare quanto presso li Storici Siciliani si legge dello Stato Baronale di Sortino dopo la venuta de' Normanni, ma si pensò unicamente dedurre la verità dalli documenti, dalli quali il seguente fatto si giustifica.

Non v'era ancor popolazione in Sortino nel tempo, che li Normanni conquistarono la Sicilia, riscontrandosi tutto ciò nell'erezione del Vescovato di Siracusa, e nella Bolla del Pontefice Urbano II. dell'anno 1093. registrata da Rocco Pirri, nella quale facendosi menzione de' luoghi assegnati alla Diocesi, si leggono li convicini, ma di Sortino non se ne fa parola, tuttochè ne' confini alla Diocesi assegnati compreso si trova, e ne' tempi posteriori ivi si vede descritto dopochè fu fabbricata la Terra.

Sin all'anno 1169. ancor costa, che non vi era popolazione, poichè avendo il Pontefice Alessandro III. confermato la Diocesi, e accresciuto di molti privilegi il Vescovato, va enumerando sulla relazione avuta dal Vescovo Riccardo tutti i luoghi, e Chiese della Diocesi, nelli quali  
egli

egli esercitava la sua giurisdizione, e non si vede in niente nominato Sortino; leggendosi all'incontro nominati li luoghi Baronali a lui vicini, cioè Buccheri, Buscemi, ed altri, siccome nella Bolla nel Pirri registrata si vede.

La prima volta, che si legge Terra in Sortino è nel 1296. nel Catalogo de' Baroni in tempo del Re Giacomo d'Aragona, e si possedeva allora da Pietro di Modica, ivi leggendosi: *Petrus de Moach pro Terra Sortini.*

Continuò ne' seguenti tempi nel dominio di questa famiglia, e nel 1352. si legge un privilegio del Re Ludovico, che era nel possesso della Terra di Sortino Perrello di Modica Consigliere del Re, a cui vendette lo stesso Re alcune Terre esistenti nella detta Baronia, ed altre nel territorio di Siracusa, che si erano confiscate pella fellonia di Francesco di Modica, qual privilegio si è presentato nell'acchiuso incartamento al fog. 70. E nel 1391. si legge un altro privilegio del Re Martino, nel quale conferma a Perrello di Modica il possesso delle sudette Terre, e Baronia della stessa maniera come li suoi antecessori l'aveano posseduto, che altresì è presentato al fog. 74.

Pella morte di quest'ultimo Perrello di Modica passò Sortino in Guglielmo Raimondo Moncada, che da Perrello fu istituito erede nel suo testamento fatto alli 15. Ottobre 1394. come si legge nel fog. 76.

Quindi nello stesso anno fece la sua testamentaria disposizione Guglielmo Raimondo Moncada, e la Baronia di Sortino si aggregò coll'altri Feudi, e Terre al Contato di Agosta, antico Stato della famiglia Moncada in Sicilia, avendone istituito suo erede universale a Matteo suo primogenito, qual testamento altresì è presentato al fog. 78.

Nel 1398. ottenne il sudetto Guglielmo Raimondo Moncada dal Re Martino giurisdizioni molto distinte nel Contato di Agosta, e lo stesso Re aggregò al Contato la Baronia di Sortino, ed altri beni, dichiarando, che si fossero posseduti della stessa maniera, come li Baroni predecessori l'avean posseduto, e di nuovo solamente elargì le giurisdizioni, avendo voluto specialmente, che li Baroni feudatarj, che possedevano feudi nel sudetto Contato, e

beni aggregati, avessero riconosciuto, e prestato l'omaggio a Guglielmo Raimondo, come si legge al fog. 22.

Dopo di tutto ciò ingeritosi egli nelle guerre civili, che allora ardevano nel Regno, fu dichiarato fellone a 16. Novembre del 1397. e poco sopravvisse, benchè dopo nell'anno 1410. dallo stesso Re Martino fu dichiarato innocente: essendosi però mantenuti contumaci li suoi fratelli, e figli, si fortificarono in Lentini, ed in Sortino, dove furono assediati dal Re Martino. E benchè avea concesso la Terra di Sortino a Raimondo d'Aprilia, nondimeno per maggiormente poter trattare l'accommodo con i Moncadi, gli commutò Sortino (che non aveva potuto ancor conseguire, perchè ivi erano fortificati li Moncadi) con S. Filippo d'Argirò: siccome si legge in una concessione delli 15. Luglio 1398. ed in altra delli 8. Giugno 1398. nell'incartamento fol. 46.

Si resero finalmente li Moncadi alli 10. Giugno dello stesso anno: e perchè nella capitolazione in quel giorno conchiusa, che si è presentata al fol. 80., non ostante che gli restava il possesso di Agosta, dovendo restituire la Terra di Sortino; perciò il Re due giorni prima, che avesse segnato la capitolazione, ne fece concessione a Francesco Zagariga suo Camerlengo, e nelle capitolazioni ordinò, che Sortino si fosse consegnata alla persona, ch'egli destinava, (ch'era Zagariga) in vigor della concessione due giorni prima impetrata: il quale avendo conosciuto, che il Re non poteva legittimamente disporre di questa Baronia, la quale potea essere rivendicata dall'eredi sostituiti dall'antico Perrello di Modica; perciò fece intervenire in detta concessione a Petruccio Lanza, che si supponea essere il legittimo successore, il quale si contentò, che si fosse fatta la sudetta concessione, come si legge nell'incartamento fol. 49.

Nello stesso anno, sedate già le guerre civili, si convocò un gran Parlamento in Siracusa al solo fine di far una legge perpetua nel Regno, colla divisione del Demanio dalle Baronie, e con doverli obbligare tutti li Baroni, che tenevano beni Demaniali, a dover restituirli al Re, ed al  
in-



incontro tutto quel, che di Baronale possedeva il Re, restituirlo alli Baroni. Si costituirono a tale effetto dodici foggetti per fare il sudetto esame, e alli 3. Ottobre 1398. si conchiuse, con descriversi specialmente quali erano li beni Demaniali, e tutto il rimanente si dichiarò perpetuamente Baronale, come si legge nelli Capitoli del Regno al cap. 1. del Re Martino, in vigor della quale Sortino restò dichiarata perpetuamente Baronale, non essendo stata compresa nelle Demaniali.

Comparì dopo tutto questo nella Corte del Re Martino il vero sostituto negli antichi fidecommissi di Perrello di Modica, che si chiamava Perucchio di Modica Baron, di Ficarra, e di Galati, ed avendo col testamento verificato la sostituzione, e successione in sua persona, ottenne un Privilegio dal detto Re Martino a 7. Agosto 1399. per essere rimesso nella possessione di Sortino, ch'è presentato a fog. 82.

La sudetta Baronia si vede poi passata nella famiglia Eredia, e nel 1440. si concesse dal Re Alfonso a Giovanni de Eredia il mero, e misto impero: e volendola vendere, Fernandez d'Eredia nel 1470. ricorse al Re Giovanni, fece dichiarare, che a lui spettava in forma larga, come nel fog. 82. Impetrò nel 1471. uno speciale assenso di poterla vendere, con una promessa, e particolar giuramento del Re di non dover inquietare nè a lui, nè al compratore, come al fog. 170. che fu altresì confermato con altro privilegio dal Re Ferdinando nel 1477. a fog. 104. e con altro atto Viceregio del 1477. ottenuto da Guidone Gaetano compratore di detta Terra, che curò dal Vicerè Guglielmo Peralta ottenere ancora un particolare assenso relativo alli menzionati privilegj delli Re Giovanni, e Ferdinando del 1471. e 1475. come al fog. 118. In seguela di che conchiuse la vendizione fra Eredia, e Gaetano si pagò al Re intieramente il diritto della decima, e tari, come si legge al fog. 112.

Con questo titolo entrò la famiglia Gaetano nel possesso di Sortino, che dal 1477. si è sempre mantenuta nelli discendenti di Guidone, come lo è l'attual Possessore Principe

2  
eipe del Casaro. In confronto di tutto questo fatto, per non involuppar questa materia in contese inutili, e superflue, si pensò stabilire quali fossero li veri termini del Demanio presso la Giurisprudenza, e il Diritto pubblico; e su di ciò vera si giudicò la regola, che non tutto quello, che si vede nel possesso del Principe, deve considerarsi per Demanio, facendosi tutta la differenza fra il Demanio, ed il Dominio: fra li beni del Patrimonio pubblico del Regno, che sono li Demaniali, e li beni Fiscali propj del Principe; sicchè il Demanio consiste in quei beni, che espressamente sono destinati dal Regno al mantenimento del Sovrano, e che da lui si acquistano al Regno, e col Regno si restituiscono al successore senza poterli alienare. Tutti gli altri beni però, che al Principe si acquistano per diritto di conquista, di confiscazione, o di devoluzione, non si reputano Demaniali, ma dal suo particolar Patrimonio per disporne a suo arbitrio, senza star soggetti alla riunione, e riduzione.

Ciò supposto, accoppiando il fatto alla legge, non si può provare Demanio in questa Terra, poichè non può dedursi dalla conquista fatta dal Conte Ruggieri, molto più che in quei tempi non esisteva, nè può presumersi, che quel Principe si avesse voluto ritenere nel suo Demanio un feudo incolto, e spopolato, maggiormente che in tal guisa si mantenne per tutto l'anno 1169. e la verisimilitudine è, che fosse stato assegnato in feudo nelle concessioni fatte a tutti quei Capitani, e Soldati, che militarono nella conquista, con effetto in potere delli Baroni della famiglia Modica si vede nel 1296. ed è la prima volta, che s'intende Terra in Sortino, essendo ancor verisimile, che sia stata fabbricata da' Baroni, nel possesso de' quali sempre si è mantenuta, e come Baronale fu dichiarata nel sudetto Parlamento di Siracusa, e Capitoli del Re Martino, per non essere compresa nelle Demaniali, quali costituirono una solenne, e pubblica legge nel Regno, sicchè riflettendo al solo fatto si scorge la mancanza del Demanio.

Gli Avvocati di Celona però procurarono provare il  
De-

Demanio dal *jus pascendi*, che tengono li naturali di Sortino per il proprio bestiame nella Baronìa, supponendo, che un tal *jus* non sia stato accordato dal Barone, perchè altrimenti l'avrebbe ristretto in qualche luogo particolare, ma che sia stato concesso dal Re, o acquistato per prescrizione immemorabile in tempo, che Sortino era in dominio del Re.

Da parte però del Principe del Cassaro si rispondeva, che non costando di regia concessione, dovea riferirsi il sudetto *jus pascendi* al diritto di Natura, e delle Genti, che a ciascun Cittadino questa facoltà permette di poter pascolare il suo gregge ne' campi aperti, che non sono coltivati, qual facoltà non essendo ristretta da legge particolare del Principe, non si riconosce dal Re, ma dal diritto di Natura: soggiugnendo, che non era ripugnante, che gli fosse stata specialmente accordata, o almeno tollerata da' Baroni, che fabbricarono questa Terra per allettare maggior numero di persone per abitarla.

Consideratesi le sudette ragioni non ci sembrò questa essere una prova concludente del Demanio, non solamente perchè da se stessa è fallace, ma ancora perchè non si vede ne' tempi precedenti, che vi sia vestigio di Demanio, il quale deve provarsi con sode prove, e certe dall'Attore, che ne pretende la riduzione; e riferendosi unicamente questo *jus pascendi* alla prescrizione, basterà per difendersi il diritto prescritto, ma non già per agere con diversa azione, e con pretendere la riduzione al Demanio.

La seconda prova del Demanio pretendevano dedurla dalla concessione fatta nel 1396. dal Re Martino a Guglielmo Raimondo Moncada, ma col fatto si rispondeva, dal Possessore, che Guglielmo successe per titolo ereditario, essendo stato istituito erede in Sortino dall'ultimo Perrello di Modica nel testamento del 1394. con averne altresì egli disposto lo stesso anno nel suo testamento, e che non era quella una concessione del Re, ma una conferma, ed aggregazione al Contato di Agosta de' beni, che prima possedeva Guglielmo. E veramente esaminatosi da noi il sudetto privilegio del Re Martino in confronto de'  
rife.

riferiti testamenti, con chiarezza si conobbe, che non fu nuova concessione, ma soltanto una conferma, ed aggregazione de' beni, che prima possedeva Guglielmo.

La terza prova si pretese dedurre dalla concessione di Sortino fatta dal Re Martino nel 1398. a Francesco Zagariga pella fellonia di Guglielmo Raimondo, credendola incorporata al Demanio in vigor della confisca, ma da noi si considerò, che le risposte date dall'Avvocati del Principe del Casaro *in iure*, & *in facto* eran molto considerabili, poichè pella confisca non ottenne Sortino prerogativa di Demanio, essendosi acquistata dal Re con libertà di poterne a suo arbitrio disporre; molto più, che non stiede per un momento presso il Re, ma passò immediatamente da Moncada in Zagariga, e quando dovea restituir-la Moncada al Re pella capitolazione segnata a 10. Giugno 1398. se ne trovava due giorni prima fatta la concessione a Zagariga, ed il Re ordinò, che alla persona da lui destinata si fosse trasferita in seguela della capitolazione del Re: onde cessa *de facto* la contesa, non essendovi nemmeno bisogno d'applicare l'accennata distinzione, che vi è fra il Demanio, ed il Dominio, e fra li beni confiscati, che non si reputano per Demaniali.

Oltre tutto ciò si considerarono da noi altre due ragioni di fatto, che togliono ogni esame legale. La prima che la stessa concessione fatta a Zagariga è corroborata dall'intervento, e consenso di Perrucchio Lanza supposto successor di Perrello di Modica; dunque il Re conobbe, che non potea legittimamente disporne, non ostante la fellonia, e conquista delli beni di Moncada. La seconda, che avendo comparso nella Corte del Re Martino nel 1399. Perrucchio di Modica, ch'era il vero sostituto dell'antico Perrello di Modica, ne ottenne dal Re la dichiarazione d'esser egli il vero successore in questa Baronìa di Sortino; sicchè ritornò essa alli antichi Baroni; ed in qualunque maniera volesse considerarsi la concessione del 1396. fatta a Moncada, il quale nell'anno 1410. fu dichiarato innocente, e l'altra del 1398. fatta a Zagariga, restarono amendue annichilate con quest'ultima regia dichiarazione, e non  
pos-

possono più per prova di Demanio allegarsi; maggiormente dopo la pubblicazione del Parlamento di Siracusa, e de' li Capitoli dello stesso Re Martino, dove questa Terra di Sortino fu dichiarata perpetuamente baronale, come di sopra si è detto, per non essere stata compresa nelle Demaniali.

Non è applicabile a questo fatto la lettera reale del Re Filippo Quarto del 1631. allegata da Celona, in vigor della quale si ordinò nel Regno di Sicilia, e di Napoli, che a tutte le Città, e Terre Demaniali vendute, si fossero agevolate per potersi altra volta ridurre al Regio Demanio; poichè tratta di quelle Città Demaniali, che componevano il Regio Demanio, e che furono vendute in quei tempi pelli bisogni della Monarchia. E con effetto varie sono le lettere reali, che su questo assunto si osservano del 1628. sino al 1653. essendosi prima ordinata la vendizione delle Città Demaniali per cavar prontamente il danaro, e poi ordinatosi, che si fosse procurata la riduzione, ed a riserva della Città di Capizzi, tutte l'altre Città vendute, quali furono Coniglione, Mistretta, Castronovo, Nicosia, Licata, Traina, Patti, Vizzini, Carlentini, ed altre, tutte si ridussero al Demanio: sicchè pelle Terre, che non sono del Regio Demanio, non può procedere questa lettera reale.

Soggiunsero però l'Avvocati di Celona, che ancora le Terre Baronali concesse in feudo possono domandare la riduzione al Demanio, avendo solamente allegato, senza documenti, che le Terre di Naso, Raccuglia, Tortorici, e Linguagrossa furono ridotte al Regio Demanio.

Di quanto in questo punto largamente si scrisse dall'Avvocati del Principe del Cassaro, da noi si fece matura riflessione su li seguenti punti.

Primo, che li Feudi, e Baronie per loro propria natura nel nostro Regno sono ridotte a guisa d'allodj, e sono perpetui ne' possessori, con libertà di poterne disporre, ed alienarli, sopra li quali restando al Re il dominio diretto, non ha azione il Fisco di poterli al suo dominio per semplice volontà, o convenienza ridurli, potendoli soltanto

ripetere ne' casi dalla legge feudale prescritti, che in gran parte furono nel nostro Regno aboliti dal Capitolo *Volentes*, non verificandosi più la devoluzione per l'estinzione della linea, attesa la libertà di poterli alienare alli Baroni dalla stessa legge conceduta.

Secondo: la legge del Re Federico d'Aragona nel Capitolo *Volentes* toglie via tutti li dubj, perchè permette solamente, che il Re possa ripigliarsi per via di prelazione la Baronia, quando dal possessore si vende ad altro, ed in tal caso fra un mese, che deve contarsi dal giorno della vendizione, pagando il prezzo, potrà per se acquistarla Baronia: se però scorre questo termine, sarà sicuro il compratore da qualunque molestia fiscale di prelazione, ripetizione, o riduzione.

Terzo: perchè la sudetta Terra è stata sempre in Baronia, non mai in Demanio, e per due secoli prima, e per altri quasi tre secoli dopo l'acquisto fattone li Gaetani, lo che sarebbe sufficiente ad escludere la riduzione al Demanio.

Quarto: la legge del Parlamento di Siracusa, e li Capitoli del Re Martino colla perpetua divisione del Demanio, e del Baronale, nel quale fu compresa Sortino, perchè non era stata nel Demanio, questo punto determinano e l'esservi ivi prescritto, *semel pro tempore remaneant de Baronia*, fu lo stesso, che togliere al Fisco qualunque azione di riduzione, dovendo restar le Baronie sempre feudali per non più ridursi al Demanio.

Quinto (chè quello, che conchiude chiarissimamente) poichè un anno dopo di detto Parlamento, lo stesso Re, che poteva pretendere di essere la detta Terra in Demanio, la dichiara prima di detto Capitolo, di essere stata in Baronia, mentre a Perruchio di Modica conferma le primeve concessioni in Baronia.

Finalmente non deve il Fisco, nè più può essere inteso, poichè avendo il Re Giovanni, e Ferdinando, ed il Viceré Peralta nella vendizione fatta da Eredia a Gaetano promesso di non molestare il Compratore, ed il Venditore coll'interposizione di Demanio irresolubile, e la franchigia

gia della riduzione al Demanio: sicchè restando escluso il Fisco per quanto si è considerato di sopra, e senza diritto alcuno, non può il Celona, e l'Università mutuataria essere di maggior condizione.

Gli esempj allegati da Celona, oltrechè non si giustificano con documenti, nemmen corrispondono al suo assunto, poichè non trattano di riduzione dimandata, mentre sono sotto il possesso di un Barone, ma di prelazione nell'atto della vendizione, che si fa da un Barone ad un altro Barone.

La Terra di Tortorici dimandò la riduzione dopo mesi sette, che fu venduta, sicchè può riferirsi alla disposizione del Capitolo *Volentes*, con essersi ampliato il termine angusto di un mese in questo altro brevissimo termine di sette mesi, o pure al termine della prelazione, e del retratto, che in un anno si estende.

L'altra di Linguagrossa anche dopo breve tempo, che fu dal Barone venduta, propose la sua azione.

Per Naso, e Raccuglia non costa della riduzione, veggendosi nel Dominio Baronale, e semmai vi fosse stata (il che non si è giustificato) avrà proceduto nell'atto della vendizione.

Si propose ancora da parte di Celona la prammatica del Re Alfonso dell'anno 1448., nella quale avendo ordinato la riduzione di Capizzi, e Mistretta al Regio Demanio, si diffuse poi con parole generali, che tutto ciò che era stato alienato dal Re dovea intendersi con un tacito patto di ricattare, e pagando il prezzo, o stimando li serviggj, con pagargli l'estimazione in denajo, potea il Fisco esercitare il *jus luendi*: inferendone da ciò, ch'essendo stata questa Baronia un tempo presso al Re, potea oggi esercitarsi il *jus luendi*, e con pagarli il prezzo sborzato da Guidone Gaetano nella compra del 1477. dovea ridursi al Demanio.

Essendosi su quest'altro articolo fatta matura riflessione, non si trovò questa prammatica in pubblica legge ridotta, e due volte, che le prammatiche del Regno sono state raccolte coll'esame del Sagro Consiglio, non si scor-

ge impressa ; e nei volumi delle leggi municipali compilata ; onde dee crederli, che dalla desuetudine restò abolita .

La sua disposizione è dirizzata alla riduzione di Mifretta, e Capizzi, che erano state incorporate al Regio Demanio dal Re Martino con uno special privilegio : ed essendo state dopo alienate, furono poi in vigor di questo dispaccio munite ; sicchè deve riferirsi al caso speciale di quelle due Città Demaniali , e non estendersi per legge generale ; ed al sommo potrebbe allegarsi pelle Città Demaniali vendute, o concesute, giammai però pelli feudi, e Baronie, che non sono state nel Regio Demanio.

Si ha pur considerato, che se la sudetta disposizione si pretendesse estendere per tutti li beni , che un tempo furono nel possesso de' Principi , o ne' feudi, e Baronie, che la riconoscono in dominio diretto, farebbe una legge troppo dura, perchè irrita li contratti con buona fede stabiliti, sconvolge le possessioni, e cambia li contratti perpetui in pignoratizj, ed il dominio perpetuo irresolubile, nè più farebbe sicuro il Possessore del dominio della sua Terra, o Baronia ; imperocchè all'arbitrio de' Vassalli restarebbe, offerendo il prezzo della compra, o de' servizj, dal dominio dell'antico Possessore sottrarsi.

In tal guisa si pretese eseguire la consimile disposizione dello stesso Re Alfonso in Catalogna , ivi pubblicata un anno prima nel 1447. ed in pubblica legge ridotta : ma poi essendosi esaminato, che non fu dell'intenzione d'un Principe tanto savio fare una legge, ch'era opposta ad ogni diritto, ed alla giustizia ; fu perciò con un'altra legge posteriore nell'anno 1599. abolita, e cancellata : ciò che non è stato di mestiere in questo Regno, supposto che non è stata nelle leggi municipali compilata, nè si è mai osservata, e praticata.

Quindi avendo considerato tutte le anzidette ragioni *in jure, ed in facto* coll'intervento dello stesso Avvocato fiscale, e dell'Ill. Presidente, con uniformità, e concordia nelle ragioni, e nel parere, da noi infrascritti si votò:

„ Che



„ Che il Principe del Cassaro, come Barone della  
„ Terra di Sortino non dovesse molestarsi più colla peti-  
„ zione della riduzione al Regio Demanio di detta Terra  
„ di Sortino, e che dovesse imponersi perpetuo silenzio,  
„ per non restar più nè esso, nè li suoi Successori nell'av-  
„ venire perturbati dall'Università, o da qualunque altro,  
„ che pretendesse rinovare tal petizione.

Tutto ciò l'abbiamo votato ne' puri termini di giu-  
stizia a riflesso delle ragioni, che abbiamo fin ora giustifi-  
cato, con supporre una offerta legitima, e legale, senza  
aver nell'atto di votare appoggiato il nostro parere alle ra-  
gioni, che potrebbero dedursi dall'offerta fatta da D. Ma-  
riano Celona, che V.E. si compiacque rimetterci per essa-  
minarla. Onde per adempiere al nostro dovere acchiusa  
la ritorniamo colli seguenti riflessi per farne Sua Maestà  
quell'uso, che stimerà convenevole, e corrispondente al-  
la giustizia.

Dalla sua stessa composizione si scorge l'incauta con-  
dotta dell'offerente, avendosi egli solo assunto questo affa-  
re non ostante che fu esiliato dal Padrone perpetuamente,  
il di cui decreto fu poi in contraddittorio giudizio dal Tri-  
bunale della Gran Corte Criminale confermato.

Fa egli questa offerta senza sapere il prezzo sborzato  
nella compra, e di questo ignoto prezzo vuol formarne  
soggiogazione al Barone, e per li benefatti vuol dar pleg-  
geria per l'atti del Maestro Notajo di Agosta, o Carlentini,

Offerisce alla Corte scudi 50000. per i quali vuol for-  
mare soggiogazione di oncie 1000. annuali, senza probabi-  
lità di poter adempiere quanto promette, poichè dovendo-  
si pagare al Barone il valore della Baronìa, e li benefatti,  
puo forse verificarsi, che non resta nè come, nè dove pos-  
sa pagarsi ciò, che alla Regia Corte si offerisce.

Dimanda la facoltà d'imporre nuove Gabelle, e di  
poter vendere, e concedere a censo li feudi, che com-  
pongono la Baronìa, con dismembrarli dal Demanio, al  
quale dimanda riunirli, ed ecco che dismembrati li feudi  
per pagare il prezzo al Barone, come quello delli benefat-  
ti, che non si sà a che somma potessero eglino ascendere,

co.

come pure il capitale offerto alla Regia Corte, scemati questi, resterebbe un Università totalmente inutile, e di nessun profitto alla Regia Corte, non potendo fare altro conto, che della sola miserabile popolazione.

Si avvanza poi a volere alcuni privilegj insoliti, e per patto dimanda, che li Giurati dovessero governare per cinque anni, e dovessero eliggersi a sua nomina, e di altre venti persone, che esso sceglierà: vuol essere eletto per Sindaco perpetuo dell'Università: dimanda per patto il feudo dello Strafatto, ch'è uno de' membri della Baronia, e lo chiede per se, e suoi successori franco, ed immune d'ogni gabella, e servitù, ed oltrepassa li termini della subordinazione al Sovrano con voler per patto, che se Sua Maestà ritornasse dal Demanio alla Baronia questa Terra, gli fosse lecito resistere *impunè*. Su qual circostanza dall'Avvocati del Principe fu al Tribunale rappresentato *in voce, & in scriptis*, che sarebbero cose, che in vece di ricompensa, meriterebbero più tosto un condegno castigo.

Questo è quanto dobbiamo rappresentare a V. E. in esecuzione de' di lei riveritissimi comandamenti, e noi fra tanto con augurarle maggiori grandezze riverenti ci rassegniamo

Eccmo Signore

Palermo 10. Maggio 1740.

Di V. E.

*Affezionatissimi Servidori  
li Consiglieri Patrimoniali*

D. Biaggio Miano Secr.

D. Francesco Gastone P.  
D. Rosario Frangipane P. M. R.  
D. Domenico Costantino M. R.  
D. Giuseppe Catena M. R.  
D. Vincenzo Vanni M. R.  
D. Tomaso Ant. Laredo Conf.  
D. Nicolò Mira A. P.

*Interinaria risoluzione di S. M. per non farsi novità  
nella pretesa riduzione al Demanio della  
Terra di Sortino.*

**I**Nsinuandoseme de Real orden en data de 3. del mes corriente por la via de hacienda haver el Rey tenido por bien, no tomar por ahora resolucion definitiva en la causa de la reducion , y recompra al Regio Demanio de la Universidad de Sortino promovida por D. Mariano Celona , y que entretanto no se haga novedad con el Baron, que posee dicha Tierra : lo prevengo en consecuencia a V. S. para su inteligencia , y cumplimiento, en lo que le corresponde. Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo 19. Diziembre 1740.

EL PRINCIPE CORSINI,

Al Tribunal del Real Patrimonio.

*Panormi die 10. Januarii 1741.  
Registretur in margine consultationis, & conservetur.  
Rel. per Sp. de Vanni.*

Cavata dal registro di Consulte dell'anno 1739. e 1740.  
che si conserva nella Secretaria del Tribunale del Real  
Patrimonio.

D. Biaggio Miano Secr.



**SOMMARIO**  
**DE' PRINCIPALI DOCUMENTI**  
*ALLEGATI IN DIFESA*  
**DEL SIG. PRINCIPE**  
**DEL CASSARO.**



*Offerta fatta da D. Mariano Celona per la  
riduzione al Demanio della  
Terra di Sortino.*

**I**D. Mariano Celona nativo della Terra di Sortino *nomine Uni-*  
*versitatis*, intervenendo, e concorrendo il consenso, volontà,  
ed autorità di S. M., o di V. E. *nomine Regis* per ridurre  
sudetta Terra di Sortino al Regio Demanio, offerisce *in perpetuum*, ed  
oltre l'oneri, che sudetta Università attualmente paga alla E. V. o quel-  
li, che forse sarà tassata secondo li soliti riveli, onze mille l'anno a fa-  
vore, ed in servizio della prefata M. S. e suoi successori, da pagarsi su-  
detto donativo in due eguali soluzioni nella Città, ed in potere del Re-  
gio Tesoriero di Siragusa, cioè metà a primo Maggio, e metà ad ultimo  
Agosto d'ogni anno, dovendosi principiare a pagarsi sudetto donativo  
dal giorno, che sudetta Terra sarà totalmente ridotta al Regio Dema-  
nio, e con patto, che sudetto donativo si possi *omni futuro tempore* re-  
luire in due eguali paghe, con depositare il capitale ragionato al 5. per  
100. nelli pubblici banchi della Città di Palermo, o Messina: proceden-  
do però l'infra scritti patti, clausole, grazie, condizioni, ed altri qui  
sotto da enumerarsi, senza le quali non si avrebbe, nè si deverria alla  
presente offerta, nè altrimenti, nè in altro modo.

Primo, si deve V. E. compiacere obligare l'Ill. Principe del Cassa-  
ro possessore di sudetta Terra, che fra un termine breve a V. E. ben-  
visto, dovesse esibire il titolo della sua possessione, seu della compra,  
di sudetta Terra, che fecero li suoi Autori da Giovanni Fernandez d'  
Eredia, o altri, ad effetto di averli la cognizione del prezzo esburzato  
da' sudetti suoi Autori nella cennata compra, e potersi dall'offerente  
*nomine Universitatis* suggiugare al 5. per 100. sopra sudetta Terra, ter-  
ritorio; e sue pertinenze, per quanto assorbirà il capitale sburzato. O  
pure deve V. E. concedere la facoltà al sudetto Offerente di poter ven-  
dere uno, o più feghi, o altre pertinenze a detta Terra spettanti colla  
cautela del verbo regio al maggiore offerente, acciò possi col prezzo  
delli stessi approntare in contanti al sudetto Ill. Principe Possessore sudet-  
to prezzo da' suoi Autori erogato *tempore emptionis*, qual facoltà di ven-  
dere, e verbo regio essercitar si possa anche per il ricattito delle on-  
ze mille annuali come sopra offerte, come pure per la suggiugazione a  
favor di sudetto Barone, qual suggiugazione ricattar si possa in tre eguali  
paghe, e qualsivoglia diritto, che la Regia Corte tiene sovra sudetta Baro-  
nia resti solamente esperibile sopra la cennata suggiugazione, o capitale de-  
positando, come pure il diritto di tutti li creditori suggiugatarj, che sopra  
sudetta Terra, o territorio, e pertinenze si ritrovano formati *post em-*  
*ptionem* si debbano esperire contro sudetto capitale, o suggiugazione, che  
a favor del cennato Barone si formerà, come di sopra si è detto, nè  
altrimenti, nè in altro modo.

2. Che tutte le spese, e qualsisia giudizio abbisogneranno sino alla ef-  
fettiva riduzione al Regio Demanio di sudetta Terra, se li debba assume-

re il Regio Fisco, mentrechè l'Offerente come fedelissimo Vassallo di S. M. procura avanzare il Regio Erario, ed intende ponere il solo suo nome, ed assistenza necessaria, per effettuare il servizio di S. M., e non altrimenti, nè in altro modo.

3. S'obliga sudetto Offerente per li benefatti potesse opponere sudetto Illustre Principe, come sono Molini, Paratori, ed altri simili, fatta la stima della fabrica, ed ogn'altro, dedotto però il valore dell'acqua, del fondo, delle prese, ed aquedotti, come compresi nel prezzo della compra di sudetta Terra, e territorio, del capitale formarne a favore di sudetto Possessore suggiugazione al 5. per 100., anche redimibili in tre eguali paghe, e per questo ricattito sia pur concessa a sudetto Offerente la facoltà di vendere col verbo regio come sopra, e per illiquididi prestare pleggeria per l'atti del Maestro Notaro della Corte della Città d'Agosta, o Carlentini, ad effectochè liquidati, se ne formi a favor del riferito Possessore suggiugazione come sopra, o pure il capitale di questi pagarsi in denaro contante con la vendita, che si farà di qualche parte del territorio col verbo regio come sopra: per quelli benefatti poi, come sono aggregazioni di compra di terre, o altri fondi, debbano restare a conto del cennato Ill. Barone, colla facoltà alli singoli di poterli in ogni tempo pagare il prezzo, e non altrimenti.

4. Che tutti sudetti contratti suggiugatorj, tanto per capitale, e benefatti del Barone, quanto per il donativo di S. M. di sopra offerti, l'Offerente si obliga farli con altre venti persone di sudetta Terra naturali, e da detto Offerente eligendi, con promissione di rato in forma di farli ratificare alli Giurati *nomine Universitatis*, che dovrà degnarsi V. E. eligere come abbasso, e non altrimenti.

5. In ogni caso, che V. E. giudica dover procedere per sudetta riduzione consiglio fra li naturali, sudetto consiglio s'abbia da detenerre da sudetto Offerente, al quale si deve V. E. compiacere eligere per Sindaco sua vita durante di sudetta Terra, assieme con sudetti venti, o più persone da detto Offerente eligendi, e non altrimenti.

6. Che fatti sudetti contratti suggiugatorj, e prestata sudetta pleggeria per li benefatti illiquididi come sopra, e conchiuso sudetto consiglio, se sarà necessario, d'un subito si deve compiacere V. E. ordinare la riduzione di sudetta Terra al Regio Demanio, e creare li nuovi Officiali a nomina di sudetto Offerente, o di sudette venti persone, la elezion de' quali Giurati deve essere per anni cinque, dovendo restare all'istessi, e suoi successori Giurati la sudetta Terra, e territorio *cum omnibus pertinentiis suis*, comè sopra la possiede sudetta Ill. Principe, e non altrimenti.

7. Si deve pure V. E. compiacere, concedere all' Offerente per nome, e parte di tutti quelli naturali l'infrastrate grazie, con promettere *sub verbo regio* farli confirmare a S. M. fra il termine di mesi tre, e non altrimenti.

E primo, che sudetta Terra dovesse *omni futuro tempore* restare al Regio Demanio, e che giamai per qualsisia causa necessaria, e necessariissima si potesse vendere, donare, o sotto qualsisia pretesto togliersi dal Regio Demanio, potendo li naturali di sudetta Terra resistere, ed opponerli *impune*, e non altrimenti.

2. Do-



2. Dovesse avere titolo di Città, con dovere intervenire nelli Parlamenti, e che l'Officiali di essa dovessero godere tutti l'onori, e titoli concessi all'Officiali della Città di Agosta, con dover avere concesso il mero, e misto impero, conforme l'ave concesso la Città di Carlentini, e non altrimenti.

3. Che gli naturali, ed abitanti di sudetta Terra di Sortino per qualsivisa debito privilegiato, e privilegiatissimo, nè ad istanza di persone privilegiate, e privilegiatissime, nè ad istanza di persone privilegiate nominate nel rito, e nella prammatica, si potesse destinare Commissarij ed Algozirj non essendo il debito più di onze 100., e non altrimenti, nè in altro modo.

4. Che se li deve concedere di potersi macellare nella pubblica Piazza di sudetta Terra una Vitella, ed un Giovenco la settimana, per non decadere la gabella della carne, e non altrimenti.

5. Che possano li Giurati, e Sindaco di sudetta Terra vendere, concedere a cenzo redimibile, o no, tanto feghi, quanto possessioni nel territorio di Sortino esistenti col verbo regio come sopra, siccome possono vendere, ed alienare l'officj di Maestro Notaro, Castellano, e Segreto, per reluire le suggiugazioni di sopra offerte, tanto per S. M. quanto pe'l Barone, quali vendizioni, e traslazioni di dominio si potessero fare senza pagare alla Regia Corte ragione di tari di possessione, nè mezz'annata, ed altro diritto, della quale essenzione, e franchezza di pagare alla Regia Corte sudetti diritti, che li competessero, o competere potessero per la presente riduzione da farsi al Regio Demanio s'intenda detta Universtità essente, e non altrimenti.

6. Che la medesima sudetta Terra non fosse obbligata *in perpetuum* a servizio militare, e a dare milizia urbana, ma che deve godere la essenzione di detto servizio militare, conforme lo gode la Città di Carlentini, e non altrimenti.

7. Costando a V. E. le grandi spese, e travagli sofferti dall'Offerente sudetto, e che deve soffrire, avendosi portato tre volte a piedi di V. E. con procurare di far sortire in tutti modi il cenno recattito a favore di S. M. e dell'Universtità, come in simili affari è stato praticato, concedere qualche grazia all'Offerente; supplica D. Mariano Celona a V. E. acciò si volesse compiacere *pro servitiis prestatis* concederci *sub verbo regio per se, & suos* un Fegotto nominato di Strasatto spettante a detto Stato ricattando, che l'Offerente sudetto ha gabellato per onze 35. ann. in circa, con farcene spedire l'investitura in forma larga, e farla ratificare a S. M. sudetta concessione fra'l termine di mesi tre, essendo tutto ciò atto di pura giustizia, giacchè tutte le spese per il presente negozio si doveano fare dall'Universtità, e per l'accerto del servizio reale fin'ora l'ha sofferti l'Esponente, e che per tale concessione detto Esponente s'è esente, e franco di pagare ragioni di tari di possessione, mezz'annata, ed altre spese, che sogliono pagarsi alla R. C. con espressa anche menzione in detta concessione, che detto Fego non dovesse mai restare soggetto all'oneri, e suggiugazioni, che l'Universtità si accellerà per causa di ridurci al Regio Demanio, e per il donativo di sopra offer-

offerito à S. M. , nè a rata di *jus pascendi*, che l'Università esige al presente da detto Ill. Barone sopra tutti li feghi del territorio, nè ad altro qualsivoglia aggravio, che forse si ritrovasse sogetto detto Fego, e non altrimenti.

8. Che in ogni caso li frutti di sudetta Terra, e territorio, e pertinenze non fossero bastanti per pagarli li sudetti donativi di sopra offeriti, abbino li Giurati, da V. E. come sopra eletti, ampia potestà di poter imporre altre gabelle alli naturali di sudetta Terra meno sensibili, e non altrimenti.

9. Devesi V. E. compiacere fra il termine di giorni otto far spedire dal Tribunale della Regia Gran Corte lettere di perpetua salvaguardia *per se, & suos*, tanto all' Offerente, quanto ad altre 4. persone da sudetto Offerente a V. E. nominande, abitanti di sudetta Terra di Sortino, sippure si degnerà l' E. V. ordinare con biglietto di sua Real Segretaria al Trib. della R. G. C. Criminale, che senza dimora alcuna dovesse obligare all' Illustri D. Pietro, e D. Cesare Gaetano Padre, e Figlio Padroni di sudetta Terra di darsi per essi, e suoi successori verbo regio in larga forma fra il termine di ore 24. di non molestare, offendere, ò far offendere detto Offerente, e non altrimenti.

E per ultimo si supplica la benignità di V. E. che la presente offerta si degnasse accettarla fra il termine di mesi tre, quale scorso, e da V. E. non ordinato quanto di sopra dall' Offerente si ha richiesto, si senta la presente offerta irrita, nulla, e cassa *per crucem, & lineam S. Andrea*, siccome giammai fosse stata fatta, e non altrimenti. Palermo 2. Febraro 1740.

D. Mariano Celona Offerente confirmo come sopra.

E con altro aggiunto patto, che per li diritti di decima, e tari, o olo tari, se forse si dovrà per causa della presente offerta per le suggugazioni da fermarsi al Barone, o sia per prezzo, o sia per benefatti, e loro ricattiti, si possa in ogni tempo fare tassa testatica alli singoli di sudetta Terra di Sortino, con animo di restituirceli colli primi introiti, che si ricaveranno colla vendita delli feghi, e pertinenze di detta Terra come sopra, e non altrimenti.

D. Mariano Celona Offerente confirmo come sopra.

*Biglietto di S. E. il Signor Vicerè, dove ordina al Tribunale del Real Patrimonio, ch' esaminasse la sudetta offerta.*

II. **H** Aviendo seme de Real orden de S. M. presentado la adjunta oferta, que hace D. Mariano Cilona natural de la Tierra de Sortino en nombre de la Universidad, para reducirse la misma Tierra al Regio Demanio, la remito a V. S. para que disponga que los Maestros Racionales Jurisperitos oydas las razones del Regio Fisco, del oferente Cilona, y del Principe del Cassaro Baron de Sortino, exami-

minen, y refieran si es el caso dela reducion al Regio Demanio de dicha Tierra sin que publiquen sus votos sinoque estos de justicia, y con sus justificaciones los pasen à mis manos para remitirlos à S. M., no dudando que se apliqueran a este negocio con su acostumbrada atencion, y zelo para el acierto de los reales interesès, procurando tambien de despachar esta dependencia con la posible celeridad, à cuyo fin el Presidente de esse Tribunal designarà dos dias ala semana para la total determinacion, y en caso de encontrarse algun dia de ferias, deputarà el mismo Presidente otro dia en la misma semana paraque nada se dilate el examen de este asunto, y los mismos Maestros Racionales Jurisperitos me daran cuenta de tiempo en tiempo de lo que fueren executado. Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo 3. de Febrero 1740.

EL PRINCIPE CORSINI.

Al Tribunal del Real Patrimonio.

*Biglietto di S. E. il Signor Vicerè, dove accorda maggior tempo a D. Mariano Celona per rinvenir scritture.*

**III.** **N**O hallandose prompto el Oferente D. Mariano Celona para asistir mañana al examen de la confabida oferta, para la reducion al Regio Demanio de la Tierra de Sortino por faltarle algunas escrituras, que le necesitan; prevengo a V. S. disponga, que se suspenda por ocho dias el examen de este asunto, paraque el Oferente pueda en este tiempo munirse de los documentos, que necesita. Dios guarde a V. S. muchos años. Palermo 15. de Febrero de 1740.

EL PRINCIPE CORSINI.

Señor Presidente Marques D. Francisco Gaston.

Panormi die 16. Februarii 1740.

Registretur, & exequatur, & fuit designata dies 3. Martii 1740. & demum restitatur Ill. Præsidi.

Per Ill. de Frangipane.

D. Blasius Miano Sec. Mag. Not.

Registrata.

D. Nicolaus Barbalonga Det.

Ex reg. chirographorum E. S. fol. 95.

Garofalo.

*Per*

*Per la fellonia di Francesco di Modica concede il Re  
Ludovico a Pietro di Modica Barone di  
Sortino li beni per tal delitto  
incorporati.*

IV. **F**ridericus Dei gratia Rex Siciliae &c. Hujus patentis scripti tenore sit omnibus manifestum, quod olim factae fuerunt Serenissimi Principis Domini Ludovici, ejusdem Regni Regis Illmi felicitis recordii fratris nostri carissimi, dum ipse scilicet reali praeheminentia fungeretur sub ejus sigillo secreto patentes literae in hac forma.

Ludovicus Dei gratia Rex Siciliae. Notum fieri volumus universis tam praesentibus, quam futuris praesentes literas inspecturis, quod ad supplicationem factam nuper nostro culmini per Perrellum de Mohac Baronem Xiurtini Consiliarium &c. Petentem per Majestatem nostram sibi concedi bona omnia burgenatica, & feudalia in civitate Siracusae, Terrae Xiurtini, & earum territoriis sistentia, quae fuerunt quondam Francisci de Mohac fisci nostri commoditatibus acquisita, ob ipsius Francisci crimen in sequendo proditionem Claramontium, & aliorum proditorum nostrorum per eundem Franciscum contra Majestatem nostram, commissum in eadem proditione capti, & suis poscentibus demeritis interempti, ejusdem Perrelli, non minus consideratis servitiis per eum Majestati nostrae collatis, quae idem Perrellus confert ad praesens, & est in antea annuente Domino collaturus, & praesertim quod praefatus Perrellus pro bonis ipsis obtulit se nostrae Curiae soluturum uncias auri centum, quas ipsi nostrae Curiae manualiter tribuit, & exolvit, bona ipsa, cum omnibus juribus, proprietatibus, finibus, pertinentiis, & redditibus suis tam pretii nomine dictarum unciarum centum, quod de largitate nostra, & speciali gratia, eo quod bona ipsa longè majoris pretii censebantur; eidem Perrello, suisque haeredibus de suo corpore legitime descendentibus ex nunc in antea concessimus, & donavimus, ac concedimus, & donamus, juribus tamen alterius semper salvis. In cuius rei testimonium, certitudinem, & cautelam praesentes patentes nostras literas sibi exinde fieri, & sigillo nostro secreto iussimus committi. Datum Ramettae anno Dominicae Incarnationis 1352. 26. Julii 8. ind.

Noviter verò pro parte nobilis Perrelli da Mohac praedicti fuit Excellentiae nostrae humiliter supplicatum, ut praedictam concessionem, & donationem bonorum omnium praedictorum cum juribus proprietatibus, finibus, & redditibus, eorum omnibus factam ejusdem nobili Perrello, & dictis suis haeredibus per praedictum Dominum fratrem nostrum Regem, ut superius est expressum, acceptare, rathificare, & confirmare nostra Serenitas dignaretur; qua supplicatione admissa considerantes fidem puram, & devotionem sinceram, quas dictus nobilis Perrellus erga praefatum Dominum fratrem nostrum Regem, & nos gessit, ac Excellentiam nostram gerit, grataque servitia per eum collata dicto Domino fratri nostro, atque nobis, quae ipsi culmini nostro praestat ad praesens, & quae po-

poterit in futurum conferre, nec minus eundem Nobilem Perrellum ratione præmissa dictas uncias centum, ut præmittitur, exsoluisse, prædictam concessionem, & donationem eorundem bonorum, cum redditibus, & finibus omnibus ipsorum prædictis eidem Nobili Perrello, & suis hæredibus, ut supra factam, ex certa nostri scientia, liberalitate, mera, & gratia speciali acceptamus, rathificamus, & pleno favore Regio confirmamus, sibi, & eisdem suis hæredibus bona ipsa cum dictis eorum fructibus, & finibus de novo ex ampliori largitate munifica concedentes.

Fidelitate nostra, hæredum, & successorum nostrorum in eodem Regno, nec non constitutionibus, & capitulis Excellentissimi Principis Domini Regis Jacobi olim Aragonum, & Siciliae Regis Illustris dum ipse scilicet eidem Regno præfuit editis, ac Serenissimorum Principum, Dominorum Progenitoris, & ejusdem Fratris nostrorum Regum dicti Regni divæ memoriæ, atque nostris servitio, seu annua recognitione debitis Curiae nostræ, pro bonis eisdem, ac juribus ipsius Curiae nostræ, & cujuslibet alterius semper salvis.

Ad hujus autem nostræ confirmationis, & donationis de novo futuram memoriam, & robur perpetuò valiturum præsens scriptum patens sibi exinde fieri, & majestatis nostræ sigillo jussimus communiri.

*Conferma Regia del dominio, e possessione della  
Terra di Sortino impetrata da Perrello  
di Modica nell' anno 1391.*

V. **N**Os Maria &c. & Infans Martinus &c. Pro parte vestri dilecti nostri Petri de Modica de Regno Siciliae fuit nobis humiliter supplicatum, ut Castrum de Xiurtino, & etiam hæreditatem, & bona quæcumque patrimonii vestri, quæ habetis, & possidetis, vobisque spectant, & competunt pleno jure in Regno Siciliae supradicto vobis, & vestris, ac quibus velitis perpetuò cum eorum juribus, & pertinentiis universis laudare, approbare, rathificare, & confirmare vobis de benignitate solita dignemur; nos supplicationi vestræ hujusmodi tamquam rationi subnixæ benignius inclinati Castrum de Xiurtino, & etiam hæreditatem, ac bona feudalia vestra prædicta, si & prout melius vobis spectant, & competunt, & fuerunt per vos, aut prædecessores vestros solita possideri cum integritate ipsorum, & omnibus, & singulis pertinentiis, & juribus eorundem, sine Curiae nostræ, aut alieni præjudicio juris, vobis, & vestris, ac quibus velitis perpetuò laudamus, approbamus, rathificamus, & etiam confirmamus; mandantes per hanc eandem Magistro Justitiario, necnon Comitibus, Judicibus Magnæ Curiae, Justitiariis, Capitaneis, cæterisque universis, & singulis Officialibus nostris Regni prædicti, ac aliis quacumque dignitate perfulgeant, quatenus laudationem, approbationem, & confirmationem nostras hujusmodi rathas, gratas, & firmas habeant, teneant firmiter, & observent, & non contraveniant, nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione,

B

In

In cujus rei testimonium præsentem cartam nostram fieri iussimus;  
Sigillo nostro dicti Ducis appensione communitam. Datum Barchinonæ  
secunda die Novembris anno à Nativitate Domini 1391.

Lo Duch.

Vid. Petrus Promotor.

*Capitoli del testamento di Perrello di Modica.*

Die octavo Aprilis tertie indictionis millesimo  
septingentesimo quarantesimo.

**VI. F** Idem facio ego Notarius D. Dominicus Dixidomino Panormi,  
qualiter in actis meis sub dicto die legitur transumptum te-  
stamenti quondam Magnifici Perrelli de Mohac stipulati per  
acta Notarii Matthæi de Grande Civitatis Syracusarum sub die 20. mensis  
Octobris 3. indictionis 1394. cujus vigore prædictus Magnus Perrel-  
lus instituit in ejus hæredem super castro, & terra Sortini cum juribus, &  
pertinentiis suis, feudis, & nemoribus coadjacentibus prædictis terræ, &  
castro, ac membris ejusdem, nec non molendinis, aquis, & juribus uni-  
versis, ac feudo Bugilferæ sito, & posito in territorio Comitatus Mohac  
suis certis finibus limitato Magnificum Dominum Guglielmum Raymun-  
dum de Montecateno Comitem Augustæ, & Nochariæ, ac Regni Siciliae  
Magistrum Justitiarium, & voluit testator ipse, quod præfatus Magni-  
ficus Dominus Guglielmus sit, ac esse debeat contentus, & satisfactus  
de institutione hæreditatis prædictæ ut supra, & quod nullum aliud jus  
habere possit, ac valeat in bonis feudalibus, burgenfaticis, mobilibus,  
ac sese moventibus ipsius Magnifici Testatoris, prout melius per enuncia-  
tum ejus testamentum apparet, ad quod me refero, ac plena sit relatio.

Idem Notarius D. Dominicus Dixidomino qui supra  
de præmissis fidem facio.

Collatione salva.

*Capitoli del testamento di Guglielmo Raimondo  
Moncada.*

**VII. E** St sciendum qualiter inter alia capitula testamenti Nobilis  
Guillelmi Raymundi de Montecateno Comitis Augustæ,  
& Nugariæ, ac Magistri Justitarii in Regno Siciliae scripti  
manu Notarii Joannis de Notario Raynerio sub die . . Januarii 1394.  
extat, & apparet infrascriptum capitulum tenoris sequentis videlicet.

Item instituimus eundem Magnificum Matthæum de Montecateno  
primogenitum nostrum super terra, & castro Sortini, cum vassallis, ter-  
ritorio, jurisdictionibus, juribus, & pertinentiis suis &c.

Ex testamento per extensum in scripturis decisis in causa  
possessoria statuum Domini Ducis Montisalti extractum  
est præsens.

D. Joannes Marchisi Archivarius.  
Com-

*Conferma Regia fatta dal Re Martino nell'anno 1396.  
del dominio, e possesso della Terra di Sortino  
a favore di Guglielmo Raimondo  
Moncada.*

In Nomine Domini nostri Jesu Christi, ac totius Sanctæ  
Individuæ Trinitatis. Amen.

**VIII.** **C**unctis pateat evidenter tam præsentibus, quàm futuris,  
quod Nos Martinus Dei gratia Rex Aragonum, &c.  
& Martinus eadem gratia Rex Siciliae &c. & Maria ea-  
dem gratia &c. Attendentes, quod tantò magis sceptrum reale præfulget,  
quantò digniores Tribunal ipsius in circuitu circumspicit comites, & am-  
pla dignitate decoratos. Volentesque igitur Regni nostri Siciliae digni-  
tibus confovere, ac novis illis honoribus ampliare, redditibusque, &  
jurisdictionibus augmentare illorum potissimè, quos alti prosapia gene-  
ris, & natura fidei radicibus solidatos contrariis ventorum impulsibus  
flecti naturæ sinceritas non permittit, sed ex suis meritis laude dignis in  
nostro conspectu, se clariùs ad modum repræsentant, sic devotionis & fi-  
dei hilaritate præpollentes, quod sentire minimè possunt sanguinis indem-  
nitate contagium, nec proximæ carnis dulcedine molliri patiuntur; dum  
igitur nostri Nobilis Egregii Guglielmi Raymundi de Montecatenò Comi-  
tis Augustæ, & Nohariæ, ac Regni Siciliae Magistri Justitiarum, & Co-  
mestabilis consanguinei nostri carissimi diligenti meditatione pensamus fi-  
dem puram, & sinceræ devotionis constantiam, quas circa nos, & ho-  
norem nostrum, ac Corona nostri Regni prædicti conservationem, &  
exaltationem habuistis hætenus, & habetis, prout facti evidentia demon-  
strastis, relevando, & liberando nos, dictam Reginam à manibus tyran-  
norum, qui nedum Regnum nostrum prædictum occupaverant, & te-  
nuerant multis temporibus occupatum, sed etiam quantum de facto po-  
terunt personam nostram captivaverant, & captivam quasi tenebant: Nos  
de summo præcipitare deorsum, prout hæc & alia nobis ad oculum lu-  
cis experientia teste demonstravit, zelus fideliter accensus, quem ad nos  
geritis, & gessistis personæ nostræ ob causas prædictas pericula diversa,  
& varia subeundo, vestrorumque Comitatum, terrarum, locorum, &  
bonorum aliorum feudalium, & burgenfaticorum dispendiis non parcen-  
do, prædictisque bonis nostris spoliatus pro fide nostra illibata servan-  
da, per plures & plures annos in exilium cum uxore, filiis, fratribus com-  
morando, propterea in nostro felici reditu ad Regnum nostrum prædi-  
ctum castra, & bona vestra situata in Regno Valentia distrahendo, &  
iporum prætium convertendo in armigeris, & aliis utilibus, & necessa-  
riis ad recuperationem Regni nostri prædicti, volentes prædictis ex cau-  
sis moti pariter, & inducti Comitatum vestrum Augustæ supradictum no-  
vis additionibus, ac redditibus, & jurisdictionibus in Terris, & Castris  
ampliare, addimus, adjungimus, & coadunamus de certa nostra scientia, &  
de plenitudine Regiæ potestatis legibus absoluta prædicto Comitatu Au-  
gustæ, & juribus, ac pertinentiis ipsius Terras, & Castra infra scripta, vide-

licet Castrum, & Terram Xiurtini, Castrum, & Terram Ferulæ, ac Castrum, & Feudum Montisclimatis infra Regnum nostrum Siciliæ prædictum situata, & situatas, cum omnibus, & singulis eorum juribus, rationibus, jurisdictionibus, & pertinentiis, terris cultis, & incultis, pascuis, nemoribus, molendinis, fluminibus, aquis, aquarum decursibus, venationibus, & forestis, casalibus, & locis aliis habitatis, & inhabitatis, & cum omnibus locis, & terminis, & aliis quibuscumque juribus, & pertinentiis universis prædictorum Castrorum, & Terrarum Xiurtini, Ferulæ, & Montisclimatis, cum castris, feudis, & locis prædictis ubilibet constitutis, aut situatis, & positis, & quæ ad dicta Castra, & Terras prædictas pertineant, seu spectare quovis modo noscuntur, & cum omnibus, & singulis Vassallis, Baronibus, Militibus, & aliis hominibus generosis, utriusque sexus, & legis, & cum omnibus rebus, & possessionibus eorundem, honoribus, & aliis pertinentiis, & juribus universis, ac etiam cum omnibus personis cujuscumque dignitatis, aut conditionis existant, & quibuscumque nominibus nuncupentur infra dictas Terras, & Castra Ferulæ, Xiurtini, & Montisclimatis, sive quibuscumque aliis ibidem habitantibus, & habitaturis quantumcumque sint extranei, & cum omnibus dependentibus prædictorum omnium, & cum homagiis, & omnibus submissionibus, constitutionibus, ac omnibus servitutibus, rusticis, & urbanis, realibus, & personalibus, & omnibus dominationibus, seu Regiis subventionibus, nec non uncias auri quingentas ponderis generalis vobis, & vestris hæredibus, & successoribus in perpetuum per vos, & dictos vestros percipiendas annis singulis, ut prædicitur, in & super juribus, & primis proventibus tractarum, & exiturarum quolibet anno, ut prædicitur, ex ipso portu Augustæ extrahendarum, vobis, & vestris hæredibus, & successoribus in perpetuum approbamus, acceptamus, rathificamus, & pleno favore Regio confirmamus, & de novo concedimus, & donamus ex certa nostra scientia, & rationabili causa; concedentes propterea vobis hæredibus, & successoribus vestris perpetuò in Comitatu prædicto succedentibus, ac donantes de certa nostra scientia, & plenitudine Regiæ potestatis plenam licentiam, auctoritatem, & potestatem quatenus vos, & vestri hæredes, & successores prædicti propria auctoritate absque aliqua requisitione, aut licentia nostris, seu officialium nostrorum possitis de primis proventibus jurium tractarum, & exiturarum ex dicto portu Augustæ extrahendarum dictas uncias auri quingentas anno quolibet percipere, & habere vestris, & vestrorum hæredum, & successorum in dicto Comitatu Augustæ utilitatibus, & commodis applicando, quoniam nos dictas uncias 500. de certa nostra scientia eidem Comitatu coadunavimus, addimus, & aggregamus, addentes, & coadunantes etiam in dicto Comitatu Augustæ jus tarenii vobis, vestris successoribus debitum, & haberi consuetum, in & super portu Bruçæ per Serenissimos Principes, & Dominos Reges Siciliæ prædecessores nostros memoriæ recollendæ, & nostris constat majestatis jam concessum, quod tarenii super Portu Bruçæ, sive jus tarenii vobis, & vestris hæredibus, & successoribus in perpetuum acceptamus, confirmamus, & de novo concedimus, et donamus, quod jus tarenii prædicti super ipso portu Bruçæ vobis, et vestris hæredibus, et

suc-



successoribus in perpetuum solvi volumus integraliter , & absque alicujus contradictionis obstaculo , quoniam nos vigore presentis instrumenti publici , quod vicem epistolæ gerere volumus in hac parte, mandamus, & injungimus expressè tam Magistro Portulano Regni nostri Consiliario, quàm Viceportulanis dictorum Portuum Augustæ, & Bruçæ, cæterisque officialibus ad quos spectet, tam presentibus, quam futuris familiaribus, & fidelibus nostris, quatenus vobis Egregio Guglielmo Raymundo prædicto, ac vestris hæredibus, & successoribus in perpetuum tam dicto jure tarenì in & super Portu Bruçæ, quàm de dictis unciis quingentis anno quolibet, de & super primis proventibus jurium tractarum, & exiturarum dicti Portus Augustæ satisfacere studeant integraliter, & procurent, de quibus Comitatu Augustæ unà cum dictis terris, castris, locis, & feudis Xiurtini, Ferulæ, & Montisclimatis, ac unciis quingentis supradictis vobis Egregio Guglielmo Raymundo, & vestris hæredibus, & successoribus supradictis, debitis, & debendis anno quolibet super primis proventibus jurium tractarum ipsius Portus Augustæ, nec non de dicto jure tarenì vobis debito, ut præfertur, super dicto portu Bruçæ, ut superius particulariter est expressum, & de iis omnibus, & singulis, ut declaratur, ac eorum juribus, & pertinentiis universis ad detentionem, & amplio-rem dignitatem ipsius Comitatus Augustæ unum facimus Comitatum, ac Comitatum Augustæ, cum ipsis additionibus, & coadunationibus supradictis eorundem castrorum, & terrarum Xiurtini, Ferulæ, & Montisclimatis unum Comitatum sub denominatione Comitatus Augustæ esse volumus, censemus, jubemus, ordinamusque, Comitatum Augustæ jam dictum cum terris cultis, & incultis, castris, villis, bonis & locis omnibus antiquis dicti Comitatus, ac castrorum, & terrarum Xiurtini, Ferulæ, & Montisclimatis additorum, adjunctorum, & coadunatorum Comitatus Augustæ supradicto, ac ipsas Terras & Castra Ferulæ, Xiurtini, & Montisclimatis, & dictas uncias quingentas vobis debitas sub primis proventibus tractarum dicti portus Augustæ, & jus tarenì vobis debitum ut supra supradicto Portu Bruçæ Comitatus Augustæ prædicto coadunatas, additas, & adjunctas, seu addita, adjuncta, & coadunata, cum eorum juribus, & rationibus, ac pertinentiis universis ipsum Comitatum Augustæ sit unitum, & per nos, ut prædicitur, sit noviter ampliaturum cum Terris, locis, & Castris superius designatis, & nominatis, cum omnibus Baronibus, Militibus, vassallis, & aliis hominibus utriusque sexus, & legis, ac cum omnibus rebus, & possessionibus eorundem, honoribus, & aliis pertinentiis, & juribus universis, prout per vos, & prædecessores vestros Dominis Comitatus Augustæ, & per alios primos Dominos, & Barones dictorum Castrorum, & Terrarum Ferulæ, Xiurtini, & Montisclimatis hæctenus fuerunt possessa haud tempore aliquo sub dominio fortè Regio tenebantur, ac cum omnibus personis cujuscumque dignitatis aut conditionis existant, & quocumque nomine, seu quibuscumque nominibus nuncupentur infra dictum Comitatum, & alias Terras, & Castra eidem Comitatus Augustæ nuper addita, & coadunata sub limitibus prædictis Comitatus Augustæ designatis habitantibus, & habitaturis, & nobis, & eis suppositis, & sub-jectis, sive sint incolæ, vel naturales Comitatus Augustæ, Terrarum, Ca-  
stro-

**strorum, & locorum prædictorum eidem Comitatu additorum, & coadunatorum, sive quicumque alii ibidem habitantes, & habitaturi, & quavis aliæ personæ quantumcunque extraneæ, & cum omnibus dependentibus prædictorum omnium, ac cum homagiis, & omnibus submissionibus, constitutionibus, & omnibus servitutibus rusticis, & urbanis, realibus, & personalibus, & omnibus dominationibus, coltis, seu regiis subventionibus, decimis, & omnibus dominiis, & utilibus, ac directis, hoste, & cavalcata, & redemptione ejusdem, & cum omni jurisdictione, & potestate ordinaria civili, & criminali, & generaliter cum omni mero, & mixto imperio, ac gladii potestate, & cum omnibus aliis quocumque nomine spectantur ad prædictum Comitatum Augustæ de per se, & modò cum dictis Terris, & Castris, ac unciis quingentis, & jure tarenî prædictis, ut prædicatur, ampliatis, ac ad ipsas Terras, Castra, & loca superius nominata præfato Comitatu, ut prædicatur, coadunata spectantibus, & spectare debentibus tam de usu, consuetudine, pactis, conventionibus, permissionibus tacitis, & expressis, & aliis quibuscumque, quàm etiam de jure scripto, & consuetudinario, ratione, & conditionibus inferius denotatis, in feudum tamen sub servitio quatuor equorum per vos, & vestros successores nobis, & nostris, quando de hoc per nos, aut nostris fueritis requisiti, & vestri successores fuerint requisiti, præstando vobis dicto Guglielmo Raymundo, & vestris perpetuò hæredibus, & successoribus in prædicto Comitatu Augustæ per vos, ut supra dicitur, ampliatum, prout melius & plenius prædicta omnia ad nos pertinerent, & expectarent, seu possunt, aut debent pertinere, & spectare quocumque modo, & quavis ratione, seu causa, prout melius, latius, & utilius potest dici, scribi, intelligi, ac dictari, ad vestrum, & vestrorum perpetuò successorum prædictorum sanum, & sincerum intellectum, commodum, & profectum interpretari, prædicta omnia, & singula approbamus, rathificamus, & pleno favore regio confirmamus, ac de novo concedimus, & donamus, in feudum tamen, ut prædicatur, sub dictorum quatuor equorum servitio, & aliis retentionibus, & conditionibus inferius declaratis, & quia dictas Terras, & Castra Ferulæ, Xiurtini, & Montis Climatis, cum prædictis unciis quingentis, ac jure tarenî suprædicto præfato Comitatu Augustæ addimus, & coadunavimus, ut præfertur, per quas additiones, & coadunationes suprædictas dictum Comitatum Augustæ videtur satis ampliatum, & augmentatum, ut inde certis terminis Comitatus ipse limitetur, & cognoscatur, supplicationibus etiam vestri Guglielmi Raymundi de Montecateno Comitis separamus, segregamus, ac amovemus ab eodem Comitatu Augustæ, ac juribus Comitatus prædicti Castrum, & feudum Sancti Calorei, ac feudum Murgii, juribus tamen omnibus, quæ habet Ecclesia Sancti Jacobi ordinis Militiæ in dicto feudo Sancti Calorei, intactis remanentibus eidem Ecclesiæ penitus, & illesis Castro ipso Sancti Calorei cum suis juribus universis vobis dicto egregio Guglielmo Raymundo, & vestris hæredibus, & successoribus in perpetuum, ac feudo Murgii separatim per nos ab ipso Comitatu de per se integris cum eorum juribus universis, remanentibus cum ipsa per aliud instrumentum publicum, seu privilegium Marchionatui duximus applicanda, Meliveti, & coadunanda,**  
prout

prout ipsum Castrum Sancti Caloeri cum feudo, & feudum Murgii dicto Marchionatui addimus, & coadunamus, ut in ipso instrumento publico, seu privilegio continetur, Ecclesiae tamen juribus, quae habet ipsa Ecclesia in feudo tamen praedicto Sancti Caloeri, remanentibus ipsa Ecclesiae integris, & illaesis, vobisque Guglielmo Raymundo Comiti Augustae, ac vestris haeredibus, & successoribus in perpetuum, juribus, & praeheminentiis, ac prerogativis, quae vos Comes Augustae praedictus, & praedecessores vestri in dicto feudo Sancti Caloeri soliti estis, & fuerunt vestri praedecessores habere, ac habetis vos in dicto feudo integre remanentibus, confirmantes nihilominus, & approbantes, ac de novo concedentes, & donantes vobis egregio Guglielmo Raymundo praedicto, ac vestris haeredibus, & successoribus in perpetuum omnes, & singulas gabellas, & impositiones ipsi Comitatus Augustae tam terrestres, quam maritimas per vos egregium Guglielmum Raymundum Comitem Augustae praedictum, ac vestros praedecessores impositas, & consuetas per vos, & praedecessores vestros imponere, colligere, & colligi facere, & ex eis fructus, & redditus, ac proventus percipere, & habere, quae per scripturas, aut longam consuetudinem possunt apparere, seu quomodolibet probare, quas impositiones, & gabellas colligere valeatis, ac ex eis fructus percipere per vos, & successores vestros in perpetuum, ac procuratores vestros, & haeredum, ac successorum vestrorum praedictorum vestris utilitatibus, & haeredum vestrorum fructus applicando praedictas ad vestri, & haeredum vestrorum beneplacitum voluntatis. Mandantes serie hujus publici instrumenti, quod vicem epistolae gerere volumus in hac parte, universis Baronibus, militibus generosis, feudatariis, vassallis, & aliis universis, & singulis hominibus dicti Comitatus Augustae, ac Terrarum, & locorum praedictorum eidem Comitatus additorum, & coadunatorum, aut in eis feuda tenentibus, quod vos, & vestros perpetuo haeredes, & successores per eorum Dominis habeant, & teneant, ac etiam recognoscant vobis, & vestris successoribus pareant, & obbediant de servitiis consuetis, & aliis omnibus, et singulis in & de quibus nobis ante primam concessionem eorundem, ac praesentem nostram coadunationem, confirmationem, & de novo donationem debebant, & tenebantur respondere, parere, ac etiam obedire, ac pro eis vobis, & vestris, seu procuratori vestro homagium faciant, atque praesent, & fidelitatis debitum juramentum. Nos enim praedictos Barones, Milites, & feudatarios, vassallos, probos homines, & alios dicti Comitatus, Terrarum, & Castrorum, & eorum singulos ab omni juramento, & homagio, fide, & fidelitate, & quavis alia obligatione, quibus nobis adstricti sunt, absolvimus, & penitus liberamus, non obstantibus juribus canonicis, & civilibus, constitutionibus, consuetudinibus, capitulis quibuslibet per serenissimos Principes olim Reges Siciliae praedecessores nostros, aut nos conditis praedictis nostris, confirmationi, seu de novo donationi, & jurium cessione vobis factis per nos, aut infra scriptis adversantibus, & contrariis quoquo modo, ac privilegiis per dictos praedecessores nostros de dicto Comitatu, & Terris, ac Castris praedictis, aut aliquibus, vel aliquo jure alicui forsitan concessis, per quae dictus Comitatus fuerit ad Demanium

re-

reductus, aut reducta, aut alicui fortè apparerent concessa, seu spectarent, quibus omnibus, & singulis de plenitudine Regiæ potestatis, & ex certa nostra scientia derogamus, & velimus derogari, eaque annullamus, & irritamus penitus, & in totum, etiam si de eis oporteret fieri expressam, specialem, & specificam mentionem, ita quod contra prædicta, vel aliquod prædictorum nullas vires habeant, nec roboris firmitatem, sed pro nullis, & irritis habeantur; nos enim quoad validationem ipsorum, quæ vobis confirmamus, concedimus, & donamus, transferimus, & cedimus in vos dictum egregium Guglielmum Raymundum, hæredes, & successores vestros omnem jurisdictionem, & jura quæcumque quomodolibet competentes, & competentia, seu quæ competere poterant nobis, & nostræ Curiæ, tam jure ordinario, quàm consuetudinario, & illa quibus prædecessores nostri in dicto Regno Siciliae uti poterant, & nos etiam uti poteramus in dicto Comitatu ante concessionem vestris prædecessoribus factam de eodem, & confirmationem nostram præsentem, ac uti, & experiri nos poteramus in dictis Castris, Terris, & feudis prædictis Xiurtini, Ferulæ, & Montisclimatis ante nostram donationem, & confirmationem præsentem, & illas jurisdictiones, ac illa jura, quas, & quæ primi Domini, & Barones ipsorum Comitatus, Terrarum, Castrorum, & feudorum habebant, seu habere poterant in dictis Castris, Terris, & feudis, tam per scripturas, quàm per longam consuetudinem, & observantiam; absolventes nihilominus de certa nostra scientia, & plenitudine regiæ potestatis legibus absoluta tam dictum Comitatum Augustæ, quàm ipsas Terras, Castra, & alia feuda ab omni alio jure servitii pro ipsis Terris, Castris, & feudis, ac ipsis unciis quingentis, & juris tarenis nobis, & nostræ Curiæ præstandis, aut debendis quoquo modo, à quibus aliis servitiis suprædictis vos hæredes, & successores vestros in perpetuum per præsens privilegium absolvimus penitus, & liberamus nobis, & nostræ Curiæ dicto servitio quatuor equorum pro ipso Comitatu Augustæ, ac Castris, Terris, & feudis prædictis, ut supra dicitur, penitus reservato, quoniam nos dicta alia servitia, ad quæ dictus Comitatus, & præfata Castra, & Terræ nobis, & nostræ Curiæ adstrictæ erant, seu quomodolibet obligata vobis, & vestris hæredibus, ac successoribus in perpetuum totaliter remittimus, cedimus, & penitus relaxamus; transferentes etiam in vos hæredes & successores vestros prædictos quodcumque merum, & mixtum imperium, & gladii potestatem, ut prædicitur, ac fidelitatis, & homagii juramentum, & alia, quæ nobis, & nostræ Curiæ modo quolibet posse competere, seu erant usque ad præsentem confirmationem, novam additionem, aut de novo donationem, nobis tamen appellationes, quæ à Capitaneis vestris ipsius Comitatus ad vos primum dum vixeritis post vestrum obitum ad vestros hæredes, & successores in dicto Comitatu devolvi volumus primo loco, & exinde à vobis dum vixeritis, & post vestrum obitum a dictis vestris hæredibus, & successoribus ad nos, & Magnam nostram Curiam devolvantur, & devolvi debeant, nec non et jura tractarum, seu exiturarum, et licentiam extrahendi a Regno nostro prædicto, et extra dictum Regnum virtualia quæcumque, de quibus vos, hæredes, successoresque vestri immittere

tere non possitis, præterquam tantum de unciis quingentis vobis, & vestris hæredibus, & successoribus debitis super dicto Comitatu Augustæ, quas vobis anno quolibet volumus integras permanere, penitus reservamus, vosque egregium Guglielmum Raymundum prædictum pro vobis, & vestris hæredibus, & successoribus supradictis de ipso Comitatu Augustæ sic ampliato, ut prædicitur, ac Terris, Castris, Feudis Ferulæ, Xiurtini, & Montisclimatis, cum dictis unciis 500. super primis exituris Portus Augustæ, ac jure tarenæ prædicti super Portu Bruçæ sollempniter investimus, ac per enssem ad majorem corroborationem de novo inducimus, atque imponimus, quæ ad nostrum profectum, & commodum cedat, & semper intelligatur. Volentes, & per præsens privilegium declarantes, & concedentes vobis, & vestris hæredibus, & successoribus in perpetuum, quod in dicto Comitatu vos, & prædicti hæredes vestri, quos volueritis, & ipsi voluerint faciatis, & instituatis, & ordinetis successorem, promittentes, & jurantes per Dominum Deum, & ejus Sancta quatuor Evangelia vestris manibus corporaliter tacta in posse Notarii infrascripti tanquam personæ publicæ hæc a nobis pro vobis, & vestris hæredibus, & successoribus in Comitatu prædicto, & suis, adjunctis omnibus, & singulis supradictis, ac aliis omnibus, quorum interest, intererit, & interesse poterit legitimè stipulantis, & recipientis prædicta omnia, & singula, prout a nobis dicta sunt, & annotata, grata, & firma habere, & per vos, & successores vestros tenere, & observare perpetuò, & contra ea non facere, vel venire aliquo jure, causa, vel etiam ratione: mandantes expressè universis, & singulis Comitibus, Baronibus, & Proceribus, ac quibuscunque incolis, & habitatoribus nostri Regni, & omnibus officialibus cujuscumque gradus, & conditionis existant, quatenus præsentem confirmationem, approbationem, & novam concessionem, ac donationem per nos factam vobis egregio Guglielmo Raymundo prædicto de dicto Comitatu Augustæ, ac Terris, Castris, & feudis prædictis, ac unciis 500. ac jure tarenæ prædicto, & jurium, & pertinentiarum earundem teneant gratam, ratham, acceptam, & firmam, & in nullo contraveniant, seu aliquem contravenire permittant aliqua ratione, vel causa, per quod dictæ confirmationi, & de novo donationi posset aliquod præjudicium generari, quin imò vos egregium Guglielmum Raymundum, hæredes, & successores vestros in perpetuum in dicto Comitatu honorificent, tractent, & honorent, quoniam nos de certa nostra scientia, & plenitudine potestatis legibus absoluta rationabili causa præcedente nostris majestatis satis clara, & pro beneficio nostræ Curie, & honore dicti Regni, ac statu pacifico, & tranquillo, & ut fidelibus servitoribus nostris, qui nostris obsequiis insudant, non formidant, ac periculis subire multiplicibus se disponere firmiter sperent a nostris culminibus beneficia, dictam confirmationem, & novam donationem obtinere volumus roboris firmitatem, obligamus etiam nos sollempniter, & successores nostros, ac Curiam nostram, & successorum nostrorum in Regno Siciliæ, & bona nostra, ac successorum nostrorum, & Curie nostræ præfatorum successorum nostrorum, quod si contingat aliquam litem, seu quæstionem per aliquem moveri contra vos egregium Guglielmum Ray-

mūndum, seu hæredes, & successores vestros in omnibus, vel in aliqua Terra, & Castro, seu Fendo Comitatus prædicti, vel in membris, & pertinentiis eorum, ac juribus, seu in aliquo ipsorum reali, vel personali actione, seu mixta cujuscunque qualitatis, seu nostræ sit suscipere judicium, vel judicia in nos, seu successores nostros, & Curiam nostram, & ex sumptibus nostris, & nostræ Curiaë prosequi, ducere, & finire, & si contingat id quod peteretur, seu ejus pars evinci de jure, vel de facto vobis, & successoribus vestris promittimus nos, & successores nostros, & Curiam nostram teneri ad emendam, hoc videlicet modo, quod exequutio sententiæ in dictis Terris, & Castris, ac juribus eorum, seu in quocumque ipsorum non procedet, & satis enim esset indecens si seculus esset Comitatus dignitates, quod inane nomen sibi remaneret coadunationes prædictæ, seu evelleretur aliquod membrum ex toto corpore dicti Comitatus, quapropter tali evincenti promittimus, quod in excambium rei evictæ eidem satisfaciamus in quantitate, seu in corpore æquivalenti. Vos autem, seu vestri successores nullam inquietitudinem, seu molestiam patiemini, eximentes vos, et successores vestros prædictos Comitatum prædictum, et omnia, et singula supradicta in dicto Comitatu contenta ab omni obligatione personali, & reali, eas in nos, & successores nostros, & Curiam nostram transferentes, cum omnia, & singula bona in dicto Comitatu contenta vobis dederimus, & concesserimus tamquam bona nostra, & Curiaë nostræ, seu Fisco nostro rationabiliter acquisita, & ex certa nostra scientia, vosque, & hæredes vestri, ac successores vestri in perpetuum prædictum Comitatum, & omnia, & singula prædicta addita in eisdem a nostra Curia in capite teneatis, & omnia, & singula compleatis, ad quæ tenemini, ut superius declaratur, de servitio Comitatus ejusdem, suppletes de nostra plenitudine regiaë potestatis omnes defectus, si qui forsitan intervenerint, aut fuerint in præmissis, quoniam volumus, quod omnia, & singula tacita, quam expressa in præsentis publico instrumento, seu privilegio intelligantur, & interpretentur ad omne vestri, & vestrorum hæredum, & successorum in perpetuum majus commodum, & profectum, & non aliter intelligantur, quoniam nos, ut prædicitur, de certa nostra scientia, & plenitudine regiaë potestatis legibus absoluta supplemus omnem defectum tam juris, quam facti in eisdem impingi possint quomodolibet, vel imponi. Et ego Guilielmus Raymundus de Montecatenò Comes Augustaë, & Nochariaë, ac Regni Siciliaë Magister Justitiarius, & Comestabilis, ac Marchionatus Meliveti Dominus, recipiens a vobis dictis Dominis confirmationem, & novam donationem cum additionibus supradictis cum gratiarum humiliactioni per me, & meos hæredes, & successores omnia, & singula in præsentis publico instrumento contenta, & per vos retenta attendere, & complere promitto, & ad ea tenenda, complenda, & observanda obligo me, & omnia bona mea feudalia, & burgenfatica ubique habita, & habenda, & nihilominus proinde præsto vobis Dominis Regibus pro vobis, & pro parte, & nomine Reginaë Siciliaë, vestrique dicti Domini Regis Siciliaë, ac Reginaë Reginaë prædictæ, hæredum, & successorum recipientibus homagium ore, & manibus commendatum, sub cujus homagii, & jura-

menti

menti virtute promitto, quod ego mei perpetuo successores erimus vobis, & successoribus vestris Regi, & Reginae Siciliae, ac haeredum vestrorum praedictorum boni, et legales vassalli pro Comitatu Augustae praedicto, & omnibus, & singulis Terris, & Castris, ac Feudis praedictis, ac faciemus, & complebimus vobis, & successoribus vestris omnia & singula supra contenta, & quae vassalli tenentes feuda, modis, et formis praedictis tenentur facere suo Regi, et Domino naturali, prout nobis, ac Notario publico infra scripto pro vobis, & vestris successoribus, & omnibus quorum interest, & interesse poterit, haec a me legitimè stipulati, recipienti, & paciscenti promisi, & firmavi, ac juravi, ac promitto, & juro per Dominum Deum, & ejus Sancta quatuor Evangelia per me corporaliter tacta, praedicta omnia, & singula observare. In cujus rei testimonium praesens Privilegium, seu publicum instrumentum exinde fieri, & nostro pendenti sigillo jussimus communiri. Vidit Petrus Promotor.

Signa Martini Dei gratia Regis Aragonum, & Martini eadem gratia Regis Siciliae, ac Ducatum Athenarum, & Neopatriae Ducis, & ejusdem Regis, & Regni Aragonum Primogeniti, & Gubernatoris Generalis, et Mariae eadem gratia dicti Regni, & Ducatum praedictorum Reginae, et Ducissae, et in eorundem Regni, et Ducatum regimine, et solio omnium trium confedentium, conregentium, et conregnantium, qui haec laudamus, firmamus, et juramus. Rex Martinus.

Testes hujus rei sunt Rev. Ugo Episcopus Dertusensis, Nobiles Jacobus de Prades, Joannes de Cardona Admiratus dicti Regni Regis Aragonum, Antonius de Luna, et Ugo de Sancta Pace Milites Camerlengi, ac Petrus Serra decretorum Doctor, negotiorumque R. C. Promotor Consiliiarii dicti Domini Regis.

Datum Siraculis per Nobilem Bartholomaeum de Juvenio Militem, Regni Siciliae Cancellarium, Consilium familiarem, et fidelem nostrum anno Dominicae Incarnationis 1396. die decimo octavo Novembris 5. Ind. Regniue nostri dicti Regis Aragonum primo, dicti Regis Siciliae 5. & dictae Reginae 20.

Signum Raymundi de Cumbis Protonotarii dicti Domini Regis Aragonum autoritate reali, & reginali Notarii publici per totum Regnum Siciliae, qui praedictis interfuit, eaque de mandato dicti Domini Regis Aragonum scribi fecit, & clausit. Corrigitur tamen in lineis 17. eidem committimus: & in 22. est: & alibi ut de: et in 26. dicitur: et in 30. spectantibus, et spectare debentibus: et 31. irae: et in 33. et ut alibi in eadem, et in 35: et ut in 37. per nos ab ipso: et in 40. sic omnes: et in 41. ex et alibi in eadem valeatis: et in 45. quibuslibet: et in 47. erant: et in 49. poterant: et in 50. quae: et in 52. vobis: et in 53. Et: et in 59. forem: et in 61. nullo: et in 66. dicti: et in 77. quorum: & alibi in eadem, et alibi: ac et in prima linea firmæ dictorum Dominorum Aragonum, et Martini eadem gratia Regis, et in secunda ejusdem firmæ, et solium omnium trium confedentium.

Dominus Rex Aragonum mandavit mihi Raymundo de Cumbis, in cujus posse firmavit,

*Concessione Regia fatta a Francesco Zagariga  
nell'anno 1398. della Terra  
di Sortino.*

**IX.** **M**artinus Dei gratia Rex Aragonum, & Martinus eadem gratia Rex Siciliae, ac Ducatum Athenarum, et Neopatriae Dux, et Maria eadem gratia dicti Regni Siciliae Regina, & Ducissa. Solet regiae dignitatis aequa benignitas, ea quae a fidei tramite deviantibus auferuntur, atque eorum detestandis facinoribus fisci nostri commodis acquiruntur, nostris fidelibus benemeritis largiri, maxime cum fideles hujusmodi pro exaltatione nostri nominis labores, sumptus, & pericula subire nimium formidantur. Praesentis itaque Privilegii serie notum fieri volumus, tam praesentibus, quam futuris, quod cum ob notoriam, & incautam rebellionem, ac crimen laesae majestatis per quondam Guglielmum Raymundum de Montecateno, olim Marchionem Meliveti, Regni Siciliae Magistrum Justitiarium, contra nostras Excellentias nefarie perpetrata, bona ejus omnia, & singula tam castrensia, quam feudalia, & burgenfatica, & specialiter Terra, & Castrum Xiurtini cum omnibus vassallis, feudis, membris, ac juribus, & pertinentiis eorum fuerint, & sint fisco nostro legitime, & rationabiliter devoluta, aperta, seu confiscata, & per sententiam per magnam nostram Curiam omnibus solemnitatibus debitis inde latam, eundem Guglielmum Raymundum, & ejus sequaces decreverimus reos fore criminis laesae majestatis, & propterea ipsum Guglielmum Raymundum, ejus sequaces, & adherentes praedictos omnibus eorum bonis, tam mobilibus, quam stabilibus, castrensibus, & paganicis, videlicet feudalibus, & burgenfaticis, ac honoribus, dignitatibus, officiis, & beneficiis eorum quibuscumque per eandem sententiam magnae nostrae Curiae privavimus, & privatos fore declaravimus, ut in eadem sententia per dictam magnam Curiam, ut praedicitur, latam die sexto decimo mensis Novembris toties in Castro nostro Civitatis Cataniae nobis pro Tribunali sedentibus, toto nostro consilio, & aliis in multitudine copiosa assistentibus plenissime continetur, quam sententiam hic haberi volumus pro sufficienter inserta, posita, & expressa, quae quidem Terra, & Castrum Xiurtini cum feudis, & juribus, ac pertinentiis suis fuit dicto quondam Guglielmo Raymundo olim ex nostra confirmatione, & nova donatione, & concessione acquisita, & per eundem legitime possessa, & ob crimen laesae majestatis praedictum per eum, ut supra, contra Excellentias nostras nefarie commissum, & perpetratum, & alias certas, justas causas, una cum aliis bonis suis fuerunt eidem nostrae Curiae legitime devoluta, aperta, seu etiam confiscata, ipsamque de praesenti ut nostram, & ad nostram Curiam pleno jure spectantia, et pertinentia habemus, tenemus, et possidemus, et licet de dictis Terra, et Castro, et juribus eorum donationem fecerimus Nobili Raymundo de Aprilia Militi, Consiliario, familiari, et fideli nostro, tamen priusquam idem Raymundus corporalem possessionem eorundem Terrae, et Castri, et jurium ipsorum fuisset adeptus, proviso sibi prius per nostram  
Cu-



Curiam de Terra, et Castro Sancti Philippi de Argirione præfatus Raymundus præscripta, Castrum et Terram Xiurtini, ac jura eorum in manibus nostræ Curie spontè celsit, et expressè renunciavit, ad humilem supplicationem nobilis, et dilecti Camerlengi, et Consilarii nostri Francisci Zagariga Militis culminibus nostris humiliter factam, attendentes fidem puram, & devotionem sinceram, quam dictus Franciscus erga Excellentias nostras semper gessit, & gerit, grata quoque, & accepta servitia per eum majestatis nostris multipliciter collata, postquam ad hoc Regnum nostrum venimus præfatus Nobilis Franciscus de partibus Catalonia nobiscum in Sicilia pro nostro servitio transfretavit cum gentibus armigeris suis propriis sumptibus, & expensis, & in acquisitione dicti Regni nullis suæ personæ parcendo periculis, quinimò damnis plurimis, & actibus bellicosis militariè, & strenuè totis suis viribus nimium insudavit, & ad præsens incessanter nobis servire non desinit, eumque speramus in futurum facere dante Domino meliora temporibus successivis eidem Nobili Francisco, & suis hæredibus de suo corpore legitime descendentes in perpetuum in remuneratione, & recompensatione servitiorum suorum prædictorum, Castrum, & Terram prædictam Xiurtini, cum omnibus vassallis, vassallagiis, feudis, membris, cæterisque redditibus, proventibus, territoriis, tenementis, limitibus, confinibus, terris cultis, & incultis, aquis, aquarum decursibus, molendinis, molendinorum saltibus, arboribus, nemoribus, glandagiis, erbis, pratis, pascuis, erbagiis, affidamentis, venationibus, & juribus universis debitis, & consuetis, cum quibus dictus Comes Guglielmus Raymundus de Montecateno, & sui antecessores tenebant, & possidebant, & tenere poterant, & possidere: cedentibus, & renunciantibus eidem Nobili Francisco præsentem, & recipientem pro se, & dictis suis hæredibus in præsentia nostrarum Majestatum Nobilibus Perruchio Lancea, & Corrado ejus filio primogenito, quem ad hanc cessionem idem Perruchius emancipavit, omnia, & singula jura eis, & cuilibet eorum quomodolibet competentia, & spectantia in dictis Terra, & Castro, seu feudis, membris, & juribus eorum, seu parte ipsorum quocumque jure, actione, ratione, vel causa, prout in quodam publico instrumento de dicta cessione facto nostræ Curie præsentato, quod inspicere, legi, & videri fecimus apertius continetur, quam cessionem acceptavimus, confirmavimus, & acceptamus, & confirmamus cum præsentem de nostra innata clementia, nostraque Regia munifica largitate, & gratia speciali concedimus, & donamus in eum, & dictos suos hæredes de suo corpore legitime descendentes transferimus, & donamus omnia jura, actiones, rationes, & causas, reales, & personales, utiles, & directas, seu mixtas, quæ, & quas in dictis Terra, et Castro Xiurtini, et feudis, et juribus eorum habebat, et habere poterat quocumque jure, ratione, vel causa dictus quondam Guglielmus Raymundus de Montecateno, seu alii quicumque fuerint nostri rebelles, ob quorum rebellionem ipsorum jura extiterunt fisci nostri commoditatibus applicata, et ea omnia jura, quæ Nos, et nostra Curia in dictis Terra, et Castro, et juribus eorum quomodolibet habere possumus quocumque jure, actione, ratione, vel causa, sub debito, et consueto militari servitio per eundem

**dem Nobilem Franciscum, et suos hæredes prædictos nostræ Curia in**  
perpetuum præstando, ana videlicet unc. 20. pro quolibet equo armato  
secundum annuos redditus, et proventus Castri, Terræ, et feudorum  
prædictorum, jurium, et pertinentiarum earundem juxta usum, et con-  
suetudinem Regni nostri Sicilia, quod servitium prædictus Nobilis Fran-  
ciscus in nostra Curia præsens, se, et eosdem hæredes suos nobis, hæ-  
redibus, et successoribus nostris in eodem Regno sponte facere obtulit,  
et promisit, præstans proinde fidelitatis debitum juramentum, et homa-  
gium ore, et manibus commendatum juxta sacrarum constitutionum im-  
perialium Regni nostri continentiam, et tenorem, ita tamen quod dictus  
Nobilis, et sui hæredes prædicti dictam Terram, et Castrum cum feudis  
prædictis, et eorum juribus, tenementis, et pertinentiis universis in ca-  
pite ab eadem nostra Curia teneant, et cognoscant, et exinde servire ei-  
dem nostræ Curia pro dicto militari servitio teneantur, ac vivant inde  
jure francorum, videlicet, quod major natu minoribus fratribus, et co-  
hæredibus suis, ac masculus foeminis præferatur, et quod si in dictis Ca-  
stro, Terra, Feudis, eorum Terris, et tenementis sint aliqui Barones,  
et Feudatarii, qui pro Baroniis, et Feudis eorum servire in capite nostræ  
Curia teneantur, nobis, hæredibus et successoribus nostris in eodem Re-  
gno exinde serviant, ut tenentur quodque illi, quibus in eodem Castro,  
Terra, feudis, et pertinentiis eorundem aliqua jura, possessiones, et bo-  
na per Serenissimos Principes prædecessores nostros claræ memoriæ, vel  
nos concessa fuerunt, ea teneant, et possideant, prout ipsa ipsis per eos vel  
nos concessa extiterunt, retentis tamen, et reservatis nostræ Curia, quæ  
a præsentis donatione nostra omninò excludimus, juribus lignaminum,  
si quæ in dicto Castro, Terra, feudis, et pertinentiis eorundem nostræ  
Curia debentur, nec non mineriis, salinis, forestis, et defensis antiquis,  
quæ sunt de nostro Demanio, et ea volenti ipsi nostro Demanio ex anti-  
quo pertinentia dictis nostro Demanio, et domi reservari volumus, et quod  
ad ea omnia, et singula occasione præsentis nostræ donationis, et con-  
cessionis dictus Nobilis Franciscus, et hæredes sui non extendant aliqua-  
tenus manus suas, et quod animalia, et equitaturæ Aracearum, Massa-  
riarum, et Marefcallarum nostrarum liberè sumere valeant pascua in ter-  
ritoriis, et pertinentiis antedictis, si verò pertinentiæ ipsorum Castri, Ter-  
ræ, et feudorum prædictorum protenderentur usque ad mare, jus, domi-  
nium, et proprietas totius lithoris, et maritimæ pertinentiarum ipsarum,  
quæ in quantum a mari infra terram per jactum balistæ ipsæ pertinen-  
tiæ protendantur tamquam ex antiquo ad Regiam dignitatem spectantia,  
in nostris Demanio, et dominio reserventur, et quod dictus Nobilis Fran-  
ciscus, et hæredes sui sint incolæ, et habitatores in Regno nostro prædi-  
cto Sicilia, et in eodem Regno sub nostro hæredum, et successorum no-  
strorum, nec non constitutionibus, et capitulis Serenissimi Domini Regis  
Jacobi claræ memoriæ olim Aragonum, et Sicilia Regis illustris, dum-  
eidem Regno præfuit editis, & aliorum prædecessorum nostrorum Re-  
gum dicti Regni, atque nostris dicto militari servitio, ac Curia nostræ,  
& cujuslibet alterius juribus semper salvis, renunciatisque prius sponte per  
eundem Nobilem Franciscum in manibus nostræ Curia omnibus, & sin-  
gulis

gulis juribus sibi forsitan competentibus ex gratia, seu gratis sibi vel antecessoribus suis super juribus cujusvis secretiæ dicti Regni nostri per majestates nostras, seu divæ memoriæ gloriosos Principes prædecessores nostros dicti Regni Reges, aut super juribus tractarum, seu exiturarum portuum, & maritimarum ejusdem Regni Siciliae. Ad hujus autem nostræ concessionis, & gratiæ per præsens privilegium exinde fieri jussimus. Rex Martinus. Petrus Cancellarius Primogenitus Aragonum.

Dat. in campo contra Leontinum per Nobilem Bartholomæum de Juvenio militem &c. anno Dominicæ Incarnationis 1398. die octavo Junii 6. Ind. Regniq[ue] nostri dicti Regis Aragonum anno 3. dicti Regis Siciliae 7. & dictæ Regiæ 21.

Dominus Rex mandavit mihi Notario Antonio de Bifaro præsentem Domino Cardinale.

*Capitoli del concordato fra il Re Martino, ed Antonio, Matteo, e Giovanni Moncada figli di Guglielmo Raimondo.*

Transumptum Capitulorum remissionis, & reintegrationis factæ per Regem Martinum Matthæo, Antonino, & Joanne de Moncata fratribus.

**X.** **I**N nomine Domini. Anno Dominicæ Incarnationis 1425. duodecimo die mensis Septembris Ind. ejusdem, Regnante Serenissimo Domino, Domino nostro Rege Alphonso, Aragonum, & Siciliae Rege &c. Règnique verò, & regiminis ipsius anno decimo feliciter Amen. Nos Nicolaus de Amilito Judex Civitatis Catanæ, Antonius de Mirabellis de Messana totius Regni Siciliae, & coadjacentium Insularum Regius publicus Notarius, & testes subscripti ad hæc vocati specialiter, & rogati. Præsentis scripto transumpto notum facimus, & testamur, quod nostra audiens præsentia Magnus Dominus Guillelmus Raymundus de Montecatenno Miles, Comes Galtanissettæ, & sua expositione narravit dicens, quod cum in Archivio, seu Registris regis Regiæ Cancellariæ Regni fuerint, & sint posita, & redapta certa capitula Serenissimi divæ memoriæ Regis Martini olim dicti Regni Siciliae Regis, seu finalis intentio ipsius super certis capitulis præsentis suæ Majestati pro parte magnificorum Domini Matthæi de Montecatenno Patris dicti magnifici Domini Guillelmi Raymundi, & Antonii, & Joannis de Montecatenno, quæ quidem magnificus Comes cupit, & velit penes se in forma publica redacta habere, & propterea nobis humiliter supplicavit nostrum qui supra officium implorando, ut dicta capitula in formam publicam redigi deberemus; nos autem attendentes petitionem ipsius magnifici fuisse, & esse juri consonam, eoque suo interest prædicta capitula, ut ipsius magnifici quondam Domini Matthæi filius penes se habere redapta ad Archivium dictæ Regiæ Cancellariæ, accessimus personaliter, & petito, & obtesto nobis originali registro, in quo ipsa capitula invenimus non abrasa, non cancellata, nec vitiata in aliquam partem, seu ab omni prorsus vitio, & suspitione

ca-

habere, quæ legimus, & examinavimus diligenter, nostra judiciali auctoritate interposita de verbo ad verbum, nihil addito, vel mutato, quod forma ipsorum capitulorum mutet, aut vitiet intellectum, manu mei prædicti Notarii in hanc præsentem publicam formam transumptari fecimus fideliter, & transcribi, quorum capitulorum per omnia tenor talis est, ut sequitur.

Quista è la finali intenzioni di lu Serenissimu Signuri Rè supra li supplicationi, e capitoli presentati alla sua Majestati per parti di li Nobili Misser Matteu, Antoni, e Giovanni di Moncata la deliberata provvisioni, ed examini di lu sou sacru Consigliu,

Videlicet

Chi primo, & ante omnia li detti Matteo, e Joanni restituiscano, ed assignanu li Castelli, e Terra di Leontini, cum tutti l'armi, vittuagli, ed autri fornimenti esistenti in li ditti Castelli infra unu jornu naturali cuntandu di la hura, chi sarrannu firmati li presenti capituli innanti a lu dittu Serenissimu Signuri, ò a cui ipsu cumandirà.

Rex Martinus.

Item chi lu dittu Antoni di Muncata restituisca, ed assigni a lu Serenissimu supradittu, o a cui ipsu comandirà lu Castellu di Mineo con tutti l'armi, e vittuagli, e fornimenti chi che su infra due jorni naturali cuntandu ut supra.

Rex Martinus.

Item, chi li ditti Matteo, Antoni, & Joanni fazzino de presenti fidi omagiu, & debitu sacramentu di essiri di zà innanti boni, e fidili a la Maestati di lu dittu Signuri, e stari sutta sua regia fidelitati comu ogni fidili vassallu,

Rex Martinus.

Item, chi incontinenti fatta la reduzioni di li preditti Matteo, Antoni, e Joanni, e firmati li presenti capituli siano tenuti, e digiano fari de fatto guerra contra tutti li ribelli di la ditta Maestati reali, & specialiter contra Antoni di Vintimiglia, olim Conti di Gulifano, suoi Fratè, sequaci, ed adherenti,

Rex Martinus.

Item chi li ditti Matteo, e Joanni infra dui jorni naturali numerandi sicut supra restituiscano, ed assignano a li preditti Serenissimi Signuri la Terra, e Castellu di Xiurtinu, ò a cui ipsu comandirà, con l'armi, vittuagli, e fornimenti, chi sù in lu dittu Castellu.

Rex Martinus.

Iem, chi li preditti Matteo, Antoni, e Joanni incontinenti firmati li presenti capituli diggiano liberari, e fari liberari, ac mandari a la Maestati di lu dittu Signuri tutti li prixiuni, chi teninu, ed havinu in potiri in li Terri, chi teninu, videlicet in lu Castellu, e Terra di Augusta, in lu Castellu, e Terra di Lentini, in lu Castellu di Mineu, e li Terri, e Castellu di Xiurtinu, e di la Ferla, e d'altri &c. lochi, chi tegnanu, e si li ditti prixiuni, ò alcunu di loru havissiru fattu finanza di loru riscattu, o forsi havissiru pagatu parti di lu dittu riscattu, o stassiru prixiuni, ostagii pri riscattu, tantu clerici, quantu laici, & finchè di hà di Mineu,

neu, etiam quilli PRIXIUNI, chi fianu stati liberati sutta fidi, e non absoluti, chi dianu essiri liberati.

E lu prefatu Serenissimu Signuri Rè est contenta, e plachi per sua innata clementia, e benignitati remittiri, e perdonari a li prefati Matteu, Antoni, e Juanni, e a ciascheduno di loru tutti culpi, offensi, e crimina læsæ majestatis, e farili fari di zò ampla, e larga remissioni per lu modu, chi dui Dottori eligendi per illi ordinarannu, e farili fari una littra, comu lu prefatu Serenissimu Signuri li havi per boni, e liali.

Rex Martinus.

Item, chi la dicta Regia Maestati, si cuntenta, e voli, chi lu prefatu Matteu di Moncata haja lu Cuntatu d'Agusta cun quilli conditioni, clausuli, e raxiuni cu li quali appi, tinni, e possitti sou Proavu, & Avu.

Rex Martinus.

Item la detta Regia Maestati si cuntenta, e plachili dare gratiosè a lu dettu Misser Joanni di Muncata lu Castellu, e Terra di la Ferla cu tutti li soi raxiuni, e pertinenti, o alcune somme di denari competenti, la quali ordinarannu, e providirannu li Nobili Misseri Ingiraut de Malleone, Misser Gughermu Raymundu de Moncata, e Misser Ramundu di Alella.

Rex Martinus.

Item plachi a la ditta Regia Maestati restituirsi, e donari ad Antoni di Moncata predittu la Turri, e Terra di Adernò cum lu Territorio di Centorbi, & juribus, & pertinentiis eorum.

Rex Martinus.

Item plachi a la ditta Regia Maestati remettiri a tutti li sequaci aderenti, servituri, e familiari di li ditti Matteu, Antoni, e Joanni a quilli videlicet, chi altra volta nun foru ribelli poi di la venuta di la ditta Maestati in quistu Regnu in persuni, e beni mobili, e stabili, burgenfatici loru; quilli verò li quali altra volta poi di la detta venuta in lu Regnu predittu foru ribelli, aggianu remissioni in persuna, e beni loro mobili, cum li quali finni vajanu fora di lu Regnu, e stajanu chi a beneplacitu di la prefata Maestati.

Rex Martinus.

Item plachi a lu Serenissimu supradittu, chi sia fatta remissioni speciali a lu Baruni di S. Basili tantu in persuna, quantu in beni feudali, e burgenfatici, & specialiter in lu so fegu di S. Basili.

Rex Martinus.

Item plachi a la Maestati Regia preditta, chi tutti li costi havuti, e prisi per li prefati Misser Matteu, Antoni, e Joanni di Moncata, e per tutti l'omini, chi su cu ipsi, e per loro vassalli, e servituri, ed huomini di loru casa, per tutti li boni huomini di la Terra quomodocumque, & qualitercumque siano, e deggianu essiri loru, e non si ni diggia fari restitutioni alcuna, ni essirni fattu contrastu, nec etiam di nulla cosa, chi cu li tempi passati haggianu fattu in judicio, nè fora di judiciu.

Rex Martinus.

D

Item

Item plachi a la Regia Maestati preditta, chi tutti li costi proprii di li sirvituri di li prefati di li Muncata, chi sianu a lu Castellu, comu robbi, linu, & ogn'altra cosa di loru ipsi sinni pozzanu exiri salvi, e sicuri, ed aggianu terru condecanti, e si alcuni di li preditti aggianu vittuagli intra li preditti Castelli, chi sianu loru, chi li aggianu accattatu, eo casu lu predittu Serenissimu Signuri permitti, e voli, chi li sia pagatu lu prezzu loru, e chi resta per fornimenti di li ditti Castelli.

Rex Martinus.

Item plachi a lu dittu Signuri di fari una littra di reintegrazioni di fama tantu a li prefati Misser Matteo, Conti Antoni, & Misser Joanni di Moncata, quantu a tutti loro servituri aviri pri boni, e pri liali.

Rex Martinus.

Datum in Campo Lentini die x. Junii 6. Indictionis anno Dominicæ Incarnationis 1398.

Unde ad futuram memoriam, & tam dicti Magnifici Guglielmi Comitis ut supra, suorumque hæredum, & successorum cautelam per omnium, quorum interest, & interesse poterit robur, publicum factum est exinde præsens publicum transumptum manu mei prædicti Notarii, & testium subscriptorum subscriptionibus testimonio roboratum.

Actum Catanæ Anno, Mense, Die, & Indictione præmissis.

Ego Nicolaus Amilita, qui supra, Judex Civitatis Catanæ.

Ego Notarius Nicolaus de Fraello testor.

Ego Notarius Nicolaus de Balsamo testor.

Ego Notarius Raynerius Salano testor.

Ego Jacobus de Carosio testor.

Ego Notarius Adinolphus de Panormo testor.

Ego Joannes de Vintura de Catana testor.

Ego Antonius de Mirabellis de Messana, qui supra, Regius publicus Notarius totius Regni Siciliæ, & coadjacentium Insularum præmissa rogatus transumptavi, & propria manu subscripsi, meoque solito signo signavi, & testor.

*Corrisponde con altra consimile, che si conserva nell' Archivio di Casa del Sig. Duca di Montalto scass. 15. mazz. 2. n. 9.*

*D. Vincenzo Rao Torres Archivario.*

Ex scripturis in contrario effectu cum carbono præsentato in Tribunali Magnæ Regiæ Curie in mense Januarii 1730. pro Reverendo Sacerdote Licentiate D. Francisco Martines, & Velasquez Procuratore Generali D. Joseph Friderici Toledo, Moncada, & Aragona, Ducis Fernandine, & Montisalti, & consortibus, contra Dñum D. Aloysium Guillelmum Raymundum Moncata Ducent Sancti Joannis, & Comitum Cammaratæ.

Copia

D. Joannes Marchisi Archivarius.

*Real*

*Real Dispaccio del Re Martino, nel quale dichiara  
spettare la Terra di Sortino a Perruchio  
di Modica, e Lanza.*

**XI.** **M**artinus &c. Realem decet Excellentiam suorum fidelium benemeritorum justis petitionibus suæ benignitatis animum inclinare. Præsentis itaque privilegii serie notum fieri volumus universis tam præsentibus, quàm futuris, quòd in nostræ Majestatis conspectu personaliter constitutus Perruchius de Mohac, aliàs de Lancea, Baro Terræ Ficarræ, & Galati &c. filius quondam Corradi Lancea, & Margaritæ jugalium, eisdem nostris Majestatibus exposuit, quòd cum olim quondam Perrellus de Mohac Miles, Baro tunc Terræ Xiurtini, & certorum bonorum, & nonnullorum feudorum burgenfaticorum, in suis ultimis constitutus, in quibus decessit, suum condiderit testamentum, in quo instituto sibi hærede universali super omnibus bonis suis burgenfaticis, quondam Perruchio de Mohac nepoti suo, & idem Perruchio perlegavit Terram Xiurtini cum Castro, territoriis, juribus, & pertinentiis suis quibuscunque ad dictam Terram, & Castrum spectantibus, ac feudum, quod vocatur Belmineo: item feudum aliud vocatum Ramaldali: item feudum aliud vocatum Riddidini: item feudum vocatum Bugilfers: item feudum aliud vocatum Buxella: item feudum aliud vocatum lu Monacu, eorum certis finibus limitatum, & alia feuda, quæ sortè essent dicti testatoris, & in eodem suo testamento disposuerit, & ordinaverit, quòd si Perruchius de Mohac nepos suus, exinde Perrellus nuncupatus, decederet sine liberis de suo corpore legitimè descendantibus, in eo casu substituit in dictis Castro, & feudis, in eodem suo testamento particulariter expressatis, filium si quem habet quondam Rosana filia sua, ita quòd idem filius dictæ Rosanæ *Perrellus de Mohac* nuncuparetur, & arma de *Mohac* ipsius quondam testatoris deferre deberet. Et in casu quo ipsa Rosana decederet sine liberis de suo corpore legitimè descendantibus substituit in dictis Terra, & Castro Xiurtini, ac feudis ipsis, filium, si quem haberet quondam Margarita soror testatoris ejusdem, ita tamen quòd ipse filius ipsius quondam Margaritæ eodem nomine *Perrellus de Mohac* nuncuparetur, & arma deferret, sive insignia testatoris ejusdem, prout in quodam testamento ejusdem quondam Perrelli militis asseruit contineri, in qua ultima voluntate ipse quondam Perrellus decessit superstiti sibi dicto Perruchio in Terra, & Castro Xiurtini, ac feudis prædictis, & ante decessum ipsius Perruchii dicta quondam Rosana filia dicti Perrelli militis suum diem clausisset extremum nullis superstitibus sibi filio, vel filiis, & exinde præfatus quondam Perruchius, aliàs Perrellus de Mohac nuncupatus, migrasset ad Christum nullis superstitibus sibi filio, vel filiis de suo corpore legitimè descendantibus, sed superstiti sibi tantum eodem Perruchio, sive Perrello de Mohac, vel de Lancea nuncupato filio dictæ quondam Margaritæ sororis dicti quondam Perrelli militis vigore substitutionis prædictæ, qui Perruchius de Mohac, aliàs de Lancea, vigore substitutionis ejusdem se substitutum declaraverit dicti quondam Perrelli

testatoris, & ipsam substitutionem habere, sumendo nomen, & cognomen, ac arma dicti quondam testatoris juxta sui testamenti seriem, & tenorem, egeatque propterea Perruchius idem confirmatione nostræ Majestatis, eo quod sunt feudalia, & propterea nobis humiliter supplicavit, quatenus ipsam substitutionem dictæ Terræ Xiurtini cum ejus Castro, & feudorum eorundem factam, per eundem quondam Militem quantum ad nostram spectat Majestatem eidem Perrello, sive Perruchio supplicante, & suis hæredibus in perpetuum juxta dispositionem testamentariam dicti quondam Perrelli acceptare, rathificare, & confirmare, ipsamque Terram Xiurtini cum ejus Castro, ac alia feuda prædicta sibi concedere, & donare benigniter dignaremur; nos itaque supplicatione hujusmodi benignè admitta, attendentes fidem puram, & devotionem sinceram, quas dictus Perruchius erga Excellentias nostras semper gessit, & gerit, grata quoque, & accepta servitia per eundem Perrellum nostris culminibus diversimodè præstita, quæ præstat ad præsens, & in antea speramus præstiturum, quia nobis plenè constitit de dictis prælegatione dictorum Terræ, & Castri Xiurtini, & aliorum feudorum, & substitutionibus antedictis per tenorem testamentariæ dispositionis dicti quondam Perrelli, eamque debita solemnitate vallatam, prædictam dispositionem eidem Perrello de Mohac alias de Lancea factam per dictum quondam Perrellum de Mohac militem, sicut & quemadmodum factum extitit, & in ipso testamento continetur, hujus serie acceptamus, rathificamus, & pleno favore Regio confirmamus, fidelitateque nostra, hæredum, & successorum nostrorum, militari servitio proinde nostræ Curie præstando, nec non constitutionibus, & capitulis Serenissimi Principis Domini Regis Jacobi olim Aragonum, & Siciliae Regis Illustris dum eidem Regno Siciliae præfuit editis, & aliorum prædecessorum nostrorum Regum dicti Regni, atque nostris, & cujuslibet alterius, etiam juribus in omnibus, & per omnia semper salvis. In cujus rei testimonium præsens privilegium exinde fieri jussimus, nostri pendentis sigilli munimine roboratum.

Rex Martinus.

Datum in Terra Randatii per Nobilem Bartholomæum de Juvenio militem Regni Siciliae Cancellarium, Consiliarium, Familiarem, & Fidelem nostrum dilectum anno Dominicæ Incarnationis 1399. die 7. Augusti 6. Ind. Regnique nostri, dicti Regis Aragonum anno 3., dicti Regis Siciliae 7., & dictæ Reginae 20.

Dominus Rex mandavit mihi Jacobo de Aricio Protonotario.

*Conferma Regia fatta a Ferdinando di Eredia della Terra di Sortino colla facoltà di poterla vendere, ed alienare.*

**XII.** **J**oannes &c. Vicereges &c. Magnificis Viris ejusdem Regni Magistris Rationalibus, Thesaurario, & Conservatori Regii Patrimonii, ejusque in officio Regio Locumtenenti, ac Collectori ju-



jurium decimæ , & tarèni, Consiliariis , & Fidelibus Regiis dilectis salutem .  
Pro parte Magnifici Viri Joannis Ferrandes de Heredia fuit nobis præsen-  
tatum quoddam Privilegium Serenissimi Dñi Regis Castellæ , Siciliae &c.  
tenoris sequentis . Nos Ferdinandus Dei gratia Rex Siciliae cum Serenissi-  
mo Domino nostro Patre Rege Conregentes , & Conregnantes , Principes  
Castellæ , & Legionis , ac in omnibus Regnis , & Terris dicti Domini Re-  
gis Primogenitus , & Gubernator Generalis , Princeps Gerundæ , Dux  
Montisalbi , & Dominus Civitatis Balangarii . Serenitati nostræ pro par-  
te vestri Magnifici , & dilecti Consilarii , & Camerlengi Serenissimi Do-  
mini Regis Aragonum , Siciliae Genitoris nostri colendissimi , Joannis  
Ferdinandi de Heredia Domicelli Baronis Baronie Terræ Xiurtini sitæ  
in Regno Siciliae , reverenter exhibita extitit asserta quædam provigio  
ejusdem Domini Regis hujusmodi sub tenore . Nos Joannes Dei gratia Rex  
Aragonum , Siciliae , Navarræ , Valentie &c. Ad expositionem perhumil-  
lem Serenitati nostræ pro parte vestri Magnifici , & dilecti Consilarii  
Camerlengi nostri Joannis Ferdinandi de Heredia Domicelli majoris na-  
tu Baronis Terræ Xiurtini percepimus , vos dictum Joannem velle ven-  
dere , & alienare dictam Terram nostram Xiurtini , quam pro nobis tene-  
tis in feudum ad morem Regni Siciliae sitam in eodem Regno in valle  
Noti suis finibus , & confrontationibus limitatam , una cum Castro , ter-  
minis , territoriis , vassallis , jurisdictionibus , juribus , redditibus , & per-  
tinentiis suis universis , & ad ipsius dominaturam pertinentibus tamquam  
Baroniam , & rem vestram propriam , & ut utilem Dominum , & Ba-  
ronem illius , ob quod Excellentie nostræ de licentia , & aliis subscriptis ,  
vestri pro parte humiliter supplicatum extitit ; nos verò plurimumque ,  
& acceptorum servitiorum vestrorum non immemores , supplicatione  
ipsa benignè suscepta , ut vos prælibatus Joannes Ferdinandus , quan-  
documque , & inde volueritis per vos , seu Procuratorem , aut Procura-  
tores vestros nuncium , actorem , & rerum gestorem possitis , & valea-  
tis , ac liceat vobis , & vestris , liberè , & impunè , & sine impedimento ,  
aut obstaculo , nostri , & nostrorum , & officialium nostrorum quorum-  
cumque dictam Terram , sive Baroniam vestram Xiurtini cum dicto ejus  
Castro , quod utile dominium terminis , territoriis , vassallis masculis , & foemin-  
nis , Christianis , Judæis , Saracenis , & cum omnibus , & singulis incolis ,  
& habitatoribus , feudis , feudatariis , jurisdictionibus civili , & criminali ,  
mero , & mixto imperio , & exercitio eorundem , omnibusque redditibus ,  
fructibus , introitibus , & cum aliis universis , & singulis illius juribus , &  
pertinentiis , & ad ipsius utilem dominaturam pertinentibus , & spe-  
ctantibus quomodocumque nunc & infuturum , in & cum quibus , seu  
prout vos , & vestri antecessores in eadem Domini utiles , & Barones  
dictæ Terræ , & Baronie meliùs , & plenius illam habuistis , tenuistis ,  
& possidistis , habetisque , tenetis , & possidetis vos idem Joannes de præ-  
senti , seu Barones , & utiles Domini dictæ Terræ , & Baronie , qui pro  
tempore fuerunt , meliùs , & plenius illam habuerunt , tenuerunt , &  
possiderunt , supremo tamen , ac directo dominio , fidelitate , ac servitio ,  
aliisque juribus , ac præhementiis nobis , & Curie nostræ secundum di-  
cti Regni Siciliae consuetudines , pragmaticas , & Capitula debitis nihi-  
lo-

dominus semper salvis, & reservatis, vendere, alienare, transferre, & transportare semel tantum, videlicet persona, seu personis emptori, seu emptoribus, & pro illis pretio seu pretiis, pro quo seu quibus cum emptore, seu emptoribus poteritis convenire, dum tamen emptor, seu emptores ipsi sint vassallus, aut vassalli, & fideles nostri, & non alterius. Item etiam, & ut pretium, seu pecuniam dicti pretii in moneta auri, vel argenti, aut alterius cujusque metalli fuerit, possitis, & valeatis vos dictus Joannes Ferdinandus de Heredia, seu vester procurator, factor, nuncius, & administrator, seu etiam & Magnus Joannes Ferdinandus de Heredia filius vester recipere, & a dicto Regno nostro Siciliae in pecunia numerata, seu alias prout vobis libuerit extrahere liberè, & impunè, & absque metu aliquo, & sine obstaculo, & impedimento quovis nostri, & Curiae nostrae, seu officialium quorumcumque nostrorum, francum videlicet dictum pretium, quantumcumque fuerit quantitatis, seu francam dictam monetam, & pecuniam liberam, & quittiam, a jure decimae, & tarenì pro dicta venditione, & praetangitur fienda nobis, & Curiae nostrae debito spectante, seu debendo, & spectando, & ab omni etiam alio jure, directu, seu quavis exactione, & solutione nobis, & Curiae nostrae pertinente, & spectante ratione dictae venditionis, & extractionis dictae monetae a Regno praedicto, de quo jure decimae & tarenì certam pecuniae quantitatem nobis, & Curiae nostrae pro dicto jure tarenì tradidistis, & exsolvistis realiter, & de facto, & residuum dicti juris, quod est dictum residuum vigintimille soldi jacensis, quos seu illorum valorem tempore dictae venditionis fiendae quodcumque illam fieri contigerit Magnifico Thesaurario nostro Regni Siciliae solvere, & tradere teneamini, & debetis, pacto inter nos, & vos sic in hito, & concordato, de quo nobis, & Curiae nostrae in iis partibus insufficientem cautionem praestetis, ut constat alia cum provisione nostra datam hujusmodi licentiam, facultatem, permissum, licitum, & potestatem plenariam vobis dicti Joanni Ferdinando filio vestro, & etiam praedicto procuratori, factori, nuncio, & administratori vestro concedimus, conferimus, & impartimur tenore praesentis, ac de nostri certa scientia, & expressè; volentes etiam, & concedentes exinde licentiam ex certa scientia nostra praedicta, quod quicumque a vobis dicto Joanne Ferdinando, seu a vestro procuratore emerit, seu emerint Baroniam, & Terram Xiurtini praedictam, possint, & valeant illam vendere, cambiare, permutare, alienare, & transferre quodcumque voluerint pro libito voluntatis, in vassallis tamen, & fideles nostros, & successorum nostrorum Regum Aragonum, & Siciliae, & non in alios; fidelitate tamen, ac aliis juribus, praeheminentiis nobis, & Curiae nostrae pertinentibus, juxta leges, jura, & consuetudines Regni Siciliae, supremoque & directo dominio, fidelitate, naturalitate, & servitio, juxta formam capitulorum, & pragmaticarum Regni ipsius nobis, & Curiae nostrae remanentibus, semper salvis, possitisque etiam ex eadem nostri licentia, potestate, & facultate vos dictus Joannes Ferdinandus, possitque dictus vester procurator, nuncius, & actor, & rerum testor absolvere, & liberare quoscumque Castellanos, & alios officiales, feudatarios, & vassallos dictae Terrae, & Baroniae  
de

de Xiortino pretextu dictæ venditionis, & alienationis per vos, seu dictum vestrum procuratorem fiendæ a sacramento, & homagio, & alio quomodolibet vinculo fidelitatis, & vassallagii, quibus nobis, & nostris, ut eorum Dominis utilibus teneantur, & tenentur ad quæ stricti sunt, dum tamen illud dicto emptori, seu emptoribus, Vassallis, & fidelibus nostris tamen præstiterunt, ut moris est, in Regno Siciliae, & ita hanc eandem Illustrissimo Ferdinando Dei gratia Regni Siciliae, Principique Castellæ, & Legionis, primogenito nostro, & in omnibus Regnis, & terris nostris Generali Governatori, & post felices dies nostros universali successori carissimo, intentum, & voluntatem nostram hujusmodi significantes, sub nostræ paternæ benedictionis dicimus, spectabili verò, magnificis, nobilibus, & dilectis Consiliariis in dicto Regno nostro Siciliae Viceregi, Magistro Justitiario, ejusque Locumtenenti, Judicibus magnæ nostræ Curia, Magistro Portulano, Magistro Secreto, Magistris Rationalibus, Tesaurario, & Conservatori nostri Patrimonii, seu ejus officium regenti, nec non cuicumque Collectori dicti juris decimæ, & tarenis, aliisque universis, & singulis officialibus nostris fidelibus in dicto Siciliae Regno constitutis, & constituendis de cætero, & dictorum omnium officialium locatenentibus, & eorum singulis dicimus, & mandamus scienter, & expressè sub nostræ gratiæ, & mercedis obtentum, & ad pœnam unciarum mille auri dicti Regni a bonis cujuslibet secus agentis habendarum, nostrisque erariis inferendarum, quominus in venditione, seu transportatione fienda, per quos dictum Ferdinandum de Heredia, seu vestrum dictum procuratorem, aut procuratores de dicta Baronia Terræ de Xiurtino cum juribus, & pertinentiis universis, in vassallos tamen, & fideles nostros, & non in alios; ut est dictum, & in extractione dicti pretii, seu monetæ pretii hujusmodi a dicto Regno nullum impedimentum, nullum dubium, nullamque difficultatem, ac contradictionem opponant, aut opponi faciant, aut inferant pro interesse nostro, & Curia nostræ, imò illos liberè fieri sinant, & permittant, neque dictus Thesaurarius, aut aliquis alius officialis noster, ad quem spectet a dicta venditione, nec ab emptore dictæ Terræ, & Baroniae aliquid aliud, nisi a vobis dicto venditore dictos vigintimille solidos jacensis, aut illorum valorem, tam ratione dictæ venditionis per vos fiendæ, ut est dictum, recipiant, petant, aut exigant quovis modo pro dicto jure decimæ, & tarenis, aut pro quocumque alio jure, & interesse nobis, & Curia nostræ pertinente pro dicta venditione, & dicti pretii extractione: mandantes cum hac eadem præfatis Magistris Rationalibus Curia nostræ in dicto Regno Siciliae, aut aliter cuicumque a dicto nostro Thesaurario pro nobis, & Curia nostra de prædictis computum audituro, quominus dicti Thesaurarii ratiocinii tempore ipso ponente in dicto introitu dictorum vigintimille solidorum jacensium, seu illorum legitimum valorem pro dicto jure decimæ, & tarenis dictæ venditionis, & pro quibusvis aliis juribus, ut superius est dictum, ipsius fiendæ venditionis tempore per eum receptos, ut est narratum, & restituentem præsentem, seu ipsum translatum, aut copiam fidem gerentem dictas viginti mille solidos suis recipiant in computis liberè, & admittant, nec ad dandum computum de-

ma-

maiore jure, seu pecunia dictæ decimæ, & tarenî, aut cujuscumque alterius juris nobis, & Curia nostræ pro dicta venditione, & emptione, & dicti pretii extractione pertinentis ipsum compellant, aut distingant prætextu dictæ venditionis, & emptionis, aut extractionis pretii illius a dicto Regno, dubioque, difficultate, & contradictione cessantibus quibuscumque, nec non licentiam, facultatem, & permissum licitum, & provisionem nostram hujusmodi omnia, & singula in ea contenta, juxta ipsius seriem, & tenorem teneant, & firmiterque observent, tenerique, & observari faciant inviolabiliter per quoscumque, & non contrafaciant, seu aliquem contravenire permittant ratione aliqua, sive causa, pro quanto gratiam nostram illis cara est, iramque, & indignationem nostram, ac poenam præappositam cupiunt non subire, quibusvis Capitulis, Pragmaticis, sanctionibus, prohibitionibus, inhibitionibus, provisionibus, memorialibus, & instructionibus, & mandatis nostris, & dicti Regni forsitan huic nostræ licentiæ, & provisioni contrariis in aliquo non obstantibus, quas, & quæ volumus, & decernimus, & in aliquo non obstante, & ut prædicta majori robore fulciantur, promittimus in nostri bona fide Regia, ac etiam juramus sponte per Deum, & Crucem Domini nostri Jesu Christi, & ejus sacrosancta quatuor Evangelia coram nobis posita, & per nos corporaliter tacta, prædicta omnia, & singula rata, grata, valida, ac firma perpetuò habere, tenere firmiter, & observare, tenerique, & observari facere, vel venire, & non contra fieri permittere ratione aliqua, sive causa. In cujus rei testimonium præsentem fieri jubimus, sigillo nostro communi negotiorum Regni Sicilia impendenti munitam. Dat. in Villa Montifsoni die quinto mensis Aprilis 3. indictionis anno a nativitate Domini 1470. Regniq[ue] nostri Navarra anno 45. aliorum verò Regnorum nostrorum 14. Rex Joannes. Nos verò licentia, sive provisione Regia præinserta omnibus, & singulis in ea contentis diligenter visis, recognitis, & attentis, supplicationibus vestris dicti Joannis Ferdinandi super iis nobis humiliter effusis benignè susceptis, ac voluntati Domini Regis volentes nos reddere conformes, & illius obedire mandatis, licentiam, & provisionem ejusdem Domini Regis supra insertam, & omnia, & singula in ea contenta, juxta ipsius seriem, & tenorem contextu hujusmodi, ac de nostri certa scientia, & expressè in omnibus, & per omnia laudamus, approbamus, rathificamus, & confirmamus, nostræque hujusmodi laudationis, approbationis, rathificationis, & confirmationis præsidio roboramus, & ad uberiores dicti Joannis cautelam, & quominus opus sit, & ad nos spectat, & pro quocumque jure, & interesse nostro, seu nobis, & Curia nostræ, nunc aut in futurum pertinente, dictam licentiam, facultatem, & provisionem de novo concedimus, & impertimur tenore hujusmodi, ac de nostri certa scientia, & expressè prædicta, pro ut superius est contentum, & ita Spectabili, Magnificis, & Nobilibus in dicto Regno Sicilia Viceregi, Magistro Justitiaro, ejusque Locumtenenti, Judices magnæ Curia, Magistris Rationalibus, Thesaurario, & Conservatori Regii Patrimonii, seu ejus officium regenti, Magistro Secreto, nec non Collectori decimæ, & tarenî, aliisque universis, & singulis officialibus dicti Regni, ad quos spectabit, Regis

Con-

Consiliariis paternis, et nostris dilectis, et dictorum omnium officialium locatenentibus, et ipsorum singulis dicimus, et mandamus de dicta nostra certa scientia, et expressè, sub poenis, & comminationibus in eadem Regia licentia, et provisione contentis, quatenus Regiam ipsam licentiam, et provisionem supra insertam, et omnia, et singula in ea contenta, laudationemque, approbationem, rathificationem, confirmationem, et novam concessionem nostram hujusmodi, juxta ipsarum series, & tenores teneant firmiter, et observent, tenerique, et observari faciant inviolabiliter per quoscumque, & non contrafaciant, vel veniant, seu aliquem contrafacere, vel venire permittant ratione aliqua, sive causa. In cujus rei testimonium præsentem fieri jussimus nostro communi negotiorum Siciliae sigillo impendenti munitam. Dat. in oppido de Dueñas die 16. mensis Aprilis 3. indictionis anno a nativitate Domini 1471. Regnorum dicti Domini Regis, videlicet Navarrae anno 45. aliorum verò 13. Regnique nostri anno tertio. Rex Ferdinandus. Dominus Rex, et Princeps mandavit mihi Gaspari Darinis visa per Guglielmum Sanchium pro Generali Thesaurario, et Conservatori Siciliae. Et exinde supplicatum fuit, ut Regium privilegium præinsertum sibi exequi mandare benigniter dignaremur, qua supplicatione admissa, vobis dicimus, et mandamus expressè, quatenus Privilegium Regium præinsertum, et omnia in eo contenta exequamini, & compleatis juxta sui seriem, et tenorem, non obstante lapsu anni, infra quem executionem expediri debent, quoniam super hoc dispensamus. Dat. in Urbe felici Pannoni vigesimo tertio Maji 9. indictionis 1477. Guillem de Peralta. Guillem: Pujades.

Domini Vicereges mandarunt mihi Gerardo Agliata  
Protonotario.

*Real Dispaccio del Re Giovanni, nel quale si approva  
l'alienazione della Baronìa di Sortino col pagamento  
de' diritti di decima, e tari alla R. C.*

XIII. **J**oannes &c. Vicereges &c. Magnificis viris ejusdem Regni Magistris Rationalibus, Thesaurario, & Conservatori Regii Patrimonii, seu ejus in officio Regio Locumtenenti, Advocato quoque fisci, & cæteris officialibus Regiis, præcipuè Collectori decimarum, & tarenis, tam præsentibus, quàm futuris, Consiliariis, & fidelibus Regiis dilectis salutem. Pro parte Magnifici Viri Consilarii Regii Joannis Ferrandes de Heredia majori dierum fuit nobis præsentatum quoddam publicum instrumentum tenoris hujusmodi. Pateat universis quòd nos Ferrandus Dei gratia Rex Castellæ, Legionis, Siciliae, Portu Galiciei, Toleti, Gallitiæ, Hispalis, Cordubæ, Murficiæ, Jahenis, Algarbæ, Algericæ, de Gibratal, Primogenitus, & Gubernator generalis Regnorum Aragonum, Princeps Gerundæ, Dominus de Biscaya, & de Guipusena, de Molina, Dux Montisalbi, ac Dominus Civitatis Balangarii &c. Confitemur, & in veritate recognoscimus vobis Magnifico, & dilecto Con-

E  
filia-

filiario nostro Joanni Ferrando de Heredia majori dierum, cujus esse dicitur Baronia de Moraq dedistis, & solvistis nobis modo infrascripto viginti mille solidos monetæ jacen. per vos nobis debitos, ut hujusmodi gratiam, donationem a Majestate Serenissimi Domini Regis, Patris, & Domini nostri colendissimi, suntque restantes per vos ad solvendum dicto Serenissimo Domino Regi genitori nostro, seu nobis vice sua, ex, & de illis quatráginta mille solidis, pro quibus cum sua Majestate composuistis pro licentia per suam Majestatem vobis concessa, vendendi Baroniam, & Castrum de Xiurtino, quæ habetis in Regno Siciliæ, & pro jure decimæ, & tarenî pro eadem venditione suæ Serenitati pertinenti, pro ut de dicta gratia, & concessione per Serenissimum Dominum Regem Genitorem nostrum nobis facta constat suis patentibus literis tenoris sequentis. Nos Joannes Dei gratia Rex Aragonum, Navarræ, Siciliæ, Valentiniæ, &c. Supplicationibus Majestati nostræ effusis per vos Serenissimum Ferdinandum Regni Castellæ, Legionis, Siciliæ, & Primogenitum nostrum carissimum, ut par est, satisfacere volentes, gratiam vobis cum præsentî facimus de illis viginti mille solidis monetæ jacens nobis ad solvendum restantibus ex, & de illis quatráginta mille solidis dictæ monetæ nobis solvi promissis per Magnificum Joannem Ferdinandum de Heredia pro licentia per nos nuper sibi concessa vendendi Baroniam, Terram, & Castrum de Xiurtino, nec non pro gratia donationis per nos eidem Joanni Ferdinando de Heredia facta de jure decimæ, & tarenî nobis, & Curia nostræ pertinenti ex, & de pretio dictæ venditionis per eum faciendæ de dicta Baronia de Xiurtino, Terris, Castris, & locis ejusdem, pro quo jure ex pacto dictos quatráginta mille solidos nobis dare promissisti hoc videlicet modo, quod illicò dederit, & solverit nobis, & seu de mandato, & ordinatione nostra Magnifico dilecto Consiliario, Thesaurario nostra Guglielmo de Peralta viginti mille solidos jacenses, & alios viginti mille solidos restantes solvere habebat nostro Thesaurario in Regno Siciliæ unum mensem post factam de dicta Baronia, et Terris de Xiurtino venditionem, ut prædicta, et alia per tenorem dictæ nostræ provisionis, quæ data fuit in villa Montis Soni die quinto Aprilis anno a Nativitate Domini 1470. latius constare vidimus; idè tenore præsentis scienter, et expressè dictos viginti mille solidos nobis ad jaceses restantes, ut præfertur, per dictum Joannem Ferdinandum de Heredia, vobis damus, et gratiosè concedimus, sicque vigore præsentis nostræ concessionis possitis, et valeatis dictos viginti mille solidos a dicto Joanne Ferdinando de Heredia petere, recipere, et habere, de receptis apocas, fines, et diffinitiones facere, & firmare, et pro habendis eis fortius compulsiones justas, et debitas facere, et fieri facere, executiones instare, et alia facere, quæ ad recuperationem dictorum viginti mille solidorum necessaria fuerunt, & opportuna, et quæ nos facere possemus ante præsentem nostram donationem, jura itaque nostra in dictis viginti mille solidis nobis pertinentia vobis dicto Serenissimo Regi primogenito nostro carissimo cedimus, transferimus, & mandamus, quibus uti possitis, et valeatis in judicio, & extra judicium, quemadmodum facere poteramus ante præsentem nostram concessio-

cessionem. Præsentium igitur tenore vicem Epistolæ volentes hæc dicto Joanni Ferdinando de Heredia intimantes dicimus, et mandamus, ut de dictis viginti mille solidis vobis dicto Illustrissimo Regi, seu vestro legitimo Procuratori respondeat, seu responderi faciat, et pro sui cautele præsentem una cum apocha de soluto recuperabit. Nos enim eundem Joannem Ferdinandum postquam vobis dictos viginti mille solidos exsolverit præsentem, & apocham de soluto a vobis recuperaverit plenam, & liberam dicti debiti absolutionem, & jam secutum fuisse, eadem serie decernimus, & declaramus. In cujus rei testimonium præsentem fieri jussimus nostro communi sigillo a tergo munitam. Dat. in Civitate de Langron 10. Septembris anno a Nativitate Domini 1476. Rex Joannes. Dominus Rex mandavit mihi Joanni de Sancto Jordi, visâ per Joannem de Mandrit pro Regente Thesaurario, & Paulum Bernardi Rosel pro Conservatore Siciliæ. Modus verò solutionis dictorum viginti mille solidorum hic est, nam de voluntate, & ordinatione nostris eisdem viginti mille solidos dedistis, & solvistis magnifico, & dilecto Consiliario nostro Joanni Ferdinando de Heredia filio vestro insolutum pro rata illorum quatragesima novem mille ducentorum quatuor solidorum jacens. eidem filio vestro, etiam Francisco Dervenais debitorum causis, & rationibus contentis in duobus Alberanis manu nostra firmatis, ac sigillo nostro sigillatis. Dat. in Civitate Cæsaraugustæ sub die decimo unum, & alterum decimo quinto mensis Septembris anno 1474. Et ideò renunciantes exceptioni dictorum viginti mille solidorum, per nos modo prædicto non habitorum, & non receptorum, & res prædictæ sic in veritate non consistere, facimus vobis de dictis viginti mille solidis præsentem apocham de soluto, quod est actum in Civitate Tutelæ die primo mensis Octobris anno a nativitate Domini 1476. Regnorum nostrorum Castellæ videlicet, & Legionis anno tertio, & aliorum verò nono. Signum ✠ Ferdinandi Dei Gratia Rex Castellæ, Legionis, Siciliæ, Portugalliæ, Toleti, Galitiæ, Hispalis, Cordubæ, Murtiæ, Jaenis, & Algarbiæ, Algesiræ, de Gibraltar, Primogeniti, & Gubernatoris generalis Regnorum Aragonum, Principis Gerundæ, Domini de Viscaya, de Guibuzena, & de Molina, Ducis Montisalbi, ac Domini Civitatis Balangarii, qui prædicta concedimus, & firmamus, huicque publico apochæ instrumento sigillum nostrum commune impendenti jussimus apponendum. Yo el Rey. Testes hujus rei venerabilis Magister Franciscus de Noyano Apostolicus Protonotarius, & Magnificus Joannes Aismerich miles, Magister Sala ejusdem Serenissimi Domini Regis. Signum Gasparis Danrio præfati Serenissimi, & potentissimi Domini nostri Regis Castellæ Consilarii, & Secretarii, Regiisque auctoritatibus Notarii publici per universam ditionem suam, ac Serenissimi Domini Regis Aragonum Genitoris sui, qui præmissis interfuit, eaque scribi fecit, & clausit. Corripitque autem in lineis 18. in, & 24. unum, & alterum Dominium. Rex & Primogenitus mandavit mihi Gaspari de Arinio, in cujus posse firmavit, visâ per Alfonso Sanchen pro Thesaurario, & Joannem Aynurich pro Conservatore. Et exinde nobis supplicatum fuit pro parte dicti magnifici Joannis Ferdinandi de Heredia, ut præsens instrumentum, & apocha Serenissimi

mi Regis Castellæ sibi observari facere , & exequi dignaremur ; quæ supplicatione admissa , vobis dicimus , & mandamus expressè , quatenus eidem magnifico Joanni Ferdinando præinsertum publicum instrumentum , & apocham exequamini , & observetis , ac exequi , & observari faciatis juxta ipsius seriem , & tenorem . Dat. in Urbe felicis Panormi die vigesimo mensis Maji sextæ Ind. 1477. Guillem de Peralta . Guillem Puyades .

Dominij Vicereges mandarunt mihi Gerardo Agliata  
Protonotario .

*Perpetuo silenzio , e Privilegio del Re Alfonso  
ad istanza di Antonio Larcan .*

**XIV.** **A**lphonſus Dei gratia Rex Aragonum , Siciliae , Valentiae , Majoricae , Sardiniae , & Corsicae , Comes Barchinonae , Dux Athenarum , & Neopatriæ , ac etiam Comes Rossilionis , & Ceritanie , nobis quibuscumque in regimine dicti Regni nostri Siciliae pro tempore Præsidentibus , Consiliario quoque Magistro Justitiano Locumtenenti , & Judicibus Magnae nostrae Curiae , Advocatis , & Procuratoribus Fiscalibus , Commissariis , Algoziriiis , Porteriis , & cæteris universis , & singulis officialibus , eorumque locatentibus , ad quos spectat , & præsentes pervenerit , Consiliariis , & fidelibus nostris præsentibus , & futuris , gratiam nostram , & bonam voluntatem . Adiens nuper nostrae præsentium Majestatis nobilis , & dilectus noster Antonius de Larcan miles humiliter supplicavit , quod cum ex concessionibus , & privilegiis divae memoriae Serenissimorum Siciliae Regum Prædecessorum nostrorum Nobilis Rogerius de Lanza Miles gerente sua vita sibi comite justo titulo , & bona fide habuerit , tenuerit , & possiderit , & successivè Antonius idem ab inde citra habeat , teneat , & possideat Baroniam , Terram , & Castrum Sancti Fratelli in Valle Demone intra dictum Regnum Siciliae situm , cum hominibus , & foeminis , ac pertinentiis suis , juribus universis , & cum in Parlamento generali Syracusis fuisset tempore vitae Regis Martini in dubium revocatum , an Terra , & Castrum Sancti Fratelli essent Regii Demanii , tandem ad omne dubium in posterum excludendum per ipsum Illustrem Dominum Martinum Regem Siciliae Proavunculum nostrum recordationis eximia in quodam privilegio suo facto immediate post dictum Parlamentum generale eidem Augerio de concessione praedictarum Terrae , & Castri fuit declaratum , Terram & Castrum praedictum fore , & esse de Baroniam , & a nostro Demanio penitus segregatum , ut in regis privilegiis , & concessionibus antedictis , ac in capitulis dicti Parlamenti hæc , & alia latius continentur , & demum pluries Universitas , aut nonnulli abitatores olim populatim in Castro , & Terra praedictis conati fuerint potius ex iniquitate quadam , quam justitiae fomite jamdudum coram Majestate nostra , & Viceregibus nostris dictum Augerium dum viveret non obstantibus quibusvis privilegiis per Prædecessores dicti Regis Martini indultum , perque dicta Terra , & Castrum fue-



fueraut Regio Demanio aggregata, quod pro cassis, & nullis haberi voluit super pacifica possessione Castrum, & Terræ prædictis multipliciter inquietare, & in eis fuerit impositum perpetuum silentium, & de cætero super eorum petitione, per quam asserunt, Terram & Castrum prædictum non esse Baroniam, sed Regii Demanii, & nuperrimè etiam in eorum perseverantes pertinacia, & malitia coram nobis nisi fuerint modis indebitis, ac iniustis eundem nobilem Antonium super petitione eadem inquietare, & vexare, aut gravare continuatis laboribus, & expensis, asserentes contra formam privilegiorum, & capitulorum prædictorum, Castrum & Terram ipsam fuisse, & esse etiam de Demanio in evidens damnum, jacturam, & dispendium nobilis antedicti. Nosque proinde partes ipsas ad Consilium nostrum duxerimus remittendas, ut eis auditis ad plenum nostræ Majestatis referre, & consulere quid agendum, ipsumque Consilium, ubi intervenerunt legum Doctores eximii viri solemnes justitiæ cultores, & severitate constantes visis, & examinatis diligenter privilegiis, provisionibus, & scripturis omnibus, quæ ambæ partes ipsæ producere voluerunt, ipsisque etiam partibus semel & pluries auditis, servatisque aliis, quæ de jure observanda fuerunt, nobis per visionem prædictam factam per prædictos Regem Martinum, & Vice-reges, per quos constat legitimè dictam Terram fuisse, & esse Baroniam, & a nostro Demanio separatam, dignaremur eidem supplicanti super præmissis remedium condecens impartiri, nec eum toties oporteat tot, & tantas vexationes, & expensarum onera sustinere, quo circa cum ad Regiam deceat Excellentiam Vassallos licet fideles, illos præcipuè, quorum progenitores, & ipsorum servitia Illustrissimæ Domine Majestati Regiæ personarum periculis, & personarum dispendiis non vitatis cum sanguinis effusione damna plurima sunt perpessi, a calumniis, & voluntariis actionibus reservari, supplicatione prædicta suscepta benignè, confito nobis limpidissimè, tam ex relatione Domini de Asmundo legum Doctoris Consilarii nostri dilecti, quàm etiam de singulis superscriptis, præsertim de dicta ratione separationis dictæ Terræ a Regio Demanio per privilegium dicti Regis Martini datum in Terra Noti Dominicæ anno Incarnationis 1394. 27. Octobris 7. Indictionis, suis signo & sigillo vallatum; & volentes, ut juris est, malitiis hominum obviare, attento etiam quod dictus Augerius, & sui tanto tempore virtute concessionis prædictæ dictam Terram, & Castrum tenuerunt, & possiderunt, de certa nostra scientia, & cum deliberatione nostra, dictique nostri Consilii volumus, & providemus, & etiam vobis, & cuilibet vestrum dicimus, & præcipiendo mandamus, firmiter, & distinctè servare, ut omnes, ac de cætero actiones, petitiones, seu demandæ inchoatæ, sive factæ, vel fiendæ in quocumque judicio super his via præcludatur omnino Universitati Terræ prædictæ, ac habitatores, & familiares illius, & alios quovis præsentis videlicet, & futuras quæstiones, seu litigium moventes, aut movere volentes contra dictum Antonium, suosque hæredes, & successores occasione præmissorum, nullatenus in posterum audiat, nec volentes Baronem ipsum, suisque prædictis petitionibus, quæstionibus, & demandis ipsis aliquàlter respondere, nec coram nobis subire iudicium,

quin

quin potius prædictis sic petentibus, & agentibus in futurum audientiam denegata perpetuum silentium imponatis, sicuti nos eis ex nunc scienter, & expressè per scientiam imponimus cum præsentem, per quam vobis, & vestrum cuilibet secus faciendi potestatem omnimodam abdicamus, irritum decernentes si quid, & quidquid in contrarium nostræ salubriter provisionis hujusmodi a quoquam sive scienter, sive ignoranter contingerit attentari; & mandantes nihilominus universis Judicibus, Magistris Notariis, Scriptoribus Curie, in quorum posse processus, seu incartamenta quævis contra dictos Augerium, & Antonium patrem, & filium per prædictos existant, sub poena privationis officiorum suorum, qui processus, & incartamenta prædicta sola ostensione præsentis nullo inde a nobis, seu officialibus nostris expectato mandato, laneant, deleant, & cancellent, sicuti nos ipsos laneamus, deleamus, & cancellamus, ac pro laneatis, deletis, & cancellatis haberi volumus, & jubemus. In cujus rei testimonium præsentem fieri iussimus, nostro sigillo communium negotiorum Siciliæ impendenti munitas. Dat. Messanæ decimonono die Novembris anno a Nativitate Domini 1432. regiminis nostri decimo septimo.

R E X A L P H O N S U S .

Dominus Rex mandavit mihi Joanni Olina, & vidit  
Adamo de Asmundo.

*Executoria del Perpetuo Silenzio della riduzione al  
Regio Demanio della Terra di S. Fratello.*

**XV. F**erdinandus &c. Vicerex &c. Spectabili, Magnificis, & Nobilibus ejusdem Regni Magistro Justitiario, ejusque in Officio Regio Locumtenenti, Judicibus M. R. C. Magistris Rationalibus, Magistro Secreto, Thesaurario, & Conservatori Regii Patrimonii, Advocato quoque, & Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum universis, et singulis Regni prædicti Officialibus majoribus, & minoribus, quocumque nomine, officio, auctoritate, & dignitate fungentibus, præsentibus, & futuris, ad quos, seu quem spectabit, & præsentem quomodolibet præsentari contingerit, Consiliariis, & fidelibus Regiis dilectis salutem. Nuper fuit nobis exhibita, & præsentata reverenter quædam provisio Regia Perpetui Silentii, omni qua decet solemnitate expedita, et roborata, cum sigillo magno in dorso, tenoris sequentis. Ferdinandus Dei gratia Rex Aragonum, Navarræ, Siciliæ &c. Spect. Rev. Nobilibus, Magnificis Consiliariis dilectis fidelibus nostris Ugoni de Montecateno Viceregi in prædicto nostro Siciliæ ulterioris Regno, Magistro Justitiario, Judicibusque nostræ Magnæ R. C. Advocatis, et Procuratoribus Fiscalibus, cæterisque demum universis, et singulis Officialibus, et subditis nostris in Regno prædicto constitutis, præsentibus pariter, et futuris, dictorumque Officialium Locumtenentibus, seu officia ipsa regentibus, et cuilibet eorum, ad quem spectet, præsentem pervenerint, et præsentata fuerint, aut infra scripta pertinere quovis modo videan-

deantur salutem, et dilectionem. Uti per transumpta authentica provisionum Serenissimi Regis Alphonfi prædecessoris nostri, indelebilis memoriæ, nec non, et tunc Viceregis in Regno isto, coram nobis reverenter exhibita pro parte magnifici, et dilecti nostri Antonii Jacobi de Larcan Baronis Terræ, et Castri Sancti Fradelli in isto Regno apparere vidimus, et asserentibus, ex ternis diebus vicinis, et habitatoribus Baronie prædictæ Terram ipsam esse de Regio Demanio, ipsique aggregare debere per Serenissimum Regem Martinum prædecessorem nostrum, recolendæ memoriæ in Parlamento per eum Syracusis tunc celebrato, visis videndis, et auditis audiendis, declaratum extitit, Castrum, et Terram prædictam fore, esseque Baroniam, et a Regio Demanio omnino separatam, et segregatam, silentium sempiternum vicinis, et habitatoribus in Terra, et Castro prædictis ex inde circa prætensionem desuper contentam imponendo, ut per Privilegium, seu Capitulum ejusdem Regis Martini inde expedita, ad quæ nos referimus, latius est videre: et quoniam postmodum tempore prædicti Serenissimi Regis Alphonfi per homines eisdem dictæ Terræ, et Castri Sancti Fradelli litigium ipsum externum contra Augerium de Larcan, et Antonium de Larcan ejusdem tunc possessores, prædecessoresque prædicti Antonii Jacobi de Larcan, tam coram eodem Serenissimo Rege, quàm in aliis prædicti Regni Tribunalibus intentatum extitit, prædictus tunc Vicerex cum litteris tam dictis inde expeditis, deliberatione Regii Consilii datæ in Urbe Panormi die quinto mensis Octobris anni Incarnationis Dominicæ 1422. idemque Serenissimus Alphonfus cum suo etiam privilegio dato Messanæ 24. die mensis Novembris anno a nativitate Domini 1432. et etiam ex Regii Consilii deliberatione providit, & declaravit, viso ejusdem Regis Martini privilegio Syracusis expedito, homines eisdem dictæ Terræ, & Castri Sancti Fradelli in quibusvis petitionibus tunc positis, & deinde ponendis contra dictæ Baronie possessores, asserentes, eadem esse de Regio Demanio, ut præhabetur, nullo unquam tempore fore audiendas, nec Baronie prædictæ possessores ad inde respondendum, aut judicium aliquod subire teneri, quin imò hominibus prædictis silentium perpetuum, in & super prædictis, & circa ea supposuere, abdicantes a quibusvis Officialibus Regni prædicti omnem secus agendi cum nullitatis decreto potestatem, ut in privilegio, & litteris ipsis ad quod, & quas nos referimus, hæc & alia latius apparent: verum quia Antonius Jacobus de Larcan prædictus, prædecessoresque sui, ex dictis, & aliis justis titulis, uti asserunt, possiderunt, ipsique de præsentis possident, in Baroniam, & pro Baroniam Castrum, & Terram prædictam, fuit propterea pro ejus parte humiliter nobis supplicatum, ut privilegia, & provisiones desuper contentas juxta sui seriem sibi observari mandare ex nostri solita benignitate dignaremur; nos quidem supplicatione ipsa tamquam justa, rationisque consona benignè exaudita, prospicientesque silentium prædictum a tanto circa tempore fuisse decretum, & declaratum, cujus virtute exponens prædictus possessionem Baronie prædictæ, ut præhabetur, pacificè obtinet, servitiis etiam præhabitis prædecessoribus Regibus Aragonum divi recordii prædecessoribus nostris præstitis, majora de nobis


**Bis dignè promerentibus ; meritò decrevimus supplicationi eidem benigniter annuere, supplicantem propterea nobis humiliter Baroni prædicto, vobis, & cuilibet vestrum, ad quem spectet, dicimus, præcipimus, & jubemus serie præsentium, scienter deliberatè, & consultò, ad incursumque nostræ indignationis, & iræ, nec non pœnam unciarum auri mille nostris inferendarum erariis, si impositiones silentii perpetui prædicti in rem judicatam transactæ fuere tunc easdem, privilegiaque, & litteras desuper contentas, & contenta, & unumquodque ipsorum Baroni prædicto, suisque in his hæredibus, & successoribus, teneatis, & observatis, exequamini, & compleatis, tenerique, & observari exequi, & compleri, per quos decet, faciatis operis per effectum, juxta eorum, & earum seriem, formam, & tenorem pleniore, cauti a contrario peragendo, aut fieri permittendo, seu ea differendo ratione aliqua, sive causa, si præter iræ, & indignationis nostræ incursum, præappositam veremini incurere pœnam, auferimus enim a vobis ad abundantiore cautelam omnimodam secus agendi cum nullitatis decreto potestatem. Dat. in Villa Medinæ del Campo die quarto mensis Martii primæ indiçtionis anno a nativitate Domini 1513. Yo el Rey. Dominus Rex mandavit mihi Michaeli Villasque Clementi, visâ per Vincentium Thesaurarium Generalem, & pro Conservatorem Siciliæ. Et supplicato nobis ex parte prædicti Antonii Jacobi de Larcan Baronis dictæ Terræ Sancti Fradelli, ut præinsertam Regiam provisionem perpetui silentii nostris executoriis literis ei exequi, & observari mandare dignaremur; nos volentes, ut tenemur, Regiis obedire mandatis, & in præmissis consultò procedere, commisimus hujusmodi negotium uni ex magnificis Dominis Judicibus M. R. C. ob quod fuerunt præsentatæ dictæ literæ, & provisiones Regii perpetui silentii coram magnifico Domino Federico de Imperatore uni ex Judicibus M. R. C., & coram eo fuerunt citati Syndici, & Procuratores, ac omnes & singuli homines, & habitatores dictæ Terræ Sancti Fradelli, nec non Nobili Procuratori Regii Fisci, quatenus sua putaverit interesse, ad executorias concedendas, & fuit eis inculata contumacia in actis M. R. C. qui comparuerunt, & contradixerunt, allegando quòd dictæ executoriæ non debebant absolvi, & præsentaverunt plures supplicationes, & tandem auditis magnificis Dominis Petro de Gregorio, & Petro Morales Advocatis dictorum Syndicorum hominum, & habitatorum Universitatis ejusdem Terræ Sancti Fradelli, nec non magnifico Domino Priamo Capocio pro Fisci Patrono pro interesse Fisci, in his quæ dicere, & allegare voluerunt, fuit provisum servatis servandis per dictos magnificum Dominum Federicum de Imperatore, & Dominum Michaellem de Saccano, coram quo magnifico Domino Michaelle fuerunt præsentatæ supplicationes ex parte dictorum Syndicorum, facta nobis relatione, quod concedantur executoriæ, pro ut per interlocutoriam apparet, tenoris sequentis. Vigesimo tertio Januarii 2. indiçtionis 1513. De facto Spectabilis Baronis Terræ Sancti Fradelli petentis contra Federicum de Angelo, Guglielmum Pirresio, Joannem Larcan, Magistrum Joannem Baldanza, Guglielmum Girbanum, & B. Baldanza Syndicos, & Procuratores Universitatis Terræ Sancti Fradelli, nec non omnes, & singulos homines habitatores dictæ Univer-**

sita-

sitatis Terræ Sancti Fradelli, citatos formiter, & per publicum proclama prolatum per loca solita, & consueta ejusdem Terræ, nec non & contra nobilem Procuratorem Regii Fisci, quatenus sua putaverit interesse, quod concedantur, & absolvantur literæ executoriæ cujusdam provisionis Regiæ perpetui silentii dat. in Villa Medinæ del Campo die quarto Martii primæ indictionis 1513. rationibus, juribus, & causis in scripturis contentis, & in voce allegatis; facta relatione Ill. Domino Viceregi concedantur executoriæ. Ex actis M. R. C. præsens copia extracta est Messanæ 26. Januarii secundæ indictionis 1513. Collatione salva. Ideo cum deliberatione, & voto suprascriptorum magnificorum Dominorum Federici, & Michaelis Judicum M. R. C. stante interloquutoria providimus, pro ut vobis, & vestrum cuilibet dicimus, & mandamus expressè, quatenus præinsertam provisionem Regiam perpetui silentii, omniaque, & singula in ea contenta eidem Spectabili Baroni, suisque in his hæredibus, & successoribus ad unguem exequamini compleatis, & observatis, ac exequi, compleri, & observari per quos deceat faciatis, juxta sui seriem, continentiam, & tenorem pleniorum, nec secus agatis, agive permittatis ratione aliqua, sive causa, pro quanto gratia Regia vobis cara est, poenamque in præinserta Regia provisione cupitis evitare; Dat. Messanæ vigesimo septimo Januarii secundæ indictionis 1514.

**D. U G O D E M O N C A D A;**

Dominus Vicerex mandavit mihi Joanni Baptista Sabia; visa per  
Federicum Imperatorem, & Michaellem B. pro The-  
saurario, & Joannem Conservatorem.





# INDICE.

## A

**A** Gatirsi Città antichissima nella Sicilia, così chiamata dal suo fondatore fogl. 44.

Sua antichità, e non esistenza 53. V. Città.

Aggregazione della Baronìa di Sor-  
tino al Contado d'Agosta per di-  
sposizione di Guglielmo Monca-  
da 162.

Alfonso Re di Sicilia Principe Cle-  
mente, e pio verso i suoi Vassalli  
303.

Alienazione de' proprj beni vietata  
per non impoverirsi le famiglie  
282.

Delle Città, e Terre permessa  
dal Conte Ruggieri al suo Erede  
130.

De' feudi, e Baronie permessa  
dal Re Federico 149.

Del Demanio proibita dalli Capitoli  
del Regno 146.

Si presume approvata da' Popo-  
li, qualora la sua rivocazione pre-  
giudicherebbe molti 290.

Della Città di Paternò dal De-  
manio eseguita col consenso del  
Regno nel Parlamento 217. V.  
Città V. Demanio.

De' Beni della Corona per rein-  
tegrarsi all'Erario richiesta nella  
Svezia, ma non accordata dalla  
Regina 302.

In quella d'un Popolo la sola  
superiorità del comando si trasfe-  
risce 193.

Restano liberi l'uomini non  
men nelle lor persone, che ne' di-  
ritti ivi.

Ambizione partorisce effetti perni-  
ciosi nelle umane risoluzioni 1.

Anarchia di qual condizione sia il  
suo governo 191.

Angarj, e perangarj condizione  
di questi Vassalli 188.

Angioini protetti dalla Corte Roma-  
na a danno di Manfredi, che quin-  
di fu ucciso nella Battaglia di Be-  
nevento 143.

Duello intimato dal Re Carlo d'  
Angiò al Re Pietro d'Aragona 145.

Anno, suo cominciamento nel me-  
se di Marzo nella Republica Ro-  
mana 164.

In Sicilia nel governo de' Sara-  
ceni nel mese di Ottobre ivi.

Dopo la lor espulsione rimesso  
al mese di Marzo ivi.

Suo generale stabilimento nel  
mese di Gennaio ivi.

Appanaggio di molte Città regie  
conceduto dal Re Federico a suoi  
secondogeniti 149.

Ascrittizj condizione di questi Vas-  
salli 185. 188.

Assemblee, che convocavano i Lon-  
gobardi dopo le conquiste, furono  
imitate dal Conte Rugieri in que-  
sto Regno 83.

Avvocato fiscale non deve protegge-  
re le cause di riduzione al Dema-  
nio proposte da' Delatori 338.

Avvertimento su la di lor con-  
dotta in queste cause dalli Reg-  
genti de Curtis, e Galeota ivi. V.  
Delatori.

## B

**B** Arberi Luca fu dichiarato da'  
Parlamenti buggiardo, e nemi-  
co da Baroni fogl. 7.

Baronale stato perchè si considera  
più vantaggioso dal Demaniale  
196.

Ccc

Ad

Ad esso an voluto ritornar molte Università, che s'eran ridotte al Demanio 107.

Baronali vassalli non anno diritto di pretendere la riduzione al Demanio ivi. V. Cause V. Cittadino. V. Demanio.

Baronali furono dichiarate dal Re Alfonso le Città, e Terre, ch'erano rimaste nel dubio di Demanio 308.

Baroni lor origine presso i Goti, e ne' Regni Settentrionali 112.

Ignote in questi tempi le consuetudini feudali, colle quali governavansi 82.

Eran giudicati soltanto da' Baroni lor Pari tanto nelle civili, quanto nelle cause criminali 82. 115.

Leggi feudali, che formarono nel Parlamento d' Arriano, furon appellate costituzioni dal Re Ruggieri ivi.

Contradistinti da Ruggieri con speciose espressioni 104.

Odierni rappresentano gl'antichi Conquistatori 117.

E perciò non sono soggette le Baronie alle reduzioni al Demanio 122.

I lor Vassalli non possono trasferirsi ad abitare nelle Città del Demanio 124.

Chiamavansi anticamente Terrieri 129.

Negaron di pagar le decime a' Vescovi del Regno ivi.

Decisione di tale contesa fatta dal Conte Ruggieri ivi.

Baronie assegnate a Soldati in una conquista, non si possono richiamar al Demanio 101.

Difunte dal Demanio nella divisione del Regno, e nella costituzione del general Parlamento 123.

Restaron nel dominio de' Baroni

per determinazione del Parlamento di Siracusa, ancorchè fossero state del Demanio 175.

Baronie di questo Regno furon quasi tutte confiscate nelle guerre civili 213. V. Demanio. V. Feudi. V. Rivoluzione. V. Sortino.

Becumeno nobile Saraceno indusse il Conte Ruggieri alla conquista del Regno 75.

Beni, e terreni furono comuni alli Cittadini nella prima formazione delle Città 20.

Divisi da molte Nazioni in tre porzioni, una per la Religione, l'altra per il pubblico, e la terza per il possesso de' privati 21.

De' vinti che appartengono a vincitori è legge di natura, e delle genti 91.

Si riguardano come vacanti ivi.

Conquistati si devono dividere a Soldati secondo il lor grado 92.

Come s'eseguiva da molti Popoli tal divisione 92. V. Conquista. V. Demanio. V. Preda.

De' privati non divennero pubblico patrimonio del Principe per la costituzione del Principato 109.

Se ne può prevalere il Principe in forza del dominio eminente in caso di pubblica necessità 110.

Sono accessoriamente soggetti al Principe, in quanto principalmente gli sono soggette le persone de' sudditi 111.

Vietata la lor alienazione per non impoverirsi le famiglie 282.

Boemi fra loro dividevansi le prede 88.

Si soggettarono sotto un capo per esser difesi dalle invasioni 104.

CA-



# C

**C**apo necessario in un governo fog. 103.

Calendario V. Anno.

Cause di riduzione al Demanio passano per riconoscersi al Supremo Consiglio 205. 206.

Che da un solo Cittadino si possano proporre in vantaggio dell'Università, se ne dichiara la proposizione 342.

Abbisogna però, che de' suoi denari faccia il deposito senza speranza di ripetizione, e che non pretenda vantaggi sopra delli suoi Concittadini 343.

Nella dubietà si devon giudicare contro il Fisco, e del Demanio 224. 225.

De' Baroni sì civili, che criminali giudicate da Pari 115. V. Baroni. V. Contese.

Cessione del Regno fatta agl'Angioini dal Re Giacomo, dopo che successe a' Regni d'Aragona non ubbidita da' Vassalli 147.

Chiese reedificate, e dotate da Ruggeri della porzione del Regno a se stesso riserbata 80.

Coll'assegnazione di Vassallaggi, Terre, e Casali popolati 128.

E da' Saraceni, che abbracciarono la Fede Cattolica 129.

Città nella lor prima formazione ogni cosa tenevano comune i Cittadini 20.

Si cambiano a simiglianza degli Uomini 53.

Sempre sono le stesse ancorchè le parti, che le compongono si cambiassero 119. 121.

Soggiogate a forza d'armi perdono il Sommo Imperio 57.

In questo Regno nel tempo de' Sicani ogn' una era dominata dal

suo Principe 50.

Non più esistenti delle molte, che prima ritrovavansi 54.

Fregiate con molti titoli dall'Imperador Federico sol. 142.

Date in appanaggio dal Re Federico a' suoi figli 149.

Quali si riunirono al Demanio nel Parlamento di Siracusa 175.

Quelle, che in esso restarono sul dubbio di essere Demaniali, furono poi dichiarate baronali dal Re Alfonso 308.

Molte an richieste di ritornare allo stato baronale 197.

Alienate dal Demanio, e poi riunite per ordine del Re Filippo IV. 200.

S'ordinò ciò per le Città Demaniali passate in Baronia, non già per quelle, che mai sono state nel Demanio 201.

Disposizione reale per venderli a qualunque prezzo le Città Demaniali ne' Regni della Sicilia, Napoli, e Milano per sovvenire la Monarchia di Spagna 202.

Furono più tosto pignorazioni, che vendizioni 203.

Non furono irrevocabili, ma col patto di reluirsi ivi.

Quali soffrirono la vendizione 204.

Per ritornare al Demanio somme premure dalla Corte fatte al Vicerè D. Giovanni d' Austria ivi.

Molti si ridussero al Demanio 205.

Alle loro riduzioni s'opposero molti Baroni, e contese portate al Supremo Consiglio ivi.

L'essere vescovile è stata ragione per la riduzione al Demanio ivi.

Città di Paternò smembrata dal Demanio col consenso del Regno 217.

Cittadino può fare istanza di ridursi al Demanio la sua patria V. Cause.

Cittadino Romano conservato, faceva meritare premio al Conservatore dalla Repubblica 353.

Clausula del *jus francorum*, che regola la successione a' feudi in questo Regno, riguarda la lor perpetuità ne' successori 241.

Con essa si regolava la successione nella Baronia di Sortino 179.

Coltura de' poderi il Principe deve curare più tosto che fosse presso i privati, che ne' suoi Ministri 285.

Comandante de' socj d'una conquista dispensa ad essi la preda, ma non perciò se ne dice padrone 93. 99.

Deve dividerla a guisa di Giudice secondo i meriti, entrando egli a parte della preda 99.

Fra Romani la miglior parte si poteva scieglier per se 93. V. Conquista.

Comando quanto più limitato, altrettanto è più ampla la libertà de' sudditi 193.

Compagni d'una conquista riconoscono la preda dal lor valore 98. V. Conquista.

Compilazioni diverse delle leggi feudali 231.

In quella delle prammatiche di questo Regno qual fu la incombenza data a' Compilatori 267. V. Prammatica.

Compra della Baronia di Sortino fatta da Guidone Gaetani precedente il regio assenso, e pagamento della decima, e tarì 180.

Comune ogni cosa era a tutti nella prima formazione delle Città 20.

Concessione di molte Città, e Terre devolute per la contumacia de' Baroni 169.

Della Terra di Sortino V. Sortino,

Della Giurisdizione Civile, e Criminale fatta al Barone di Sortino 178.

Concordia V. Discordia.

Conferma regia del possesso di Sortino al Re Martino richiesta da Perrello di Modica per difendersi da' Moncadi 160.

Altra a favore di Perrucchio di Modica, che annulla le concessioni di Sortino conseguite da' Moncadi, e Zagariga 177. V. Sortino. Confiscazione suo diritto annoverato fralle maggiori regalie 36. 211.

Non però i beni per essa acquistati, che dal Principe si possono alienare 212.

Perchè da' Popoli nell'origine del principato si lasciaron questi diritti accidentali della Corona alla disposizione del Principe 38.

Si riguardano come frutti della proprietà 36.

E perciò s'acquistano al privato Patrimonio del Principe 38. 210.

Alienati che sono, non soggiacciono alle riduzioni al Demanio ivi.

Non si possono alienare, se fu fatta la solenne incorporazione al Demanio 212. V. Demanio. Conquista a forza d'armi, fa perdere alla Città conquistata il sommo Imperio 57.

Di un luogo demaniale, perde tal qualità se dal Comandante non si dichiara volerlo mantenere demaniale 57.

Le Terre cedono al Principe, li prigionieri, e loro spoglie a' Soldati 85.

Due Patrimonj perciò se ne formano uno privato de' beni distribuiti a' Soldati, l'altro pubblico de' beni ritenutesi dal Comandante 100.

Guer-

Guerra che si fa per difesa della Patria la conquista cede in vantaggio della medesima 85.

**A** Vincitori per lege di natura, e delle Genti s'acquista 91.

Per non aver parte i Soldati uopè d'una legge, o convenzione, che lo stabilisca 94.

O d'un espresso precedente patto, con cui rinunciassero a questo diritto ivi.

O pur che siano stipendiati 95.

**Ha** il diritto di far la divisione il Comandante, ma non perciò se ne dice padrone 93.99.

Deve dividerla in guisa di Giudice secondo i meriti 99.

Suole dividerli secondo l'uso della Nazione 90.

Costume osservato degl'antichi Conquistatori nella divisione de' beni fol. 61.

Dalle nazioni Settentrionali, come fu eseguita 61.88.

Lo stesso s'eseguiva dall'altre Nazioni 92.

Da Normanni, per antica costumanza si divideva fra Soldati, e Capitano 88.

In Melfi si divisero le Provincie conquistate da' primi Normanni 69.

Rollone nella Neustria divide a Soldati le Provincie soggiogate 64.

Fra Romani poteva il Comandante per se ritenere la miglior porzione 93.

E la riferivano in vantaggio della Repubblica 95.

Le frontiere conquistate fra essi erano a' Soldati ripartite per tener vieppiù lontano il nemico 112.

Ma quindi davano la decima alla Repubblica 240.

E vi succedevano i figli coll'obbligo di militare ivi.

**Conquistati** paesi abbisognan sul

principio governarsi con molta prudenza 106.

**Conquistatori** essendo socj nella guerra riconoscono la preda dal proprio valore 98.

E di ciocchè ottengono non son debitori alla generosità del Principe, ma alla lor industria 99.

Essendo però stipendiati faranno debitori alla generosità del Principe 96.

Gli antichi conquistatori del Regno vengono rappresentati dagli odierni Baroni 116.122.

E perciò le Baronie da essi possedute non sono soggette alle riduzioni al Demanio 116.122.

**Consenso** de'Popoli quando è necessario nell'unione di un Corpo al Demanio 217.

**Consuetudini** feudali dal Conte Ruggieri introdotte 82.

**Contee** origine di questo titolo: 231.

**Contese** feudali presso i Longobardi giudicavansi da'Pari della Corte 115.

Ogni contesa de'Baroni in questo Regno giudicavasi da' lor Pari ivi.

Confirmato tal costume dalle Costituzioni del Regno 115.

Osservanza nel Regno di Napoli 116.

Sua disusanza ivi.

**Corradino** che volea riacquistar i Regni perduti da Manfredi fu vinto da Carlo d'Angiò nella Battaglia di Benevento, e quindi decapitato 143.

**Costanza** Imperadrice per la tirannia usata da suo marito l'Imperador Errico VI. cospira contro d'esso, lo fuga dal Regno, ed essa se ne assume il governo 139.

**Costituzioni** del Re Ruggieri furon formate da' Baroni nel Parlamento d'Arriano 114.

**Com-**

Compilate da Pietro delle Vigne  
sotto l'Imperador Federico nac-  
quero da' Parlamenti ivi

## D

**D** Anesi si soggettarono sotto un  
Capo fogl. 105.

**Decime** pretese contro i Baroni da'  
Vescovi 129.

**Decisione** del Conte Ruggieri  
su tale contesa ivi.

**Defetarj** appellavansi i libri ove si an-  
notavano le concessioni de' feudi  
82.

**Inceneriti** dalla furia popolare  
nel Regno di Guglielmo ivi.

**Delatori** non devon essere protetti  
dall'Avvocato Fiscale nelle cause  
di riduzione al Demanio 338.

**Avvertimento** del Re Giacom-  
mo d'Inghilterra per discacciare i  
Delatori fiscali 341.

**Sono stati sempre** castigati da'  
buoni Principi 364.

**Demanio** questa dinominazione al  
pubblico patrimonio fu data da'  
Francesi fol. 22.

**L'altre Nazioni** con diversa  
dinominazione l'appellavano ivi.

**Demanio** si confonde da molti coll'  
altri patrimony del Principe 25.  
32.

**Si dimostra** la sua vera natura,  
ed esistenza 25.

**Sua spiegazione** dall'Autori Si-  
ciliani riferita 26.

**Distinto**, ed inferiore alle rega-  
lie, che costituiscono il sommo  
Imperio 26.

**Superiore** a' beni fiscali 31.

**Fra essi** interviene la stessa dif-  
ferenza che vi è tra il genere, e la  
specie 31.

**Profettizio** consiste nell'antico  
Demanio, ed Avventizio nell'u-

nioni, ed incorporazioni dopo  
fatte 39.

**Mutabile** del Principe si costi-  
tuisce da' pesi, che si contribui-  
scono da' Feudatarj 239.241.

**Differenza** fra il Demanio, e il  
Dominio 210. V. Patrimonio.

**Non si può alienare** dal Princi-  
pe 29.

**Altro non è** che un usufruttua-  
rio per restituirsi la proprietà al  
successore 33.

**Per qual causa** possa legittima-  
mente alienarsi 29.

**Si reputa legittimamente** aliena-  
to, qualora la riunione pregiudi-  
cherebbe a molti 299.

**Tutto ciò** che il Principe acquista co'  
frutti del pubblico Patrimonio  
non si considera per Demanio 35.

**Gli Antichi Re** di Francia ri-  
serbavano al Demanio qualche  
parte de' paesi conquistati 93.

**Ma deve intervenire** l'espressa  
dichiarazione, ed incorporazione  
57. V. Conquista.

**Li beni soliti** infeudarsi devolven-  
dosi al Principe non riacquistano  
la qualità demaniale, ma ad altri  
posson concedersi 215.

**Determinazioni** delle Diete Im-  
periali di Germania su questo  
punto 214.

**In Francia** i beni devoluti al  
Principe debbono ad altri infeu-  
darsi 297.

**Il Successore** del Regno può  
re infeudare il feudo divoluto al  
Predecessore ivi.

**Se all'istante** non si riconcede  
il feudo, si presume, che non aves-  
se avuto occasione di reinfeudarlo  
221.

**Beni devoluti** non entrano nel De-  
manio 211.

**Si uniscono** al Demanio per at-  
to positivo, o per osservanza di  
lungo tempo 216.

V'è

V'è duopo d'una dichiarazione del Principe, altrimenti restano nel privato suo patrimonio 218.

Volontà espressa per tale incorporazione ivi.

Forma di come s'eseguivano l'esprese incorporazioni, e come oggi si pratica fol. 219.

Per la tacita incorporazione abbisognano fortissimi argomenti fol. 220.

Si presume se insieme co' beni demaniali per molto tempo si amministrano ivi.

Quanto tempo a ciò è necessario ivi.

Non possono ridursi al Demanio i luoghi assegnati a Soldati nella conquista di un paese 101. V. Conquista.

Nè li beni confiscati, se sono alienati dal Principe 210. V. Confiscazione.

Quando nella riunione vi è d'uopo il consenso de' popoli 217.

Nel dubbio non si presume il Demanio fol. 225.

La tripartizione del Parlamento fa conoscere, che le Baronie di questo Regno mai furono nel Demanio 123.

Usurpazioni del Demanio in questo Regno gastigate dall'Imperador Federico 141.

Reintegrato dal Re Martino prima del Parlamento di Siracusa 169.

Dopo la fellonia de' Moncadi reintegrato di alcune Città Demaniali, che possedevano 173.

Riordinato nel Parlamento di Siracusa 174.

Ivi si approvarono alcune alienazioni 217.

Per reintegrarsi dal Re Alfonso, quali fossero state le convenzioni stabilite nel Parlamento del 1446. 305.

Donativi, e ciocchè si offerì dal Regno per eseguire detta riduzione 309.

Dichiarò baronali le Terre, che nel Parlamento di Siracusa erano restate sul dubbio di Demanio 308.

Fu disinembrata una gran parte del Demanio per sovvenir la Monarchia di Spagna nel Regno del Re Filippo IV. 202.

Ma furon quindi reintegrate le Città, ch'erano state alienate 200. e 201.

Premure fatte al Vicerè D. Giovan d'Austria a tal effetto 204.

Città, alle quali fu accordata la reintegrazione, e a quali fu negata 205. 256. 257.

Baroni, che s'opposero alle riduzioni d'alcune Città 205.

Disposizioni date dall'Imperador Carlo V. nel Regno di Napoli per la riduzione delle Città vendute 249.

Usò in tale circostanza l'assoluta podestà 250.

Qualità Vescovile in una Città è stata di facilitazione per ridursi al Demanio 205.

Françavilla richiese la riduzione, ma le fu negata dal supremo Consiglio di Spagna 206.

Altre università di questo Regno, di Napoli, e di Spagna escluse da tal dimanda 331. V. Città.

La riduzione al Demanio non comprende i vassalli baronali 182.

Non perdono la real protezione ancorchè siano nel vassallaggio de' Baroni 194.

Si confuta la proposizione di Nevizano 195.

Godono il diritto della riunione se nacquero Demaniali 197.

Se però accettaron ufficj, tolleraron l'ufficiali preposti dal Barone, o gli prestaron il giuramento fo-

sono esclusi da tal riduzione 252.  
330.

Ancorchè nell'atto dell'alienazione si fossero protestati 330.

O se dopo la protesta scorse un anno 252.

Se in molti Baroni passò la Baronia, e non reclamarono estinto è il diritto alla riduzione 330.

Non possono i Vassalli Demaniali trattenerfi in un luogo baronale, nè i Baronali nel Demanio 123.

Discordie mai cessano ne' Regni da molti governati 106.

Perciò anno eletto un solo, che comandi 106.

Per essa si son rovesciati più Regni 107.

Fra Saraceni fu favorevole per le conquiste fatte de' Normanni 108.

Divisione del Regno fatta tra il Conte Ruggieri, e Roberto 78.

Fatta tra Ruggieri, e due altri Capitani 78. 79.

Da Ruggieri co'suoi soldati delle conquiste verso Trapani 79.

Di molte Città, e Terre fatta a' Soldati, che rimasero nel Regno 81.

Questa divisione fu un effetto della precedente convenzione di dividerfi le conquiste 87.

Di molti Regni conquistati fatta da diverse Nazioni 89. V. Conquista.

Dominio s'acquista col possesso di lungo tempo 12.

Rimproveri, che si leggono presso li Storici contro chi ha tentato sovvertirlo 12.

Resterebbero altrimenti sospesi, ed incerti i possessori 14.

Ancorchè ingiusto lo rende legitimo il lungo corso, e che da molti si tiene 291. V. Possesso. V. Prescrizione.

Della conquista per togliersi a vincitori v'è duopo d'una legge o patto, che precede alla guerra 94. V. Conquista.

D'un Regno diviso in molti è facile a perire 106.

Eminente del Principe fin dove estende i suoi confini fol. 111.

Quando può usarlo ne' beni de' particolari fol. 110.

Gli sono soggette principalmente le persone de' sudditi, ed accessoriamente i loro beni 111.

Fra Dominio, e Demanio che differenza intercede 210.

Dotazione di molte Chiese, e Vescovadi fatta da Ruggieri della parte della conquista ad esso toccata fol. 80.

Anco di Terre, e Casali popolati 129.

Da Saraceni dopochè abbracciaron la Fede Cattolica 128.

Duca origine di questo titolo 231.

Duello intimato al Re Pietro d'Aragona dal Re Carlo d'Angiò in Bordeos 145.

## E

**E** Brei maniera da lor praticata nella divisione della conquista 92.

Enrico Imperadore sua tirannia usata verso i Fazionarij del Re Tancredi, e verso il Re Guglielmo III. 139.

Sua Moglie cospira contro esso, lo fuga dal Regno, ed essa ne assunse il governo 139.

Eolo Re de' venti favolosa sua esistenza fol. 43.

Erario del Principe divien meno per la povertà de' popoli fol. 279.

Esibizion del titolo V. Titolo.

Fa-

# F

**F**acoltà di pascolare ne' campi aperti permessa ad ogn' uno. fog. 209.

Di potersi vendere la Baronia di Sortino richiesta da Ferdinando d'Eredia, colla promessa del Re di non molestar il compratore. 179.

D'Alienare. v. Alienazione.

Federico II. Imperadore dichiarò invalidi l'atti fatti dal Re Tancredi. 140.

Costituzione, che promulgò per esibirsi i titoli delle regie concessioni. 141.

Federico d'Aragona Re di Sicilia contese colle sole forze de' Siciliani contro le maggiori potenze di Europa. 148.

Fu assistito dal Barone di Sortino. 118.

Permise l'alienazione de' feudi a' Baroni. 149.

Feudi, e loro concessioni da' Normanni si descrivevano in alcuni libri, che nominavansi Defetarj. 82.

Varj sentimenti degli Autori intorno all'origine de' feudi. 209.

Che fossero introdotti da' Popoli Settentrionali è la più vera opinione. 230.

Da' Goti furono stabiliti in Europa. ivi.

L'uso tenuto da' Longobardi nel dispensarli, e governarli eseguito per tutto il mondo. ivi.

Si concedevano in feudo Città, e Terre popolate ivi.

Lor uso difeso in ogni parte del mondo. ivi.

Nella Turchia, e nell' Indie Orientali. ivi.

La proprietà rimane nel concedente,

passando l'utile dominio co' doveri di fedeltà nel vassallo. 237.

Non conservano ombra di Demanio. 237.

Prefero varia dinominazione a riguardo delle incombenze, che addossavansi nel Militare o di Duca, o di Marchese, o di Conte, o di Valvasore. 231.

Sua concessione precaria, ma poi difesa alla vita del feudatario, indi a tutti i figli. 233.

Promettendo la fermezza della concessione sino a certo tempo, non si poteva ripeter dal Concedente, se non dopo il prefisso termine. ivi.

Slargata fin a' nipoti, ed in lor mancanza a' fratelli del feudatario. 234.

Quindi difesa alli discendenti in *infinitum*, ed in lor mancanza a' collaterali sino al settimo grado. ivi.

Divoluto al Principe ritiene la stessa qualità feudale per riconcedersi ad altri. 239.

Che si aggregasse al Demanio nessuna legge lo stabilisce, ancorchè varie fossero i casi della divoluzione. 235. 238.

Che non si possa riunire al demanio legge esperessa nella Francia. 237.

Dopo il Parlamento di Siracusa in questo Regno i feudi non possono al Demanio rinvocarsi. 245.

Sua alienazione permessa dal Re Federico. 149.

Da essa se ne deduce la esenzione della riduzione. 243.

Il concedente lo può riacquistare col mezzo della prelazione, se ad altri il feudatario lo vendesse. 236.

Resta però dall'agnato superato. ivi.

D d d

Pre-

Prelazione, che si riferbò il Re Federico nell'alienazione de' feudi la ristrinse ad un mese. 244.

Il Concedente non può negar la possessione al Vassallo, dopochè gliene ha fatto l'investitura, sebbene gli volesse risarcir i danni. 236.

Ancorchè il Vassallo non ne avesse preso il possesso. ivi.

Nella Turchia si rivocano da' possessori a piacere del Divano. 240.

Dismembrati dal publico patrimonio per servire al sostegno de' Baroni. 338.

Non posson togliersi colle riduzioni, ma bensì co' mezzi feudali. ivi.

Pesi, che si contribuiscono dal feudo alla Corona, sono parte costitutiva del Demanio. 239.

E costituiscono il Demanio mutabile del Principe. 241.

La clausula *Jus francorum*, che regola la successione a' feudi in questo Regno, riguarda la perpetuità de' feudi ne' successori. ivi.

Non si posson dal Principe liberare i Vassalli da i lor doveri verso il Barone, poichè così si riunirebbe il feudo al Demanio. 242.

Feudali leggi riconoscono varie compilazioni. 231.

Gilberto de Sciattres fu il primo, che si ingegnò compilarle. ivi.

Compilazione fatta da Oberto de Orto, e Gerardo del Negro. ivi.

Coordinò tale compilazione Ugolino Bolognese. 232.

Osservata nel Regno, o perchè ivi si descrissero le consuetudini registrate ne' Defetarj, o perchè coordinate per ordine dell'Imperador Federico. ivi.

Qualora non sono opposte alle municipali tengono vigor di legge: e contesa, che vi fu anticamente su questo punto. 233.

Contese feudali. v. Contese. Fiamenghi si elessero un capo per vivere difesi sotto il suo comando. 105.

Figlio può racquistar la libertà vendutale dal padre. 183.

Figli succedevano al padre militare ne' luoghi assegnateli coll' obbligo di ancor essi militare. 112.

Fisco non può ritrattare la vendizione già fatta. 296.

Deve mantenere il possesso de' beni a privati venduti. ivi.

Nel dubio si deve giudicare contro le sue pretenzioni. 225.

Fiscali non possono proporre liti ambigue. ivi.

Fondi limitrofi quali erano, e perchè assegnavansi a' Soldati. 112.

Francavilla richiese la riduzione al Demanio, ma le fu negata dal Supremo Consiglio di Spagna. 206.

Francesi s' elessero un Principe per vivere sotto il suo comando. 105.

Congiura de' Siciliani contro d' essi, detta Vespro Siciliano. 145.

Suoi Soldati si dividevan i paesi conquistati a sorte col Re. 93.

Quando cominciarono a riferbar parte della conquista al Demanio. 93.

Invitati a militar sotto il Re Ruggieri allettandoli con ricompense. 137.

Frontiere dei paesi conquistati assegnate a Soldati per tener viepiù lontani i nemici. 112.

Frutti de' diritti del sommo Impero non si riguardano per sommo Imperio. 37.

De' frutti de' beni conquistati i Romani ne davan la decima alla Repubblica. 240.

Ge-



## G

**G**epidi tra loro dividevanfi le prede. fog. 89.

Giuramento, che prima si prestava da' Romani prima della guerra di lasciar intatta la preda. 95.

Giurisdizione civile, e criminale concessa a favor del Barone di Sortino. 178.

Gius pubblico illustrò la materia Demaniale. 49.

Goti fra loro dividevanfi per legge le prede. 88.

Origine de' Baroni fra essi. 112.

Governo Monarchico il più sicuro d'ogn' altro. 49.

Oligarchico in che consiste. 49.

In qual tempo si vidde in questo Regno. 49.

Senza capo soggetto a mille sciagure. 103.

Suo cambiamento non muta le città. 121.

A guisa di Repubblica si vide in questo Regno dopo il Vespro Siciliano. 145.

Greci maniera, che usavano nella division della conquista. 92.

Loro soggiorno nel Regno. 47.

Gualteri ottenne in ricompensa de' servigj prestati al Re Ruggieri la Baronia di Modica, onde chiamossi di Modica. 138.

Nel Regno dell'Imperador Er-rico fu spogliato delle sue baronie. 139.

Suoi successori molto si segnalano ne' più sublimi impieghi. 138.

Guerra toglie alli vinti il dominio de' beni. 91.

De' Normanni si possono più tosto chiamar imprese di pirati. 97.

Guerra servile in questo Regno contro la Repubblica Romana. 186.

v. Conquista . v. Preda .

Guglielmo Raimondo Moncada toglie dal Castel Ursino la Regina Maria ivi trattenuta dal suo Tutore Artale Alagona. 159.

Si porta in Aragona per sposarla con Martino, ed ivi poi la condusse. ivi.

Ritornò co' Regj Sposi in Sicilia con poderosa armata, fu creato Capitan Generale. 159.

Ottiene molti feudi, e vassallaggi, che possedevano i Baroni contumaci. ivi.

Guglielmo detto Braccio di Ferro eletto per lor Capo da' Normanni. 69.

## I

**I**mmemorabile . v. Prescrizione Imperio sommo si perde dalle Città conquistate a forza d'armi, fog. 57. v. Dòmino.

Incorporazioni al Demanio de' beni confiscati, vacanti &c. Maniere come eseguirsi, e quali circostanze vi si richieggono. V. Demanio.

Inghilterra conquistata da' Normanni, e divisa fra' soldati. 65.

Inglese, e Scozzese s'eleffero un Principe per opporsi alle scorrerie, che soffrivano. 105.

Investitura della Baronia di Sortino cambiata nella forma ereditaria. 180.

Italiani s'eleffero il Re per goder la tranquillità. 106.

## L

**L**egazia conferita al Conte Ruggieri dal Pontefice Urbano II fog. 82.

Ddd a Leg-

**Leggi obbligano anco il Principe.** 274.

Non si possono proclamar dal Principe, se sono dannose a' Vassalli. 275.

Non deve rivocar quelle stabilite da' suoi predecessori. 278.

Non possono rivocarsi senza il consenso del popolo se v' intervenne nella sua formazione. 278.

Sotto il Re Ruggieri furon formate da' Baroni ne' Parlamenti. 114.

**Le feudali riconoscono varie compilazioni.** 231. v. Feudi.

**Municipali con quale solennità compilate in questo Regno.** 263. v. Prammatiche.

Per esser note bisognano esporli al pubblico. ivi.

Si compilavano per rigettar le disusate. 265.

Dell' Imperadori se ne vedono varie compilazioni. 266.

Giustiniano dichiarò abolite quelle, che non ritrovansi scritte nel suo Codice. ivi.

Non impresse nelle compilazioni, si reputano per derogate. 266.

Se sono osservate non perdono la lor forza, quantunque non siano compilate. ivi.

Adattate ad un caso particolare non an forza di legge universale. 268.

Publicate da varj Monarchi per sostenere i vassalli nel possesso de' beni fiscali. 290.

Quali prescrivano la riduzione al Demanio delle Città alienate. 201.

**Lettere Reali, ne' quali s'ordinò di venderli a qualunque prezzo le Città Demaniali, per sovvenirli la Monarchia di Spagna.** 202.

Che prescrivono le riduzioni delle Città vendute. 204.

**Libertà come viene spiegata.** 188.

Presà nel suo rigore non si rin-

viene nemmeno ne' luoghi dell' Imperio. 289.

Perirebbe la Repubblica se da ogn' uno si godesse. 189.

Per esser libero l' Uomo si sottoggettò a' magistrati, e alle leggi. 190.

Se sia lecito combattere per la libertà. 10.

Suo nome fuol servir di pretesto a novatori. 10. 188.

I Saraceni furon lasciati nella libertà personale, e della religione non ostante la conquista. 186.

E' effetto di libertà il poter soggiornare in qualunque luogo. 18.

Naturale libertà abolita allorchè s'introdusse la vita sociale, e l' Impero. 190.

Ma è meno limitata in un circoscritto comando. 193.

**Civile libertà come viene considerata.** 190.

Si ritrova sotto il governo di un buon Principe. 191.

Differenza fra la civile, e naturale libertà, e che questa non resta pregiudicata dalla civile. 192.

Non si dice perduta sotto la disciplina della Repubblica. 193. **La personale resta illesa nell'alienazione della superiorità del comando.** 193.

Da alcuni governi ravvisata per servitù. 191.

Altri credono servitù la Monarchia. ivi.

Democrazia esaltata per libertà. ivi.

Anarchia è stata d' alcuni inalzata. ivi.

**Alla libertà non puo reclamar chi soffri venderli nella maggior età.** 198.

Nè i figli nati nella servitù. ivi.

Venduta dal padre si puo ricuperar dal figlio. 183.

Non si puo transigere dalla madre per la libertà de' figli. 198.

Li-

**Libri ove annotavansi le concessio-**  
ni feudali si chiamavan Defetarj,  
che pur furono inceneriti nel re-  
gno di Guglielmo. I. 182.

**Limitrosi fondi assegnati a' Soldati**  
per tener più lontani i nemici. 112.

**Liti non meno civili, che crimina-**  
li de' Baroni giudicate da' Pari.  
115. v. Contese.

**Della riduzione al Demanio**  
anno passato al Supremo Conse-  
glio. 205.

**Ambigue non si possono pro-**  
ponere da' fiscali. 225.

**Nel dubbio si devon decidere**  
contro il Fisco, e Demanio. 225.

**Longobardi fra loro dividevansi per**  
legge le conquiste. 89.

**Dopo le conquiste convocavan**  
l'assemblee generali. 83.

**Scacciati dall'Italia perchè la-**  
sciato il governo de' Re, s'elef-  
sero quello de' X. Duchi, 108,

## M

**M** Adre non può transigere per  
la libertà de' figli. fog. 198.

**Magistrato sempre è lo stesso, ancor-**  
chè le persone si cambiassero. 121.

**Marchese origine di questo titolo.**  
231.

**Maria Regina lasciata sotto la tutela**  
d'Artale d'Alagona da suo padre  
Federico il semplice. 158.

**E' tenuta ben guardata da Ar-**  
tale nel Castello Ursino per sposar-  
la a suo grado. ivi.

**Melioramenti fatti nella Baronia**  
di Sortino nel possesso de' Gaeta-  
ni. 180.

**Messina soggiogata dal Conte Rug-**  
gieri con 300. soli soldati. 75.

**Moneta. v. Valore intrinseco.**

**Monarchico governo il più sicuro**  
d'ogn'altro. 49.

**Moscoviti si soggettarono sotto un**  
capo. 105.

**Mutazion delle parti non fa perire**  
la specie. 117.

**Non cambia le Città. 119.**

**Di tanti governi non fa che**  
l'odierni Baroni non rappesenti-  
no l'antichi conquistatori. 122.

## N

**N** Azioni, che divisero i loro be-  
ni in tre porzioni, alla Reli-  
gione, al Principe, ed al possesso  
de' privati, fog. 21.

**Secondo la lor varietà diver-**  
sa era la maniera di dividerli la  
preda. 90. v. Conquista.

**Nemici le loro spoglie sono proprie**  
de' Vincitori. 91. v. Conquista.

**Nobiltà dev'essere protetta dal Prin-**  
cipe per risplendere la sua dignità,  
280.

**Normanni lor origine, e loro prime**  
conquiste. 69. 89.

**Lor maniera di vivere. 76.**

**Avidi non men di arricchirsi,**  
che di dominare. 60.

**Usciti dalla Scandavia, e pac-**  
si, che invasero. ivi.

**Sotto nome di Sciti, e Tartari**  
fan molte conquiste. 63.

**Più fortunati sotto nome di**  
Vandali, Goti, Gepidi, e Lon-  
gobardi. 63.

**Sotto nome di Normanni ulti-**  
mi, che uscirono, conquiste fat-  
te in molti paesi, e terrore po-  
sto in Francia, onde gli fu con-  
cessa la Neustria, quindi chiamata  
Normannia, e Rollone sposato col-  
la figlia di Carlo il semplice. 64.

**Si dividono i paesi conquistati**  
64.

**Sotto la condotta di Gugliel-**  
mo conquistano l'Inghilterra, e  
fra loro la dividono. 65.

**Passano in Italia sotto abiti di**  
Pel.

**Pellegrini**, per visitar le forze, e situazioni de' paesi. 65.

Sconfissero i Saraceni in vantaggio del Duca di Salerno, e si refero suoi stipendiarij, con esser investito del Ducato d'Aversa il lor capo Ainulfo. ivi.

Altri si portano nella Puglia inviandogli i suoi figli Tancredi d'Altavilla. 66.

Conquiste, che fecero, cagionarono gelosia al Duca di Salerno. ivi.

Ricercati in soccorso da Michele Paflagone Imperator Greco per conquistar la Sicilia, promettendogli la porzione della conquista. ivi.

Perchè gli negò la lor porzione devastaron le provincie de' Greci nella Puglia. 67.

Obbligarono perciò Maniace a farsi Religioso. 67.

Arduino lor capo rinforza il suo partito, promettendo metà delle conquiste a' Normanni, e l'altre per esse riserbò. 67.

Si refero padroni della Puglia. 68.

Eleffero un supremo Comandante per resistere a' Principi Longobardi. ivi.

Indi si divisero i conquistati paesi. 69.

Li Greci uccidono il loro capo Guglielmo, ma il suo successor Drogone gastigò l'assassini. ivi.

Nuova brigata di Normanni, che passano l'Italia da pellegrini con Ruberto Guiscardo, e giunti in Puglia egli fu eletto Comandante della fortezza di S. Marco. 70.

Furon attaccati dall'Imperador Enrico, e dal Pontefice Leone IX. con una guerra, in cui fecero prigione il Papa, che poi lo condussero in Benevento. ivi.

Prosiegono le imprese nella

Calabria, e Puglia. 71.

S'arrollarono sotto il Conte Ruggieri, e conquistano la Sicilia. 74. 75.

Preda, che con 60. Soldati fecero nelle spiagge di Messina. 74. v. Ruggieri.

Per legge si dividevano le conquiste. 88. v. Conquiste.

Lor guerre più tosto imprese di Pirati. 97.

Lasciarono i Saraceni nella libertà delle persone, e di loro religione. 102.

La discordia fra tanti diversi Saraceni, che governavano questo Regno, gli fu propizia nella conquista di Sicilia. 108.

S'eleffero un capo per evitar li disordini. 103.

## O

**O** Ligarchico governo in che consiste. fog. 49.

Quando si vidde in questo Regno. ivi.

Origine de' feudi diversamente riferita dall'Autori. 229.

Si deve a' Popoli Settentrionali. 230.

Della prescrizione attribuita alla legge civile per esserne esenti i Sovrani. 312.

Se ne confuta la proposizione. 312.

Ostrogoti fra loro dividevanli per legge le prede. 89.

## P

**P** Aesi conquistati da varj popoli divisi fra li vincitori. fog. 89.

Di conquista si bisognan trattare con prudenza. 106.

Palermo Capitale di questo Regno  
non

non si potè soggiogare dal Conte Ruggieri per mancanza di forze militari. 77.

S'attacca da essolui, e Roberto conquistata la Puglia. 78.

Ritenuta da Roberto, lasciando per Ruggieri, ed altri Capitani il rimanente del Regno. ivi.

Pari giudicavano le contese civili, e criminali de' Baroni. 115. 116. v. Contese.

Parlamento nel Regno introdotto dal Conte Ruggieri ad imitazione delle generali assemblee de' Longobardi. 83.

Impugna la cessione del Regno fatta da Giacomo a favor dell'Angioini, acclama per Re al fratello Federico, che promette di mai cederlo senza suo consenso. 147.

Congregato in Siracusa d'ordine del Re Martino ridusse le Città al Demanio, lasciando i Baronali nel possesso de' Baroni, e molte sul dubio di Demanio. 174. 175.

Ottenne la dichiarazione dal Re Alfonso di dichiararsi baronali le Città annodate sul dubio di Demanio. 308.

Dopo d'esso i feudi non possono rivocarsi al Demanio. 245.

Paternò Città alienata dal Demanio col consenso del Regno dato nel Parlamento. 217.

Patrimonio del Principe con diversi titoli appellato. 22.

Patrimonio Demaniale presso tutte le Nazioni. ivi.

Diversi se ne possiedono dal Principe, che da molti si confondono, formandone uno solo. 23.

Diviso in tre parti ne' diritti del sommo Impero, ne' demania- li, e ne' fiscali. 21.

Due ne possiede il Principe, il privato, ch'egli s'ha formato, di cui ne può disporre, ed il pubbli-

co, di cui possiede il solo usufrutto. 33.

Al primo s'accrescono i beni, che acquista. ivi.

Come anco le conquiste. 35.

Se così fu convenuto fra il Principe, e Popoli. 36.

Le confische accrescono al privato patrimonio, quantunque il gius di confiscare sia del proprio. 36. 210. & seg.

Si distingue da molti ne' diritti essenziali della Corona, ed accidentali. 38.

Costituito il pubblico in alienabil patrimonio de' popoli, si formò l'alienabile, che consiste nelle confische. ivi.

De' beni accidentali si presume permessa dal consenso de' popoli l'alienazione. 38. 300.

Patrimonj due se ne formano dalle conquiste, un privato, che s'assegna a Soldati, l'altro pubblico, che si ritiene per l'urgenze della Repubblica dal Comandante. 100. Patto non può violarsi del Principe. 288.

Tanto più deve osservarli perchè non tiene sopra di se giudice. ivi.

Se non l'osserva sarebbe escluso dal commercio. 289.

Risplende più il Principe per la loro osservanza, che per la sua potenza nell'eserciti. 288.

Romani n'eran severi custodi. 289.

Patto di reluzione a favor dell'Università, che s'alienarono per le necessità della Monarchia di Spagna ristretto a certo tempo. 203.

Patti Città riunita al Demanio perchè Vescovile. 205.

Pena del peculato incorreva fra Romani chi toccava la preda. 95.

Perangarj condizione di questi Vassalli. 188.

Per-

**Permuta delli poderi in denajo è** cosa molto biasmata . 283.

Costituifce i Popoli di una egual condizione . ivi.

**Pignorazione più tosto , che vendizione** si puo chiamare l'alienazione del Demanio fatta dalle Città del Regno per sovvenire la Monarchia di Spagna . 203.

**Piratiche imprese sono state riputate** le conquiste de' Normanni . 97.

**Polacchi si sottoposero sotto un** Principe . 105.

**Popoli , che divifero universalmente** i beni in tre porzioni , una per la religione, l'altra per il Principe, la terza al possesso de' privati . 21.

Per qual fine i si sottoposero al Principato . 103.

Perchè si contentarono più tosto sottoporsi al Re , che vivere con libertà . 104.

Molti eseguirono tale elezione , 105.

Non lo costituirono per render i loro beni particolari patrimonio del Principe . 109.

Vi è duopo il consenso de' popoli nel ridurre un corpo al Demanio se col di lui consenso fu costituito . 217.

Si presume aver approvato le concessioni de' beni Demaniali, qualor la riunione pregiudicherebbe a molti . 290.

Lor ricchezze consistono nel possesso de' poderi, non già nel denajo . 283.

Sembr'è lo stesso ancorchè invarj sogetti si cambiasse , o si mutasse il governo . 121.

Settentrionali si dividevano la preda . 88.

Sequitato da molti Popoli il lor costume . ivi.

Nell' alienazione di un popolo la sola giurisdizione , e superiorità

del comando si trasferisce . 193.

Restano liberi gli Uomini non men nelle loro persone , che ne' diritti . 193.

**Possesso della Baronia di Sortino** conseguita da Perrucchio di Modica . 177.

**Possesso diuturno si presume** legittimo . 12 . 315.

In questo Regno il corso di 40. anni rende legittimo il possesso de' beni demaniali . 333.

Rimproveri, che si leggono presso gli Storici contro chi ha tentato sovvertire l'antichità del possesso . 12.

Si reputa legittimo ancorchè ingiusto , se molti per lungo tempo sono stati i possessori . 291.

Aratro Sicionio lasciò a' Greci il dominio ottenuto dal Tiranno Nicocle . 291.

Lo stesso si praticò in Roma nello stato di Repubblica , e Monarchia . 292.

Ottaviano Augusto non reintegrò all' Erario quanto se gli era usurpato nel Triumvirato . 293.

Claudio Nerone la simil cosa praticò . 293.

Tito , e Trojano rivotò le possessioni pubbliche modernamente alienate lasciando l'antiche a' possessori . 292.

Costanzo confermò le donazioni di suo padre . 294.

E proibì a' Magistrati ricever delazioni . ivi.

Costantino Imperadore assicurò i beni fiscali a' possessori di anni dieci . ivi.

Non ritrasse le concessioni di una cosa aliena , ma s' obbligò a compensare il danno . ivi.

Lo stesso praticarono Arcadio , ed Onorio , Graziano , Valente , e Teodosio . ivi .

Ono-

- Valentiniano, Valente, Onorio, Teodosio, e Giustiniano. 295.
- De' beni ecclesiastici lasciati nell' Inghilterra a favor di chi l'avea acquistato nel tempo dello scisma. 292.
- Possesso di 40. anni dona legitimo diritto sopra i beni fiscali. 315.
- Possessore non è obbligato ad esibire il titolo di sua possessione. 345.
- Nelle riduzioni al Demanio si deve risarcire dall' Università il prezzo, le spese, l'interessi, e miglioramenti. 249.
- Povertà de' popoli fa divenir meno l'erario del Principe. 279.
- Povertà di Roberto, e Ruggieri Normanni descritta dagli Storici. 86.
- Prammatica del Re Alfonso, in cui si prescrive la riduzione al demanio del terre alienate vien confutata. 259.
- Per qual causa fu disposta. 261.
- Tratta di un caso particolare, e perciò non ha forza di legge. 269.
- Divulgata da Mario Cutelli per una causa particolare. 267.
- S' oppone alle leggi del Regno, che sono in osservanza. 273.
- Sarebbe opposta alla probità del legislatore. 303.
- Ed alle leggi da essolui promulgate. 307.
- La somigliante Prammatica promulgata in Milano, e in Catalogna, dove fu poi dichiarata iniqua, ed ingiusta. 299.
- Compilazioni delle Prammatiche nel nostro Regno. 263.
- Si compilarono in forma pubblica per escludersi le disfatte. 265.
- Non restarono abolite le inedite, se erano in osservanza. 265.
- Qual fu la incombenza data a Compilatori delle nostre Prammatiche. 267.
- Preda s'acquista ai Vincitori. 91.
- Divisa secondo la costumanza della nazione 99.
- Come dividevasi fra gli Ebrei, Greci, ed altri Popoli. 92.
- Da' Socii acquistata si riconosce dal proprio valore. 98.
- Comandante fra essi ha il diritto di dividerla, ma non perciò si reputa padrone. 99.
- Dee dividerla a guisa di Giudice secondo i meriti. 99.
- S'acquista direttamente dalli Soldati, se militano a proprie spese. 99.
- Per non acquistarsi ad essi v'abbisogna una espressa legge, o un patto precedente. 94.
- S'acquista al Principe s'è fatta da' soldati stipendiarij. 95.
- Fra' Romani dividevasi dal Comandante, che per se riteneva la corrispondente porzione. 93.
- Giuramento, che prestavano prima di combattere, di lasciarla intatta. 95.
- Altrimenti incorrevano nella pena di peculato. 95. v. Conquista. v. Romani.
- Predj militari assegnati a' Soldati coll' obbligo di militare. 112.
- Lor possesso slargato a' figli colla stessa obbligazione. 112.
- Prelazione concessa al concedente nel caso, che il feudatario vendesse il feudo. 236.
- Resta però dall' agnato superato. ivi.
- Premio, che riportava nella Repubblica Romana, chi conservava un Cittadino. 353.
- Prescrizione trae la sua origine dal diritto di natura, e delle genti. 312.
- Nacque insieme colla divisione de' dominj. 312.
- Suo termine prefinito dalle leggi civili. 313.

Ecc

Car

Corso di 40. anni bastevole a prescrivere i beni fiscali. 315.

L'immemorabile è il diritto più efficace, che si possa avere. 316.

L'è soggetta ogni cosa ancorchè inalienabile. 316.

L'esenzione di giurisdizione i beni fiscali, patrimoniali, i fondi limitrofi. 316.

I diritti di servitù, e quei costituiti in recognizione. 317.

I diritti sovrani, ed il sommo imperio. 317.

Non si comprende l'immemorabile nella general esclusione delle prescrizioni. 315.

La negligenza delli Rettori non interrompe il corso immemorabile. ivi.

Ancorchè si trattasse di negligenza nel chiedere la riduzione al Demanio. 325.

Che tempo si richiede per dirsi compiuta l'immemorabile. 328.

Pericoli, a quali si starebbe soggetti se non vi fosse prescrizione. 318.

Regalie si possono prescrivere. 319.

Tutto ciò, che il Principe può concedere, sta soggetto alla prescrizione. 319.

Pregiudica a coloro, che ancor non sono nati. 321.

Gli toglie il diritto, che gli spetta per mezzo de' loro progenitori. 323.

Le università, ed i popoli stan soggetti alla prescrizione. ivi.

Ha più efficacia quando è contro molti. 324.

Principato causa di sua costituzione. 20. 103.

Per conservare illeso il diritto d'ognuno. 275.

Per sostenersi se gli assegnarono dai popoli i diritti del sommo imperio. 21.

E' stato preferito all'arbitrario comando da molte nazioni. 104.

Principe: qual sia il costume del Tiranno, e del Principe buono. 260.

Possiede il pubblico patrimonio costituito da' beni demaniali, ed il privato costituito da ciò, che acquista dopo il Principato. 33.

Al suo patrimonio cedon le possessioni conquistate, qualora impiega il suo denajo per la guerra. 85.

Li beni conquistati in tal caso accrescono il suo privato patrimonio. 34.

I beni confiscati s'acquistano al privato patrimonio. Volendo però, può unirli al Demanio. 218.

Come si incorporavano gli effetti nuovamente acquistati al Demanio. 219.

Tutto ciò, che acquista con denajo del pubblico patrimonio non si reputa Demanio. 35.

Per accrescerlo al Demanio vi è duopo d'una convenzione co' Popoli. 36.

Tiene il Dominio eminente sopra i beni de' sudditi, e qual sia. 111.

Quando lo può esercitare. 111. 275.

Principalmente ha soggette le persone de' popoli, ed accessoriamente i loro beni. 111.

Non può concedere il Dominio eminente, ed il sommo imperio. 28.

Se per giusti motivi alienò il Demanio è irretrattabile la concessione. 290.

Che possa reluirsi i beni alienati ne' suoi vassalli per rivenderli a maggior prezzo se ne condanna la proposizione. 285.

Se potesse usare le riduzioni al De-



Demanio de' feudi tutti i possessori ne resterebbero spogliati. 284.

Deve soggettarfi alle leggi. 274.

Non puo' rivocar le leggi de' predecessori. 278.

Non puo' proclamar leggi, in danno de' vassalli, ed in suo particolar vantaggio. 275.

Deve usar nelle derogazioni le stesse formalità, che intervengono nella formazione leggi. 278.

Deve osservare le convenzioni co' vassalli. ivi.

Si uguaglia a privati in tal particolare. 288. v. Patti.

Deve curare più tosto, che da' privati si coltivassero le terre, che da' suoi ministri. 285.

Deve proteggere la nobiltà perchè fa risplender la sua dignità. 280.

Il suo Erario divien meno per la povertà de' Vassalli. 279.

Tiene sotto la sua protezione i vassalli Baronali, per soccorrerli nelle violenze de' Baroni. 194.

Principi, che an' confermato a' privati il dominio de' beni dell'Erario. 193.

Che an' vietate le delazioni fiscali in questo Regno. 50.

Privati invigilano più alla coltura de' poderi, che i ministri dell'Erario. 285.

Privilegio della legazia impartito dal Papa Urbano II. al Conte Ruggieri. 82.

Profettizio demanio si considera tutto ciò, che sempre è stato per patrimonio proprio del Principe. 39.

## R

**R**E fu creato da' popoli per non restar oppressi da' vicini potenti, o dalle discordie

fra loro stessi. fogl. 104. v. Principe.

Regalie per determinarsi quali cose comprendevano, si convocò un assemblea in Roncaglia. 23.

Discordia sopra d'esse tra Bulgaro, e Martino. 24.

La costituzione di Federico intorno alle regalie non distingue quelle del sommo Impero, e del Fisco. 24.

Regalie del sommo Imperio non si possono ad altri comunicare dal Principe per qualunque causa. 28.

Regno di Sicilia: Città, che in esso fiorivano ora non più esistenti. 50.

Diviso tra Ruberto, e Ruggieri. 78.

Diviso dal Conte Ruggieri in tre braccia nell'Ecclesiastico, Baronale, e Demaniale. 83.

Si governò a guisa di Repubblica dopo il Vespro Siciliano; 145.

Ceduto da Giacomo a favor dell'Angioini, ma il Regno acclamò per suo Re a Federico di lui fratello, che promise di non cederlo senza consenso del Parlamento. 147.

Molti Regni conquistati divisi dalle nazioni. 88.

Divisi in molti dominj son facili a cedere. ivi.

Si sono rovesciati per la discordia de' Governanti. ivi.

Reluizione ordinate a favor dell'università alienate per soccorrer la Monarchia di Spagna. 203.

Si dimandò al Re Alfonso con donativi offerti dal Regno de' beni demaniali alienati. 308.

Statuto di Milano, che prescrive la reluizion de' beni fisca-

- li alienati riputato per iniquo? 299.
- Repubblica fiorisce nella diversità dell'ordini. 283.
- Ricchezze, che consistono in denaro non sono utili nè alle famiglie, nè alla Repubblica. 283.
- Riduzione al Demanio, v. Demanio. v. Cause. v. Università.
- Rivoluzione de' Troinesi contro Ruggieri per la dissolutezza de' Normanni. 77.
- De' Baroni nel Regno del Re Pietro. 149.
- Riaccesa per veder inalzato alla regenza del Re Ludovico a Blasco d' Alagona. 151.
- E s'attaccan fra loro le opposte fazioni. 151.
- Profieguono nel Regno di Federico il Semplice. 154.
- S' accrescono per la tutela del Regno lasciata da Federico ad Artale nella minor età di sua figlia Maria. 158.
- Siegnono nell'interregno del Re Martino. 159.
- Romani lor conquista, e dominio nel Regno di Sicilia. 48.
- Maniera, che praticavano nella division della conquista. 93.
- Lor Comandante potea ritenere per se qualche porzione. 93.
- Legge da essi pubblicata di riferir tutta la conquista alla Repubblica. 95.
- Prestavano giuramento di non toccar la preda. ivi.
- Puniti con pena di peculato se la usurpavano. ivi.
- Permiserò in varj tempi la division della preda. ivi.
- De'paesi conquistati davan la decima de' frutti alla Repubblica. 240.
- Guerra servile contro i Romani in questo Regno. 186.
- Rollone Capo de' Normanni, che si portaron in Francia, impalmò la figlia del Re Carlo il semplice. 64.
- Divise l'acquisti fra' suoi soldati, e compagni. 64.
- Ruggieri Conte fu l'ultimo de' figli di Tancredi, che venne in Italia. 71.
- In aperta rottura col fratello Duca Roberto, perchè negogli la parte della preda. 71.
- Dall'altro fratello Guglielmo gli fu assegnata la Terra della Scala. 72.
- Si sosteneva facendo bottini. ivi.
- Tratta pace con Roberto, che gli promette metà delle conquiste assegnandogli la Contea di Melito. 73.
- Sua costanza non ostante le miserie, in cui giaceva, negandoli Roberto le conquiste. 73.
- S'unì con molti compagni per far nove conquiste. 73.
- Prima preda fatta in Messina e portata in Reggio. 74.
- Gli dà Roberto un distaccamento per ritornare in Sicilia. ivi.
- Altra preda fatta dal lui ad insinuazione di Beccumeno Saraceno. ivi.
- Passa il Faro, e soggiogò Messina con 300. Soldati. 75.
- Eleffe Troina per piazza d'armi. ivi.
- Sposò Giuditta nipote del Conte di Normannia. ivi.
- Non potè cautelare la dote, avendoli negato Roberto le porzioni delle conquiste, e l'ottenne a forza dell'armi. 76.
- Rivoluzione de' Troinesi per le dissolutezze de' Normanni. 76. 77.
- Vittoria Generale contro i Saraceni sotto Cerami. 77.
- Differisce l'assedio della Capita-

tale per il soccorso, che attende dal Duca Roberto. ivi.

Soggiogò molte Città, e pacifi. ivi.

Attacca la Capitale, e cede in suo favore. 78.

Si dividon con Roberto il Regno: ritenendosi questi a Palermo, ed il resto lo lascia a Ruggieri, ed agli altri Capitani. ivi.

Della porzione ad esso acquistata metà se la ritiene, e l'altra metà la divide a Serlone, ed a Arizgotto da Puzzoli. ivi.

Allettò con premj li Soldati venuti con Roberto per militar sotto di esso. 79.

Conquistò Trapani, ed altre Città, che a Soldati divise. ivi.

Dotò molte Chiese della porzione ad esso spettante. 80.

Dispensò a Soldati conquistatori il Regno, e fissaron in esso le loro abitazioni. 81.

Conquistato tutto il Regno assunse il titolo di Gran Conte. 81. 82.

Gli fu concesso da Urbano il privilegio della legazia. 82.

Divise il Regno in tre braccia nell' Ecclesiastico, Baronale, e Demaniale, da' quali si compone il Parlamento. 83.

Sua povertà da' Storici contemporanei descritta. 86.

Riferì la conquista al valore de' suoi Compagni. 87.

Si pregiava di onorare i Baroni con fargli intervenire negli atti solenni. 104.

Non dettò mai leggi in Sicilia. 114.

Ruggieri Re invitò i Francesi a militar sotto il suo comando, promettendogli molti premj. 137.

Le costituzioni, che portano il nome del Re Ruggieri, furono

formate da' Baroni nel Parlamento d' Arriano. 114.

## S

**S** Araceni lasciati da' Normanni nella libertà di lor persone, e religione. fogl. 102. 186.

Discordia fra loro fu molto utile alla conquista de' Normanni. 108.

Assegnarono alle Chiese molti predj, dopochè abbracciaron la fede cattolica. 128.

Furon lasciati nel dominio de' loro beni, quando abbracciaron la Religione cattolica. ivi.

Scozzesi, ed Inglesi eleffero un Principe per togliersi dalle continue scorrerie. 105.

Sentenza di fellonia proferita contro Guglielmo Raimondo Moncada. 170.

Servi ascrittizj di glebba; qual sia la lor condizione. 188.

Servile guerra nella Sicilia contro la Repubblica Romana. 186.

Servitù paragonata alla morte. 184.

Onde trasse l'etimologia. ivi.

S'introdusse nella Germania, dopochè fu invasa da' Galli. ivi.

Abolita però da Federico II. 185.

Sopra i vinti abolita. 184.

Non si costituisce dalla superiorità de' Magistrati. 189. 193.

Chi di maggior età soffrì passarvi, non può reclamar per la libertà. 198.

Nè chi volontariamente l'abbracciò. 199.

Settentrionali popoli fra loro per legge dividevanli le conquiste. 88.

Qual fu fra essi la origine delle Baronie. 112.

Si

**Sicilia nel tempo de' Sicani ogni Città era dominata da un Principe . 50.**

Sua conquista riferita da Ruggieri al valore de' suoi compagni . 87.

Ricusa la cessione del Regno fatta dal Re Giacomo agli Angioini . 147.

Socj nella conquista ciocchè acquistano è per proprio diritto . 98.

Si reputa la preda come cosa propria . 100.

Il Comandante , che la divide , non è padrone , ma solo dispensatore . 99. v. Conquista v. Preda.

Soldati , che vennero con Ruggieri furon largamente ricompensati , e restarono ad abitare la Sicilia . 81.

Che acquittino li besi conquistati nasce dal diritto di natura . 91.

Per togliergli , vi è duopo di una espressa legge , o patto precedente . 94.

Se a proprie spese militano acquistano come cosa propria la preda . 100. v. Conquista. v. Preda.

Stipendiarij non anno diritto nella conquista , che tutta appartiene al Principe , che impiega il suo denajo . 95.

An diritto però sulle spoglie de' nemici . 85.

Se ricevon cosa dal Principe son debitori alla sua liberalità , e non già al diritto della guerra . 96.

Sortino , che fusse stata fabbricata da Xuto figlio di Eolo , se ne confuta la favola . 40. 44.

E' diversa da Xutino . 46.

S' esclude la sua antichità per esser chiamata dall' Autori luogo di nuovo nome . 46.

Come anco per non esser nominata dall' antica Storia . 56.

Sua esistenza ignota all' Autori

nel tempo della conquista de' Normanni . 132.

La tace il Conte Ruggieri nell' assegnazione de' luoghi assegnati alla diocesi di Siracusa . 132.

Si tace pure nella Bolla di Urbano , in cui si descrivono li luoghi di quella Diocesi . 133.

Si tace nella pianta della Diocesi fatta da Riccardo alla Corte Romana . 134.

Fu fabbricata dopo la conquista . 132.

A Sortinio Lombardo si attribuisce la fondazione , da cui prese il nome di Sortino . 137.

Assegnata dalla Imperadrice Costanza al figlio di Gualteri di Modica in ricompensa dello spoglio sofferto dell' altre Baronie . 140.

Sarebbe stata aggiunta al Demanio , se prima del possesso de' Moncadi fosse stata demaniale . 172.

Suo possesso baronale confermato da un diploma del Re Ludovico . 153.

Suo Signore Perrello di Modica fu un de' principali nella congiura del Vespro Siciliano contro gli Angioini . 144.

Governò la Città di Siracusa , e gli fu confermato dal Re Pietro di Aragona il possesso ereditario della Baronia di Sortino . 145.

Suo Barone si vede descritto nella rassegna del Baronaggio fatta dal Re Giacomo . 147.

Fu sempre fedele al Re Federico , e gli fu restituita dopo che furon respinte le truppe del Re Giacomo . 148.

Sempre fedele al Re Pietro nella rivoluzione de' Baroni . 150.

Contesa per la successione in questa Baronia per la morte di Federico di Modica . ivi.

Nu.

Numerata fra le 40. Città, e Terre, che ubbidivano il Re Ludovico. 151.

Tenta invaderla Matteo Moncada. 155.

Sconfitta de' congiurati colla prigionia di Francesco di Modica. 152.

E' strangolato quindi d'ordine della Baronessa di Sortino. 152.

Perrello di Modica confida Sortino a Simone Moncada per difenderlo dall' altri congiurati. 156.

Tentativo di Simone per intrigarla a Matteo Moncada, congiura scoperta, e dissipata. ivi.

Suoi Baroni sempre del partito regio. 158.

Ne ottiene Perrello di Modica la conferma del possesso dal Re Martino, per difendersi dall'impegno di Guglielmo Moncada, che ne procurava la concessione. 160.

Ne dispone a favor di Guglielmo Moncada. 161.

L'aggrega Guglielmo al Contado di Agosta nel suo testamento. 162.

Conferma del Re Martino in favor di Guglielmo. 165.

Il Re Martino gli concede alcune prerogative. 167.

Dopo la fellonia di Moncada concessa a Raimondo d'Aprilia. 171.

Tolta a' Moncadi nella capitolazione fatta col Re Martino. 172.

Due giorni prima di questa capitolazione fu concessa a Francesco Zagariga. ivi.

Intervento de' legittimi successori in questa concessione. ivi.

E' dichiarata appartenere a Perruccio di Modica per regia determinazione. 178.

E perciò s'annullò il possesso di Moncada, e Zagariga. ivi.

Nel Parlamento di Siracusa non fu annotata nelle Città Demaniali, o in quelle remaste col dubbio di Demanio. 173. 176.

Passa dalla Famiglia Modica nell'Eredia. 178.

Per venderli s'ottiene privilegio dal Re Giovanni, assicurando al compratore del possesso. 179.

Gli fu concessa la giurisdizione civile, e criminale, dopo che passò in Giovanni Eredia. 178.

Si ottiene nella sua successione la clausula *Jus francorum*. 179.

Fu dichiarata poi nella forma ereditaria. 180.

Vendizione fatta a Guidone Gaetani. ivi.

Melioramenti, che vi sono stati fatti. ivi.

Specie non perisce per la mutazione delle parti. 117. v. Università. Spoglie de' nemici sono proprie de' vincitori. 91.

Stato Baronale perchè sia più vantaggioso del Demaniale. 196.

Richiesto da molte Università, che s'eran ridotte al Demanio. 197.

Storia ha tre tempi, lo sconosciuto, il favoloso, e lo storico. 41.

Storia di Diodoro Siculo macchiata dalle favole. 42.

Succession nella Baronìa di Sortino regolata dalla clausula *Jus francorum*. 179.

Ma poi nella forma ereditaria. 180.

Sudditi. v. Libertà.

Tem-

# T

**T**Empo. v. Possesso. v. Dominio.  
Terre popolate furono pur  
anco concesse dal Conte Ruggie-  
ri a' suoi compagni della conqui-  
sta. fog. 128.

Ne furono ancor assegnate a'  
Prelati. ivi.

Concesse in *feudum*. 230.

Che an preteso la riduzione,  
e l'è stata accordata. 256.

A'quali è stata negata. 257.

Terremoti, che diroccarono Sorti-  
no dopo il possesso de' Gaetani.  
181.

Terrieri chiamavansi i Baroni nel  
Regno. 129.

Tiranno quai massime costituiscono  
un Principe. 260. 276.

Titolo di sua possessione non è ob-  
bligato ad esibire il possessore.  
345.

Delle Reali concessioni furon  
obbligati ad esibire i Siciliani dall'  
Imperator Federico. 141.

Titolo di Gran Conte preso da Rug-  
gieri per distinguersi dagli altri, a'  
quali comandava. 81. v. Possesso.

Trasfazione in qual caso si sosten-  
ta per la libertà de' figli. 198.

Trapani, e molte altre Città con-  
quistate, e divise a Soldati. 79.

Trojani maniera da lor usata nella  
division della conquista. 92.

Troina eletta piazza d'armi da Rug-  
gieri. 75.

Troinesi si rivoltano contro i  
Normanni per le loro dissolutezze.  
76.

Tutela del Regno lasciata ad  
Artale d' Alagona da Federico il  
Semplice nella minor età di sua  
figlia Maria. 158.

# V

**V**alore intrinseco della cosa,  
che si vuol reluire, cedè a fa-  
vor del compratore, e giammai del  
venditore. fog. 348.

Della moneta s' accresce in  
vantaggio del compratore. ivi.

Valvasori loro origine. 231.

Vandali fra loro dividevansi per leg-  
ge le prede. 88.

Vassalli demaniali non posson rife-  
nersi da' Baronali, siccome i Ba-  
ronali nel Demanio. 123.

Baronali non possono reclamar  
al Demanio. 183.

Sono sotto la protezione del  
Principe nelle oppressioni, che  
soffrono dal Barone. 194.

Si confuta la opinione di Nevi-  
zano. 195.

Non posson redimersi per acqui-  
stare il demanio, anco pagando  
il prezzo al Barone. 247.

Non compete ad essi prelazio-  
ne, quando da un Barone si ven-  
dono ad un altro, ma bensì quan-  
do dal demanio passano in baro-  
nia. 247.

Siccome all' agnato compete  
la prelazione, altresì tocca a' vas-  
salli. 251.

Passato l'anno non si puo più  
esercitare tal diritto. 251. 253.

Si puo restringere dal Re. 253.

Sono esclusi qualora non fareb-  
bero d'ornamento al Demanio.  
251.

Se prestano giuramento al com-  
pratore, e non si protestano sono  
esclusi da tal diritto. 252. 330.

Se dal nuovo Barone accetta-  
no Ufficj sono esclusi dalla pre-  
lazione. 252. 330.

Se in molti possessori ha pas-  
sato la baronia, e non anno re-  
cla-

- clamato, non posson più richieder la riduzione al Demanio. 330.
- Molti sono stati esclusi per negligenza di poco tempo. 331.
- Angarj, e perangarj condizionate di questi vassalli. 188.
- Servi di glebba. ivi.
- Ascrittizj. ivi.
- Vendizione delle Città prescritta con ordine reale per sovvenirsi la Monarchia di Spagna. 202.
- Non furono irrevocabili tali vendizioni, ma col patto di potersi reluire. 203.
- Quali Città soffriron la vendizione. 204.
- Fatta dal Fisco non puo ritrattarsi. 296.
- Vescovi pretesero le decime da' Baroni. 129.
- Vescovadi dotati dal Conte Ruggieri della sua porzion della conquista. 80.
- Anco di Terre, e Casali popolati. 128.
- Vescovile qualità in una Città è stata di facilitazione per ridurla al Demanio. 205.
- Vincitori, che acquistano i beni de' vinti. v. Conquista.
- Avevan un assoluto dominio fulli beni, e vita de' vinti. 184.
- Or però gli lasciano la libertà naturale. ivi.
- Ungari sotto un Duca uniron i lor piccoli Principati per evitar la discordia. 105.
- Università sempre è l'istessa, ancorchè gli Uomini, ed il governo si cambiassero. 119. 121.
- Baronali, che ridotte al Demanio an richiesto ritornare in baronia. 197.
- Alienate per urgenza della Monarchia di Spagna gli fu prefinito il tempo della reluzione. 203.
- Nel Regno di Napoli godono la prelazione, quando dal Barone s' alienano. 250.
- Condizione, che richieggonfi per ottenerla. ivi.
- Non anno diritto di reintegrazione al Demanio. ivi.
- Per ridursi al Demanio si sono impoverite, ed anno nuovamente richiesto lo stato baronale. 197.
- Se si vuol ridurre al Demanio deve pagar al possessore il prezzo co' melioramenti, e spese, ed interessi. 349.
- Nè puo per tal ogetto formar cenzi, per isborzar il prezzo al compratore. 350.
- Ne' Regni di Spagna, Napoli, e Sicilia quante Università sono state escluse dalla riduzione per aver tollerato lo stato baronale. 231.
- Uom dev'esser contento di sua condizione. 196.
- Per goder la libertà si riservò alli Magistrati, ed alle leggi. 190.
- Uomini ancorchè si cambiassero le Città, sempre sono le stesse. 119. v. Popolo.
- Unione. v. Aggregazione.
- Usurpazione de' beni demaniali con severe pene castigata dall' Imperator Federico. 141.
- Xurtino è diverso da Sortino. 46.
- Xutia regione. 47.
- Xuto in qual tempo visse in questo Regno. 47.











